



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE**

Discipline penalistiche: diritto e procedura penale

Ciclo XXIX

Coordinatore Prof. Alessandro Simoni

***Il sistema dei delitti contro il patrimonio:
tipologie aggressive e scopi di tutela***

Settore Scientifico Disciplinare IUS/17

Dottorando

Dott. Edoardo Mazzantini

Tutor

Prof. Roberto Bartoli

Coordinatore

Prof. Alessandro Simoni

Anni 2013/2017



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE**

Discipline penalistiche: diritto e procedura penale

Ciclo XXIX


Coordinatore Prof. Alessandro Simoni

***Il sistema dei delitti contro il patrimonio:
tipologie aggressive e scopi di tutela***

Settore Scientifico Disciplinare IUS/17


Dottorando

Dott. Edoardo Mazzantini


(firma)


Tutor

Prof. Roberto Bartoli


(firma)

Coordinatore

Prof. Alessandro Simoni


(firma)

Anni 2013/2017

*A Margherita,
che mi accompagna
verso il Destino*

*Alla mia Famiglia,
che mi dà la forza
quando tutto sembra impossibile*

*Ai miei Amici,
che mi accolgono
per quello che sono*

*“C’hanno insegnato la meraviglia
verso la gente che ruba il pane.
Ora sappiamo che è un delitto
il non rubare quando si ha fame”
(F. De’ André - Nella mia ora di libertà)*

*“In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”
(Matteo 25, 40)*

*“Io nel vedere quest’uomo che muore,
madre, io provo dolore.
Nella pietà che non cede al rancore,
madre, ho imparato l’amore”
(F. De’ André - Il testamento di Tito)*

*“Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici”
(Giovanni 15, 13)*

INDICE

PARTE I

LE COMPONENTI DELL'AGGRESSIONE PATRIMONIALE

CAPITOLO I

VALORE E SIGNIFICATO DEL PATRIMONIO NELLA TUTELA PENALE

1.	<i>Materia e dominio, uso e titolarità: il "valore" del patrimonio quale oggetto della tutela penale</i> »	1
1.1.	Individualismo proprietario e protezione della "relazione patrimoniale": il primato della <i>titolarità</i> nel Codice Rocco »	12
1.2.	Orientamento personalistico e strumentalità delle risorse al perseguimento del (Bene) comune: la prospettiva dell' <i>uso</i> nella Costituzione »	26
1.3.	Smaterializzazione della ricchezza e interesse alla "accessibilità": il riemergere della <i>titolarità</i> nella dimensione socio-economica »	36
2.	Attualità del dibattito sul concetto di patrimonio nell'analisi penalistica »	42
2.1.	Concezione giuridica e concezione economica: fallacia e inattualità delle interpretazioni "unilaterali" »	45
2.2.	Concezione giuridico-economica e concezione personalistica: compiutezza e convenienza delle interpretazioni "comprehensive" »	51
3.	Prime note consuntive: gli esiti della riflessione dogmatica alla prova delle tendenze evolutive »	57

CAPITOLO II

SISTEMATICA DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO, TRA INTERESSE PROTETTO E “FATTO AGGRESSIVO”

1.	Finalità e metodo dell’analisi	»	64
2.	Le distinzioni basate sull’ <i>interesse protetto</i>	»	71
2.1.	La distinzione tra aggressioni monoffensive e aggressioni plurioffensive	»	79
2.1.1.	Le aggressioni anche di beni personalistici	»	84
2.1.2.	Le aggressioni anche di beni ultraindividuali	»	92
3.	Le distinzioni basate sul <i>fatto aggressivo</i>	»	103
3.1.	<i>Finalità e risultato</i> : l’analisi in ragione dell’ <i>esito</i> dell’aggressione patrimoniale	»	107
3.2.	<i>Oggetto e modalità</i> : l’analisi in ragione della <i>struttura</i> dell’aggressione patrimoniale	»	119
4.	L’analisi dell’aggressione patrimoniale in una prospettiva “olistica”	»	147

PARTE II

TIPOLOGIE DI CONDOTTA E SCOPI DI TUTELA

CAPITOLO III

ARCHETIPO LEGISLATIVO, FUNZIONE DI TUTELA E COERENZA INTERPRETATIVA

1.	Una premessa	»	158
2.	Gli elementi di tipicità espressivi dell’oggettività patrimoniale	»	172

3.	I “concetti generali” nei delitti contro il patrimonio	»	183
4.	La suddivisione delle componenti del fatto tipico in ragione delle tipologie generali di aggressione e degli scopi di tutela	»	190

CAPITOLO IV

L’AGGRESSIONE DIRETTA AL PATRIMONIO ALTRUI

1.	Caratteri generali dei delitti di aggressione <i>diretta</i>	»	195
2.	La sottrazione	»	201
2.1.	Archetipo sottrattivo e furto: relazione con la cosa, spoliamento e dissenso	»	209
2.2.	Il delitto di rapina, tra sottrazione e costrizione	»	214
2.3.	L’ <i>altruità</i> usurpata: gli scopi di tutela prospettabili in rapporto alla sottrazione	»	221
2.3.1.	I delitti di sottrazione in funzione della tutela del diritto di proprietà	»	223
2.3.2.	I delitti di sottrazione in funzione della tutela della relazione giuridicamente qualificata di godimento	»	229
2.3.3.	I delitti di sottrazione in funzione della tutela della relazione di mero fatto	»	236
2.4.	I delitti di sottrazione nel diritto vivente: la composizione tra le diverse <i>rationes</i> accolte dalle Corti e il pericolo di eticizzazione della tutela	»	247
3.	L’appropriazione	»	262
3.1.	Il significato offensivo della mancanza di disponibilità della cosa da parte del soggetto passivo e della sua disponibilità attuale da parte dell’agente	»	268

3.2.	L'abuso della disponibilità della cosa da parte dell'agente: gli scopi di tutela prospettabili in rapporto all'appropriazione	»	276
3.2.1.	Il delitto di appropriazione indebita in funzione della tutela del diritto di proprietà	»	282
3.2.2.	Il delitto di appropriazione indebita in funzione della tutela della destinazione	»	291
3.3.	Il delitto di appropriazione nel diritto vivente: interpretazione "forte" dell' <i>altruità</i> e valorizzazione della <i>distrazione</i>	»	303
4.	Il danneggiamento	»	310
4.1.	Danneggiamento e illecito aquiliano: i rapporti tra reato e "delitto civile"	»	318
4.2.	Il rapporto tra le modalità del fatto ed il risultato dannoso: tutela dall' <i>inservibilità della res</i> o tutela dalla <i>modalità di aggressione</i>	»	323

CAPITOLO V

L'AGGRESSIONE MEDIATA AL PATRIMONIO ALTRUI

1.	Caratteri generali dei delitti di aggressione <i>mediata</i>	»	336
2.	La costrizione	»	341
2.1.	Natura e "consistenza" della disposizione patrimoniale nei delitti di costrizione. <i>Consenso</i> e <i>dissenso</i> al confine tra aggressione mediata e aggressione diretta	»	348
2.2.	La centralità della coazione (relativa) nel nesso tra la <i>vis</i> e la disposizione patrimoniale: gli scopi di tutela prospettabili in rapporto alla costrizione	»	355

2.2.1.	I delitti di costrizione in funzione della tutela della sola <i>libertà negoziale</i>	»	363
2.2.2.	I delitti di costrizione in funzione della tutela anche dell' <i>integrità patrimoniale</i>	»	371
2.3.	I delitti di costrizione nel diritto vivente: la tendenza alla “depatrimonializzazione” della tutela	»	381
3.	La frode	»	387
3.1.	Il <i>consenso</i> quale forma essenziale della mediazione della vittima nei delitti di frode	»	400
3.2.	Modalità ingannatorie e cooperazione artificiosa: gli scopi di tutela prospettabili in rapporto alla frode	»	404
3.2.1.	I delitti di frode in funzione della tutela della <i>libertà negoziale</i>	»	411
3.2.2.	I delitti di frode in funzione della tutela dell' <i>integrità patrimoniale</i>	»	417
3.3.	I delitti di frode nel diritto vivente: oltre la libertà negoziale e l'integrità patrimoniale, tutela della correttezza nei rapporti tra privati e del buon andamento dell'amministrazione pubblica	»	422
BIBLIOGRAFIA			» 436

PARTE I

LE COMPONENTI DELL'AGGRESSIONE PATRIMONIALE

CAPITOLO I

VALORE E SIGNIFICATO DEL PATRIMONIO NELLA TUTELA PENALE

1. Materia e dominio, uso e titolarità: il “valore” del patrimonio quale oggetto della tutela penale

Da che mondo è mondo, la protezione della ricchezza individuale rappresenta un'esigenza fondamentale delle comunità umane¹. E da che mondo è mondo, a questa istanza di tutela le società, più o meno organizzate, tanto o poco strutturate, hanno risposto con la punizione dell'aggressore patrimoniale². Da che mondo è mondo, insomma, l'ordinato vivere sociale si fonda sul divieto di impadronirsi della ricchezza altrui ed esige che alla riparazione del danno patito dall'agredito si accompagni la stigmatizzazione dell'offesa e l'afflizione dell'autore³.

¹ F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa. Parte speciale*, vol. IV, V ed., Prato, Tipografia Giachetti, figlio e c., 1889, § 2009. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, VI ed., Assago, Wolters Kluwer-CEDAM, 2016, p. 1; D. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *Tutela penale del patrimonio*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 3.

² Si v. le opere classiche di A. PERTILE, *Storia del diritto penale*, in ID., *Storia del diritto italiano: dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, vol. V, Torino, UTET, 1892 e di E. PESSINA, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. Pessina, vol. II, Milano, Società Editrice Libreria, 1906, pp. 541 ss. Con riferimento al reato di furto, figura centrale della tutela penale in questa materia, dalla quale (pressoché) tutte le altre sono nate nel tempo per geminazione: V. MANZINI, *Trattato del furto e delle sue varie specie*, Torino, Unione-tipografico-editrice, 1902; M. FINZI, *I furti privilegiati*, Padova, CEDAM, 1903; B. ALBANESE, voce *Furto (storia)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, pp. 313 ss.; E. BRUTI LIBERATI, voce *Furti minori*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, pp. 410 ss. Con riferimento, invece, al reato di truffa e più in generale alla frode patrimoniale, si v. soprattutto la monumentale opera di A.D. TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, Roma, Athenaeum, 1915.

³ P. VICO, voce *Furto*, in *Dig. it.*, vol. XI, parte II, Torino, 1892-1898, p. 954: «la sua [del diritto di proprietà] lesione presenta tanta gravità in relazione alla importanza del diritto offeso, desta un allarme così generale, intenso, e produce il pericolo di vendette private tanto nocivo al mantenimento dell'ordine che solo una sanzione penale può essere efficace per la tutela del diritto di proprietà (...) con ciò non si vuol certo dire che una sanzione penale sia necessaria per ogni specie di offesa alla proprietà, ma soltanto per quelle lesioni che (...), come il furto, contengano i caratteri suindicati di allarme e di pericolo».

La costanza con cui in ogni tempo e a qualsiasi latitudine gli uomini consociati hanno accordato protezione alla ricchezza privata è segno del “valore” riconosciuto al *patrimonio* – qui, inevitabilmente, inteso in senso talmente lato da adeguarsi alle più svariate concezioni e sensibilità culturali o perfino antropologiche – nella Storia: un valore, un significato che al patrimonio spetta in ragione di taluni fondamentali connotati nei quali si struttura la relazione tra l’uomo e le cose e dai quali conviene partire.

Si diceva, il presidio dell’appartenenza non conosce eguali quanto a stabilità nella successione storica degli ordinamenti sociali e giuridici, tanto che le teorizzazioni e le esperienze di superamento di questa tutela mostrano una fortissima componente critica, “antagonistica”, non soltanto verso uno specifico modello di allocazione della ricchezza, ma anche e più radicalmente verso tutti quei fattori che nella Storia hanno edificato i rapporti socio-economici⁴. Determinante diventa, allora, comprendere perché la disciplina dell’appartenenza e in ultima analisi l’appartenenza stessa rivestano nell’esperienza storica una così ininterrotta centralità⁵.

⁴ La contestazione, a ben vedere, si muove soltanto in parte sui rapporti di forza esistenti nella società. Il *j’accuse* mosso da K. MARX, *Il capitale*, trad. it. a cura di D. Cantimori, Roma, Editori riuniti, 1964 e incarnatosi nell’esperienza del socialismo reale è rivolto anche all’uomo: l’uomo come è e come *non* dovrebbe essere, in quanto frutto di quello stesso sistema di rapporti comunitari avvertiti come ingiusti. Certamente, la critica è anzitutto rivolta a uno specifico modello sociale storicamente affermato, connotato dalla rispondenza alle esigenze della classe borghese; e d’altra parte, non può sfuggire come nella parabola del movimento socialista si abbia la percezione di una promessa tradita dalla debolezza dell’umanità. La ribellione etica, culturale all’*homo homini lupus* di hobbesiana memoria è, in verità, una ribellione al reiterarsi nel tempo e nello spazio di sistemi di distribuzione della ricchezza tutti ingiusti perché tutti forieri di disegualianze. Tanto che Marx stesso ammette che all’instaurazione della società comunista potrà pervenirsi solamente passando attraverso il purgatorio della “dittatura del proletariato”, durante la quale si opererà lo smantellamento di tutti i formanti dell’esperienza umana diversi dalla stessa ideologia comunista: lo Stato, la cultura, la morale e la religione. Una purificazione del fuoco, attraverso la quale l’umanità nuova, abbandonata ogni diversità (equa o) iniqua al proprio interno, sarà finalmente pronta ad edificare un mondo “giusto”.

⁵ Si v. le riflessioni in tema di “proprietà”, che *mutatis mutandis* si accolgono in rapporto all’intero alveo dei rapporti patrimoniali, offerte da P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006 (già in ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 603 ss.), p. 37: «La proprietà è sicuramente anche un problema tecnico ma non è mai soltanto, nel suo continuo

Quello che a tutta prima può apparire scontato, rappresenta in realtà una scaturigine da riscoprire e dalla quale muovere per comprendere esegesi e applicazione delle incriminazioni patrimoniali: e in effetti è evidente che la significatività della ricchezza, dei beni si comprende per l'*utilità* che questi sono in grado di recare all'uomo. Tuttavia, forse non è ancora chiaro in cosa consista, da ultimo, questa utilità: sotto quale specifico aspetto, si vuol dire, l'appartenenza è in grado di recare beneficio all'uomo, se non addirittura di concorrere a definire i connotati stessi dell'esistenza consociata e del ruolo che il singolo interpreta al suo interno⁶.

Ebbene, a uno stadio di primissima approssimazione, è dato di individuare due grandi poli, costantemente in dialogo, confronto e scontro tra loro, che nella plurisecolare evoluzione storica esprimono complessivamente il *valore* dell'appartenenza.

Da un lato, nella ricchezza individuale si esprime un interesse che risulta strettamente connesso all'*uso* che di essa l'uomo possa fare: in tal senso, il primo, immediato e per certi versi anche "rudimentale" beneficio che gli uomini e le comunità hanno ricavato dai beni è connesso al frutto che

annodarsi con tutto il resto un problema tecnico: dal di sotto, i grandi assetti delle strutture, dal di sopra, le grandi certezze antropologiche pongono sempre la proprietà al centro d'una società e d'una civiltà». E ancora: «La proprietà non consisterà mai in una regoletta tecnica ma in una risposta all'eterno problema del rapporto fra uomo e cose, della frizione fra mondo dei soggetti e mondo dei fenomeni, e colui che si accinge a ricostruirne la storia, lungi dal cedere a tentazioni isolazionistiche, dovrà, al contrario tentar di collocarla sempre all'interno di una mentalità e di un sistema fondiario con funzione eminentemente interpretativa».

⁶ È su questo più avanzato versante che si è espresso, in tutta la sua forza, il messaggio di un illuminismo maturo, pienamente immerso nel Secolo liberale e consapevole dell'autentica "rivoluzione" posta in essere dalla borghesia: sovversiva di una società ordinata "per ceti" e fondativa di un nuovo ordine socio-economico strutturato "per classi sociali". Contesto nel quale il superamento di una concezione dei rapporti tra consociati fondato sull'appartenenza ad un ordine rinviene il proprio perno culturale nell'idea, astratta, di *libertà*: libertà personale, libertà giuridica e libertà economica. In buona sostanza, da questo momento si afferma, nell'esperienza europea e nordamericana e non solo negli avamposti culturali del pensiero filosofico ed economico, una dinamica di immedesimazione tra l'uomo e la propria libertà, che ha il proprio nucleo centrale nel rapporto dell'individuo con tutte le entità (materiali e non) rientranti all'interno della propria sfera giuridica.

direttamente o indirettamente deriva dal loro impiego⁷. Si tratta di un profilo in grado di offrire preziose chiavi di lettura delle più recenti novelle legislative e dei contrastanti arresti giurisprudenziali⁸, nonché ancora prima di illuminare tante delle opzioni che connotano in questo settore il dettato costituzionale⁹. Senza voler troppo anticipare quanto si dirà nel paragrafo dedicato proprio allo “statuto dell’appartenenza” tratteggiato dalla Costituzione, basti richiamare le numerose disposizioni contenute nel *Titolo* dedicato ai “Rapporti economici” quali, anzitutto, l’articolo 41¹⁰ orientato a definire ampiezza e limiti della libertà di iniziativa economica e gli articoli 42¹¹, 43¹² e 44¹³ dedicati alla disciplina del diritto di proprietà (pubblica e privata, ma anche collettiva)¹⁴.

⁷ È questa la prospettiva magistralmente descritta, rispetto alla conformazione subita dai rapporti di appartenenza nel medioevo (alto), da GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico*, cit., pp. 63 s.: «Il tratto dell’assetto giuridico dei rapporti reali che convenzionalmente potremmo chiamare medievali viene a delinearsi con nitidità quanto (...) si inverte il rapporto uomo-natura e nuovi valori fondanti cominciano a impressionare di sé il mondo giuridico (...). Forze e regole primordiali scritte sulle cose stesse saranno il canone costruttivo della nuova civiltà (...). L’ordinamento si esempla sulle cose, si costruisce dai punti di vista delle cose, e nel cuore di esse si sposta il momento vitale».

⁸ Di questo, si dirà oltre in tutta l’ampiezza necessaria. Ci si limita, per adesso, a evidenziare come l’amplissimo fenomeno di smaterializzazione dell’appartenenza e dell’aggressione patrimoniale, che tanto ha impegnato gli interpreti in un improbo sforzo di adeguamento delle incriminazioni enucleate nel Codice Rocco e di cui noi ci occuperemo *infra* nella presente Parte, Cap. I, § 1.3, non abbia certo determinato una scomparsa delle dinamiche di titolarità, aggressione e difesa fortemente incentrate su rapporti fisico-materiali: le quali anzi, a loro volta, hanno formato oggetto di numerosi interventi del legislatore, soprattutto con riferimento alle fattispecie che, autonome o circostanziate, si pongono in rapporto di specialità con il delitto di furto (*infra* nella Parte II, Cap. IV, §§ 2 ss.).

⁹ Sul punto, si v. in particolare *infra* nella presente Parte, Cap. I, § 1.2.

¹⁰ Art. 41 C.: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

¹¹ Art. 42 C.: «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità».

¹² Art. 43 C.: «A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi

Dal lato opposto, la ricchezza rivela un diverso e complementare valore nella *titolarità* dei beni che l'ordinamento riconosce e disciplina in favore dei consociati¹⁵. A scanso di fraintendimenti, è opportuno chiarire fin da subito con quale significato sia impiegato qui il termine "titolarità": è indubbio, infatti, che un'idea di appartenenza-titolarità risulti *in nuce* fin dal rapporto di mero *uso* ove questo sia posto in essere con modalità che ne implicano l'esclusività. Tuttavia, la "titolarità" cui ci si riferisce in questo frangente ha il senso peculiare del riconoscimento di una disponibilità, tendenzialmente esclusiva, che non si pone in rapporto di necessità logica con l'impiego dei beni e che piuttosto esige disinteresse da parte di tutti gli altri soggetti di diritto (non titolari) rispetto alla libera scelta del titolare di fare o meno uso – ed eventualmente di quale uso fare – dei *propri* beni¹⁶. Il processo di astrazione e di "giuridicizzazione" subito dal patrimonio ha bensì rappresentato un *leit motiv* nella scienza penalistica, fin dalla esaltazione del

pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».

¹³ Art. 44 C.: «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane».

¹⁴ Peraltro, il recupero di una prospettiva maggiormente attenta al versante delle cose e alla loro variegata fisionomia, nel rapporto tra l'uomo e la ricchezza, era già iniziato nella riflessione giuridica pre-costituzionale grazie alle aperture offerte dalle relazioni di Enrico Finzi su Diritto di proprietà e disciplina della produzione, di Salvatore Pugliatti su Interesse pubblico e interesse privato nel diritto di proprietà, nonché di Tullio Ascarelli su L'importanza dei criteri tecnici nella sistematizzazione delle discipline giuridiche e il diritto agrario al primo congresso nazionale di diritto agrario del 1935.

¹⁵ GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., pp. 86 ss.

¹⁶ Si considerino le parole di GROSSI, 'Usus facti' (*La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*), in *Il dominio e le cose*, cit., p. 160: «La proprietà (...) non è più uno strumento di godimento e di colonizzazione, non è più una regola oggettiva della realtà economica, ma una dimensione del soggetto. Il profilo sotto il quale valutarla non può più essere pertanto quello dell'utile, ma quello della libertà e della preminenza del soggetto». E così seguita, nel descrivere il radicale mutamento di prospettiva: «non siamo più di fronte a un istituto economico-giuridico, a una invenzione propria della storia umana, ma a una qualità del soggetto e della sua dignitosa persona» (corsivo nostro). Si v., in questo senso, anche le celebri parole di F. DE VITORIA, In *Secundam Secundae. De justitia*, Asociación Francisco de Vitoria, 1934, ad quaest. LXII, art. I, n. 29, p. 82: «dominium est facultas ad utendum re pro arbitrio suo».

diritto di proprietà nella riflessione filosofica¹⁷: la considerazione che però si intende avanzare in questa sede è che tale prospettiva, che appunto intende il valore del patrimonio sul piano della sua *titolarietà*, oltre che nel precipuo orizzonte culturale moderno e nella vita consociata secondo il modello liberal-borghese, affonda nella stessa ontologica dinamica della relazione individuale tra l'uomo e le cose.

Queste due fondamentali anime che connotano il fenomeno dell'appartenenza tendono anche ad orientarne la disciplina secondo due paradigmi, ben distinti e inevitabilmente in contrasto tra loro perché volti ad enfatizzare, rispettivamente, l'*oggetto* o il *soggetto* della relazione tra l'uomo e i beni¹⁸.

Ove l'attenzione sia, difatti, incentrata sul valore dell'*uso* della ricchezza, la tutela tende a orientarsi sull'interesse, per così dire, "pregiuridico" al rapporto materiale con i beni e l'aspetto determinante nell'individuazione delle relazioni meritevoli di protezione finisce per coincidere con l'effettivo utilizzo della *res*¹⁹. Si accoglie, per tale via, una prospettiva al cui centro stanno le cose e nella quale il fulcro della relazione è individuabile nell'*oggetto*, ossia proprio nella *res*, in ragione del beneficio economico-

¹⁷ Si v., in questo senso, GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., pp. 88 s.: «quanto il medievale della proprietà era consistito nella sistematizzazione della sua complessità e nell'avvaloramento della sua natura composita, tanto il moderno della proprietà sta tutto nel ritrovamento della sua semplicità. La strada che porta a una proprietà autenticamente moderna corre sorretta e orientata dalla coscienza sempre più viva che essa è un corpo semplice, unilineare, la struttura più semplice possibile».

¹⁸ GROSSI, *Note introduttive*, in *Il dominio e le cose*, cit., p. 13: «due nozioni (...) apparentemente generiche, valgono invece a puntualizzare efficacemente i termini estremi fra i quali si sviluppa e corre la dialettica del rapporto fra uomo e beni: il dominio, proiezione della volontà potestativa del soggetto sul mondo del reale, espressione d'una lettura di questo mondo all'insegna dello stesso soggetto; le cose, un ammasso di fenomeni apparentemente bruto, neutro, informe, ma percorso da regole rigorose, depositario di forze condizionanti, munito di resistenze invalicabili».

¹⁹ Vale, peraltro, la pena chiarire fin da subito come il riferimento ad un "valore d'uso" delle cose non è, in questa fase, inteso nel senso che gli è sovente attribuito nella riflessione penalistica, soprattutto nel raffronto con il "valore di scambio" che tipicamente connota la nozione di patrimonio in diritto civile. Sul punto, per tutti, si v. A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 4 s.

funzionale che il suo impiego può recare e a prescindere dal rapporto di titolarità giuridico-formale con il singolo. Questo implica una tendenziale frammentazione e moltiplicazione delle posizioni di interesse rilevanti, anzitutto ai fini della disciplina dell'accesso alla ricchezza, e poi, come vedremo, ai fini della tutela penale.

Qualora, invece, si enfatizzi il valore della *titolarità* della ricchezza, il presidio al patrimonio privato individua quale proprio fulcro la stessa "veste giuridica" che l'appartenenza assume nell'ordinamento e che regola la ripartizione e la circolazione dei beni²⁰. Perno di questa prospettiva è, senza dubbio, il *soggetto* della relazione – per primo il proprietario, ma più in generale il titolare di un interesse giuridicamente qualificato – e fulcro della tutela è la posizione di diritto da questo vantata: non tanto le singole e specifiche facoltà in cui si articola il suo contenuto, quanto piuttosto e più radicalmente la riconduzione della *res* alla sua sfera di disponibilità²¹. Pertanto, protetta risulta anzitutto la libertà negativa del soggetto titolare: il diritto, assoluto nella posizione dominicale, che attribuisce al soggetto la potestà circa l'impiego della *res* e che vieta alla generalità dei consociati di intromettersi nella sua relazione qualificata. Con la conseguenza che l'utilità, il valore ultimamente presidiato dalle incriminazioni patrimoniali assume i connotati del *dominio*, secondo un paradigma al cui centro sta l'individuo e la sua relazione "ideale" con le cose²².

²⁰ Sul tema, si v. le considerazioni di P. BARCELLONA, *L'individualismo proprietario*, Torino, Boringhieri, 1987, p. 37, il quale pone il descritto processo di "astrazione" della proprietà privata in relazione con la tendenza moderna da lui rinvenuta all'astrazione del soggetto medesimo: «la proprietà cessa di essere una qualità personale e diventa una forma della soggettività medesima che può strutturarsi come attitudine astratta e potenziale a disporre delle cose che costituiscono l'oggetto dei diritti».

²¹ Così GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., p. 93, ancora intento a descrivere il mutamento di paradigma che si compie nell'età moderna in rapporto all'assetto giuridico della ricchezza individuale: «si delinea come idea suprema un *dominium sine uso*, versione capovolta del vecchio dominio utile, dove il *dominium* colto come volontà, come *animus*, può tranquillamente separarsi dai fatti della vita quotidiana ed esserne immune».

²² In tal senso, CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit. §§ 2011 e s.

Peraltro, non può sfuggire come un'analisi nettamente separata di queste due componenti della ricchezza individuale porti con sé il rischio di estremizzarne significato e ricadute in punto di disciplina: è indubbio, infatti, che *uso* e *titolarità* rappresentino elementi coessenziali all'interno di un fenomeno empiricamente connotato per la sua dualità²³. *Materia* e *dominio*, *oggetto* e *soggetto*: particelle tra loro separabili soltanto in una fase di studio connotata da estrema astrazione, rappresentano a ben vedere le due facce di una medesima realtà. Per questa ragione, non è per edificare modelli "astorici" o comunque "scarnificati" delle contemporanee vicende dei rapporti tra gli uomini e le cose che si è inteso prendere le mosse del presente studio dalle istanze ultime sulle quali si fonda il sistema di tutela del patrimonio: piuttosto, crediamo che soltanto uno sguardo che può dirsi, se non consapevole, quanto meno "avvertito" delle grandi tensioni che attraversano la disciplina dell'appartenenza possa avere qualche *chance* di restituire un ordine al prodotto della stratificazione legislativa e di penetrare il denso magma dell'applicazione giurisprudenziale, senza soccombere al caos ed anzi ricavandone preziose indicazioni per una rilettura sistematica della materia. E ciò in quanto, solo avendo contezza di queste fondamentali componenti valoriali è possibile comprendere in quali termini la prevalenza dell'una o dell'altra determina rilevanti conseguenze strutturali sul ruolo del patrimonio nella dimensione socio-giuridica²⁴.

Quanto appena osservato traccia anche il percorso nel quale si snoderà il presente Capitolo, al quale, a dispetto della necessitata collocazione in apertura del lavoro, si è inteso conferire assoluta centralità contenutistica:

²³ Si v. ancora GROSSI, *Note introduttive*, cit., p. 13: «le due nozioni (...) servono egregiamente a mettere in rilievo l'esasperazione che si ha di quella dialettica, con messaggi storicamente irripetibili nella loro tipicità».

²⁴ Sul tema, si v. anzitutto, su un piano generale, i paragrafi che seguono. Più avanti nel corso dell'elaborato e segnatamente nella Parte II, si avrà modo di apprezzare l'influenza specificamente esercitata da queste due fondamentali prospettive nel rapporto con le singole tipologie dell'aggressione patrimoniale.

affinché quanto compreso nelle singole aree della tutela patrimoniale possa assumere pienamente significato in rapporto a quel coacervo di problematiche – “valoriali”, dogmatiche, sistematiche – che l’appartenenza continua a sollevare nell’esperienza storica. E in tal senso, si tratta anzitutto di afferrare quale idea di patrimonio sia, rispettivamente, accolta nelle tre fondamentali prospettive dalle quali l’interprete deve muovere per potersi districare nell’analisi del diritto vivente.

Anzitutto, la prospettiva vigentistica, del diritto come è “sulla carta” o “*on the books*”, espressa per i delitti contro il patrimonio dalle norme contenute nel Titolo XIII del Libro II del codice penale, per come modificate dalle numerosissime novelle intervenute dal 1930 a oggi. Si tratta, evidentemente, del punto di partenza per qualsiasi approfondimento che impegni il giurista, e in specie il penalista, posto che l’analisi dogmatico-concettuale non può mai svincolarsi dalle opzioni assiologiche e dalle soluzioni tecniche espresse dal fatto tipico²⁵.

In secondo luogo, la prospettiva costituzionale, che si pone al di sopra delle incriminazioni patrimoniali per conformarne “corpo e spirito” ai principi fondamentali dell’ordinamento: non soltanto, s’intende dire, intervenendo sul “corpo” delle disposizioni che manifestino un’inconciliabilità tale con il dettato costituzionale da non poter ricevere interpretazione conforme, bensì orientando ancor prima l’interprete a cogliere, tra le diverse soluzioni ermeneutiche, quelle maggiormente aderenti allo “spirito” della Costituzione²⁶. In tal senso, occorre tenere sempre a mente che, con

²⁵ Sulla centralità del fatto tipico e sul ruolo esercitato dalla stessa tipicità nell’analisi dogmatica, si v. M. RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento giuridico*, Torino, Giappichelli, 1979, nonché, in una prospettiva storica, A. GARGANI, *Dal corpus delicti al tatbestand: le origini della tipicità penale*, Milano, Giuffrè, 1997. Si v. anche G. VASSALLI, voce *Tipicità*, in *Enc. dir.*, vol. LXIV, Milano 1992, pp. 535 ss.

²⁶ Sul tema, si v. i numerosi e pregevoli scritti raccolti nel volume *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Vassalli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006 e nel volume *Costituzione, diritto e processo penale. I quarant’anni della Corte Costituzionale*, a cura di G. Giostra e G. Insolera, Milano, Giuffrè, 1998. Si v. anche: F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel*

riferimento ai delitti contro il patrimonio ma più in generale con riferimento a larga parte dell'ordinamento penale, la Costituzione non ha potuto operare in prima battuta come "vincolo positivo" alle scelte del legislatore, essendo la sua emanazione successiva a quella del codice vigente²⁷. Ed è proprio questa inversione (cronologica) dell'ordine che dovrebbe governare il rapporto tra principi sovraordinati e normazione ordinaria che ci induce a ricorrere con prudenza a operazioni che si sostanzino, essenzialmente, nella sovrapposizione dello statuto costituzionale del patrimonio alla prospettiva codicistica. Avremo modo di tornare sul punto, basti considerare per ora che frequentemente lo studio di questa parte del diritto penale si è orientata a una vera e propria riconsiderazione delle opzioni tecniche adottate dal legislatore, in ragione per lo più della – pur effettiva – esigenza di aggiornare il dettato codicistico alla nuove vedute culturali, senza tenere però in debito conto le istanze della legalità che impediscono a questa opera di adeguamento di spingersi fino a stravolgere il diritto posto dal legislatore medesimo²⁸.

Ma il raffronto tra codice e Costituzione non dice ancora niente di una terza prospettiva, frequentemente trascurata dalla scienza penale, che però risulta assolutamente decisiva per comprendere le reali esigenze di regolamentazione e tutela della ricchezza. Si vuole qui fare riferimento al ruolo e alla fisionomia che l'appartenenza assume, effettivamente, sul piano socio-economico e per tale via si intendono richiamare due orizzonti molto

controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 2, pp. 350 ss.; M. DONINI, *Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla carta costituzionale. L'insegnamento dell'esperienza italiana*, in *Foro it.*, 2001, 2, pp. 29 ss.; D. PULITANÒ, *Orizzonti attuali del controllo di legittimità costituzionale di norme penali*, in *Criminalia*, 2011, pp. 11 ss.; G. FLORA, *I vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali*, in *Dir. pen. proc. - Riv. trim.*, 4/2013, pp. 44 ss.; G. FIANDACA, *Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra principi e democrazia*, in *Cass. pen.*, 2017, pp. 13 ss.

²⁷ Per tutti, S. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, CEDAM, 1988, *passim*.

²⁸ È questo un limite valido, a ben vedere, con riferimento alla stessa interpretazione costituzionalmente orientata: la quale, infatti, non è consentita là dove importi l'attribuzione alla norma giuridica di un significato diverso ed ulteriore rispetto a quelli che possono ricavarsi dal testo della legge.

distanti tra loro. Per un verso, il rinvio alla dimensione sociale ed economica consente al teorico del diritto di gettare lo sguardo sul terreno della *fenomenologia*²⁹: di assumere cioè nel fuoco della propria analisi il magma dei fatti, l'“immane concretezza”³⁰ del comportamento socialmente dannoso, che altrimenti resterebbe estraneo alla sua ricerca perché assunto solamente nella misura e con il significato seguente al “setaccio” giurisprudenziale. Per altro verso, il “reale” permea in maniera ancor più significativa la ricerca del giurista là dove il comportamento dei consociati sia posto in rapporto alla *mentalità* comunitaria, ossia a quel fattore che più profondamente di qualsiasi altro orienta e determina i comportamenti dei singoli individui nel contesto sociale³¹. In questa prospettiva, articolata sul duplice fronte della fenomenologia contingente e delle credenze radicate, lo sguardo sulla *contemporaneità* dei rapporti socio-economici consente allo studioso di non confinare la propria analisi all'interno dei profili normativi e di cogliere al contrario gli interessi che attualmente reclamano protezione³².

Tutto quanto osservato, un'ultima precisazione si impone con riferimento al nostro punto di partenza, ossia all'enucleazione dei due grandi poli del valore patrimoniale. E invero, pur ritenendo opportuno tenere in debita

²⁹ In tema, si v.: C. PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l'economia*, in Aa.Vv., *Verso un nuovo codice penale: itinerari, problemi, prospettive*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 350 s.; M. PELISSERO, *Prospettive economiche e prospettive personalistiche nella tutela penale del patrimonio. Riflessioni in margine ad una possibile riforma*, in Aa.Vv., *La riforma della parte speciale del diritto penale*, a cura di M. Papa, Torino, Giappichelli, 2005, p. 207.

³⁰ Espressione meravigliosa ed evocativa, che si prende a prestito da G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, Raffaele Cortina Editore, 2000, oramai un classico nel panorama criminologico italiano.

³¹ Si v. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., p. 52: «essa [la proprietà], rompendo la trama superficiale delle forme, si lega necessariamente – per un verso – a una antropologia, a una visione dell'uomo nel mondo, – per un altro – in grazia del suo vincolo strettissimo con interessi vitali di singoli e di classi, a una ideologia. La proprietà è, per queste insopprimibili radici, più di ogni altro istituto, mentalità, anzi mentalità profonda». Anche Ivi, p. 59: «la storia dell'appartenenza e dei rapporti giuridici sulle cose è necessariamente segnata da una profonda discontinuità; necessariamente, giacché proprietà è soprattutto mentalità».

³² Si v., in particolare, il pregevole studio di A. CERETTI-R. CORNELLI, *Proprietà e sicurezza. La centralità del furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno*, Torino, Giappichelli, 2007, *passim*.

considerazione la distinzione prospettata tra valore dell'*uso* e valore della *titolarità*, non si ignora affatto la necessità che questa prima, generalissima separazione asseondi lo svilupparsi delle considerazioni che seguono quale *instrumentum* dello studio senza determinarne in alcun modo a priori l'esito: vivificando e non "pietrificando", in sostanza, lo sviluppo di questa prima parte del lavoro. Che anzi, solamente attraverso lo spiegarsi dell'indagine anche questa fondamentale intuizione, di cui siamo debitori dall'approfondimento storico, può rivelarsi decisiva per comprendere i nessi più forti e sciogliere i nodi più ingarbugliati della tutela penale del patrimonio.

1.1. *Individualismo proprietario e protezione della "relazione patrimoniale": il primato della titolarità nel Codice Rocco*

Affrontare la questione della definizione di "patrimonio" accolta dal Codice Rocco è compito ben più arduo di quanto non si creda comunemente. Se tanti sono gli approfondimenti sul tema, altrettante sono le prospettive a partire dalle quali si è ritenuto di cogliere l'originario intendimento del legislatore fascista: in parte, soprattutto a stretto giro dall'entrata in vigore, in un'ottica di esegesi del testo³³ e per necessità sistematico-applicative³⁴; in parte, nel

³³ Dichiaratamente orientata a tale scopo è la monumentale opera di V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, vol. IX/1, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1938. Per la più recente edizione, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, *Delitti contro il patrimonio*, a cura di P. Nuvolone e G. D. Pisapia, V ed., Torino, UTET, 1984.

³⁴ Senza pretesa di esaustività, stante la produzione sterminata, si indicano tra i capisaldi della dottrina nostrana in materia: B. PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, Napoli, Morano, 1933; A. SANTORO, *La tutela penale del patrimonio: prolusione al corso ufficiale di diritto e procedura penale detta nell'aula magna della R. Università di Cagliari il 23 gennaio 1934*, estratto dagli *Studi Economico-Giuridici della R. Università di Cagliari*, Anno accademico 1933-1934, Cagliari, Società editoriale italiana, 1934; D. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio. Titolo XIII del libro II del codice penale*, in *Trattato di diritto penale*, coordinato da E. Florian, Milano, Vallardi, 1936; P. NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, Milano, Vita e pensiero, 1942; G. BETTIOL, *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, in *Giur. it.*, 1947, IV, cc. 4 ss.; A. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, Jovene, 1951; G. D. PISAPIA, *Reati contro il*

successivo sviluppo della letteratura sul tema, in una logica di critica³⁵ e con finalità di aggiornamento alle nuove istanze culturali³⁶.

Questo, peraltro, non esclude che si possano rinvenire alcuni punti fermi dai quali muovere nella nostra analisi. In particolare, tra le scelte operate dal codice del 1930 merita anzitutto considerazione la nuova terminologia con la quale, innovando rispetto al dettato previgente, si offre definizione al bene giuridico di categoria: mentre il codice Zanardelli rubricava il Titolo X “Dei delitti contro la proprietà”³⁷, il Codice Rocco prevede al Titolo XIII i “delitti contro il patrimonio”. Come è noto, attraverso l’aggiornamento dell’intitolazione si intendeva *precisare* l’oggetto – materiale prima che giuridico – della tutela³⁸, senza però apportare anche un mutamento

patrimonio (lezioni universitarie), Milano, Giuffré, 1951; C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, Giuffré, 1955; F. MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, Milano, Giuffré, 1962; P. NUVOLONE, *Diritto penale. Delitti contro il patrimonio e contro la persona (lezioni universitarie)*, Milano, La Goliardica, 1964; A. PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, pp. 693 ss.; G. PECORELLA, voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1965, pp. 628 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, V ed., Giuffré, Milano, 1966.

³⁵ Per tutti, F. SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio: libertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e reati contro il patrimonio*, Milano, Giuffré, 1980. Si v. anche ID., voce *Patrimonio (reati contro il)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982, pp. 331 ss.

³⁶ In particolare, A. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, Il Mulino, 1996; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit. Recentemente, anche: V. MILITELLO, voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, pp. 278 ss.

³⁷ E altrettanto faceva il Codice Sabauda del 1859, esteso poi a tutto il Regno d'Italia all'indomani dell'unificazione, che all'interno del Titolo X dedicato ai “Reati contro le persone e le proprietà” conteneva un Capo II dedicato ai “Delitti contro le proprietà”, nel quale erano contenute tutte le aggressioni al patrimonio privato contemplate dal testo di legge.

³⁸ Si v. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, pt. II, *Relazione sui Libri II e III del progetto*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 435: «La denominazione del Titolo XII “dei delitti contro il patrimonio”, in sostituzione di quella adottata dal Codice in vigore per il corrispondente Titolo X “dei delitti contro la proprietà” è stata oggetto di unanime approvazione. Era già stato, infatti, avvertito – e lo aveva riconosciuto l'on. Zanardelli nella Relazione al Re, n. XCIII – che la proprietà tutelata dal Codice penale non deve essere intesa nei limiti fissati dal diritto privato, perché in essa sono compresi ogni altro diritto reale, il possesso di fatto separato dalla proprietà, ed anche, in alcuni casi, i diritti di obbligazione, ossia il complesso di quei diritti, che formano, nel linguaggio tecnico-giuridico, il patrimonio. È sembrato perciò preferibile assumere senz'altro tale locuzione ad elemento della definizione del Titolo». Concordi sul

sostanziale rispetto al fulcro della tutela stessa³⁹. In tal senso, a fronte di un grande intervento di razionalizzazione e chiarificazione delle singole incriminazioni, non era affatto proposito del legislatore innovare sul versante del significato complessivo della tutela penale dell'appartenenza⁴⁰.

Oltretutto, indubbiamente si adottarono alcune scelte di rottura di grande significato – non soltanto teorico – con riferimento alle incriminazioni patrimoniali: su questo fronte, si pensi anzitutto al celeberrimo enunciato dell'articolo 402 del codice previgente, a mezzo del quale si sanzionava il furto come il fatto di *“Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale essa appartiene”*, nell'articolo 624 del codice attuale, con il quale si punisce per il medesimo reato *“Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”*⁴¹. Senza addentrarci adesso in questioni che riceveranno la debita considerazione nel corpo del presente lavoro, vale la pena richiamare, sul punto, le chiare parole che si possono leggere nella relazione di accompagnamento al progetto di codice per apprezzare l'ambizione del nuovo testo: «La ragione della innovazione è riposta nelle incertezze, che tuttora si manifestano nell'applicazione del

punto: ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, p. 374; PAGLIARO, *Pt. s., cit.*, p. 3.; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, p. 4; CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, p. 729.

³⁹ In questo senso, si v. anzitutto MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 2: «Il termine proprietà è stato sostituito, con maggior precisione formale, a quello di proprietà usato invece dal codice del 1889. Questo codice aveva assunto la voce “proprietà” non in senso tecnico-giuridico, bensì nel suo significato generico». Si v. anche SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 336. Lo stesso Autore però, in CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, p. 728, dà anche conto di come nei primi tempi successivi all'entrata in vigore del Codice Rocco alla nuova intitolazione fosse riconosciuta una rilevanza non meramente lessicale e porta a riprova la nota Cass. pen., 25 aprile 1934, citata anche da BETTIOL, *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, cit., c. 5. In questo senso, anche SANTORO, *La tutela penale del patrimonio*, cit., p. 51: «Chi raffronti il titolo XIII del libro secondo del vigente codice penale col titolo X del codice abrogato rileverà che non si parla più di delitti contro la proprietà ma di delitti contro il patrimonio. Questa espressione è non solamente tecnicamente più precisa (...), ma consente di meglio intendere l'entità e l'essenza delle singole incriminazioni comprese nel titolo medesimo».

⁴⁰ Così, CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 15 s.

⁴¹ Sul punto, si v. in particolare MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 6 ss.

Codice in vigore per stabilire il momento consumativo del furto, non essendo nel vero coloro, che osservano essere ormai tali incertezze scomparse, al punto da consigliare di non mutare la formula dell'articolo 402 del codice in vigore»⁴².

Ancor più grande, però, fu lo sforzo profuso, in ossequio all'imperante indirizzo del tecnicismo giuridico, nell'opera di perfezionamento della formulazione e della sistematizzazione delle incriminazioni, secondo il modello del *fatto tipico* e in superamento di un taglio più accentuatamente casistico⁴³. A partire da tali presupposti culturali si strutturò un sistema di reati concepiti come illeciti (essenzialmente) di condotta, attraverso un lavoro di "raffinamento" della tipicità articolato nell'enucleazione di comportamenti descritti in modo plastico e sintetico, capaci di esprimere il disvalore sociale prima che giuridico del fatto vietato evocando l'*archetipo* dell'aggressione⁴⁴.

Se questo fu il proposito e l'esito della codificazione, è opportuno domandarsi quanto dell'eredità liberal-ottocentesca sia stato allora conservato e quanto della nuova sensibilità culturale, sociale ed economica sia stato recepito nelle incriminazioni che sono a noi giunte, tutt'ora vigenti. Su questo versante, due sono i profili che meritano di essere presi in particolare considerazione.

Primo tratto – oramai indiscusso – della tutela predisposta dal Codice Rocco è la così detta "ipervalutazione" dell'interesse patrimoniale⁴⁵. È sintomatico, in

⁴² MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 438.

⁴³ Approccio casistico mai del tutto superato, come testimonia la trama ordita dall'art. 625 c.p. con riferimento alle aggravanti speciali del delitto di furto, e comunque sempre pronto a riemergere con rinnovato vigore: basti pensare alla novella L. n. 128/2001, che ha elevato le due ipotesi aggravate del furto domiciliare e del furto con strappo (art. 625, nn. 1 e 4, c.p.) a fattispecie autonome (art. 624-bis c.p.).

⁴⁴ Per tutti, si v.: PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 25 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 49 ss.

⁴⁵ Così MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 13 ss.; MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit., pp. 292 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 17; MANTOVANI, *Pt. s. cit.*, pp. 3 ss. Si v., però, le osservazioni di segno opposto offerte da PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 22 s.: «Il dominio della persona sulle cose è una componente essenziale per lo sviluppo corretto e la

tal senso, il severo trattamento sanzionatorio previsto per i delitti contro il patrimonio, anche là dove non offensivi di più significativi beni personalistici, sovente puniti più gravemente rispetto a fatti offensivi di interessi pubblicistici: basti pensare alle pene comminate per il furto⁴⁶ non tanto nella forma semplice, nettamente residuale nella fenomenologia criminosa⁴⁷, quanto piuttosto alle ipotesi aggravate o pluriaggravate, tenendo soprattutto conto dell'ampia trama di circostanze speciali previste dall'articolo 625 c.p.⁴⁸.

completezza della persona. Questa considerazione, tra l'altro, può valere a confutare talune concezioni – per lo più di stampo proudhoniano o vetero-marxista (del tipo “la proprietà è un furto”) – in base alle quali qualsiasi tutela penale del patrimonio sarebbe sproporzionata per eccesso, posto che utilizzerebbe (col carcere) una compressione del bene “libertà” per prevenire e punire offese a beni “materiali” e perciò di rango assai inferiore. (...) Inoltre, non si deve dimenticare che, nella quasi totalità dei casi, la vittima di aggressioni patrimoniali si vede depredata del frutto del suo onesto lavoro». In una prospettiva di sintesi, si v. anche le considerazioni ricche di acume e sensibilità di PULITANÒ, *Pt. s., cit.*, p. 12: «Sulla tutela penale del patrimonio sono ragionevolmente prospettabili valutazioni differenziate. Da un lato, la repressione dei delitti contro il patrimonio può assumere valenze classiste, a tutela di *beati possidentes* e di strutture sociali disegualitarie, fino alla repressione di fatti commessi per bisogno. Per altro verso la criminalità contro il patrimonio, come fenomeno di massa, colpisce largamente soggetti deboli, meno capaci di difendere se stessi e i propri beni scarsi. È anche dalle classi di reddito meno elevato che sorgono esigenze pressanti di tutela e il diffuso allarme (più o meno giustificato) per forme di criminalità ‘minore’ ma numericamente prevalente».

⁴⁶ L'art. 624 c.p. punisce il furto semplice «a querela della persona offesa» con la pena della «reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516». La pena – recentemente innalzata nel minimo edittale – è della «reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500» per la fattispecie autonoma del furto in abitazione (art. 624 c.p., co. 1) e del furto con strappo (art. 624 c.p., co. 2), nonché della «reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61» (art. 624 c.p., co. 3). La pena è, invece, della «reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500» se il furto è commesso con il ricorrere di una delle aggravanti previste dall'art. 625 c.p. e, in tal caso, l'inasprimento giunge fino alla previsione della «reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» quando «concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61».

⁴⁷ Si v. FIANDACA-MUSCO, *Pt.s., cit.*, p. 80. Per un'analisi criminologica dell'ampia e articolata panoramica di rilevazioni statistiche posseduta in tema di furto, si v. CERETTI-CORNELLI, *Proprietà e sicurezza*, cit., pp. 13 ss.

⁴⁸ Per tutti, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 13 ss. Peraltro, non meno significativo – nella direzione opposta – è comunemente ritenuto anche l'intervento correttivo del D.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 220, dettato prevalentemente dall'avvertita esigenza di (poter) neutralizzare l'aumento di pena previsto per le aggravanti speciali e ad efficacia speciale del furto. In particolare, SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 332: «Curiosamente, sul sistema dei delitti contro il patrimonio ha inciso

Nondimeno, la severità con cui il legislatore del 1930 si abbatté su reati per lo più diffusi tra la povera gente non rappresenta un tratto peculiare ed innovativo del ventennio fascista: è altrettanto pacifico, infatti, che furono anzitutto gli ordinamenti liberali a operare la prima e fondamentale selezione tra i fatti offensivi dell'altrui ricchezza, propedeutica a tale rigorismo sanzionatorio⁴⁹.

Per un verso, lo Stato liberale apponeva lo stigma della criminosità al di sopra delle condotte degli *outsider*, ossia di coloro che si vedevano riconoscere soltanto formalmente la condizione di "soggetto proprietario", perché di fatto non disponevano di alcun bene sul quale esercitare il proprio dominio⁵⁰: sono delitti tipici di questo primo, ampio gruppo di soggetti tutti quelli che consistono in un'aggressione portata unilateralmente "dal di fuori" dei rapporti di dominio e di scambio, quali il furto o la rapina⁵¹. A tal proposito,

molto di più – in termini pratici, ma anche teorici – una legge di riforma della parte generale del codice penale. Ci riferiamo, ovviamente, al d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (convertito in l. 7 giugno 1974, n. 220) ed al nuovo testo dell'art. 69, co. 4, c.p. in tema di "concorso di circostanze eterogenee": tale innovazione – di carattere generale sì, ma formulata pensando prevalentemente, se non esclusivamente, proprio alle circostanze aggravanti del furto ex art. 625 c.p. – ha in radice trasformato il meccanismo sanzionatorio, attuandone gli eccessi rigoristici». Si v. anche PULITANÒ, *Pt. s., cit.*, p. 13.

⁴⁹ Si v., in particolare, BRUTI LIBERATI, voce *Furti minori*, cit., *passim* e spec. pp. 419 ss. Per non parlare, poi, della severità con cui il legislatore dei *nostri* giorni si adopera nel progressivo innalzamento delle pene edittali, non solo nel massimo ma anche nel minimo: là dove, anzi, è soprattutto intervenendo su quest'ultimo dato che si intende sbarrare al reo l'accesso ai tanti istituti di cui pure, con la mano più nascosta all'opinione pubblica, quello stesso legislatore si prodiga di estendere l'ambito di applicazione. Emblematica, tra le tante, la L. n. 128/2001: con la quale si è introdotto il regime di procedibilità a querela per il furto semplice, nonché la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 625-bis c.p. per la collaborazione del reo, ma si è anche innalzato il minimo edittale da 15 giorni a 6 mesi di reclusione e si sono elevate da fattispecie circostanziate a fattispecie autonome il furto in abitazione e il furto con strappo, sottraendole in questo modo al bilanciamento ex art. 69 c.p. Per un quadro completo degli interventi di riforma, si v. CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, pp. 726 ss. Non si può dimenticare poi, da ultimo, l'ampio intervento di riforma operato a mezzo della L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "Riforma Orlando"), a mezzo della quale si è proceduto, tra le altre cose, ad un ulteriore innalzamento dei livelli sanzionatori dei delitti di furto, rapina ed estorsione.

⁵⁰ SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 336: «Questo codice ha perfezionato e sviluppato una linea di politica criminale che, in questo settore dei reati contro il patrimonio, è propria delle codificazioni penali dall'Illuminismo in poi».

⁵¹ SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 356: «Il modello borghese (...) deve consentire la libera circolazione delle cose fra gli uomini: ma, al riguardo, diventa decisivo il 'modo' con cui

si considerino soprattutto le ipotesi minori del furto lieve per bisogno (art. 626, co. 1, n. 1) e dello spigolamento abusivo (art. 626, co. 1, n. 2)⁵²: in queste fattispecie non è difficile leggere il compimento della concezione socio-economica borghese, pure accompagnato dal rilevato inasprimento delle pene, le quali peraltro, come detto, già sotto la vigenza del codice Zanardelli si assestavano su un livello sanzionatorio particolarmente severo in ragione della rilevanza della proprietà privata.

Di contro, esso garantiva ampi spazi di libertà dal diritto penale a coloro che avevano accesso ai mezzi di produzione e ai beni di consumo, limitando l'intervento della pena nei loro confronti a quei rari comportamenti che infrangessero le (poche) regole della concorrenza tra attori economici⁵³: si pensi, con riferimento a questa seconda cerchia, ai reati nei quali l'aggressione viene portata "dall'interno" di rapporti personali o commerciali qualificati e in tal senso incentivati dall'ordinamento, come la truffa o l'appropriazione indebita⁵⁴.

Quanto osservato sul versante sanzionatorio introduce a un'altra diffusa considerazione, questa sì centrata sull'oggetto della tutela e pertanto sulla concezione di *patrimonio* accolta dal legislatore. Il Codice Rocco assume una visione dei rapporti patrimoniali segnata dalla centralità del rapporto

avviene il passaggio delle cose fra i soggetti: diventano decisive le 'forme' della circolazione. Vi sono i modi e le forme corrispondenti agli schemi essenziali della vita economica capitalistica che vanno necessariamente considerati giuridicamente leciti: ed il loro archetipo è costituito senz'altro dal contratto, dallo scambio sinallagmatico determinato dall'incontro di volontà soggettive libere ed eguali; e vi sono i modi e le forme della circolazione estranei a (divergenti da) quegli schemi che vanno giuridicamente contrastati».

⁵² BRUTI LIBERATI, voce *Furti minori*, cit., pp. 410 ss.

⁵³ Ancora, SCUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 356: «La necessità di selezionare e di differenziare giuridicamente (specie a livello giuridico-penale) tali modi e tali forme di circolazione delle cose è impellente, anche perché, in un contesto di affermata libera iniziativa economica individuale, la volontà soggettiva di 'far danno' ad altri non può essere vista come un danno negativo e riprovevole di per sé ed in assoluto: ben può essere il risvolto di una (apprezzabile e socialmente utile) volontà di profitto personale, di un desiderio – come si dice – di sviluppare il proprio patrimonio e la propria personalità».

⁵⁴ In tema, P. NUVOLONE, *Antinomie fossili e derivazioni nel codice penale italiano*, in *Trent'anni di diritto e procedura penale*, Padova, CEDAM, 1969, I, pp. 713 s. Si v. anche CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 13 ss.

proprietario, in assoluta continuità con la disciplina del codice Zanardelli e più in generale delle legislazioni liberali ottocentesche e di primo Novecento⁵⁵. Questo, però, non significa che la tutela penale si appunti (sempre e comunque) “direttamente” sulla relazione giuridica, sul diritto vantato dal singolo sulla *res*: una tale prospettiva richiederebbe, infatti, di incentrare l’attenzione sulle conseguenze materiali e giuridiche prodotte dall’aggressore, in sostanza sull’evento dannoso⁵⁶, mentre è noto che la nuova codificazione conferma piuttosto lo spostamento del fulcro della tutela sulla *modalità aggressiva tipica*, secondo il modello generalmente accolto nel diritto penale moderno⁵⁷.

Oltretutto, da questa opzione derivano numerose conseguenze sistematiche, a tutt’oggi caratterizzanti la tutela penale del patrimonio nel nostro ordinamento: basti pensare all’emersione di nuove fattispecie autonome, giacché da un novero piuttosto ristretto di figure tradizionali onnicomprensive germinano per specificazione nuove e più dettagliate ipotesi di reato, ma anche al residuare dei descritti maggiori spazi di libertà

⁵⁵ Si v., ancora, CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 15 ss. Si v. anche SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 334: «il codice penale presuppone un ‘individualismo’ di fondo e costruisce i reati contro il patrimonio come un sistema adatto ad un mondo dominato dall’individuo e dal ‘privato’, pervaso dal diritto soggettivo, un mondo in cui le cose ed i beni patrimoniali vengono in considerazione soltanto nella dimensione ‘privata’, cioè come oggetto di dominio da parte di una singola persona, sì che oggetto o scopo della tutela penale risulta essere una relazione “atomizzata” uomo-natura, una ‘relazione “cosale”».

⁵⁶ Ampiamente, SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., pp. 338 ss. e spec. p. 339.

⁵⁷ Si v. ancora: PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 25 ss. e spec. pp. 30 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 50 ss. Si v. anche, CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 17: «Dal diritto postrivoluzionario in poi (...) si verrebbe a spostare il punto di riferimento del rimprovero penale dal rilievo esclusivo dell’evento di lesione (come si ha in una fattispecie comprensiva di ogni forma di aggressione) alle modalità del comportamento di attacco e, così, si sarebbero gettate le basi, in quel momento storico, dell’attuale sistema di tutela del patrimonio, nel quale si assicura, attraverso una previsione casistica mirata, un minore intervento (o nessun intervento) rispetto a fatti obiettivamente lesivi di d’interessi patrimoniali, ma non riconducibili a specifiche condotte d’aggressione descritte dalla norma, ogni qualvolta sia in gioco la libertà economica in genere ed in specie quella contrattuale».

dall'intervento penale nell'esercizio delle attività private latamente economiche⁵⁸.

Ora, proprio a partire dall'esistenza di questi ambiti liberi dall'intervento penale si è ritenuto di poter rinvenire il "significato autentico" della tutela del patrimonio individuale nella salvaguardia della proprietà come *rapporto* – non giuridico, bensì – *sociale*⁵⁹. In particolare, si è osservato che, per quanto la tutela predisposta dal Codice Rocco affondi realmente in un retroterra culturale che individua il fulcro dei rapporti consociati nel diritto soggettivo, anzitutto di proprietà, e negli strumenti della sua circolazione, primariamente il contratto, questo sistema si orienterebbe non tanto a presidio di tali relazioni di diritto, quanto piuttosto a difesa della *libertà economica* intesa come preconditione della società borghese⁶⁰. In questa prospettiva, sia i

⁵⁸ CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 16: «Prima (del 1791), poche fattispecie di grande ampiezza, dove le condotte descritte in modo parziale si stemperavano in una sostanziale reciproca equivalenza rispetto al significato penale dell'evento lesivo del patrimonio che per sé stesso reclamava la sanzione; dopo, il contrarsi degli spazi di protezione accordati al bene a causa del rilievo che veniva ad assumere la condotta (ad esempio di frode) ponendosi come oggetto di una specifica previsione normativa». Si v. anche *Ivi*, pp. 20 ss., sull'analisi della fattispecie di furto nel "diritto penale preborghese".

⁵⁹ SCUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., p. 131: «Ma se la garanzia del diritto soggettivo di proprietà rappresenta la legittimazione ideologica del sistema dei reati "contro il patrimonio"; ma se la tutela di tale diritto costituisce il nucleo formale fondamentale del sistema stesso, nel senso che in questo sono raccolte ed organizzate le condotte che offendono (pregiudicano o mettono in pericolo) esclusivamente – o, in ogni caso, principalmente – i diritti soggettivi proprietari e patrimoniali, tuttavia la funzione 'reale' del sistema medesimo (e quindi anche dei singoli delitti) è costituita senz'altro dalla difesa della proprietà come rapporto sociale, come rapporto di produzione, della proprietà come fattore, come 'causa', della dipendenza e della disegualianza oggettiva fra gli individui: insomma, è costituita dalla difesa dell'assetto storico, capitalistico, dei rapporti economico-sociali». Anche, ID., voce *Patrimonio*, cit., p. 350: «Questa funzione reale, effettiva, è 'latente', è diversa da quella apparente ed ufficialmente dichiarata ed è diversa da quella propria di altri gruppi di reati "contro" diritti soggettivi individuali. Questa funzione reale, per noi, è costituita dalla 'garanzia' dalla 'difesa', di un valore economico-politico: dalla garanzia, dalla difesa, del dominio proprietario, della proprietà come 'rapporto sociale' ».

⁶⁰ SCUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 33 ss.; ID., voce *Patrimonio*, cit., pp. 350 ss.

divieti, sia gli spazi liberi da sanzione penale si comprenderebbero “in trasparenza” rispetto a questo paradigma socio-economico⁶¹.

Ebbene, le argomentazioni addotte a fondamento di questa tesi sono davvero di non poco momento e meritano grande attenzione, ma l'esito a cui si perviene non rivela davvero nessuna peculiarità strutturale della tutela penale del patrimonio predisposta dal Codice Rocco rispetto alla normalità dei rapporti tra ordinamento socio-economico e ordinamento giuridico: nel senso che, a ben vedere, è fisiologico che in una società *ordinata*, strutturata cioè in un *ordinamento*, la regolamentazione giuridica risulti coerente con l'essenza dei rapporti socio-economici⁶².

Non si ignora che tali osservazioni, sollevate peraltro con autorevolezza e in chiave scientifica, si collocano nel contesto storico-culturale di alcuni decenni del Secolo passato in cui le critiche al sistema costituito capitalistico, ispirate anzitutto dall'istanza di solidarietà sociale, hanno messo a nudo le ingiustizie di cui tale ordine economico è foriero⁶³. D'altra parte, soprattutto in un settore come quello della disciplina dell'appartenenza, compito del diritto penale è di

⁶¹ SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 48 ss.; ID., voce *Patrimonio*, cit., pp. 342 ss.

⁶² Si v. PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 11: «La descrizione del sistema, che emerge da questi rilievi, finisce (forse) per coincidere con i contenuti descrittivi della teoria criticata, depurata del suo taglio ideologico. I caratteri di cui si discute (tipizzazione per modalità di condotta, raccordo con modelli giuridicamente stabiliti di rapporti proprietari e di libertà economica) sono caratteri che concorrono a definire la razionalità interna di qualsiasi sistema (non incoerente) di tutela del patrimonio di singoli soggetti». Si v. pure, ampiamente, CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 26 ss.

⁶³ Ancora PULITANÒ *Pt. s.*, cit., p. 11: «La tutela penale è apprestata a concreti rapporti fra persone e beni, che derivano la loro legittimità (la pretesa di protezione legale) da *regole generali uguali per tutti*, relative alla attribuzione e alla circolazione di beni, che però danno corpo a *situazioni diseguali* quanto ad effettiva distribuzione della ricchezza. *L'irruzione di disuguaglianze di fatto nella titolarità degli interessi protetti è un tratto peculiare del diritto penale del patrimonio*. Gli altri settori fondamentali apprestano eguale tutela a diritto ugualmente distribuiti (diritti della persona: vita, integrità fisica, libertà, dignità) o altri interessi collettivi; *il diritto penale del patrimonio, invece, appresta eguale tutela ad interessi che, fondati su un 'diritto uguale', sono, di fatto, disugualmente distribuiti*. Molti problemi della tutela penale del patrimonio (forse i più acuti sul piano politico) hanno radice in questo intreccio, in cui l'eguaglianza di diritti fonda pretese di eguale protezione, mentre le disuguaglianze fattuali concorrono a definire – in una con le disarmonie nel regime punitivo – i significati reali della tutela».

approntare una tutela che, pur potendo operare in via non meramente sanzionatoria rispetto alle aggressioni rivolte contro i rapporti disciplinati dal diritto civile⁶⁴, necessariamente sia coerente con tale assetto e operi sempre “confermando”, mai “smentendo”, i principi dell’allocazione della ricchezza⁶⁵.

Pertanto, in una prospettiva di sintesi che riteniamo di proporre in questa sede, queste relazioni tra tutela penale e conservazione dello *status quo* socio-economico debbono interpretarsi alla luce della considerazione che la relazione giuridica rappresenta il naturale avamposto del sistema socio-economico: con la logica conseguenza che, se i delitti contro il patrimonio sono – immediatamente o, quanto meno, mediamente – posti a presidio della prima, necessariamente esplicano una più ampia e “indiretta” funzione di protezione del secondo, che in questo senso soltanto in termini generali ed amplissimi rappresenta l’oggetto della tutela. E sebbene dalle considerazioni svolte non risulti svelata una diversa e recondita oggettività protetta, l’analisi consente pur sempre di confermare quanto osservato con riferimento alla concezione codicistica del patrimonio: la *relazione patrimoniale*, anzitutto *proprietaria*, rappresenta effettivamente il fulcro della tutela predisposta dal Codice Rocco⁶⁶.

Si pensi, volendo, al riscontro che tale considerazione riceve dal continuo ricorrere nelle incriminazioni del richiamo all’*altruità* patrimoniale: requisito di tipicità pure variamente interpretabile, come vedremo, in rapporto alla singola fattispecie, la cui previsione evidenzia pur sempre, sul piano

⁶⁴ È questo il grande problema al cuore dello scontro tra le tesi pancivilistiche e le tesi autonomistiche: in tema, *infra* Parte II, Cap. III, § 3.

⁶⁵ Si v., ancora, PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 11: «Se l’ordinamento giuridico è coerente, la tutela penale del patrimonio non può che essere tutela di un modello giuridicamente regolato di rapporti degli uomini con le loro cose, e fra loro nel traffico giuridico».

⁶⁶ In questo senso, nella sostanza, SANTORO, *La tutela penale del patrimonio*, cit., *passim* e spec. p. 55: «Non è concepibile che il diritto penale tuteli una cosa in rapporto a chi non vi abbia interesse; anzi, poiché il diritto non tutela le cose per se stesse, ma le relazioni giuridiche rispetto ad esse, l’interesse è senza altro presupposto».

sistematico, l'esigenza di garantire la rispondenza dell'intervento sanzionatorio realizzato in sede penale con l'allocazione operata in sede civilistica⁶⁷.

In sostanza, è in piena continuità con la concezione liberale ottocentesca – propriamente “borghese”, di un capitalismo ancora in maturazione – che si coglie l'essenza del sistema di tutela del patrimonio delineato nel 1930 in pieno periodo fascista e giunto fino a noi nelle sue opzioni fondamentali⁶⁸. E tutto considerato, non dovrebbe sorprendere che il Codice Rocco abbia predisposto per il patrimonio privato un presidio articolato in coerenza con una prospettiva di massima protezione delle prerogative giuridiche degli uomini sui beni: in una società povera, “consegnata” ad un potere autoritario, non soltanto si voleva garantire protezione ai mezzi di produzione concentrati nelle mani dei pochi, ma si intendeva anche ostentare il volto feroce della giustizia penale a presidio delle limitate cose sulle quali si fondava l'intera vita dei più⁶⁹.

In tal senso, la concezione di patrimonio accolta dal codice e qui descritta nelle sue linee portati appare maggiormente centrata, volgendo lo sguardo alle due grandi anime del valore dell'appartenenza, sul profilo della *titolarità*⁷⁰. È vero infatti che i delitti contro il patrimonio, soprattutto là dove

⁶⁷ Sul tema specifico si v., anzitutto, il classico PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 693 ss. Si v. anche C. LATTANZI, *L'altruità della cosa nel delitto di furto*, in *Cass. pen.*, 1996, pp. 1630 ss.

⁶⁸ Si v. ancora: SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., *passim* e spec. p. 336 e p. 356; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 15 ss.; PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., pp. 10 ss.

⁶⁹ In questo senso, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 437. Peraltro, si v. anche quanto annota, sempre con grande equilibrio, PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 12: «la criminalità contro il patrimonio, come fenomeno di massa, colpisce largamente soggetti deboli, meno capaci di difendere se stessi e i propri beni scarsi. È anche dalle classi sociali di reddito meno elevato che sorgono esigenze pressanti di tutela e il diffuso allarme (più o meno giustificato) per forme di criminalità 'minore' ma numericamente prevalente».

⁷⁰ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 435: «Era già stato, infatti, avvertito (...) che la proprietà tutelata dal Codice penale non deve essere intesa nei limiti fissati dal diritto privato, perchè in essa sono compresi ogni altro diritto reale, il possesso di fatto separato dalla proprietà, ed

non richiedono la partecipazione della vittima, si articolano in condotte immediatamente incidenti sulla relazione materiale instaurata dalla persona offesa con la *res*; d'altra parte, la circostanza che il fatto criminoso sia descritto nella sua incidenza diretta sulla dimensione fisica ancora non chiarisce quale sia l'interesse effettivamente, "ultimamente" protetto dalla previsione normativa. In questo senso, come si avrà modo di osservare nel dettaglio con riferimento alle singole tipologie aggressive, nelle incriminazioni patrimoniali sono sempre individuabili due fulcri: da un lato, per l'appunto, l'entità economico-fattuale su cui la condotta ha un'incidenza immediata; dall'altro lato, invece, il rapporto giuridico su cui il fatto ha un'incidenza indiretta⁷¹.

In particolare, a seconda che l'aggressione sia portata *direttamente* oppure con la *mediazione* della vittima, questo secondo termine dell'aggressione patrimoniale trova rispondenza nell'elemento di tipicità dell'*altruità* o del *danno*⁷². Si tratta di componenti all'apparenza molto distanti tra loro: il primo di stretta afferenza al profilo dell'appartenenza della *res* usurpata, il secondo

anche, in alcuni casi, i diritti di obbligazione, ossia il complesso di quei diritti, che formano, nel linguaggio tecnico-giuridico, il patrimonio. (...) anche per il Progetto, come già per il Codice in vigore, il patrimonio comprende tutte le cose ed i diritti suscettivi di potere dominicale».

⁷¹ Cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 2 ss. e pp. 518 ss.

⁷² Sul ruolo delle componenti dell'*altruità* e del *danno* nelle rispettive "aree di spettanza" della tutela penale del patrimonio, si v. *infra* Parte II, Cap. III, §§ 1 ss. e spec. § 2. In termini ancora generici, si fa qui evidentemente riferimento alla fortunata distinzione, tra delitti di aggressione unilaterale e delitti con la cooperazione della vittima, introdotta nella nostra dottrina da PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 39 ss. e spec. p. 41 e perfezionata da MANTOVANI *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. p. 56. La sistematizzazione in parola è accolta dalla prevalente dottrina: così MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 11 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 14 s.; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., pp. 9 s. Nella manualistica più diffusa, sono soprattutto ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., pp. 400 ss. e spec. p. 403 e PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., pp. 9 ss. e spec. 14 ss. ad avversare l'accoglimento di questa sistematizzazione: il primo, in quanto ritiene che nessun criterio sia esente da fallacie, talché rifiuta di accoglierne uno in particolare per sistematizzare la propria analisi; il secondo, in quanto giudica pur sempre più affidabile la distinzione tra delitti contro il patrimoni mediante violenza alle cose o alle persone e delitti contro il patrimonio mediante frode, quanto meno perché, trattandosi della classificazione codificata, trova ivi riscontro. Sulla richiamata classificazione, si v. *infra* nella presente Parte, Cap. II, § 3.2. In questo lavoro, se ne offre una lettura evoluta e aggiornata: *infra* nella presente Parte I, Cap. II, §§ 3 ss. e *amplius* nella Parte II, Capp. III, IV e V.

più inerente alle conseguenze (anzitutto) materiali della condotta dell'agente. Eppure entrambi assolvono alla funzione di segnalare con riferimento a quali interessi si esprime il disvalore dell'incidenza materiale della condotta e, per tale via, di individuare l'oggettività giuridica protetta dall'incriminazione⁷³: così, con l'*altruità* si pone a tema, in modo esplicito e diretto, l'allocatione dell'appartenenza⁷⁴; mentre, con il *danno*, non soltanto si esige che dalla condotta scaturiscano conseguenze *materiali* sfavorevoli per il destinatario dell'aggressione patrimoniale, ma si richiama più precisamente la sfera *giuridica* d'interessi nell'ambito della quale assumono rilevanza le suddette conseguenze derivanti dalla condotta dell'agente⁷⁵.

Su questo fronte, si pensi al delitto di sottrazione di cose comuni, oggi degradato dall'art. 4, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 in illecito civile assoggettato a sanzione pecuniaria ma originariamente previsto dall'articolo 627 del codice vigente come il reato del "*comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene*", salvo il caso in cui il fatto fosse commesso "*su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante*"⁷⁶. Per comprendere in che termini la norma sia inequivocabile espressione della posizione di privilegio riconosciuta dal Codice Rocco al rapporto proprietario, è sufficiente considerare come, là dove il legislatore non avesse provveduto a contemplare espressamente questa figura criminosa, il fatto ivi descritto sarebbe ricaduto nell'ambito applicativo del più grave furto semplice⁷⁷.

⁷³ Così, nella sostanza, MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 28 ss. e pp. 36 ss.

⁷⁴ FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 30; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 21.

⁷⁵ FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 30; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., pp. 26 ss.

⁷⁶ Sul delitto, si v.: AR. ROCCO, *Considerazioni sul delitto di sottrazione di cose comuni*, in *Arch. pen.*, 1938, pp. 1 ss.; F. MANTOVANI, *Sottrazione di cose comuni*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XVII, Torino, 1957, pp. 1021 ss.; G. PECORELLA, voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, pp. 183 ss. Sulla recente depenalizzazione, si v. per tutti F. PALAZZO, *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, pp. 285 ss.

⁷⁷ Così MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 99.

A noi pare, pertanto, che al netto dei ravvisati profili autoritari del codice penale fascista, nel Titolo XIII si realizzi un equilibrio, caratteristico della tutela del patrimonio individuale nell'era post-rivoluzionaria, tra *tipizzazione del reato* in ossequio ai canoni del "diritto penale del fatto" e *finalizzazione della tutela* (principalmente) alla dimensione della allocazione della ricchezza, ossia alla dimensione della *titolarità*⁷⁸. La riflessione filosofico-giuridica che domina il Secolo dei Lumi e il Secolo liberale si affaccia al Novecento, forse con minore potenza ideale, ma indubbiamente con maggiore sedimentazione nei testi di legge e soprattutto con maggiore radicamento nella *mentalità* degli uomini di questa epoca: e ne risente notevolmente anche la codificazione fascista che, pure inserita in un ordinamento dalla spiccata vocazione *corporativistica*, accoglie nei fatti una concezione dell'appartenenza *individualistica*, nella quale la rilevanza dei beni si comprende essenzialmente in rapporto alle facoltà e ai poteri di un soggetto, privato o pubblico, che di tali beni può disporre secondo la propria volontà.

1.2. *Orientamento personalistico e strumentalità delle risorse al perseguimento del (Bene) comune: la prospettiva dell'uso nella Costituzione*

In questo contesto legislativo, a distanza tutto sommato di pochi anni dall'entrata in vigore del Codice, il nuovo ordinamento costituzionale

⁷⁸ Si v. in particolare CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 53 s.: «Il carattere frammentario del diritto penale è così essenziale alla sua azione di repressione che ci pare come il diritto penale stesso non sia neppure pensabile concettualmente senza di esso. (...) Dunque, che un sistema penale posto a protezione di un determinato bene giuridico lasci "vuoti di tutela" e "libertà di lesione" non solo non costituisce un punto di crisi nell'organizzazione repressiva, ma è assolutamente positivo e necessario. Ancor più necessario – se possibile – quando il bene giuridico tutelato è il patrimonio, inteso come il complesso dei *rapporti giuridici* che fanno capo ad una persona e che abbiano per oggetto cose (economicamente, affettivamente o strumentalmente valutabili)».

introduce una visione radicalmente nuova dei rapporti sociali⁷⁹. Per comprendere le ricadute che – con grande ampiezza ma, riteniamo, in modo non così univoco come più comunemente si afferma – questa prospettiva genera sulla tutela penale del patrimonio, occorre muovere anche qui da alcune considerazioni sulla nuova concezione di appartenenza accolta⁸⁰.

È noto che la Costituzione introduce una concezione di patrimonio di ispirazione marcatamente solidaristica in forza della quale agli interessi patrimoniali è riconosciuto un rango inferiore rispetto a quelli che attengono alla persona nella sua dimensione fisica e spirituale, nonché agli altri che afferiscono alla collettività⁸¹. Peraltro, questo “funzionalismo” non si afferma

⁷⁹ In merito all'influenza del nuovo ordinamento costituzionale sul diritto penale, senza pretesa di esaustività: P. NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione: principio dell'irretroattività, personalità della responsabilità penale, libertà di opinione, associazione, riunione, di stampa, di espressione artistica, religiosa, diritto di sciopero, misure di pubblica sicurezza*, Milano, Giuffré, 1953; F. BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale, I, Nozione e aspetti costituzionali*, Milano, Giuffré, 1965; ID., voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIX, Torino 1974, pp. 8 ss.; ID., *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in *Funzione e limiti del diritto penale*, a cura di M. De Acutis e G. Palombatini, Padova, CEDAM, 1984, pp. 3 ss.; D. PULITANÒ, *La teoria del bene giuridico tra codice e Costituzione*, in *Aa.Vv., La questione criminale – Il codice Rocco cinquant'anni dopo*, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 114 ss.; G. FIANDACA, *Il bene "giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, pp. 42 ss.; F. PALAZZO, *Valori costituzionali e diritto penale (Un contributo comparatistico)*, in *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, a cura di A. Pizzorusso e V. Varano, Milano, Giuffré, 1985, 531; ID., *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Aa.Vv., Verso un nuovo codice penale: itinerari, problemi, prospettive*, Milano, Giuffré, 1993, pp. 97 ss.; G. MARINUCCI- E. DOLCINI, *Costituzione e politica dei beni giuridici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, pp. 333 ss.; M. DONINI, voce *Teoria del reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, pp. 226 ss.; ID., *Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale. L'insegnamento dell'esperienza italiana*, in *Foro it.*, 2001, pp. 29 ss.; F. MANTOVANI, *Stato costituzionale e diritto penale costituzionalizzato*, in *Aa.Vv., Lo stato costituzionale: la dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, a cura di Paolo Caretti e Maria Cristina Grisolia, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 51 ss.

⁸⁰ Nella dottrina penalistica italiana, si v. in particolare: A. CARMONA, *Il fine di profitto nel delitto di furto. Presupposti culturali e struttura normativa*, Milano, Giuffré, 1983, pp. 34 ss.; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 25 ss. e 62 ss.; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 57 ss. e spec. 67 ss.; PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 3 ss.; PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., pp. 3 ss.; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 16 ss.

⁸¹ Si v. in particolare MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 26: «La Costituzione contiene, a nostro avviso, delle indicazioni che obbligano a ridimensionare il bene patrimonio rispetto ad altri beni, sia individuali che collettivi (...) In effetti, pur essendo certamente il patrimonio un bene di sicuro rilievo costituzionale, perché funzionale allo sviluppo della personalità, esso sembra attualmente avere una importanza minore rispetto a quella che rivestiva nell'assetto socio-ordinamentale al cui interno è stata elaborata la

solo e tanto in rapporto alle esigenze di vita del singolo; non bisogna, infatti, cadere nella trappola di ricondurre al *novum* costituzionale quanto appartiene già compiutamente alla tradizione liberale e ancora prima alla riflessione del giusnaturalismo maturo⁸².

Vero che all'articolo 3, comma 2 la Repubblica si assume il "compito" di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana": e non v'è dubbio, tanto che tra i menzionati "ostacoli" vi siano pure le condizioni di disagio economico, quanto che il pieno sviluppo della persona umana implichi sul piano empirico (anche) l'emersione dall'indigenza. Ma è altrettanto fuori di dubbio che, là dove riferito alla dimensione strettamente individuale, questo funzionalismo risulti estraneo al contenuto più innovativo della richiamata prospettiva social-solidaristica⁸³. Piuttosto, il profilo funzionale per la prima volta affermato dalla Costituzione, anche al richiamato articolo 3, è da intendersi in rapporto allo sviluppo di una società economicamente non sperequata⁸⁴. Si pensi alle norme contenute agli articoli 41 e successivi, significativamente collocate tra i *rapporti economici*, in tema di libertà di iniziativa economica, di diritto di proprietà, di intervento pubblico

normativa vigente». In questo senso, si v. anche: MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 16: «nella gerarchia dei valori del nostro ordinamento costituzionale "personalistico" essi [il *patrimonio* e l'*autonomia negoziale*, n.d.r.] si pongono, però, tra i *beni-mezzo*, cioè secondari, essendo concepiti e riconosciuti in funzione strumentale dei *beni-fine*, cioè primari, che sono quelli personali».

⁸² Cfr. J. LOCKE, *Il secondo trattato sul governo: saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile*, trad. it. a cura di A. Gialluca, Milano, Rizzoli, 1998, pp. 94 s.

L'osservazione è lucidamente articolata da PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., pp. 4 s., che alla nt. 6 contrappone a questa interpretazione, più diffusa nella dottrina penalistica, una diversa lettura personalistica, maggiormente attenta all'apertura costituzionale ai «nuovi sviluppi legislativi nel senso di una possibile limitazione della tutela tradizionalmente apprestata alla proprietà», prospettata tra gli altri da S. RODOTÀ, *Commento all'art. 42 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Artt. 42-44, Rapporti economici, to. II, Bologna, 1982, pp. 69 s.

⁸³ Si v., ancora, PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 6: «Quanto alla conformazione della tutela penale del patrimonio, il ruolo strumentale rispetto allo sviluppo della personalità, se da un lato si oppone all'attribuire ai diritti patrimoniali una posizione apicale, dall'altro lato ne ribadisce l'importanza e la connessione con interessi fondamentali nel sistema».

⁸⁴ Si v. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 57 ss. e spec. p. 59.

nell'economia e di incentivazione della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle attività produttive⁸⁵. Ma si pensi anche all'articolo 53 sul dovere di contribuire alla spesa pubblica, ispirato ai criteri della proporzionalità e della progressività delle imposte, collocato addirittura tra i *rapporti politici* proprio per segnalare il rapporto funzionale tra la stessa ricchezza privata e il governo della vita consociata.

Ora, all'interno di questa visione dell'appartenenza emergono due connotati fondamentali sui quali viene a fondarsi la concezione costituzionale del patrimonio: per un verso, la *strumentalità*, intesa nei termini della centralità del *fine* al quale l'uso della ricchezza si rivolge, più che della sua appartenenza in titolarità⁸⁶; per altro verso, l'*economicità*, intesa nel senso della consistenza economica del patrimonio e della sua rilevanza, oltre che nella dimensione "statica" della rendita e del risparmio, altresì nella prospettiva "dinamica" dell'impiego "produttivo"⁸⁷.

Segnatamente, che il carattere strumentale del patrimonio sia affermato dalla Costituzione è comprovato dalla circostanza che il riferimento all'appartenenza non è mai avulso, nella Carta, dal contesto in cui operano gli attori sociali, con ciò intendendosi tanto gli imprenditori quanto i lavoratori o comunque i cittadini: l'iniziativa economica, la proprietà in generale, l'impresa e la proprietà terriera in specie, sono tutte concepite dal Costituente in rapporto, certamente all'interesse del titolare giuridico che vede riconosciuta e tutelata la propria posizione soggettiva, ma anche all'*utilità* della collettività. E in tal senso, per maggiore precisione, si può operare un

⁸⁵ MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 27: «Anche la sede sistematica, in cui nella Costituzione sono inserite le disposizioni sulla proprietà, conferma il nuovo orientamento». Si v. anche MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 16.

⁸⁶ MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 48; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 16 e pp. 21 s.

⁸⁷ Cfr. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 65 ss. e spec. p. 69: «in uno stato sociale di diritto ad orientamento personalistico, la tutela del patrimonio deve (...) garantire la disponibilità dei beni, al fine di assicurare lo sviluppo della personalità in campo economico».

ulteriore distinzione sul rilievo riconosciuto al patrimonio in entrambe le sue dimensioni, statica e dinamica: e invero, se per un verso è corretto parlare di vera e propria *strumentalità* della ricchezza con riferimento all'impiego e ancor prima alla redistribuzione dei beni orientati a fini di utilità sociale; per altro verso, è probabilmente più corretto intendere il rapporto tra il bene-patrimonio e i beni della sicurezza, della libertà e della dignità umana, nei termini della *subordinazione* del primo ai secondi⁸⁸.

Per quanto attiene, invece, al carattere di *economicità* attribuito al patrimonio dalla Costituzione, occorre prestare attenzione alla rilevanza ad esso riconosciuta sul piano economico-sostanziale, prima che sul piano giuridico-formale, fortemente indiziata dalla collocazione delle attività sociali e degli istituti giuridici interessati dalle dinamiche dell'appartenenza nel *Titolo* dedicato ai *Rapporti economici* e dalla loro espunzione dal *Titolo* dedicato ai *Rapporti civili*, dove trovavano naturale collocazione nei testi di ispirazione liberale⁸⁹. Non solo, perché nell'ambito dei *Rapporti economici* il patrimonio è preso in considerazione sotto il profilo dell'istituto tradizionalmente più importante, il *diritto di proprietà* (art. 42 C.), soltanto dopo le norme inerenti al *lavoro* (artt. 35-38) e alla *libertà d'iniziativa economica privata* (art. 41). In buona sostanza, il patrimonio è assunto dalla Costituzione sempre come prodotto economico, di un'attività umana, lavorativa o imprenditoriale, ed è preso in considerazione sotto il profilo della titolarità formale nei termini strettamente

⁸⁸ PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 6: «Eventuali limiti possono essere richiesti in ragione di interessi diversi e contrapposti a quelli del proprietario. La legge può prevedere limiti alla proprietà "allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti" (art. 42, comma 2). L'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (art. 41, comma 2). Al netto dei riferimenti meramente programmatici all'utilità sociale, troviamo qui una indicazione precisa: *sicurezza, libertà, dignità umana* sono interessi o valori la cui tutela giustifica la posizione di limiti all'iniziativa economica privata».

⁸⁹ MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 27: «La proprietà (...) è presa in considerazione nell'ambito del titolo III, che regola i rapporti economico, e non nel titolo I, dedicato ai rapporti civili, nell'ambito del quale sono trattati i diritti fondamentali e le loro garanzie». Così anche MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 16.

necessari per definire lo statuto e soprattutto – in rottura con la tradizione liberale – i *limiti* del diritto di proprietà⁹⁰: prima che essere appartenenza, insomma, il patrimonio in Costituzione è utilità, è ricchezza, è un'entità che trova la propria più naturale relazione con i *fatti economici* che ne rappresentano l'origine e la destinazione⁹¹.

Ciò consente di cogliere come alla base del descritto assetto costituzionale stia una chiara opzione favorevole al superamento dell'assimilazione, profondamente radicata nel pensiero liberale, tra la soggettività giuridica e la condizione di proprietario⁹². E in questo senso, rispetto al patrimonio non risulta tanto significativa la circostanza che la Carta fondamentale distingua tra beni personalistici di rango primario e beni strumentali di rango secondario, né che la disciplina dell'appartenenza finisca per ricadere nel secondo insieme: più radicalmente, il cuore della nuova concezione costituzionale sta nella liberazione delle cose dal dominio proprietario e dalla sovrastruttura giuridica liberale dell'appartenenza eppure, al contempo, nella conservazione del rapporto tra *la persona e le cose*⁹³.

Ecco pertanto che, nel confronto con la prospettiva accolta dal codice penale del 1930, emerge netta l'esaltazione della contrapposta componente di valore dell'*utilizzo* del patrimonio: tutta la forza di impulso "politico" espressa dalla Costituzione è animata dall'intento di recuperare un più elastico assetto dei

⁹⁰ Si v. ancora MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit. pp. 25 ss. e spec. p. 27: «Il diritto di proprietà è riconosciuto espressamente nell'art. 42, 2° co. Cost., ma già nella stessa norma vengono poste delle limitazioni di principio, in funzione della salvaguardia di interessi superindividuali, tali da far perdere alla proprietà quel carattere di diritto fondamentale che tradizionalmente veniva ad essa assegnato. Infatti, la norma di cui all'art. 42, 3° co. Cost. – di tenore analogo è quella contenuta nel successivo art. 43 Cost. – prevede la possibilità dell'espropriazione, salvo indennizzo, per motivi di interesse generale. Inoltre, l'art. 44 Cost. "impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata", al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali».

⁹¹ Nel senso inteso da CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., *passim* e spec. 9 ss.

⁹² Si v., *amplius*, *supra* nella presente Parte, Cap. I, § 1.1.

⁹³ CARMONA, *Il fine di profitto nel delitto di furto*, cit., p. 38; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 66; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 68; PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 6; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 16.

rapporti tra gli uomini e le cose, per orientarne la capacità di adattamento ai fatti economici a nuovi scopi di diffusione delle attività produttive, del lavoro e del benessere sociale. E in questo, circolarmente, si comprendono ancora meglio pure i descritti connotati di *strumentalità* e di *economicità*: proprio perché il patrimonio è ricchezza prima che titolarità, essenzialmente *fatto economico* e “soltanto” per esigenza regolatoria *rapporto giuridico*, strumento e non fine in sé, l'utilità che se ne può trarre deriva dall'*uso* al quale la persona decide di destinarlo.

Si torni per un momento alle menzionate disposizioni costituzionali. Si consideri, anzitutto, come a mente dell'articolo 42 la precisazione della “consistenza” e dell'estensione della *proprietà privata* sia demandata al legislatore: è la legge a riconoscere e garantire il *diritto di proprietà* e a disciplinarne i modi di acquisto, i limiti del godimento e le condizioni di espropriabilità, nonché a individuare i limiti alla successione⁹⁴. Tutto questo, all'interno del bilanciamento tracciato dalla Carta tra l'interesse del singolo e l'esigenza social-solidaristica di assicurare la *funzione sociale* della proprietà e di consentirne la più ampia *accessibilità*.

Ma si osservi anche come agli articoli 43 e seguenti un ampio novero di norme sia dedicato alla questione dell'utilizzo delle risorse patrimoniali: *in primis* delle risorse produttive, di carattere tanto industriale (art. 43 C.)⁹⁵

⁹⁴ Art. 42 Cost.: «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità». Questo, a differenza di quanto non si preveda agli articoli 13 e successivi con riferimento ai diritti di libertà, il cui statuto emerge già, direttamente o indirettamente, dal dettato costituzionale.

⁹⁵ Art. 43 Cost.: «A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».

quanto agricolo (art. 44 C.)⁹⁶, in funzione di un loro sfruttamento razionale e a beneficio collettivo (art. 45 C.)⁹⁷ oppure della condivisione da parte dei lavoratori della gestione delle medesime (art. 46 C.)⁹⁸; e inoltre delle risorse derivanti dal risparmio (art. 47 C.)⁹⁹. A ben vedere, nel riconoscere assoluta centralità alla questione dell'*utilizzo* dei beni, alla loro destinazione funzionale e alla loro (intrinseca) predisposizione a dare frutto la Costituzione non soltanto demanda al legislatore l'individuazione di limiti che definiscano "dall'esterno" l'assetto dell'appartenenza, ma più radicalmente reinterpreta "dall'interno" il significato stesso dell'appartenenza, in ragione della tipologia di bene e conseguentemente della diversa *utilità* che se ne può trarre¹⁰⁰.

Ebbene, se questa è la prospettiva accolta dalla Carta fondamentale, largamente confliggente con i postulati di quella tradizione liberale saldamente conservatasi nella concezione del patrimonio accolta nel Codice Rocco, le ricadute sul versante della tutela penale non possono che essere

⁹⁶ Art. 44 Cost.: «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane».

⁹⁷ Art. 45 Cost.: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato».

⁹⁸ Art. 46 Cost.: «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».

⁹⁹ Art. 47 Cost.: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».

¹⁰⁰ Si v., in particolare, P. GROSSI, *Proprietà e contratto*, in *Lo Stato moderno in Europa*, a cura di M. Fioravanti, III ed., Roma-Bari, GLF Editori Laterza, 2016, pp. 132 ss e spec. p. 134: «la cosa non è – come il vecchio soggetto di diritto civile – un'entità astratta, ma ha una sua concretezza strutturale che comporta profonde differenziazioni e conseguenti statuti profondamente distinti. Un fondo urbano, un fondo agrario, una foresta, una miniera, una cava, un lago, sono strutture che è impensabile regolare unitariamente e sottoporre a un regime unitario di appartenenza».

rilevantissime, andando ad interessare: tanto, in termini generali, il fondamento sostanziale e il perimetro dell'intervento punitivo; quanto, in termini più specifici, la problematica dell'iper valutazione codicistica del bene giuridico patrimoniale.

Sul primo versante, emerge la tendenza a ripensare la tutela in funzione di un patrimonio inteso in termini personalistici¹⁰¹. In questa prospettiva non rileva tanto l'allocatione giuridica delle componenti di ricchezza, ossia la disciplina dei rapporti di titolarità definita dalle norme di diritto civile, né in fondo è di per sé significativo il valore economico di esse dove avulso dall'impiego a cui sono destinate. Piuttosto, il patrimonio è protetto soprattutto nella sua destinazione, nel suo essere (potenziale) oggetto di un utilizzo funzionale¹⁰²: dove questa *funzionalità*, nei termini sopra descritti della *strumentalità* e della *economicità*, deve essere intesa in rapporto a interessi individuali e collettivi che si collocano a un livello superiore nella gerarchia dei beni riconosciuti e protetti dalla Costituzione. Con la conseguenza che l'intervento del diritto penale si richiede soprattutto con riferimento a quelle aggressioni che, oltre a "invadere" l'altrui sfera di disponibilità giuridica della ricchezza, importino una compromissione dell'utilizzo dei beni – tendenzialmente, in rapporto alle *finalità* a cui tale utilizzo è funzionale.

Sul secondo versante, relativamente al conflitto tra la concezione di patrimonio accolto dalla Costituzione e la sua ipervalutazione nel Codice Rocco, sembra opportuno operare una distinzione tra una *iper valutazione* "generica" e una *iper valutazione* "specifica". Con la prima, anzitutto, si prende atto del diverso rango – come osservato, decisamente inferiore – assunto dal

¹⁰¹ Si rammentano nuovamente, per tutti, nella letteratura nostrana: CARMONA, *Il fine di profitto nel delitto di furto*, cit., pp. 34 ss.; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 25 ss. e 62 ss.; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 57 ss. e spec. 67 ss.; PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 3 ss.; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., pp. 3 ss.; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 16 ss.

¹⁰² MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit. p. 66: «è proprio il rapporto d'interesse tra una persona e un oggetto, nella sua proiezione interindividuale, a dar vita al bene giuridico».

bene-patrimonio nell'ordinamento costituzionale: da qui, l'esigenza di operare un primo intervento di restringimento della tutela "dall'esterno", limitando in tal senso l'intervento punitivo alle aggressioni più gravi ed espungendo le ipotesi meno significative dal sistema penale¹⁰³. Con la seconda, invece, si sposta l'attenzione sul contenuto della tutela nella nuova concezione affermata dalla Costituzione: ne viene una tendenza a contenere, stavolta "dall'interno", l'intervento punitivo, escludendo la rilevanza penale di quelle fattispecie concrete che non esprimono un disvalore effettivo in rapporto all'interesse *sostanziale* protetto ma assumono di significato soltanto in rapporto alle prerogative della titolarità *formale*¹⁰⁴.

In buona sostanza, il nuovo ordine fondamentale è portatore di uno statuto dell'appartenenza fortemente innovativo, anche per le ricadute nella materia penale: non soltanto diverso rispetto all'assetto giuridico delineato dalla grande stagione delle codificazioni liberali, ma con esso in tensione fin dai postulati che governano le due prospettive. Peraltro, non si ignora affatto che la tradizione del liberalismo abbia esercitato nell'Assemblea costituente un grande influsso, culturale più che "numerico", sulle opzioni adottate nel testo definitivo¹⁰⁵. E d'altra parte, potente risuona l'eco della Dottrina sociale e delle istanze socialiste negli articoli qui richiamati e passati in rassegna: perno della stessa Repubblica (art. 1 C.), il lavoro è la dimensione in cui l'uomo realizza se medesimo e concorre all'edificazione del (Bene) comune. E proprio a partire dal lavoro, sia esso inteso come attività subordinata oppure come attività autonoma, assume di significato anche il rapporto tra l'uomo e i beni: non già nei termini di una disponibilità, di una potestà, di un dominio rimesso al singolo e rispetto alla quale la società si disinteressa; piuttosto, con

¹⁰³ Ampiamente: SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 255 ss.; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 13 ss.; MANTOVANI, *Pt.g.*, cit., pp. XLVI ss. e spec. p. L; ID., *Pt.s.*, cit., pp. 3 ss. e pp. 16 s.; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 17 s.

¹⁰⁴ Per tutti, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 36 ss.

¹⁰⁵ Si v. MANTOVANI, *Pt.g.*, cit., pp. XLIV s.

il senso di un utilizzo, di una messa a frutto, di una valorizzazione che l'ordinamento fortemente incoraggia e giunge in qualche caso, addirittura ad imporre¹⁰⁶.

Ecco pertanto che emerge in tutta la sua portata il contrasto tra le opzioni accolte dal codice penale del 1930 e l'orizzonte di senso espresso dalla Costituzione Repubblicana del 1948: un conflitto mai pienamente risoltosi in favore della Carta, non essendo intervenuta la nuova e tanto auspicata codificazione. Un panorama complesso, dunque, che vive delle tensioni tra un testo legislativo integro nelle fondamentali opzioni di tutela, anche perché relativamente interessato dagli interventi del Giudice delle leggi, e un testo costituzionale di grande rottura con l'ordinamento precedente. In questo contesto, articolato sul piano culturale e tutt'oggi "instabile" sul versante assiologico-valoriale, le problematiche della contemporaneità sociale ed economica sono intervenute a complicare ulteriormente la materia e a rendere ancora più arduo lo sforzo degli studiosi di ricondurre a sistema unitario le prospettive culturali e le vare istanze di regolamentazione affastellatesi nei decenni.

1.3. Smaterializzazione della ricchezza e interesse alla "accessibilità": il riemergere della titolarità nella dimensione socio-economica

È certamente ingeneroso, anche per una disamina penalistica, confinare il significato della Costituzione a quello di collettore degli orientamenti filosofico-culturali dominanti nel nuovo ordine collettivo, con il rischio di passare oltre i numerosi anni di legislazione sociale nel corso dei quali la novità di pensiero si è tradotta in novità di azione¹⁰⁷. Per non menzionare la

¹⁰⁶ Si v. ancora, addietro, le citate norme costituzionali del Titolo III e segnatamente si pensi: al co. 3 dell'art. 41 Cost.; ai co. 2, 3 e 4 dell'art. 42 Cost.; all'art. 43 Cost.; all'art. 44 Cost.

¹⁰⁷ Si v. G. CAZZETTA, *Lavoro e impresa*, in *Lo Stato moderno in Europa*, a cura di M. Fioravanti, III ed., Roma-Bari, GLF Editori Laterza, 2016, pp. 139 ss. e spec. pp. 149 ss.

profonda riflessione avviatasi in seno al grande tema del rapporto tra l'uomo e le cose, tra il dominio del primo e la "fertilità" delle seconde¹⁰⁸.

Eppure, dovendo indicare la portata di quei fattori che concorrono a definire la complessa "identità" del patrimonio nella contemporaneità, nel separare dalla veste codicistica e dalle istanze costituzionali la dimensione dell'effettività dei rapporti socio-economici, sembra proprio di cogliere una singolare latenza del valore della *titolarità* del patrimonio pur nel mutato contesto culturale. Non si può fare a meno infatti di notare come, se con le enunciazioni della Carta fondamentale e attraverso la stagione dello Stato sociale si perpetua un riassetto della concezione della ricchezza da una prospettiva *individualistica* e *assolutistica* a una prospettiva *personalistica* e *strumentale*, nella dimensione socio-economica degli ultimi decenni ci troviamo di fronte a una realtà sensibilmente diversa. E invero, la dimensione del "dominio" mantiene pur sempre un ruolo forte: parte, per effetto dell'alto tasso di formalizzazione degli ordinamenti giuridici, aspetto tecnico tendenzialmente coesistente all'evoluzione del diritto contemporaneo; parte, però, anche in ragione di una innegabile latenza della centralità della proprietà privata nel vivere consociato. Proprio in questo senso, con riferimento a tale assetto dei rapporti di appartenenza si è parlato anche di "sistema proprietario", intendendosi con l'espressione che la proprietà costituirebbe il perno dell'ordinamento sociale, prima ancora e più che dell'ordinamento giuridico¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Ancora, GROSSI, *Proprietà e contratto*, cit., pp. 132 ss. Si v. anche, nella dottrina penalistica, i rammentati: CARMONA, *Il fine di profitto nel delitto di furto*, cit., pp. 34 ss.; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 25 ss. e 62 ss.; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 57 ss. e spec. 67 ss.; PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 3 ss.; PULITANO, *Pt.s.*, cit., pp. 3 ss.; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 16 ss.

¹⁰⁹ Per tutti, CERETTI-CORNELLI, *Proprietà e sicurezza*, cit., *passim* e spec. pp. 105 ss. Nella prospettiva descritta dagli Autori in seno alla società contemporanea la proprietà, non solo esige la massima protezione, con conservazione dunque del significato e del "ruolo" ad essa riconosciuti a partire dall'affermazione del pensiero liberal-borghese, ma assurge addirittura ad elemento strutturalmente identificativo dell'individuo-cittadino. In questo modo, il bene-patrimonio rimane "intrecciato", nelle sue prospettive statica e dinamica, ai beni

Peraltro, sulla base delle ragioni enunciate, potremmo pensare di trovarci (semplicemente) al cospetto dell'“inerzia socio-economica” della *mentalità* liberal-borghese, che conserva integra attraverso il passaggio al nuovo ordine costituzionale la concezione dell'individualismo proprietario, adattandone i connotati alla luce dell'evoluzione (soprattutto) tecnologica. E d'altra parte, a uno sguardo più attento ci rendiamo conto di come l'integrazione tra le due prospettive si realizzi con modalità ancora più complesse.

Ora, non v'è dubbio che nella dimensione sociale ed economica del Novecento le cose riacquistino la loro centralità: sono gli eventi che segnano la prima metà del “Secolo breve”¹¹⁰, in tutta la loro drammatica concretezza, a riaccendere i riflettori sulla capacità produttiva dei beni e a riaprire lo sguardo degli studiosi sulle diversità strutturali tra gli stessi¹¹¹. Ed è proprio seguendo la peculiarità delle cose, assecondandone i tratti fenomenologici senza volere per forza sovrapporre loro lo schema astratto ed etereo della proprietà privata, che si restituisce centralità alla prospettiva dell'*uso*, che nel passaggio in atto dallo Stato liberale allo Stato social-democratico si declina nel valore del più ampio e proficuo impiego che dei beni si può fare a vantaggio della società nel suo complesso.

In questo senso, peraltro, le disposizioni costituzionali rivelano una complessità di sguardo, parte rivolto al passato, parte rivolto al futuro: per un verso, infatti, tali norme rappresentano il recepimento di istanze la cui genesi precede il secondo dopoguerra e si colloca più propriamente, in uno sviluppo culturale che si determina tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento¹¹²; per altro verso, esse si propongono come la matrice di una riforma socio-

personalistici, in linea di continuità con il paradigma liberale ottocentesco, con significato decisivo sul piano del rango “effettivo” ad esso riconosciuto nell'ordinamento sociale.

¹¹⁰ Il riferimento, ovviamente, è alla tesi storica formulata da E. J. HOBBSAWM, *Il secolo breve. 1914-1991*, trad. it. a cura di B. Lotti, Milano, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2014.

¹¹¹ GROSSI, *Proprietà e contratto*, cit., p. 134: «Nel momento in cui ci si è messi dalla parte delle cose e si è voluto rispettare le cose nella loro concreta diversità fenomenica, non si può che arrivare a costruire tante proprietà quanti sono gli statuti diversi delle cose».

¹¹² Si v. GROSSI, *Proprietà e contratto*, cit., p. 133.

economica che nel nostro Paese si realizza soltanto tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Settanta¹¹³. E al centro di tale assetto nuovo delle relazioni tra i consociati, sul versante dei rapporti patrimoniali, sta proprio il segnalato recupero della peculiarità ontologica delle cose: una prospettiva propria della concezione pre-moderna della relazione tra l'uomo e i beni, ereditata, lo si ripete, da Secoli lontani e di molto precedenti alla grande Rivoluzione del 1789 e all'instaurazione del liberalismo borghese¹¹⁴.

Ebbene, se tanto significativi sono gli antecedenti storici della rinnovata centralità del valore dell'uso del patrimonio, davvero non si potrebbe comprendere come tale movimento sociale e culturale possa trovare ostacolo senza considerare una tra le più grandi trasformazioni del mondo contemporaneo, dalla quale anche i beni sono interessati a partire dagli ultimi decenni del Secolo passato: la *smaterializzazione* dei rapporti sociali ed economici¹¹⁵. È questo un processo che non attiene soltanto all'appartenenza e alle sue singole componenti, interessando più o meno tutti gli ambiti della vita umana, privata e collettiva. A ben vedere, la separazione delle attività e delle utilità da un (qualsiasi) sostrato empirico rappresenta uno dei tratti più caratteristici della contemporaneità: in effetti, sempre più attività e utilità esprimono un significato che prescinde dalle entità materiali (le *cose*) alle quali afferiscono e sempre più le seconde rilevano nella misura della loro

¹¹³ Si v. CAZZETTA, *Lavoro e impresa*, cit., p. 160. Del 1970 è, in particolare, lo "Statuto dei lavoratori" (Legge 20 maggio 1970, n. 300) contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»: con pochi dubbi, l'atto di normazione primaria più importante nel nostro ordinamento in materia di (diritto del) lavoro.

¹¹⁴ Si v. ancora GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., *passim* e spec. pp. 624 pp.

¹¹⁵ Nella dottrina penalistica, si v. in particolare PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l'economia*, cit., p. 351. Si v. anche PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 8, dove si descrive in termini sostanzialmente analoghi il «fenomeno della *finanziarizzazione* della ricchezza» (corsivo nostro).

capacità di consentire un accesso alle prime o di rappresentarne/incorporarne il valore¹¹⁶.

Questa grande evoluzione produce inevitabili riflessi sulla rammentata tendenza al recupero del significato del patrimonio in funzione del suo utilizzo e, prima ancora, delle peculiarità ontologico-materiali della cosa. Spostandosi, infatti, il fulcro del rapporto dalla sostanza organica dei beni a un contenuto di utilità diverso e da quella separato, l'elemento di maggior rilievo nelle dinamiche dell'appartenenza diventa l'*accessibilità*¹¹⁷: un aspetto che in una comunità ordinata secondo diritto richiama anzitutto la disciplina civilistica delle modalità e delle limitazioni di tale accesso. Ecco allora che, tutto volendo concedere alla considerazione espressa dalla Costituzione per il valore insito nell'*oggetto* della relazione di appartenenza, alla fin fine è proprio la fisionomia innovativa assunta dall'*oggetto* medesimo a determinare uno stravolgimento di paradigma e a restituire centralità alla dimensione della *titolarità*, maggiormente concentrata sul *soggetto*. Peraltro, è chiaro che, dovendosi intendere la titolarità nel senso proprio della legittimazione all'accesso all'utilità smaterializzata, non necessariamente tale posizione assume la veste e soprattutto la complessità funzionale del rapporto dominicale, ben potendo anche altre situazioni di diritto consentire la fruizione di quella utilità che davvero, in luogo del mero "supporto" materiale, rappresenta il termine della relazione patrimoniale¹¹⁸.

È interessante osservare come, tanto la rinnovata centralità costituzionalmente riconosciuta al valore dell'*uso* e dunque alla peculiarità delle cose, quanto la metamorfosi fenomenologica della smaterializzazione delle attività umane e dell'utilità che se ne possono trarre, rappresentano il prodotto dell'evoluzione storica e, in tal senso, il punto di partenza – certo

¹¹⁶ PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l'economia*, cit., p. 351.

¹¹⁷ PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 22.

¹¹⁸ Sul tema, si v. con ampiezza *infra* nella Parte II, Capp. III, IV e V.

non l'approdo – della riflessione giuridica. In questo senso, nello spazio di pochi decenni si assiste al sovrapporsi di processi evolutivi che scaricano le antitetiche istanze di cui sono portatori sul versante dell'appartenenza con inevitabili riflessi sulla tutela della ricchezza privata, finendo tutto il peso di queste trasformazioni per gravare sul giudice, sovente tentato di supplire alle carenze di un sistema concepito per un patrimonio di *cose* e adattarne le previsioni a presidio di un patrimonio di *valori*¹¹⁹.

Purtuttavia, sebbene la dinamica contemporanea dei rapporti patrimoniali rappresenti il precipitato di fatti storici a tutt'oggi non del tutto intellegibili nelle proprie ricadute sull'assetto socio-economico, per come delineata in questa sede essa rivela la capacità di esprimere un significato ancora nuovo e diverso nella ricerca del *valore* protetto nel patrimonio. Le trasformazioni in atto sono tanto significative da mettere in discussione l'intero sistema di tutela: soprattutto del versante penalistico, nel quale i rapporti patrimoniali articolati secondo questo paradigma "dematerializzato" non trovano pressoché riscontro nel codice¹²⁰.

Ecco, pertanto, che le considerazioni più strettamente fenomenologiche avanzate in questa sede hanno un significato preliminare rispetto ai profili giuridico-penalistici che si tenterà di mettere a fuoco nel proseguo dell'elaborato: siamo, infatti, convinti che sarebbe semplicemente irrazionale la pretesa di comprendere le istanze che attraversano i delitti contro il patrimonio e ne orientano l'interpretazione giurisprudenziale senza la consapevolezza dell'effettivo svolgersi dei rapporti tra l'uomo e la ricchezza. E poiché la *smaterializzazione* delle componenti patrimoniali ha rappresentato

¹¹⁹ Cfr. PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 22. Si v. anche MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 77 ss.

¹²⁰ Si v., in particolare, PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 22: «L'aggancio a cose materiali, in continuità con la tradizione, segna un limite di funzionalità dei classici delitti contro il patrimonio: vi è estranea la tutela di diritti di contenuto patrimoniale che non siano, però, incorporati in cose. In un mondo in cui la ricchezza è in gran parte costituita da "beni immateriali", e circola in forme sempre più 'smaterializzate', la tutela della ricchezza (delle nazioni e dei singoli) ha bisogno anche di strumenti diversi».

e continua a rappresentare una rilevantissima trasformazione della realtà socio-economica, occorre averne contezza nel guardare alla fisionomia attuale della tutela penale.

2. *Attualità del dibattito sul concetto di patrimonio nell'analisi penalistica*

Nelle pagine che precedono si è messo a tema il problema del nucleo di *valore del patrimonio* quale oggetto della tutela approntata dal diritto penale. La questione è stata affrontata, anzitutto, in una prospettiva pregiuridica, nel senso che si è andati ad osservare il *fenomeno* del rapporto tra l'individuo e la ricchezza per cogliere i nuclei essenziali di interesse che *di fatto* esistono in questa relazione e che quindi sono – e debbono essere – colti dall'ordinamento¹²¹. In seconda battuta, si è spostato il fuoco dell'indagine sulla dimensione giuridica, distinguendo però i due piani distinti del versante vigentistico, rappresentato dalla tutela approntata dal codice penale¹²², e del versante costituzionale, ricostruito sulla base delle indicazioni offerte dalla Carta fondamentale in merito al contenuto e al rango del bene-patrimonio¹²³. Infine, si è nuovamente calato la disamina sul piano pregiuridico, mettendo a tema l'evoluzione socio-economica, dominata dal processo di smaterializzazione della ricchezza e delle sue componenti di valore, ed evidenziando le difficoltà del diritto vigente nel fronteggiarne le conseguenze in punto di fenomenologia aggressiva¹²⁴.

Adesso, per quanto più specificamente attiene al problema del *significato* che deve attribuirsi al patrimonio e agli altri concetti ad esso afferenti, dall'elaborazione dogmatica emergono indicazioni teorico-sistematiche ma anche pratico-applicative di notevole rilievo in rapporto alle distinte "anime"

¹²¹ Si v. *supra*, nella presente Parte, Cap. I, § 1.

¹²² Si v. *supra*, nella presente Parte, Cap. I, § 1.1.

¹²³ Si v. *supra*, nella presente Parte, Cap. I, § 1.2.

¹²⁴ Si v. *supra*, nella presente Parte, Cap. I, § 1.3.

in cui si esprime il valore dell'appartenenza. In tal senso, è stato autorevolmente rilevato come siano essenzialmente due i piani sui quali il patrimonio necessita di esser definito in diritto penale: da un lato, in quanto bene giuridico di categoria vi si dovrebbe prestare attenzione per cogliere le specifiche oggettività protette dalle incriminazioni del Titolo XIII¹²⁵; dall'altro lato, nella veste di "categoria dogmatica" se ne dovrebbe indagare il significato concettuale, soprattutto in rapporto all'elemento del *danno* quale requisito esplicito di numerose incriminazioni patrimoniali¹²⁶.

In questa sede si muove dalla considerazione che questi due profili rappresentano pur sempre la proiezione, in ambiti diversi dell'analisi penalistica, di una realtà assolutamente unitaria sul piano non soltanto empirico, ma anche strettamente giuridico¹²⁷: la quale realtà viene a consistere, abbiamo evidenziato, proprio nell'*utilità* riconosciuta al bene-patrimonio dal contesto sociale in un determinato momento storico¹²⁸. E per quanto l'analisi dei distinti profili dell'evento in senso giuridico – ossia, dell'offesa tipica – e dell'evento in senso materiale – ossia, del risultato della condotta assunto nella fattispecie incriminatrice alla stregua di elemento essenziale – debba svolgersi in via reciprocamente autonoma, non v'è dubbio che nel caso dei delitti contro il patrimonio il secondo, ove previsto, si

¹²⁵ FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 3 ss.

¹²⁶ FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 23 ss. Si tratta delle fattispecie rispondenti alla richiamata classe dei *reati contro il patrimonio in senso stretto*, a loro volta coincidenti, secondo la ripartizione ormai consolidata, con la categoria dei *delitti con la cooperazione della vittima*. Ma si v. ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 387, secondo il quale il *danno* dovrebbe parimenti considerarsi "requisito implicito" di tutti quei delitti nei quali non sia espressamente tipizzato, in ossequio al principio di offensività. Similmente MANTOVANI, *Pt. s.*, pp. 36 ss., che però parla più ampiamente di *offesa* al bene-patrimonio.

¹²⁷ Profilo non disconosciuto, peraltro, dagli stessi FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 25.

¹²⁸ Si v. ancora GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., p. 37: «La proprietà è sicuramente anche un problema tecnico ma non è mai soltanto, nel suo continuo annodarsi con tutto il resto un problema tecnico: dal di sotto, i grandi assetti delle strutture, dal di sopra, le grandi certezze antropologiche pongono sempre la proprietà al centro d'una società e d'una civiltà. (...) La proprietà non consisterà mai in una regoletta tecnica ma in una risposta all'eterno problema del rapporto fra uomo e cose».

definisca nel suo estrinsecarsi empirico-fattuale solo a partire dal contenuto assiologico riconosciuto al primo¹²⁹.

Con la conseguenza che, in sostanza, le teorie formulate con riferimento al significato penalmente rilevante di patrimonio consentono: tanto di delineare l'interesse protetto, quale concretarsi del (descritto) "valore" dell'appartenenza nell'ambito delle relazioni con le cose¹³⁰; quanto di definire l'accezione nella quale le diverse componenti patrimoniali – anzitutto, il danno – sono contemplati dalle singole incriminazioni¹³¹, tenuto anche conto che tali elementi non entrano nel precetto con un'operazione di mera traslazione dell'oggettività giuridica bensì si integrano con gli altri requisiti di tipicità e acquisiscono una fisionomia compiuta soltanto in rapporto alla specifica tipologia aggressiva¹³².

¹²⁹ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 36: «Essendo il concetto di danno direttamente speculare a quello di patrimonio (il quale ultimo in questo senso rappresenta il necessario presupposto logico di partenza), ne deriva infatti che la problematicità insita nell'uno finisce inevitabilmente con riflettersi sull'altro. Ed invero, la portata e i limiti del danno penalmente rilevante mutano in funzione sia della scelta di una tra le diverse concezioni dogmatiche di patrimonio prospettabili; sia dello stesso modo di concepire – più a monte – il patrimonio come bene penalmente protetto». Così, nella sostanza, anche MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 37: «la definizione di danno (...) va determinata in funzione della nozione di patrimonio, costituendone questo il logico presupposto».

¹³⁰ Cfr. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio*, cit., p. 50: «La ricostruzione dell'oggetto della tutela penale in campo patrimoniale esige una preliminare definizione del concetto di patrimonio a cui fare riferimento».

¹³¹ Si v., in particolare, MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 37 s. che distingue le diverse "forme" che il danno patrimoniale può assumere nella fenomenologia criminosa e pone tale distinzione in rapporto alla consolidata ripartizione delle incriminazioni patrimoniali tra *delitti di aggressione unilaterale* e *delitti con la cooperazione della vittima*. Su tale classificazione, si v. *infra* nella presente Parte, Cap. II, § 3.2. In questo lavoro, se ne offre una lettura evoluta e aggiornata: *infra* nella presente Parte, Cap. II, §§ 3 ss. e *amplius* nella Parte II, Capp. III, IV e V.

¹³² In questo senso, se pure in una prospettiva spintamente "esegetico-sperimentale", PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 25: «un'approfondita analisi esegetica delle singole norme dimostra che è abbastanza frequente il caso che non vi sia una perfetta coincidenza tra i significati che lo stesso termine assume di volta in volta nelle diverse norme». Con riferimento ai c.d. "concetti generali", ossia agli elementi di tipicità ricorrenti nell'ambito delle incriminazioni patrimoniali e comuni ad altre branche dell'ordinamento, si parla di "metodo esegetico-sperimentale" facendo ricorso alla celebre impostazione teorica sostenuta da NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, cit., p. 42 in rapporto al problema della nozione di "possesso".

2.1. *Concezione giuridica e concezione economica: fallacia e inattualità delle interpretazioni “unilaterali”*

Come è noto, nella dottrina penalistica la prima e più tradizionale distinzione è operata tra una concezione *giuridica* e una concezione *economica* di patrimonio: una contrapposizione che si fonda, esattamente, sulla valorizzazione dei diversi profili di rilevanza del rapporto con le cose, da un lato la loro *titolarità* e dall'altro *l'utilità* ad esse intrinseca, alla luce della funzione assegnata alla sanzione punitiva nel rapporto con la disciplina civilistica¹³³.

Segnatamente, per la più risalente *concezione giuridica* il “patrimonio” in termini penalistici sarebbe costituito dal complesso dei rapporti giuridici di contenuto patrimoniale facenti capo ad un determinato soggetto¹³⁴: per tale ragione, il *danno* quale evento tipico della fattispecie viene a coincidere con il danno in senso giuridico-formale, inteso nei termini della violazione del *diritto* del soggetto passivo¹³⁵. Alla stregua di questa tesi, il diritto penale avrebbe natura “sussidiaria” o “secondaria” rispetto al diritto civile e ad esso spetterebbe una funzione eminentemente sanzionatoria¹³⁶: lo stesso rapporto

¹³³ Per un ampio quadro del dibattito, si v. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio*, cit., pp. 47 ss. Anche, MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit., pp. 280 ss.

¹³⁴ L'originaria formulazione della concezione giuridica si deve ad A. MERKEL, *Die Lehre von strafbaren Betrüge*, in *Kriminalistische Abhandlungen*, II, Berlin, 1867 pp. 101 ss., nonché a K. BINDING, *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts*, Bes. Teil, I, Leipzig, 1896, pp. 235 ss. Nella dottrina italiana, la concezione giuridica è stata sostenuta da T. DELOGU, *Il momento consumativo della truffa*, in *Giur. Compl.*, 1944, pp. 68 ss. e spec. p. 70, nonché da ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 377. Il connotato “patrimoniale” dei diritti aggrediti nella concezione giuridica è messa in evidenza da MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit., p. 281.

¹³⁵ DELOGU, *Il momento consumativo della truffa*, cit., p. 72: «Nella sfera patrimoniale del soggetto passivo del reato c'è stata una mutazione in peggio, in quanto *un diritto che rientrava nella cerchia delle attività*, per esser stato negoziato, *ne è uscito*. Ed *essendosi creato*, in conseguenza, *a carico del soggetto un obbligo*, questo si pone accanto alla massa passiva rappresentata dagli oneri che gravano sul patrimonio. *A carico del soggetto del diritto si verifica quindi un danno* che si contrappone al profitto del soggetto attivo» (corsivo nostro). Si v. anche ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., pp. 387 s.

¹³⁶ Nella dottrina italiana, si v. in particolare ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 14 ss. e spec. p. 36. Si v. anche: M. PAMPALONI, *Studi sopra il delitto di furto*, Torino, Bocca, 1894; ART. ROCCO, *Sul carattere sanzionatorio del diritto penale*, in *Giur. it.*, 1910, IV, pp. 53 ss.; F.

tra illecito aquiliano e illecito penale – o per usare una terminologia cara alla dottrina tradizionale, tra “delitto civile” e reato¹³⁷ – verrebbe ad assumere in questa prospettiva un significato meramente “quantitativo”, essendo entrambi gli istituti orientati alla protezione del medesimo interesse e differenziandosi il secondo soltanto per modalità di aggressione espressive di un disvalore più marcato¹³⁸.

A ben vedere, non pare seriamente revocabile in dubbio che la protezione dell’assetto giuridico entri nel fuoco della tutela penale del patrimonio: direttamente, là dove il rapporto giuridico sia esso stesso termine dell’aggressione, o anche indirettamente, atteso comunque che nella grandissima parte dei casi la relazione di fatto si accompagna alla titolarità di diritto. Ciò che però si evidenzia nella concezione giuridica e che emerge effettivamente quale aspetto peculiare di questa lettura è una funzione autenticamente “sanzionatoria” del diritto criminale: intesa, cioè, non *ratione materiae*, ossia per i connotati propri all’interesse patrimoniale che ne fanno un bene meritevole della protezione penalistica, bensì con riferimento all’esigenza di un presidio alla disciplina dell’appartenenza più forte rispetto a quello assicurato dall’illecito civile, contrattuale ed extracontrattuale¹³⁹.

GRISPIGNI, *Il carattere sanzionatorio del diritto criminale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1920, pp. 225 ss.; R. PANNAIN, *Osservazioni sul momento consumativo del furto*, in *Annali dir. proc. pen.*, 1935, 5, p. 4 estr.

¹³⁷ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 26 ss.

¹³⁸ Si v. C. CIVOLI, *Trattato di diritto penale*, IV, Tipografia editrice libraria L. di G. Pirola, Milano, 1916, p. 433 e bibliografia storica ivi citata.

¹³⁹ Più precisamente, si possono in tal senso distinguere: da un lato, i *delitti con la cooperazione della vittima*, individuati secondo la rammentata partizione di PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 39 ss. e spec. p. 41, che in questa prospettiva assolvono ad una funzione di “rafforzamento” della componente sanzionatoria già espressa dal diritto civile rispetto alle aggressioni recate “dall’interno” delle forme negoziali disciplinate o, comunque, in una dimensione latamente interrelazionale; dall’altro lato, i *delitti di usurpazione unilaterale*, individuati per il tramite di quella medesima classificazione, che in quest’ottica risultano espressivi di un’esigenza sanzionatoria diversa, che si pone con riferimento agli attacchi portati “dall’esterno” rispetto alle dinamiche negoziali e direttamente sulle cose oggetto dell’altrui dominio.

Ne viene che la prima e fondamentale conseguenza di questa impostazione si individua comunemente nell'asestamento della soglia di rilevanza penale a un momento nel quale ancora non si sia (necessariamente) verificato alcun nocumento economico¹⁴⁰. Peraltro, tale considerazione viene normalmente proposta in termini critici, quale profilo di frizione tra questa concezione e i dettami del principio di offensività¹⁴¹. In realtà, non è tanto questa perplessità a mettere in luce i riflessi più problematici della concezione giuridica: e in effetti, ben più dell'arretramento della tutela assume rilievo centrale il totale disinteresse espresso da questa impostazione per la "sostanza patrimoniale" – sia essa costituita da *cose* oppure da *beni immateriali* oppure ancora da rapporti negoziali – che rappresenta il contenuto di qualsiasi situazione di diritto e che, sul piano dell'interesse effettivo del titolare, neppure può utilmente concepirsi come elemento distinto e separato rispetto alla posizione giuridico-formale¹⁴².

Sul fronte contrapposto, l'altrettanto classica *concezione economica* intende il patrimonio come insieme dei beni economicamente valutabili e il danno come effettiva diminuzione della consistenza economica del patrimonio stesso¹⁴³. A

¹⁴⁰ Aspetto che riveste, tradizionalmente, un ruolo significativo nella riflessione sulle diverse concezioni di patrimonio, come si può riscontrare dal raffronto tra DELOGU, *Il momento consumativo della truffa*, cit., p. 72 e BETTIOL, *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, cit., cc. 4 s. Nella manualistica recente, si v. in particolare PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 7.

¹⁴¹ Per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 24: «la consumazione dei reati con la cooperazione della vittima (...) si anticipa al momento nel quale il soggetto passivo dispone del diritto, non occorrendo più attendere (come invece sembra più corretto) la concreta verifica del danno economico».

¹⁴² Si v., in particolare, MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 18: «[La concezione giuridica] *Pecca per eccesso* (...) perché porta ad incriminare ogni alterazione, come tale, del diritto sulla cosa, pur se non comportante alcuna diminuzione economica o strumentale del patrimonio, finendosi così per trasformare, dematerializzando il danno patrimoniale, i reati patrimoniali in reati senza offesa patrimoniale o semplicemente contro la libertà negoziale». Anche, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 24.

¹⁴³ Nella dottrina tedesca, la tesi si v. soprattutto H. J. BRUNS, *Die Befreiung des Strafrechts vom zivilistischen Denken*, Berlin, Nicolai, 1938, pp. 227 ss. Nella dottrina italiana, la concezione economica è stata supportata soprattutto da DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 10: «quando si parla di patrimonio nel diritto penale si accenna ai beni assunti nel loro valore di mezzi per l'appagamento dei *bisogni economici* di un soggetto» (corsivo nostro).

questa tesi va riconosciuto il merito di introdurre uno sguardo attento alla consistenza dei rapporti sociali, in grado di restituire autonomia al diritto penale dalle categorie civilistiche: una prospettiva ribaltata rispetto a quella precedente illustrata, nella quale il fulcro della tutela è rappresentato da quella ricchezza, da quei beni, da quelle utilità che sono anche il termine reale e concreto dell'interesse dei consociati¹⁴⁴. In tal senso, si ritiene centrale sul piano del disvalore tipico che il fatto posto in essere dall'agente abbia un'incidenza propriamente economica, senza che assuma (per lo più) rilievo la compromissione una posizione di diritto del soggetto passivo.

Ora, gli assunti della concezione economica sono comunemente richiamati, in contrapposizione a quelli della concezione giuridica, con riferimento ai *delitti con la cooperazione della vittima* in quanto incentrati sui requisiti del *danno* e del correlato *profitto* quali eventi tipici della condotta¹⁴⁵. A uno sguardo più attento, però, il diverso *valore patrimoniale* "illuminato" dalla concezione economica incide altrettanto significativamente sull'individuazione delle *cose* che, in ragione della loro effettiva rilevanza *economica*, possono formare oggetto dei *delitti di aggressione unilaterale*¹⁴⁶. Addirittura, se con riferimento ai delitti di cooperazione artificiosa le differenze tra le due concezioni si colgono principalmente sul *quantum* della tutela, con attinenza ai delitti *di aggressione unilaterale* la diversità di impostazione genera ricadute addirittura sull'*an* della tutela medesima: poiché, infatti, con riferimento a questa seconda categoria di reati il disvalore emerge dal complesso tra le modalità tipizzate e l'altrui appartenenza della cosa, ove si ritenga che formano il patrimonio solamente quelle *cose* che abbiano un valore economicamente valutabile, si

¹⁴⁴ Si v. il passaggio della celebre sentenza del 1910 del Reichsgericht (RG. 44. 223) sul tema, nella quale la Corte si esprimeva in questi termini: «Il concetto di patrimonio è in primo luogo un concetto della *vita economica*. Patrimonio è *capacità economica*, è tutto ciò che ha valore per i *rapporti economici* di una persona è, pertanto, un insieme di valori» (corsivo nostro).

¹⁴⁵ Si v., in particolare, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, pp. 24 s.

¹⁴⁶ In tema, si v. CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, pp. 732 ss. e spec. p. 734.

deve escludere che esprima un significato offensivo l'aggressione che materialmente incida su cose prive di tale significato¹⁴⁷.

Con la conseguenza che, mentre per una concezione del patrimonio fondata sul dato giuridico-formale il fatto è tipico per il solo essere rivolta la condotta verso un bene in titolarità di altri – lasciando per adesso sospesa l'annosa questione degli esatti termini dell'*altruità* patrimoniale – e l'indagine sull'utilità della cosa rimane assorbita dall'essere questa assoggettata all'altrui signoria¹⁴⁸; per una concezione che rivolga il proprio sguardo al versante economico-sostanziale l'accertamento della tipicità è reso più complesso nelle ipotesi in cui formi oggetto dell'aggressione un bene avente una rilevanza prettamente soggettiva, affettiva o sentimentale¹⁴⁹.

Proprio per le ragioni evidenziate, non si può mancare di rilevare come la lettura economica del patrimonio, pure concepita in antitetica contrapposizione rispetto alla lettura giuridica, risulti affetta dal medesimo assolutismo – sebbene di segno diverso – che si è messo in luce in rapporto a quest'ultima. A ben vedere, infatti, la radicale irrilevanza della situazione di diritto professata dalla concezione economica implica l'incapacità di discernere la liceità dalla illiceità delle posizioni patrimoniali instaurate dal

¹⁴⁷ È il problema, anzitutto, dei beni connotati da valore meramente "affettivo" o "sentimentale". Sul tema, si v. in particolare la distinzione operata da ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 378: «Senza dubbio anche il nostro ramo del diritto non considera come facenti parte del patrimonio e, quindi, oggetto della sua specifica tutela le cose che, secondo il comune giudizio, sono ritenute economicamente irrilevanti. Nessuno, infatti, penserebbe di ravvisare un furto nel fatto di colui che si appropri di un chicco d'uva, di uno spillo, di un chiodo arrugginito, che non gli appartenga. Ciò è fuori contestazione. Sennonché, se un oggetto, pur essendo privo di un valore di scambio, ha per colui che lo possiede un *valore di affezione* (...) l'oggetto stesso non può considerarsi estraneo al patrimonio. Non è infatti ammissibile – e le ragioni sono fin troppo evidenti – che oggetti di tal genere possano essere impunemente sottratti a colui che, possedendoli, ha un interesse, sia pure soltanto sentimentale, a conservarli. Se ne deve dedurre che, ai fini del diritto penale, il patrimonio comprende senza dubbio anche le cose che, pur essendo prive di valore di scambio, hanno per il soggetto un valore di affezione». Si v. anche PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., pp. 25 s.

¹⁴⁸ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 19.

¹⁴⁹ In particolare, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio*, cit., pp. 74 s. e pp. 104 ss.

soggetto passivo¹⁵⁰. Non solo, perché in mancanza di una “base giuridica” alla relazione patrimoniale neppure è dato cogliere quale estensione debba riconoscersi al patrimonio di ciascun individuo oppure, volendo osservare la questione dalla prospettiva opposta, quali beni/rapporti “appartengano” al patrimonio di un determinato soggetto e quali invece no, se non in forza di un’operazione di precomprensione della relazione di appartenenza tra la ricchezza e il soggetto legittimato a disporne.

Pertanto, benché maggiormente attenta all’effettivo contenuto di interesse e per questo più aderente al principio di offensività, la prospettiva economica risulta anch’essa affetta da un manicheismo che, inevitabilmente, conduce a fare della separazione *concettuale* tra la dimensione giuridica e la dimensione economica una separazione *reale* e, conseguentemente, a negare ancora una volta la complementarietà dei profili dell’*uso* e della *titolarità* nella concretezza della vita socio-economica regolata secondo diritto. Ed è proprio su queste basi che si comprende in quali termini, tanto la concezione giuridica, quanto la concezione economica, sono viziate da “unilateralità”¹⁵¹: entrambe prospettano un’interpretazione del concetto di patrimonio che, ai fini del diritto penale, assume soltanto una tra le due prospettive della *titolarità* (*concezione giuridica*) e dell’*uso* (*concezione economica*).

A questo punto non dovrebbero sfuggire le ragioni della nostra scelta di prendere le mosse dal *valore* di patrimonio: e invero tutto si regge e si comprende solo allorché, chiarite le fondamentali anime in cui si sostanzia l’interesse degli uomini nel rapporto con le cose, si operi lo sforzo di tenerle unite anche nell’analisi giuridica¹⁵². Pur nel rifiuto di una logica di mera

¹⁵⁰ Per tutti, MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 20.

¹⁵¹ Si v., in particolare, MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit. pp. 281 s. Si v. anche PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 6.

¹⁵² In questi termini, nella sostanza, MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit. p. 281: «Da queste strettoie si esce se (...) si è consapevoli che la nozione di patrimonio è la risultante di due componenti: una economica e una giuridica. (...) del resto (...) una compresenza di tali fattori, sia pure con opposta accentuazione, non manca nelle stesse due concezioni *estreme* prima ricordate; per di

accessorietà della pena all'allocazione dei rapporti patrimoniali, non può darsi *ordinamento* quando la tutela predisposta dal diritto penale confligge con il riconoscimento di meritevolezza operato in sede civile: e questo per la semplice ragione che, nell'ambito delle relazioni di appartenenza più che in ogni altro ambito del diritto criminale, il principio di unità dell'ordinamento suggerisce al legislatore l'impiego di termini lessicali che trovino rispondenza negli altri settori dell'ordinamento.

Ecco perché, a fronte di un contrasto espresso in termini così netti tra elaborazioni volte ad accogliere unilateralmente un aspetto del valore del patrimonio, sacrificando completamente l'altro, sono state elaborate nel tempo due letture di più ampio respiro: segnatamente, la concezione *giuridico-economica* e la concezione *personalistica*.

2.2. *Concezione giuridico-economica e concezione personalistica: compiutezza e convenienza delle interpretazioni "comprehensive"*

Per quanto anzitutto attiene alla *concezione giuridico-economica*¹⁵³ o *economico-giuridica*¹⁵⁴, conformemente a questa lettura il patrimonio si compone dell'insieme dei rapporti giuridici aventi un valore economico¹⁵⁵.

più, la ricerca del *giusto punto di equilibrio* fra quelle due contrapposte ottiche è da tempo il principale obiettivo teorico in materia» (corsivo nostro).

¹⁵³ Così, MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 20.

¹⁵⁴ Così, invece, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 25.

¹⁵⁵ Si v. anzitutto BETTIOL, *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, cit., cc. 7 s.: «Non si può fare a meno nel settore dei delitti contro il patrimonio del concetto giuridico di patrimonio risolvendosi in una serie più o meno ampia di rapporti giuridici. Ma appunto perché si tratta di delitti contro il patrimonio non si deve dimenticare che il patrimonio è una rete di rapporti i quali gravitano attorno a dei valori economici». E ancora: «Parlare di un concetto economico del patrimonio al di fuori di ogni inquadramento giuridico non ha senso perché il "fatto economico" di per sé stesso non può essere preso in considerazione dal giurista se non sotto un profilo giuridico, ma d'altro canto la disciplina giuridica è sempre in relazione ad un fatto o valore speciale». Si v. anche: G. MARCIANO, *Il titolo X del codice penale italiano*, con introduzioni e note di E. Altavilla, Napoli, Morano, 1927, p. 301; ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 60; S. RANIERI, *Considerazioni sui delitti contro il patrimonio*, in *Scuola Positiva*, 1966, pp. 525 ss.; MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit., p. 281; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 25 s.

Peraltro, a fronte delle diverse varianti prospettate nell'analisi dottrinale, si è posto il problema dell'individuazione del novero delle posizioni economiche tutelabili o meglio del parametro da impiegare nella selezione (giuridica) di tali posizioni¹⁵⁶. Su questo fronte, tre sono le (principali) alternative che si stagliano in letteratura: anzitutto, secondo una tesi maggiormente restrittiva formerebbero oggetto di tutela penale solamente le situazioni aventi la fisionomia propria del diritto soggettivo; in secondo luogo, in forza di una tesi mediana sarebbero protette tutte le posizioni destinarie di esplicito riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico; da ultimo, alla stregua di in una tesi maggiormente espansiva dovrebbero ricomprendersi in questa cerchia tutte le posizioni non disapprovate dall'ordinamento.

A un più ravvicinato scrutinio è possibile rilevare come tale divergenza di sfumature appartenga, prima e più che alla dimensione "mista" della lettura giuridico-economica, alla tutela del valore della *titolarità* e pertanto alla prospettiva *giuridica*: tanto è vero che la questione è comunemente posta in rapporto al requisito dell'*altruità*, che nei delitti di usurpazione unilaterale esprime l'istanza di protezione della posizione vantata dal soggetto passivo e che in questa misura è volta a illuminare proprio il valore giuridico-formale del patrimonio. Il punto sarà oggetto di ampio approfondimento nella parte del presente lavoro dedicata a queste incriminazioni patrimoniali¹⁵⁷. Ciò che maggiormente interessa rilevare in questa sede è che una prospettiva autenticamente giuridico-economica, ossia davvero attenta a entrambi i profili di interesse della ricchezza privata, ha senso solamente ove ambedue le componenti del valore del patrimonio siano assunte nel loro significato

¹⁵⁶ In particolare, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, p. 25. Si v. anche MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio, cit.*, pp. 58 ss.

¹⁵⁷ Si v. *infra* nella Parte II, Cap. IV.

proprio e l'impostazione non venga snaturata per effetto di interpretazioni "a geometria variabile" da parte delle Corti¹⁵⁸.

E invero, proprio dove la riflessione teorica trova una sintesi tra istanze contrapposte, come in questo caso, è più forte il rischio di un impiego distorto della soluzione dogmatica in sede applicativa: dove la "tentazione" finisce per essere rappresentata dalla possibilità di valorizzare, alternativamente e in funzione repressiva, l'una *oppure* l'altra anima di questa ricostruzione complessa di patrimonio. Mentre bisogna riaffermare con forza l'esigenza a partire dalla quale questa tesi è stata avanzata dalla più moderna dottrina, che ha il senso della *riduzione* dell'area del penalmente rilevante alle sole condotte che incidano su *entrambe* le componenti patrimoniali: tanto quella giuridica della titolarità della ricchezza, quanto quella economica dell'utilità connessa al suo impiego¹⁵⁹. E questo, non certo per un indiscriminato e acritico *favor rei*, bensì per una più attenta riflessione sul fondamento e sulle conseguenze della tutela che porta a riservare opportunamente la risposta penale a fatti espressivi di un significato aggressivo rispetto a tutte e due le componenti di valore che connotano i rapporti di appartenenza: *utilità* (economica) dei beni e loro attribuzione (giuridica) in *titolarità*.

Una riflessione diversa si richiede in rapporto alla concezione *personalistica*, a mente della quale il patrimonio è costituito dal complesso dei beni, vincolati da una relazione di interesse giuridicamente tutelata¹⁶⁰, aventi carattere di

¹⁵⁸ Si v., ad es., quanto annotato, pure non in chiave critica, da MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit., p. 282: «Non mancano peraltro temperamenti alla pura logica economica: esemplare quello seguito dalla giurisprudenza in tema di truffa cosiddetta contrattuale, dove la corrispondenza di valori fra la prestazione fornita ed il controvalore economico pagato non basta ad escludere che un danno patrimoniale si rinvenga o nel dato che la vittima non abbia alcun interesse concreto alla prestazione, se non quello artatamente prospettato dagli autori della truffa o comunque nell'impiego del denaro da parte della vittima a fini artificialmente creati dall'autore della truffa».

¹⁵⁹ FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 25 s.

¹⁶⁰ Si v., in particolare, PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 6: «Questa relazione può essere indicata come "appartenenza", concetto che esprime ogni titolarità di diritto in rapporto ai beni strumentali».

strumentalità rispetto allo sviluppo della personalità del soggetto¹⁶¹. Si tratta di una lettura dichiaratamente ispirata alla nuova visione introdotta dalla Costituzione Repubblicana e orientata a incidere più in profondità sulla fisionomia delle relazioni di appartenenza¹⁶². Ora, già si è avuto modo di osservare come lo “statuto costituzionale” del patrimonio delinei per tali rapporti una rilevanza, non più in una dimensione soltanto individuale, bensì anche nel più ampio contesto sociale ed economico, di modo che il profilo più autenticamente innovativo si rinviene proprio nella funzione attribuita al patrimonio in chiave social-solidaristica¹⁶³. Muovendo da tali condivisibili osservazioni, si è peraltro rilevato che la lettura *personalistica* pur autorevolmente prospettata in letteratura tende, a ben vedere, a esaltare la

¹⁶¹ La prima compiuta formulazione della concezione personalistica si deve, con tutta probabilità, a H. OTTO, *Die Struktur des Strafrechtlichen Vermögensschutzes*, Berlin, 1970, pp. 26 ss. Si v. anche ID., *Die strafrechtliche Bekämpfung unseriöser Geschäftstätigkeit*, Lübeck, 1990, p. 74. Nella dottrina italiana, si v. soprattutto le opere di: CARMONA, *Il fine di profitto nel delitto di furto*, cit., pp. 34 ss.; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio*, cit., pp. 62 ss. e spec. pp. 65 ss.; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 57 ss. e spec. 67 ss.; PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 3 ss.; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 16 ss.

In particolare, nell’opinione di MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 20 s. la strumentalità che connota questa concezione di patrimonio deve essere intesa come la «capacità (...) di soddisfare bisogni umani, materiali o spirituali», con la conseguente inclusione nell’alveo della rilevanza penale di «tutte e soltanto le aggressioni che tale strumentalità alterano: cioè (...) anche quelle aventi per oggetto cose di mero valore di affezione». Conformemente a questa impostazione, PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 6 rileva come, per quanto sia indubbio che «il diritto penale tutela il patrimonio come complesso di quegli interessi – e soltanto di quelli – che meritano una qualche tutela giuridica», non è detto che il valore assunto dal singolo interesse sia necessariamente un «valore di scambio», potendo piuttosto trattarsi di un «valore d’uso, non direttamente misurabile col metro del denaro». Così, nella sostanza, anche ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 378, che pure dichiara di accogliere la concezione giuridica di patrimonio (p. 379).

¹⁶² Giova rammentare che lo schema di disegno di legge-delega al Governo per l’emanazione di un nuovo codice penale elaborato dalla Commissione Pagliaro, sulla base del rilievo che il patrimonio costituisce un bene funzionale (strumentale) alla conservazione e allo sviluppo della persona, inquadrava i delitti contro il patrimonio privato tra i delitti contro la persona. Si v. PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 24: «Il Progetto Pagliaro inquadra i delitti contro il patrimonio privato tra quelli contro la persona. Ciò sulla base del rilievo che il patrimonio privato costituisce un bene funzionale alla conservazione, autonomia e sviluppo della persona umana».

¹⁶³ Anzitutto, PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 6. Si v. anche: MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 27; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 57 ss. e spec. p. 59; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 16.

radice *giusnaturalistica* della tutela dell'appartenenza¹⁶⁴: in particolare, nel momento in cui la ricchezza individuale viene assunta dal diritto penale in rapporto alla personalità del singolo e in funzione del suo compiuto sviluppo, finisce per riemergere in tutta la sua forza l'idea tradizionale del liberalismo per la quale i beni hanno pieno significato solamente in rapporto ai soggetti proprietari e alla loro volontà (potestativa)¹⁶⁵. Cosicché, in definitiva, la lettura in chiave personalistica mantiene pur sempre in ombra il profilo più innovativo della limitazione dell'interesse individuale in favore della soddisfazione di interessi collettivi e diffusi¹⁶⁶.

Ebbene, l'osservazione sembra cogliere nel segno nella misura in cui mette alla prova la capacità di questa nuova elaborazione di incidere effettivamente sulla fisionomia della tutela penale patrimoniale. Certo, non si può negare che lo stesso riferimento alla *persona* intesa dalla Costituzione nella sua individualità "in carne ed ossa", in luogo dell'accezione liberale incentrata sulle prerogative giuridiche astratte del soggetto, sia il riflesso di uno sguardo innovativo sulla peculiarità e irripetibilità delle esigenze di vita individuali: è la rottura del *modello* di uomo-attore sociale e la sua sostituzione con la *realtà umana*, articolata in infinite sfaccettature tra loro tutte diverse¹⁶⁷. Ma a noi pare, egualmente, che con questa visione nuova introdotta dalla Carta fondamentale – che a sua volta rappresenta il frutto della presa di coscienza, nel secondo dopoguerra, del valore dell'*esperienza* umana – non si vada

¹⁶⁴ Si v. *supra*, nella presente Parte, Cap. I, § 1.2, soprattutto le considerazioni di cui alla nt. 83. Sul punto, anche le osservazioni di PELISSERO, *Prospettive economiche e prospettive personalistiche nella tutela penale del patrimonio*, cit., pp. 217 ss.

¹⁶⁵ Si v. PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 22: «Dal punto di vista penalistico, il patrimonio deve essere inteso come una proiezione della persona nel mondo esterno, come sua realizzazione e affermazione». E ancora: «sarebbe sbagliato sminuire in modo indiscriminato la tutela penale dei valori patrimoniali: essi, in realtà, sono libertà condensata e possono essere riconvertiti in libertà (trasformazione del lavoro in denaro e del denaro in lavoro)».

¹⁶⁶ Si v. ancora PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 5, che giudica emblematica proprio la rammentata decisione della Commissione Pagliaro di inserire i delitti contro il patrimonio (privato) nel più ampio novero dei delitti contro la persona.

¹⁶⁷ Per tutti, si v. MANTOVANI, *Pt.g.*, cit., pp. XL s.

davvero a stravolgere la precedente riflessione sui rapporti di appartenenza nella dimensione individuale, strutturata sulle due fondamentali componenti di valore individuate fin dal principio del presente lavoro. In questo senso, la lettura giuridico-economica e la lettura personalistica risultano allo stesso modo espressive di una concezione di patrimonio “comprensiva”, ossia capace di accogliere entrambi i nuclei di valore del patrimonio, il significato del quale emerge pertanto quale sintesi del profilo della *titolarità* e del profilo dell'*utilità*¹⁶⁸.

Piuttosto, ed è forse questo l'aspetto più frequentemente trascurato, la più grande innovazione introdotta dalla prospettiva personalistica, anche nel rapporto con la prospettiva giuridico-economica, consiste nell'operare una sintesi tra le concezioni preesistenti che è frutto, anzitutto, dell'alternarsi nel lungo periodo dei secoli di *mentalità* profondamente diverse e che introduce quale elemento effettivamente innovativo la rammentata attenzione alle peculiarità dell'*umano*¹⁶⁹. È questa componente, in sostanza, a completare il quadro dei rapporti tra l'uomo e i beni e ad affiancare il dominio astratto riconosciuto dal diritto attraverso i rapporti di *titolarità* e la peculiarità delle cose valorizzata dall'ordinamento per il tramite di quei principi e di quegli istituti che privilegiano l'*utilizzo* a frutto rispetto ai rapporti formali di appartenenza.

¹⁶⁸ Invero, la differenza tra le due concezioni sembra stare soprattutto nel modo in cui è concepita l'*utilità* che fonda la tutela del patrimonio sul versante “sostanziale”: se in un senso più strettamente economico, come nella lettura giuridico-economica, o in un senso più lato, come nella lettura personalistica, atteso che può essere “utile alla *persona*” anche ciò che risulta privo di valore per gli altri consociati o, comunque, ciò che risulta privo di valore economico. Cfr. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 58 ss. e pp. 62 ss.

¹⁶⁹ Per tutti, si v.: MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 67: «In questa nuova prospettiva tutela del patrimonio viene a significare tutela della personalità del soggetto titolare. Pertanto, una tutela del patrimonio assume rilevanza sociale e, quindi, normativa, non perché, o non solo perché, determinati oggetti aventi valore economico sono attribuiti ad un soggetto, ma per il fatto che la disponibilità di quei beni assicura al soggetto un margine di sviluppo della sua personalità in quegli ambiti del *Sein* umano nei quali si tratta dell'acquisto e della perdita, del profitto o del possesso, della ricchezza e della povertà».

3. *Prime note consuntive: gli esiti della riflessione dogmatica alla prova delle tendenze evolutive*

Nel fare i conti con gli esiti dell'approfondimento dottrinale finora esposto, vale la pena di domandarsi quale significato siano in grado di esprimere a tutt'oggi le diverse concezioni passate in rassegna. Sul punto pare opportuno distinguere le considerazioni afferenti al piano strettamente "valoriale", che finiscono per avere rilevanza solamente in una prospettiva *de iure condendo*, da quelle inerenti al versante concettuale, le quali esprimono un significato già in una prospettiva *de iure condito*.

Per quanto attiene all'orizzonte di analisi *de lege ferenda*, si fa principalmente riferimento al vasto consenso riscosso dall'argomento della ipervalutazione del bene-patrimonio nel codice Rocco a fronte della gerarchia di valori espressa dalla Costituzione¹⁷⁰. In tal senso, per quanto la Carta fondamentale abbia rivelato una capacità innovativa dell'ordinamento anche a fronte dell'inerzia del legislatore, anche ma non solo per il tramite dell'azione della Consulta, è oramai evidente che sul versante dei delitti contro il patrimonio tale potenzialità riformatrice si sia allentata¹⁷¹. Più in generale, a risultare fiaccata è la stessa capacità innovatrice espressa dalla concezione personalistica, nella quale sono state lungamente riposte – quanto meno, in letteratura – le maggiori speranze di adeguamento del sistema di tutela

¹⁷⁰ Si v. ancora: MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 13 ss.; MILITELLO, voce *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., pp. 292 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 17; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 3 ss. Si v. anche le più estese considerazioni svolte *supra*, nella presente Parte, Cap. I, § 1.1, alla nt. 46.

¹⁷¹ Ma si veda da ultimo – sebbene in un ambito diverso della parte speciale – la sentenza n. 236/2016, con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla proporzionalità della pena comminata per il delitto di cui all'art. 567, co. 2, c.p., che incrimina l'alterazione dello stato civile di un neonato realizzato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. Il *novum* introdotto dalla pronuncia sta nel radicale mutamento nella struttura del giudizio di proporzionalità, sempre fondato sui parametri dell'art. 3 Cost. e dell'art. 27 Cost., che vede sparire il *tertium comparationis* e che finisce, pertanto, per essere condotto dalla Corte in termini assoluti. In tema, si v. F. VIGANÒ, *Un'importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2017, pp. 61 ss.

penale della ricchezza privata alle istanze espresse dal nuovo ordinamento costituzionale¹⁷².

Scendendo un poco più nel dettaglio, si può evidenziare come a ben vedere neppure sembri del tutto corretto “collocare” questi rilievi sul versante *de iure condendo*, atteso che la prospettiva di una (graduale) attenuazione del rigore sanzionatorio risulta *smentita* proprio sul terreno degli interventi di riforma dalla costante tendenza all’inasprimento delle pene¹⁷³. In altre parole, a dispetto del consenso formatosi in dottrina attorno a una rivisitazione dei delitti in parola orientata a una risposta meno rigorosa alle aggressioni patrimoniali, sembra che l’indirizzo costantemente seguito dal legislatore e attualizzatosi nelle disposizioni vigenti sia nel senso della conservazione di un significato forte all’appartenenza e al suo presidio.

Con questo, non si intende disconoscere il fatto che, pure seguendo una tendenza a dir poco “schizofrenica”, alle novelle che hanno innalzato il rigore della repressione penale si sono alternati interventi di riforma attraverso i quali il legislatore ha allentato la morsa dei reati patrimoniali¹⁷⁴. D’altra parte, in questa sede non si può mancare di rilevare quale sia la prospettiva – tra quelle descritte nella dimensione vigentistica, costituzionale e socio-economica – che trova affermazione negli interventi di politica criminale succedutesi negli ultimi anni, perché è soltanto per tale via che risulta possibile appurare se le ipotesi di intervento *de lege ferenda* condivise in dottrina trovino un riscontro effettivo negli interventi di riforma e se davvero possa ritenersi acquisita l’affermazione della lettura personalistica.

¹⁷² Si v. *supra*, nella presente Parte, Cap. I, § 2.2.

¹⁷³ Per tutti, CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, pp. 721 e spec. p. 726 ss., dove particolare attenzione è rivolta alla frequente previsione, da parte del legislatore, di nuove circostanze aggravanti in funzione di irrigidimento della risposta sanzionatoria: soluzione che, si afferma, tradirebbe un malcelato intento di repressione delle aggressioni patrimoniali in ragione dei “tipi di autore”. Sui più recenti interventi legislativi nel settore, si v. le considerazioni svolte *supra*, nella presente Parte, Cap. I, § 1.1.

¹⁷⁴ Per tutti, CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, pp. 723 s.

Ebbene, coerentemente con quanto rilevato in rapporto all'evoluzione che segna la realtà dei rapporti tra i consociati, a dispetto di una piena affermazione nella dimensione culturale di un'istanza di contenimento del presidio penale alla ricchezza privata, ai rapporti patrimoniali in generale e ai rapporti proprietari in specie, anche nella produzione legislativa trova riscontro il conservarsi della "mentalità proprietaria"¹⁷⁵. In sostanza, la nuova concezione dei rapporti consociati accolta dalla Carta fondamentale non sembra aver introdotto nel sistema penale il seme dello stravolgimento, più o meno imminente, dell'assetto della tutela. E questo per un duplice ordine di ragioni: prima di tutto, con riferimento al connotato di *strumentalità* e (soprattutto) di *subordinazione* del patrimonio, la lamentata ipervalutazione dell'interesse patrimoniale, condivisa in via pressoché unanime sul piano teorico, non trova riscontro nella politica criminale, sul cui terreno si deve pur sempre fare i conti con la più radicata visione contemporanea, che per l'appunto riflette pienamente l'assetto socio-economico imperniato sul rapporto proprietario¹⁷⁶; in secondo luogo, ancora più radicalmente, si deve rammentare che nella dimensione individuale la lettura personalistica finisce per esaltare il versante del *soggetto*, sì che, malgrado il rinnovato rilievo delle *cose* e l'attenzione alla loro *utilità*, alla fine è l'anima della *titolarità* a mantenere la propria centralità sul versante della tutela della ricchezza *individuale*¹⁷⁷.

Per quanto attiene invece al piano sistematico-vigentistico, la domanda si pone con riferimento alle *concezioni* di patrimonio e, in particolare, viene da chiedersi se il "patrimonio" che forma oggetto della tutela e che entra nelle singole fattispecie incriminatrici per il tramite degli elementi essenziali che ad esso afferiscono – la *cosa*, il *danno*, il *profitto* – debba intendersi in termini

¹⁷⁵ Si v. CERETTI-CORNELLI, *Proprietà e sicurezza*, cit., pp. 110 ss.

¹⁷⁶ Si v. CERETTI-CORNELLI, *Proprietà e sicurezza*, cit., pp. 105 ss.

¹⁷⁷ Si v. ancora PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., pp. 4 s.

giuridici, economici o “misti”. Il punto è che l’annosa questione della concezione da assumersi con riferimento alle disposizioni del Titolo XIII non può essere affrontata aprioristicamente rispetto alle singole incriminazioni.

E invero, per un verso, il “significato” patrimoniale dell’aggressione si determina anzitutto a partire dall’oggetto *materiale*, muovendo dal quale soltanto si possono individuare – in seconda battuta e in ragione di questo – anche le *modalità di condotta* ontologicamente concepibili per l’aggressione: in sostanza, non si può prescindere dalla circostanza che il legislatore richieda, ai fini della perfezione del reato, la condotta interruttiva della relazione empirico-materiale con il bene oppure, diversamente, il prodursi di un danno ulteriore rispetto alla condotta nella sfera di interessi – giuridici o economici – del soggetto passivo¹⁷⁸.

In secondo luogo, a dispetto del fatto che – lo si è visto – il codice Rocco è esso stesso espressione matura di una ben precisa concezione del *valore* del patrimonio e che, conseguentemente, potrebbe ritenersi più consonante a questa impostazione una lettura strettamente giuridica, in realtà non è possibile escludere nessuna delle prospettive passate in rassegna. Ciò si deve al fatto che tutte queste concezioni sono state elaborate su un piano pregiuridico: più precisamente, sebbene tutte siano state formulate in coerenza con le indicazioni normative delle incriminazioni patrimoniali, nessuna di esse presuppone un determinato assetto della tutela penale. In altre parole, il “funzionamento” delle diverse concezioni passate in rassegna non è condizionato dal ricorso a determinati termini, talché a partire dai concetti impiegati dal legislatore si viene sempre a porre un problema d’interpretazione¹⁷⁹.

¹⁷⁸ In particolare, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 27.

¹⁷⁹ Ci pare in sostanza che, in questi precisi termini, debbano trovare accoglimento le considerazioni espresse da PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 25: «gli autori che hanno tentato una trattazione unitaria del significato di ciascuno dei termini che ricorrono più volte nella legislazione di parte speciale si sono trovati di fronte a un bivio: o forzare la interpretazione

D'altra parte, in modo del tutto speculare, è pure vero che la stessa attività ermeneutica non può muoversi prescindendo dalle indicazioni che possono cogliersi sul piano pregiuridico: e questo prima di tutto perché le diverse concezioni sono in grado di incidere fino al significato da attribuirsi ai singoli elementi di fattispecie, tra i quali anche quelli che esprimono la fisionomia della ricchezza aggregata. In questo senso, a partire dalle considerazioni svolte sul piano del *valore* protetto si deve escludere che possano a tutt'oggi accogliersi concezioni "unilaterali" del significato di patrimonio, giacché entrambe queste letture, la concezione giuridica al pari della concezione economica, finiscono per mettere in ombra, alternamente, uno dei due poli della relazione patrimoniale¹⁸⁰.

Lo sguardo si sposta, pertanto, sulle concezioni "comprehensive" e nel discernere tra la prospettiva giuridico-economica e la prospettiva personalistica – peraltro, senza dimenticare le notevoli affinità che emergono dal confronto tra di esse – sembra opportuno muovere da una considerazione afferente alla dimensione applicativa: nella quale, a ben vedere, gioca un ruolo di primissimo piano la *fisionomia attuale* dei rapporti patrimoniali, che si impone nel determinare il significato del bene-patrimonio e degli altri elementi tipici delle fattispecie in discussione¹⁸¹. Insomma, anche su di un

delle singole norme, pretendendo di assegnare ogni volta il medesimo significato al termine ricorrente; oppure introdurre eccezioni e varianti al significato di quel termine, fino a scompaginare la trattazione unitaria, rendendola scarsamente comprensibile e, in definitiva, inutile».

¹⁸⁰ Si leggano nuovamente le chiare parole di BETTIOL, *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, cit., cc. 7 s.: «Non si può fare a meno nel settore dei delitti contro il patrimonio del concetto giuridico di patrimonio risolvendosi in una serie più o meno ampia di rapporti giuridici. Ma appunto perché si tratta di delitti contro il patrimonio non si deve dimenticare che il patrimonio è una rete di rapporti i quali gravitano attorno a dei valori economici».

¹⁸¹ Ovviamente, entro il limite segnato dalla terminologia impiegata dal codice Rocco per definire la ricchezza privata oggetto di tutela penale. In questo senso, si v. PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 8: «Comunque, almeno per quel che riguarda il codice penale, si può affermare che esso non tiene nel dovuto conto il fenomeno della finanziarizzazione della ricchezza, cioè del fatto che oggi la ricchezza, nelle sue componenti più dinamiche, è rappresentata non da cose immobili o mobili, ma da beni immateriali».

versante di analisi *de iure condito*, finisce per affermarsi la centralità della realtà socio-economica e cioè del valore attribuito al patrimonio dalla mentalità correntemente diffusa nella vita consociata.

In questa prospettiva, il “personalismo” che connota lo statuto costituzionale del patrimonio (*rectius*: della proprietà) cede il passo a un interesse patrimoniale che viene a definirsi sì in ragione della consistenza e dell’utilità delle cose, ma di cose sempre più smaterializzate. Ne consegue che, sul piano del *significato*, il patrimonio viene a definirsi per effetto dell’incidenza combinata di una lettura economico-sostanziale, dal momento che si guarda effettivamente alle peculiarità della *res*, e una lettura giuridico-formale, poiché, stante il fenomeno di smaterializzazione, sono proprio quelle stesse peculiarità della *res* ad accentuare il profilo della titolarità¹⁸².

In estrema sintesi e concludendo sul punto, due sono i principali – ancorché interlocutori – esiti della nostra disamina. Il primo: tanto sul piano del valore, quanto sul versante concettuale, si rileva la tendenza all’affermazione di una prospettiva “sintetica”, fortemente condizionata dall’attualità dei rapporti socio-economico, nonché dalla rivoluzionaria tendenza alla smaterializzazione delle attività umane e del suo prodotto. Il secondo, diretta conseguenza della primo: la diffusa convinzione che il sistema di tutela penale del patrimonio debba conformarsi *de iure condendo* alla lettura “personalistica” e sia già *de iure condito* condizionato da essa si scontra con la realtà delle relazioni d’interesse tra i consociati e le cose. E poiché siamo fermamente convinti che il presidio assicurato dal diritto penale alla ricchezza privata si debba strutturare – al di fuori di qualsivoglia prospettiva eminentemente sanzionatoria, bensì per necessità logica – a partire da quelli che sono gli *interessi sostanziali* pregiuridici e comunque “prepenalistici”, ne viene che continuare a sostenere la linea personalistica ha insito il rischio di

¹⁸² Nei termini ampiamente descritti *supra*, nella presente Parte, Cap. I, § 1.3.

vanificare gli interessi reali sottostanti ai rapporti di appartenenza, trasponendo peraltro sul piano individuale indicazioni che la Costituzione più propriamente offre in rapporto alla dimensione collettiva e pubblica.

CAPITOLO II

SISTEMATICA DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO, TRA INTERESSE PROTETTO E “FATTO AGGRESSIVO”

1. Finalità e metodo dell'analisi

Uno dei grandi sforzi che tradizionalmente impegna lo studio della tutela penale dell'appartenenza attiene alla classificazione delle singole incriminazioni. In particolare, sul versante sistematico da sempre dibattuta è la questione del *principium individuationis* dei delitti contro il patrimonio, ossia del criterio attraverso il quale operare una prima distinzione tra le incriminazioni e coglierne le peculiarità¹.

I tanti e vari tentativi di articolare un riparto interno al novero delle aggressioni patrimoniali rispondono, anzitutto, a un'esigenza di analisi e comprensione del sistema di tutela. A ben vedere, non si tratta di un interesse di natura esclusivamente scientifica o didattica, come si evince dalla circostanza che alcuni tra i più pressanti dubbi interpretativi sorgono a partire dalla necessità di individuare criteri certi, adeguati e organici per la risoluzione delle incertezze attinenti ai rapporti tra fattispecie attigue². E

¹ Sulla classificazione dei delitti contro il patrimonio, nel panorama italiano, senza pretese di esaustività a fronte di una letteratura sterminata: B. PETROCELLI, *Violenza e frode nel progetto preliminare del nuovo codice penale italiano*, in *Riv. pen.*, 1928, pp. 423 ss., ora in *Saggi di diritto penale*, Padova, CEDAM, 1952, pp. 177 ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 3 s.; ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 93 ss.; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 9 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 53 ss.; PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., pp. 629 ss.; SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., pp. 16 ss.; ID., voce *Patrimonio*, cit., pp. 336 ss.; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 111 ss.; PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 9 ss.; PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., pp. 8 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 12 ss.; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., pp. 400 ss.; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 5 ss. Doveroso richiamare anche la voce autentica del Legislatore storico, quanto meno con riferimento alla sistematizzazione accolta nel codice vigente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., pp. 435 s.

² In particolare, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 14 s.

quandanche queste problematiche si pongano a livello concreto e con riferimento a singole incriminazioni, è evidente come la risposta non possa provenire da un'osservazione estemporanea e avulsa rispetto al più ampio contesto sistematico, giacché qualsiasi soluzione ha una concreta possibilità di affermarsi solamente ove si riveli capace di armonizzarsi con il complesso di tutela predisposto dal Titolo XIII³.

Peraltro, occorre fare i conti con la circostanza che, come comprovato anche dalle confutazioni a cui queste teorie sono andate incontro nel corso dei decenni, pressoché nessuno tra i criteri proposti in letteratura risulta idoneo a realizzare una distinzione "esatta"⁴. Il dato è comunemente portato a riprova dell'ineluttabile fallacia di questi tentativi, se non addirittura dell'opportunità di abbandonare qualsivoglia velleità di classificazione⁵. In realtà, di per sé considerata l'incapacità di ricondurre a un unico schema l'intero alveo delle incriminazioni patrimoniali sembra soprattutto sintomatica della irriducibilità delle tante sfaccettature di questi fatti aggressivi a un solo connotato dirimente⁶.

³ Si v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 10: «una sistematica che aspiri a un minimo di validità, e di serietà, non può che mirare ai lati essenziali e significativi degli istituti, quelli dai quali la regolamentazione giuridica desume la sua ispirazione e la sua ragion d'essere». Si v. anche PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 9: «una scienza giuridica che aspiri ad essere significativa cerca di elaborare classificazioni utili, non futili: modelli che aiutino a dare conto in modo soddisfacente dell'insieme dei problemi e delle soluzioni normative».

⁴ È questo il problema dei cosiddetti "residui inclassificabili", ovverosia di quelle incriminazioni la cui collocazione sistematica, di volta in volta, non risulta chiarita dalle partizioni variamente prospettate. Si v.: PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 12 s.; PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 640; SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., p. 17; ID., voce *Patrimonio*, cit., p. 343; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 5. Si v. anche G. MARINUCCI, *Considerazioni sul delitto di furto*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1960, pp. 532 s.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 36 s.

⁵ Così, ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 403, il Quale afferma che «una classificazione vera e propria dei delitti patrimoniali, non è necessaria e la dottrina può benissimo farne a meno» e prosegue chiarendo come l'autentico compito della scienza penalistica non consista nel realizzare ad ogni costo sistemazioni teoriche, quanto piuttosto nel «mirare all'esatta e completa conoscenza delle norme giuridiche, senza perdere di vista l'altro suo scopo, che è quello di facilitare la risoluzione delle controversie che sorgono nell'interpretazione della legge». Si v. anche PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 16 s.; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 729.

⁶ PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 8: «Quanto alle possibili partizioni sistematiche, diverse classificazioni sono state proposte (...) nessuna può avanzare pretese di esclusività».

Ecco allora che sembra più corretto attribuire a questo sforzo classificatorio il compito dell'individuazione dell'elemento distintivo *più significativo*, salvo potersi poi dare ulteriori criteri idonei a illuminare più specifici profili di diversità tra i delitti contro il patrimonio⁷. In questo senso, non si ignora come spesso siano proprio quelle letture oramai abbandonate dalla dottrina, perché non più adeguate al contesto socio-economico o comunque limitate nello sguardo alla fenomenologia delle offese alla ricchezza privata, a formare la base per soluzioni adeguate a problematiche interpretative specifiche⁸.

Ad ogni modo, non è neppure l'individuazione della "migliore" suddivisione delle incriminazioni patrimoniali a costituire l'obiettivo di questa parte del lavoro: in effetti, neanche il più estremo dogmatismo potrebbe farsi (sinceramente) portatore della convinzione di poter ricavare, al giorno d'oggi, soluzioni fortemente innovative dalla rassegna delle varie classificazioni dei delitti contro il patrimonio. È vero piuttosto che gli sforzi di sistematizzazione di questi reati risultano sempre di grande interesse nella misura in cui consentono di indagare i profili fondamentali dell'*aggressione patrimoniale* già sul versante fenomenologico, pregiuridico, al quale stadio il *fatto* viene osservato alla luce di tutte le sue *componenti*, comprese quelle che non trovano poi ingresso nella singola fattispecie tipica.

A ben vedere, l'individuazione di queste stesse componenti dell'*aggressione patrimoniale* ha un significato centrale nel percorso che abbiamo iniziato a delineare con il Capitolo che precede. Infatti, il *valore* del patrimonio, ossia il nucleo fondamentale dell'interesse al rapporto con la ricchezza e alla protezione del suddetto rapporto, trova un primo e fondamentale riscontro

⁷ PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 8: «Classificazioni diverse possono illuminare aspetti diversi, e, se internamente coerenti, possono essere accettate per quello che abbiano da dire, tanto o poco che sia».

⁸ Si v., in particolare: PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 12 s.; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 5 s. Anche, *amplius, infra* nella presente Parte, Cap. II, spec. § 2 e § 3.1.

proprio negli elementi in cui si struttura l'aggressione patrimoniale⁹: quest'ultima, si intende dire, si definisce proprio in funzione dell'interesse attaccato e nelle sue diverse componenti – tanto materiali, quanto psicologiche, quanto “normative” – concorre a delineare la fisionomia del patrimonio quale termine della tutela penale¹⁰.

Quanto si osserva non può sorprendere se si muove dalla considerazione che le varie figure di reato rappresentano anzitutto il riflesso dei diversi modi di usurpare la ricchezza altrui: la quale non è mai protetta dal diritto criminale per il solo fatto del depauperamento patrimoniale, del ricorrere del danno, bensì è presidiata penalmente soltanto là dove l'usurpazione assuma una certa fisionomia, espressiva del peculiare disvalore del fatto¹¹. Da qui il precipuo significato di un Capitolo dedicato alla struttura dell'*aggressione patrimoniale*, la cui trattazione si venga ad articolare in ragione dei più significativi tentativi di sistematizzazione per indagare il senso dei percorsi tracciati dalla riflessione dottrinale, guardando al rapporto tra la dimensione fenomenologica ed il versante della formulazione legislativa. E questo, sulla base del suesposto rilievo che i delitti contro il patrimonio sono prima di tutto *fatti* aggressivi di un *interesse* che assume un significato per i consociati in quanto risulta espressivo di utilità, sì che proprio in rapporto a tale utilità, a tale nucleo di valore si devono indagare e si possono comprendere anche le diverse sfaccettature dell'usurpazione patrimoniale.

⁹ Per tutti, si v. MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 16 ss. e pp. 36 ss.

¹⁰ Sul rapporto tra *modalità* dell'aggressione e *oggetto* della tutela, già MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 3. Si v. anche PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 11 e bibliografia *ivi* citata.

¹¹ Si v. soprattutto: CIVOLI, *Trattato di diritto penale*, cit., pp. 433 s.; F. CARNELUTTI, *La tutela penale della ricchezza*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1931, pp. 7 ss. e spec. p. 13; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 26 ss. e spec. 30; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 49 ss. e spec. p. 52. Si v. anche MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit., p. 287: «L'elemento del danno patrimoniale è insufficiente da solo ad attingere il piano di quella illiceità qualificata che è penalmente rilevante, come rivela l'ampio spazio in cui le offese al patrimonio costituiscono meri illeciti civili. Solo quando tali offese sono compiute con modalità particolarmente pericolose per la sicurezza collettiva e lo svolgimento dei traffici giuridici si configurano altrettanti reati contro il patrimonio».

Tanto osservato in rapporto alle finalità dell'analisi che ci si accinge a principiare, sul versante metodologico si deve muovere dalla constatazione che, nella riflessione penalistica, è dato operare una prima e fondamentale distinzione tra i tentativi di classificazione dei delitti contro il patrimonio a seconda che questi si strutturino in ragione del bene giuridico protetto o della fisionomia del fatto aggressivo¹².

Segnatamente, i due parametri sono impiegati da prospettive molto lontane tra loro, nelle quali si attribuisce rilievo, rispettivamente, alla particolarità dell'oggettività tutelata dalle singole incriminazioni nel tentativo di identificare per ciascun gruppo di fattispecie la diversa fisionomia dell'interesse patrimoniale protetto¹³ o piuttosto alle peculiarità del fatto

¹² In particolare, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 112 s. Si v. anche, MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit., p. 287, il quale indica anche un terzo criterio, oramai radicalmente inadeguato e immeritevole di accoglimento, nel «tipo soggettivo». In quest'ultimo senso, anche PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., pp. 634 s. In tema, merita rammentare l'ampia e complessa lettura del sistema di tutela del patrimonio privato predisposto dal codice Rocco in chiave di tipo di autore offerta da SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., *passim*, anche in ID., voce *Patrimonio*, cit., *passim*, sulla quale si v. anche le considerazioni svolte *supra* nella presente Parte, Cap. I, § 1.1 e *infra* nella presente Parte, Cap. II, § 4.

¹³ FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 12: «L'adozione di una classificazione sistematica incentrata sul "bene giuridico" protetto sfocia nella bipartizione – diffusa ancora oggi soprattutto nella dottrina tedesca – tra *delitti contro la proprietà* in senso stretto (furto, appropriazione indebita, rapina, danneggiamento ecc.) e *delitti contro il patrimonio* (truffa, estorsione, usura ecc.)». Peraltro, non sono mancate anche le teorizzazioni fondate sulla convinzione di poter individuare la precipua fisionomia dell'interesse patrimoniale tutelato da *ciascun* reato, ossia in rapporto alle fattispecie individualmente considerate. In questo senso, per tutti, ART. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, in *Opere giuridiche*, vol. I, Roma, Società editrice del Foro italiano, 1932, p. 553: «vi è un oggetto sostanziale del reato – cioè un oggetto di tutela giuridica penale – *comune a tutti i reati*, qualunque ne sia la specie, e un oggetto sostanziale del reato – cioè un oggetto di tutela giuridica penale – *particolare a ogni singolo reato*. In altri termini vi è un oggetto sostanziale *generico* del reato (oggetto del reato, in generale) e un oggetto sostanziale *specifico* del reato (oggetto dei singoli reati in specie). L'oggetto sostanziale generico del reato è dato sempre da un bene o interesse *sociale*, proprio di tutta la società giuridicamente organizzata: l'interesse dello Stato alla assicurazione delle condizioni della vita in comune, cioè alla sicurezza della propria esistenza o, che è lo stesso, alla propria conservazione. (...) L'oggetto sostanziale *specifico* del reato è dato, invece, sempre da un bene o interesse proprio del soggetto direttamente offeso dal reato (oggetto passivo del reato) e, come tale, è particolare al singolo reato, così che ciascuno dei reati in specie, in quanto offende un determinato interesse, individuale o collettivo, ha un suo oggetto specifico, cioè proprio del reato stesso». Per una critica a questa impostazione, in seno

aggressivo osservato da ciascuna di queste letture alla luce di un suo specifico connotato, sia esso un elemento materiale come *l'oggetto* o il *risultato* dell'aggressione patrimoniale, sia diversamente una componente psichica come il *fine* dell'aggressione¹⁴.

Ora, è opportuno evidenziare già in questa sede come le due prospettive rivelino una diversità di "provenienza" nel senso che, mentre le sistematizzazioni fondate sull'oggettività giuridica muovono tendenzialmente "dall'interno" del dato legislativo e prospettano una distinzione delle fattispecie in base alla formulazione legislativa dei reati¹⁵, le classificazioni fondate sul fatto aggressivo muovono essenzialmente "dall'esterno" del dettato normativo e si orientano a partire dalla realtà fenomenologica delle offese patrimoniali, ovverosia dall'osservazione delle modalità effettive assunte dai comportamenti che pregiudicano gli altrui rapporti di appartenenza¹⁶. In questo senso, la diversità che connota l'elaborazione di queste prospettive si riflette, anzitutto, sul "peso specifico"

all'approfondimento dei delitti contro il patrimonio: PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 9 ss.

¹⁴ Per tutti, CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 102 ss. Si v. anche PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 643.

¹⁵ Si v. SANTORO, *La tutela penale del patrimonio*, cit., pp. 18 s. In generale: ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, cit., *passim* e spec. pp. 551 ss.

¹⁶ Per tutti, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 5: «neanche lo studio delle singole figure di reato può prescindere da un'osservazione diretta dei fenomeni, che penetri al di là dello schermo normativo. Dapprima l'esperienza dei rapporti umani si profonde al nostro sguardo con una ricchezza di forme che pare inesauribile, sì che ci sentiamo indotti a disperare di poterla mai organizzare. Ma un'osservazione più paziente ci svela, sotto la mutevolezza delle apparenze, una trama abbastanza uniforme: l'azione umana protesa al conseguimento degli scopi più vari nell'ambiente sociale, si affida alla falsariga di schemi pratici universali e immutabili, scegliendo di volta in volta il modello che meglio si adatta alla situazione concreta e al temperamento del soggetto». Nel medesimo senso, MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 53 ss. Si v. anche CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 102: «ci sembra, dunque, utile e corretto considerare, per un istante, il comportamento dell'uomo in un momento pregiuridico, nel quale possiamo osservarlo mentre opera all'interno di un sistema di relazioni patrimoniali. Scopriremo una così alta – ed inusitata per altri settori dell'intervento penale – coincidenza fra comportamenti umani aggressivi del patrimonio e condotte tipizzate che sarà, poi, facile intendere l'importanza di un disegno classificatore e sistematico basato proprio sulle reali modalità di attacco al bene giuridico».

riconosciuto alle componenti delle singole fattispecie: e invero, per un verso, in una lettura che centra l'attenzione sul dato normativo lo sguardo dell'interprete tende a essere attratto dagli elementi essenziali nei quali si esprime il rapporto tra gli interessi preformati dal diritto civile e gli interessi assunti a oggetto della tutela dal diritto penale¹⁷; di contro, in una prospettiva che muove dal dato fenomenologico l'attenzione si sofferma principalmente sui requisiti di tipicità nei quali si traducono le forme di manifestazione dell'aggressione patrimoniale¹⁸.

Ancor più significativa risulta poi la circostanza che, a nostro modo di vedere, questa difformità di approccio si rivela in diretta connessione con i due fondamentali nuclei di interesse individuati con riferimento alle relazioni di appartenenza, *uso* e *titolarità*¹⁹: segnatamente, è l'impianto di fondo delle due prospettive a porle in un peculiare rapporto con la questione del contenuto di valore protetto. E in effetti, mentre lo sforzo di operare una sistematizzazione di questi delitti in ragione della specifica oggettività patrimoniale tutelata tende a esaltare il confronto tra il profilo della *titolarità* ed il profilo dell'*utilità*, che a sua volta assume i connotati della contrapposizione tra la concezione giuridica e la concezione economica²⁰; le proposte di classificazione fondate su elementi del fatto aggressivo finiscono per privare di significato *a fini classificatori* alla questione delle diverse anime di valore della relazione di

¹⁷ In questo senso, nella sostanza, CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 731 s.: «Nell'ambito dei delitti contro il patrimonio si distingue, tradizionalmente, fra comportamenti delittuosi che offendono il patrimonio come complesso, e comportamenti delittuosi che offendono singoli diritti soggettivi patrimoniali. (...) Le fattispecie incriminatrici del primo tipo (...) sono, nel nostro codice, imperniate tecnicamente sul concetto di danno (...). Le fattispecie incriminatrici del secondo tipo (...) sono, nel nostro codice, imperniate tecnicamente sull'elemento "cosa"».

¹⁸ Cfr. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 5: «A sé sottoposta il legislatore trova una fenomenologia non informe ma strutturata, già articolata secondo paradigmi carichi di significato umano e sociale: egli può imporre la sua disciplina, ma non può innovare la logica immanente ai fenomeni. Tanto è vero che la realtà finisce con l'imporsi al raziocinio».

¹⁹ Ampiamente, *supra* nella presente Parte, Cap. I, §§ 1 ss.

²⁰ *Infra* nella presente Parte, Cap. II, § 2. Sul raffronto tra la concezione giuridica e la concezione economica di patrimonio, si v. *supra* nella presente Parte, Cap. I, §§ 2 ss. e spec. § 2.1.

appartenenza, la quale invece tende a recuperare un ruolo centrale all'interno di ciascuna classe di reati²¹.

2. *Le distinzioni basate sull'interesse protetto*

Viene da domandarsi quale utilità vi sia nell'indagare i delitti contro il patrimonio su un piano essenzialmente normativo, posto che questa via porta con sé l'evidenziato rischio di astrarre le fattispecie in esame dal rapporto con le componenti "effettive" dell'aggressione patrimoniale. A ben vedere, l'analisi in ragione dell'oggettività tutelata è in grado di far emergere alcuni connotati più specifici dell'interesse alla relazione patrimoniale che troveranno un riscontro quando l'analisi si sposterà sul versante del *fatto aggressivo*.

Ma soprattutto, una disamina generale della questione dell'interesse specifico protetto dalle incriminazioni patrimoniali consente di svolgere alcune considerazioni con riferimento a quelle fattispecie che si connotano per una diversità sul piano del bene giuridico: o perché sono poste a tutela anche di interessi personalistici e pertanto la tutela da esse predisposta si muove in parte su un piano diverso rispetto a quello dei delitti monoffensivi²² o perché sono poste a tutela di interessi (non personalistici) ultraindividuali di modo tale che tendono a riflettere queste istanze sul versante delle modalità di lesione tipizzate²³. Con la conseguenza che, se rispetto alle prime sorge l'interesse di comprendere quale rapporto si instauri tra l'offesa al bene patrimonio e l'offesa al bene personalistico, con riferimento alle seconde, si

²¹ Addirittura, come si avrà modo di rilevare nel proseguo dell'elaborato, in seno a un'analisi condotta per tipologie di aggressione il confronto tra i due poli dell'appartenenza finisce per rappresentare il profilo di maggiore problematicità e pertanto di maggiore interesse anche sul versante applicativo. *Infra* nella presente Parte, Cap. II, § 3, nonché, *amplius*, nella Parte II, Capp. IV e V.

²² In particolare, *infra* nella presente Parte, Cap. II, § 2.1.1.

²³ In particolare, *infra* nella presente Parte, Cap. II, § 2.1.2.

viene più radicalmente a porre la questione della loro estraneità dal novero dei *fatti aggressivi* della ricchezza privata.

Tanto premesso, sono due gli indirizzi, di segno parzialmente diverso, che tendono a emergere qualora il tentativo di sistematizzare le aggressioni patrimoniali si articoli in ragione del bene tutelato²⁴.

Per un verso, può darsi che l'attenzione prestata all'oggetto giuridico si accompagni a un orizzonte di analisi *del tutto* interno al contesto normativo: è possibile, in altre parole, che la classificazione sia operata tenendo *esclusivamente* conto del dato preformato rappresentato dalle scelte di tipizzazione operate dal legislatore²⁵. In questa ipotesi, la ricostruzione proposta tende ad andare nel senso della massima formalizzazione dell'interesse protetto: e invero, proprio nel solco di queste premesse metodologiche si è proceduto a delineare un raggruppamento della fattispecie in ragione della tipologia del rapporto giuridico (civilistico) su cui incide la condotta, discernendo in particolare le posizioni soggettive assolute dalle posizioni soggettive relative²⁶ se non addirittura prospettando la distinzione tra *reati che aggrediscono diritti reali* e *reati che aggrediscono diritti di credito*²⁷.

²⁴ Cfr. SCUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 343.

²⁵ In questo senso, ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, cit., pp. 588 s.

²⁶ In particolare, SANTORO, *La tutela penale del patrimonio*, cit., pp. 18 s.

²⁷ Cfr. BINDING, *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts*, cit., pp. 246 ss. Si tratta, come è possibile rilevare *prima facie*, di una distinzione decisamente non esaustiva in quanto centrata su di un aspetto marginale della tutela penale. Segnatamente, muovendo dalla prospettiva che attribuisce alle incriminazioni patrimoniali una funzione essenzialmente sanzionatoria in rapporto alle posizioni di diritto definite in sede civile, essa non tiene in debita considerazione la circostanza che il diritto penale persegue pur sempre fatti aggressivi *tipici*, la cui individuazione non avviene in ragione dell'offesa a un interesse preformato e il cui disvalore rappresenta l'esito dell'integrazione dei singoli *elementi essenziali* in cui complessivamente si articola la fattispecie. Si v. anche PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 15: «Secondo questo modo di pensare, i delitti contro il patrimonio possono essere distinti in delitti contro diritti reali (sono i delitti oggi compresi nel Capo I, fuorché la estorsione; nonché tutte le appropriazioni contenute nel Capo II) e delitti relativi alla conclusione di negozi (l'estorsione e i rimanenti delitti di cui al Capo II)». Si noti, peraltro, che secondo l'opinione di SANTORO *La tutela penale del patrimonio*, cit., p. 19 e pp. 35 ss., una tutela dei diritti di obbligazione sarebbe predisposta solamente dalle fattispecie di truffa, nonché soprattutto dalle incriminazioni dell'insolvenza fraudolenta e

Per altro verso, è prospettabile una classificazione che discerne in ragione dei rapporti patrimoniali *effettivamente* tutelati da questi delitti: in sostanza, il bene giuridico continua a rappresentare il *principium individuationis*, ma lo sguardo si allarga, dalla titolarità, alla sostanza delle posizioni di diritto. In questo ordine ricostruttivo si inquadra la tradizionale e ben più longeva distinzione tra *delitti contro la proprietà o contro il patrimonio in senso lato* e *delitti contro il patrimonio in senso stretto*²⁸.

In particolare, integrano la categoria dei *delitti contro la proprietà o contro il patrimonio in senso lato* quei reati (furto, rapina, danneggiamento, appropriazione indebita) che incriminano l'aggressione rivolta a singoli beni sui quali il soggetto vanta una posizione giuridica "assoluta" e che, pertanto, hanno per oggetto giuridico la *titolarità formale* di quegli stessi beni assicurata in sede civilistica, in modo tale che soltanto indirettamente la tutela si estende anche al rapporto materiale con la *res*²⁹. Integrerebbero, invece, la classe dei *delitti contro il patrimonio in senso stretto*, (estorsione, truffa, circonvenzione di incapaci, usura) quelle aggressioni che, potendo incidere eventualmente su singoli rapporti di diritto, risultano offensive del patrimonio nel suo *valore sostanziale* e in un certo senso pregiuridico ossia inteso in termini economici come complesso della ricchezza individuale, e rispetto alle quali la *deminutio patrimonii* non rappresenta solamente l'evento in senso giuridico ma coincide più propriamente con l'evento in senso naturalistico³⁰.

dell'usura, mentre per il resto i diritti obbligatori troverebbero tutela fuori dal Titolo XIII, per non dire più radicalmente fuori dal codice penale.

²⁸ Si v., per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, pp. 5 ss. e p. 12.

²⁹ FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, p. 5: «Nei reati del primo tipo (furto, appropriazione indebita, rapina, danneggiamento ecc.), si sostiene che l'oggetto della tutela penale sia costituito dal potere di signoria, che il titolare del diritto di proprietà (o altro diritto) esercita sulle "cose", individualmente determinate, aggredite dal reo».

³⁰ FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, pp. 5 s.: «Nei reati del secondo tipo, e cioè patrimoniali in senso stretto (truffa, estorsione, circonvenzione d'incapaci ecc.), la prospettiva di tutela è invece – almeno in linea di principio – meno formale e più materiale: questo volta l'illecito penale aggredisce il patrimonio come entità economica complessiva e la fattispecie incriminatrice prevede, come requisito costitutivo esplicito, l'altrui danno patrimoniale».

Ora, è soprattutto pensando a quest'ultima tradizionale partizione che si è anticipato come lo sforzo di operare una sistematizzazione dei delitti contro il patrimonio in ragione dell'oggettività tutelata conduca a esaltare la contrapposizione tra il profilo della *titolarità* (*giuridica*) ed il profilo dell'*utilità* (*economica*): e in questo senso, mentre nelle aggressioni specificamente rivolte a singoli beni risulta centrale il profilo dell'appartenenza formale, ove la condotta colpisca in modo più indistinto il complesso dei valori patrimoniali si guarda soprattutto alla sostanza economica intaccata dall'azione criminosa³¹.

A questo punto siamo in grado altresì di osservare la ragione per cui, là dove incentra la distinzione sul contenuto di (dis)valore, la classificazione tra i delitti contro il patrimonio fondata sul bene giuridico finisce per assumere le già note sembianze di quella sul concetto di patrimonio: è la stessa questione del significato del patrimonio, della sua ampiezza e della sua consistenza che viene a riproporsi allorché si esaminino i rapporti attinti dalle singole condotte criminose. In altre parole, proprio nel momento in cui distingue in ragione dell'incidenza della condotta tipica sul rapporto proprietario con un bene specifico piuttosto che sul patrimonio come entità unitaria e complessa, questa lettura individua anzitutto *due diverse nozioni*: su un versante, il patrimonio in senso lato, ossia in *senso formale*, rappresentato dai singoli rapporti giuridici vantati dal soggetto passivo³²; sull'altro versante, il patrimonio in senso stretto, inteso cioè in *termini sostanziali*, rappresentato dal complesso dei rapporti economici appartenenti al soggetto passivo³³.

³¹ Cfr. MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 6.

³² Si v., ancora, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 5: «In linea di principio, ai fini della configurabilità dell'illecito penale, si ritiene sufficiente che venga pregiudicata la possibilità del titolare del diritto di usare e disporre a suo piacimento delle cose che gli appartengono. Non si richiede invece che il soggetto passivo subisca un concreto danno patrimoniale».

³³ Si v. CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 731: «In tutti questi casi, ciò che conta è il "valore": il valore economico-giuridico del pregiudizio recato alla vittima e/o del vantaggio conseguito dall'autore».

Oltretutto, la terminologia impiegata da questa classificazione sembrerebbe individuare nelle componenti di ricchezza attinte dai delitti contro il patrimonio in senso stretto il significato “proprio” di patrimonio: e invero, nell’evidenziare come l’indistinta collocazione di tutte le incriminazioni *latu sensu* patrimoniali al di sotto di un comune bene giuridico sia artefatta, questa tradizionale bipartizione parrebbe anche suggerire che al patrimonio sia da riconoscersi correttamente consistenza fattuale, sostanziale, economica³⁴. In questo senso, tale lettura non andrebbe a realizzare una vera e propria partizione di questi delitti, ma opererebbe piuttosto nella direzione di circoscrivere le fattispecie “realmente” poste a tutela del bene-patrimonio ed espungere le altre in un nuovo insieme rappresentato dai delitti contro la proprietà, per effetto dell’accoglimento di una ben precisa concezione di patrimonio³⁵.

A ben vedere, tale conclusione parrebbe in contrasto con il metodo di analisi generalmente seguito dalle classificazioni fondate sul bene giuridico: le quali, come osservato in via generale, non prestano particolare attenzione al dato fenomenologico poiché si basano, in ultima analisi, sul dato positivo e pertanto non procedono individuando *il* valore del patrimonio alla luce del quale offrire lettura del dato normativo, bensì danno conto di come, *a partire* dal dato normativo, emergano distinti significati – cioè, *valori* – di patrimonio³⁶. In altre parole, muovendosi innanzitutto sul piano normativo,

³⁴ FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 6: «Orbene, alla stregua della fondamentale bipartizione che precede, l’oggettività giuridica “patrimonio”, strettamente concepita, assumerebbe il rango di autentico bene protetto soltanto rispetto ai reati che – come nel caso paradigmatico della *truffa* – attaccano il patrimonio quale entità unitaria sotto il profilo economico».

³⁵ Ancora, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 6: «essa [l’oggettività giuridica “patrimonio”] apparirebbe meno adatta a indicare il contenuto di tutela di quei reati che – come nell’esempio tipico del *furto* – si dirigono non contro l’intero patrimonio, bensì contro singole cose determinate oggetto del diritto di proprietà (o di altri diritti): nei quali, come si desume dalla stessa locuzione “delitti contro la proprietà” o “patrimoniali in senso lato”, il vero bene giuridico protetto sarebbe appunto costituito dalla singola posizione giuridica della quale è titolare il soggetto passivo».

³⁶ In particolare, in senso critico, si v.: PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 12; SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., pp. 342 s.; MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit., p. 287.

questa lettura si limita a riscontrare la diversità di consistenza che emerge con riferimento alla sostanza patrimoniale oggetto dell'aggressione e pertanto all'oggettività giuridica individuabile nel rapporto con la ricchezza.

Ad ogni modo, al netto del problema dei "residui inclassificabili" che vedremo estendersi ben al di là delle sistematizzazioni fondate sull'oggettività giuridica³⁷, è opinione diffusa che questa partizione troverebbe duplice smentita: su un fronte, nel processo di *materializzazione* che ha interessato i "delitti contro la proprietà" privandoli del loro carattere "formale" e riconoscendo anche a questi fatti un disvalore propriamente economico-fattuale³⁸; sul fronte opposto, nell'inverso percorso di *dematerializzazione* dei "delitti contro il patrimonio in senso stretto", i quali trovano applicazione "piena" – ossia, nella forma del reato perfezionato e non solamente tentato – anche quando non sia possibile ravvisare una *deminutio patrimonii* di significato propriamente economico³⁹.

In realtà, ci sembra di poter rilevare come la *materializzazione* dei primi e la *dematerializzazione* dei secondi non sia tanto conseguenza dell'evoluzione

³⁷ Sui "residui inclassificabili" nell'ambito delle sistematizzazioni fondate sull'oggettività giuridica, si v.: PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 12 s.; MARINUCCI, *Considerazioni sul delitto di furto*, cit., p. 533; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 36 s.; PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 640; SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., p. 17; ID., voce *Patrimonio*, cit., p. 343.

³⁸ In particolare, si v. MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 5: «Bipartizione, questa, posta via via in crisi dalla (...) tendenza (...): a) a "materializzare" i reati contro la proprietà, ritenendosi non sussistenti, ad es., i reati di furto e di appropriazione nei casi di mancanza di danno in senso economico (es.: nel caso di sottrazione della merce al venditore, che ne rifiuta la vendita per rancori personali, lasciando una somma di denaro equivalente; impossessamento di monete metalliche, sostituendole con banconote di analogo valore)». Anche, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 6 s.

³⁹ Si v., ancora, MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 5: «Bipartizione, questa, posta via via in crisi dalla (...) tendenza (...): b) a "dematerializzare" i reati contro il patrimonio in senso stretto, che vengono ravvisati anche in casi di mancanza di danno in senso economico (es.: nei casi di truffa c.d. contrattuale con controprestazione economicamente equivalente, identificandosi il danno nella lesione della libertà di autodeterminazione contrattuale del truffato o nella mancata destinazione del danaro ad un impiego per lui personalmente più vantaggioso; o di truffa ai danni dello Stato, considerandosi danno patrimoniale anche il mancato rispetto del vincolo di destinazione di determinati beni al soddisfacimento di scopi pubblici)». Anche, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 7.

della fenomenologia criminale, che al più può avere un effetto chiarificatore e disvelatore sugli assunti dogmatici, scaturendo piuttosto dall'inevitabile contaminazione tra una lettura in chiave giuridica e una lettura in chiave economica dell'interesse tutelato. Ed anzi, la concreta fisionomia delle aggressioni alla ricchezza privata al vaglio delle Corti può aiutare a cogliere alcuni elementi delle incriminazioni patrimoniali che questa classificazione non valorizza ma che segnalano già a livello legislativo l'"ambiguità" della tutela rispetto ai due nuclei di valore.

Si pensi anzitutto alla rammentata circostanza per la quale i delitti contro il patrimonio in senso stretto, in realtà, possono essere in concreto offensivi di singoli *rapporti giuridici*⁴⁰: è su queste basi che si è posto e continua a porsi il problema della soglia di consumazione del reato e che si è riflettuto sull'arretramento di tale soglia per effetto dell'accoglimento di una concezione giuridica di patrimonio⁴¹. Allo stesso modo, il fatto che nei *delitti contro il patrimonio in senso lato* sia incriminata la condotta che si rivolge sulla *cosa* fisicamente e singolarmente individuata, non basta a risolvere le problematiche sollevate con riferimento al "compimento" della condotta tipica, ad esempio, di *impossessamento* o di *appropriazione*: e invero, quanto al perfezionarsi del reato rimane pur sempre da chiarire se tale esito debba essere inteso in rapporto ad una sfera di disponibilità del soggetto passivo connotata, per l'appunto, in termini "materiali" o piuttosto in termini "giuridici"⁴².

⁴⁰ Così, già PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 13.

⁴¹ Si v. *supra* nella presente Parte, Cap. I, § 2.1.

⁴² Si v., ancora, *supra* nella presente Parte, Cap. I, § 2.1. Peraltro, il più specifico tema del "significato offensivo" dell'aggressione furtiva sarà oggetto di ampio approfondimento: nei suoi termini concettuali e per così dire "strutturali", *infra* nella Parte II, Cap. IV, §§ 2 ss.; in rapporto alla più specifica questione del momento consumativo del delitto, alla luce soprattutto dei connotati che assume la *sfera di disponibilità* del soggetto passivo, nonché la *sorveglianza* eventualmente posta in essere da quest'ultimo, *infra* nella Parte II, Cap. IV, §§ 2.3 ss. e spec. § 2.4.

In buona sostanza, i limiti di questa tradizionale sistematizzazione dei delitti contro il patrimonio si rivelano sotto due fondamentali profili. Per un verso, la principale fallacia metodologica è rappresentata dalla scarsa attenzione per la morfologia reale, effettiva delle singole tipologie aggressive: per effetto di ciò, la distinzione fondata sul bene giuridico tende a separarsi dalle fattispecie concrete e in fondo anche dallo stesso fatto tipico, tanto da determinare un'astrazione della distinzione tra la tutela del valore economico e la tutela del valore giuridico, facendone criterio di classificazione in ragione – in sostanza – dell'*id quod plerumque accidit* rispetto alle diverse incriminazioni.

Per altro verso, neppure è del tutto corretto affermare che questa classificazione si strutturi a partire dall'oggetto giuridico del reato: piuttosto l'autentico *principium individuationis* di questa sistematizzazione finisce per essere rappresentato, in un certo senso, dall'oggetto *materiale*. Perché altrimenti questa lettura coglierebbe in una determinata cerchia di delitti un significato più propriamente giuridico-formale, mentre riconosce ad altri una rilevanza effettivamente economico-sostanziale, se non perché ha chiara la (tendenziale) diversità del termine materiale dell'aggressione? Il quale, in effetti, con riferimento ai delitti contro il patrimonio in senso lato o contro la proprietà è rappresentato dalla *cosa*, su cui si individua la *prerogativa* del titolare del rapporto proprietario⁴³, mentre nei delitti contro il patrimonio in senso stretto è individuato – soltanto indirettamente – dal *danno patrimoniale*, cosicché l'oggetto materiale dell'aggressione emerge "in negativo" dal

⁴³ Quindi, si intende dire, ove l'oggetto *materiale* è fisicamente individuato nella *cosa*, ossia in una singola e isolata entità patrimoniale, l'oggetto *giuridico* è costituito dalla prerogativa di diritto vantata su di esso attraverso il requisito dell'*altruità*. Si v., in particolare, MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, pp. 23 ss. e pp. 28 ss. In tema, *amplius, infra* nella Parte II, Cap. III, § 2.

nocumento patito dal soggetto passivo e tende ad acquistare consistenza empirica in rapporto alla “massa della ricchezza” facente capo all’aggredito⁴⁴. Una scelta, in tal senso, s’impone. E invero, può anche ritenersi che il criterio della distinzione debba essere effettivamente rappresentato dall’oggetto materiale dell’aggressione, ma allora la classificazione richiede di essere articolata tenendo conto del ben più ampio ventaglio di previsioni legislative⁴⁵. Oppure, si può continuare a sostenere che autentico *principium individuationis* sia solamente l’oggettività giuridica, nel qual caso però, posta la dimostrata fallacia di un’impostazione incentrata sul bene giuridico ricostruito in termini “astratti” e indipendenti dalle singole modalità di aggressione, al fine di operare una distinzione fondata sulla specificità dell’interesse patrimoniale protetto diventa necessario assumere a parte del giudizio anche la fisionomia del *fatto* tipizzato dal legislatore⁴⁶.

2.1. La distinzione tra aggressioni monoffensive e aggressioni plurioffensive

In realtà, la più attuale classificazione che impiega il bene giuridico quale criterio ordinatore distingue i delitti monoffensivi, così detti perché incriminano aggressioni rivolte al solo interesse patrimoniale, dai delitti plurioffensivi, integrati da fatti offensivi sia del bene-patrimonio sia di un bene di altra natura e consistenza⁴⁷.

⁴⁴ Ove invece l’oggetto *materiale* è individuato attraverso il *danno*, l’oggetto *giuridico* è costituito dal *patrimonio* o, meglio, dalla porzione di patrimonio di volta in volta aggredita. Si v., in particolare, CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, pp. 738 ss. In tema, ancora, *infra* nella Parte II, Cap. III, § 2.

⁴⁵ Per tutti, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 12 ss. Cfr, anche SANTORO *La tutela penale del patrimonio*, cit., p. 18; N. LEVI, *Concetto di appartenenza e tutela penale del patrimonio*, in *Riv. pen.*, 1935, pp. 323 ss.

⁴⁶ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 30: «nei limiti in cui la comune oggettività patrimoniale si rifrange in oggettività specifiche a singole figure o a gruppi di figure, il fenomeno è un riflesso della peculiare foggia dei mezzi. Il *prius* è il differenziarsi del mezzo, non la specificazione dell’oggetto».

⁴⁷ Sia PAGLIARO, *Pt. s., cit.*, p. 16, sia PULITANÒ, *Pt. s., cit.*, p. 9 attribuiscono il rilievo, nella manualistica italiana, a Filippo Sgubbi in CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, p. 727 e p. 729. Già, in

È opportuno fare da subito chiarezza sulla diversità di questa sistematizzazione rispetto alle altre richiamate e, in particolare, rispetto alla bipartizione tra *delitti contro il patrimonio in senso lato* e *delitti contro il patrimonio in senso stretto*. Nella prospettiva che adesso si esamina, in effetti, l'osservazione è orientata, "dal di fuori" della dimensione patrimoniale, a cogliere un disvalore (personalistico) ulteriore rispetto a quello che accomuna e fonda questa categoria di delitti⁴⁸: e proprio perché l'attenzione è rivolta a profili diversi da quelli che attengono ai rapporti di appartenenza, ne viene un sostanziale disinteresse per la questione del valore patrimoniale protetto dalle singole incriminazioni⁴⁹.

Si potrebbe dire che, in un certo senso, tale distinzione non opera *propriamente* come una classificazione fondata sul bene giuridico, poiché essa assume a fulcro della propria analisi le incriminazioni nel loro complesso, a partire cioè dalle *modalità* dell'aggressione: le quali, contrariamente a quanto osservato con riferimento alla bipartizione, rappresentano il fulcro di questa lettura. Si intende dire che, solamente in ragione delle peculiarità delle singole fattispecie è dato cogliere come alcune di esse siano "colorate" di un disvalore diverso e aggiuntivo rispetto a quello individuato dall'usurpazione patrimoniale⁵⁰. Pertanto, sebbene sia corretto affermare che anche questa suddivisione si impernia sull'*oggettività* protetta dai summenzionati reati, in realtà la rilevata monoffensività o la plurioffensività del reato rappresenta in concreto un riflesso dello studio del *fatto aggressivo*.

SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 342. Si v. anche: F. MANTOVANI, voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, p. 308.

⁴⁸ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 19; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 375.

⁴⁹ Nel senso che la distinzione tra reati monoffensivi e reati plurioffensivi pone a tema la questione dell'*oggettività* tutelata "dal di fuori" rispetto al dibattito sul bene-patrimonio e, pertanto, ha a che vedere con il *limite esterno* della categoria e non con il limite interno della stessa: MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 5.

⁵⁰ In particolare, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 11 s.: «questa etichettatura dogmatica [reati plurioffensivi] serve, appunto, a sottolineare che l'attitudine lesiva delle relative condotte criminose si proietta su di una pluralità di interessi protetti».

È innegabile che nella riflessione contemporanea la distinzione tra reati monoffensivi e reati plurioffensivi sia considerato l'autentico campo di elezione, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, del criterio dell'oggettività giuridica⁵¹. A ben vedere, l'accresciuta rilevanza di questa partizione segue alla scissione che è andata progressivamente affermandosi attraverso le novelle legislative che nel tempo si sono mosse in due direzioni opposte⁵². Per un verso, gli interventi di riforma hanno esaltato la natura "disponibile" dell'interesse patrimoniale protetto dai reati monoffensivi, "meno allarmanti" per il corpo sociale: questo si è realizzato, anzitutto, tramite l'ampliamento delle ipotesi procedibili a querela della persona offesa⁵³. Per altro verso, le nuove previsioni hanno accentuato la rilevanza del bene non patrimoniale nell'ambito dei reati plurioffensivi, non soltanto percepiti come socialmente allarmanti ma anche concretamente offensivi di interessi afferenti la dimensione personalistica del soggetto: e ciò attraverso il costante innalzamento dei minimi e dei massimi edittali delle figure di reato

⁵¹ Si v., ancora, SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 342; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 729. Anche, PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 9.

⁵² CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 721 ss. e spec. p. 727: «Le modifiche più significative apportate con le varie leggi di riforma alle incriminazioni che compongono il tit. XIII del codice penale sono concentrate sui delitti tradizionalmente considerati "plurioffensivi"» mentre «Il settore degli illeciti "monoffensivi", il gruppo cioè, dei reati contro il patrimonio che offende esclusivamente il bene "patrimonio", è rimasto tendenzialmente intatto» cosicché «all'interno del sistema di cui ci occupiamo, si crea una "frattura" (...) che divide in due parti il sistema lungo una linea di confine che è diversa da quella scelta dal codice» e che, «per giunta, si va progressivamente allargando» poiché «il gruppo di reati plurioffensivi perde sempre più il connotato patrimoniale (che pur era prevalente nella redazione originaria del codice): nel contenuto di questi illeciti il bene "non patrimoniale" sta prendendo il sopravvento». Così, già SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., pp. 332 s.

⁵³ Introdotta dagli artt. 93-96 e 98 della Legge 24 novembre 1981, n. 93 per i delitti di sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p., degradato dall'art. 4, co. 1, lett. b) del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 in illecito civile assoggettato a sanzione pecuniaria), usurpazione (art. 631 c.p.), deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), nonché dall'art. 12 della Legge 25 giugno 1999, n. 205 per il delitto di furto non aggravato (art. 624 c.p.). Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 18 ss.; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 3 ss.

tradizionali⁵⁴, così come attraverso la previsione *ex novo* di ipotesi circostanziate, o addirittura di ipotesi autonome di reato, assoggettate a un più severo trattamento sanzionatorio⁵⁵.

Peraltro, che tale classificazione – come anticipato – non sia in grado di offrire un contributo sul piano dell'interesse patrimoniale suscettibile di formare oggetto della tutela, non significa anche che essa sia priva di significato nella più ampia riflessione sul presidio penale alla ricchezza privata: basti pensare, al contrario, alle problematiche applicative connesse al rapporto tra l'offesa patrimoniale e l'offesa ultrapatrimoniale⁵⁶ oppure alla questione della dosimetria sanzionatoria⁵⁷, per non parlare delle perplessità sollevate sulla permanenza di alcune fattispecie, in quanto plurioffensive, nel Titolo XIII⁵⁸.

D'altra parte, per quanto maggiormente interessa in questa sede, è pur sempre prioritario aver chiaro come l'individuazione delle fattispecie

⁵⁴ Per un quadro degli interventi legislativi orientati in questa direzione: CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 721 ss. Si v., anche, PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., pp. 13 s. Si rammenta che, da ultimo, la riforma realizzata dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "Riforma Orlando") ha portato ad un ulteriore innalzamento dei livelli sanzionatori dei delitti di furto, rapina ed estorsione.

⁵⁵ In particolare, CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 726: «In sintesi, sembra ormai che l'irrigidimento della risposta sanzionatoria, nel settore in esame, sia affidato da un lato all'introduzione di nuove circostanze aggravanti, dall'altro passi attraverso la seguente sequenza dogmatica: lo stesso fatto (*i.e.* la stessa condotta) viene fatto trasmigrare dalla fattispecie base, e convertito in elemento circostanziale aggravante (...), ovvero da elemento aggravante viene trasformato in fattispecie autonoma (...)».

⁵⁶ Il riferimento è anzitutto alla non sempre agevole individuazione del soggetto passivo del reato e alla distinzione, sovente necessaria, con il soggetto passivo della condotta. Si v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 33. In tema, già F. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, II, *La struttura della fattispecie legale oggettiva*, Milano, Giuffrè, 1950, p. 143: «occorre tenere concettualmente ben distinto il soggetto passivo della *condotta* dal soggetto passivo del reato. (...) può darsi che mentre l'attività del reo si svolge sopra una determinata persona, il soggetto passivo dell'offesa giuridica sia un altro soggetto».

⁵⁷ Si v., in particolare, PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 49: «Le cornici edittali sono molto differenziate, e spesso molto (o troppo) ampie. Le pene più severe (massimi edittali altissimi e minimi elevati) sono previste per i delitti caratterizzati anche da aggressione alla persona (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo d'estorsione). Pene severe, a livelli più o meno spinti, per riciclaggio, ricettazione, usura (...)».

⁵⁸ Si v. FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 12; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 727 s. Ma si v. anche, con riferimento alle aggressioni plurioffensive che ledono o mettono in pericolo (anche) beni personalistici, PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 9 «La classificazione come delitti contro il patrimonio ha senso, e può ritenersi preferibile, in base alla considerazione che l'attacco alla persona è strumentale ad obiettivi di profitto patrimoniale; dal punto di vista criminologica siamo nel campo della criminalità (violenta) per fini di lucro».

plurioffensive sia anzitutto funzionale alla comprensione delle notevoli differenze di disciplina che si rilevano nel raffronto con le fattispecie monoffensive. E ciò non soltanto con riferimento al trattamento sanzionatorio, che pure rigido anche per tanti fatti che aggrediscono solamente l'interesse patrimoniale raggiunge in questo ambito livelli tra i più elevati in tutto l'ordinamento penale⁵⁹, ma ancor prima con riferimento alle diversità che connotano istituti satellite rispetto alla fattispecie-base – quali, per dire le più significative, le circostanze aggravanti⁶⁰, il regime di procedibilità⁶¹, le misure sanzionatorie che si affiancano alla pena principale⁶² – di questa tipologia di reati.

Peraltro, si deve rilevare che i delitti pluri-offensivi previsti nel Titolo XIII del codice penale vigente non sono solamente quelli che ledono o mettono in pericolo, oltre all'interesse patrimoniale, anche beni personalistici, generalmente afferenti la libertà personale e di autodeterminazione della vittima, quali anzitutto la rapina, l'estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione. E invero, a tale categoria sono pacificamente ascrivibili anche delitti offensivi di interessi pubblici, anzitutto dell'amministrazione della giustizia e/o dell'ordine economico, come la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio⁶³. È questo un aspetto che frequentemente tende a rimanere in ombra nella riflessione sul tema e sul quale vale pertanto la pena di soffermare la nostra attenzione per comprendere l'importanza di questa sottodistinzione ai fini del percorso tracciato nel presente lavoro.

⁵⁹ In particolare, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 17 ss. Si v. anche, PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 9.

⁶⁰ Si v. CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 722 e p. 725.

⁶¹ Per tutti, si v. MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 93 (furto in abitazione), p. 116 (rapina), p. 196 (estorsione) e p. 203 (sequestro di persona a scopo di estorsione), nonché p. 266 (usura), p. 278 (ricettazione), p. 286 (riciclaggio), p. 291 (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e p. 295 (autoriciclaggio).

⁶² Per tutti, ancora, MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 266 (usura), p. 287 (riciclaggio), p. 291 (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e p. 295 (autoriciclaggio).

⁶³ Si v. CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 727.

2.1.1. *Le aggressioni anche di beni personalistici*

Come si è avuto modo di accennare, una prima distinzione interna alla categoria dei delitti patrimoniali plurioffensivi porta a separare i delitti che tutelano anche beni di natura individuale dai delitti che tutelano anche beni di natura pubblicistica.

Peraltro, seguendo i rilievi conclusivi del paragrafo che precede, con riferimento al primo sottoinsieme è possibile operare un ulteriore e più dettagliato distinguo. Segnatamente, i fatti sanzionati da queste incriminazioni, se per un verso risultano tutti accomunati dalla consistenza personalistica dell'interesse ulteriormente offeso dall'aggressione tipica, dall'altro si differenziano per le *modalità* attraverso le quali l'ulteriore offesa è recata. In questo senso, si possono individuare due gruppi di delitti plurioffensivi a seconda che l'offesa al bene personalistico si verifichi per effetto della *coartazione* della libertà del volere del soggetto passivo (della condotta) o la più tenue *induzione*⁶⁴. Soprattutto, risulta di grande interesse

⁶⁴ Per la tematizzazione della *vis* e della frode quali *mezzi* dell'aggressione (non solo) patrimoniale, si v. principalmente: TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, cit., *passim*; PETROCELLI, *Violenza e frode nel progetto preliminare del nuovo codice penale italiano*, cit., pp. 177 ss.; G. D. PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, Napoli, Jovene, 1940, *passim*; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 43 ss. e pp. 177 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 173 ss.; A. PECORARO ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1962, *passim*; G. NEPPI MODONA, *Sulla posizione della "violenza" e della "minaccia" nella struttura della fattispecie criminosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, pp. 522 ss.; M. VIARO, *Violenza e minaccia*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XX, Torino, 1976, pp. 967 ss.; F. DASSANO, voce *Minaccia (Diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVI, Milano, 1976, pp. 333 ss.; G. DE SIMONE, voce *Violenza (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, pp. 881 ss.; F. VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale*, I, *L'offesa mediante violenza*, Milano, Giuffrè, 2002, *passim*; G. L. GATTA, *La minaccia*, Roma, Aracne, 2013, *passim*; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., pp. 137 ss. e spec. pp. 140 ss.

Si colloca al di fuori di questa suddivisione il delitto di furto in abitazione, di cui all'art. 624-bis, co. 1, con riferimento al quale la plurioffensività è chiaramente fondata sull'offesa al diverso bene dell'invioabilità del domicilio. Diverso ancora il discorso per il furto con strappo, rispetto al quale è quanto meno lecito sospettare il ricorrere di un autentico profilo di plurioffensività. Per quanto, infine, attiene ai delitti contro il patrimonio realizzati attraverso l'abuso o l' approfittamento della condizione di debolezza della vittima, si v. *infra* nel presente paragrafo.

osservare come, posta la suddetta distinzione, l'offesa arrecata al libero determinarsi del soggetto passivo si collochi sempre su due livelli distinti, a prescindere dal contesto nel quale è esercitato il condizionamento del volere altrui, che pure può essere il medesimo: e ciò in quanto, a una prima approssimazione, diverso è il rapporto che si instaura tra l'offesa al bene personalistico e l'offesa al bene patrimonio.

Per quanto, anzitutto, attiene ai delitti in cui l'aggressione patrimoniale si realizza per il tramite della coartazione psichica del soggetto passivo ingenerata per effetto del ricorso alla *violenza* o alla *minaccia* (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione), è interessante osservare come l'offesa ulteriore sanzionata dall'incriminazione possa trovare – ad esempio, in una estorsione – o meno – ad esempio in una rapina – collocazione in un contesto negoziale, non esigendo la formazione di una vera e propria volontà negoziale⁶⁵. Si intende dire, in particolare, che la costrizione porta con sé un disvalore che attiene sempre alla *libertà di autodeterminazione* in sé e per sé considerata: e questo non soltanto là dove essa assuma la fisionomia della *costrizione assoluta* che connota il delitto di rapina e che determina propriamente un annichilimento del volere⁶⁶, ma anche quando abbia le sembianze della *costrizione relativa* che connota il delitto di estorsione e che determina un vizio del volere senza però escluderne la sussistenza⁶⁷. Ecco pertanto che l'offesa recata al bene personalistico assume sempre un significato più ampio ed ulteriore rispetto alla determinazione “negoziale”, anche proprio per l'ipotesi in cui l'acquisizione della *res* da parte dell'agente segua a una tale dazione, come nel caso della c.d. “estorsione contrattuale”,

⁶⁵ Cfr. MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, pp. 54 ss.

⁶⁶ Si v., in particolare, ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, p. 142: «È assoluta la coartazione che annulla la volontà e più precisamente il potere di autodeterminazione del soggetto». Anche, MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, p. 58 e p. 60.

⁶⁷ Si v., ancora, ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, p. 142: «è relativa quella [la coartazione] che, senza annullare il detto potere [di autodeterminazione] lo limita in modo considerevole, lasciando al soggetto un certo margine di scelta». Anche, MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, p. 58 e p. 60.

ove la *vis* è impiegata per determinare il soggetto passivo ad una pattuizione avente natura e struttura propriamente negoziali⁶⁸.

Peraltro, la chiave di lettura che consente di comprendere la peculiare fisionomia dell'offesa all'interesse personalistico, sul versante dell'*oggettività giuridica*, si rinviene guardando al *mezzo* impiegato dall'agente per conseguire il vantaggio patrimoniale, sul versante del *fatto aggressivo*⁶⁹. E invero, là dove la volontà della vittima risulti coartata dalla modalità violenta o minacciosa, l'aggressione non è soltanto *patita* – in modo eventualmente inconsapevolmente – ma è anche e soprattutto *percepita* – per forza di cose, “senzientemente” – e in tal senso pienamente vissuta dal soggetto passivo. Non si ignora, peraltro, che vi sono modalità “violente” che, non assumendo la fisionomia tradizionale della violenza (personale) fisica ossia della *vis corporis corpori data*, bensì quella della violenza (personale) *impropria*, operano in modo subdolo, stordendo la vittima o comunque privandola della capacità di intendere e di volere, senza che il soggetto passivo abbia una vera e propria percezione (attuale) dell'aggressione patita⁷⁰. Anzi, questa fisionomia della *violenza* consente di apprezzare ancor meglio il connotato distintivo della costrizione, nell'ambito della più generale categoria dei delitti plurioffensivi: che infatti, allorché la *vis* implichi addirittura il venir meno della percezione *sensoriale* ed *intellettiva*, si può dire che la coartazione assuma la fisionomia dell'annullamento della libertà morale della vittima e la consapevolezza dell'aggressione semplicemente si realizza successivamente e non al tempo della stessa.

Ben diversa è la fisionomia dei delitti in cui l'aggressione al bene personalistico della *libertà del volere* si attua nella forma dell'*induzione*, attraverso l'ampia schiera delle condotte di *frode*. Sul punto, si rende

⁶⁸ In tema, si v. ampiamente *infra* nella Parte II, Cap. V, §§ 2 ss. e spec. § 2.3.

⁶⁹ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 33 s.

⁷⁰ Dettagliatamente, MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 54. Si v. anche ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., pp. 140 s.

necessario operare una breve premessa: non si ignora affatto che la natura plurioffensiva di queste incriminazioni sia sì sostenuta e d'altra parte non anche pacifica in dottrina⁷¹. Oltretutto, come si avrà modo di apprezzare nella seconda Parte del presente lavoro, neppure siamo convinti che l'offesa alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo rappresenti un connotato indefettibile delle aggressioni patrimoniali che si ascrivono alla tipologia fraudolenta⁷². Purtuttavia, la formulazione della frode patrimoniale operata dal legislatore del 1930, apprezzabile soprattutto in rapporto al delitto di truffa, impone di prospettare in seno alla presente distinzione tra aggressioni monoffensive e aggressioni plurioffensive quanto meno la *possibilità* che queste ipotesi delittuose assumano un significato lesivo in rapporto al bene personalistico nel raffronto con le fattispecie in cui quest'ultimo risulta aggredito per effetto del ricorso alla *vis*.

Ebbene, nelle ipotesi richiamate l'offesa ulteriormente sanzionata dall'incriminazione ha proprio a che vedere con la *libertà negoziale* del

⁷¹ La natura plurioffensiva – del patrimonio e della libertà di autodeterminazione – di queste aggressioni è sostenuta da MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, pp. 52 s., nonché pp. 204 ss. e spec. p. 205. In questo medesimo senso, anche G. LA CUTE, voce *Truffa (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 249. Nell'opinione di PAGLIARO, *Pt. s., cit.*, pp. 319 ss. e spec. p. 323, nei delitti di frode e in special modo nella truffa, oltre al patrimonio sarebbe tutelata la «buona fede del soggetto ingannato». Ritiene che alla tutela del bene-patrimonio si affianchi la tutela della «libertà del consenso nei negozi patrimoniali», ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, p. 472. Evidenzia uno «scivolamento», da ragioni di tutela afferenti la dimensione individuale a *rationes* complesse e di stampo pubblicistico, CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, pp. 781 s. Prospetta una lettura essenzialmente monoffensiva dell'aggressione fraudolenta, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, p. 180: «il bene giuridico protetto dall'art. 640 [truffa] va identificato nel patrimonio in quanto offendibile attraverso il ricorso alla frode: per cui l'intangibilità dei beni patrimoniali viene salvaguardata riguardo alla libertà di disporre al riparo da capziose intromissioni altrui». Per quest'ultima impostazione, si v. anche: G. SAMMARCO, *La truffa contrattuale*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 39; R. ZANNOTTI, *La truffa*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 15. In questo solco, si rammentano anche le chiare annotazioni di PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 34: «Qualche scrittore assegna alla truffa una duplice oggettività: oltre al patrimonio sarebbe oggetto la libertà di disposizione, o secondo altri la buona fede. Ora è chiara quanto meno la superfluità di una tale duplicazione: a meno che non si voglia dare la qualifica di soggetto passivo anche a chi viene semplicemente ingannato, senza subire personalmente un danno patrimoniale. La verità è che questa tesi confonde il momento del mezzo, cioè la mala fede, l'attentato alla libertà di disposizione, con quello dell'oggettività patrimoniale».

⁷² Si v. *infra* nella Parte II, Cap. V, §§ 3 ss.

soggetto passivo, nel senso che l'offesa alla libertà di autodeterminazione è sempre recata in una dimensione latamente negoziale⁷³. E il connotato negoziale trova, effettivamente, ampio riscontro nelle fattispecie che compongono questa schiera e non rappresenta soltanto il precipitato di una dottrina che in modo ormai pacifico individua nell'atto di disposizione un requisito tacito di tipicità⁷⁴. Si pensi, in particolare, all'*insolvenza fraudolenta*, che sanziona il fatto di contrarre "un'obbligazione col proposito di non adempierla" dissimulando il proprio stato di insolvenza⁷⁵. Ma si prenda anche il *fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, dove si richiede che la condotta sia posta in essere "al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione"⁷⁶. E, pure, si noti il

⁷³ In particolare, si v. ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, pp. 473 ss.

⁷⁴ In tema, si v. anzitutto le preziosi intuizioni di PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 39 ss. e *amplius* pp. 59 ss. Nella dottrina più risalente, si v. già TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, cit., pp. 335 ss. Significative anche le considerazioni sul punto di MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 179 ss. e pp. 195 ss. Anche, ID., *Pt. s., cit.*, pp. 9 ss. e spec. pp. 12 s. Si v. altresì, tra gli altri: G. MARINI, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 173 ss. Attribuisce al requisito dell'atto di disposizione, che pure accoglie, un significato particolarmente ampio: PAGLIARO, *Pt. s., cit.*, pp. 334 ss. Contrario alla considerazione dell'atto di disposizione alla stregua di requisito implicito di tipicità, con particolare riferimento al delitto di truffa: PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 643.

Questo requisito, peraltro, è condiviso anche da alcune delle fattispecie che si collocano, nella distinzione qui proposta, sul versante opposto dei delitti plurioffensivi in cui l'aggressione patrimoniale si realizza per il tramite della coartazione (psichica) del soggetto passivo quali l'estorsione e il sequestro a scopo di estorsione.

⁷⁵ Art. 641 c.p.: «Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516. L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato».

⁷⁶ Art. 642 c.p.: «Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente

sinallagma negoziale delineato dalla più desueta *frode in emigrazione* là dove si sanziona, al netto delle modalità dell'azione ivi tipizzate, il farsi "consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso" per far emigrare taluno⁷⁷.

Quanto osservato esprime un significato profondo se solo si considera come, al contrario della coartazione determinata dalla violenza/minaccia, l'*induzione* determinata dall'inganno implica un nocumento per la libertà di autodeterminazione celato agli occhi della vittima, "avvolto" dalla condotta fraudolenta⁷⁸. La persuasione, invero, si realizza per una qualche macchinazione, simulazione o dissimulazione posta in essere dall'agente, con la conseguenza che, in ogni caso, l'aggressione è soltanto "patita" (inconsapevolmente) dal soggetto passivo, ma non anche "percepita" nel suo reale significato e in tal senso pienamente "vissuta"⁷⁹. È proprio il connotato subdolo dell'induzione che fonda, al contempo, la sua significatività quale modalità tipica della delinquenza – non solo – patrimoniale e il suo minore portato disvaloriale, atteso in effetti che, come sensatamente rilevato in dottrina e come evidenziato da queste considerazioni, ben più grave è il nocumento arrecato alla libertà morale del soggetto che, letteralmente, "si

articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

⁷⁷ Art. 645 c.p.: «Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone». Peraltro, non sfugge come, rispetto al fatto incriminato da quest'ultima disposizione, parte del disvalore aspramente represso sia da rinvenirsi nella condizione di debolezza (sociale, economica o personale) in cui normalmente si trova la persona decisa ad emigrare alle "condizioni" tipizzate. Si v. *infra* nel presente paragrafo.

⁷⁸ Si v., in particolare, ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, p. 474.

⁷⁹ Ampiamente sul tema, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, cit.*, pp. 109 ss.

vede” costretto a orientare la propria condotta secondo quanto da altri impostogli⁸⁰.

Sfugge, almeno in parte, a questa suddivisione quell’insieme di delitti *plurioffensivi* in cui l’offesa al bene personalistico della *libertà del volere* si realizza attraverso l’ *approfittamento* della condizione di debolezza in cui versa il soggetto passivo⁸¹. E invero, al fine di cogliere la fisionomia che assume il pregiudizio per il bene personalistico occorre distinguere in ragione della condizione di disagio *ab origine* presente.

Là dove, anzitutto, il soggetto passivo versi in una condizione di inferiorità psichica come nella circonvenzione di persone incapaci, si rende decisivo il fatto che destinataria della condotta di *approfittamento/abuso* sia una persona presuntivamente – con riferimento al minore e all’interdetto/inabilitato – o concretamente – con riferimento a colui che si trovi in situazione “contingente” di infermità o deficienza psichica – non in possesso di una (piena) libertà di autodeterminarsi⁸². Di tal che, l’aggressione al bene-patrimonio si realizza per il tramite di una volontà costretta, annichilita, tale da motivare l’assimilazione del reato a quelli sopra enucleati in cui l’usurpazione segue alla coartazione psichica del soggetto passivo. Al

⁸⁰ Si v., ancora, MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 51 ss. e spec. p. 53.

⁸¹ Essenzialmente, la circonvenzione di persone incapaci e l’usura. Per tutti, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 129 s.: «La condizione di debolezza, il cui sfruttamento dà vita alla cooperazione artificiosa – perché in realtà i soggetti sono portatori di interessi collidenti – può avere un’eziologia diversificata (...). È (...) ipotizzabile una condizione di debolezza iniziale, indipendente dall’azione del soggetto attivo; quest’ultimo, cioè, si imbatte nella situazione di debolezza e la sfrutta ai suoi fini. (...) Facendo, quindi, riferimento ad una particolare debolezza economica, il prototipo potrebbe essere dato dall’usura (...). Se si guarda invece, a situazioni di debolezza psichica il tipo di riferimento è dato dalla circonvenzione di persone incapaci». Peraltro, sebbene non faccia propriamente parte di questa schiera, anche la frode in emigrazione presenta dei connotati che ne avvicinano il disvalore a quello espresso da queste due incriminazioni: si v. *supra* nel presente paragrafo.

⁸² Art. 643 c.p.: «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065».

contempo, però, la circonvenzione di incapaci richiede pur sempre il preesistere di una condizione psichica che non consente un esercizio (autentico) della libertà di autodeterminazione: con la conseguenza che non sembra in alcun modo possibile sostenere che l'aggressione, oltre che subita, sia anche consapevolmente percepita dal soggetto passivo⁸³.

Per quanto attiene, poi, all'ipotesi in cui il soggetto passivo versi in una situazione di difficoltà economica come nel caso dell'usura c.d. *in concreto*⁸⁴, questi appare libero di autodeterminarsi sia nel momento che precede l'aggressione, poiché si presume integra la sua capacità morale, sia all'esito dell'aggressione stessa in un modo tale che non può dirsi "costretto" ad accettare il patto usurario⁸⁵. E d'altra parte, al contrario ancora di quanto osservato con riferimento alla circonvenzione di persone incapaci, la vittima percepisce la compromissione della propria libertà di autodeterminazione che

⁸³ In tema, si v.: G. D. PISAPIA, voce *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Noviss. dig. it.*, vol. III, Torino, 1959, pp. 258 ss.; M. SINISCALCO, voce *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, pp. 47 ss.; M. RONCO, voce *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VI, Roma, 1988, pp. 8 ss.; G. MARINI, voce *Incapaci (circonvenzione di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, pp. 317 ss.; M. L. FERRANTE, *La circonvenzione di persone incapaci*, Torino, Giappichelli, 1999; D. DAWAN, *La circonvenzione di persone incapaci*, Padova, CEDAM, 2003; M. BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, Giappichelli, Torino, 2010.

⁸⁴ Si parla di "usura in concreto" quando gli interessi o gli altri vantaggi o compensi corrisposti o promessi in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, risultano comunque sproporzionati «avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari», quando il soggetto che ha corrisposto o promesso gli interessi o gli altri vantaggi si trova «in condizioni di difficoltà economica o finanziaria» (art. 644, co. 3, c.p.). Si parla, diversamente, di "usura presunta" o "legale" allorché sia superata la soglia di usurarietà stabilita dalla legge: con specifico riferimento a questa ipotesi, si v. *infra* nella presente Parte, Cap. II, § 2.1.2.

⁸⁵ In particolare, sulla tematica: L. VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970 e ID., voce *Usura (delitto di)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975, pp. 75 ss.; M. BOARI, voce *Usura (diritto intermedio)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, pp. 1135 ss.; C. F. GROSSO, voce *Usura*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1992, pp. 1142 ss.; I. CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario e interfinanziario*, in *Foro it.*, 1997, pp. 1483 ss. e ID., *L'usura tra repressione penale e conformazione del contratto*, in *Foro it.*, 2001, pp. 73 ss.; P. DE ANGELIS, voce *Usura*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXII, Roma, Agg., vol. VI, 1997, pp. 1 ss.; G. INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 126 ss.; G. SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi delle fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, pp. 1529 ss.; M. BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, pp. 152 ss.; F. MACARIO-A. MANNA, *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffrè, 2002; BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, cit.

risulta dall'*approfittamento*, da parte dell'agente, della sua debolezza: sì che, è corretto rilevare che l'offesa personalistica è integralmente "vissuta" dalla vittima stessa, la quale ne ha piena consapevolezza, e che pertanto l'offesa si avvicina a quella patita per effetto della *vis*.

2.1.2. *Le aggressioni anche di beni ultraindividuali*

Come osservato, sempre in tema di oggettività giuridica ma su un fronte diverso dei delitti contro il patrimonio, è possibile enucleare alcune fattispecie plurioffensive che incriminano, oltre all'offesa del bene-patrimonio, la lesione o la messa in pericolo di uno o più interessi non personalistici. Si tratta, in particolare, di incriminazioni la cui tutela risulta in realtà rivolta (anche) verso beni che si collocano in una dimensione ultraindividuale, pubblica o collettiva⁸⁶.

A questa sotto-categoria si è soliti ricondurre, anzitutto, quel novero di incriminazioni poste in coda al Titolo XIII e generate, da un lato seguendo un processo di germinazione rispetto alla fattispecie di ricettazione, dall'altro lato in ragione delle esigenze riscontrate nel contrasto all'attività (economica) della criminalità organizzata⁸⁷: il riferimento è inteso ai reati di riciclaggio⁸⁸, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita⁸⁹ e di

⁸⁶ Per tutti, si v. CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 727.

⁸⁷ Sui rapporti tra i delitti in parola, si v. in particolare: S. MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1995, pp. 9 ss.; R. BRICHETTI, voce *Riciclaggio e auto riciclaggio*, in *Libro dell'anno del diritto 2015*, Roma, Treccani, 2015, pp. 162 ss.; A. GULLO, voce *Autoriciclaggio*, in *Libro dell'anno 2016*, Roma, Treccani, 2016, pp. 133 ss.

⁸⁸ Art. 648-bis c.p.: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

⁸⁹ Art. 648-ter c.p.: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità

autoriciclaggio⁹⁰. Per tali fattispecie, che assieme alla ricettazione difficilmente vengono abbracciate dalle classificazioni elaborate per i delitti contro il patrimonio, è stata coniata la definizione di “delitti di perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale”⁹¹. La terminologia è per lo più il riflesso del legame originario tra i fatti incriminati da queste norme e l’antecedente nocumento al patrimonio privato e pertanto di una lettura che tendeva a ricollegare a queste incriminazioni un disvalore rilevante, se non

provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

⁹⁰ Art. 648-ter.1 c.p.: «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

⁹¹ Secondo la terminologia impiegata da MANTOVANI, *Pt s.*, cit., p. 14 e pp. 267 ss. In termini analoghi si esprimeva anche il schema di disegno di legge-delega al Governo per l'emanazione di un nuovo codice penale elaborato dalla Commissione Pagliaro: cfr. MILITELLO, voce *Patrimonio*, cit., p. 289.

A riprova dell'eccentricità di queste fattispecie rispetto alle altre che compongono il Capo II (Delitti contro il patrimonio mediante frode) del Titolo XIII, vale la pena rammentare come durante i lavori di stesura ed emendazione del Codice Rocco, era stato predisposto un apposito Capo III (delitti accessori contro il patrimonio) comprensivo del solo delitto di ricettazione; soltanto in un secondo momento fu deciso di ricondurre questo reato al novero dei delitti fraudolenti, con seguente soppressione anche del Capo, rimasto privo di articoli. La modifica è menzionata anche dallo stesso Guardasigilli in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 436: «Ho soppresso il Capo III del Progetto preliminare, riguardante i delitti accessori contro il patrimonio, che comprendeva il solo delitto di ricettazione, perché mi è sembrato prevalente elemento di classificazione anche di tale delitto quello della frode».

addirittura prevalente, in rapporto al bene-patrimonio⁹². L'enfasi riposta sul "danno patrimoniale" conduce, in effetti, a mettere in secondo piano quello che risulta essere ad oggi il significato offensivo preminente di questi reati, che sempre più tendono a configurarsi alla stregua di un microsistema a sé stante orientato a reprimere fatti offensivi di interessi che solo occasionalmente e di riflesso si collocano in una dimensione individualistica⁹³.

Da qui, la convinzione che risultino più coerenti con l'attualità della disciplina altre classificazioni, potendosi peraltro rinvenire sul punto una significativa duplicità di prospettive: infatti, si può pensare per un verso di raggruppare queste fattispecie in quanto "delitti di circolazione e reimpiego di cose o capitali illeciti"⁹⁴, di fatto limitandosi ad una ricognizione dei connotati principali di queste varie e complesse attività oppure ci si può spingere un poco più lontano tentando di individuare l'oggettività giuridica attorno alla quale questi reati, secondo un comune moto centrifugo rispetto all'interesse patrimoniale, vengono effettivamente a raggrupparsi⁹⁵.

In ogni caso, la tendenza a isolare queste quattro ipotesi di reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.) ha un significato profondo nella diversità *tipologica* che le connota nel raffronto con le altre incriminazioni patrimoniali e si tratta, per il vero, di una difformità che assume una particolare rilevanza rispetto al presente studio. In effetti, dall'osservazione delle norme richiamate

⁹² Si v. ancora MANTOVANI, *Pt s.*, cit., pp. 267 s.

⁹³ PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 13.

⁹⁴ È la terminologia impiegata da FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 245 ss., che pone in evidenza il nesso esistente tra queste nuove incriminazioni e i flussi di ricchezza convogliati nel mercato (legale) dalle organizzazioni criminali (p. 19).

⁹⁵ In particolare, si v.: PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l'economia*, cit., p. 350; A. MANNA, *Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia, sino all'ordine pubblico e all'ordine economico*, in *Aa.Vv., Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione finanziaria*, a cura di A. Manna, Torino, 1999, p. 63. Si v. anche: G.M. FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, pp. 1255 ss.; G. PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, pp. 1220 s.; MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti*, cit., pp. 6 ss.

emerge, in una sorta di progressione dalla ricettazione (art. 648 c.p.) all'impiego (art. 648-ter c.p.), una tendenza all'"allontanamento" del fatto materiale tipico dall'elemento centrale nella tutela del patrimonio privato, rappresentato dalla relazione materiale e giuridica tra la vittima e la *res*⁹⁶: si intende dire che man mano che la ricchezza usurpata per effetto del delitto presupposto si allontana dal suo legittimo titolare, secondo quella progressione da noi richiamata, la relazione tra la prima e il secondo si allenta sempre più, fino tendenzialmente a "rompersi"⁹⁷. Ne viene, peraltro, che si viene gradualmente ad attenuare anche la necessità e prima ancora la stessa possibilità logica che l'aggressione si orienti all'infrazione di tale vincolo di disponibilità.

Soprattutto, le considerazioni svolte consentono di apprezzare come il connotato eccentrico che qualifica queste incriminazioni, in rapporto al sistema di tutela del patrimonio privato, attiene prima di tutto alla struttura della *condotta* tipizzata. In buona sostanza, il primo discrimine tra questi fatti di reato e le altre ipotesi previste nel Titolo XIII attiene all'incidenza che essi hanno sulla *relazione patrimoniale* e pertanto, ancor prima, attiene al ruolo assunto dalla relazione patrimoniale stessa nell'economia della fattispecie. A

⁹⁶ Sia consentito rinviare a E. MAZZANTINI, *I confini del delitto di autoriciclaggio*, in *Parola alla difesa*, 1/2017, Pacini Giuridica, 2017, pp. 51 ss e spec. pp. 55 s. Si v. anche: MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti*, cit., pp. 5 ss.; BRICHETTI, voce *Riciclaggio e auto riciclaggio*, cit., pp. 163 ss.; GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., pp. 135 s.

⁹⁷ In questo senso, PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 226. Con riferimento al delitto di riciclaggio, si v.: M. ZANCHETTI, voce *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, 1997, pp. 203 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 264; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 856 ss. Con riferimento al delitto di autoriciclaggio, si v.: C. PIERGALLINI, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente: un groviglio di problematica ricomposizione*, in *Criminalia*, 2015, p. 544; F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2015, pp. 112 s.; A. ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illusioni ed azzardi esegetici*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2015, p. 128. Si v., però, anche F. MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 14: «L'offesa patrimoniale consiste, qui, nell'aggravamento del danno per il titolare del bene, perché il passaggio da un soggetto a un altro ne rende più arduo il recupero (così nella ricettazione, come anche nell'incauto acquisto) o perché si aiuta l'agente ad assicurarsi i vantaggi derivanti da reato (così nel c.d. reato di riciclaggio, ma anche nel favoreggiamento reale, pur se attualmente collocato tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia), creando ulteriori ostacoli all'accertamento giudiziario dei reati e alla punizione dei colpevoli».

ben vedere, infatti, il più significativo indicatore della *non* patrimonialità di queste incriminazioni è costituito proprio dalla scomparsa del nesso tra la condotta aggressiva e il delitto presupposto⁹⁸: un profilo, questo, che risultava invece ben presente nell'originaria formulazione sia dell'articolo 648-*bis*⁹⁹ sia dell'articolo 648-*ter*¹⁰⁰ e la cui eliminazione ha sancito per questi reati l'avvio del descritto percorso di eterogenesi dei fini.

Ecco, pertanto, che l'allentamento della relazione tra la sostanza patrimoniale e la vittima del delitto presupposto si riverbera sulla modalità della condotta, che perde i connotati dell'"aggressione patrimoniale": e questo, per la fondamentale ragione che nella relazione è racchiuso il contenuto di valore che fonda la stessa *ratio essendi* della tutela del patrimonio privato¹⁰¹. È chiaro, infatti, che solamente nell'attualità di una relazione – materiale o giuridica, potenziale o virtuale – che consente al soggetto di disporre della *res* trova riscontro quella duplicità di ragioni che fondano sul terreno sostanziale e valoriale la tutela penale del patrimonio privato. Ci sembra che soltanto il riconoscimento di questo aspetto consenta di segnare con esattezza i confini della protezione dell'appartenenza, giacché dal rilievo operato è possibile trarre un sicuro strumento per appurare il permanere o meno di un significato nella dimensione dell'appartenenza privata rispetto a quelle

⁹⁸ Sia consentito, ancora, MAZZANTINI, *I confini del delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 56.

⁹⁹ Art. 648-*bis* c.p. (disc. D.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv. in L. 18 Maggio 1978, n. 198): «Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di *rapina aggravata*, di *estorsione aggravata*, o di *sequestro di persona a scopo di estorsione*, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Lire un milione a Lire venti milioni» (corsivo nostro).

¹⁰⁰ Art. 648-*ter* c.p. (L. 19 Marzo 1990, n. 55): «Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di *rapina aggravata*, di *estorsione aggravata*, di *sequestro di persona a scopo di estorsione*, o dai delitti concernenti la *produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope*, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Lire due milioni a Lire trenta milioni» (corsivo nostro).

¹⁰¹ Ampiamente, *supra* nella presente Parte, Cap. I, §§ 1 ss.

incriminazioni che colpiscono condotte che si inquadrano in fenomeni criminosi dai riflessi molto più ampi.

E poiché come si avrà modo di osservare con dovizia di particolari le modalità aggressive si forgianno in ragione ed in funzione dell'oggetto dell'aggressione¹⁰², una volta che quest'ultimo, là dove pure conservi la propria consistenza patrimoniale, non si collochi più all'interno di una relazione – per quanto potenziale e labile – di disponibilità o quanto meno di sorveglianza¹⁰³, se ne deve trarre che l'usurpazione non è più rivolta verso il patrimonio privato, la cui struttura e consistenza è stata ormai offesa in maniera tendenzialmente stabile e definitiva, quanto piuttosto verso un diverso interesse di natura socio-economica, individuabile tendenzialmente nel *corretto funzionamento del libero mercato*¹⁰⁴.

Peraltro, una distinzione interna a queste fattispecie è pur sempre possibile e anzi risulta in tutto coerente con la rilevata “progressività” dell'allentamento della relazione tra la *res* e il legittimo titolare. Se infatti il riciclaggio e l'impiego si collocano, per effetto delle considerazioni appena svolte, a tutti gli effetti fuori dal novero dei delitti posti a tutela del patrimonio privato, diversamente sembra di doversi annotare rispetto alla ricettazione, che rivela un significato anche in chiave propriamente patrimoniale¹⁰⁵. Questa figura di reato, in buona sostanza, si assesta “ai confini estremi” del sistema di tutela, stante il fatto che la condotta tipizzata pone un ostacolo – se non insuperabile,

¹⁰² Si v. *infra* nella presente Parte, Cap. II, § 3.2.

¹⁰³ In questo modo, si potrebbe pensare di valorizzare la “sequela” dell'offeso dal delitto presupposto; a condizione, però, che lo specifico delitto presupposto giochi un qualche ruolo nella fattispecie incriminatrice. Per le considerazioni sul ruolo riconosciuto alla *sorveglianza* in relazione al tipo criminoso del furto, con riferimento soprattutto alla soglia tra tentativo e consumazione, si v. *infra* nella Parte II, Cap. IV, § 2.4.

¹⁰⁴ In particolare: FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria*, cit., p. 1255; PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, cit., p. 1221

¹⁰⁵ In tema, si v.: G.A. FIDUCCIA, voce *Ricettazione*, in *Enc. forense*, vol. VI, Vallardi, 1961, pp. 465 ss.; G. PECORELLA, voce *Ricettazione (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XV, Torino, 1968, pp. 943 ss.; P.V. REINOTTI, voce *Ricettazione e riciclaggio*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 461 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 245 ss.; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 267 ss.

quanto meno rilevante – alla possibilità di restaurare la *relazione* tra la vittima e la *res*¹⁰⁶. Non solo, perché v'è in particolare un requisito della fattispecie che incarna il richiamato significato anche patrimoniale dell'azione: si tratta dell'elemento soggettivo del reato disciplinato nella forma del dolo specifico attraverso il quale il legislatore, al contempo, attribuisce al momento psicologico un connotato (ulteriormente) offensivo rispetto a un fatto materiale di per sé connotato per un disvalore penalmente rilevante, restringendo per tale via l'ambito applicativo del reato, e ancor prima individua nella dimensione dell'appartenenza l'ambito in cui si colloca la fenomenologia criminale e, pertanto, lo stesso senso criminologico della ricettazione¹⁰⁷.

Ad ogni buon conto, non si deve commettere l'errore di ridurre la schiera dei delitti plurioffensivi posti a tutela di beni ultraindividuali al novero dei delitti di circolazione e reimpiego di cose o capitali illeciti. Al contrario, è possibile rinvenire alcune ipotesi di reato che, pure essendo volte a presidiare (anche) interessi ulteriori rispetto a quelli strettamente patrimoniali, si inquadrano strutturalmente all'interno delle tipologie "tradizionali" dell'aggressione alla ricchezza altrui¹⁰⁸.

Si prendano, anzitutto, le ipotesi della truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico¹⁰⁹, nonché della truffa aggravata per il conseguimento

¹⁰⁶ Si v. in particolare: REINOTTI, voce *Ricettazione e riciclaggio*, cit., pp. 461 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 248.

¹⁰⁷ Si consideri, in questo senso, come nella versione del codice previgente la ricettazione fosse disciplinata alla stregua di un reato a dolo generico, consistendo nel fatto di «Chiunque, fuori del caso preveduto nell'art. 225 [favoreggiamento, n.d.r.], acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un delitto, o si intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo».

¹⁰⁸ Si intende, quelle contemplate ed approfondite *infra* nella Parte II.

¹⁰⁹ Art. 640, co. 1 e co. 2, n. 1, c.p.: «Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (...) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico».

di erogazioni pubbliche¹¹⁰. Ora, senza nutrire l'ambizione di addentrarsi in questa sede nel vivo del dibattito circa la natura autonoma o circostanziata della seconda fattispecie¹¹¹, preme rilevare da subito come entrambe queste figure, a dispetto di modalità di per sé tipiche dell'usurpazione fraudolenta, siano colorate da un disvalore marcatamente pubblicistico¹¹². Certo, tutte e due presentano come termine dell'aggressione il "patrimonio", inteso nella sua dimensione sostanziale quale complesso di ricchezza; e d'altra parte, la circostanza che il fatto importi, alternativamente, il depauperamento della ricchezza dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.) o comunque lo sviamento delle risorse destinate allo stimolo di determinate attività economiche (art. 640-bis c.p.) convince a collocare queste fattispecie al di fuori della stretta tutela dell'appartenenza *privata*¹¹³.

¹¹⁰ Art. 640-bis c.p.: «La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

¹¹¹ Per tutti, R. BARTOLI, *La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziante?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, pp. 302 ss.

¹¹² Si v. FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, p. 204: «A dispetto della sua configurazione legislativa nei termini di una ipotesi aggravata di reato, la truffa in danno dello Stato (...) è andata sempre più assumendo caratteristiche peculiari, tali da sollevare financo il problema se essa non rappresenti nella sostanza una fattispecie autonoma, che per certi aspetti entra anche in conflitto con la tradizionale ipotesi-base. Le peculiarità della fattispecie in questione emergono (...) con riguardo all'estremo del danno, che tende ad assumere connotati qualitativi che vanno al di là della tradizionale dimensione patrimonialistica privata: il patrimonio pubblico è caratterizzato infatti da una prospettiva "dinamica" che conferisce ad esso il carattere di patrimonio in circolazione vincolato al conseguimento di scopi pubblici: per cui emerge come profilo del danno anche la frustrazione, appunto, degli scopi perseguiti con l'erogazione pubblica». Anche, *Ivi*, p. 206, con riferimento alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

¹¹³ Segnatamente, mentre la truffa aggravata ex art. 640, co. 2, n. 1 c.p. è offensiva del patrimonio pubblico, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 640- c.p. il bene giuridico sembra doversi individuare al di fuori della sfera patrimoniale – dal momento che oggetto dell'illecito conseguimento sono pur sempre risorse previamente stanziare dal soggetto pubblico, cosicché la fuoriuscita di tali entità dal patrimonio dell'ente in questione risulta già in essere per il solo fatto della decisione di erogarle e non può in nessun caso parlarsi di un "depauperamento" conseguente alla condotta truffaldina – ed essenzialmente nella tutela rafforzata dei c.d. "beni-prestazione", nonché nel buon andamento della Pubblica amministrazione. Cfr. CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, p. 795.

Altrettanto netta è l'estraneità rispetto alla tutela del patrimonio dei reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità¹¹⁴ e di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità¹¹⁵. Anche in questo caso, la collocazione delle disposizioni, pure comprensibile per ragioni attinenti al radicamento nella modalità aggressiva generale descritta all'articolo 635 – a dire il vero, nella sua versione previgente¹¹⁶ – per il danneggiamento patrimoniale, risulta viziata per la mancanza di significato offensivo rispetto all'appartenenza privata¹¹⁷. Più corretto sembra, pertanto, ritenere che queste figure siano poste a tutela (anche) di un interesse ultraindividuale, posto che il termine dell'aggressione è costituito da informazioni, dati o *software* (art. 635-*ter* c.p.) oppure sistemi informatici o telematici (art. 635-*quinquies* c.p.) di "pubblica utilità"¹¹⁸.

A questo novero di delitti plurioffensivi deve, altresì, ascrivere il reato di usura (art. 644 c.p.) nella sua ipotesi c.d. *legale* o *presunta*, integrata per il solo fatto di risultare il tasso di interessi superiore a quello individuato per legge

¹¹⁴ Art. 635-*ter* c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

¹¹⁵ Art. 635-*quinquies* c.p.: «Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

¹¹⁶ Così il testo del previgente articolo 635: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui». Per queste considerazioni, si v. *amplius infra* nella Parte II, Cap. IV, §§ 4 ss.

¹¹⁷ In particolare, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 146 ss.

¹¹⁸ Ancora, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 149 e p. 151.

come usurario¹¹⁹. In effetti, lo “scolorarsi” della modalità aggressiva dell’approfittamento – che rimane invece attuale per l’ipotesi dell’usura “in concreto” in virtù della sproporzione tra la prestazione di denaro o di altra utilità e gli interessi promessi o versati in corrispettivo, nonché (soprattutto) delle “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” in cui versa la vittima¹²⁰ – tende a far emergere con forza l’esigenza di protezione del mercato del credito da pratiche scorrette sul piano della concorrenza¹²¹.

¹¹⁹ Viene così definita la figura di reato prevista e punita dall’art. 644 c.p. che, per l’effetto del combinato disposto tra il co. 1 e il co. 2, consiste nel fatto di «Chiunque fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi» in quantità superiore al limite legale «oltre il quale gli interessi sono sempre usurari». Sul tema, si v.: R. LA PORTA, *La repressione dell’usura nel diritto penale italiano*, Milano, 1963; VIOLANTE, *Il delitto di usura*, cit. e ID., voce *Usura (delitto di)*, cit., pp. 75 ss.; BOARI, voce *Usura (diritto intermedio)*, cit., pp. 1135 ss.; GROSSO, voce *Usura*, cit., pp. 1142 ss.; G. FIANDACA, *La disciplina penale dell’usura: problemi e prospettive*, in *Econ. e credito*, 1995, 1, pp. 41 ss.; E. GALLO, *L’usura nell’evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, pp. 298 ss.; SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell’usura: analisi delle fattispecie base e difficoltà applicative*, cit., pp. 1529 ss.; A. CAVALIERE, *L’usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, pp. 1206 ss.; CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario e interfinanziario*, cit., pp. 1483 ss. e ID., *L’usura tra repressione penale e conformazione del contratto*, in *Foro it.*, 2001, pp. 73 ss.; D. AMMIRATI, *Il delitto di usura. Credito e sistema bancario*, Padova, 1997; M. BERTOLINO, *Le opzioni penali in materia di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 774 ss. e ID., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvizione di incapace e nell’usura*, cit.; DE ANGELIS, voce *Usura*, cit., pp. 1 ss.; INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, cit., pp. 126 ss.; A. MANNA, *La nuova legge sull’usura: un modello di tecniche incrociate di tutela*, Torino, UTET, 1997, anche ID., *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale interoventista versus diritto penale “neoliberista”*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, pp. 889 ss. e ID., *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica*, in *Mercato del credito e usura*, cit., pp. 242 ss.; F. MUCCIARELLI, *Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, pp. 511 ss.; BELLACOSA, voce *Usura*, cit., pp. 152 ss.; MACARIO- MANNA, *Mercato del credito e usura*, cit.; G. PICA, voce *Usura (delitto di)*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. VI, Milano, 2002, pp. 1137 ss.

¹²⁰ Si v.: BERTOLINO, *Le opzioni penali in materia di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, cit., p. 794; A. MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, pp. 697 ss. Già, sotto la vecchia formulazione: VIOLANTE, *Il delitto di usura*, cit., p. 387.

¹²¹ In questo senso, si v. MANNA, *La nuova legge sull’usura: un modello di tecniche incrociate di tutela*, cit., p. 70. A ben vedere, la duplice “faccia” dell’attuale assetto del delitto di usura, a partire dalla quale (come nel testo) si profilano addirittura due distinte tipologie di aggressione, è colta soprattutto da: INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, cit., p. 133; BELLACOSA, voce *Usura*, cit., p. 149; SEMINARA, *L’impresa e il mercato. L’usura*, in *Manuale di diritto penale dell’impresa*, a cura di C. Pedrazzi, II ed., Bologna, Monduzzi, 2000, p. 693.

Di tal che, sembra di potersi osservare come, mentre nell'ipotesi "in concreto" il delitto esprime un disvalore pieno rispetto al bene-patrimonio stante il fatto che, superiori o meno al tasso d'interesse legale, i vantaggi conseguiti dall'agente sono giudicati concretamente "usurari" ove posti in rapporto alle circostanze del fatto e, in particolare, alla situazione di debolezza del soggetto passivo; nella figura "legale" l'usura incarna un'offesa che si esprime sul piano dell'interesse pubblicistico alla *regolarità del mercato del credito*, dal momento che il tasso praticato dall'agente è qualificato come usurario a prescindere dalla condizione in cui versa la vittima e pertanto tale può risultare, a fronte del parametro legale, anche per l'ipotesi in cui quest'ultima non si trovi in difficoltà economica e anzi si determini ad accettare la proposta del soggetto attivo perché la reputi per sé di maggiore convenienza¹²².

Orbene, così ampliato il novero dei delitti plurioffensivi posti a tutela di interessi non personalistici, è importante cogliere la diversità che connota il rapporto tra i delitti di circolazione successiva e le fattispecie da ultimo enucleate. In effetti, come anticipato, vi è un tratto comune alle seconde ma assente nei primi che motiva a escludere le fattispecie di circolazione successiva dall'orizzonte del presente lavoro: mentre con riferimento ai primi l'offesa risulta – quanto meno, tendenzialmente – posta in essere attraverso un fatto rispondente a delle tipologie aggressive in cui si esprime l'archetipo dell'aggressione patrimoniale, altrettanto non può dirsi in relazione ai secondi.

E poiché, come anticipato, la trattazione si fonda, in ultimissima analisi, sull'individuazione dei due fondamentali poli della tutela patrimoniale nel *valore* (sostanziale) protetto nel bene-patrimonio e nelle *tipologie aggressive*

¹²² Per tutti, si v. le interessanti note di A. GARGANI, *Usura semplice e usura qualificata. Osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 79.

attorno alle quali si “raggruppano” le incriminazioni patrimoniali, nonché sul dialogo che si instaura tra queste due componenti fondamentali, si collocano radicalmente al di fuori dei confini dell’elaborato quelle fattispecie in cui *l’offensività prevalentemente non patrimoniale* scaturisce non tanto dal termine materiale dell’usurpazione, come essenzialmente nelle fattispecie da ultimo richiamate¹²³, bensì anzitutto dalla modalità aggressiva: la quale, come ampiamente osservato, risulta priva dei connotati dell’“aggressione patrimoniale” intesa in senso proprio.

3. *Le distinzioni basate sul fatto aggressivo*

Radicalmente diversa appare la prospettiva in cui si collocano le sistematizzazioni fondate sugli elementi del *fatto aggressivo*. E in effetti, soprattutto ove osservato nei suoi più *avanzati* sviluppi, questo orizzonte di analisi si struttura coerentemente con la dimensione empirica, secondo uno schema logico induttivo, posto che l’individuazione dell’interesse specifico protetto è collocato all’esito della disamina come *posterius* della compiuta ricognizione del piano fenomenologico piuttosto che in principio della stessa quale *prius* orientatore dello studio¹²⁴.

¹²³ Così, in effetti: il patrimonio pubblico per la truffa aggravata di cui all’articolo 640, co. 2, n. 1; le erogazioni vincolate a determinate attività per la truffa aggravata (?) di cui all’articolo 640-bis; le informazioni, i dati, i software di pubblica utilità per il danneggiamento di cui all’articolo 635-ter; i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità per il danneggiamento di cui all’articolo 635-quinquies. Parzialmente diverso, pare, il discrimine per l’usura “legale” o “presunta”, posto che, in effetti, l’oggetto materiale rimane inalterato nella sua struttura empirica, sia che il tasso risulti inferiore a quello legale, sia che risulti ad esso superiore; e d’altra parte, è pur sempre vero che il disvalore in rapporto al bene ultrapatrimoniale della regolarità del mercato del credito si ricava a partire dalla “qualità” dell’oggetto materiale, dovendosi però intendere tale peculiarità incarnata dal profilo squisitamente giuridico-formale del rapporto con il tasso-soglia. Ad ogni modo, si v. anche le riflessioni svolte *infra* nella Parte II, Cap. V, § 1.

¹²⁴ E questa, a ben vedere, non è altro che la ricaduta dell’affermato convincimento che la “corretta” definizione dei concetti generali sia un *problema di interpretazione*. Per precisione ancora maggiore, come si avrà modo di osservare nel proseguo della presente disamina, si deve rilevare come vi sono elementi delle fattispecie patrimoniali che richiamano direttamente l’interesse protetto: principalmente, *l’altruità* nelle usurpazioni unilaterali e il *danno* nelle

Proprio in tal senso, nel momento in cui si attribuisce centralità alle dinamiche del fatto la questione della consistenza da riconoscersi al patrimonio cessa di avere particolare rilevanza: da questo angolo visuale, in effetti, il dibattito sulle diverse concezioni dogmatiche non gioca un ruolo significativo, diversamente da quanto osservato per le ripartizioni fondate sull'oggettività giuridica¹²⁵.

Come constatato, sono fondamentalmente due gli ordini di ragioni, tra loro strettamente connessi, per cui ciò accade. Anzitutto, quale che sia l'opzione favorita, i connotati del fatto e quindi anche i termini della classificazione non mutano: infatti, dal momento che la "morfologia" dell'aggressione costituisce il criterio della distinzione, a quella bisogna guardare senza subire alcun condizionamento da parte delle componenti "sostanziali" del reato, quale essenzialmente il contenuto di disvalore. Non solo, perché, ancor più significativamente, nell'orizzonte di questa analisi, le concezioni di patrimonio sono tutte parimenti suscettibili di essere accolte: in altre parole, non vi sono ragioni sistematiche che impongono di prediligere l'una piuttosto che l'altra tesi, posto che ciascuna modalità di condotta incide sempre sul medesimo oggetto/termine dell'aggressione, al quale a sua volta è (più o meno) sempre possibile riconoscere un significato in chiave giuridica, economica o personalistica.

Ne viene che la dicotomia tra il valore "formale" della *titolarità* e il valore "sostanziale" dell'*uso* non ha alcuna capacità fondativa nella preliminare suddivisione delle incriminazioni e tende piuttosto a recuperare un significato successivo all'interno di ciascuna classe di reati, oltre che all'interno di ciascuna tipologia aggressiva, di modo che proprio la duplicità

aggressioni che si realizzano grazie alla cooperazione della vittima. Ampiamente, *infra* nella Parte II, Cap. III, § 2.

¹²⁵ *Supra* nella presente Parte, Cap. II, §§ 2 ss.

di letture sottostante a ciascun archetipo finisce per essere il piano sul quale la diatriba tra le diverse concezioni di patrimonio trova modo di riproporsi¹²⁶.

Peraltro, vale la pena rammentare quale finalità ha guidato sino a questo punto la rassegna delle tante e articolate analisi dei delitti contro il patrimonio. Come chiarito, non si tratta certo di vagliare la fondatezza di ricostruzioni sistematiche le cui pretese ordinatrici hanno in larga parte una valenza in chiave prettamente storica. Piuttosto, se per un verso l'indagine è fondata sulla consapevolezza che la migliore classificazione di questi delitti è quella che coglie l'elemento più significativo tra i tanti osservabili, per altro verso allorché la ricognizione si sposta sul piano della fisionomia dell'aggressione si fa ancora più chiaro come ciascuna tesi metta in rilievo alcuni elementi dell'aggressione senza però escludere che altri possano parimenti rivestire un significato. E non è un caso che questo aspetto sia intellegibile con maggiore evidenza proprio nella dimensione del *fatto* aggressivo: ancora una volta, infatti, è l'osservazione dei connotati – materiali – che attengono alla fenomenologia dell'offesa patrimoniale che consente di riconoscere un "ordine di relazione" rispetto alla dimensione dei rapporti socio-economici nella quale tali aggressioni vivono e in funzione della quale esigono di essere qualificate, alla stregua delle categorie penalistiche¹²⁷.

Si tratta, dunque, di osservare nel dettaglio quali connotati "morfologici" sono stati valorizzati nelle diverse letture sistematiche dei delitti contro il patrimonio. E non deve stupire che in seno a questa disamina trovino spazio

¹²⁶ Si tratta di un aspetto decisivo nell'economia del presente lavoro, nel proseguo del quale si andranno ad indagare proprio in questi termini i rapporti "vivi", quali effettivamente si rilevano nel "diritto vivente", tra *fatto aggressivo* e *oggettività giuridica* con riferimento a ciascun tipologia aggressiva: *infra* nella presente Parte, Cap. II, §§ 3.1 ss., nonché, *amplius*, nella Parte II, Capp. IV e V.

¹²⁷ In particolare, BETTIOL, *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, cit., c. 7: «la scienza del diritto penale è scienza del concreto per eccellenza nel senso che per lei lo schema vale solo se rispecchia una realtà, solo se non *tradisce* quella realtà. (...) Una visione realistica dei problemi inerenti ai delitti patrimoniali impone una impostazione realistica del concetto di patrimonio al di fuori di ogni unilateralità che scivola o nel fatto bruto o nel concetto astratto».

e collocazione anche le cause psichiche dell'usurpazione: e invero, per quanto articolati in componenti immateriali, anche i percorsi dell'interiorità si sostanziano in "fatti psichici", aventi fondamento in un sostrato propriamente biologico¹²⁸. Ma soprattutto, tali elementi rivestono pur sempre un significato solamente *in relazione* al fatto: pure rispetto ad essi, si intende dire, la classificazione esprime un senso proprio nella dimensione fenomenologica dell'aggressione¹²⁹.

Parimenti meritevole di attenzione in questa sede è l'ordine prescelto per la disamina delle componenti del fatto aggressivo: (i) la *finalità* e (ii) il *risultato*, (iii) l'*oggetto* e (iv) la *modalità* dell'usurpazione. L'accoppiamento di queste componenti segue al convincimento, radicato in chi scrive, che gli endiadi che si vengono a creare – *finalità-risultato*, *oggetto-modalità* – riflettono i due distinti piani sui quali si muove l'analisi: per un verso, le componenti della *finalità* e del *risultato* rilevano sotto il profilo dell'*esito* dell'aggressione, rappresentando lo scopo del contegno aggressivo o addirittura la risultanza del medesimo¹³⁰; per altro verso, le componenti dell'*oggetto* e della *modalità* afferiscono alla *struttura* dell'aggressione, individuando il termine sul quale la condotta incide o piuttosto la fisionomia della condotta stessa¹³¹.

Esito e *struttura* dell'usurpazione patrimoniale costituiscono, nei suoi estremi fondamentali, il *fatto aggressivo*: a partire da queste componenti fenomenologiche, prendono forma gli elementi essenziali delle diverse incriminazioni patrimoniali, proprio secondo quell'ordine che le varie prospettive di analisi di questi delitti tentano di cogliere. Per tale ragione,

¹²⁸ In tema, si v. i numerosi contributi raccolti in G. A. DE FRANCESCO-E. PIEMONTESE-E. VENAFARO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, Giappichelli, 2010.

¹²⁹ Peraltro, non sono pochi gli Autori che ritengono le classificazioni fondate sulla *finalità* dell'aggressione come operanti su un piano radicalmente distinto da quello del fatto, relativo alla tipologia dell'autore, che poco o niente avrebbe a che spartire con una prospettiva fondata sugli elementi del fatto aggressivo: così, anzitutto, SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., pp. 346 ss.

¹³⁰ Una lettura "integrata" di *finalità* ed *esiti* dell'aggressione patrimoniale è prospettata da CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 102 ss. e spec. p. 107. Si v., anche, *infra* nella presente Parte, Cap. II, § 3.1.

¹³¹ Si v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 12 ss.

ciascuna ripartizione, per quanto fallace, quando addirittura non radicalmente inadeguata rispetto alle linee fondamentali di un moderno *diritto penale del fatto*, illumina alcune parti del più generale quadro che si renderà visibile solamente all'esito di questo *excursus*.

3.1. Finalità e risultato: *l'analisi in ragione dell'esito dell'aggressione patrimoniale*

La distinzione delle usurpazioni patrimoniali in ragione delle sue *finalità* è di lungo corso nella riflessione penalistica¹³². Il dato si spiega per il rilievo che queste condotte assumono in rapporto alle condizioni di base della vita consociata, soprattutto in società connotate da una minore complessità rispetto a quelle contemporanee. Là dove infatti i rapporti sociali – intesi come rapporti (personali) *tra i consociati* prima che rapporti (frequentemente impersonali) interni alla *società* – sono connotati dalla prossimità e improntati alla fiducia reciproca, sembra del tutto naturale che le cause psichiche dell'agire ne rappresentino un tratto altamente significativo, se non addirittura il più significativo. Questo, peraltro, non solo nell'ottica di una preminenza dell'aspetto morale, atteso infatti che la riprovevolezza che si esprime sul piano individuale, del singolo, può allontanare piuttosto che avvicinare al significato della distinzione¹³³. Invece, questa prospettiva di analisi attribuisce alla *motivazione* dell'aggressione patrimoniale il significato di una posizione che l'azione, e ancor prima il soggetto, assumono con riferimento all'"ordine sociale" inteso qui nei termini giuridicamente significativi dell'"ordinamento sociale": segnatamente, in un contesto di relazioni dirette e personali, la natura della *finalità* può connotare l'azione alla

¹³² Si v., in questo senso: ANGELOTTI, in *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 94 s.; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 37; PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 634; SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 348.

¹³³ Cfr. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., § 2450.

stregua di un'aggressione portata "dall'interno" o piuttosto "dall'esterno" dell'ordine sociale e, pertanto, da un *intraneus* o piuttosto da un *extraneus*.

Ci si domanda, ovviamente, rispetto a quale condizione individuale e sociale si definisca l'essere interno o viceversa esterno della condotta e del suo autore. È esattamente in risposta a tale interrogativo che debbono leggersi le note parole di Francesco Carrara, secondo il quale con riferimento a questa classe di delitti «La *causa* di delinquere (...) se non muta le condizioni giuridiche del fatto (...) ne muta però le condizioni politiche»¹³⁴. È significativo come l'illustre Autore, pure escludendo in via generale che le motivazioni della condotta criminosa debbano assumersi come «condizione essenziale *costitutiva* della specialità dei reati», in ragione della loro natura variegata nonché soprattutto della loro ininfluenza rispetto all'oggettività protetta dalla fattispecie penale, afferma che per i delitti contro la proprietà (*rectius*: contro il patrimonio) sia necessario fare eccezione a tale principio¹³⁵.

Più di tutto, è interessante comprendere perché proprio per questi delitti si sia pensato di cogliere il tratto più significativo sul versante della causalità psichica: in questo, infatti, sta anche la chiave per comprendere i termini della distinzione tra aggressione recata "dall'interno" e l'aggressione recata "dall'esterno" dell'ordinamento sociale.

Ora, secondo la terminologia originaria, in questo solco le incriminazioni patrimoniali possono distinguersi tra *delitti che procedono da avidità di lucro* e *delitti che procedono da animo di vendetta*¹³⁶: la classificazione sarebbe data in ragione del fatto che, mentre i primi risultano sorretti dal *fine di profitto*, i secondi sono mossi dal *fine di danno*. Si tratta di una suddivisione evidentemente connotata dal significato criminologico, più che penalistico,

¹³⁴ CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., § 2014.

¹³⁵ IBIDEM.

¹³⁶ CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., *passim* e spec. § 2015. Analoga distinzione, peraltro, viene fatta risalire nel volume dell'Autore toscano a C. D. ERHARD, *De furti notione*, Lipsia, 1806. Una separazione del tipo descritto è rinvenibile anche in J. BENTHAM, *Traité de législation civile et penale*, II, Parigi, 1820, VIII.

delle componenti sulle quali si fonda¹³⁷; e questo, non solo in ragione del fatto che tale ripartizione della delinquenza patrimoniale, per quanto significativa e in grado di offrire una chiave di lettura sul versante fenomenologico, non risulta accolta dal codice vigente¹³⁸. Oltretutto, una coincidenza tra le tipologie aggressive e le finalità perseguite dal singolo autore non risulta neppure riscontrabile sul piano fenomenologico: non esiste, invero, una corrispondenza tra sottrazione e fine di profitto (patrimoniale ed immediato), ben potendo la spoliazione essere mossa da intento vendicativo¹³⁹; così come non è dato rinvenire una correlazione fissa tra “danno dato” e fine di rivalsa, considerato che la condotta ben può essere determinata dal proposito di lucrare dall'altrui perdita della *res*¹⁴⁰.

Se queste annotazioni registrano ampia condivisione nella riflessione teorica, un aspetto comunemente trascurato di questa sistematizzazione è la soluzione alla quale essa conduce. In particolare, non sempre risulta chiaro come, ove suddivise secondo questo parametro, la quasi totalità delle incriminazioni patrimoniali finiscano per confluire nella prima classe: quella dei delitti sorretti da *fine di profitto* o, volendo impiegare la più evocativa terminologia del Carrara, quella dei delitti che scaturiscono dall'*avidità di*

¹³⁷ Classificazione che ricalca la distinzione criminologica tra i delinquenti per appropriazione e i delinquenti per aggressività: cfr. F. MANTOVANI, *Il problema della criminalità*, Padova, CEDAM, 1984, p. 346.

¹³⁸ A ben vedere, non solo il codice Rocco, ma nemmeno il codice Zanardelli era strutturato in questi termini. Coerente con tale sistematizzazione risultava, invece, il codice penale toscano del 1855: cfr. PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., pp. 634 s.

¹³⁹ Come dimostrato, peraltro, dalla costante prassi delle Corti di ritenere integrati gli estremi del furto – o del diverso reato strutturato sulla base della modalità sottrattiva – a dispetto del fatto che l'azione sia stata posta in essere per ragione diversa dal prospettiva di ricavarne un guadagno economico: si v., emblematicamente, Cass. pen., sez. II, 19 marzo 2015, n. 11467, in *Dir. pen. cont.*, 22 maggio 2015, con nota di F. SALVATORE, *Risponde di rapina il soggetto che s'impossessa del telefono della fidanzata allo scopo di leggere gli sms. Riflessioni sulla nozione di profitto*.

¹⁴⁰ Un beneficio (indiretto) ben può realizzarsi a partire da un fatto di danneggiamento posto in essere proprio per avvantaggiarsi dall'inutilizzabilità della *res* da parte del suo titolare: si v. il tradizionale esempio di MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 133: «Non di rado chi si limita a danneggiare gli altrui beni non ha altro movente che il fine di trarre un vantaggio. Così l'autista di piazza che rende inservibile l'automobile del collega per procurarsi un maggior lavoro».

lucro. A ben vedere, infatti, la classe dei delitti mossi da *fine di danno* o che derivano da *animo di vendetta* si esaurisce nel solo danneggiamento e nelle figure di reato ad esso affini¹⁴¹.

Ecco, dunque, che emerge come il parametro dei motivi a delinquere non sia in grado di realizzare una vera e propria partizione in classi delle incriminazioni patrimoniali. Forse perché, in realtà, tale suddivisione neppure rappresenta l'obiettivo effettivamente perseguito da questo punto di osservazione: e in effetti, se per un verso questa lettura si rivela inidonea a soddisfare le esigenze di una partizione coerente con la fisionomia delle tipologie criminose, d'altra parte essa consente di rispondere all'interrogativo che ci si è posti in merito alla distinzione tra le aggressioni portate "dall'esterno" e le aggressioni portate "dall'interno" dell'ordine socialmente dato. In particolare, secondo l'interpretazione tradizionalmente associata a questa suddivisione, ai delitti sorretti da *fine di profitto* dovrebbe riconoscersi quella peculiare "condizione politica" che connota i fatti che colpiscono la *pace sociale* poiché, realizzando un accesso non consentito alla ricchezza diffusa nella società¹⁴²; mentre al danneggiamento dovrebbe riconoscersi una condizione politica non sovversiva dell'ordine socio-economico, essendo (per lo più) accompagnato da un *animus nocendi* rispetto alla situazione specifica sulla quale incide la condotta criminosa¹⁴³.

È pertanto evidente come tale ripartizione, oltre a rivelarsi priva di pregio sul versante tecnico-penalistico per la rammentata mancanza di rispondenza nel dato positivo, risulti innervata da una concezione vetero-borghese dei rapporti sociali ed economici, né democratica, né tanto meno solidaristica¹⁴⁴.

In fondo, sembra suggerire questa lettura, qualsiasi aggressione al patrimonio

¹⁴¹ È questo, a ben vedere, l'esito a cui perviene la suddivisione operata dallo stesso CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., §§ 2016 ss. e §§ 2447 ss.

¹⁴² CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., § 2016.

¹⁴³ CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., §§ 2449 s.

¹⁴⁴ Cfr. SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., pp. 348 s.; ID., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 145 ss.

privato è sempre un atto “sovversivo”: tanto per l’impatto che reca nell’altrui sfera individuale, atteso che incide su una delle relazioni più significative dell’essere umano (quella con le cose), quanto per la rilevanza che essa assume nella dimensione pubblica, da cui a maggior ragione la necessità di una risposta dell’ordinamento penale.

Eppure, nonostante la fondatezza delle argomentazioni passate in rassegna, le criticità fin qui rilevate non devono ancora portare ad accantonare questa classificazione poiché l’analisi delle *finalità* dell’aggressione patrimoniale, unitamente alla distinzione dei suoi *risultati* tra *delitti di arricchimento* e *delitti di impoverimento*, consente di cogliere alcuni aspetti centrali del sistema di tutela penale del patrimonio nella sua attualità¹⁴⁵.

In particolare, la portata di questa suddivisione si comprende appieno soltanto valorizzando un ulteriore elemento tradizionalmente contemplato dalla fattispecie di danneggiamento: per quanto, infatti, la componente psichica del *fine di danno* non sia un elemento essenziale della fattispecie, nondimeno tale assenza sul versante soggettivo, risulta in qualche modo “compensata” sul versante oggettivo, ove il danneggiamento della *res* costituisce pur sempre l’*evento* materiale del reato¹⁴⁶. Da questo punto di vista, il danneggiamento rappresenta la chiave di volta per la comprensione della ripartizione fondata sulle *finalità* dell’aggressione patrimoniale, unitamente però a quella fondata sul suo *risultato*: in questo delitto, infatti, le due classificazioni si saldano, si specchiano l’una nell’altra, nel senso che dove non arriva la prima – quella fondata sulle finalità, posto che il fine di danno non è oggetto di tipizzazione a titolo di dolo specifico – arriva l’altra – quella fondata sul risultato, atteso invece che l’*evento* è espressamente previsto per il reato.

¹⁴⁵ CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 107.

¹⁴⁶ Cfr. MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 136. Si v., anche, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 142.

Peraltro, ancora più interessante è la circostanza che questa “relazione di scambio” tra dolo specifico ed evento materiale, tanto con riferimento al profitto quanto con riferimento al danno patrimoniale, non connota solamente la figura del danneggiamento: a ben vedere, infatti, le fattispecie patrimoniali assumono *generalmente* di significato nella prospettiva di questa classificazione ove indagate nella loro previsione del *dolo specifico di profitto*¹⁴⁷ o alternativamente dell'*evento di profitto*¹⁴⁸ (accompagnato dall'*evento di danno*).

Limitandosi alle due fattispecie principali nella prospettiva di questa sistematizzazione: si pensi al significato del dolo specifico di profitto nel delitto di furto, che certo non può ritenersi rivestire un ruolo tecnico nel segnalare l'interesse protetto, ma che piuttosto esprime un senso compiuto proprio nella dimensione per così dire “politica” e che dunque si comprende soltanto ove osservato in un'ottica di analisi (anche) criminologica¹⁴⁹. Allo stesso modo, si pensi ancora alla previsione dell'evento nel delitto di

¹⁴⁷ Tutti i *delitti di aggressione unilaterale* o di *usurpazione diretta* rivolti contro *beni mobili* sono sorretti dal dolo di profitto, con l'eccezione del furto lieve per bisogno (art. 626, n. 2, c.p.) e ovviamente dei delitti di danneggiamento. Il dato connota generalmente anche la tutela penale della ricchezza immobiliare, anche se non si estende anche alla turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.), all'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e al pascolo abusivo (art. 636 c.p.), nonché all'ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.).

¹⁴⁸ I *delitti con la cooperazione della vittima* o di *aggressione mediata* contemplano, comunemente, l'evento del profitto correlato all'evento del danno, con l'eccezione del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), della frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies*), nonché del fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e della mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.). Del tutto peculiare è la previsione dell'insolvenza fraudolenta: anche se non è espressamente richiesto, il fine di profitto può dedursi come implicito dal proposito di non adempiere che deve sorreggere la condotta, mentre la previsione del danno come evento sembra doversi ricavare dalla circostanza che, ove l'inadempimento sia scongiurato anche tardivamente, il reato si ha per estinto. Analoga è la previsione per il delitto di circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.). A ben vedere, gli unici *delitti con la cooperazione della vittima* o di *aggressione mediata* ai quali risulta totalmente estraneo questo connotato sono l'usura (art. 644 c.p.) e la frode in emigrazione (art. 645 c.p.): e questo si spiega dal momento che si tratta di ipotesi delittuose a consumazione anticipata (promessa o dazione).

¹⁴⁹ Significato offensivo che, come ampiamente segnalato, appartiene piuttosto all'elemento dell'*altruità*: per tutti, PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 693 ss.

danneggiamento, unica usurpazione unilaterale – quanto meno, della ricchezza mobiliare – a non assumere la fisionomia del reato di mera condotta, esattamente per il rilievo decisivo che assume il movente/risultato patrimoniale – stavolta anche sul versante tecnico, posto che concorre a delimitare il fatto materiale oltre che a indiziare l’oggettività tutelata¹⁵⁰.

Per questa via, la suddivisione rivela *effettivamente* un nesso con la formulazione legislativa: che senso avrebbe, altrimenti, la centralità del profitto nei delitti contro il patrimonio se non proprio quello di segnalare il “significato” patrimoniale, la “portata” patrimoniale dell’aggressione¹⁵¹?

E alla luce di questi rilievi, ben si può apprezzare anche la diffusa convinzione in dottrina che la classificazione fondata sui *risultati* dell’aggressione patrimoniale sia in realtà una variante della classificazione fondata sulle *finalità*: una partizione oggettiva solamente “nella veste”, nella sostanza imperniata su fattori soggettivi dei quali le diverse conseguenze dell’arricchimento e dell’impoverimento sarebbero indici sintomatici¹⁵².

L’annotazione coglie nel segno nella misura in cui descrive, con riferimento agli esiti dell’aggressione patrimoniale, un rapporto di scambio tra la dimensione materiale e la dimensione psichica. Più corretto, comunque, ritenere che finalità e risultati non esprimano un significato isolatamente e alternativamente gli uni rispetto agli altri, ma piuttosto, integrandosi loro, concorrano a definire un’unitaria distinzione delle aggressioni patrimoniali tra *delitti di arricchimento* e *delitti di impoverimento* fondata sugli *esiti*; potendo, poi, questi ultimi assurgere a evento materiale tipico della fattispecie o

¹⁵⁰ In particolare, si v. MANTOVANI, voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, cit., pp. 311 s.

¹⁵¹ CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 118 ss. e spec. p. 120. In termini critici, ancora, SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 349. In realtà, non pare proprio che sussistano ostacoli all’accoglimento delle considerazioni dello stesso Autore, soprattutto a quelle offerte in *Ivi*, pp. 337 ss: le quali, ove inserite nel contesto delle argomentazioni qui proposte, non fanno altro che evidenziare, ci pare, la complementarità di queste diverse componenti nella *descrizione* delle varie *figure* dell’aggressione patrimoniale. Ad ogni buon conto, si avrà modo di tornare a più riprese, anche a stretto giro, sul punto.

¹⁵² Si v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 36 s.

rimanere confinati nella dimensione soggettiva quale finalità della condotta tipica¹⁵³.

Certo, rimane il dato che tale suddivisione affonda le proprie radici in uno spostamento dell'analisi sulle "condizioni politiche" dell'aggressione e, in tal senso, non debbono essere ignorate le conseguenze dell'assunzione di una tale prospettiva di osservazione, soprattutto sul versante sanzionatorio¹⁵⁴. In particolare, le maggiori perplessità sorgono con riferimento alla radicale diversità della pena comminata per il danneggiamento nel raffronto con la pena comminata per il furto: figure criminose espressive di una capacità lesiva simile (in termini quantitativi) per il patrimonio privato, eppure tradizionalmente represses con un trattamento sanzionatorio diseguale in ragione della diversa "pericolosità politica"¹⁵⁵.

Ora, bisogna intendersi, il fenomeno per il quale una *tipologia di fatti* venga a delinearsi in ragione di una *tipologia di autori* rappresenta una patologia da contrastare con tutte le "armi" della riflessione dogmatica; e d'altra parte, la circostanza che il raffronto con le disposizioni vigenti possa utilmente

¹⁵³ CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 104: «questo complesso di mete e di effetti (...) è proprio quello che viene osservato e descritto in termini oggettivi dal sistema normativo penale, che lo fissa, così, come uno schema comportamentale tipico di aggressione al patrimonio». In particolare, l'Autore integra la partizione fondata sugli esiti dell'aggressione con la più "moderna" distinzione articolata in base alle modalità dell'aggressione, pervenendo all'elaborazione di una classificazione strutturata in più livelli: *Ivi*, p. 112.

¹⁵⁴ SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 348: «Il modello interpretativo di cui stiamo parlando ha avuto un seguito dottrinale tutt'altro che trascurabile, ed ha ottenuto perfino dei riconoscimenti legislativi».

¹⁵⁵ Ancora, SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 349: «Anche i risultati a cui perviene sono significativi. In base a questo modello, utilizzando la contrapposizione, appunto, fra reati di mero danneggiamento (commessi di regola al solo scopo di recare un danno) e gli altri reati contro il patrimonio (commessi a scopo di lucro), si può facilmente capire il senso della distinzione fra la fattispecie di danneggiamento (art. 635 c.p.) e la fattispecie di furto (art. 624 c.p.). Due figure criminose che descrivono fatti identici sotto tutti i profili, ma che i codici 'borghesi' hanno, senza eccezioni, trattato sempre in modo enormemente diseguale. E la ragione di questa diseguaglianza può essere colta appieno soltanto adottando lo schema interpretativo fondato sul fattore soggettivo interno all'agente». Argomento, questo, che troverebbe ulteriore forza nella considerazione che, dalle prime codificazioni borghesi in poi, la gravità dell'aggressione al bene privato è sempre stata individuata in ragione della tipologia di autore accoppiabile a ciascuna tipologia di aggressione: si v., *Ivi*, p. 348.

operarsi soltanto dall'Ottocento in poi, stante l'affastellarsi casistico delle interpretazioni giurisprudenziali attorno alle più tradizionali figure di reato negli ordinamenti dell'*Ancien Régime*, consente di apprezzare come la tendenza a marginalizzare alcuni soggetti considerati *outsider, extranei* rispetto all'ordine sociale fosse tutt'altro che sconosciuta nei Secoli precedenti alla stagione delle prime codificazioni¹⁵⁶.

Anzi, per quanto il diritto *penale* moderno non sia comunque in grado di farsi carico attivamente delle disuguaglianze sociali, che anzi tende inesorabilmente a replicare e ad enfatizzare sul terreno della tutela del patrimonio privato¹⁵⁷, si deve riconoscere che la formulazione di fattispecie articolate in ragione della condotta tipica rappresenta un'evoluzione fondamentale nella misura in cui incentra il precetto sul *fatto* realizzato¹⁵⁸. E che la selezione dei *fatti* da reprimere non si vada a strutturare *in funzione* dei soggetti da reprimere è garanzia che si realizza, oggi come allora, attraverso la valutazione dell'offensività effettivamente espressa, anzitutto, dalle *condotte* oggetto della tipizzazione¹⁵⁹.

¹⁵⁶ GARGANI, *Dal corpus delicti al tatbestand*, cit., pp. 117 ss.

¹⁵⁷ Si leggano le riflessioni di PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 12: «Quando viene posta in primo piano, negli oggetti di tutela, la corposa realtà di strutture di dominio e di disuguaglianze sociali, viene evidenziato qualcosa che, pur coerente con la razionalità interna del sistema, scarica sul diritto penale, insieme al positivo, quanto di negativo e di problematico sia dato rinvenire nelle situazioni in cui il penale 'funziona'. La tutela penale è apprestata a concreti rapporti fra persone e beni, che derivano la loro legittimità (la pretesa di protezione legale) da *regole generali uguali per tutti*, relative alla attribuzione e alla circolazione di beni che però danno corpo a *situazioni diseguali* quanto ad effettiva distribuzione della ricchezza. *L'irruzione di disuguaglianze di fatto nella titolarità degli interessi protetti è un tratto peculiare del diritto penale del patrimonio*. Gli altri fattori fondamentali apprestano eguale tutela a diritti ugualmente distribuiti (diritti della persona: vita, integrità fisica, libertà, dignità) o ad interessi collettivi: *il diritto penale del patrimonio, invece, appresta eguale tutela ad interessi che, fondati su un 'diritto uguale', sono, di fatto, disugualmente distribuiti*».

¹⁵⁸ Si v. GARGANI, *Dal corpus delicti al tatbestand*, cit., *passim* e spec. pp. 53 ss.

¹⁵⁹ Ancora, GARGANI, *Dal corpus delicti al tatbestand*, cit., pp. 17 s.: «L'illecito penale, a differenza di quello civile, assume sempre una fisionomia precisa, perché, come è stato sottolineato, "la tipicità del fatto è propriamente espressiva del suo valore giuridico, cioè la fattispecie esprime un disvalore che muta con il mutare dei singoli elementi", donde la distinzione tra reato come 'illecito di modalità di lesione' e illecito civile come 'illecito di semplice lesione'».

Si tornerà a breve sul punto per sviluppare tali considerazioni anche con riferimento agli elementi dell'*oggetto* e delle *modalità* dell'aggressione patrimoniale. Tuttavia, sembra utile operare un'ulteriore annotazione sull'apporto che le componenti relative agli *esiti* dell'aggressione patrimoniale sono in grado di offrire ai fini di una comprensione effettiva del sistema di tutela penale dell'appartenenza privata.

Una delle più radicali critiche rivolte alle disposizioni del codice vigente attiene alla circostanza che il richiamo al *profitto*, come evento o addirittura come mera finalità della condotta, non troverebbe alcuna giustificazione proprio sul terreno dell'offensività: e in questo senso, come detto, si dovrebbe riconoscere che tali elementi non hanno alcuna afferenza con il disvalore legittimamente represso dal diritto penale giacché, in realtà, tenderebbero ad incentrare il precetto su componenti del tutto interne alla sfera dell'agente e, per questa ragione, prive di rilevanza rispetto all'oggettività tutelata¹⁶⁰.

D'altra parte, alla medesima considerazione non è dato giungere allorché, muovendo dal riscontro sul dato normativo vigente da noi operato, si riconosca a queste componenti un significato non fondante bensì "condizionante" l'irrogazione della pena: radicalmente diversa è la prospettiva, si intende dire, quando più correttamente si osserva come l'offensività di questi reati non poggi affatto – o, comunque, non poggi *anzitutto* – sul profitto conseguito o addirittura soltanto perseguito dall'agente, quanto piuttosto sulla peculiare modalità dell'usurpazione ed eventualmente sull'evento materiale del danno¹⁶¹. Le componenti che richiamano e attualizzano le mire di arricchimento assolvono, allora, alla funzione di assicurare che un fatto "in sé e per sé" connotato dal disvalore di condotta abbia effettivamente un "significato patrimoniale" anche per

¹⁶⁰ PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 634. Anche, CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 745 ss.

¹⁶¹ L. PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 211 ss. e spec. p. 229 ss.

l'autore. Di tal che, si può certo discutere circa l'opportunità di tale previsione, stante la presenza di elementi che già esprimono un'offesa penalmente rilevante rispetto al bene-patrimonio, ma non si può anche dire – ed è questo il punto – che la tutela sia imperniata su tali componenti né si può affermare che queste abbiano rilevanza in chiave propriamente etica o personologica, dovendosi viceversa riconoscere ad esse nella complessa struttura delle incriminazioni patrimoniali una *funzione di delimitazione del tipo*¹⁶².

In buona sostanza, non risponde al vero il convincimento che le componenti che attengono all'*esito* dell'aggressione rappresentino un corpo estraneo all'interno di un'articolazione dei delitti contro il patrimonio rispettosa della consistenza oggettiva dell'offesa al bene di categoria: non è fondata la preoccupazione che questi elementi, ove trasposti nel fatto tipico, operino necessariamente nel senso di determinare uno spostamento del disvalore effettivamente represso sul versante soggettivo (*Gesinnung*) e personologico (*Täter-Typ*)¹⁶³. E in questo senso, occorre riflettere molto attentamente sulle conseguenze che scaturiscono dall'avallo a soluzioni ermeneutiche che, con frequenza sempre maggiore nell'applicazione giurisprudenziale, prescindono dall'accertamento dei requisiti di tipicità comprovanti la finalità effettivamente patrimoniale dell'aggressione. A tal proposito, se per un verso si mantiene ancora piuttosto alto il livello di guardia con riferimento a quegli orientamenti casistici che sviliscono le fattispecie di evento, accontentandosi del ricorrere dell'atto di disposizione e omettendo invece un (serio)

¹⁶² Si v. PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 31: «il profitto dell'autore dell'illecito ha a che fare con l'obiettivo assetto d'interessi, alla cui tutela sono funzionali i delitti contro il patrimonio. Il rischio di derive soggettivistiche, pur collegato alla assunzione del profitto come elemento di fattispecie, può essere tenuto sotto controllo, mediante la costruzione di fattispecie comunque caratterizzate da un obiettivo contenuto offensivo».

¹⁶³ Ampiamente, SCUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., pp. 223 ss.

accertamento dell'elemento del danno patrimoniale¹⁶⁴; per altro verso pari attenzione dovrebbe essere dedicata a quelle interpretazioni che operano un'abrogazione implicita del dolo specifico di profitto nei delitti di mera condotta, giudicando acquisita la prova di tale requisito per effetto dell'integrazione dell'elemento materiale (la condotta), e che così facendo riconducono al novero di queste incriminazioni fatti assolutamente privi di qualsiasi "mira patrimoniale"¹⁶⁵.

Quanto detto ci pare anche rispondere alle richiamate osservazioni critiche che, muovendosi sul terreno dell'offensività repressa dai delitti previsti dal codice Rocco, sollevano il problema di uno scivolamento in una dimensione di *Gesinnungsstrafrecht* di tutte quelle ipotesi in cui il disvalore poggia (anche) su componenti psichiche finalistiche. Come osservato, il riferimento è tradizionalmente operato nei riguardi della pena comminata, rispettivamente, per il furto e per il danneggiamento: uno iato che mostra, peraltro, di essersi progressivamente allargato, stante, da un lato, il ruolo delle numerosissime aggravanti previste per il furto che concorrono ad innalzare i livelli di pena ben oltre quelli previsti per l'ipotesi-base¹⁶⁶ e, dall'altro, le recenti vicende di riforma del danneggiamento, per il tramite delle quali l'ipotesi "violenta" o commessa nelle circostanze di tempo e luogo previste dall'articolo 635 c.p. nella sua attuale formulazione ha preso il posto, a livello sistematico, dell'originaria ipotesi-base non aggravata, oggi degradata in illecito punitivo

¹⁶⁴ E in questo senso, si v. anzitutto la classica affermazione dell'incidenza *materiale* dell'evento dannoso contemplata nel delitto di truffa contenuta in Cass. pen., sez. Un., 19 gennaio 1999, n. 1, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1419. In tema anche, recentemente, Cass. pen., sez. II, 29 aprile 2013, n. 18762, in *CED Cassazione*, n. 255194.

¹⁶⁵ La giurisprudenza è pressoché unanime nell'abbracciare questo orientamento interpretativo. Si v., *ex plurimis*: Cass. pen., n. 11467/2015, cit.; Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 2012, n. 49265, in *Cass. Pen.*, 2013, p. 4479; Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2011, n. 31072, in *Dejure*, Giuffrè; Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2009, n. 12800, in *CED Cassazione*, n. 243953; Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2008, n. 45067, in *Foro Ambrosiano*, 2008, 4, p. 401.

¹⁶⁶ In tema, si v. le statistiche riportate in FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 80, a partire dalle quali è possibile rilevare l'assoluta marginalità nella prassi applicativa delle ipotesi di furto semplice, in rapporto alle ipotesi di furto aggravato. Si v. anche, *amplius*, CERETTI-CORNELLI, *Proprietà e sicurezza*, cit., pp. 13 ss.

civile¹⁶⁷. Ebbene, anche con specifico riferimento ai menzionati reati, ci sembra che la diversità di pena sia il riflesso di un giudizio *complessivo* sul disvalore del *fatto* – inteso in tutte le sue componenti, a partire certamente dalla condotta – e che solamente in parte trova la propria spiegazione sul terreno del risultato¹⁶⁸.

3.2. Oggetto e modalità: *l'analisi in ragione della struttura dell'aggressione patrimoniale*

Se ancora l'esame delle componenti che attengono all'*esito* dell'usurpazione patrimoniale non consente di cogliere tutti gli aspetti più significativi del sistema vigente di tutela della ricchezza privata è perché l'analisi non è completa fin quando non si allarga anche alle componenti che attengono al "compiersi" del fatto aggressivo, ossia all'*oggetto* e alla *modalità* dell'aggressione medesima.

È molto interessante cogliere la differenza che intercorre tra queste due prospettive, le quali pure si muovono entrambe sul versante fenomenologico, ma che incentrano la propria attenzione su elementi diversi del fatto aggressivo. Infatti, come si è avuto modo di osservare, l'analisi dell'usurpazione patrimoniale in funzione dei suoi esiti introduce uno

¹⁶⁷ Art. 4, lett. c), Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

¹⁶⁸ Per tutti, MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 115 e spec. p. 118: «Rispetto alla condotta tipica del furto la condotta del danneggiamento appare naturalisticamente più grave, perché la prima realizza una pura diminuzione del patrimonio individuale, un trasferimento di ricchezza da un singolo patrimonio ad altro singolo patrimonio, mentre la seconda incide sul valore del bene in sé e quindi sul patrimonio collettivo. Altrettanto non può dirsi giuridicamente, poiché secondo le valutazioni del nostro legislatore troviamo distinta la categoria dei delitti contro il patrimonio da quella dei delitti che si traducono in un danno per la pubblica economia. Sicché nell'ambito della prima viene in considerazione il solo danno privato e passa inosservato l'eventuale ripercussione negativa del fatto su interessi superiori. (...) Nel nostro ordinamento penale, il furto, per il suo duplice contenuto antiggiuridico di spoglio e di arricchimento indebito, si inserisce per gravità tra la fattispecie generica di danneggiamento e quelle specifiche rubricate col nome di sabotaggio e di distruzione di materie prime, di prodotti agricoli o industriali, di mezzi di produzione».

sguardo sul significato “finalistico” del fatto¹⁶⁹: ed è proprio questo profilo della “orientazione” della condotta che consente di cogliere, al netto di una fisionomia dell’aggressione idonea ad incidere sulla ricchezza altrui, il significato “propriamente patrimoniale” dell’usurpazione¹⁷⁰. Diversamente, con il riferimento all’oggetto e alle modalità l’attenzione si sposta sulla *struttura* dell’aggressione, la quale evidentemente si delinea in ragione dalle modalità, che ne definiscono l’aspetto, ma si traccia pur sempre a partire e in funzione dell’oggetto, ossia del termine dell’usurpazione; e in questo senso, è corretto affermare che oggetto e modalità sono componenti “*empiricamente indefettibili*” dell’usurpazione patrimoniale¹⁷¹.

Certo, se tale connotato di indefettibilità accomuna i due elementi sul piano fenomenologico, altrettanto non può dirsi sul piano normativo atteso che, se le modalità dell’aggressione trovano pur sempre un riscontro nella condotta tipica, non sempre il termine dell’aggressione è espressamente – si intende dire, *direttamente* – previsto dal legislatore¹⁷². Ciononostante, l’analisi delle modalità dell’usurpazione, che pure assumono assoluta centralità nell’ambito delle incriminazioni patrimoniali, si comprende e si apprezza appieno solamente muovendo dal nesso che le astringe all’*oggetto* dell’usurpazione stessa: poiché, come si avrà modo di verificare, le modalità non sono mai “di per sé”, ma sempre in funzione dell’oggetto dell’usurpazione.

Ciò premesso in linea generale, per quanto più specificamente attiene all’oggetto dell’aggressione patrimoniale la distinzione tradizionalmente prospettata distingue i reati che aggrediscono le *cose mobili* dai reati che

¹⁶⁹ Come è ovvio, con questa definizione si vuole semplicemente descrivere la prospettiva sotto la quale l’aggressione è oggetto di osservazione da parte di questa sistematizzazione, non intendendo in alcun modo richiamare i ben noti postulati della “concezione finalistica dell’azione”, per il cui esame si v. anzitutto D. SANTAMARIA, *Prospettive del concetto finalistico di azione*, Napoli, Jovene, 1955.

¹⁷⁰ CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 104 s. e p. 107.

¹⁷¹ In tema, si v. soprattutto PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 15 ss.

¹⁷² Sul punto, *infra* nel presente paragrafo e, *amplius*, nella Parte II, Capp. III, IV e V.

aggrediscono le *cose immobili*¹⁷³. La sistematizzazione riflette una realtà delle relazioni socio-economiche imperniata sulle componenti materiali della ricchezza: a dominare la scena è la *cosa*, ossia la porzione del patrimonio fisicamente delimitata e suscettibile di aggressione sempre in una dimensione “fisica”, sebbene non anche necessariamente “corporale”¹⁷⁴. Afferisce, parimenti, all’oggetto dell’aggressione anche una seconda e un poco più recente classificazione che ripartisce le incriminazioni in parola tra reati che aggrediscono il patrimonio in una *fase statica* e reati che aggrediscono il patrimonio in una *fase dinamica*, a seconda che l’usurpazione si appunti su di una situazione giuridica che preesiste al momento del fatto (fase statica) oppure sia operata proprio nel momento della formazione di quest’ultima (fase dinamica)¹⁷⁵.

Peraltro, diversamente dalla prima, questa suddivisione non risulta tanto incentrata sulla *cosa* e cioè sull’entità fisica alla quale si rivolge la condotta, quanto piuttosto in modo più ampio sulla *relazione patrimoniale* sulla quale la condotta medesima insiste¹⁷⁶: una prospettiva che consente di apprezzare come rispetto a molte figure di reato – essenzialmente, tutte quelle incentrate sull’elemento del *danno* – non rileva tanto che l’aggressione sia recata a un bene determinato, poiché anzi la formulazione legislativa è tale per cui possono essere colpite porzioni del patrimonio variamente articolate nella loro consistenza materiale, quanto che l’azione influisca sulla *disposizione* del

¹⁷³ Partizione richiamata da CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., § 2013, che menziona anche una terza categoria di delitti contro i “beni semoventi”.

¹⁷⁴ Si intende dire che il riferimento alla *cosa* implica un’usurpazione che investe il sostrato materiale della ricchezza, ma che può anche non assumere la fisionomia dell’aggressione portata “a mani proprie” dall’autore: cfr. MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 72.

¹⁷⁵ La nota distinzione è avanzata da PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 13 s.

¹⁷⁶ Per questa intuizione, già, LEVI, *Concetto di appartenenza e tutela penale del patrimonio*, cit., p. 323.

patrimonio da parte del soggetto passivo, con effetti che normalmente si producono anche sul versante giuridico¹⁷⁷.

Non può sfuggire che, se la prima e più risalente classificazione si muove esclusivamente e “rigidamente” nella dimensione empirica, la seconda introduce considerazioni che paentano una diversa natura dell’interesse patrimoniale protetto. In particolare, la distinzione tra una “fase statica” e una “fase dinamica” della *relazione patrimoniale* richiama alla mente la descritta partizione tra *delitti contro la proprietà* e *delitti contro il patrimonio*¹⁷⁸. In effetti, come si è avuto modo di osservare, vengono fatte rientrare nella prima categoria quelle usurpazioni che si appuntano su beni determinati e risultano in realtà offensive della signoria sulle singole *cose*, mentre alla seconda schiera sono ascritte le aggressioni che si rivolgono effettivamente sul patrimonio, come si evince dal fatto che la rilevanza penale di questi fatti viene corroborata dall’elemento del *danno* patrimoniale, di cui si prevede il ricorrere quale evento materiale della fattispecie¹⁷⁹.

Ecco che la distinzione tra le aggressioni incidenti sulle *prerogative di diritto* vantate dal soggetto passivo sulle cose (fase statica) e le aggressioni incidenti sulla *libertà di disposizione del patrimonio* (fase dinamica) esprime, per questa sistematizzazione, un significato effettivo sul piano del bene giuridico¹⁸⁰: nel senso che il termine materiale, empirico rappresentato dall’*oggetto* (materiale)

¹⁷⁷ Salvo, ovviamente, la possibilità di retrovertire tali effetti attraverso i rimedi approntati dal diritto civile: si v., in particolare, I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Milano, Giuffré, 2006.

¹⁷⁸ Sebbene, infatti, la prospettiva di una classificazione dei delitti contro il patrimonio in ragione dell’oggettività giuridica sia apertamente rifiutata da PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 9 ss., il tema dell’interesse non scompare certo dall’orizzonte della sua analisi. D’altra parte, grazie alla centralità riconosciuta alla componente del *mezzo*, la questione dell’interesse specificamente offeso dalle singole tipologie aggressive assume significato “di riflesso”: è il *mezzo*, la *modalità*, la *fisionomia* dell’aggressione che, nell’incontro con l’oggettività di categoria, delinea l’interesse peculiare (*Ivi*, pp. 30 ss.).

¹⁷⁹ *Supra* nella presente Parte, Cap. II, § 2.

¹⁸⁰ E invero, è proprio a partire dalla riflessione sulla rilevanza dell’*oggettività giuridica* nell’ambito dei delitti contro il patrimonio che la presente partizione viene illustrata da PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 12 s.

dell'aggressione deve intendersi in connessione diretta con l'*oggettività* protetta.

Allo stesso tempo, questa suddivisione in ragione della "fase" in cui si attua l'aggressione rivela un connotato da noi anticipato, che segna il passaggio dalla dimensione fenomenologica alla dimensione normativa. Si intende dire che, nel momento in cui il legislatore è chiamato a dare veste di fatto tipico alle diverse tipologie di usurpazione patrimoniale, il rapporto tra oggetto e modalità si inverte e l'archetipo delineato nella fattispecie si impernia sulla condotta e sulla sua capacità lesiva¹⁸¹. Questo aspetto si coglie chiaramente nel raffronto con la prima e più tradizionale classificazione, rigidamente ancorata alla consistenza materiale del termine dell'aggressione: invero, la distinzione tra *reati che aggrediscono le cose mobili* e *reati che aggrediscono le cose immobili* non solo non tiene in considerazione che il diritto penale non contempla solo le cose come oggetto dell'usurpazione patrimoniale, ma pure trascura il dato che moltissime fattispecie più radicalmente non prevedono l'oggetto materiale tra gli elementi essenziali del fatto tipico. Diversamente, la distinzione tra *fase statica* e *fase dinamica*, nello stesso momento in cui pone l'accento sulla varia fisionomia che può assumere la sostanza patrimoniale aggredita, rivela come mutando questa mutano anche le modalità dell'aggressione patrimoniale.

In sostanza, il "dinamismo" o la "staticità" della ricchezza usurpata non devono essere intese come qualità che appartengono alla sostanza patrimoniale in quanto tale¹⁸². Si pensi alle *cose mobili*, che rappresentano il termine più comune dei reati che incidono sul patrimonio in una dimensione statica, le quali pure possono costituire l'oggetto dei reati che colpiscono il patrimonio nella sua dimensione dinamica: la circostanza che questi beni

¹⁸¹ Anche, MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 59 ss. e 229 ss.

¹⁸² Cfr., ancora, LEVI, *Concetto di appartenenza e tutela penale del patrimonio*, cit., p. 323.

siano il termine di prerogative giuridiche altrui al momento dell'aggressione non implica pure che la loro usurpazione sia possibile unicamente in una dimensione statica.

È vero, invece, che la condotta che incide *direttamente* sulla cosa, in violazione del potere del suo titolare di escludere tutti gli altri consociati dalla relazione con essa, trova il proprio inquadramento nella categoria dei reati che colpiscono il patrimonio nella fase "statica", dal momento che essa conculca in modo autonomo e immediato il rapporto giuridico vantato dal soggetto passivo¹⁸³. Ma soprattutto, la condotta che, esigendo la *disposizione* del soggetto passivo per il compimento dell'usurpazione¹⁸⁴, incide solo *mediatamente* su quella stessa cosa si colloca sempre nella categoria dei reati che colpiscono il patrimonio nella fase "dinamica"¹⁸⁵; e ciò in quanto, pur rimanendo invariata la sostanza patrimoniale aggredita, questa diversa modalità incide su di essa in modo tanto diverso, che a mutare è più radicalmente la tipologia di aggressione.

Torneremo a tempo debito sulla questione, quando si tratterà di osservarla dalla prospettiva delle modalità di condotta. Intanto, si può ritenere acquisito che il termine dell'usurpazione patrimoniale, pur non esprimendo in proprio una capacità ordinatrice del sistema di tutela, nel momento in cui riflette la fisionomia dalle modalità dell'usurpazione medesima ne svela anche il significato decisivo ai fini dell'auspicato, anzi necessario, raccordo tra fenomenologia aggressiva e tipizzazione legislativa.

¹⁸³ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 13 s.: «vi sono delle condotte, quali la sottrazione furtiva, le quali si pongono in contrasto a una situazione giuridica soggettiva altrui che esiste al tempo del fatto e funge da presupposto. È proprio questa contraddizione, questo effetto di urto a dare al fatto l'impronta criminosa che lo caratterizza: il fatto si presenta come *violazione* di quella situazione-presupposto».

¹⁸⁴ Ampiamente, *infra* nel presente paragrafo.

¹⁸⁵ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 14: «Altre figure invece, è il caso della truffa, operano nella fase in cui il rapporto patrimoniale si forma, per lo più nel mondo dei negozi giuridici; se un rapporto già sussiste, non lo violano a viso aperto, ma ne provocano la estinzione o la modifica».

Peraltro, proprio muovendo da queste considerazioni è possibile prendere adesso in esame le due principali ripartizioni delle incriminazioni patrimoniali fondate sulle modalità dell'aggressione: da un lato, la distinzione operata dal codice vigente tra *delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone* e *delitti contro il patrimonio mediante frode*¹⁸⁶; dall'altro lato, la suddivisione ormai prevalente in dottrina tra *delitti di aggressione unilaterale* e *delitti con la cooperazione della vittima*¹⁸⁷. Si tratta di due sistematizzazioni la cui distanza, si avrà modo di osservarlo, è assai minore di quanto normalmente non si stimi¹⁸⁸; al contempo, però, i punti di partenza dai quali esse muovono sono molto lontani, in quanto riflettono due modi notevolmente diversi di guardare alla fisionomia dell'usurpazione.

Con riferimento anzitutto alla soluzione proposta dal codice Rocco, questa ripartizione si fonda sulla tradizionale distinzione criminologica, di lungo corso storico, tra criminalità violenta e criminalità fraudolenta¹⁸⁹: *aut vi aut*

¹⁸⁶ La partizione codicistica, ampiamente rifiutata in dottrina – in particolare, si v. FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, p. 13; ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, p. 402; MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, p. 9 – è accolta pur con i suoi limiti, trattandosi pur sempre della distinzione alla base dell'attuale sistematica codicistica, da MARINI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 29 ss. e da PAGLIARO, *Pt. s., cit.*, pp. 9 ss. e pp. 16 s. Quest'ultimo Autore, peraltro, valorizza il connotato della violenza – mentre critica quello della frode – e propone un'evoluzione nella lettura tripartita tra delitti commessi con violenza, delitti commessi con frode e delitti commessi profittando di condizioni di minorata difesa oppure degli effetti di un reato precedente (*Ivi*, pp. 23 s.).

¹⁸⁷ La distinzione, compiutamente sviluppata da PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 39 ss. e spec. p. 41 e condivisa da MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 55 ss., può farsi risalire addirittura a MERKEL, *Die Lehre von strafbaren Betrüge*, cit., p. 80. Con riferimento alla dottrina italiana, antecedenti di questa distinzione sono già rinvenibili in CARNELUTTI, *La tutela penale della ricchezza*, cit., p. 13, che distingue tra reati di "sottrazione senza consenso" e "reati di sottrazione con consenso viziato", e in GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, cit., pp. 160 ss., che opera la distinzione tra "azioni influenti sulle cose" e "azioni influenti sulla persona". La classificazione è accolta, nella manualistica, da MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, p. 11; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, pp. 14 s.; PULITANÒ, *Pt. s., cit.*, pp. 9 s.

¹⁸⁸ Così, PAGLIARO, *Pt. s., cit.*, pp. 14 s.

¹⁸⁹ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., pp. 435 s.: «La nozione della violenza, alla quale fa riferimento la classificazione dei delitti contro il patrimonio (come già di quelli contro la pubblica incolumità) è diversa da quella accolta nell'articolo 397 [*rectius*: nell'articolo 392]. Essa va intesa in senso largo, quale contrapposto della frode, ossia, come è stato esattamente detto avanti la Commissione Ministeriale, va riscontrata in qualsiasi energia fisica diretta alla cosa,

*fraude delinquitur*¹⁹⁰. Al netto di ogni considerazione sull'effettiva utilità di una classificazione che, accolta dal legislatore nell'ambito delle incriminazioni patrimoniali, origina dalla pretesa di cogliere connotati "eterei" dell'agire criminoso, vi è ormai ampia concordia nel ritenere che i concetti di *violenza* e di *frode* impiegati da questa lettura quali parametri della distinzione non debbano essere intesi nel significato loro proprio e che, pertanto, ad essi non può riconoscersi alcuna capacità ordinatrice del sistema¹⁹¹. In effetti, numerose incriminazioni collocate nel Capo I (*Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone*) del Titolo XIII, si assuma a valido esempio il delitto di furto, appaiono sprovviste dei connotati di violenza delineati dall'articolo 392 del codice ai fini della legge penale¹⁹²; così come

per la consumazione del reato. E qui è opportuno rilevare che anche il significato della frode, assunto a criterio di classificazione, non è ristretto all'uso di mezzi atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ma è esteso a tutte quelle ipotesi, nelle quali la condotta criminosa, per raggiungere il risultato dannoso all'altrui patrimonio, non realizza un'attività fisica in rapporto diretto con la cosa, ma perviene all'illecito arricchimento con la violazione arbitraria degli altrui diritti».

¹⁹⁰ MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, pp. 51 s.: «La *violenza* costituisce, assieme alla *frode*, una delle forme più tipiche ed originarie di aggressione degli altrui beni (...). In particolare, la *violenza* e la *frode* costituiscono anche mezzi per sopprimere, coartare o carpire le deliberazioni di volontà e, come tali, lesivi della altrui libertà. Ma la *violenza* sta al centro dei delitti contro la libertà (o, comunque, o offensivi anche della libertà), caratterizzando la maggior parte di essi e, segnatamente, la fattispecie, generale e centrale, della violenza privata (art. 610) e le fattispecie speciali di essa, pur se collocate altrove. La *frode* e, più in generale, le forme di *induzione* presentano, viceversa, una rilevanza penale "frammentaria", non solo mancando una parallela fattispecie, generale e centrale, di "frode privata", più ancora, di "induzione", ma venendo essa considerata solo in rapporto a specifiche ipotesi ritenute dal legislatore plurioffensive e collocate sotto oggettività giuridiche prevalenti, diverse da quella della libertà».

¹⁹¹ In questo senso, nella manualistica corrente: PULITANÒ, *Pt. s., cit.*, p. 8; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, p. 13; ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, p. 402; MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, p. 9; CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, p. 729.

¹⁹² Più precisamente, l'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) offre definizione, al co. 2, della "violenza sulle cose" nei seguenti termini: «Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione». È stato notato, peraltro, che nella riflessione che accompagnò la codificazione il legislatore storico non mancò di evidenziare come la *vis* rilevante ai fini della ripartizione dei delitti contro il patrimonio dovesse esse intesa nei termini, non della violenza *sulle cose*, bensì della violenza *alle cose*, recuperando per questa via a tale elemento un significato di derivazione romanistica, già noto e impiegato nella riflessione penalistica precedente: sul punto, si v. in particolare PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., pp. 26 s.

molteplici fattispecie del Capo II (*Dei delitti contro il patrimonio mediante frode*), si pensi ai delitti di appropriazione indebita¹⁹³ o di usura¹⁹⁴, non contemplano il ricorso a modalità ingannatorie.

L'osservazione appare assolutamente condivisibile e d'altra parte non trova smentita nemmeno nella voce autentica del Legislatore, che nella Relazione di accompagnamento al progetto definitivo del codice vigente, di fatto, ammetteva già la necessità di piegare tali concetti, stravolgendone il nucleo essenziale di significato, al fine di ricomprendervi fatti non aventi alcun elemento della violenza intesa in senso proprio, né alcun connotato fraudolento ove pure ridotto ai minimi termini della dissimulazione¹⁹⁵. In buona sostanza, la scelta del legislatore sembra davvero ridursi al recepimento, simbolico e privo di ricadute in chiave sistematica, di una distinzione meramente storica¹⁹⁶.

¹⁹³ Art. 646 c.p., co. 1, c.p.: «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032».

¹⁹⁴ Art. 644, co. 1-4, c.p.: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».

¹⁹⁵ In tema, si v. ampiamente *infra* nella Parte II, Capitolo V, §§ 3 ss. e spec. 3.2.

¹⁹⁶ Ma si v. SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 337: «la contrapposizione violenza-frode è estremamente rivelatrice e significativa della struttura e delle finalità reali proprie del sistema dei reati contro il patrimonio: in primo luogo perché manifesta fin dalla intitolazione dei capi l'impostazione sulla 'condotta', sulla 'forma' dell'offesa, che è caratteristica fondamentale e decisiva del sistema; e poi perché la contrapposizione violenza-frode costituisce la sintesi lapidaria del criterio di fondo accolto dal codice nella valutazione penale dei comportamenti di attacco agli interessi patrimoniali». E ancora, *Ivi*, p. 361: «I comportamenti lesivi dei diritti soggettivi patrimoniali che si pongono maggiormente lontani dal modello contrattuale sono i

Peraltro, la segnalata incapacità dei menzionati concetti di operare una ripartizione coerente, sul versante *normativo*, con riferimento a *tutte le incriminazioni* patrimoniali non rappresenta ancora il difetto più grave della suddivisione. Piuttosto, l'aspetto che segnala le maggiori difficoltà di questa classificazione ad attagliarsi alla criminalità patrimoniale è l'impossibilità di cogliere, sulla base dei soli concetti di violenza e di frode, la complessità delle diverse tipologie aggressive già sul versante della *fenomenologia criminale*: e invero, è evidente che violenza e frode, là dove intese nel loro significato proprio, in tanto non sono in grado di attagliarsi a tutte le fattispecie previste dal *Titolo XIII*, in quanto prima di tutto non esauriscono le forme in cui può perpetrarsi "fattivamente" l'aggressione al patrimonio altrui, che può assumere una fisionomia ancora diversa, quale ad esempio l'*approfittamento* della condizione di inferiorità/debolezza in cui versi il soggetto passivo¹⁹⁷. Questa duplicità di piani, normativo e fenomenologico, è un aspetto non particolarmente enfatizzato dalla riflessione sul tema, eppure di capitale importanza se solo si rammenta come è proprio a partire da una prospettiva "criminologica" che vengono individuate queste due fondamentali forme di delinquenza.

È pur vero, d'altra parte, che al netto di una veste concettuale stantia, questa lettura sembra cogliere un aspetto sostanziale assolutamente decisivo dell'aggressione patrimoniale, a tutt'oggi al centro delle attenzioni di una dottrina che più spesso vi si riferisce ricorrendo a categorie logiche e lessicali diverse. In tal senso, se pure non risulta possibile riscontrare in tutte le incriminazioni patrimoniali contemplate dal codice Rocco i connotati propri della violenza o della frode, nei due Capi del Titolo XIII pare riflettersi la divisione tra quelle usurpazioni che si attuano con *modalità "dirette"* e quelle

comportamenti di aggressione fisica e naturalistica sulle cose, di incidenza materiale immediata sulle cose stesse. (...) Sono comportamenti di "violenza" e non di "frode"».

¹⁹⁷ Si pensi, soprattutto ma non solo, al delitto di circonvenzione di persone incapaci e al delitto di usura: così, in particolare, PAGLIARO, *Pt. s., cit.*, p. 24.

che invece si realizzano con *modalità "indirette"*: dove, si intende, sono da collocarsi nei *delitti mediante violenza* le aggressioni del primo tipo, mentre trovano ubicazione tra i *delitti mediante frode* le aggressioni del secondo tipo.

Per comprendere i termini di questa partizione presente, se pure *in nuce*, nella tradizionale suddivisione codicistica, si faccia il caso dell'estorsione e del furto quale *delitti mediante violenza*, nonché della truffa e dell'appropriazione indebita come *delitti mediante frode*: quello che interessa è, anzitutto, comprendere in che senso le prime due rappresentano un'usurpazione "violenta" al patrimonio e in che termini la truffa e l'appropriazione incarnano un'aggressione fraudolenta all'altrui ricchezza.

Ebbene, per quanto riguarda i richiamati "delitti mediante violenza", è dato anzitutto constatare come, sulla base del fatto tipico definito dal legislatore, l'estorsione sia delitto mediante violenza intesa in senso proprio, essendo che questa ne rappresenta il *mezzo*¹⁹⁸: pertanto, rispetto a questa ipotesi di reato non vi sono difficoltà a dare seguito al significato proprio del criterio del riparto. È pur vero, d'altra parte, che anche nel furto è dato riconoscere un connotato di "violenza", stavolta però non nel significato autentico del termine, bensì nella più lata accezione dell'essere l'usurpazione *diretta* al patrimonio e cioè del suo strutturarsi in un attacco che cade *immediatamente* sulla relazione tra il soggetto passivo e la *res* assumendo la fisionomia di un'infrazione dell'altrui pacifica sfera di disponibilità¹⁹⁹.

Intesa in questi termini, la "violenza" connota l'aggressione patrimoniale non solamente quando una vera e propria *vis* sia rivolta verso il soggetto passivo o verso la ricchezza aggredita ma anche quando, nelle parole del

¹⁹⁸ Per tutti, PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., *passim* e spec. pp. 20 ss. e pp. 71 ss.

¹⁹⁹ PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 10: «Nei delitti contro il patrimonio, "violenza" significa che l'aggressione al patrimonio altrui è compiuta con violazione del "possesso" nel senso specifico che questo concetto assume nel diritto penale (...). Perciò, la violenza esprime la rottura di quella "sfera di pace" che si costruisce intorno a ogni persona nella sua relazione immediata con i beni del mondo esterno».

Guardasigilli del tempo, sia impiegata «qualsiasi energia fisica *diretta* alla cosa» (corsivo nostro)²⁰⁰. Non solo, perché nella prospettiva del legislatore storico il riferimento alla “cosa” quale oggetto dell’aggressione deve giocoforza intendersi in termini più ampi rispetto a quelli afferenti la sua connotazione propriamente materiale e coincidenti piuttosto con quelli della *relazione patrimoniale*: e ciò in quanto rientrano tra i reati mediante violenza anche fattispecie che non prevedono l’elemento della *cosa mobile o immobile* quale oggetto materiale del reato²⁰¹. Ecco allora che l’aspetto che contraddistingue in modo essenziale, minimo, i “delitti contro il patrimonio mediante violenza” si rinviene nella circostanza che tutte queste aggressioni costituiscono un’invasione *diretta/immediata* dell’altrui *sfera di disponibilità*, in seno alla quale si colloca la specifica *relazione patrimoniale* colpita: la quale relazione, a sua volta, può assumere la fisionomia, tanto della prerogativa di diritto vantata dal soggetto passivo sulla *cosa*, quanto di un interesse patrimoniale di diversa natura e consistenza²⁰².

Volgendo l’attenzione al versante dei menzionati “delitti mediante frode”, si fa anzitutto il caso della truffa, la cui connotazione fraudolenta e la cui distinzione dai delitti mediante violenza si coglie principalmente nelle modalità tipiche degli artifici e dei raggiri, mediante le quali l’agente

²⁰⁰ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 436. Diversamente, PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 9 ss., il quale ritiene che anche per la figura del furto si possa parlare «tutto sommato, di una *violenza alla persona*» (corsivo nostro): ciò in quanto il ladro, poiché «agredisce un bene patrimoniale che si trova nella custodia immediata di un altro soggetto», in realtà «infrange la “sfera di pace” che si costruisce attorno a ciascun uomo nel rapporto immediato con il mondo esterno e determina un conflitto intersoggettivo che può essere pericoloso per la pace interna della comunità».

²⁰¹ Segnatamente, i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Avremo peraltro modo, a strettissimo giro, di constatare come questi due reati abbiano un significato particolare nel raffronto tra la classificazione adottata dal Codice Rocco e l’altra principale classificazione fondata sulle modalità del fatto aggressivo: *infra* nel presente paragrafo.

²⁰² Anche, PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 632.

determina la vittima all'atto di disposizione²⁰³. In sostanza, in modo assolutamente speculare a quanto osservato con riferimento all'estorsione, anche in questo caso il *mezzo* è assunto ad elemento tipico del fatto, di modo che la fraudolenza che connota il delitto deve essere intesa nel senso più autentico²⁰⁴.

Quale, invece, il significato da attribuirsi alla frode affinché possa ritenersene connotata anche l'appropriazione indebita? Occorre comprendere in che senso il delitto in parola realizza, come pare, un'usurpazione *indiretta* e a tal fine sembra corretto muovere dalla considerazione che, a differenza di quanto osservato per la truffa, nell'appropriazione indebita l'aggressione si rivolge verso un bene che si trova già materialmente presso l'agente²⁰⁵. A ben vedere, è proprio questo aspetto e cioè la circostanza che la *res* non si trovi (più) all'interno della disponibilità diretta del legittimo titolare a connotare come *indiretta* – o, più intuitivamente, come *non diretta* – la condotta appropriativa. Infatti, non soltanto l'appropriazione si compie senza che risulti necessario recedere una relazione in atto, ma ancora più significativamente si richiede che essa trovi estrinsecazione in un comportamento “esteriore” di signoreggiamento soltanto per (debito) rispetto del principio di materialità e senza che questo valga a controvertire il dato che il significato dell'offesa patrimoniale si rinviene già nel mutato *animus* di chi inizia a tenere la *res* presso di sé *uti dominus*²⁰⁶.

²⁰³ Art. 640, co. 1, c.p.: «Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032».

²⁰⁴ Si v., in particolare: PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., pp. 134 ss. e pp. 144 ss.; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 177 ss. e spec. pp. 224 ss.

²⁰⁵ Si v. *supra*, nt. 194.

²⁰⁶ Si v., anzitutto: PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., pp. 371 ss.; G. D. PISAPIA, voce *Appropriazione indebita (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. I, Torino, 1957, p. 795. Si v. anche: PAGLIARO, pp. 448 ss.; PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 87; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 108; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., pp. 461 ss.; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 121 ss.; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 811 s.

Sono, con tutta probabilità, queste le caratteristiche che si intendeva richiamare mediante l'amplessima "definizione" del concetto di *frode* proposta dal Guardasigilli nella Relazione di accompagnamento del Progetto definitivo, a mente della quale «il significato della frode, assunto a criterio di classificazione, non è ristretto all'uso di mezzi atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ma è esteso a tutte quelle ipotesi, nelle quali *la condotta criminosa*, per raggiungere il risultato dannoso all'altrui patrimonio, *non realizza un'attività fisica in rapporto diretto con la cosa*, ma perviene all'illecito arricchimento con la *violazione arbitraria* degli altrui diritti» (corsivo nostro)²⁰⁷. Ciò a condizione, evidentemente, che si ponga l'accento sull'attività fisica che neppure nell'appropriazione indebita risulta in sé necessaria, posto che l'agente si trova già in una relazione materiale attuale con la cosa.

Peraltro, v'è un aspetto della distinzione tra *delitti mediante violenza* e *delitti mediante frode* attinente alla natura del *principium individuationis* che conviene puntualizzare prima di procedere oltre. Invero, per fermo convincimento si è ritenuto di collocare questa classificazione tra quelle fondate sulle "modalità" dell'aggressione, a dispetto della tradizionale lettura che vuole questa lettura muoversi sul terreno del "mezzo"²⁰⁸. Non c'è dubbio che l'inquadramento dogmatico di *mezzo* (tipico) valga con riferimento a quelle fattispecie che risultano effettivamente connotate dal ricorso alla *violenza* – così la rapina o l'estorsione – o alla *frode* – anzitutto la truffa oppure l'insolvenza fraudolenta – e cioè per quei reati in cui uno dei due mezzi sia tipizzato dal legislatore. Per la medesima ragione, però, tale qualificazione non può essere mantenuta in via generale a fronte della fisionomia, per come sopra delineata, che *violenza* e *frode* assumono nei riguardi di quelle fattispecie alle quali sono

²⁰⁷ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 436. Una descrizione che certamente pecca di eccessiva genericità, al pari di quanto osservato per il concetto di violenza, e che oltretutto si comprende solo in rapporto proprio alla richiamata «energia fisica diretta alla cosa», di cui la frode del Capo II rappresenta il mero negativo.

²⁰⁸ Fin da MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 3.

assolutamente sconosciute nel loro autentico significato: *in primis*, proprio il furto e l'appropriazione indebita²⁰⁹.

Quanto osservato ci motiva adesso a procedere all'analisi della più "avanzata" classificazione delle incriminazioni patrimoniali, che distingue tra *delitti di aggressione unilaterale e delitti con la cooperazione della vittima*, guardando con particolare attenzione proprio al raffronto con la proposta lettura della suddivisione codicistica. Infatti, a dispetto della diversità dei presupposti da cui muovono le due ripartizioni, la differenza sostanziale tra di esse finisce per rinvenirsi proprio nel modo di definire il connotato *diretto/immediato o indiretto/mediato* dell'aggressione.

Orbene, come è noto questa ripartizione discerne i delitti contro il patrimonio in ragione della partecipazione del soggetto passivo al fatto tipico e per tale via distingue l'attacco alla ricchezza altrui portato in modo pienamente autonomo dall'agente (*usurpazione unilaterale*) da quello che si compie grazie alla cooperazione della vittima, la quale contribuisce al completamento del fatto aggressivo (*cooperazione artificiosa*)²¹⁰. Ne viene una ripartizione delle incriminazioni patrimoniali, in realtà, largamente coincidente con quella operata dal codice vigente nei due Capi in cui si articola il Titolo XIII, nella quale al novero dei *delitti mediante violenza* corrispondono – tendenzialmente – i *delitti di aggressione unilaterale* e ai *delitti mediante frode* corrispondono – ancora, tendenzialmente – i *delitti con la cooperazione della vittima*. Fanno eccezione al descritto parallelismo l'estorsione e il sequestro a scopo estorsivo, delitti mediante violenza – effettivamente contemplata dal legislatore quale mezzo tipico – e ciononostante connotati per la cooperazione

²⁰⁹ È lo stesso PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 39, a riconoscere che, ai fini di una corretta classificazione delle incriminazioni patrimoniali, «il concetto base di "mezzo" va assunto in un'accezione più larga», tendenzialmente collimante con il fatto aggressivo, posto che l'Autore aggiunge che «è tutta la dinamica dell'offesa che dobbiamo prendere in considerazione». In questo senso, anche PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 632.

²¹⁰ Nelle parole di PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., 39: «se questi [la vittima] contribuisca a produrre il risultato o se si limiti a fare da spettatore; se cioè, oltre a subire il reato, sia anche uno dei protagonisti del fatto».

della vittima, nonché l'appropriazione indebita, delitto contro il patrimonio mediante frode – componente sconosciuta a questa fattispecie nel significato suo proprio – eppure di usurpazione unilaterale²¹¹.

Orbene, si è avuto modo di osservare come nella classificazione accolta dal codice Rocco il carattere diretto/immediato dei delitti mediante violenza, nonché il carattere indiretto/mediato dei delitti mediante frode, si comprenda nel suo significato essenziale a partire dal modo in cui l'usurpazione incide sulla *relazione* tra il soggetto passivo e la *res*: nel senso che l'aggressione si dice violenta cioè diretta o piuttosto fraudolenta cioè indiretta a seconda che si appunti o meno *sulla* relazione. La distinzione si regge soprattutto sul concetto (lato) di "violenza" o per meglio dire sulla fisionomia dell'aggressione "violenta": infatti, mentre l'usurpazione "violenta" risulta definita in positivo come *diretta*, secondo le caratteristiche che le sono proprie e che la distinguono, l'usurpazione "fraudolenta" si staglia soprattutto quale "negativo" della prima, come *non diretta*, sulla base dei connotati che *non* le appartengono²¹².

²¹¹ In realtà, sembra proprio di poter ascrivere a questo novero anche il delitto di cui all'art. 640-ter c.p. (frode informatica): «Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032» (co. 1). Diverso è invece il discorso per le due ipotesi di cui all'art. 642 c.p. (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona) trattandosi di fattispecie di mera condotta in cui il disvalore – stavolta, effettivamente – patrimoniale risulta espresso in toto dal dolo specifico: «Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro» (co. 1 e 2).

²¹² In questo senso, perentoriamente, PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 11: «Da questo rapido *excursus* risulta che nei delitti attualmente compresi nel Capi I del Titolo XIII un momento di violenza è davvero presente (...). I delitti compresi nel Capo II del Titolo XIII sono invece privi del connotato della violenza. Questa mancanza, però è il solo contrassegno che li accomuna».

Nondimeno, questo aspetto, lungi dal minare la capacità della lettura proposta di cogliere il nucleo fondamentale della suddivisione codicistica delle incriminazioni patrimoniali, ne corrobora piuttosto la correttezza: e ciò in quanto mostra di riflettere la prospettiva del prescelto *principium individuationis*, il *mezzo*, a partire dal quale le forme di aggressione non possono che essere osservate e ordinate dall'angolo visuale del soggetto attivo e cioè del soggetto che impiega il mezzo. Infatti, tra i due "mezzi" tipici, intesi nella più lata definizione offerta dallo stesso legislatore storico, soprattutto la *vis* esprime un peculiare significato offensivo già rispetto alla condotta dell'agente in sé considerata, mentre il disvalore della *fraus* si coglie soprattutto allargando lo sguardo anche al soggetto passivo²¹³. Ecco pertanto che, nel momento in cui i concetti di violenza e frode sono assunti in un significato più ampio e "scolorito" dello stigma loro proprio, è la prima a esprimere ancora, sebbene in termini minimi ed essenziali, una connotazione per l'azione del soggetto attivo.

Peraltro, risulta di grande interesse la circostanza che questo connotato diretto/immediato o indiretto/mediato dell'aggressione esprima un significato altrettanto nodale anche nel rapporto con la distinzione tra usurpazioni unilaterali e aggressioni con la cooperazione della vittima. In tal senso, coerentemente con l'accennato parallelismo (imperfetto) tra usurpazioni unilaterali e delitti violenti, da un lato, e cooperazioni artificiali e delitti fraudolenti, dall'altro, possiamo anzitutto rilevare che vengono a delinearsi come *diretti* gli attacchi unilaterali all'altrui ricchezza mentre hanno natura *mediata* gli attacchi con la cooperazione della vittima. Si tratta, ovviamente, di

²¹³ Questo non toglie, ovviamente, che può darsi uso della *vis* cui segua un comportamento "condizionato" del soggetto passivo, come nel caso dell'estorsione. Sui rapporti tra *violenza* e *frode* nel condizionamento del soggetto passivo alla disposizione patrimoniale, si v. le riflessioni di PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 43 ss. e spec. p. 47.

capire in che termini debbano intendersi, stavolta, questi connotati dell'azione criminosa.

Anzitutto, si diceva, sono *dirette* quelle aggressioni che sono qualificate dalla presente classificazione in ragione della loro *unilateralità*. Peraltro, non sembra che in questa prospettiva sia dato cogliere un significato sostanzialmente diverso da quello descritto per i delitti mediante *violenza*. E questo certo non può sorprendere se solo si pone ancora mente alle parole del Guardasigilli contenute nella Relazione di accompagnamento: quando intesa in senso lato, la *violenza* «va riscontrata in qualsiasi energia fisica diretta alla cosa, per la consumazione del reato»²¹⁴. Ma se è vero questo, se il mezzo della *vis* sfuma nell'incidenza diretta della condotta *sulla cosa*, ecco allora che l'*unilateralità* rappresenta la "fisionomia" assunta dalla *violenza* in quelle incriminazioni in cui non sia prevista quale mezzo tipico: in altre parole, conformemente alla definizione datane dallo stesso legislatore dell'epoca, per le fattispecie in cui non sia espressamente contemplata, la *violenza* dell'usurpazione si coglie nell'*unilateralità* con cui essa si rivolge verso l'altrui ricchezza.

A ciò si aggiunga che, nella sistematizzazione delle aggressioni *unilaterali*, il riferimento alla *vis* in senso stretto non riveste più alcuna rilevanza e quindi viene meno l'esigenza di operare un (difficile) coordinamento tra questi due significati di aggressione "violenta" – da un lato l'accezione propria di *vis*, che trova riscontro nelle fattispecie che contemplino il mezzo tipico, dall'altro lato l'accezione lata descritta dalle parole del Guardasigilli, che si attaglia alle fattispecie del Capo I in cui tale mezzo non sia effettivamente richiamato. In buona sostanza, sgomberato il campo dall'ingombrante nozione di *violenza* in senso stretto rimane sulla scena solamente il connotato, forse più "neutro", di incidenza diretta sulla cosa quale unico criterio del riparto tra le

²¹⁴ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 435.

incriminazioni: di modo tale che, *in tanto l'usurpazione è diretta/immediata, proprio in quanto l'azione è unilateralmente rivolta verso l'altrui ricchezza.*

Sul fronte opposto di questa suddivisione, *costituiscono aggressioni mediate quelle in cui è dato riscontrare una cooperazione della vittima.* In questi delitti, in particolare, l'usurpazione risulta "mediata" dalla stessa vittima: e in effetti, l'interposizione del soggetto passivo contemplata da queste fattispecie, il suo coinvolgimento attivo nella produzione del fatto lesivo, consente di recuperare un senso proprio al carattere "indiretto" di queste aggressioni. Con tutta evidenza, si tratta di un aspetto in grado di segnalare un significato autonomo del carattere indiretto/mediato: infatti, al contrario di quanto osservato per la ripartizione codicistica, in questo caso l'elemento distintivo non si risolve nell'"assenza di violenza" o comunque nella *mancanza* dei caratteri dell'aggressione diretta alla ricchezza altrui, ma piuttosto si individua in un profilo assolutamente peculiare di queste ipotesi, *positivamente* costituito dal ruolo attivo e partecipe della vittima²¹⁵.

Chiara, peraltro, è la ragione per cui tale accezione non poteva essere accolta già nella prospettiva della classificazione codicistica, a mente della quale pure è dato rilevare come la grande parte dei delitti che compongono il Capo II contemplino la cooperazione della vittima²¹⁶. E invero, si prenda il caso dell'estorsione, che abbiamo richiamato a paradigma di delitto mediante violenza in ragione dell'espressa previsione della *vis* quale mezzo del reato: ebbene, questa stessa fattispecie contempla, tra gli eventi tipici che debbono (con)seguire alla condotta dell'agente, la condotta di "fare od omettere qualche cosa" del soggetto passivo e dunque la sua cooperazione artificiosa.

²¹⁵ Così, già, TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, cit., pp. 355 ss.

²¹⁶ Con esclusione, oltre all'appropriazione indebita, del delitto di ricettazione, che nella sua formulazione originaria recitava: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire ventimila». Cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 785 s.

Quello che è interessante osservare è come, già in seno alla sistematizzazione codicistica, si venisse a creare un vero e proprio conflitto di criteri: se infatti, da un lato, la modalità tipica della “violenza o minaccia” motivava a collocare il delitto tra le usurpazioni violente, è pur vero, dall’altro lato, che la medesima fattispecie risultava priva di quel connotato di aggressione “diretta sulla cosa” attraverso il quale il Guardasigilli delineava i contorni più lati della violenza²¹⁷. Certamente, nell’impostazione accolta dal Codice questo scontro non poteva che essere risolto attraverso la collocazione dell’estorsione tra i delitti mediante violenza, pure a dispetto di questo suo connotato di aggressione mediata dalla vittima: e questo, si badi bene, non solo perché l’accezione della *vis* in senso stretto doveva prevalere sul più ampio significato assunto nel riparto operato dal Codice, ma anche in ragione della richiamata centralità della prospettiva dell’agente e, dunque, anzitutto della consistenza del mezzo e solo successivamente della sua incidenza sulla vittima²¹⁸.

In questi termini, dunque, la consolidata descrizione dell’usurpazione diretta/immediata – condivisa, nella sostanza, dalla sistematizzazione codicistica e dalla classificazione in ragione dell’atteggiamento della vittima –

²¹⁷ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 435. In particolare, già, ANGELOTTI, in *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 303. Si v. anche MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 350 ss.

²¹⁸ Altra ragione di carattere storico e al contempo fenomenologico deve rinvenirsi nella circostanza che, sotto il codice Zanardelli, la rapina non aveva la fisionomia della sottrazione accompagnata dalla *vis*, come nella formulazione adottata dal codice Rocco, bensì condivideva con l’estorsione l’espressa previsione della condotta di coazione e della consegna della cosa da parte del soggetto passivo. Così recitava, invero, l’art. 406 cod. pen. prev.: «Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona o agli averi, costringe il detentore o altra persona presente sul luogo del delitto a consegnare una cosa mobile o a soffrire che egli se ne impossessi». Questo si deve al fatto che, in termini fenomenologici, la coazione è un connotato fondamentale della rapina, non a caso enfatizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza proprio ai fini della distinzione con l’estorsione. È pur vero, d’altra parte, che è stata soprattutto la rapina ad emanciparsi, sul piano della formulazione del fatto tipico, dall’estorsione, e non tanto viceversa: di modo tale che il problema della collocazione dell’estorsione tra le aggressioni dirette all’altrui ricchezza rimane sulla scena. Per queste considerazioni si v., *amplius, infra* nella Parte II, Capitolo IV, § 2.2.

si salda con i connotati dell'usurpazione indiretta/mediata introdotti dallo sguardo gettato sul "versante passivo" del fatto. E non sorprende che la prospettiva offerta dalla più recente suddivisione indichi il criterio attraverso il quale operare una distinzione tra le incriminazioni patrimoniali che restituisca al contempo di contenuto anche alle usurpazioni indirette/mediate, altrimenti classificate solo "per mancanza" degli elementi che appartengono alle aggressioni unilaterali. Infatti, se abbiamo detto che nella classificazione codicistica il punto di osservazione assunto spinge ad incentrare l'attenzione soprattutto sul soggetto attivo e, dunque, sul mezzo violento, nella sistematizzazione in parola l'osservazione si allarga a comprendere anche il soggetto passivo e il suo coinvolgimento nell'aggressione, tanto sul piano materiale della cooperazione al compimento dell'usurpazione, quanto sul piano psicologico del difetto di consapevolezza circa il significato lesivo del fatto per il proprio patrimonio²¹⁹.

Si è anticipato che, in questo più progredito riparto tra le *usurpazioni dirette* e le *aggressioni mediate* all'altrui ricchezza, nel novero delle seconde non trova (più) cittadinanza l'appropriazione indebita, pure collocata dal codice Rocco tra i delitti mediante frode. In effetti, come si è avuto modo di osservare proprio con riferimento al delitto in parola, ovi si cerchi riscontro del carattere fraudolento nelle fattispecie del Capo II in cui il mezzo tipico non sia effettivamente contemplato, si rende necessario adottare un significato di frode quale modalità di aggressione "non diretta"²²⁰. D'altra parte, il

²¹⁹ In tema, si v. le preziosissime note di PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 109 ss., che a lungo si sofferma su natura e "consistenza" dello stato psichico del disponente indotto dalle modalità ingannatorie, nonché ancor più specificamente sul coefficiente psicologico che deve accompagnare lo stesso atto di disposizione.

²²⁰ In particolare, si v. le note di B. PETROCELLI, *Violenza e frode nel progetto preliminare del nuovo codice penale italiano*, in *Riv. pen.*, 1928, pp. 427 s. Più in generale, in tema, si v.: D. ANGELOTTI, *Le appropriazioni indebite*, Milano, Giuffrè, 1933; PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit.; PISAPIA, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 789 ss.; PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, pp. 233 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 63 ss.; A. PAGLIARO, voce *Appropriazione indebita*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, pp. 225

medesimo reato non può in alcun modo essere considerato (anche) alla stregua di un'usurpazione "mediata" nel momento in cui tale connotato sia inteso come il riflesso della cooperazione della vittima, che in questo reato risulta radicalmente assente.

Non solo, perché rispetto all'appropriazione indebita è dato apprezzare anche l'assestamento che, in ragione del nuovo *principium individuationis* rappresentato dall'atteggiamento della vittima, interessa anche l'aggressione unilaterale: in particolare, non risulta più possibile sostenere che in tanto la modalità appropriativa integra un'usurpazione indiretta/mediata in quanto essa non incide su una relazione "fattuale" tra la vittima e la *res*, trovandosi la seconda già nella disponibilità materiale dell'agente. Infatti, la natura mediata dell'aggressione deve trovare riscontro nel concorrere del soggetto passivo alla realizzazione del fatto: e ciò, evidentemente, perché il riferimento alla cooperazione artificiosa ha come riflesso (anche) di negare che la prossimità della *res* al soggetto attivo esprima un significato univoco, nei termini sopra descritti, cosicché non v'è ostacolo sistematico a che il bene oggetto dell'usurpazione unilaterale si trovi nella disponibilità (materiale) dell'agente. In buona sostanza, anche là dove la *modalità* di condotta a cui fa ricorso l'agente non implichi l'invasione di una sfera di disponibilità "materiale", l'attacco assume pur sempre i connotati dell'aggressione *diretta* se è portato *unilateralmente* e cioè direttamente sulla ricchezza – nel caso dell'appropriazione indebita, sulle prerogative giuridiche che la vittima conserva sulla *res* a dispetto del possesso vantato dal soggetto attivo – senza il coinvolgimento del soggetto passivo.

Non può sfuggire come questo riflesso dell'atteggiamento della vittima sui confini dell'aggressione unilaterale consente anche, in modo tutto sommato sorprendente, di accogliere il concetto di *immediatezza* dell'aggressione

pp.; A. REGINA, voce *Appropriazione indebita*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, Roma, 1988, pp. 1 ss.; P. CIPOLLA, *I delitti di appropriazione indebita*, Padova, CEDAM, 2005.

nell'esatto significato descritto dal Guardasigilli. A ben vedere, infatti, nel riferimento a «qualsiasi energia fisica diretta alla cosa» si esprime un profilo fondamentale dell'usurpazione *diretta* che la suddivisione codicistica dei delitti contro il patrimonio aveva finito per sconfessare: l'inequivoco riferimento alla *cosa*, da intendersi propriamente come quella porzione del mondo esteriore fisicamente delimitata sulla quale insistono prerogative di diritto²²¹.

Questa opzione risulta abiurata dal codice Rocco per effetto dell'inclusione dell'estorsione e del sequestro di persona a scopo di estorsione tra i delitti del Capo I, uniche tra le incriminazioni "violente" a non prevedere la cosa stessa (mobile o immobile) quale oggetto materiale tipico. Ragion per cui, come osservato, ai fini della sistematizzazione codicistica si rende necessaria un'interpretazione lata del termine, nella più ampia accezione della *relazione patrimoniale*, ossia dalla relazione avente per oggetto la sostanza patrimoniale intesa in qualsiasi forma. Ma poiché l'appropriazione indebita, al pari degli altri delitti di usurpazione unilaterale, contempla la cosa (in questo caso, mobile) quale termine dell'aggressione, nel momento in cui sia operata questa sostituzione – l'appropriazione indebita "al posto" dell'estorsione – in seno alle usurpazioni dirette, si ottiene la riprova di quanto osservato: *l'unilateralità* della nuova classificazione coincide, nella sostanza, con il concetto lato di *violenza* elaborato nella Relazione di accompagnamento.

Ecco pertanto che, per effetto del ruolo attribuito dal Codice vigente alla *cosa* quale oggetto materiale tipico, *modalità* e *termine* dell'aggressione si saldano e trovano rispondenza l'una nell'altro con riferimento ai delitti di usurpazione unilaterale e lo stesso accade anche con riferimento ai delitti di cooperazione

²²¹ Particolarmente significativa, ai nostri fini, è la definizione offerta da CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 153: «Il nome più generale della nostra lingua [la "cosa"] assume in diritto penale un significato sufficientemente determinabile, in senso empirico, di *una realtà materiale, costituita da un sistema di qualità e proprietà, separata o separabile dal reale fisico circostante e sulla quale è possibile dirigere un'azione qualsiasi*».

artificiosa, solo che si richiami alla mente quella ripartizione in ragione del *termine* dell'usurpazione che distingue tra reati che aggrediscono il patrimonio in una *fase statica* e reati che aggrediscono il patrimonio in una *fase dinamica*²²². Se infatti, da un lato, l'*usurpazione unilaterale* mostra di portare un attacco alla sostanza patrimoniale in una fase statica incidendo unilateralmente e direttamente sulla prerogativa di diritto vantata dal soggetto passivo sulla cosa, dall'altro lato, la *cooperazione artificiosa* ha sempre un'incidenza sull'altrui ricchezza in una fase dinamica poiché insiste sulle componenti giuridico-economiche nel momento in cui queste stesse si formano per effetto della partecipazione al fatto da parte del soggetto passivo²²³.

Al contempo, il descritto nesso che si viene a creare, in seno all'analisi delle incriminazioni patrimoniali secondo le caratteristiche del *fatto aggressivo*, tra modalità e oggetto trova ulteriore rispondenza sul piano dell'*interesse tutelato*. In effetti, una volta riscontrato come effettivamente vi sia una relazione tra la modalità dell'aggressione – unilaterale o con la cooperazione della vittima – e il termine dell'aggressione medesima – rispettivamente, il patrimonio osservato in una fase statica e il patrimonio osservato in una fase dinamica – è dato cogliere i riflessi che dalla *summa divisio* delle tipologie aggressive si riverberano anche sul piano del diverso interesse protetto dai due gruppi di reati.

²²² Si v., principalmente, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 15: «taluni fatti acquistano rilevanza in quanto conculcano un dato rapporto patrimoniale, mentre altri si qualificano in ragione dei risultati che producono sul patrimonio altrui complessivamente considerato. Può sembrare una differenza di poco momento; in realtà le due strutture sono notevolmente diverse. (...) La distanza fra i due angoli visuali si coglie paragonando i due concetti che costituiscono il fulcro, rispettivamente, dell'uno e dell'altro paradigma fondamentale. Le fattispecie del primo tipo si imperniano per lo più sul concetto di *cosa*: l'oggetto della signoria che viene conculcata dall'attività criminosa, e quindi il punto di riferimento di quest'ultima. Le figure del secondo tipo ruotano invece intorno al concetto di *danno*, che si riduce, come abbiamo visto, al concetto di *valore*».

²²³ Ancora, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 40: «È la cooperazione della vittima che permette al reo di insidiare il rapporto patrimoniale nella sua fase dinamica, mettendo a partito le leggi dell'autonomia privata».

Scendendo ancora un po' più nel dettaglio, sembra di poter constatare come quando l'aggressione importa la "mediazione" del soggetto passivo, per quanto essa possa anche appuntarsi su singole cose presenti nel patrimonio di quest'ultimo, l'interesse leso non si riduca mai nelle prerogative di diritto relative a quei beni²²⁴. Questo si rivela, in effetti, a partire dal dato che l'aggressione *mediata* dalla vittima passa sempre attraverso la sua *libertà di disposizione*: al "termine ultimo" dell'aggressione patrimoniale, rappresentato dalle componenti di ricchezza che trapassano nella sfera di disponibilità dell'agente, si accompagna un "termine intermedio", che consiste sempre nella libertà (di autodeterminazione nella sfera) negoziale²²⁵.

Peraltro, occorre prestare attenzione a non attribuire al dato appena evidenziato un significato eccessivo, che non gli spetta: infatti, la circostanza che i delitti con la cooperazione della vittima incidano sul patrimonio in una dimensione dinamica, in quanto implicano un esercizio non pienamente libero della libertà di disposizione del soggetto passivo, non significa anche che debbano essere *tutti e necessariamente* qualificati come reati plurioffensivi²²⁶. E' pur vero, d'altra parte, che neppure si tratta di un rapporto di mera contiguità temporale poiché nella relazione tra libertà di disposizione e sostanza patrimoniale – o meglio ancora tra il *fatto aggressivo* di cooperazione artificiosa e il bene giuridico di categoria – si definisce la specifica conformazione dell'*interesse tutelato*: in altre parole, la peculiare fisionomia usurpativa, che sul versante del fatto individua la *modalità* dell'aggressione, sul versante dell'*oggettività giuridica* specifica proprio il piano sul quale il patrimonio subisce la lesione²²⁷. E questa fondamentale

²²⁴ LA CUTE, voce *Truffa*, p. 249. Anche, PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 319 ss. e spec. p. 323; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 781 s.

²²⁵ Si v. ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 472; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 52 s., nonché pp. 204 ss. e spec. p. 205.

²²⁶ Anzitutto, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 34. Si v. anche: SAMMARCO, *La truffa contrattuale*, cit., p. 39; ZANNOTTI, *La truffa*, cit., p. 15.

²²⁷ In questo senso, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 180.

distinzione sembra, a sua volta, articolarsi in ragione dalla circostanza che il delitto consista in una invasione diretta e *invito domino* della sfera di disponibilità della vittima oppure implichi il condizionamento di quest'ultima a una disposizione non (autenticamente) libera del proprio patrimonio.

In buona sostanza, nel momento in cui lo sguardo sull'aggressione patrimoniale si apre al ruolo della vittima le tre componenti – *modalità, termine e oggettività giuridica* – scoprono il nesso che le avvince e trovano un reciproco equilibrio. Soprattutto, è interessante rilevare il modo in cui questa prospettiva di analisi "inclusiva" delle diverse componenti in cui si struttura l'aggressione patrimoniale trovi riscontro nell'assetto normativo vigente. In particolare, sembra opportuno prestare attenzione alla circostanza che, a ben vedere, neppure questa classificazione dei delitti contro il patrimonio consente di operare una ripartizione delle incriminazioni previste dal Titolo XIII priva di residui classificatori²²⁸. E sebbene, come ampiamente osservato, non sia certo questa mira a guidare la disamina del presente Capitolo, nemmeno si può ignorare come questo aspetto risulti determinante affinché le considerazioni svolte possano avere un significato sostanziale nel proseguo del lavoro, con riferimento alle singole tipologie di condotta e alla loro trasformazione alla luce delle dinamiche evolutive in atto.

Ebbene, a un'attenta osservazione, ancora una volta il sistema rivela una razionalità interna che esce rafforzata anziché scalfita dalla presenza di residui inclassificabili. Infatti, si prendano anzitutto le fattispecie emblematicamente richiamate per revocare in dubbio la linearità di questa analisi: si intende fare riferimento, ovviamente, al tradizionale delitto di

²²⁸ Per tutti, PAGLIARO, *Pt. s., cit.*, p. 15: «questo modo di impostare la partizione dei delitti contro il patrimonio rende difficile sistemare in modo adeguato il delitto di danneggiamento; mentre problemi sistematici rimangono per reati come la ricettazione o il riciclaggio, i quali devono necessariamente rientrare in una categoria a parte».

ricettazione, nonché alle più recenti figure del riciclaggio, dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e dell'autoriciclaggio.

La questione della classificazione di queste ipotesi di reato, come già osservato, non si gioca tanto *all'interno* del Titolo XIII con riferimento all'oggettività patrimoniale, richiedendo piuttosto valutazioni che attengono alla natura complessa dell'interesse o degli interessi oggetto di tutela²²⁹. Adesso, però, si può dare riprova dell'estraneità di queste fattispecie al novero delle aggressioni patrimoniali nei termini anticipati a suo tempo: e infatti, quel rapporto biunivoco tra *modalità* e *oggetto* dell'aggressione, effettivamente riscontrato per il tramite dei connotati fondamentali dei delitti contro il patrimonio, motiva a collocare queste fattispecie al di fuori delle usurpazioni patrimoniali intese in senso proprio, posto che la sostanza aggredita né si colloca all'interno di una relazione di disponibilità né tantomeno si forma per il tramite della libera disposizione del soggetto passivo²³⁰.

Ma questo, a sua volta, trova ulteriore riscontro proprio nelle modalità della condotta, attraverso le quali l'agente dispone di una ricchezza – o al limite entra in contatto con essa, come nel caso dell'acquisto o della ricezione di cose provenienti da delitto – che assume rilevanza ai fini del singolo reato *non più* in ragione della sua *appartenenza* o del suo *utilizzo* da parte di altro soggetto titolato, bensì come termine di un contegno che risulta esso stesso, in sé, carico di disvalore. Si intende dire, facendo anzitutto il caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, che si rompe quel nesso tra *fatto* e *oggettività* che abbiamo avuto modo di cogliere con riferimento all'usurpazione unilaterale e alla cooperazione artificiosa: per quanto possa rappresentare l'*oggetto materiale* tipico, la sostanza patrimoniale non costituisce anche l'autentico *termine* su

²²⁹ Si v., ampiamente, *supra* nella presente Parte, Cap. II, § 2.1.2.

²³⁰ Sia consentito fare, nuovamente, rinvio a MAZZANTINI, *I confini del delitto di autoriciclaggio*, cit., pp. 51 ss e spec. pp. 55 s. Anche: MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti*, cit., pp. 5 ss.; BRICHETTI, voce *Riciclaggio e auto riciclaggio*, cit., pp. 163 ss.; GULLO, voce *Autoriciclaggio*, cit., pp. 135 s.

cui incide la condotta nella misura in cui quest'ultima è rivolta a un riprovato esito di locupletazione che dipende, non dalla relazione con quella ricchezza, ma piuttosto da un suo particolare utilizzo²³¹.

In buona sostanza, con riferimento a queste incriminazioni pare di cogliere una diversità che afferisce alla stessa connotazione del fatto represso nei termini di aggressione "patrimoniale": il disvalore espresso da questi delitti, infatti, non si coglie nelle modalità di "contatto" con la sostanza patrimoniale ma attiene piuttosto al modo in cui l'agente ne dispone. Certo che tale utilizzo assume connotati criminosi in ragione di una provenienza, alla cui base si riscontra un "contatto" con la ricchezza disapprovato in quanto tale, ossia proprio in ragione della sua fisionomia; ma questo, ovviamente, non vale a fare di un delitto un delitto contro il patrimonio. Per due fondamentali ragioni.

Anzitutto, per l'ovvio che il delitto che si commette facendo uso di un bene acquisito criminosamente può essere offensivo di un'oggettività giuridica assolutamente diversa e distante dal patrimonio: basti pensare a un'arma rubata, magari da un deposito militare, e poi impiegata per commettere un omicidio.

Ma soprattutto, vale la pena ribadirlo, la possibilità di riconoscere a questi delitti un significato autenticamente patrimoniale viene meno nel momento in cui il novero dei delitti presupposto viene allargato a qualsivoglia incriminazione, semmai con il solo limite dell'essere non colposa. Per tale via, invero, scompare dalla scena l'elemento che rappresenta il cuore della tutela del patrimonio perché, come si è avuto modo di constatare nel Capitolo precedente, rappresenta prima di tutto il cuore dell'interesse al patrimonio e pertanto del suo valore: la *relazione patrimoniale*, sia essa intesa in termini

²³¹ PULITANÒ, *Pt. s., cit.*, p. 226. Peraltro, con la fondamentale eccezione dell'acquisto o della ricezione di cose provenienti da delitto ex art. 648 c.p. Si v., però, MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, p. 14.

materiali, giuridici, o anche funzionali²³². Ed è pur sempre guardando alla peculiare fisionomia *relazione*, colta nella sua prospettiva statica o nel dinamismo del suo formarsi, che si comprendono le distinzioni operate in punto di *modalità dell'aggressione*.

Sembra proprio, in definitiva, che l'impossibilità di trovare una collocazione a questi delitti in una prospettiva di analisi fondata sul *fatto aggressivo* non rappresenti un limite di questa, ma costituisca piuttosto la riprova, in punto di struttura materiale, della radicale estraneità di quelli al novero delle incriminazioni patrimoniali. Per quanto il patrimonio rappresenti l'oggetto materiale di queste condotte, non è il suo *valore* che incide il fatto represso.

4. *L'analisi dell'aggressione patrimoniale in una prospettiva "olistica"*

A conclusione di questo percorso, snodatosi attraverso le risultanze del più consolidato approfondimento della tutela penale del patrimonio privato ma guidato – crediamo – da un modo nuovo di guardare al significato di queste, si rafforza il convincimento che ciascun punto di osservazione dell'*aggressione patrimoniale* concorre a delinearne un profilo significativo, anzi essenziale²³³.

In questo, la premessa svolta in apertura al presente Capitolo merita forse di essere recuperata e aggiornata in un senso ancora più netto: l'incompletezza delle singole letture, la "mancanza" che ciascuna lettura rivela nell'operare un riparto esatto e completo delle incriminazioni patrimoniali, non rappresenta soltanto un connotato fisiologico stante la pluralità di componenti essenziali alla comprensione dell'aggressione patrimoniale, ma esprime probabilmente anche il punto di maggior interesse. Infatti, l'analisi del *delitto contro il patrimonio*, anzitutto come *fatto* che si pone in contrasto al contenuto di *valore* illustrato e che pertanto si struttura in modo tale da

²³² Ampiamente, *supra* nella presente Parte, Cap. I, §§ 2 ss.

²³³ Principalmente, CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 93 ss. e spec. p. 96, nonché pp. 102 ss. e spec. p. 112.

arrecare a tale interesse un'offesa penalmente significativa, richiede di articolarsi seguendo tutti i connotati dell'usurpazione. Tanto che quella progressione comunemente segnalata nella dottrina contemporanea – e accolta anche nel presente lavoro – che vede culminare nella *condotta* e nelle sue *modalità tipologiche* l'analisi del significato offensivo dell'incriminazione patrimoniale deve essere accolta in una prospettiva un poco corretta: ossia, quale fulcro di uno studio che, avendo colto la centralità del rapporto tra termine e modalità dell'aggressione quale struttura fondamentale di quest'ultima, riesce ad ordinare in conseguenza, per così dire “a cascata”, anche le altre componenti, senza relegarle a un'estraneità sostenibile soltanto in un dogmatismo cieco dinanzi alla fenomenologia criminosa²³⁴.

Uno sforzo conoscitivo in tanto autenticamente libero da ideologismo, in quanto orientato dall'impellente esigenza di governo delle sollecitazioni provenienti dall'interpretazione giurisprudenziale: rivolto, dunque, non a incasellare queste fattispecie in categorie dogmatiche il più possibile eteree e in grado di resistere ai tentativi di falsificazione, bensì a cogliere la complessità delle diverse componenti che tendono a spiegarsi nel momento applicativo, allorché il caso singolo tenda a esaltarne alcune e non altre. In effetti, le questioni interpretative sorgono di frequente con riferimento a elementi ulteriori rispetto alla *condotta*, la quale non sempre si carica dell'intero disvalore del fatto tipico: e questo non soltanto rispetto a quei delitti che contemplano l'*evento* quale componente oggettiva della fattispecie (*esito* nella dimensione materiale, ossia *risultato*), ma anche con riferimento a

²³⁴ Si leggano adesso, alla luce della strada percorsa, le parole di PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 5: «A sé sottoposta il legislatore trova una fenomenologia non informe ma strutturata, già articolata secondo paradigmi carichi di significato umano e sociale: egli può imporre la sua disciplina, ma non può innovare la logica immanente ai fenomeni. Tanto è vero che la realtà finisce con l'imporsi al raziocinio».

quei delitti di mera condotta di cui il *fine* rappresenti requisito essenziale (*esito* nella dimensione psichica, ossia *finalità*)²³⁵.

Si diceva, nell'analisi sistematica dei delitti contro il patrimonio la nostra attenzione si è appuntata anzitutto sulle componenti dell'usurpazione patrimoniale sulle quali si forgia il tipo legislativo. In questa prospettiva, si è avuto modo di constatare come ogni diverso punto di osservazione, anzitutto *oggettività* e *fatto*, ma poi, all'interno del fatto, *struttura* ed *esito* sia in grado di evidenziare alcuni aspetti dell'aggressione patrimoniale. Peraltro, se è vero che ciascun punto di osservazione consente di portare alla luce aspetti assolutamente peculiari, pure si è avuto modo di riscontrare come vi siano elementi strutturali costanti dell'aggressione patrimoniale, che in effetti tendono ad essere rilevati da molteplici angoli visuali: per intendersi, che l'attacco possa essere rivolto *direttamente* su singole cose o piuttosto *indirettamente* a una porzione del patrimonio (poiché "direttamente" è rivolto alla disposizione di quella ricchezza da parte del titolare) è profilo evidenziato sia con riferimento all'*oggettività giuridica*, sia – evidentemente – con riferimento all'*oggetto materiale*, sia anche – stavolta, in maniera meno intuitiva – con riferimento alle stesse *modalità* dell'aggressione²³⁶.

D'altra parte, è vero che nella segnalata circolarità dell'analisi sulla *struttura* del *fatto aggressivo* e sull'*oggettività giuridica* tendono a rimanere in disparte le componenti inerenti all'*esito* dell'aggressione: e in effetti, nel rapporto tra la condotta e il termine dell'usurpazione – intesa come "sostanza patrimoniale", sia o meno prevista espressamente quale oggetto materiale del fatto tipico –

²³⁵ Il tema formerà oggetto di approfondimento nel proseguo del lavoro e, segnatamente, *infra* nella Parte II, Cap. IV, § 2.4 e 3.3, nonché Cap. V, § 2.3 e 3.3.

²³⁶ *Supra* nella presente Parte, Cap. II, § 3.2.

trova già precisazione l'interesse specifico protetto in seno al più ampio bene giuridico di categoria²³⁷.

Nondimeno, anche questa delimitazione del campo delle componenti "realmente" significative è destinata a cadere se solo si richiamano alla mente le considerazioni svolte con riferimento agli elementi del danno e del profitto. In particolare, per quanto anzitutto attiene al *danno*, tale elemento è previsto nella grande parte delle fattispecie di cooperazione artificiosa quale evento tipico del reato per la ragione pregnante che in esso trova espressione il disvalore più strettamente patrimoniale della *deminutio patrimonii*: rispetto a questi delitti, in sostanza, è proprio nella componente dell'*esito* che si esprime pienamente il contenuto offensivo²³⁸. Per quanto poi attiene al *profitto*, vale anzitutto la pena rammentare come, sul fronte dell'oggettività protetta, tale finalità interviene pur sempre "in seconda battuta" sul contenuto di disvalore già sostanzialmente individuato per effetto dell'incontro tra la modalità aggressiva e il bene giuridico di categoria; così come, sul versante del soggetto attivo, il profitto seleziona le condotte sorrette da una ragione di arricchimento patrimoniale e assolve pertanto a una funzione di delimitazione dell'area di rilevanza penale.

In questo senso, è vero che la componente della *finalità* opera su un versante soggettivo e oltretutto privo di implicazioni rispetto all'offesa per il patrimonio della vittima e d'altra parte (anche) in questa delimitazione dei delitti contro il patrimonio ai soli fatti sorretti da "ragione economica" si esprime la scelta dell'ordinamento di differenziare il *danno* di per sé scaturente dalla perdita della cosa dall'*offesa* penalistica: di modo tale che non

²³⁷ Con riferimento alle usurpazioni unilaterali, nelle quali si contempla il dolo specifico di profitto, sul versante delle componenti espressive dell'interesse offeso valga il richiamo a PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 693 ss.

²³⁸ Si avrà modo di evidenziare come proprio sul requisito del *danno* vadano a scaricarsi le tensioni circa il rapporto tra l'incidenza sulla libertà di disposizione ed il significato autenticamente patrimoniale dell'aggressione: *infra* nella Parte II, Cap. V, §§ 2 ss. e spec. § 2.2.1. e § 2.2.2., nonché §§ 3 ss. e spec. § 3.2.1. e § 3.2.2.

basta l'usurpazione unilaterale, diretta del bene – che pure arreca un danno patrimoniale al soggetto passivo – poiché è pur sempre necessario che l'usurpazione sia sorretta da tale *animus* affinché l'usurpazione medesima assuma rilevanza penale²³⁹.

Sotto un profilo ancora diverso, l'analisi proposta consente di sottoporre a nuovo vaglio quelle considerazioni già richiamate, alla stregua delle quali nell'ambito dei delitti contro il patrimonio tanto i divieti quanto gli spazi liberi da sanzione penale si comprenderebbero "in trasparenza" rispetto al modello socio-economico borghese²⁴⁰. Come osservato, questa impostazione, che non a caso procede ad un esame separato, "atomizzato" delle componenti dell'aggressione patrimoniale, sviluppa due fondamentali critiche al sistema vigente – ma più in generale potremmo dire, al sistema tradizionale – dei delitti contro il patrimonio: anzitutto, il disvalore di condotta espresso dalle incriminazioni patrimoniali risulterebbe "svincolato" dall'oggettività giuridica, cioè opererebbe una selezione dei fatti priva di riscontro con riferimento alla reale portata offensiva degli stessi²⁴¹; in secondo luogo, sarebbe dato registrare una notevole presenza di componenti psicologiche e pertanto una eccessiva attenzione alle dinamiche dell'interiorità²⁴². Per queste ragioni, il significato autentico del sistema dovrebbe cogliersi, rispettivamente: sul versante della *protezione* offerta dal sistema, in chiave di tutela della *proprietà* quale rapporto sociale prima che giuridico; sul versante della *repressione* realizzata dal sistema, in chiave personologica e cioè in

²³⁹ CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 104.

²⁴⁰ SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 33 ss., pp. 48 ss. e pp. 131 ss.; ID., voce *Patrimonio*, cit., pp. 349 s.

²⁴¹ SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 55 ss.; ID., voce *Patrimonio*, cit., pp. 342 ss.

²⁴² SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 63 ss.; ID., voce *Patrimonio*, cit., pp. 346 ss.

rapporto alla personalità del soggetto e alle sue caratteristiche sociali e personali, piuttosto che al fatto da questi posto in essere²⁴³.

Ora, tralasciando per il momento il dato che la selezione dei fatti assoggettata a sanzione penale in ossequio al principio di tipicità è pur sempre una selezione per *tipologie di fatti*, ci si deve domandare quale dovrebbe essere il fulcro del disvalore penale in una prospettiva che, diversamente dal modello vigente, concentrasse l'attenzione sulla "dannosità economica" della condotta, ossia sulle conseguenze prodotte dal fatto dell'agente in rapporto al patrimonio della vittima: evidentemente, sull'*evento* del reato²⁴⁴.

D'altra parte, non vi sono seri dubbi sulla circostanza che l'evento isolatamente considerato non possa sorreggere il disvalore con riferimento ai delitti contro il patrimonio, i quali vivono pur sempre in una relazione, per così dire, di sussidiarietà con la responsabilità civile derivante dal danno patrimoniale²⁴⁵: sia quando la responsabilità sia di natura contrattuale – tema che viene sollevato frequentemente in rapporto ai delitti con la cooperazione della vittima – sia quando essa sorga dal fatto illecito che cagioni un danno patrimoniale – questione più comunemente esaminata con attinenza ai delitti di usurpazione unilaterale. Rispetto a entrambe le categorie di delitti, rimane il dato che un sistema di protezione del patrimonio privato informato ai principi del diritto penale moderno deve incentrarsi anzitutto sul *disvalore di condotta* e che tale sistema deve altresì strutturarsi in fatti di reato che sanciscano, allo stesso tempo, l'incriminazione di quei contatti con la ricchezza altrui particolarmente dannosi per la vita consociata e ancora prima la conservazione di (ampi) spazi di libertà per l'esercizio di quelle facoltà radicate nella logica dei rapporti sociali ed economici²⁴⁶.

²⁴³ SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 125 ss.; ID., voce *Patrimonio*, cit., pp. 350 ss..

²⁴⁴ SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 339.

²⁴⁵ Così, peraltro, lo stesso SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., pp. 338 s.

²⁴⁶ PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 11.

La verità è che il diritto penale riflette l'assetto dei rapporti correnti nella vita consociata. Difficilmente potrà sorprendere la constatazione che la grande parte delle incriminazioni patrimoniali risulta (ancora) incentrata soprattutto sulle condotte che sovvertono gli strumenti della circolazione della ricchezza; sebbene, peraltro, sia notevolmente accresciuta la sensibilità del diritto sanzionatorio – non solo penale, ma anche amministrativo, tributario, disciplinare – per quei contegni che integrano abuso di strumenti leciti o addirittura socialmente incentivati²⁴⁷. A ben vedere, è la stessa idea che i delitti contro il patrimonio, in tanto sarebbero strutturati secondo una logica prettamente sanzionatoria, in quanto sarebbero orientati alla protezione dei *diritti patrimoniali* ad apparire dettata da un rigorismo totalmente incoerente con la critica alla quale si accompagna: come può un diritto penale a carattere prettamente sanzionatorio porsi in rapporto agli istituti giuridici dell'autonomia privata se non assecondandone le ragioni socio-economiche che ne determinano la fisionomia sul piano statico e ne innervano la vita sul piano dinamico?

Non si comprende, dunque, lo scandalo di una tutela che, muovendo dalla distribuzione della ricchezza conformata alla disciplina dei rapporti giuridici, abbia come riflesso di rafforzare tale assetto sul piano socio-economico. Senza alcuna intenzione di liquidare preoccupazioni che giustamente tormentano il penalista in un ambito della vita consociata dominato dalla sperequazione dei mezzi tra le persone e nondimeno con la convinzione che, soprattutto in una democrazia improntata alla solidarietà verso il prossimo da parte dello Stato e degli altri consociati, non spetta al diritto penale affrontare il tema della disuguaglianza di fatto, poiché dove questa è (con)causa della criminalità

²⁴⁷ Si v., in questo senso, il quadro tracciato da PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 16 ss.

patrimoniale è compito della politica sociale ed economica affrontare il problema²⁴⁸.

Al contempo, si è detto che sul versante della repressione si argomenta che il fatto tipico, pure scolpito in ossequio ai principi cardine del “diritto penale del fatto”, può costituire esso stesso strumento di discriminazione tra gli autori da punire e i soggetti da proteggere²⁴⁹. Segnatamente, nel momento in cui la gravità del fatto non sia misurata, oltre che alla luce delle *modalità della condotta*, anche in ragione del *danno* (concretamente) cagionato alla vittima, il sistema risulterebbe orientato alla repressione di comportamenti sintomatici di una particolare avversità all’ordine socio-economico piuttosto che del disvalore patrimoniale effettivamente espresso dal fatto²⁵⁰. Ebbene, a tal proposito occorre prestare attenzione a non confondere i principi che ordinano la formulazione della fattispecie penale, *in primis* il principio di tipicità, dai riflessi che derivano dalla selezione dei fatti assoggettati a pena. Anzitutto, la delimitazione dell’area di rilevanza penale attraverso la tipicità implica una scelta sui *fatti*, la quale, in maniera indiretta ma tendenzialmente inevitabile, si riflette anche su quei *soggetti* che più comunemente li pongono in essere.

Certamente, sorge la necessità che le opzioni normative siano vagliate in modo attento e consapevole dagli interpreti, soprattutto alla luce dei dettami del principio di offensività: in modo tale, si intende dire, che la selezione dei comportamenti da incriminare risulti giustificata in ragione del disvalore espresso dal *fatto* in rapporto al bene giuridico protetto. Ma proprio per questo motivo, non è in alcun modo bastevole delineare una scala quantitativa, fondata sull’elemento del *danno* quale *evento* del reato, per

²⁴⁸ Per tutti, si v. G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus*, 1974, pp. 463 ss.

²⁴⁹ SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., p. 146.

²⁵⁰ Per l’introduzione in tutte le incriminazioni patrimoniali dell’elemento del *danno*: C. F. GROSSO, *Interessi protetti e tecniche di tutela*, in *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice* a cura del CRS, Milano, Franco Angeli, 1987, p. 170.

valutare il disvalore di ciascuna fattispecie, quanto meno sul piano astratto, in chiave patrimoniale.

Così come, l'idea che la condotta dei delitti contro il patrimonio sia stata scolpita dal legislatore "in contrapposizione" alla categoria dell'oggettività giuridica, ossia senza tenere di conto dell'offensività del fatto in rapporto al bene giuridico, risulta smentita dall'analisi svolta nel presente Capitolo: infatti, si è avuto modo di constatare come le *modalità* della condotta sorreggano sempre, talvolta assieme all'evento tipico del danno, il disvalore del fatto in quanto si trovano in rapporto diretto con il *termine* dell'usurpazione, ossia con la ricchezza aggredita, nella quale a sua volta trova "materiale" espressione proprio l'oggettività protetta.

Non solo, perché anche prescindendo del nesso che mette in relazione le modalità aggressive con il peculiare significato offensivo di ciascuna fattispecie si deve rilevare come, al di là della previsione generale di cui all'articolo 61, n. 7²⁵¹ e all'articolo 62, n. 4²⁵² rispetto all'entità della pena, l'impossibilità per l'ammontare del danno di assumere su di sé la funzione di discriminare la rilevanza dall'irrilevanza penale del fatto deriva anzitutto dalle funzioni della sanzione penale, tra le quali non rientra la riparazione – intesa in senso civilistico – del danno medesimo. Le aggressioni alla ricchezza privata che costituiscono i delitti contro il patrimonio sono a tutt'oggi connotate per un disvalore espresso in termini per così dire "qualitativi" dall'archetipo aggressivo (la sottrazione, l'appropriazione, la frode): e ciò risulta, tutto considerato, coerente con i tratti di disomogeneità che connotano

²⁵¹ Art. 61, n. 7 c.p.: «Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: (...) l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità».

²⁵² Art. 62, n. 4 c.p.: «Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (...) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità».

il rapporto tra il reato e la pena, soprattutto nel settore delle incriminazioni patrimoniali.

PARTE II

TIPOLOGIE DI CONDOTTA E SCOPI DI TUTELA

CAPITOLO III

ARCHETIPO LEGISLATIVO, FUNZIONE DI TUTELA E COERENZA

INTERPRETATIVA

1. *Una premessa*

Abbandonato il piano della fenomenologia criminosa, l'analisi si sposta sul versante normativo per osservare in che modo le componenti dell'usurpazione patrimoniale trovino ingresso nel fatto tipico e quale rapporto si venga a creare tra il piano "formale" della fattispecie e il versante "sostanziale" del disvalore – anzitutto, tra la modalità aggressiva e l'interesse patrimoniale. In questo senso, due sono le grandi questioni che richiedono di essere affrontate preliminarmente.

Prima di tutto, si rende necessario definire il modo in cui la descritta centralità delle *modalità* della condotta trova attuazione nei delitti contro il patrimonio: si richiede, in sostanza, di individuare il livello al quale assestare l'analisi tipologica affinché possa essere colto il peculiare significato espresso da ciascun *archetipo aggressivo*, senza scadere nel dettaglio – a tratti, in questo ambito della tutela penale, di taglio più propriamente "casistico" – espresso dalle singole fattispecie¹. È questo il tema dell'analisi per *tipologie "generali" di aggressione*, che costituisce il primo pilastro sul quale viene a poggiare lo studio delle problematiche connesse all'incriminazione patrimoniale².

¹ Sul tema, si v.: F. CARNELUTTI, *L'equità nel diritto penale*, in *Discorsi intorno al diritto*, Padova, CEDAM, 1937, pp. 135 ss.; F. ANTOLISEI, *Il giudice penale e la legge*, in *Scritti di diritto penale*, Milano, Giuffré, 1955, pp. 43 ss.; F. BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, I, *Nozione e aspetti costituzionali*, Milano, Giuffré, 1965, pp. 167 ss.

² Come in parte già osservato, questa prospettiva di analisi è stata formulata compiutamente, nella dottrina italiana, da PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 25 s. e pp. 39 ss. In particolare, si v. *Ivi*, p. 30: «nell'ambito della comune oggettività patrimoniale, le singole figure si stagliano innanzitutto come modelli caratteristici di condotta». In questo solco, si colloca anche l'ulteriore approfondimento realizzato da MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec.

Parallelamente, si pone il tema del significato che le tipologie generali esprimono rispetto al patrimonio, ossia della protezione che esse offrono all'*oggettività giuridica* di categoria: si tratta della questione della pluralità di *scopi di tutela* prospettabili in rapporto a ciascun tipo normativo e, ancor prima, in rapporto a ciascun archetipo aggressivo³. Le due tematiche si trovano in relazione di interconnessione reciproca, ma anche di progressione: nel senso che l'analisi per scopi di tutela presuppone l'individuazione degli archetipi dell'aggressione patrimoniale, pertanto si colloca a un livello di analisi necessariamente successivo e sulla base di quella stessa individuazione indaga la protezione approntata da ciascuna tipologia di condotta⁴.

Ebbene, per quanto anzitutto attiene alla questione delle tipologie aggressive, si deve richiamare quanto anticipato in rapporto al ruolo della condotta:

pp. 49 ss. La rilevanza della condotta nell'analisi del reato era già stata messa a fuoco da F. ANTOLISEI, *L'azione e l'evento nel reato*, Milano, S. A. Istituto editoriale scientifico, 1928. In questo senso, si v. anche GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, cit., p. XI (Prefazione). Con più specifico riferimento alla materia dei reati contro il patrimonio, si v. soprattutto: CIVOLI, *Trattato di diritto penale*, cit., pp. 433 s.; CARNELUTTI, *La tutela penale della ricchezza*, cit., p. 13. Un poco più recentemente, si devono rammentare: MARINUCCI, *Considerazioni sul delitto di furto*, cit., pp. 532 s.; PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 634; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 125 ss. Criticamente, per le ragioni già ampiamente viste, SCUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 343.

³ Sull'analisi per scopi o modelli di tutela si v., in particolare, R. BARTOLI, *La frode informatica. Tra "modellistica", diritto vigente, diritto vivente e prospettive di riforma*, in *Dir. informaz. informatica*, 2011, pp. 383 ss. Sia consentito il rinvio anche a: E. MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self-service*, in *Cass. pen.*, 2014, pp. 2930 ss.; ID., *Furto nei supermercati e sottrazione "sorvegliata": la parola (chiara) delle sezioni unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, pp. 435 s. Nel presente lavoro, si è preferito adottare una prospettiva maggiormente centrata sulla *ratio* e, pertanto, un poco meno strutturata rispetto a quella dell'analisi "modellistica". Nella sostanza, però, si tratta di metodologie in rapporto di massima prossimità, poiché entrambe orientate a un'analisi della tutela, in rapporto al bene giuridico di categoria, condizionata – e non svincolata, come più di frequente – dalla fisionomia della fattispecie penale. In tema, si v. soprattutto le critiche – segnatamente, all'indirizzo "intuizionistico" – e i ripensamenti offerti da MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 42 ss., dei quali si è cercato di tenere debitamente di conto nella presente trattazione.

⁴ Cfr. MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 45: «L'oggetto giuridico e la *ratio legis* sono obiettivamente controllabili e assumono un valore fondamentale ai fini della applicazione pratica della norma, in quanto costituiscano il momento finale, il prodotto della interpretazione della disposizione di legge».

costituisce, infatti, acquisizione consolidata in dottrina che i delitti contro il patrimonio debbano essere intesi quali incriminazioni per antonomasia incentrate sul *disvalore della condotta*⁵. A ben vedere, la preminenza di questo elemento di tipicità nel sistema di tutela penale dell'appartenenza si esprime su due piani tra loro distinti.

Per un verso, nella centralità della condotta all'interno della fattispecie ha il proprio fulcro il raccordo tra la dimensione fenomenologica del *fatto aggressivo* e la dimensione normativa del *fatto tipico*: e invero, in ragione delle *modalità* non si realizza solo la più avanzata ripartizione dei delitti contro il patrimonio, ma si definisce pure l'analisi di tutte le altre componenti dell'usurpazione patrimoniale, posto che la condotta rappresenta il fulcro della stessa usurpazione⁶.

Per altro verso, nella componente delle modalità si saldano le esigenze teorico-dogmatiche della sistematizzazione della materia secondo il criterio più affidabile, con le più stringenti istanze sistematico-garantiste del "diritto penale del fatto" e, segnatamente, con le esigenze del *principio di materialità* e di *offensività*⁷. In questo senso, è altresì importante considerare come, mentre

⁵ In particolare: PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 25 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 50 ss.; PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., pp. 642 s. Si v. pure le annotazioni di SCUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 343: «La realtà positiva del sistema è dominata dalla categoria "condotta". Anzi, i reati con il patrimonio rappresentano l'esempio per antonomasia di incriminazioni la cui essenza – il cui *Unrechtsgehalt* – dipende dal tipo e dal modo di commissione del fatto: ossia, l'esempio per antonomasia di fattispecie la cui costituzione è imperniata sul "disvalore della condotta"». Sull'importanza del "mezzo", della "qualità" della condotta nella interpretazione delle fattispecie penali si v. anche: PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., p. 98; ID., *Principi di diritto penale*, vol. I, Napoli, Jovene, 1955, pp. 206 s.; C. PEDRAZZI, *La promessa del soggetto passivo nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1952, pp. 349 s.

⁶ Sulla centralità della condotta quale elemento normativo nel quale si esprime il connotato più rilevante del fatto aggressivo, inteso in senso fenomenologico: MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 59 s.: «Sugli elementi del tipo le forme di aggressioni patrimoniali emergono, dunque, nella loro funzione primaria e illuminante, per la ragione fondamentale che presentano una fisionomia ben precisa ed obiettivamente accertabile, corrispondendo a schemi universali e costanti di condotta già nettamente stagliati in *rerum natura* e fedelmente ricalcati dal legislatore nel fissare i tipi legali».

⁷ MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 10. Si v., anche, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 106 ss.

L'affidabilità del criterio è aspetto che si può determinare solamente in base agli esiti del suo impiego e quindi segue una logica "conseguenzialista", diversamente la coerenza dello stesso con i principi ordinatori della materia si misura in ragione della sua consistenza e del suo porsi in rapporto con il dato normativo ed è pertanto espressiva di significato in sé⁸.

Ora, la prima e fondamentale considerazione che si deve svolgere con riferimento alla fisionomia della condotta in questi delitti attiene alla circostanza che la protezione dell'appartenenza è tradizionalmente connotata – quanto meno, negli ordinamenti che si sono formati a partire dall'affermazione storica delle forze, sociali e filosofiche, di ispirazione liberale⁹ – dalla stretta *tipicità* delle incriminazioni¹⁰: le modalità del fatto, si intende dire, delineano confini nitidi e serrati per la punibilità dell'aggressione patrimoniale¹¹. A sua volta, questo connotato della fattispecie incriminatrice si riflette sull'intero sistema, consentendo la realizzazione della *frammentarietà* della tutela e, conseguentemente, la

⁸ Si v., ampiamente, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 77 ss.. In ordine alla potenzialità informatrice dei principi (non solo) penalistici sull'ordinamento giuridico si v., per tutti, F. PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1999.

⁹ Ma si v. le critiche di SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., p. 146, che opera una distinzione tra ordinamento di ispirazione liberale e ordinamento effettivamente realizzato a partire dall'affermazione della classe borghese: «Ecco, così facendo, i principi sono salvi: il sistema si articola in fattispecie legali tassative (anzi, in fattispecie che presentano il massimo grado di tassatività, dato che sono impostate proprio sulla specifica descrizione dei *modi* di estrinsecazione del comportamento), ossia in un catalogo precostituito di azioni oggettive impersonali ed astratte, ed adotta sanzioni certe e predeterminate. Soltanto che l'azione è descritta 'pensando' all'autore che la compie; soltanto che la sanzione è misurata alla pericolosità di quell'autore che si intravede dietro al fatto; soltanto che al di là del fatto oggettivo, la fattispecie legale coglie l'agente: al di là della figura di reato e della retribuzione c'è la fattispecie soggettiva, c'è l'intervento di polizia e di controllo sociale».

¹⁰ Per tutti, si v. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., pp. 65 ss. Nell'ambito della tutela penale del patrimonio, si v. soprattutto: PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 12 ss., pp. 26 ss. e pp. 39 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 36 ss. e pp. 52 ss.

¹¹ Criticamente, ancora, SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., pp. 236 ss. Ma si v. anche CARMONA, *Il fine di profitto nel delitto di furto*, cit., *passim* e spec. pp. 18 ss.

disponibilità per i consociati di ampi spazi liberi dall'intervento penale¹². La garanzia realizzata dai richiamati principi – tipicità, con riferimento alla singola ipotesi di reato, e frammentarietà, relativamente alla tutela nel suo complesso – esprime un significato tutto particolare nell'ambito della delinquenza patrimoniale.

Anzitutto, la rigorosa previsione di tipologie di fatti assoggettati a sanzione, in luogo di un intervento penale strutturato sulla base dell'esito dannoso del contatto con l'altrui ricchezza, si comprende a partire dal rango dell'interesse tutelato¹³. Come si è avuto modo di osservare, infatti, in una gerarchia costituzionalmente orientata degli interessi individuali il patrimonio – per il tramite del più significativo istituto giuridico ad esso connesso, ovverosia il diritto di proprietà – si assesta a un livello secondario di “bene-mezzo”, subordinato rispetto agli interessi afferenti la dimensione personale (fisica e morale) che assurgono invece al grado di “beni-fine”¹⁴.

Oltretutto, occorre considerare come la tutela degli interessi patrimoniali si strutturi attraverso tutte le branche dell'ordinamento giuridico, a partire dal diritto civile, nell'ambito del quale è sanzionata qualsiasi aggressione patrimoniale – o per meglio dire nell'ambito del quale “*Qualunque fatto doloso*

¹² Sul principio di frammentarietà, con particolare riferimento al significato che esso esprime in questo ambito della tutela penale, si v. in particolare: MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 119 ss.

¹³ Si v., ancora, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 26: «La Costituzione contiene, a nostro avviso, delle indicazioni che obbligano a ridimensionare il bene patrimonio rispetto ad altri beni, sia individuali che collettivi (...) In effetti, pur essendo certamente il patrimonio un bene di sicuro rilievo costituzionale, perché funzionale allo sviluppo della personalità, esso sembra attualmente avere una importanza minore rispetto a quella che rivestiva nell'assetto socio-ordinamentale al cui interno è stata elaborata la normativa vigente».

¹⁴ In particolare, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 16: «nella gerarchia dei valori del nostro ordinamento costituzionale “personalistico” essi [il *patrimonio* e l'*autonomia negoziale*, n.d.r.] si pongono, però, tra i *beni-mezzo*, cioè secondari, essendo concepiti e riconosciuti in funzione strumentale dei *beni-fine*, cioè primari, che sono quelli personali». Si v., però, anche le riflessioni di PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., pp. 22 s., egualmente ispirate da una prospettiva personalistica ma assai meno nette nel confinare l'interesse patrimoniale al di fuori dei “beni della persona” perché più decisamente orientate a riconoscere la stretta afferenza – di matrice marcatamente liberale – della proprietà e delle altre prerogative giuridiche sulla ricchezza all'individuo e alla sua sfera giuridica fondamentale.

o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 c.c.) – a prescindere dalla modalità per il tramite della quale è stato provocato il danno medesimo e quindi a prescindere dalla specifica fisionomia della condotta¹⁵. Pertanto, al diritto penale è rimessa la punizione di quelle aggressioni che non solo siano “dannose” per l’interesse patrimoniale, ma che pure si concretino in modalità – *archetipi, paradigmi, tipologie* – espressive di un particolare disvalore¹⁶.

Già si è avuto modo di osservare come sia proprio in ragione delle modalità aggressive che si opera la distinzione tra i delitti che realizzano un’usurpazione *diretta* e i delitti che operano un’aggressione *mediata* al patrimonio altrui¹⁷. Peraltro, è sempre per il tramite delle modalità tipizzate dal legislatore che è dato individuare, internamente a ciascuna di queste due categorie, i connotati delle singole tipologie aggressive¹⁸. E dal momento che già si è dato ampiamente conto nel Capitolo che precede della più generale questione della sistematizzazione dei delitti contro il patrimonio, si tratta adesso di comprendere termini e finalità dell’analisi per tipologie di aggressione.

A tal proposito, dev’essere chiaro quale significato spetti alla nozione di *tipologie di aggressione*, soprattutto nel rapporto con le singole ipotesi di reato previste dal legislatore. In particolare, il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dalla considerazione che le tipologie di aggressione non si identificano esattamente con le singole ipotesi tipizzate dalla legge: più

¹⁵ Sui rapporti intercorrenti tra la responsabilità penale e la responsabilità civile (extracontrattuale) scaturente dal nocumento recato a interessi di natura patrimoniale, si v., in particolare, *infra* nella presente Parte, Cap. IV, §§ 4 ss. e spec. § 4.1.

¹⁶ Per tutti, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 26 ss.

¹⁷ *Supra* nella Parte I, Cap. II, §§ 3 ss. e spec. § 3.2.

¹⁸ Così, soprattutto: CIVOLI, *Trattato di diritto penale*, cit., pp. 433 s.; CARNELUTTI, *La tutela penale della ricchezza*, cit., p. 13; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 25 s. e pp. 39 ss.; MARINUCCI, *Considerazioni sul delitto di furto*, cit., pp. 532 s.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 49 ss.; PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 634; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 125 ss.

precisamente, a ciascun tipo aggressivo non corrisponde necessariamente una e una sola fattispecie¹⁹. Le figure concettuali di nostro interesse sono quelle che si individuano, certamente a partire dai singoli delitti, ma che con essi non coincidono poiché si collocano a un livello di astrazione intermedio tra quello delle specifiche ipotesi di reato e quell'altro della *summa divisio* tra le usurpazioni dirette e le aggressioni mediate. Pertanto, la dimensione in cui si assestano queste figure è tale che al di sotto di esse si raggruppano, oltre e più che le fattispecie concrete, le stesse fattispecie astratte descritte nelle singole incriminazioni²⁰.

Contenutisticamente parlando, poi, ciascuna tipologia generale si identifica con il nucleo essenziale e "ontologico" della singola modalità aggressiva, e cioè con l'insieme di quelle componenti che ricorrono in modo costante in un gruppo di fattispecie, le quali a loro volta si strutturano a partire dal detto modello generale²¹. Per questa ragione si parla di tipologie *generali* di aggressione, in quanto a un tale livello di astrazione si ritiene di poter definire propriamente le modalità idonee ad esprimere, relativamente a ciascun gruppo di incriminazioni, l'*archetipo* dell'aggressione patrimoniale²².

In questa prospettiva, diventa soprattutto interessante approfondire la ragione tecnico-formale per cui la comprensione dell'archetipo passa necessariamente per un'analisi delle tipologie generali di aggressione e non può cogliersi attraverso l'osservazione delle singole fattispecie di reato. Segnatamente, per quanto la frammentarietà è esigenza che, si è avuto modo di constatare, si realizza attraverso il tipo criminoso e per quanto il tipo

¹⁹ MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 53 ss. e spec. pp. 57 ss.

²⁰ Quanto osservato comporta anche una gradualità nella struttura della presente Parte, nel senso che si rende necessario un primo momento di analisi che si collochi a un livello di astrattezza ideale per cogliere quelle problematiche generali che tendono a riproporsi, pure con le peculiarità del caso, con riferimento alle singole tipologie aggressive.

²¹ Si v., in particolare: G. D. PISAPIA, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1948, pp. 15 ss.; GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, cit., pp. 148 ss.

²² Ampiamente, *infra* nel presente Capitolo e spec. § 4.

criminoso si esprima di regola nella singola fattispecie, è pur vero che la *modalità aggressiva* non sempre coincide con il *tipo criminoso*²³. Anzi, l'osservazione dei rapporti "strutturali" tra le singole fattispecie fa ritenere assolutamente preferibile lo spostamento dell'analisi ad un livello di astrazione superiore.

E invero, per un verso, è comune riscontrare nel Titolo XIII la presenza di reati aventi la fisionomia di "sotto-tipi" o "tipi casistici" rispetto ad un tipo legale (già) compiutamente definito²⁴: è il caso, ad esempio, delle figure di furto in abitazione e furto con strappo disciplinate all'articolo 624-*bis* del codice penale²⁵, delle ipotesi aggravate di cui all'articolo 625²⁶, dei furti minori

²³ GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, cit., p. 149: «vi sono numerosi gruppi di reati che, mentre sono costituiti da un'identica condotta, si distinguono gli uni dagli altri soltanto per il fine o scopo, ovvero per la qualità del soggetto attivo o per quella del soggetto passivo, ovvero per l'oggetto materiale, per lo strumento, per il tempo, per il luogo, ecc. (...) Cosicché le specie veramente diverse di condotta si riducono ad un numero molto minore di quel che a prima vista non sembri».

²⁴ MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 44 s.

²⁵ Art. 624-*bis*, co. 1 e co. 2, c.p.: «Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona».

²⁶ Art. 625, co. 1, c.p.: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500: 1) (...); 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto è commesso con destrezza; 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 7-*bis*) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; 8-*bis*) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 8-*ter*) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

previsti all'articolo 626²⁷, nonché della sottrazione di cose comuni già contemplata dall'articolo 627 e degradata dall'art. 4, lett. b), D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 in illecito punitivo civile²⁸, tutte considerate evidentemente in rapporto alla fattispecie del furto semplice descritta all'articolo 624²⁹. Per altro verso, parimenti significativa è la presenza di "sotto-tipi" o "tipi casistici" rispetto ad un tipo legale assente: è questo, emblematicamente, il caso del delitto di danneggiamento nella formulazione attualmente contemplata dall'articolo 635³⁰, rispetto alla fattispecie previgente, degradata dall'art. 4, lett. c), del rammentato D. Lgs. n. 7/2016 in illecito punitivo civile³¹. Si avrà

²⁷ Art. 626, co. 1, c.p.: «Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa: 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto».

²⁸ Così il testo del previgente articolo 627: «Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da venti euro a duecentosei euro. Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante».

²⁹ Tutte le ipotesi richiamate si pongono in rapporto di specialità (unilaterale) rispetto al furto semplice di cui all'art. 624, co. 1, c.p.: «Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516». Sul punto, si v. MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 67 ss. Anche, ID, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 80, nt. 23.

³⁰ Art. 635, co. 1 e 2, c.p.: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive». Per queste considerazioni, si v., ampiamente, *infra* nella presente Parte, Cap. IV, §§ 4 ss.

³¹ Così il testo del previgente articolo 635: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui». Così come, è il caso delle ipotesi previste dagli articoli 631 (Usurpazione), 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato

modo di tornare, dettagliatamente, sul punto con riferimento a ciascun archetipo dell'aggressione patrimoniale, diretta o mediata.

Sta di fatto che, proprio sulla descritta enucleazione delle principali tipologie generali di aggressione del patrimonio privato opera, sul diverso piano della *ratio* normativa, la seconda prospettiva di analisi strutturata per *scopi di tutela*. Su questo fronte, in particolare, si tratta di indagare quali siano le esigenze di protezione che si pongono: anzitutto, con riferimento alle due generali categorie dei delitti contro il patrimonio, posto che queste tendono a specificarsi già a partire dall'opzione di recare l'offesa *direttamente*, ossia appuntandosi sulla cosa, oppure *mediatamente*, e cioè passando attraverso la disposizione del titolare della ricchezza³²; ma soprattutto, rispetto a ciascuna tipologia aggressiva, poiché ciascun archetipo risulta aperto a una pluralità di interpretazioni orientate per l'appunto dalla *ratio* – quanto meno, principale – dell'incriminazione³³. In questo senso, lo scopo di tutela incarna la “ragione sostanziale” della protezione del bene giuridico, per come ricostruito nelle sue componenti di valore, e richiede di essere valutato a partire evidentemente dalla peculiare fisionomia della modalità di aggressione: infatti, mentre l'analisi del bene giuridico attiene all'interesse sostanziale vantato dal titolare e protetto dall'ordinamento attraverso il complesso delle incriminazioni patrimoniali e al contempo da ciascuna singola fattispecie, la ricognizione degli scopi di tutela concerne la funzione assoluta dalle

dei luoghi) e 633 (Invasione di terreni o edifici) – in via eventuale, ossia là dove la condotta sfoci nell'occupazione – rispetto ad un tipo generale che sanziona lo *spoglio* dei beni immobili o di loro porzioni; nonché dei delitti di cui agli articoli 633 – quando la condotta non sfoci nell'occupazione – e 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili) rispetto ad un tipo generale che punisce la *turbativa* del godimento di beni immobili.

³² *Supra* nella Parte I, Cap. II, § 2.1.1 e § 3.2, dove già si è avuto modo di rilevare come l'offesa nei delitti di aggressione *mediata* passi sempre dal disponente e, quindi, involga la sua libertà di autodeterminazione in sede negoziale. Vedremo meglio più avanti se questa incidenza sulla libertà morale del soggetto passivo importi sempre anche una vera e propria plurioffensività dell'aggressione.

³³ Per quanto attiene al metodo di analisi *finalistico*, al quale si guarda in questa sede ma che non si sposa nel suo impianto complessivo, si v., in particolare: ANTOLISEI, *Pt. s.*, V ed., cit., pp. 13 ss.

incriminazioni che si collocano al di sotto della medesima tipologia aggressiva e pertanto si compie al livello di astrazione a cui si assesta quest'ultima³⁴.

Ecco, dunque, che emergono chiaramente anche le ragioni per procedere a questa analisi avendo previamente indagato consistenza e fisionomia dell'interesse patrimoniale, nonché avendo già evidenziato la complessità dell'aggressione patrimoniale sul piano fenomenologico³⁵: soltanto grazie alla comprensione di queste coordinate sul versante pregiuridico è, infatti, possibile cogliere i connotati delle principali tipologie aggressive, inquadrando opportunamente queste ultime al di sotto della più generale distinzione tra le aggressioni dirette e le aggressioni mediate, e individuare per ciascuna di esse gli scopi di tutela astrattamente prospettabili. Soprattutto, con riferimento al piano vigentistico, si tratta di verificare se e quali esigenze di tutela siano (state) accolte dal legislatore al momento della formulazione del tipo, ponendo particolare attenzione alla circostanza che il frutto della tipizzazione non tende ad essere pressoché mai una "fattispecie modello", ossia un fatto tipico che si struttura pedissequamente in ragione dello scopo di tutela individuato come unico o preminente, ma tende

³⁴ Sulla diversità – contenutistica e strutturale – che connota l'analisi in ragione del bene giuridico dall'analisi per *modelli* o *scopi di tutela*, si v. BARTOLI, *La frode informatica*, cit., pp. 383 ss. In questo senso, uno studio della "parte speciale" del diritto penale condotto nella prospettiva dei modelli o degli scopi di tutela implica una diversa attenzione al *tipo criminoso*, poiché si struttura proprio *in ragione* della fisionomia delle incriminazioni per come forgiate dal legislatore. Di contro, la tradizionale prospettiva di esame incentrata sull'individuazione del bene giuridico, pure imprescindibile nel momento (iniziale) dell'identificazione del bene giuridico *di categoria*, conosce due pericolose derive, tra loro alternative ma egualmente parziali nello sguardo: il circolo chiuso dell'*oggettività specifica*, dove l'esegesi del fatto tipico tende a assorbire in sé il ragionamento sulla *ratio* di tutela; oppure, in alternativa, l'individuazione del bene giuridico a prescindere dai singoli elementi del fatto tipico, dove il sostanzialismo diventa aprioristico e finisce spesso, nelle interpretazioni teoriche, per disinteressarsi della fisionomia effettivamente attribuita al reato dal legislatore. Sul punto, si v. ancora MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 42 ss.

³⁵ *Supra* nella Parte I, Capp. I e II.

piuttosto a rappresentare un punto di equilibrio tra le diverse istanze di tutela che vengono a porsi a partire dalla medesima tipologia aggressiva³⁶.

Con riferimento alla *dimensione applicativa*, poi, si tratta di osservare come la giurisprudenza *adatti* e, quanto meno in parte, *forzi* il modello vigentistico “in risposta” alle istanze di tutela da cui riceve sollecitazione nel momento del processo, allorché le principali problematiche sorgono proprio in ragione della pluralità di significati, anime e funzioni individuabili in rapporto agli elementi di tipicità, all’interesse protetto e alla *ratio* di tutela di ciascuna fattispecie. Ragione per cui le Corti, se pure talvolta delineano – nel lungo periodo e relativamente a singole fattispecie – interpretazioni coerenti con un modello unitario, più frequentemente sono ispirate da scopi di tutela distinti, se non addirittura incompatibili tra loro³⁷. Circostanza, quest’ultima, che non può non interrogare seriamente lo studioso, gravandolo dell’arduo compito di fornire risposte – ovviamente, in sede di analisi teorica, con tutti i limiti quindi del distacco rispetto al momento “tangibile” del processo – al problema della *coerenza interpretativa*, soprattutto impiegando strumenti di analisi ed elaborando categorie che ne consentano effettivamente la *verifica*³⁸.

È evidente, peraltro, che gli strumenti dell’interprete hanno natura concettuale e quindi, lo si ripete, consistono per lo più in correttivi per una diversa – auspicabilmente, perfezionata – osservazione di fenomeni che vivono nella dimensione applicativa e che, pertanto, per definizione sfuggono

³⁶ Sul punto, a fini di metodo, sia consentito rinviare a MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self-service*, cit., pp. 2930 ss., per quanto attiene, in particolare, al raffronto tra i modelli di tutela astrattamente prospettabili per il delitto di furto e l’“ibrido” modello vigentistico adottato dal legislatore.

³⁷ Con specifico riferimento a ciascun archetipo dell’aggressione patrimoniale, si v. *infra* nella presente Parte, Cap. IV, § 2.4 (sottrazione) e § 3.3 (appropriazione), nonché Cap. V, § 2.3 (costrizione) e § 3.3 (frode).

³⁸ In tema, si v. in particolare le riflessioni di F. PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura di E. Dolcini e C. E. Paliero, vol. I, *Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 515 ss. Si v. anche, R. BARTOLI, *Testo, precedente, scopo: tre paradigmi interpretativi a confronto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pp. 1769 ss.

a schemi di lettura rigidi: e questo soprattutto là dove, attraverso tali strumenti, si auspichi un'emendazione delle incoerenze, delle incongruenze mostrate dal fenomeno storico-processuale rispetto al modello teorico-dogmatico.

Purtuttavia, è proprio nella consapevolezza di tutto ciò che si ritiene particolarmente prezioso il lavoro dello studioso – anche quando alle prime armi e, pertanto, meritevole di un poco più di indulgenza – nel dotare se medesimo e gli altri delle “lenti correttive” di cui il giurista, scienziato o operatore pratico, ha sempre bisogno per cogliere la realtà dei fenomeni che osserva e rispetto alle quali, per rimanere nella metafora, ha necessità di verificarne costantemente l'adeguatezza al proprio “difetto visivo”. Insomma, ambizione e compito dello studioso debbono essere, ci pare, non tanto correggere ogni stortura per rendere esatto il fenomeno, quanto piuttosto impegnarsi affinché siano chiare le ragioni di queste deviazioni³⁹: sì che su di esse, cioè alla radice del problema, si possa intervenire, ciascuno – il legislatore, il giudice, l'avvocato e, certamente, lo studioso – nel proprio orizzonte.

Questo, in buona sostanza, l'ambito risultato della disamina: non già operare una ricostruzione più raffinata, più esatta, più “evoluta” di quella ormai fissata sul piano teorico, con riferimento a modalità aggressive per lo più frutto di un consolidamento di secoli, bensì cogliere le sollecitazioni con cui la fenomenologia aggressiva continua a rinnovare la questione della stabilità interpretativa sul piano applicativo a fronte di sempre nuove esigenze di tutela⁴⁰. A disposizioni tradizionali possono essere ricondotti scopi di tutela

³⁹ Di grande utilità e spunto si rivela, in questo senso, lo studio sistematico condotto da P. PISA, *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, vol. I, *Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, V ed., Padova, CEDAM, 2014.

⁴⁰ Con riferimento all'evoluzione degli interessi che richiedono di essere presi in considerazione dal diritto penale, specialmente da parte del legislatore all'atto di aggiornare il sistema di tutela vigente, sempre attuali risultano le considerazioni svolte da GROSSO, *Interessi*

di recente emersione oppure, più comunemente, nuove fattispecie concrete svelano una potenzialità di *rationes* che le Corti sono chiamate a dominare e ricondurre a unità in un tipo connotato da coerenza e “proporzione”: tanto rispetto allo specifico contenuto dell’*oggettività protetta*, quanto rispetto alla fisionomia dei singoli elementi del fatto.

Ma soprattutto, talvolta queste sollecitazioni, generate dal costante mutamento fenomenologico delle modalità di aggressione alla ricchezza, svelano un disagio più profondo del sistema nel suo complesso: il “vuoto di tutela”, che pure anzitutto rappresenta una precisa opzione dell’ordinamento in favore della libertà (dall’intervento penale) dell’individuo, che tale cessa però di essere nel momento in cui viene *stabilmente* “coperto” attraverso il ricorso a fattispecie di cui vengono stravolti gli elementi portatori del disvalore tipico – anzitutto la sottrazione e la frode, caratteristiche delle due fattispecie paradigmatiche, rispettivamente, dell’aggressione diretta e mediata – al fine di ricondurvi anche *fatti* radicalmente *diversi*⁴¹.

Senza anticipare altro di quanto si avrà modo di osservare con minuzia di dettaglio con riferimento ai singoli archetipi, si tratta adesso di dedicare ancora alcune riflessioni a quegli aspetti che interessano le tipologie aggressive su un piano generale. In particolare, è opportuno appurare fin da subito il rapporto che si instaura tra l’archetipo e gli elementi di tipicità diversi dalla condotta distinguendo, tra gli altri, quelle componenti nelle quali si esprime l’interesse protetto: questo soprattutto per discernere le componenti *a partire dalle quali* si individuano i diversi scopi di tutela, dalle altre che finiscono per essere definite proprio *in conseguenza* dello scopo di tutela⁴².

protetti e tecniche di tutela, cit., pp. 163 ss. e da PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l’economia*, cit., pp. 350 ss.

⁴¹ Ampiamente, *infra* nella presente Parte, Cap. V, § 2.3 e, soprattutto, § 3.3.

⁴² Cfr. MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 49 s.: «Il problema sembra possa risolversi individuando, nell’ambito della fattispecie patrimoniale,

2. *Gli elementi di tipicità espressivi dell'oggettività patrimoniale*

Il tema del rapporto tra le modalità aggressive e l'oggettività giuridica deve essere affrontato muovendo dal convincimento, già più volte espresso nel corso dell'elaborato, che l'interesse specifico tutelato da ciascuna fattispecie possa individuarsi soltanto all'esito dell'esame della singola tipologia aggressiva.

Occorre sgomberare subito il campo, però, da un possibile equivoco: nella presente riflessione non si ritiene di accogliere tutte le implicazioni prospettate dall'autorevole indirizzo teorico entro il quale tale asserto si colloca⁴³. Non v'è dubbio, e lo vedremo meglio a breve, che i problemi di definizione dei requisiti di tipicità ulteriori rispetto alla condotta siano condizionati dalla struttura di quest'ultima⁴⁴. Parimenti, come detto, appare del tutto condivisibile l'affermazione secondo cui l'oggettività specifica s'individua in seno alla più ampia oggettività di categoria solamente a partire dall'"incontro" con le modalità del fatto⁴⁵.

Nondimeno, la circostanza che l'analisi dei delitti contro il patrimonio si muova seguendo la classificazione per tipi di aggressione non può implicare che la questione dello scopo della tutela rimanga, per così dire, "assorbita" da quella delle modalità della condotta. Questa soluzione interpretativa,

gli elementi che, vivendo di luce propria, condizionano l'interpretazione degli altri momenti della fattispecie, e gli elementi, la cui definizione vive di luce riflessa e resta ai primi condizionata».

⁴³ Si fa riferimento a quell'elaborazione, le cui radici affondano nell'opera di NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, cit., che ha trovato la più piena espressione nelle riflessioni di PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 25 ss. e, soprattutto, di MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 229 ss., nonché ID., *Pt.s.*, cit., pp. 29 ss.

⁴⁴ Ancora, MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 49 s.

⁴⁵ MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 29: «questa [l'oggettività giuridica] a sua volta va individuata, secondo un'interpretazione realistica che guarda ai risultati pratici (...) in base, innanzitutto, alla naturale *attitudine offensiva dei diversi tipi di condotta*, cioè alla sfera di interessi da questa *necessariamente offesi*». Si v., anche, FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 33.

prospettata quale fisiologico completamento dell'analisi per tipologie generali di aggressione, finisce per collocarsi all'estremo opposto rispetto alle tesi che conducono un'analisi aprioristica sull'oggettività giuridica, esponendosi al rischio di riassorbire all'interno della dimensione strettamente materiale delle *forme* dell'offesa patrimoniale la questione, pur sempre complessa e sfaccettata, del *contenuto* dell'offesa patrimoniale.

In particolare, seguendo questa tesi nei delitti contro il patrimonio l'oggettività protetta sarebbe da rinvenirsi, per così dire, "dall'interno", a partire dall'*attitudine offensiva* dei diversi tipi di condotta, oltre che "dall'esterno", per effetto delle eventuali *limitazioni legislative* espressamente contemplate⁴⁶. Innegabilmente, questa lettura rivela il pregio di assumere in una prospettiva realistica e non conflittuale la coesistenza sempre più frequente di posizioni di diritto aventi contenuti ben diversi tra loro – di *dominio*, di *godimento*, di *garanzia*, di *custodia* – e di selezionare tra esse quelle rilevanti con riferimento a ciascuna tipologia aggressiva proprio in ragione della sua fisionomia, per effetto del criterio dell'"*interesse legato in modo indissolubile all'essenza del reato*"⁴⁷.

Ebbene, tanto osservato, non ci sembra possibile individuare la consistenza e il perimetro degli interessi patrimoniali in ragione di un approccio così marcatamente ontologico, che pure può invocarsi in rapporto al versante fenomenologico e ai fini del discernimento degli archetipi aggressivi, ma che in questo contesto finisce per eliminare il (successivo) momento della *scelta*,

⁴⁶ Si v. MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 29-31: «questa [l'oggettività giuridica] a sua volta va individuata, secondo un'interpretazione realistica che guarda ai risultati pratici (...) in base, in secondo luogo, alle eventuali *limitazioni legislative*, esplicite o implicite, dell'ambito della tutela giuridica rispetto alla *naturale capacità offensiva* del tipo di condotta, potendo non esistere perfetto coincidenza tra oggettività giuridica e sfera degli interessi patrimoniali rientranti nel naturale fuoco offensivo della condotta».

⁴⁷ In particolare, F. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1930, pp. 108 ss. Si v. anche, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 30: «il controverso problema dell'oggetto della tutela e dei soggetti passivi va, coerentemente, risolto in termini non di *alternativa*, secondo certa persistente dottrina, ma di *coesistenza* di plurimi interessi e soggetti passivi».

effettivamente necessario in ragione dell'incontro tra la singola tipologia usurpativa e il bene-patrimonio. E in particolare, proprio in questo incontro, in questo reciproco condizionamento tra la dimensione formale delle modalità della condotta e la dimensione sostanziale del valore protetto è arduo leggere una "chiusura" e cioè un'indicazione univoca circa l'interesse o gli interessi patrimoniali oggetto della protezione penale.

Piuttosto, ciascuna fattispecie e ancor prima ciascuna tipologia generale incide su molteplici versanti del patrimonio⁴⁸: in tal senso, si deve piuttosto constatare che questo incontro rappresenta un'"apertura" al processo interpretativo, che lo studioso ed il giudice debbono affrontare, ciascuno nel proprio campo di gioco, nella consapevolezza della complessità valoriale che struttura l'interesse patrimoniale, anzitutto nelle distinte dimensioni della *disponibilità materiale* e della *titolarità giuridica*⁴⁹.

D'altra parte, questa centralità dell'attività interpretativa dev'essere guardata avendo ben chiare le implicazioni in punto di *omogeneità* del tipo criminoso⁵⁰. In particolare, occorre considerare come le istanze sottese al principio di tipicità, unitamente alla componente della legalità penale incarnata dal principio di tassatività/determinatezza, non richiedono soltanto che il tipo sia forgiato dal *legislatore* in modo tale che il disvalore emerga dal complesso degli elementi della fattispecie⁵¹ e con il ricorso a un materiale lessicale il più possibile chiaro, intellegibile e univoco⁵². Questa coerenza e unitarietà del tipo si misura anche in *sede applicativa*, allorché la disposizione astratta è posta in raffronto al caso concreto e il fatto storico "contesta" il testo della norma⁵³, illuminando alcuni scopi di tutela ad essa ascrivibili e orientando il giudice a

⁴⁸ In tema, vale la pena recuperare le considerazioni di PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 716 ss.

⁴⁹ Ampiamente, *supra* nella Parte I, Cap. I, §§ 1 ss.

⁵⁰ GARGANI, *Dal corpus delicti al tatbestand*, cit., *passim* e spec. pp. 15 ss.

⁵¹ GARGANI, *Dal corpus delicti al tatbestand*, cit., pp. 44 ss.

⁵² Per tutti, F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, CEDAM, 1979, pp. 305 ss.

⁵³ PALAZZO, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, cit., pp. 525 ss.

una certa interpretazione dei singoli elementi di tipicità, in modo tale da importarne la sussunzione al di sotto dell'ipotesi delittuosa. In buona sostanza, la natura del nesso tra tipologia aggressiva e scopo di tutela *non* è tale che, in ragione della fisionomia di quella, l'individuazione di questo sia conseguenza logica necessaria: non crediamo, insomma, che dal *fatto* sia dato trarre in modo automatico, astratto e univoco il peculiare *interesse protetto*.

Al contrario, da questo angolo visuale, è possibile apprezzare le ragioni della centralità attribuita alla *scelta* tra i diversi scopi di tutela prospettabili: si tratta di un'operazione che, ovviamente, spetta prima di tutto al *legislatore* ma alla quale, realisticamente, è chiamata anche la *giurisprudenza*, intesa come preminente formante giuridico del nostro tempo⁵⁴. Pertanto, alla comprensione della specifica modalità di aggressione deve seguire non solo l'individuazione degli scopi di tutela astrattamente prospettabili sulla base dell'archetipo aggressivo ma anche l'opzione in favore di uno tra essi: valutazione, quest'ultima, capace di orientare la ricostruzione del fatto tipico in modo unitario anche rispetto alle componenti diverse dalla condotta.

Quanto osservato consente adesso di addentrarci nell'esame di quegli elementi di tipicità nei quali si esprime (principalmente) l'interesse protetto e che concorrono assieme alle modalità tipiche a segnalare gli scopi di tutela prospettabili.

Ora, come già si è avuto modo di osservare, alla distinzione tra le diverse modalità corrisponde una distinzione relativa al termine dell'aggressione: in particolare, si è detto che si possono distinguere due modelli *tendenzialmente* costanti di fattispecie patrimoniali a seconda che sia tipizzata la *cosa* (quale *oggetto materiale*) oppure sia tipizzato il *danno* (quale *evento materiale*): così, mentre sul fronte dei delitti di aggressione diretta al patrimonio altrui si

⁵⁴ In tema, si v. G. FIANDACA, *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008.

individua l'endiadi *condotta-cosa*, nell'ambito dei delitti di aggressione mediata lo stesso rapporto si instaura nell'abbinamento *condotta-danno*⁵⁵.

Parimenti, si è rilevato come la distinzione rispetto al termine dell'aggressione sul versante della fenomenologia criminosa abbia un radicamento profondo sul versante normativo, nella dimensione sostanziale dell'oggettività giuridica⁵⁶. In effetti, sebbene questa distinzione si esprima per il tramite delle componenti materiali dell'oggetto o dell'evento del reato, con riferimento ai delitti di aggressione diretta essa emerge anche a partire da un ulteriore elemento, non per caso consistente nell'attributo con cui la legge qualifica la cosa aggredita e cioè la sua *altruità*. Di contro, sul versante dei delitti di aggressione mediata, è sempre attraverso la componente del *danno* che si esprime in modo chiaro il (dis)valore, in un senso duplice: per un verso, concepito nei termini propriamente patrimoniali, il danno indizia il *valore* del termine di queste aggressioni; per altro verso, in ragione del ruolo del soggetto passivo in queste incriminazioni, il danno deve leggersi in rapporto al momento della disposizione patrimoniale e, per tale via, indizia un profilo del tutto peculiare dell'oggettività protetta, nel rapporto con l'esercizio sostanzialmente non libero dell'*autonomia negoziale* da parte della vittima.

Scendendo più nel dettaglio, per quanto anzitutto attiene alle usurpazioni *dirette*, mediante il riferimento all'*altruità* della *res*, il legislatore introduce in modo esplicito il tema del bene giuridico protetto all'interno della fattispecie⁵⁷. Segnatamente, restringendo il nostro sguardo alle tipologie aggressive del patrimonio mobiliare, con riferimento anzitutto alle figure tradizionali della *sottrazione* e dell'*appropriazione* – nonché, in parte, anche del *danneggiamento* – *modalità della condotta* e *altruità* rappresentano i due poli

⁵⁵ *Supra* nella Parte I, Cap. II, § 3.2.

⁵⁶ Ancora, *supra* nella Parte I, Cap. II, § 3.2.

⁵⁷ Sul tema, si v. in particolare: PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 693 ss.; LATTANZI, *L'altruità della cosa nel delitto di furto*, cit., pp. 1630 ss.

fondamentali del tipo⁵⁸. Infatti, come osservato, se per un verso il polo rappresentato dalle modalità aggressive attiene all'archetipo, la fisionomia "materiale" della stessa aggressione, per altro verso il polo dell'altruità concerne l'interesse tutelato: e in tal senso, vale la pena rammentare anche come, afferendo all'oggetto materiale rappresentato dalla cosa mobile, l'altruità ha la funzione di connotare il termine su cui incide l'usurpazione e quindi, allo stesso tempo, di specificare anche l'interesse protetto dall'incriminazione⁵⁹.

Ma soprattutto, è in ragione del diverso significato riconosciuto proprio all'elemento dell'altruità che la tutela del patrimonio dall'aggressione rivolta alla cosa, al patrimonio in una *fase statica*, può variamente esprimere il significato della protezione della relazione meramente materiale, della proprietà o piuttosto di ogni relazione giuridica "qualificata"⁶⁰.

In sostanza, a una prima approssimazione si può osservare che nell'ambito dei delitti di aggressione diretta il confronto tra i diversi scopi di tutela opera, innanzitutto, "nel campo" dell'altruità e l'archetipo condiziona la fisionomia della tutela nella misura in cui, incarnando la struttura fondamentale dell'usurpazione, proprio ad esso principalmente si rapporta la stessa componente dell'altruità⁶¹. Ecco pertanto che, sul piano generale dei delitti di aggressione *diretta*, ferma la specificità espressa da ciascuna modalità archetipica, la domanda diventa quali scopi di tutela si configurano, in alternativa tra loro, in rapporto all'altruità *patrimoniale*⁶².

Il quadro che è possibile tratteggiare, tenendo conto del variegato panorama di voci sul tema, è particolarmente ampio: si va da chi sostiene la soluzione

⁵⁸ Per tutti, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 29 ss.

⁵⁹ Il punto è messo ben in evidenza da PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 21.

⁶⁰ Ancora, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 28.

⁶¹ Per quanto non vada dimenticato che i due poli si condizionano reciprocamente, sembra corretto sostenere che l'indagine sugli scopi di tutela si svolge, "a modalità della condotta invariata", in seno all'altruità. Sul punto, si v., ampiamente, *infra* nella presente Parte, Cap. IV, *passim* e spec. §§ 2.3 ss.

⁶² Si v., in particolare, PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 69 ss.

tradizionale dell'identificazione tra l'altruità patrimoniale dei delitti contro il patrimonio e il diritto di proprietà⁶³; a chi, anche alla luce dell'evoluzione sociale e giuridica delle relazioni con la ricchezza, estende il significato del concetto a tutte quelle posizioni di diritto che consentono la disposizione o comunque il godimento della *res*, quali anzitutto il diritto di proprietà e i diritti reali o personali di godimento⁶⁴; a chi, ancora, operando un'estensione massima nell'ambito delle relazioni giuridiche con i beni regolate dall'ordinamento, aggiunge alla proprietà e ai diritti di godimento quelle posizioni di diritto che impongono un vincolo all'utilizzo della *res*, come i diritti di garanzia, o che addirittura ne legittimano la mera detenzione, priva di alcuna facoltà di godimento/disposizione, come la custodia⁶⁵; a chi, infine, attribuisce all'altruità il significato diverso della mera disponibilità materiale della *res*⁶⁶.

Ora, al di là delle notevoli diversità interne all'ampio "fronte giuridico", è evidente come da questa articolazione delle posizioni sul tema si possa evincere la fondamentale distinzione tra una tutela centrata sulla *relazione di diritto* tra il titolare e la *res* e una tutela incentrata sulla *relazione di fatto* tra il detentore/possessore e la *res* medesima. Come ben si comprende, in questa

⁶³ In questo senso, soprattutto: PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., p. 127; NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, cit., p. 183; G. MAGGIORE, *Diritto penale*, vol. II, *Parte speciale. Delitti e contravvenzioni*, tomo 2, Art. 545-art. 734, IV ed., Bologna, Zanichelli, 1948, p. 927; S. RANIERI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, *I singoli delitti (tit. 8-13), le contravvenzioni*, II ed., Padova, CEDAM, 1967, p. 421; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 386.

⁶⁴ Così, già, DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 26; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 245 s. La soluzione risulta preponderante nella manualistica corrente: PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 24; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 32; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 33.

⁶⁵ Si v.: G. PECORELLA, voce *Furto (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, p. 324; PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 71. Peraltro, con riferimento a quest'ultimo Autore, è noto che la definizione di "altruità" offerta, ai fini del delitto di furto, in PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 719 è tale da comprendere «l'altrui titolarità di ogni tipo di diritto che, nel caso concreto, abbia un peso economico-sociale maggiore del diritto di cui è titolare il soggetto attivo».

⁶⁶ Così, in particolare: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 32; ANGELOTTI, in *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 141; O. VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano. Parte speciale. I singoli delitti e le singole contravvenzioni*, II ed., Milano, Giuffrè, 1954, p. 333; MARINUCCI, *Considerazioni sul delitto di furto*, cit., p. 532.

suddivisione non si esauriscono le sfumature che connotano le opzioni di tutela e che, vedremo, si ripropongono con tonalità diverse nell'ambito di ciascuna tipologia aggressiva⁶⁷. Piuttosto, questa prima ripartizione ci consente di rilevare con valenza generale, s'intende rispetto a tutte le tipologie di usurpazione diretta del patrimonio, la rilevanza che assume l'altruità nel segnalare l'oggettività giuridica protetta.

A tal proposito, è importante evidenziare come la descritta connessione con l'oggettività giuridica non sia negata, nei fatti, neppure da chi sostiene che il riferimento all'altruità sia dovuto a un'esigenza di semplice chiarezza da parte del legislatore, nel senso che questi avrebbe esplicitato un requisito logicamente implicito ai fini di qualsivoglia disvalore nel fatto dell'agente – la cosa deve essere “di altri” e non “dell'agente” – senza niente specificare sul versante della relazione di diritto che deve intercorrere tra il soggetto passivo e la *res*⁶⁸. L'argomentazione, invero, fa per lo più leva su questo elemento per individuare l'interesse protetto – anzitutto per le fattispecie sottrattive e soprattutto per il furto – nella *relazione materiale* e quindi risolve il problema dello scopo di tutela con il riferimento a un valore essenzialmente *economico-fattuale* connesso alla disponibilità immediata e quindi all'*uso* della ricchezza⁶⁹.

A maggior ragione, ovviamente, quanto detto vale per chi attribuisce un significato in chiave propriamente giuridica all'*altruità*, semmai alla luce dei connotati dell'archetipo aggressivo, e per tale via individua il bene tutelato nella *relazione giuridica*, risolvendo pertanto la questione dello scopo di tutela in rapporto a un valore principalmente *giuridico-formale* connesso alla *titolarità* della ricchezza⁷⁰.

⁶⁷ *Infra* nella presente Parte, Capp. IV e V.

⁶⁸ In particolare, si v. ANGELOTTI, in *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 141.

⁶⁹ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 7 e pp. 32 s.

⁷⁰ Per tutti, ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 386.

Con riferimento a quest'ultimo versante del dibattito, inoltre, si evince che il problema dell'allargamento del concetto di altruità al di là della sola proprietà non si pone solamente per quelle ipotesi in cui vi sia una scissione tra la titolarità dominicale e la titolarità di altre posizioni di diritto, nel qual caso il riferimento alla proprietà potrebbe essere di per sé risolutivo ai fini dell'individuazione dello scopo di tutela⁷¹. Piuttosto, la questione, si pone in modo indipendente rispetto a tale circostanza contingente: infatti, come osservato, in seno al più ampio indirizzo che attribuisce al bene protetto un valore essenzialmente giuridico-formale, si rinvengono opzioni diverse a seconda che lo scopo della tutela sia individuato in relazione al contenuto – anzitutto, di godimento – della posizione di diritto, qualunque essa sia, oppure coincida con quella condizione di titolarità piena che connota solamente la posizione di dominio.

Quanto osservato rispetto all'altruità nell'ambito dei delitti di aggressione diretta, ha pieno valore anche rispetto al *danno* nell'ambito dei delitti di aggressione *mediata*. Segnatamente, con riferimento a questo novero di incriminazioni l'elemento del danno – nella duplice ed evidenziata veste di *evento materiale* del reato, sul piano tecnico-penalistico, ma ancor prima di riferimento indiretto al *termine* dell'usurpazione, sul piano fenomenologico – esprime il rapporto che si instaura tra la modalità della condotta e il patrimonio aggredito, là dove il contegno del soggetto passivo interviene a perfezionamento di un fatto aggressivo che si compie in una *dimensione dinamica*⁷². In sostanza, similmente a quanto osservato per i delitti di aggressione diretta, in queste figure di reato i due poli fondamentali sono rappresentati dalla condotta e dal danno⁷³. E come rilevato con riferimento a quelli, anche rispetto a queste il primo polo ha a che vedere con l'archetipo,

⁷¹ Così, sensatamente, PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 24

⁷² Si v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 14 ss.

⁷³ In particolare, CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 738.

con la tipologia generale di aggressione patrimoniale, mentre il secondo polo ha a che vedere con l'interesse tutelato.

Peraltro, è particolarmente interessante osservare la via del tutto peculiare attraverso la quale trova espressione, nel danno, la questione dell'interesse protetto. Infatti, come per l'altruità, sorge la necessità di chiarire fisionomia e contenuto del patrimonio: anzi, è soprattutto con riferimento al danno quale evento tipico del reato che la questione del valore finisce per avere la più diretta incidenza sull'applicazione normativa, a partire dall'individuazione del momento consumativo⁷⁴.

Inaspettatamente, però, la rilevanza del danno finisce per essere ancora più significativa nel momento in cui questo sia considerato nel suo rapporto con la sostanza patrimoniale, con il termine dell'usurpazione. Ciò accade in ragione del fatto che nelle fattispecie di aggressione mediata manca la tipizzazione dell'oggetto materiale, manca cioè una qualsiasi descrizione della ricchezza "usurpabile", con la conseguenza che, come noto, sono suscettibili di attacco tutte le componenti, materiali o immateriali, del patrimonio altrui⁷⁵: ne viene che l'elemento del danno rappresenta il fulcro del processo interpretativo necessario per operare l'individuazione (indiretta) delle componenti propriamente "patrimoniali" ai fini dei delitti di aggressione mediata⁷⁶. Ecco perché, in una prospettiva che coglie la complessità dei rapporti tra tipologie generali e scopi di tutela, il confronto tra le *rationes* rapportabili a queste modalità aggressive si fa ancora più complesso e si estende a ricomprendere anche letture che finiscono per mettere in discussione la natura effettivamente "patrimoniale" del danno⁷⁷.

⁷⁴ Si v. il classico raffronto tra DELOGU, *Il momento consumativo della truffa*, cit., pp. 68 ss. e BETTIOL, *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, cit., cc. 4 ss.;

⁷⁵ CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 731 e p. 738.

⁷⁶ Si v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 20 ss.

⁷⁷ Per tutti, si v. CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 739 ss. e spec. p. 741. Si avrà modo di sostare debitamente sul tema, *infra* nella presente Parte, Cap. V.

Si tornerà a breve sul tema, in rapporto a ciascuna delle due categorie di delitti, nonché con attinenza alle singole tipologie aggressive. Prima di concludere sul punto, però, vale la pena chiarificare le indicazioni reperite attraverso questa prima ricognizione, con riferimento soprattutto alla relazione tra le modalità della condotta, in quanto elemento di tipicità espressivo dell'archetipo, l'altruità/il danno, in quanto elemento di tipicità espressivo dell'oggettività giuridica, e la *ratio* dell'incriminazione.

Nella prospettiva di analisi per scopi di tutela, le componenti dell'altruità e del danno finiscono per rappresentare il perno sul quale poggiano le richiamate tesi sul *valore* e sul *significato* di "patrimonio"⁷⁸. Si intende dire che, a ben vedere, in queste componenti si esprimono le contrapposte istanze del valore del patrimonio, nonché i distinti significati prospettati con riferimento al concetto di patrimonio: quindi, anzitutto, il contrasto tra il valore della titolarità e il valore dell'uso, nonché tra un significato giuridico, un significato economico e un significato "comprensivo" di entrambi i contenuti di senso – giuridico-economico o personalistico.

Non è facile districarsi tra gli incroci che si vengono a creare tra i diversi piani in discussione e il rischio è di appiattare il dibattito su un unico livello di analisi. Il punto è che, stante le diverse letture sul patrimonio quale oggetto della tutela penale, il rapporto tra interesse specifico e finalità di tutela non è propriamente univoco, né tanto meno si definisce nei termini dell'identità tra il primo e la seconda: infatti, vale la pena ribadirlo, lo scopo di tutela, la *ratio* dell'incriminazione patrimoniale si individua a partire da *tutti* quegli elementi che rappresentano la struttura fondamentale di ciascuna tipologia generale, tra i quali certamente e anzitutto figurano l'altruità o il danno, ma non si ricava *unicamente e immediatamente* da questi ultimi⁷⁹.

⁷⁸ *Supra* nella Parte I, Cap. I, §§ 1 ss.

⁷⁹ Cfr.: ANTOLISEI, *Pt. s.*, V ed., cit., pp. 13 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 45.

Si tratta, adesso, di individuare all'interno di ciascun archetipo gli "elementi indefettibili" di tipicità, ossia quelle componenti che connotano la singola tipologia aggressiva a prescindere dallo scopo di tutela di volta in volta assunto dal legislatore. Questo, subito dopo aver speso alcune parole sul metodo di analisi che si ritiene di accogliere con riferimento a quegli elementi di tipicità comunemente affrontati nei termini dei "concetti generali" ricorrenti nelle fattispecie patrimoniali, rispetto ai quali si pone il tradizionale problema del significato da attribuire loro, stante il ricorrere in altri rami dell'ordinamento giuridico e *in primis* nel diritto dei privati.

3. I "concetti generali" nei delitti contro il patrimonio

Come è noto, la questione degli elementi di tipicità ricorrenti nell'ambito delle incriminazioni patrimoniali e comuni ad altre branche dell'ordinamento – c.d. "concetti generali" – è stata tradizionalmente affrontata alla luce della fondamentale distinzione tra la concezione "privatistica" o "pancivilistica" o "unitaria"⁸⁰, fondata sull'idea del carattere sanzionatorio del diritto penale, dalla quale deriverebbe la competenza esclusiva del diritto civile a determinare il significato dei termini che si riferiscono a istituti privatistici, e la concezione autonomistica⁸¹, imperniata sull'antitetico presupposto del carattere – per l'appunto – autonomo e costitutivo del diritto penale, da cui seguirebbe l'indipendenza dei concetti usati nel diritto penale da quelli propri del diritto civile.

⁸⁰ Nel panorama italiano, si v. soprattutto: N. LEVI, *Delitti contro la pubblica amministrazione, Titolo III del libro II del codice penale*, in *Trattato di diritto penale*, coordinato da E. Florian, Milano, Vallardi, 1935, pp. 173 ss.; ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 167 ss.

⁸¹ Sempre nella scienza penalistica nostrana, si v.: MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., p. 3; I. GREGORI, *L'elemento "possesso" nel furto e nell'appropriazione indebita*, in *Il pensiero giur. pen.*, 1931, p. 304; B. PETROCELLI, *Istituti e termini del diritto privato nel diritto penale*, in *Annali*, 1932, pp. 1199 ss., ora in *Saggi di diritto penale*, Padova, CEDAM, 1952, pp. 295 ss.; MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 917.

Peraltro, a fronte dell'acceso e, per molti versi, radicale dibattito tra i sostenitori di queste due impostazioni – che aveva nei delitti contro il patrimonio un terreno privilegiato di scontro, stante la frequente ricorrenza di concetti propri del diritto civile e stante anche la rilevanza dei problemi applicativi connessi a queste componenti – proprio in questo settore della parte speciale è andato affermandosi un terzo indirizzo interpretativo noto come concezione “relativistica”⁸², ormai dominante in dottrina e collocantesi in una posizione di terzietà, metodologica prima che contenutistica, rispetto ai due anzidetti. In particolare, questa prospettiva muove dalla considerazione critica, rivolta a entrambe le concezioni “massimaliste” del pancivilismo e dell'autonomismo, che uno studio isolato e soprattutto preliminare di questi concetti rispetto alle singole fattispecie non rappresenta un'opzione di metodo adeguata al fine scientifico perseguito, quello cioè dell'individuazione del significato da attribuire a queste componenti nell'ambito del singolo tipo criminoso, nonché, al contempo, in rapporto al complesso dei delitti in cui si struttura il sistema di tutela del patrimonio privato⁸³.

Come detto, prima e più della diversità di esiti a cui conduce questa tesi è degna di nota la diversità del *metodo* impiegato nel raffronto con le singole fattispecie: segnatamente, la questione della definizione di questi concetti viene affrontata, in realtà, alla stregua di un problema di interpretazione⁸⁴. Il mutamento di visione che ne viene è radicale: là dove, infatti, la tradizionale contrapposizione tra un diritto penale concepito in funzione meramente accessoria e sanzionatoria e un diritto penale inteso in termini originari e indipendenti si assestava al livello delle stesse fondamenta dell'ordinamento

⁸² Posizione nettamente prevalente nella dottrina più accreditata: PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 25 s.; PULITANO, *Pt. s.*, cit., pp. 20 s.; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 22 s.; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 376; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 15; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 731.

⁸³ Per tutti, NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, cit., p. 42.

⁸⁴ Si v. PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 25.

penale, la novità introdotta dalla concezione relativistica è anzitutto quella di separare da questo terreno, tanto vasto quanto accidentato, il più specifico tema delle questioni interpretative/applicative connesse ai richiamati concetti generali⁸⁵.

È chiaro, peraltro, come non si tratti solamente di un approccio più pragmatico e maggiormente attento alle conseguenze delle soluzioni concettuali accolte: alla base di questa nuova visuale vi è soprattutto una maggiore *coscienza dello scopo dell'analisi* e, in conseguenza, un'accresciuta sensibilità alle problematiche concrete, le quali, se pure sono esaminate dallo studioso sul piano teorico, sorgono sul piano applicativo e su questo stesso piano richiedono di essere risolte⁸⁶.

Per questa via, le più ampie domande alle quali le due concezioni tradizionali erano orientate a dare risposta, in tutt'uno con le soluzioni ermeneutiche individuate nel campo dei delitti contro il patrimonio, rimangono sullo sfondo, svincolate dalla dimensione del diritto vivente. Questo, peraltro, non vuol dire che la concezione relativistica sia assolutamente neutra rispetto agli esiti delle altre due tesi: in particolare, l'impostazione metodologica "esegetico-sperimentale" muove pur sempre da alcuni principi generalissimi che, nel rifiuto di ogni apriorismo, delineano una peculiare fisionomia per il diritto penale⁸⁷. Ed è proprio in questa ottica che si coglie la centralità del principio di unità dell'ordinamento giuridico, frequentemente richiamato così da "vincolare" la definizione di questi concetti a un punto di partenza rappresentato dalle nozioni elaborate e accolte dal diritto privato⁸⁸. Non sfugge, infatti, come da un punto di vista teorico-sistematico tale presunzione – relativa e presto vinta dall'individuazione di razionalità diverse rispetto alla piena coerenza con gli istituti civilistici – implichi, per prima cosa, il rifiuto di

⁸⁵ In particolare, ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 377.

⁸⁶ FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 23.

⁸⁷ PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 20.

⁸⁸ Per tutti, ancora, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 22.

un'autonomia concepita come indipendenza strutturale e separazione assiologica del diritto penale rispetto alle altre branche dell'ordinamento giuridico.

Purtuttavia, è altrettanto chiaro che l'opzione in favore della coerenza tra i diversi ambiti del diritto quale punto di partenza del momento interpretativo, al contrario di quanto osservato per la concezione pancivilistica, non rappresenta in alcun modo un vincolo per il diritto penale posto che l'istanza di uniformità interpretativa di queste componenti è destinata a cedere facilmente sotto altre istanze, tra le quali principalmente quella della coerenza interna alla singola fattispecie, nonché al complesso delle incriminazioni patrimoniali⁸⁹.

Così come, altrettanto significativamente, tale impostazione di fondo esclude che il diritto penale sia concepibile come assolutamente svincolato dalla razionalità che connota l'intero ordinamento e d'altra parte non conduce ad esiti tanto lontani rispetto a quelli della concezione autonomistica: con la fondamentale differenza che, mentre nella concezione autonomistica questi stessi esiti risultano direttamente "perseguiti" in tutt'uno con la tesi dalla quale sono ispirati, nella concezione relativistica l'individuazione di significati assolutamente specifici per l'impiego penalistico dei concetti generali rappresenta un risultato del tutto eventuale, per quanto spesso prevedibile.

Da quanto osservato segue che all'interno di questa prospettiva "de-assolutizzata" permane l'aspirazione ad elaborare nozioni comuni con riferimento agli elementi essenziali più ricorrenti nei delitti contro il patrimonio, ma segue anche che queste non possono essere fissate una volta per tutte poiché, a ben vedere, assumono di significato solamente alla luce delle peculiarità dell'aggressione tipica. Talché, l'elaborazione di un

⁸⁹ ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., pp. 376 s.

significato unitario per queste componenti finisce per essere possibile sempre e soltanto a costo di forzature esegetiche oppure procedendo per eccezioni oppure ancora offrendo definizioni non puntuali – e, pertanto, non tassative – sul piano dei contenuti⁹⁰.

Peraltro, tenuto conto di quanto osservato in termini generali con riferimento ai due poli fondamentali dell'*archetipo* e degli *scopi di tutela*, si deve rilevare come, nell'orizzonte definito dalla tesi relativistica, i singoli ulteriori elementi di tipicità acquisiscono di significato proprio in rapporto alle *modalità aggressive*⁹¹. E in tal senso, diventa anzitutto centrale comprendere quale rapporto si instauri, nell'ambito del descritto processo interpretativo, tra i concetti generali e le altre componenti del fatto tipico, *in primis* la condotta. Non solo, perché, a ben vedere, il problema del significato di queste componenti si pone anche in rapporto immediato con la *ratio* della norma e con la pluralità di scopi di tutela individuabili in rapporto a ciascun tipo criminoso. In altre parole, l'impostazione relativistica apre alla possibilità di ricostruire il significato dei concetti generali in sintonia con lo *scopo* delle singole tipologie aggressive⁹².

In particolare, i descritti rapporti tra concetti generali, modalità della condotta e scopi di tutela sollevano la questione di una duplice alternativa e, di

⁹⁰ In questi termini, si esprime soprattutto PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 25: «i tentativi di esposizione unitaria trovano subito un limite assai grave. Il quale nasce dal fatto che non è affatto sicuro che il legislatore, quando impiega un termine linguistico già impiegato in altra fattispecie, voglia effettivamente (o riesca ad) attribuire a quel termine il medesimo significato. E, in effetti, un'approfondita analisi esegetica delle singole norme dimostra che è abbastanza frequente il caso che non vi sia una perfetta coincidenza tra il significato che lo stesso termine assume di volta in volta nelle diverse norme. In queste condizioni, gli autori che hanno tentato una trattazione unitaria del significato di ciascuno dei termini che ricorrono più volte nella legislazione di parte speciale si sono trovati di fronte a un bivio: o forzare l'interpretazione delle singole norme, pretendendo di assegnare ogni volta il medesimo significato al termine ricorrente; oppure introdurre eccezioni e varianti al significato di quel termine, fino a scompaginare la trattazione unitaria, rendendola scarsamente comprensibile e, in definitiva, inutile. La via migliore da seguire è, pertanto, quella di rinunciare alla pretesa di trattare tali termini una volta per tutte».

⁹¹ Si v., ancora, MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 15 s. e pp. 28 ss.

⁹² In questo senso: ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 377; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 731.

conseguenza, di una duplice opzione tra prospettive dogmatiche tra loro distinte. In prima istanza, si richiede di scegliere se affrontare la questione dei concetti generali come un problema di definizione, prospettandosi in questo senso una lettura "a priori" delle singole componenti coerentemente con le tesi tradizionali del pancivilismo e dell'autonomismo, oppure come un problema di interpretazione. D'altra parte, l'opzione in favore della seconda prospettiva, nel rifiuto di un'individuazione astratta e aprioristica di queste componenti, pone di fronte all'ulteriore alternativa tra concepire l'individuazione dei concetti generali come un problema interpretativo "in senso lato" o piuttosto come un problema interpretativo "in senso stretto".

Scendendo nel dettaglio, con specifico riferimento alla prima alternativa, già si è osservato come la pretesa di operare una definizione preliminare degli elementi di tipicità ricorrenti nell'ambito delle incriminazioni patrimoniali e comuni ad altre branche dell'ordinamento non possa conciliarsi con il metodo di analisi di questi delitti concordemente accolto dalla dottrina⁹³: infatti, nel momento in cui si individui nella condotta e nella sua peculiare fisionomia il fulcro del disvalore represso e si ritenga di dover muovere da questa componente ai fini della comprensione del tipo criminoso, la definizione degli altri elementi essenziali non può che essere orientata dai connotati della condotta medesima, secondo la fisionomia delle diverse tipologie aggressive⁹⁴. In sostanza, il significato dei concetti generali *non* può essere definitivo in via generale e soprattutto *non* può darsi anticipatamente rispetto all'analisi del tipo criminoso nel quale, di volta in volta, tali componenti sono inserite⁹⁵.

D'altra parte, questa prima opzione in favore di un metodo di analisi sperimentale, se per un verso definisce un rapporto di preminenza e per così

⁹³ PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 25.

⁹⁴ In particolare, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 25 ss.

⁹⁵ Si v. ancora, MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 49 ss.

dire di priorità tra le modalità della condotta e gli altri elementi del fatto, ancora non chiarisce il percorso logico che deve seguire l'interprete nel momento in cui, posto davanti alla fattispecie, deve definire il significato dei suddetti concetti generali. Proprio in questi termini si pone l'ulteriore alternativa tra una prima lettura che ritiene che queste componenti si definiscano a partire dalla struttura del *fatto aggressivo* e una seconda lettura che opera l'individuazione di tale contenuto semantico – a partire sempre dalla struttura del fatto aggressivo, ma soprattutto – in ragione dello *scopo di tutela*⁹⁶. In questo senso, il riconoscimento della centralità della condotta nell'ambito di questi delitti può condurre a percorrere strade solo apparentemente accomunate dalla centralità del momento interpretativo e in realtà molto distanti tra loro.

Per un verso, nel momento in cui il significato di queste componenti sia ricavato in ragione della peculiare fisionomia aggressiva del tipo, si viene a delineare un rapporto, essenzialmente, di consequenzialità logica a partire dal versante materiale del fatto: e poiché in realtà per questo verso si riduce il momento interpretativo a un'operazione priva di discrezionalità, si può parlare di interpretazione solamente in termini impropri o di "interpretazione in senso lato"⁹⁷.

Di contro, nel momento in cui tale operazione abbracci anche il diverso piano degli scopi di tutela, la natura di questa valutazione muta radicalmente poiché il senso attribuito al singolo concetto generale diventa, effettivamente, il frutto di un processo propriamente interpretativo: segnatamente, il significato specifico di queste componenti viene ad essere definito in tutt'uno con la *ratio essendi* dell'incriminazione, coerentemente con le altre componenti

⁹⁶ Sul punto, soprattutto, ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 377.

⁹⁷ Si v., ancora: FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 33; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 15 s. e pp. 28 ss.

del fatto, talché in questo caso si deve bensì parlare di “interpretazione in senso stretto”⁹⁸.

Orbene, l’impostazione di fondo che sorregge il presente lavoro esige che entrambi i poli dell’archetipo aggressivo e degli scopi di tutela siano tenuti in considerazione ai fini della comprensione dai concetti generali. D’altra parte, vale la pena chiarire come il metodo – interpretativo *in senso stretto* – prospettato in questa sede ai fini dell’individuazione del significato di elementi di tipicità così peculiari si riveli adeguato alla comprensione del tipo criminoso in *tutte* le sue componenti. E infatti, nel dettaglio, l’interazione tra la singola tipologia generale e gli scopi di tutela consente di selezionare quei requisiti per così dire “strutturali” perché connaturati alla modalità aggressiva e di illuminare di significato i requisiti che, sebbene non indefettibili con riferimento all’archetipo, si rivelino comunque essenziali con riferimento al tipo risultante dal prescelto scopo di tutela.

4. La suddivisione delle componenti del fatto tipico in ragione delle tipologie generali di aggressione e degli scopi di tutela

A ben vedere, quanto osservato con specifico riferimento ai “concetti generali” ancora non si comprende ove posto al di fuori di una più generale ripartizione che si intende proporre in questa sede con riferimento a tutte le componenti dell’aggressione patrimoniale, compresa la condotta tipica, e che si struttura proprio in ragione della grado di afferenza del singolo elemento rispetto alla tipologia aggressiva e allo scopo di tutela.

Segnatamente, in questa prospettiva, a partire dalla fisionomia vigente delle singole incriminazioni, risulta possibile operare una triplice distinzione tra (i)

⁹⁸ CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 731: «la tendenza assolutamente dominante in dottrina e in giurisprudenza è di scegliere una soluzione specifica per ciascuno degli elementi valutativi indicati, dando di taluno di essi una nozione ricalcata sul diritto privato e di altri una nozione penalisticamente autonoma. È la via del “caso per caso”, concetto per concetto, in modo da essere in costante sintonia “con lo scopo delle norme incriminatrici”».

quei requisiti di tipicità che assurgono a *elementi "indefettibili"* della singola *tipologia aggressiva*, da (ii) quelli che rappresentano soltanto *elementi essenziali "specifici"* del singolo *scopo di tutela*, da (iii) quegli altri, infine, che costituiscono *elementi "ulteriori" di tipicità* caratteristici della fattispecie delittuosa forgiata dal legislatore⁹⁹.

Secondo questa suddivisione, in via generale sono *elementi indefettibili della tipologia aggressiva* quelli che connotano l'archetipo a prescindere dallo scopo di tutela che di volta in volta sia assunto dal legislatore, nonché (a maggior ragione) a prescindere dall'interesse patrimoniale per come specificato dagli altri elementi di tipicità che siano concretamente introdotti dal legislatore nello strutturare la tipicità della fattispecie. Si può parlare, invece, di *elementi essenziali specifici del singolo scopo di tutela* con riferimento a quelle componenti che si aggiungono alla struttura fondamentale della tipologia aggressiva, per come definita dagli elementi indefettibili, in ragione dello scopo di tutela accolto, andando a specificare il tipo criminoso in coerenza con la prescelta *ratio* dell'incriminazione. Si dicono, infine, *elementi ulteriori di tipicità* quei requisiti del fatto che, sebbene "essenziali" in termini tecnico-penalistici per effetto della previsione legislativa, rappresentano in realtà un "accidente" rispetto alla struttura logica del tipo criminoso coerente con lo specifico scopo di tutela.

La tripartizione delle componenti della fattispecie criminosa qui suggerita rappresenta la base dell'analisi, che si volge a principiare, delle singole tipologie criminali. Pertanto, con riferimento a ciascuna modalità generale dell'usurpazione patrimoniale, si tratterà proprio di coglierne anzitutto la struttura fondamentale in ragione degli *elementi indefettibili*, cioè di quelle componenti che concorrono a descrivere "lo scheletro" dell'archetipo. Solo una volta separate queste componenti, infatti, risulta possibile individuare le

⁹⁹ Per indicazioni e spunti metodologici, si v. ancora soprattutto BARTOLI, *La frode informatica*, cit., pp. 383 ss.

diverse *finalità di tutela* che si possono delineare con riferimento alla “struttura fondamentale”, nonché gli *elementi specifici di tipicità* che rappresentano il completamento del tipo criminoso in coerenza con tali prospettive di tutela¹⁰⁰.

D'altra parte, poiché l'analisi risulta pur sempre centrata sulla fisionomia vigente della tutela e poiché a tale fisionomia occorrerà guardare nel momento in cui si metteranno alla prova queste considerazioni sul piano del diritto vivente, è parimenti interessante osservare come il legislatore, il quale raramente concepisce fattispecie “modello” e cioè coerenti con un'unica istanza di tutela, frequentemente inserisce elementi di tipicità che richiamano a una pluralità di *rationes*¹⁰¹: con la conseguenza che uno stesso requisito del fatto, “essenziale” rispetto a uno scopo di tutela, risulta meramente “accidentale” rispetto a un altro e diverso scopo¹⁰².

Ma qual è, dunque, la finalità di un simile *modus procedendi*? È importante precisare questo aspetto per poter comprendere, poi, anche il contributo che si intende apportare allo studio di questi delitti. Ebbene, il proposito vuol essere, precisamente, quello più sopra descritto di forgiare uno strumento di analisi, di consistenza teorico-concettuale ma tale da poter essere impiegato pure nella dimensione storico-applicativa, che consenta all'interprete di valutare: sia la coerenza del sistema di tutela vigente, internamente al singolo tipo criminoso, ma anche con riferimento alla protezione complessivamente approntata dalle molteplici incriminazioni patrimoniali; sia la coerenza delle soluzioni interpretative delle Corti, le quali, a fronte della descritta pluralità di “anime” che normalmente connota questi delitti, tendono a impernare il

¹⁰⁰ Sul punto, si v. in particolare: G. SCARANO, *Il problema dei mezzi nell'interpretazione della norma penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1952, p. 174; A. MORO, *L'antigiuridicità penale*, Palermo, Priulla, 1947, p. 57.

¹⁰¹ Sia consentito rinviare a MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self-service*, cit., pp. 2930 ss.

¹⁰² Ampiamente, *infra* nella presente Parte, Cap. IV, §§ 2.3.1 ss. (sottrazione) e §§ 3.2.1 ss. (appropriazione), nonché Cap. V, § 2.2.1 (costrizione) e § 3.2.1 (frode).

processo argomentativo su quelle componenti che di volta in volta esprimono la maggiore “sintonia” con l’esigenza di tutela maggiormente avvertita nel caso in esame¹⁰³.

È interessante soffermarsi un attimo ancora sull’importanza questo controllo, reso possibile dalla descritta scomposizione della fattispecie di parte speciale, soprattutto nei riguardi del diritto pretorio. Nella prospettiva che si adotta, vale la pena ribadirlo, la preoccupazione non è solo quella di vigilare sul (debito) rispetto del confine tra l’interpretazione consentita e l’analogia vietata, né si pretende di operare un controllo di determinatezza, a monte, sulla formulazione delle fattispecie legislative.

Si tratta di impegnarsi in un’operazione, dall’utilità certo non minore, consistente nel vagliare, oltre che – “dall’esterno” – i confini segnati dalle fattispecie incriminatrici per segnalare le eventuali sortite del giudice; anche – “dall’interno” – le componenti del tipo criminoso in modo tale da individuare quali conflitti si prospettino già sul versante teorico, per poi evidentemente riproporsi sul versante applicativo, là dove la fattispecie vigente sia strutturata attraverso elementi che rivelino la propria afferenza a una pluralità di scopi di tutela¹⁰⁴.

In buona sostanza, il pericolo che si avverte dinanzi al magma del diritto vivente non è (soltanto) quello della “slabbratura” del tipo, del suo deteriorarsi e perdere di chiarezza ai margini, della sua equivocità con riferimento a quei fatti che si collocano nella “zona grigia” più lontana dal nucleo essenziale del disvalore represso. Il rischio, piuttosto, è quello della sovrapposizione di più tipi criminosi, ricostruiti a partire dalla medesima

¹⁰³ Ma si v., anche, le considerazioni di G. CONTENUTO, *Principio di legalità e diritto penale giurisprudenziale*, in ID., *Scritti 1964-2000*, Roma-Bari, GLF Editori Laterza, 2002, p. 227: « si deve prendere atto, realisticamente, che nei confronti del fenomeno del c.d. “diritto penale giurisprudenziale”, cioè del complesso delle nuove norme incriminatrici aggiunte — in via interpretativa — dalla Corte di Cassazione al sistema vigente, non esiste, in concreto, alcun efficace mezzo di tutela del cittadino».

¹⁰⁴ Ancora, BARTOLI, *Testo, precedente, scopo: tre paradigmi interpretativi a confronto*, cit., pp. 1769 ss.

fattispecie di reato ma in ragione di *rationes* di tutela distinte: talché, non sono i margini, gli estremi, i casi limite a richiamare l'attenzione dello studioso bensì "il cuore", il significato offensivo, l'essenza stessa dell'incriminazione¹⁰⁵. Ecco, dunque, che da questa coscienza prende il via l'analisi delle singole tipologie aggressive, operata proprio attraverso la descritta scomposizione della fattispecie nelle diverse componenti di tipicità ed orientata all'illustrazione dei diversi modelli di tutela che, in ragione delle *rationes* individuate, sono astrattamente prospettabili, nonché, più importante, concretamente riscontrabili nell'interpretazione giurisprudenziale. Il tutto, ovviamente, tenendo sempre ben a mente l'altro fondamento del presente studio e cioè la complessità del *valore* patrimoniale che, nelle sue componenti dell'uso o disponibilità materiale e della titolarità o disponibilità giuridica, tende a mostrarsi adesso nella pienezza delle proprie ragioni con riferimento a ciascuna modalità di aggressione.

¹⁰⁵ Per il passaggio da un approccio interpretativo legalistico a un paradigma teleologico, si v. principalmente: W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo. Indagini sull'ermeneutica penalistica*, a cura di G. Carlizzi, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2007; ART. KAUFMANN, *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, a cura di G. Marino, Milano, Giuffrè, 2003. Nella dottrina italiana, si v. anzitutto: G. FIANDACA, *Ermeneutica ed applicazione giudiziale del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, pp. 353 ss.; F. PALAZZO, *Regole e prassi dell'interpretazione penalistica nell'attuale momento storico*, in *Aa.Vv., Diritto privato, 2001-2002, VII-VIII, L'interpretazione e il giurista*, Padova, CEDAM, 2003, pp. 507 ss.; O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, Giuffrè, 2006, *passim* e spec. pp. 272 ss.

CAPITOLO IV

L'AGGRESSIONE DIRETTA AL PATRIMONIO ALTRUI

1. *Caratteri generali dei delitti di aggressione diretta*

L'analisi dei singoli archetipi dell'aggressione diretta al patrimonio altrui poggia sulle considerazioni svolte, in via generale, in rapporto al *termine* dell'usurpazione, tanto in merito alla sua consistenza materiale, quanto nei riguardi della titolarità dello stesso¹. Segnatamente, si può affermare che l'ambito dei delitti di aggressione *diretta* o *unilaterale* al patrimonio è generalmente connotato dal riferimento alla *cosa mobile* o *immobile* quale oggetto materiale del reato, nonché dal connotato dell'*altruità* quale attributo della cosa stessa².

La constatazione di un simile assetto normativo, lo si è anticipato, reca con sé due fondamentali conseguenze sul versante dell'orientamento della tutela. Infatti, per quanto anzitutto attiene alla tipizzazione espressa dell'oggetto materiale in un bene connotato da corporeità, occorre richiamare alla mente il descritto rapporto che intercorre tra termine e modalità dell'aggressione, in forza del quale quest'ultima si definisce proprio in ragione della *res* da usurpare³: ne viene che, per effetto della consistenza del bene aggredito e in considerazione della struttura dell'aggressione medesima, la tutela risulta tendenzialmente rivolta, quanto meno in prima battuta, alla protezione della *relazione fattuale* instaurata dal soggetto passivo con la cosa⁴. Per quanto attiene, invece, all'elemento dell'*altruità*, quest'ultimo pone all'interno del

¹ *Supra* nella Parte I, Cap. II, § 3.2.

² *Supra* nella Parte I, Cap. II, §§ 3.2 s. e nella presente Parte, Cap. III, § 2.

³ *Supra* nella Parte I, Cap. II, § 3.2.

⁴ Si v., soprattutto: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 32; ANGELOTTI, in *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 141; VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano*, cit., p. 333; MARINUCCI, *Considerazioni sul delitto di furto*, cit., p. 532; PULITANÒ, *Cose smarrite, cose dimenticate, cose in detenzione*, cit., p. 967.

tipo criminoso il tema dell'allocazione della ricchezza e, per effetto di ciò, apre alla questione del significato anche giuridico del rapporto tra il soggetto passivo e la *res*: talché, a prescindere dal presidio *immediatamente* assicurato alla disponibilità materiale, la tutela si connota – meglio, *può* connotarsi – di un significato ultimo in relazione alla *posizione di diritto*⁵.

È importante evidenziare i termini del rapporto che si viene a definire in seno ai delitti di usurpazione diretta tra i connotati del termine dell'aggressione, per come codificati nel nostro ordinamento, e la descritta duplicità di "anime" della tutela. In particolare, non si può mancare di cogliere alcuni aspetti che, se pure possono sembrare impliciti nella corporalità e nell'altruità della cosa aggredita, si rivelano dirimenti per comprendere il senso della protezione approntata da queste fattispecie.

Per un verso, si deve rilevare come il requisito della *corporalità* della *res* rappresenti nei fatti una limitazione che non affonda le proprie radici in ragioni "ontologiche", ma che segue piuttosto alla suddivisione tra delitti con "violenza" e delitti con "frode", al momento storico a cui risale il codice⁶. Ne vengono due conseguenze: la prima, che logicamente tale limitazione non è da considerarsi necessitata e può essere sempre fatta oggetto di ripensamento da parte del legislatore alla luce, in particolare, dell'evoluzione fenomenologica delle forme dell'usurpazione patrimoniale⁷; la seconda, che lo stesso "ontologismo" più volte richiamato che caratterizza l'elencazione della tipologie di aggressione a mente del Titolo XIII deve, in realtà, ritenersi condizionato, quanto meno con riferimento alla categoria dell'aggressione

⁵ Così, nelle diverse sfumature già (in parte) anticipate: PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., p. 127; NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, cit., p. 183; MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 927; RANIERI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 421; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 386. E poi: DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 26; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 245 s.; ID., *Pt. s.*, cit., p. 33; PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 24; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 32. E ancora: PECORELLA, voce *Furto*, cit., p. 324; PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 71.

⁶ *Supra* nella Parte I, Cap. II, § 3.2.

⁷ Per tutti, PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l'economia*, cit., pp. 350 ss.

diretta, dalla scelta del legislatore di impernare queste aggressioni sull'elemento della *cosa*⁸.

Per altro verso, si deve ribadire che l'*altruità* segnala di per sé soltanto un'apertura alla questione dell'allocazione della cosa aggredita, senza in alcun modo chiarire quale significato sia da attribuirsi nello specifico a questo elemento. Ciò a sua volta significa che, in via generale, l'*altruità* può essere fatta oggetto di due letture fondamentali: può essere "ridotta", nella sostanza, alla corporalità della *res*, di modo che si dice "altrui" quello che è "nelle mani" altrui e allora lo scopo della tutela finisce per esaurirsi nella stessa relazione fattuale⁹; oppure le si può attribuire un significato propriamente giuridico, ulteriore e diverso rispetto a quello sopra descritto, nel qual caso lo scopo ultimo della tutela finisce per consistere nella relazione di diritto¹⁰. Preme comunque ribadire come anche nella seconda ipotesi, poiché la corporalità del bene rimane tipizzata per effetto del richiamo alla "cosa" (mobile o immobile), la relazione materiale risulti necessariamente pregiudicata dall'aggressione e pertanto entri sempre "nel fuoco" della protezione, ove pure essa abbia nella relazione giuridica il proprio fine¹¹.

Ad ogni buon conto, l'assoluta preminenza di questi due connotati – della corporeità e dell'*altruità* – nella comprensione dei delitti di aggressione *diretta* offre riprova di un duplice ordine di considerazioni sviluppate in tutto il corso del presente lavoro. Si pensi, anzitutto, alla questione del rapporto tra termine e modalità della condotta e, in particolare, alla constatazione che la struttura dell'aggressione – e, conseguentemente, la condotta del reato – si

⁸ Cfr.: F. MANTOVANI, voce *Furto*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VII, Torino, 1961, p. 696; PECORELLA, voce *Furto*, cit., pp. 334 ss.; A. LANZI, voce *Furto*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIV, Roma, 1989, pp. 1 s.

⁹ Si v. *supra* nel presente Capitolo, nt. 4.

¹⁰ Si v. *supra* nel presente Capitolo, nt. 5.

¹¹ Questo è, in buona sostanza, l'esito interpretativo a cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza Cass. pen., Sez. un., 30 settembre 2013, n. 40354, Sciuscio, in *Cass. pen.*, 2014, pp. 2927 ss., con nota di MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self-service*, cit. Sulla pronuncia in parola, si avrà modo di sostare debitamente *infra* nella presente Parte, Cap. IV, § 2.4.

definisce in funzione del termine, cioè della ricchezza che forma oggetto dell'usurpazione stessa: tale asserto trova effettivamente conferma, come si avrà modo di osservare, nell'influenza di queste componenti e principalmente della corporeità del bene sull'individuazione degli elementi indefettibili dell'archetipo.

Non solo, perché quanto osservato conferma anche la rilevanza immediata del termine dell'aggressione con riferimento all'interesse specifico protetto del singolo tipo criminoso, e pertanto con riferimento agli scopi di tutela prospettabili in rapporto ad esso: segnatamente, è soprattutto l'elemento dell'altruità ad orientare il significato della tutela, nell'uno o nell'altro senso, in ragione della diversa interpretazione per esso prospettabile¹².

Su tali basi, si scende adesso nel dettaglio delle singole tipologie generali, mirando per prima cosa all'individuazione degli *elementi indefettibili* e cioè di quelle componenti in cui si esprime la struttura fondamentale di ciascuna modalità aggressiva. Come anticipato, l'operazione, pur collocandosi a un livello di astrazione superiore a quello delle singole fattispecie incriminatrici, si opera necessariamente a partire dal dato codicistico. Ebbene, vale la pena di soffermarci ancora un momento per constatare come questo aspetto sia foriero di ulteriori conseguenze con riferimento allo spettro del presente studio, soprattutto per quanto attiene all'impossibilità di reperire dei "tipi generali" di aggressione in rapporto a tutte le incriminazioni del Titolo XIII¹³.

In particolare, nell'ambito delle aggressioni dirette le maggiori difficoltà si riscontrano con riferimento ai fatti di danneggiamento e ai delitti di aggressione immobiliare.

Per quanto attiene alle ipotesi di danneggiamento, ci si limita ad anticipare che, se la recente depenalizzazione dell'ipotesi-base prevista dal previgente articolo 635 del codice penale ha privato il sistema di un tipo generale, il

¹² Si v., in particolare, PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 69 ss.

¹³ Si v. *supra* nella presente Parte, Cap. III, § 1.

legislatore ha elevato a fattispecie autonome quelle che originariamente rappresentavano ipotesi aggravate del delitto-base in rapporto di specialità con quest'ultimo¹⁴. Peraltro, senza alcuna forzatura ma piuttosto per necessità logica, il fulcro dell'analisi continua ad essere rappresentato dal delitto nella sua formulazione originaria, coincidente con quella porzione di fatto tipico comune alle attuali ipotesi autonome di reato¹⁵. Ne viene che, si dovrà verificare se un'analisi tipologica possa effettivamente condursi con riferimento ai fatti di danneggiamento o se, al contrario, tale operazione sia impedita dall'impossibilità di risalire a una struttura autenticamente "archetipica" dell'aggressione patrimoniale¹⁶.

Ben diverso risulta, invece, il discorso attinente ai delitti contro il patrimonio immobiliare. Infatti, con riferimento a queste incriminazioni non è dato ricavare, neppure in via indiretta, un tipo generale usurpativo e un tipo generale turbativo, rispettivamente, della titolarità e del godimento delle cose immobili¹⁷. Il problema, in questo caso, è infatti rappresentato dalla peculiare strutturazione della tutela, che si articola in un numero pure ragguardevole di fattispecie, connotate però da un taglio esasperatamente casistico¹⁸: basti

¹⁴ L'attuale formulazione dell'art. 635, co. 1 e co. 2, c.p. recita: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive».

¹⁵ In base alla versione previgente, il medesimo articolo incriminava, al primo comma, il fatto di «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui».

¹⁶ *Infra* nella presente Parte, Cap. IV, §§ 4 ss.

¹⁷ In particolare, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 376 ss.

¹⁸ Si v., per tutti, ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 560.

pensare alla formulazione del delitto di usurpazione¹⁹, nel quale dovrebbe esprimersi la tipologia generale dell'appropriazione patrimoniale con riferimento ai beni immobili, incentrata sulla peculiare modalità di rimozione o alterazione dei termini; ma altrettanto può osservarsi in rapporto alle numerose fattispecie di turbativa di cui agli articoli 633 (*"Invasione di terreni o edifici"*, sempre che all'invasione non segua l'occupazione)²⁰, 634 (*"Turbativa violenta del possesso di cose immobili"*)²¹, 636 (*"Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo"*)²² e 637 (*"Ingresso abusivo nel fondo altrui"*)²³

¹⁹ Art. 631 c.p.: «Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206». In tema: A. DEL GIUDICE, voce *Usurpazione e danneggiamento*, in *Dig. it.*, vol. XXVI, Torino, 1914, pp. 157 ss.; G. D. PISAPIA, voce *Usurpazione*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975, pp. 390 ss.; P. M. QUARTA, voce *Usurpazione*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, pp. 1151 ss.; F. MANTOVANI, voce *Usurpazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXII, Roma, 1994, pp. 1 ss.; A. CARMONA, voce *Usurpazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, pp. 158 ss.

²⁰ Art. 633, co. 1, c.p.: «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032». Si v.: G. ARMANI, voce *Invasione di terreni o edifici*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, pp. 1005 ss.; R. VENDITTI, voce *Invasione di terreni o edifici*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano 1972, pp. 625 ss.; M. BRIGANDÌ, voce *Invasione e turbative nel possesso di immobili*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, pp. 260 ss.

²¹ Art. 634, co. 1, c.p.: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309». In letteratura: G. MARINI, voce *Turbativa violenta nel possesso di cose immobili*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, pp. 287 ss.; P. M. QUARTA, voce *Turbativa violenta nel possesso di cose immobili*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, pp. 287 ss.; M. BRIGANDÌ, voce *Invasione e turbative nel possesso di immobili*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, pp. 260 ss.

²² Art. 636, co. 1-3, c.p.: «Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516». Si v.: F. MANTOVANI, voce *Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, pp. 979 ss.; ID., voce *Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, pp. 239 ss.; M. MAZZA, voce *Pascolo abusivo e introduzione di animali nel fondo altrui*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982, pp. 139 ss.

²³ Art. 637 c.p.: «Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103». In tema: F. MANTOVANI, voce *Ingresso abusivo nel fondo altrui*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII,

del codice penale, in nessun modo riconducibili a un tipo generale – pure, non codificato – comune.

In buona sostanza, atteso che nel nostro ordinamento – all’infuori del danneggiamento, che si rivolge pariteticamente a tutte le componenti materiali del patrimonio altrui (mobili, mobilizzate o immobili) – non si individuano *tipologie generali* aggressive del patrimonio immobiliare, risulta impossibile condurre un’analisi per scopi di tutela con riferimento a questi delitti.

2. *La sottrazione*

Accolta dal legislatore del 1930 quale fulcro dei delitti di furto, nonché, in termini ancora più innovativi, del delitto di rapina, la *sottrazione* rappresenta la più comune modalità di aggressione del patrimonio altrui²⁴.

I problemi che questa tipologia generale pone sul versante strutturale sono numerosi e tutti complicati dall’afferire alla figura criminosa per antonomasia: il furto²⁵, originariamente *furtum*, al cuore del quale il codice

Torino, 1962, pp. 694 ss.; ID., voce *Ingresso abusivo nel fondo altrui*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, pp. 51 ss.; R. VENDITTI, voce *Ingresso abusivo nel fondo altrui*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, pp. 553 ss.

²⁴ Per un articolato quadro relativo all’incidenza statistica di questa tipologia di aggressioni patrimoniali, si v. CERETTI-CORNELLI, *Proprietà e sicurezza*, cit., pp. 13 ss. Si v. pure FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 46 s.

²⁵ In tema, la letteratura è semplicemente sterminata. Come opere fondamentali, si rammentano: MANZINI, *Trattato del furto e della varie sue specie*, cit.; G. D. PISAPIA, voce *Abigeato*, in *Noviss. dig. it.*, vol. I, Torino, 1957, pp. 43 ss.; ID., voce *Abigeato*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, pp. 674 ss.; MANTOVANI, voce *Furto*, cit., pp. 693 ss.; ID., voce *Furto*, in *Noviss. dig. it.*, App., vol. III, Torino, 1982, p. 915; ID., voce *Furto*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991, pp. 356 ss.; ID., voce *Furto in abitazione e furto con strappo*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., vol. II, Torino, 2004, pp. 237 ss.; MARINUCCI, *Considerazioni sul delitto di furto*, cit., pp. 532 ss.; G. NEPPI MODONA, *Un aspetto problematico del furto: la detenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, pp. 1156 ss.; ID., *Cosa sottratta e cosa restituita nel furto d’uso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, pp. 1240 ss.; PAGLIARO, *L’altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 693 ss.; G. MARINI, *Possesso e detenzione penale e condotta di furto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, pp. 1017 ss.; PULITANÒ, *Cose smarrite, cose dimenticate, cose in detenzione*, cit., pp. 961 ss.; ALBANESE, voce *Furto (storia)*, cit., pp. 313 ss.; BRUTI LIBERATI, voce *Furti minori*, cit., pp. 410 ss.; PECORELLA, voce *Furto*, cit., pp. 318 ss.; CARMONA, *Il fine di profitto nel delitto di furto*, cit.; LANZI, voce *Furto*, cit., pp. 1 ss.; ID., voce *Furti*

Rocco pone la condotta spoliativa, prima e più che per descrivere la fisionomia di questo reato, per cercare di cogliere quell'essenza disvaloriale che le codificazioni previgenti avevano sovente affidato alla sensibilità sociale, sul versante precettivo, e all'interpretazione pretoria, sul versante applicativo²⁶. D'altra parte, per comprendere la portata dell'innovazione introdotta dalla modalità tipica dell'impossessarsi "*della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene*", con riferimento tanto al furto quanto agli altri delitti che ne mutuano la struttura aggressiva, occorre prima di tutto soffermarsi sulla fisionomia di questo archetipo. In particolare, la questione prioritaria che si pone rispetto alla sottrazione è se e in quali termini essa possa dirsi modalità "ontologica" di usurpazione del patrimonio²⁷.

In effetti, ben più rispetto a quanto è dato osservare con riferimento alle altre tipologie generali, la sottrazione pone un problema di discernimento delle componenti effettivamente coesenziali a questa forma di aggressione – i c.d. *elementi indefettibili* – rispetto a quelle che rappresentano piuttosto *elementi essenziali specifici* dei diversi scopi di tutela astrattamente prospettabili o comunque *elementi di tipicità* propri delle fattispecie vigenti. Ciò è dovuto, anzitutto, all'ampiezza storicamente riconosciuta all'aggressione furtiva, quale paradigma dell'aggressione al patrimonio altrui²⁸. Ma un'incidenza tutt'altro che marginale deve riconoscersi pure alla capacità di questa figura delittuosa di incidere su un intrico di interessi giuridici e materiali: affermata in termini tanto ampi, da esigere di essere contenuta attraverso l'individuazione di altre componenti tipiche²⁹.

procedibili a querela, in *Enc. giur. Treccani*, XIV, 1989, pp. 1 ss.; LATTANZI, *L'altruità della cosa nel delitto di furto*, cit., pp. 1630 ss.; CERETTI-CORNELLI, *Proprietà e sicurezza*, cit.

²⁶ PECORELLA, voce *Furto*, cit., p. 319.

²⁷ In particolare, si v. MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 80 ss. e pp. 103 ss.

²⁸ Ancora, PECORELLA, voce *Furto*, cit., p. 319.

²⁹ Si v., in questo senso, Cass. pen., n. 40354/2013, cit., p. 11: «La fattispecie [di furto] protegge ad un tempo la detenzione qualificata, nonché la proprietà e le altre situazioni giuridiche di cui si è già ripetutamente fatto cenno».

È proprio in questo senso che deve intendersi la richiamata limitazione del furto alle *cose*, ossia ai beni aventi consistenza corporale, e in particolare alle cose *mobili*, con inclusione semmai delle cose “mobilizzabili” ma con esclusione delle cose immobili³⁰. Potrebbe sembrare ridondante, se non addirittura superflua, l’annotazione di questo nesso tra sottrazione e cosa mobile, non comprendendosi la ragione per cui il furto dovrebbe avere ad oggetto una sostanza patrimoniale diversa e più variegata; eppure è sempre in questa reciprocità di definizione e di limitazione tra modalità e termine dell’aggressione che sta la chiave di analisi (anche) della tipologia sottrattiva. Infatti, questa opzione determina immediatamente una specificazione del tipo criminoso: quella che si connotava come una scelta ragionevolmente dettata dal valore attribuito ai beni di consistenza materiale, nonché da una cartolarizzazione della ricchezza ancora abbozzata, nell’attuale realtà socio-economica appare invece come una limitazione da giustificarsi in termini ben più convincenti, a fronte di una circolazione sempre più smaterializzata delle componenti patrimoniali³¹.

Ecco, pertanto, espresso il piccolo paradosso dell’assetto vigente delle tipologie dell’usurpazione diretta e, anzitutto, dell’aggressione sottrattiva: quell’“ontologismo” tanto – e comprensibilmente – rimarcato nell’analisi tradizionale di queste forme di aggressione poggia, oggi, su un fondamento pregiuridico desueto³². Talché, è il termine dell’aggressione, tradotto nell’oggetto materiale di questi delitti, a rendere archetipica la modalità, nonché di conseguenza a decretare l’efficacia – o meno – della tutela.

Peraltro, prima di addentrarci nell’esame della tipologia sottrattiva, vale la pena mettere a tema un’altra questione, che pure tende a rimanere irrisolta

³⁰ Sul punto, in particolare: A. DALL’ORA, *Del tentativo punibile: la c.d. mobilizzazione di cose immobili nel reato di tentato furto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1951, pp. 98 ss.

³¹ Si v.: PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l’economia*, cit., p. 351; PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 8; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit. p. 22.

³² Ampiamente, *supra* nella Parte I, Cap. I, § 1.3.

sulla base di quanto detto finora. *Quid* se pensassimo di rimuovere il “limite” della corporalità del bene aggredito, del termine dell’aggressione stessa, con riferimento alla categoria delle usurpazioni dirette? In particolare, sarebbe concepibile una forma di aggressione *tipica* rivolta – eventualmente anche a beni materiali ma, per quanto più interessa, soprattutto – a beni immateriali? A ben vedere, si tratta di una problematica che non può essere ignorata adducendo l’atipicità quale paravento per evitarne l’approfondimento e che merita di essere seriamente cogitata.

In questa sede, ci si limita alla considerazione che segue, facendo salva la possibilità di tornare sulla questione nel proseguo dell’analisi e in rapporto alle altre figure dell’usurpazione diretta. Il legislatore potrebbe forgiare un tipo chiuso e omogeneo positivizzando talune modalità di condotta più frequenti; e d’altra parte, questo ancora non sarebbe sufficiente ai fini dell’individuazione di un nuovo *archetipo*. Il rischio o meglio il risultato prevedibile sarebbe, infatti, quello di scadere in una elencazione di reati connotati dal taglio casistico e totalmente incentrati sulla componente del *danno*, sino ad ora estranea alla struttura delle fattispecie di usurpazione diretta salvo l’unica eccezione rappresentata dal delitto di danneggiamento.

Tanto premesso, secondo le direttrici metodologiche esposte nei paragrafi che precedono, l’individuazione dei requisiti strutturali fondamentali della tipologia sottrattiva si opera a partire dalla ricognizione di quelle fattispecie che ne sono espressione: segnatamente, occorre guardare ai delitti di furto semplice³³, furto in abitazione³⁴, furto “con strappo”³⁵, furto d’uso³⁶, furto

³³ Art. 624, co. 1 e co. 2, c.p.: «Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico».

³⁴ Art. 624-bis, co. 1, c.p.: «Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500».

lieve per bisogno³⁷, spigolamento abusivo³⁸, rapina (“propria”)³⁹ e rapina “impropria”⁴⁰; mentre, non risulta più rilevante la fisionomia della sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p., abrogato dall’art. 1, lett. d), D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) degradata in illecito punitivo civile⁴¹, anche se giova comunque prestare attenzione a questa ipotesi.

Dalla lettura di queste disposizioni emerge in modo inequivoco come la struttura costante dei delitti di sottrazione si articola in: (i) nell’oggetto materiale della *cosa mobile*⁴², per come semmai specificato nelle ipotesi di cui all’art. 626, nn. 2 e 3, c.p.; (ii) nella condotta dell’*impossessamento* mediante *sottrazione*⁴³, per come semmai specificata nell’ipotesi di cui all’art. 626, n. 3, c.p.; (iii) nel

³⁵ Art. 624-*bis*, co. 2, c.p.: «Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona».

³⁶ Art. 626, n. 1, c.p.: «Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa (...) se il colpevole [del delitto di cui all’art. 624 c.p.] ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

³⁷ Art. 626, n. 2, c.p.: «Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa (...) se il fatto [di cui all’art. 624 c.p.] è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno».

³⁸ Art. 626, n. 3, c.p.: «Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa (...) se il fatto [di cui all’art. 624 c.p.] consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto».

³⁹ Art. 628, co. 1, c.p.: «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500».

⁴⁰ Art. 628, co. 2, c.p.: «Alla stessa pena [di cui al primo comma] soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità».

⁴¹ Art. 4, co. 1, lett. b), D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7: «Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila (...) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore».

⁴² Si v. PECORELLA, voce *Furto*, cit., pp. 334 ss. e la dottrina ivi citata.

⁴³ In particolare, MANTOVANI voce *Furto*, cit., pp. 695 ss.

presupposto della condotta della detenzione della cosa da parte del soggetto passivo⁴⁴; (iv) nell'attributo dell'*altruità* della cosa rispetto al soggetto attivo⁴⁵. Con particolare riferimento a quest'ultima componente, si evidenzia, peraltro, come con la depenalizzazione della sottrazione di cose comuni il legislatore abbia definitivamente ristretto il novero dei delitti di sottrazione alle sole ipotesi in cui la cosa mobile sottratta sia "altrui" a prescindere dalla porzione/quota sottratta: nel senso che non assume rilevanza penale l'aggressione dell'appartenenza soltanto condivisa con altri, posto che la tutela risulta limitata alle sole ipotesi in cui la cosa sia *totalmente* "altrui"⁴⁶.

Ora, a fronte di questi elementi di tipicità positivizzati dal legislatore, occorre chiarire fin da subito che, anche in ragione di quanto osservato finora, assurgono a *elementi indefettibili* dell'archetipo sottrattivo il presupposto della *disponibilità della cosa in capo al soggetto passivo*, nonché l'*esito "minimo"* dell'*interruzione di questo stesso rapporto di disponibilità*. Vediamo le ragioni di uno scarto così significativo con il piano vigentistico.

Per quanto, anzitutto, attiene alla necessità che la cosa si trovi nella disponibilità della vittima, si deve anzitutto chiarire in quali termini debba intendersi questo requisito. Soprattutto, è importante comprendere perché presupposto logico della sottrazione non sia tanto la mancanza della disponibilità materiale in capo all'agente, quanto una disponibilità attuale, materiale o anche solo virtuale, da parte di un soggetto titolato diverso

⁴⁴ In tema, con specifico riferimento al delitto di furto, si v. soprattutto MARINI, *Possesso e detenzione in materia penale e condotta del furto*, cit., pp. 1017 ss.

⁴⁵ Per tutti, PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 693 ss. Si v., anche, LATTANZI, *L'altruità della cosa nel delitto di furto*, cit., pp. 1630 ss.

⁴⁶ In tema, si v. soprattutto la *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. III/01/2016 del 02.02.2016 sui d.lgs. nn. 7 e 8 del 2016*, in *Dir. pen. cont.*, 4 aprile 2016. Per la previgente incriminazione della condotta di sottrazione di cose comuni, si v.: C. PALOPOLI, voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Nuovo dig. it.*, vol. XII, Torino, 1940, pp. 685 ss. F. MANTOVANI, voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VII, Torino, 1970, pp. 1021 ss.; G. PECORELLA, voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, pp. 183 ss.; ID., voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, pp. 523 ss.; A. PAGLIARO, voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, pp. 514 ss.

dall'agente⁴⁷. In questo scarto, infatti, si esprime il connotato di "personalità" espresso dal codice Rocco con riferimento alla *sottrazione*: la quale, come diremo a breve, non deve essere intesa solo come "spoliazione della cosa", ma deve più significativamente essere considerata nel suo essere "spoliazione del rapporto con la cosa"⁴⁸.

Ne vengono due conseguenze. La prima, più banale, che là dove un tale rapporto non sia rinvenibile, neppure nei termini più ampi della possibilità di ristabilire una disponibilità immediata sulla *res*, non ha senso parlare di sottrazione⁴⁹: a chi e di cosa? La seconda, che non per il solo fatto che la *res* sia già nella disponibilità immediata dell'agente e che pertanto questi si trovi già in contatto materiale con la medesima è da escludere che si possa configurare la modalità sottrattiva: infatti, non è ancora detto che quel contatto sia stato instaurato al di fuori della sfera di disponibilità del soggetto titolare, di modo che, se pure non si rende più necessario adoperarsi per accedere fisicamente alla cosa, il soggetto attivo deve pur sempre ricorrere alla spoliazione dell'altrui rapporto con essa per potervi sostituire direttamente/unilateralmente la propria e autonoma relazione⁵⁰.

In buona sostanza, l'elemento dell'altrui disponibilità rappresenta il presupposto logico affinché l'agente, una volta che abbia deciso di aggredire la cosa mobile della vittima – con finalità di profitto, a differenza del *danneggiamento* – sia posto nella condizione: per un verso, di non avere la possibilità di ricorrere alla diversa tipologia aggressiva diretta dell'*appropriazione*, che richiede la disponibilità della *res* in capo all'agente⁵¹; per altro verso, di dover decidere in base all'alternativa secca tra porre in essere un'aggressione diretta, a questo punto necessariamente sottrattiva,

⁴⁷ MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 82 ss.

⁴⁸ Si v. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 6 ss. e pp. 133 ss.

⁴⁹ In particolare, PULITANÒ, *Cose smarrite, cose dimenticate, cose in detenzione*, cit., pp. 961 ss.

⁵⁰ Cfr. MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 47.

⁵¹ MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 58.

oppure ricorrere ad una modalità che “stimoli” la cooperazione della vittima⁵². Resta da indagare quale sia la consistenza di questo presupposto negativo, nonché quale sia la struttura giuridico-materiale dell’*altruità* in rapporto ad esso – la struttura, in altre parole, dell’“altrui disponibilità”: vi si procederà più avanti, in rapporto ai singoli scopi di tutela⁵³.

L’altro elemento fondamentale di questa modalità aggressiva è rappresentato dall’esito minimo della rottura della disponibilità altrui. Ebbene, con riferimento a tale componente occorre, anzitutto, rimarcare la ragione per cui si faccia ricorso a un termine (“esito”) proprio del lessico pregiuridico utilizzato nel presente elaborato e non se ne operi la qualificazione alla stregua di *condotta* o piuttosto *evento* del tipo. In tal senso, non si deve perdere di vista il fatto che tutta l’indagine si struttura “dall’interno” rispetto alla modalità sottrattiva, che rappresenta essa stessa la condotta o quanto meno una porzione della condotta dei delitti in cui si esprime questo archetipo⁵⁴: pertanto, la componente in parola è funzionale a definire la fisionomia della condotta di sottrazione proprio nella misura in cui consente di coglierne il significato lesivo essenziale.

In particolare, il rilievo dell’interruzione della disponibilità del soggetto passivo si comprende, per l’appunto, calando l’analisi nella dimensione interrelazionale della sottrazione: nel senso che, se il *presupposto* logico indefettibile di questa tipologia aggressiva è che vi sia una relazione da infrangere, come constatato poco sopra, l’*esito* della sottrazione – a partire dal quale si conforma anche la *struttura* di quest’ultima – deve necessariamente

⁵² MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 57. Si v. anche, ovviamente, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 39 ss.

⁵³ *Infra* nel presente Capitolo, §§ 2.3 ss.

⁵⁴ In tema, da ultimo, BARTOLI R., *Considerazioni sul tentativo di furto nei supermercati in attesa delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, pp. 292 ss. Sia consentito rinviare anche a MAZZANTINI, *Furto nei supermercati e sottrazione “sorvegliata”: la parola (chiara) delle sezioni unite*, cit., pp. 431 ss. nonché alla dottrina e alla giurisprudenza ivi richiamate.

consistere nella rottura di questa relazione⁵⁵. È chiaro, pertanto, come mai tale esito *non* si estenda necessariamente a comprendere anche l'instaurazione di una disponibilità "stabile" da parte dell'agente, dovendosi in tal senso ritenere sufficiente che la cosa si trovi nella sua disponibilità immediata e momentanea, non essendo coesistente alla spoliazione l'instaurazione di una nuova disponibilità stabile e duratura⁵⁶.

In buona sostanza, è a partire da queste due componenti che si struttura il nucleo essenziale della tipologia sottrattiva, il completamento della quale si compie soltanto alla luce degli scopi di tutela, attraverso l'individuazione di quei requisiti che abbiamo definito elementi di tipicità specifici. A tale completamento si procederà, però, solamente dopo aver chiarito alcune questioni che interessano questa tipologia aggressiva su un piano sempre generale e cioè a prescindere dai connotati assunti in ragione della funzione di tutela.

2.1. *Archetipo sottrattivo e furto: relazione con la cosa, spoliazione e dissenso*

Sotto un primo profilo, si rende necessario operare un chiarimento in merito ai rapporti che si instaurano tra questa modalità di condotta e la fattispecie del furto, considerata nel complesso dei suoi requisiti di tipicità – "*Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri*" – nonché nell'orizzonte della sua evoluzione storica⁵⁷. Segnatamente, risulta necessario puntualizzare se il riferimento alla sottrazione debba essere inteso *tout court* in rapporto al delitto di furto o, in

⁵⁵ Ancora, MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 81 e p. 84.

⁵⁶ Ma si v. *infra* nel presente Capitolo, § 2.3.1 quanto osservato per l'ipotesi in cui i delitti di sottrazione siano concepiti in funzione della tutela del diritto di proprietà.

⁵⁷ Si v. soprattutto: ALBANESE, voce *Furto (storia)*, cit., pp. 313 ss.; BRUTI LIBERATI, voce *Furti minori*, cit., pp. 410 ss. Anche: MANZINI, *Trattato del furto e della varie sue specie*, cit.; PECORELLA, voce *Furto*, cit., pp. 318 ss.; MANTOVANI, voce *Furto*, cit., pp. 693 ss.; ID., voce *Furto*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. III, Torino, 1982, p. 915; ID., voce *Furto*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991, pp. 356 ss.

altri termini, se parlare della sottrazione possa significare parlare del furto e viceversa.

A tal proposito, si rendono opportuni due ordini di chiarimenti. Prima di tutto, la sottrazione rappresenta pur sempre una porzione della fattispecie del delitto di furto, la quale si rivela più ampia della prima già sul versante della condotta tipica, stante il tradizionale requisito dell'*impossessamento*⁵⁸. Ma ancora più significativamente, nel nostro ordinamento la sottrazione rappresenta la *modalità essenziale* del furto, ossia la componente espressiva del fulcro dell'offesa, da un lasso di tempo tutto sommato limitato. Si consideri, anzitutto, come dall'ampia nozione di *furtum* del diritto romano di epoca repubblicana derivino per geminazione pressoché tutte le figure tradizionali dei delitti contro il patrimonio, secondo una linea evolutiva che, muovendo da una fattispecie genericamente consistente in un comportamento illecito da cui discendeva come effetto la perdita della *res* per la vittima, ha portato a restringere sempre più la portata applicativa del "furto" ai soli fatti che implicassero (quanto meno) un contatto fisico con la cosa⁵⁹.

Parimenti, limitando lo sguardo ai secoli più recenti, nella riflessione teorica precedente alla promulgazione del codice Rocco il dibattito ruotava attorno all'individuazione di un criterio afferente al contatto tra il soggetto agente e la cosa e orientato all'individuazione dei confini giuridico-penalistici di un istituto avente un chiaro significato sul piano socio-precettivo⁶⁰. Su queste basi, il perfezionamento del furto era alternamente identificato: con la *contrectatio*, ossia con il mero contatto con la cosa altrui, in ossequio

⁵⁸ In questo senso, da ultimo e con grande significato, si v. anche Cass. pen., Sez. un., 16 dicembre 2014, n. 52117, *Cukon*, p. 5.4, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 430, con nota di MAZZANTINI, *Furto nei supermercati e sottrazione "sorvegliata": la parola (chiara) delle sezioni unite*, cit.: «in difetto del perfezionamento del possesso della refurtiva in capo all'agente è, comunque, certamente da escludere che il reato possa ritenersi consumato. (...) Sicché, (...) la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo». In tema e, più specificamente, sulla sentenza in parola si v. ampiamente *infra* nella presente Parte, Cap. IV, § 2.4.

⁵⁹ ALBANESE, voce *Furto (storia)*, cit., pp. 313 ss. Si v., pure, PECORELLA, voce *Furto*, cit., p. 318.

⁶⁰ PECORELLA, voce *Furto*, cit., p. 319.

all'insegnamento di Paolo raccolto nel Digesto (D. 47, 2, 1 - Paul. 39 ad ed.)⁶¹; con la *amotio*, consistente nella rimozione della cosa dal punto in cui si trova, conformemente alla soluzione accolta nel codice Zanardelli⁶²; con la *ablatio*, e cioè con lo spostamento della cosa "altrove", il che significa al di fuori della sfera di custodia del detentore⁶³; con la *illatio*, implicante anche il ricovero della cosa in luogo sicuro rispetto al recupero del legittimo detentore⁶⁴.

In un panorama storico e di approfondimento tanto ampio e complesso, l'opzione in favore del "criterio personale" della sottrazione *al detentore* della cosa rappresenta, come peraltro riconosciuto fin da subito dai commentatori, un'innovazione della nuova codificazione attraverso la quale si intendeva spostare l'attenzione, dal mero rapporto "a due" tra l'agente e la *res*, all'incidenza della condotta furtiva (anzitutto) sulla relazione tra il soggetto passivo e la *res*⁶⁵. In questa prospettiva, invero, tale soluzione veniva a rappresentare una novità sul versante della descrizione tipica del fatto materiale, ma ancor prima un approfondimento dello sforzo di "giuridicizzazione" del tipo criminoso.

Peraltro, viene spontaneo domandarsi in quali termini il criterio personale rappresenti un approfondimento e cioè un avanzamento nella comprensione giuridica del furto. Ci sembra che la risposta si ricavi a partire da un connotato non particolarmente approfondito di questo delitto e consistente nel requisito implicito del *dissenso* della vittima⁶⁶. In tal senso, è chiaramente percepita l'esigenza che la relazione materiale con la *res* sia instaurata dall'agente *invito domino*, contro la volontà o semplicemente senza il *placet* del soggetto a ciò titolato: espressamente contemplato nel codice previgente, il *dissenso* non è stato riproposto nella formulazione dell'articolo 624 del codice

⁶¹ Cfr. ALBANESE, voce *Furto (storia)*, cit., pp. 191 s.

⁶² MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 132 s.

⁶³ ANGELOTTI, in *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 173.

⁶⁴ ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 409.

⁶⁵ Si v. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 133 ss.

⁶⁶ In tema, anzitutto, VICO, voce *Furto*, cit., p. 1016.

Rocco e d'altra parte non ne è mai stata posta in discussione l'essenzialità⁶⁷. Ma per quale ragione tale componente si colloca al cuore di questa tipologia aggressiva, venendo a costituire, per così dire, un'acquisizione al piano strettamente giuridico di un'esigenza percepita già nitidamente sul piano pregiuridico?

Orbene, la sottrazione disciplinata nel codice Rocco pone il problema del perfezionamento del furto da quella stessa prospettiva "personale" che appartiene al dissenso: si intende dire che ai fini dell'integrazione del delitto in tutti i suoi elementi essenziali il legislatore esige pur sempre l'impossessamento, ma tale esito si comprende soltanto in ragione della contrapposizione tra due sfere di disponibilità⁶⁸. In sostanza, se con la sottrazione "*a chi (...) detiene*" si sposta l'attenzione sulla relazione tra la vittima e la *res*, è su quello stesso piano che – verrebbe da dire, da sempre – esprime il proprio significato anche il requisito del dissenso. Peraltro, è importante rendersi conto del fatto che questo connotato di aggressione *invito domino* non ha ancora niente a che spartire con il "polo" dell'altruità o, comunque, con il consenso scriminante nei termini di operatività generale disciplinati dall'articolo 50 del codice penale: il consenso/dissenso che rileva ai nostri fini, infatti, attiene al solo momento della condotta e in particolare dell'invasione della sfera di disponibilità del soggetto passivo e la rottura della relazione di quest'ultimo con la cosa⁶⁹.

Non può sfuggire come in questi termini il dissenso non rappresenti tanto l'altra faccia della sola modalità sottrattiva, concorrendo piuttosto a segnare in via generale la distinzione tra l'usurpazione *direttamente* rivolta alla *res* e l'usurpazione *mediata* dalla vittima. In effetti, al contrario delle aggressioni dirette, che risultano tutte accomunate dalla circostanza che il contatto con la

⁶⁷ ANGELOTTI, in *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 188 ss.

⁶⁸ Si v. MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 82 ss.

⁶⁹ Sul punto, in particolare, ANGELOTTI, in *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 189 s.

ricchezza altrui avvenga *invito domino*, le aggressioni mediate sono connotate proprio per il *consenso* – viziato, ma pur sempre espresso in modo libero e cosciente – della vittima all’accesso da parte dell’agente alla propria sostanza patrimoniale⁷⁰. E il rilievo che assume il dissenso con riferimento a questa metà delle incriminazioni patrimoniali, lo si ripete, attiene alla tipicità del fatto e si riflette sul piano del disvalore: al pari del furto, anche l’appropriazione e il danneggiamento debbono dirsi atipici ove posti in essere non *invito domino*⁷¹. Tuttavia, sebbene non debba intendersi come requisito peculiare solamente dei delitti di sottrazione, è proprio con riferimento a questa tipologia generale che l’approfondimento del *dissenso* offre indubbiamente gli spunti più rilevanti. A ben vedere, infatti, questo significato relazionale dell’aggressione sottrattiva non si rinviene negli stessi termini anche nell’appropriazione e nel danneggiamento: rispetto alle quali l’azione si connota per il rapporto diretto con la *res*, senza però che detto contatto criminoso assuma un significato analogo rispetto alla *relazione* vantata dal soggetto passivo.

In breve, è un tratto pure comune a tutte le usurpazioni unilaterali e tuttavia accentuato nella spoliazione quello dell’essere recata l’offesa con invasione non consentita della sfera di altrui disponibilità sul patrimonio. Profilo, questo, in cui è dato cogliere da ultimo anche il rapporto di reciproca delimitazione con le aggressioni mediate: nelle quali invece l’azione è rivolta proprio a stimolare una disposizione patrimoniale da parte del soggetto titolare, per effetto della quale l’agente consegue il risultato della locupletazione “dall’esterno” e cioè senza interferenza “diretta” nella relazione tra la vittima e la *res*⁷².

⁷⁰ Ampiamente, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 109 ss. e spec. pp. 126 ss.

⁷¹ Per tutti, MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 58.

⁷² Sul punto, già, CARNELUTTI, *La tutela penale della ricchezza*, cit., p. 13.

2.2. *Il delitto di rapina, tra sottrazione e costrizione*

Una seconda e più specifica questione di ordine sistematico si pone con riferimento al delitto di rapina, che nel presente lavoro si è ritenuto di collocare tra i delitti di sottrazione in ossequio all'opzione accolta dal legislatore del 1930, ma che risulta tuttavia fortemente connotato per l'offesa "ulteriore" che reca al bene personalistico⁷³. Da qui, l'alternativa di una sua collocazione sistematica all'interno di un novero di reati tutti plurioffensivi e, segnatamente, tra quei delitti plurioffensivi che implicano il ricorso a *modalità* di persuasione *costrittive*⁷⁴: il pensiero corre immediatamente all'estorsione, con la quale la rapina condivide la modalità della *vis* e dalla quale si distingue in ragione del diverso esito di coazione relativa o assoluta sulla psiche del soggetto destinatario della condotta, oltre che ovviamente sulla base del ricorrere o meno di un'autentica *cooperazione artificiosa* da parte del soggetto coartato⁷⁵.

È proprio in questo senso, peraltro, che deve si deve intendere la diversa scelta operata dal Codice Zanardelli, nel quale la rapina – "*Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona o agli averi, costringe il detentore o altra persona presente sul luogo del delitto a consegnare una cosa mobile o a soffrire che egli se ne impossessi*" (art. 406 cod. pen. prev.) – era collocata al fianco dell'estorsione – "*Chiunque, incutendo in qualsiasi modo*

⁷³ In tema, anzitutto, si v.: A. JANNITI DI GUYANGA, voce *Rapina*, in *Dig. it.*, vol. XX, Torino, 1911-1915 pp. 46 ss.; C. PALOPOLI, voce *Rapina*, in *Nuovo dig. it.*, vol. X, Torino, 1939, pp. 1077 ss.; V. ZAGREBELSKY, voce *Rapina*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967, pp. 770 ss.; G. PIZZUTTI, voce *Rapina*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, pp. 267 ss.; F. MANTOVANI, voce *Rapina*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, Roma, 1991, pp. 1 ss.; D. BRUNELLI, voce *Rapina*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996, pp. 5 ss.

⁷⁴ Si v., in particolare, *supra* nella Parte I, Cap. II, § 2.1.1.

⁷⁵ Per l'impostazione tradizionale, si v. in particolare ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., pp. 531 s. Enfatizza il ruolo del soggetto passivo e, segnatamente, il momento della sua autonoma disposizione patrimoniale, soprattutto, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 106. Per il criterio fondato sull'intervallo di tempo – immediato nella rapina, non anche nell'estorsione – intercorso tra la *vis* e il verificarsi del danno, si v. per tutti MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 192 ss.

timore di gravi danni alla persona, all'onore o agli averi, o simulando l'ordine di un'Autorità, costringe alcuno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico" (art. 409 cod. pen. prev.) – e della c.d. "pseudo-estorsione" o "rapina di atti" – "*Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sé o di altri, un atto che importi qualsiasi effetto giuridico"* (art. 407 cod. pen. prev.) – invece che al fianco del furto – "*Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso di colui al quale essa appartiene"* (art. 402 cod. pen. prev.)⁷⁶. Due i principali argomenti dai quali sembra conseguire questa diversa impostazione: per un verso, la circostanza che rapina ed estorsione risultavano – e risultano tutt'oggi – accomunate dal mezzo incidente sulla libertà del volere del soggetto passivo, ossia dalla *vis*; per altro verso e ancora più significativamente, la porzione della condotta del delitto di rapina rivolta alla *res* consisteva – allora – nel farsi consegnare la cosa mobile o nell'impossessarsene direttamente, senza che vi fosse alcuna comunanza specifica con la condotta furtiva, imperniata sull'*amotio*⁷⁷.

Molto interessante, dunque, che il legislatore del 1930, al momento di introdurre l'archetipo sottrattivo e di estenderlo dai delitti di furto anche alla rapina, abbia anche accentuato la prossimità tra rapina ("propria") – "*Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene"* (art. 628, co. 1, c.p.) – ed estorsione – "*Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"* (art. 629 c.p.) – con riferimento alla

⁷⁶ Si v.: JANNITI DI GUYANGA, voce *Rapina*, cit., pp. 46 ss.; MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 192 ss.

⁷⁷ In particolare, si v. F. PUGLIA, *Dei delitti contro la proprietà*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. Pessina, vol. X, Milano, Società editrice libraria, 1908, p. 59.

componente della *vis*, sul versante dell'aggressione al bene personalistico⁷⁸. Viene da chiedersi se, davvero, sia sensato ricondurre la rapina al di sotto della tipologia sottrattiva o se piuttosto ciò non rappresenti una forzatura alla sua natura ancipite, divisa tra aggressione rivolta alla persona e usurpazione diretta della cosa.

La risposta a tale interrogativo richiede di mantenere ferma la considerazione che il punto di fondamentale interesse nella tutela penale del patrimonio privato attiene alla modalità aggressiva del bene giuridico di categoria⁷⁹. A tal proposito, vale la pena osservare come effettivamente nel delitto di estorsione, nonché in quello di sequestro di persona a scopo di estorsione, trovi espressione legislativa la tipologia aggressiva (patrimoniale) della *costrizione*⁸⁰. Infatti, è in rapporto a queste due fattispecie che il riferimento alla modalità costrittiva assume pienamente di significato e questo accade, in particolare, perché la questione è inquadrata in seno alla distinzione tra i delitti di usurpazione diretta e delitti di aggressione mediata. Sotto questo profilo e con specifico riferimento all'aggressione rivolta al bene patrimoniale, mentre la rapina si struttura attorno alla stessa modalità aggressiva del furto e cioè alla *sottrazione* e all'*impossessamento*, ma soprattutto alla sottrazione dal momento che l'innesto degli elementi della violenza e della minaccia avviene proprio *sulla* struttura aggressiva della sottrazione; diversamente l'estorsione è connotata, come si avrà modo di osservare, per l'atto di disposizione patrimoniale al quale l'agente costringe la vittima, di modo che la *vis* – che in entrambi i delitti risulta diretta alla persona – è qui orientata ad ottenere il risultato patrimoniale criminoso.

Ciò è quanto emerge anche dall'osservazione dell'ipotesi specifica della c.d. "rapina impropria" – "*chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la*

⁷⁸ Si v. ANGELOTTI, in *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 279 s.

⁷⁹ Come già si è avuto modo di osservare, ampiamente, *supra* nella Parte I, Cap. II, §§ 3 ss., nonché Cap. III, *passim* e §§ 1 ss.

⁸⁰ In particolare, MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 973.

sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità" (art. 628, co. 2, c.p.) – nella quale la *vis* non è funzionale alla sottrazione, che è già avvenuta, bensì all'impossessamento⁸¹.

E invero, da questa peculiare figura – peraltro, già nota all'ordinamento sotto la vigenza del codice Zanardelli: "*chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui o immediatamente dopo, usa contro la persona derubata o accorsa sul luogo del delitto la violenza o la minaccia suaccennata per commettere il fatto o per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunità di sé stesso o di altra persona che sia concorsa nel delitto*" (art. 406, co. 2, cod. pen. prev.)⁸² – si ha modo di apprezzare "in negativo" la struttura della stessa "rapina propria", nella quale la *vis* è funzionale alla sottrazione, e soprattutto si ha modo di osservare come sia una scelta legislativa libera e non necessitata quella di assimilare l'ipotesi "impropria" a quella "propria", invece di operare una qualificazione separata delle porzioni di fatto aggressive dei distinti beni giuridici del patrimonio e della libertà morale o dell'incolumità personale⁸³. Il punto, s'intende dire, è che ai fini dell'individuazione della modalità aggressiva del patrimonio caratteristica della rapina si rivela – verrebbe quasi da dire, "preliminarmente" – determinante la circostanza che l'aggressione sia recata senza il contributo della vittima⁸⁴.

Segnatamente, muovendo dall'elemento della *coazione*, che avvicina la rapina all'estorsione, decisiva è la circostanza che la *vis* sortisca un effetto di annichilimento totale (*coazione assoluta*) della libertà del volere della vittima rispetto ad un suo contributo nell'aggressione patrimoniale ulteriore e

⁸¹ Si v., recentemente, Cass. pen., sez. un., 12 settembre 2012, n. 34952, in *Cass. pen.*, 2013, con nota di D. BRUNELLI, *Tentativo della rapina impropria: le Sezioni unite liquidano sul nascere i segnali di enforcement del precedente* (pp. 61 ss.) e di R. BARTOLI, *Configurabilità del tentativo di rapina impropria finalizzata all'impunità: tra legalismo, teleologia e Costituzione* (pp. 80 ss.). Si v., anche, T. PADOVANI, *Tentativo di sottrazione e tentativo di rapina impropria*, in *Giust. pen.*, 1977, II, cc. 229 ss.

⁸² G. GIURATI, *Dei delitti contro la proprietà*, Milano, Vallardi, 1913, pp. 238 s.

⁸³ In tema, soprattutto BARTOLI, *Configurabilità del tentativo di rapina impropria finalizzata all'impunità*, cit., p. 85.

⁸⁴ Per tutti, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 106.

diverso dall'eventuale consegna della cosa nelle mani dell'autore⁸⁵. In questo senso, mentre nell'estorsione le modalità pressorie sono volte a determinare il soggetto passivo ad un contributo non meramente meccanico bensì cosciente al depauperamento patrimoniale, nella rapina il ricorso alla *vis* è funzionale a portare un'aggressione diretta/unilaterale nelle specifiche forme della sottrazione⁸⁶. E anche là dove le modalità della violenza e della minaccia si innestano sulla sottrazione già avvenuta, come nella rapina "impropria", è sempre e comunque alla sottrazione che si deve guardare per comprendere il significato dell'unificazione delle due porzioni del fatto, giacché, a ben vedere, l'equiparazione dell'ipotesi "impropria" all'ipotesi "propria" si spiega soltanto per la circostanza che anche in questo caso la *vis* è orientata a rendere possibile un'usurpazione diretta/unilaterale⁸⁷.

Ecco pertanto emergere, in modo, evidente la ragione della collocazione di questa fattispecie nell'alveo dei delitti di sottrazione e, anzitutto, dei delitti di aggressione diretta al patrimonio altrui. Ciò che connota la rapina è, infatti, il ricorso a due *modalità aggressive* distinte tra loro, rispettivamente rivolte all'offesa di due diversi beni giuridici: l'uno di consistenza personalistica, individuabile nella libertà morale e/o nell'incolumità individuale, e l'altro di consistenza patrimoniale, specificamente rappresentato dalla cosa appartenente al patrimonio del soggetto passivo⁸⁸.

Non v'è dubbio, peraltro, che la porzione di condotta rivolta all'aggressione dell'interesse personalistico sia in stretto rapporto con la porzione offensiva dell'interesse patrimoniale: nel senso evidenziato che, conformemente alla fattispecie legislativa, la sottrazione della cosa è resa possibile a partire dalla violenza/minaccia rivolta al soggetto passivo (della condotta). Purtuttavia, si tratta di due offese logicamente distinte e in rapporto, sì di successione logica

⁸⁵ Sul punto si v., in particolare, Cass. pen., 16 giugno 1986, in *Riv. pen.*, 1987, pp. 794 ss.

⁸⁶ MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., pp. 964 ss.

⁸⁷ Così, già, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 330 ss.

⁸⁸ Si v. PISAPIA, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 62.

e cronologica, ma non anche di ininterrotta continuità: e questo, in particolare, si rileva a partire dal fatto che il rapporto tra le modalità di condotta e i beni giuridici è quello di un accoppiamento “rigido”, in base al quale all’impiego della *vis* segue l’offesa alla libertà morale e/o dell’incolumità individuale e all’impiego della sottrazione segue l’offesa al patrimonio⁸⁹. In questi termini, non soltanto la rapina viene attratta nell’alveo dei delitti di sottrazione, ma finisce per assumere la fisionomia di un furto preceduto – per necessità oggettiva, per scelta deliberata dell’agente o per la sua modesta “abilità” – dal ricorso alla *vis*: la quale, però, ha sempre e soltanto il limitato significato di “spianare la strada” all’usurpazione diretta, di renderla possibile ove altrimenti non utilmente esperibile.

Completamente diverso si rivela, invece, il rapporto tra *vis* e aggressione patrimoniale nell’estorsione, dove è dato osservare il ricorso ad un’unica modalità aggressiva consistente nella costrizione, a partire dalla quale l’offesa al bene patrimoniale si realizza passando *attraverso* l’offesa al bene personalistico⁹⁰. Come ben si può comprendere adesso, il rapporto tra le due offese risulta connotato in questo caso, oltre che per un rapporto di progressione logica e cronologica, anche per una continuità fondata sull’unitaria condotta violenta o minacciosa.

Questo significa oltretutto che, a differenza di quanto osservato per la rapina, in questa diversa modalità aggressiva non si rende necessario un comportamento ulteriore e specificamente rivolto al patrimonio, essendo sufficiente il ricorso alla sola costrizione. Infatti, il disvalore del delitto è connotato proprio per l’essere la *vis* volta ad ottenere dal soggetto passivo una disposizione della propria ricchezza favorevole all’agente, il quale dunque non “si impegna” in un’usurpazione diretta del patrimonio ma

⁸⁹ In particolare, DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 98.

⁹⁰ Cfr. ZAGREBELSKY, voce *Rapina*, cit., p. 776.

beneficia della mediazione del soggetto titolato a disporre della ricchezza aggredita⁹¹.

Da quanto osservato segue, altresì, che il problema dell'individuazione del soggetto passivo del reato e quindi dell'oggettività giuridica "prevalente", per l'ipotesi in cui siano scisse le qualifiche di soggetto passivo della condotta violenta o minacciosa e di soggetto passivo dell'usurpazione patrimoniale, si pone nei due delitti in esame in maniera molto diversa, in ragione soprattutto dell'"unità" (estorsione) o della "dualità" (rapina) delle modalità di aggressione.

Segnatamente, nella rapina la questione deve affrontarsi alla luce della struttura archetipica e a prescindere cioè da qualsivoglia considerazione in merito agli scopi di tutela: questo in ragione del fatto che l'elemento della *vis* e quindi questo segmento della condotta si innesta sulla modalità sottrattiva, la quale però rimane logicamente separata rispetto all'offesa personalistica, con la conseguenza che la scissione sul lato passivo del reato comporta sempre anche una scissione della qualità di persona offesa e la soluzione della problematica passa necessariamente per l'individuazione del bene giudicato come prevalente nell'economia del reato⁹².

Diversamente, nell'estorsione l'individuazione del soggetto passivo del reato nell'ipotesi di disposizione operata da chi sia titolato all'atto ma non anche titolare della ricchezza è seguente proprio all'individuazione dello scopo di tutela assunto come prevalente: ciò in quanto, stante l'unità della condotta e la rilevata continuità tra le due offese, la questione deve essere affrontata sulla base del rapporto tra queste ultime, considerate dunque in connessione tra loro, e in particolare sulla base del significato già patrimoniale

⁹¹ In tema, soprattutto GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, cit., pp. 175 ss. e pp. 180 ss. Si v. anche PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 44 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 174 ss.

⁹² In tema: P. FRISOLI, *Oggetto di tutela penale nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1935, p. 659; PALOPOLI, voce *Rapina*, cit., p. 1077; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 102; ZAGREBELSKY, voce *Rapina*, cit., p. 777.

riconosciuto all'atto di disposizione o piuttosto dell'esigenza che il risultato dannoso per la ricchezza altrui assuma le sembianze e la consistenza del danno/depauperamento⁹³.

2.3. *L'altruità usurpata: gli scopi di tutela prospettabili in rapporto alla sottrazione*

Come si è avuto modo di osservare, l'analisi degli scopi di tutela nell'ambito dei delitti di sottrazione tende a collocarsi in seno al tema dell'altruità patrimoniale⁹⁴. Per meglio dire, l'orientazione della protezione offerta da questi delitti si coglie alla luce del rapporto tra la modalità sottrattiva, per come descritta a partire dagli elementi indefettibili della *disponibilità della cosa in capo al soggetto passivo* e dell'*interruzione di questo stesso rapporto di disponibilità*, e la componente dell'altruità⁹⁵.

Se è vero, infatti, che la spoliazione incide su un intrico di interessi giuridici e materiali non sempre facilmente dipanabili, si tratta di discernere in questo fascio di relazioni con la *res* quelle presidiate *direttamente* da queste fattispecie, di modo tale che la loro protezione assurge a scopo della tutela predisposta dall'ordinamento, da quelle che invece sono protette solo accidentalmente, cioè nella misura in cui si accompagnino alle altre presidiate direttamente.

Ebbene, sulla base di queste considerazioni, sembra possibile individuare tre scopi di tutela prospettabili in rapporto all'usurpazione sottrattiva, separabili tra loro sul piano concettuale ma tendenzialmente interconnessi nella dimensione fattuale⁹⁶: segnatamente, l'altruità patrimoniale salvaguardata

⁹³ Si v., *amplius*, *infra* nella presente Parte, Cap. V, §§ 2.2 ss.

⁹⁴ *Supra* nella presente Parte, Cap. III, § 2.

⁹⁵ *Supra* nella presente Parte, Cap. IV, § 2.

⁹⁶ Una distinzione che, *melius re perpensa*, approfondisce quella da noi proposta in MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self-service*, cit., pp. 2930 ss.

può assumere la fisionomia precipua del (i) *diritto di proprietà*⁹⁷; oppure, può consistere in una (ii) *relazione di godimento* instaurata dal soggetto in ragione di una varietà di posizioni giuridiche in rapporto con la *res*⁹⁸; o ancora, può identificarsi con la mera (iii) *relazione* instaurata in via *di mero fatto*, con la cosa⁹⁹.

Come anticipato, la distinzione di queste tre finalità non toglie che, tendenzialmente, i profili del rapporto proprietario, della posizione di godimento e della relazione di mero fatto siano tra loro interconnessi¹⁰⁰. Invero, già su un piano del tutto preliminare è possibile cogliere come tutelare una situazione di diritto – consistente nella proprietà o in altra che legittimi al godimento sulla *res* – sia sempre funzionale a garantirne l'uso – materiale, concreto, fattuale – permesso in ragione del titolo, così come proteggere la relazione di fatto rappresenti in ogni caso un presidio rispetto alle posizioni di diritto che su di essa insistono. E d'altra parte, la segnalata connessione tra queste situazioni, al pari della loro ricorrente coesistenza in capo al medesimo soggetto, nulla toglie rispetto all'esigenza di procedere all'individuazione di una tra esse quale preminente.

⁹⁷ Si v., principalmente, RANIERI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 421. Si v. anche ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 386, in senso diverso però Ivi, p. 405.

⁹⁸ In questo senso: DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 26; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 245 s.; ID., *Pt. s.*, cit., p. 33; PULITANO, *Pt. s.*, cit., p. 24; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 32. Non anche, quindi, le posizioni di diritto che impongono un vincolo all'utilizzo della *res*, come i diritti di garanzia, o che addirittura ne legittimano la mera detenzione, priva di alcuna facoltà di godimento/disposizione, come la custodia, per le quali si v. PECORELLA, voce *Furto*, cit., p. 324.

⁹⁹ Si v.: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 32 s.; ANGELOTTI, in *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 141; VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano*, cit., p. 333; MARINUCCI, *Considerazioni sul delitto di furto*, cit., p. 532.

¹⁰⁰ Si v. ancora Cass. pen., n. 40354/2013, cit.: «La fattispecie [di furto] protegge ad un tempo la detenzione qualificata, nonché la proprietà e le altre situazioni giuridiche di cui si è già ripetutamente fatto cenno» (p. 18).

2.3.1. *I delitti di sottrazione in funzione della tutela del diritto di proprietà*

Il primo scopo di tutela è tradizionalmente legato al *diritto di proprietà*. Questa prospettiva muove, su un piano per così dire filosofico e pregiuridico, da una concezione dei rapporti consociati che pone la proprietà al centro del sistema socio-economico e ne esige una protezione qualitativamente diversa rispetto alle altre posizioni, reali o personali, di interesse sulla *res*¹⁰¹.

Non può sfuggire, in questo senso, che questa prima soluzione si colloca decisamente all'interno di un'ottica di presidio della ricchezza privata in funzione della sua appartenenza che riconosce alla sostanza patrimoniale un valore essenzialmente connesso alla *titolarità* della stessa¹⁰². Più precisamente, da questa impostazione segue una duplice specificazione dell'orientazione della tutela: non solo, infatti, si individua nella titolarità l'interesse protetto nella relazione tra i consociati e i beni ma più nel dettaglio si identifica nel diritto di proprietà l'unica relazione di diritto direttamente tutelata da questi delitti¹⁰³. Su questi aspetti, si rendono necessarie alcune considerazioni.

Per quanto anzitutto riguarda la stessa possibilità logica di ritenere la tutela penale centrata sulla *relazione di diritto*, occorre intendersi. È evidente che la spoliazione abbia necessariamente come oggetto immediato la *cosa* nella sua integrità materiale e ciò per il semplice fatto che, come osservato a partire delle componenti fondamentali di questa tipologia aggressiva, la condotta del soggetto agente insiste sulla cosa stessa e risulta orientata alla rottura della *relazione materiale*¹⁰⁴. D'altra parte, quanto osservato non rende affatto un

¹⁰¹ Sul punto, ampiamente, *supra* nella Parte I, Cap. I, §§ 1 ss.

¹⁰² Si v., in particolare, *supra* nella Parte I, Cap. I, § 1.2.

¹⁰³ Si v. però la portata del riferimento alla *proprietà* operato da MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 910: «Oggetto della tutela penale è l'interesse pubblico dell'inviolabilità della proprietà: intesa questa nel senso penalistico – e non strettamente civilistico – in modo da comprendere, oltre il diritto di proprietà vero e proprio, ogni diritto reale e lo stesso possesso di fatto».

¹⁰⁴ In questo senso, anche MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 438: «secondo il Progetto, [deve] ritenersi verificato l'impossessamento, quando le circostanze di fatto rivelino che il detentore della cosa abbia perduto il potere di custodia e la disposizione fisica della stessa». E più avanti, *IBIDEM*:

assurdo logico l'individuazione del fulcro dell'aggressione nella posizione di diritto: in particolare, l'identificazione dello scopo ultimo della tutela nelle relazioni giuridicamente rilevanti in coerenza con la disciplina che regola l'appartenenza nei rapporti tra privati, ossia il diritto civile, implica che la tipicità penale debba essere costruita in coerenza con questa stessa finalità, spettando al legislatore di innestare sulla struttura della tipologia aggressiva intesa nei suoi elementi indefettibili quei requisiti di tipicità ulteriori e necessari¹⁰⁵.

Per quanto attiene, poi, alla seconda e più specifica indicazione conseguente all'opzione in favore della proprietà, si chiarisce che, tra tutte le posizioni giuridiche soggettive riconosciute dal diritto civile, sia protetta (soltanto) quella avente efficacia *erga omnes* che legittima il pieno dominio sulla *res*, fondato sul potere di impedire a tutti gli altri soggetti di interferire con tale relazione. Ebbene, è interessante rilevare come sia soprattutto in ragione di questa più puntuale individuazione del diritto dominicale quale fine specifico della protezione che si delinea con chiarezza un presidio del patrimonio in funzione del *valore della titolarità*: su queste basi, infatti, il significato ultimo della tutela – lo scopo della tutela medesima, per l'appunto – finisce per consistere nella salvaguardia del *dominio* e cioè di quel fascio di poteri e facoltà che legittimano il proprietario a disporre della *res* senza limiti e con esclusione di tutti gli altri consociati (posizione *assoluta* di diritto)¹⁰⁶.

Assai significative sono le conseguenze che ne derivano sul versante della struttura del fatto tipico. Infatti, questo passaggio di "adattamento" e

«il Progetto, riferendosi al detentore, ha inteso far richiamo alla persona, che abbia sulla cosa il minimo degli attributi propri del possesso e cioè il potere di fatto sulla cosa».

¹⁰⁵ Si v. ancora MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 910: «la proprietà è presidiata in modo primario, mentre il possesso, o per meglio dire, la detenzione è protetta solo in via secondaria e subordinata».

¹⁰⁶ Talché, in ultima analisi, la protezione è rivolta alla *voluntas* proprietaria, ovvero sia il nucleo più essenziale e significativo del rapporto proprietario ove ad esso si guardi nella prospettiva del valore giuridico-formale: in questo senso, CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit. §§ 2011 e s.

concretizzazione dell'archetipo, strutturato negli elementi indefettibili risulta particolarmente interessante proprio in rapporto ad una tutela incentrata sulla relazione di diritto: e ciò in quanto, logicamente, gli *elementi essenziali specifici* tendono a scolpire il tipo, all'interno dei confini rappresentati dall'archetipo stesso, in ragione dell'interesse giuridico su cui la condotta, nella sua *immediata* materialità, *mediatamente* incide. È questo, in definitiva, il significato del requisito di tipicità dell'altruità nel senso "forte" dell'*altrui proprietà* ed è questo, al fondo, il senso di quella duplicità di poli così frequentemente e correttamente evidenziata dalla dottrina nella fattispecie del furto di cui all'art. 624 c.p.¹⁰⁷: sulla struttura "materiale" dell'archetipo sottrattivo si innesta l'esplicitazione dello specifico bene giuridico tutelato.

Nel dettaglio, all'opzione in favore della tutela del diritto di proprietà segue, anzitutto, un chiarimento proprio in rapporto al requisito dell'altruità: segnatamente, in questa prospettiva la cosa deve essere "altrui" nel senso che non deve essere di proprietà dell'agente. Questo profilo merita di essere apprezzato, in particolare, nel rapporto con la (per lo più) condivisa esclusione del proprietario dal novero dei soggetti attivi del furto, a fronte della disciplina vigente¹⁰⁸: in ossequio a un'orientazione dei delitti di sottrazione alla protezione della proprietà, tale esclusione risulta dettata da ragioni di coerenza interna – il diritto di proprietà non è, evidentemente, aggredibile da parte del suo titolare – prima e più che da motivi di carattere sistematico e di natura del tutto contingente, alla stregua di quelli dettati dal raffronto con l'abrogato delitto di sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.) e con il delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Per tutti, ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, pp. 406 ss. e spec. pp. 408 s.

¹⁰⁸ Così, già, PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., pp. 123 ss.

¹⁰⁹ Si v. ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, p. 386.

Ad ogni buon conto, la limitazione della cerchia dei soggetti sul *versante attivo del reato* opera con riferimento al solo titolare del diritto di proprietà giacché, al di fuori di questi, chiunque altro può porre in essere il fatto di sottrazione: si intende dire, anche chi vanta sulla *res* una relazione di fatto autorizzata o addirittura una relazione giuridica di godimento¹¹⁰. Infatti, dal momento che nel suo contenuto minimo la sottrazione è *interruzione del rapporto di disponibilità* con la cosa vantata dal soggetto passivo, la spoliazione posta in essere dal soggetto pur titolato al rapporto con la cosa ma in violazione del dominio proprietario integra il disvalore tipico secondo questa prospettiva di tutela.

Peraltro, se il significato da riconoscersi all'altruità è necessariamente "forte" e cioè di proprietà altrui, il senso da attribuirsi alla *disponibilità della cosa in capo al soggetto passivo* è di contro il più lato possibile: nel senso che la relazione tra il soggetto passivo (proprietario) e la *res* sussiste fino al limite estremo della *res derelicta* e non esige di estrinsecarsi in una disponibilità fisica immediata, ben potendo il controllo del proprietario esercitarsi a distanza¹¹¹. In piena coerenza con questa soluzione, poi, unico soggetto che assume la qualità di *persona offesa del reato*, a prescindere dalla circostanza che subisca anche materialmente la sottrazione della cosa, è il proprietario, poiché egli è l'unico titolare dell'interesse protetto e poiché soprattutto la protezione della relazione fattuale rappresenta soltanto un riflesso eventuale della protezione della relazione giuridica¹¹².

Per quanto attiene alla *condotta* del reato, in questa prospettiva la fattispecie viene ad impennarsi sul pregiudizio all'esercizio del diritto, verificato sul piano materiale, ma pur sempre con riferimento alla dimensione giuridica ossia al contenuto della proprietà. Ne viene che l'elemento oggettivo si

¹¹⁰ In particolare, MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., pp. 912 s.

¹¹¹ Ancora, MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., pp. 911.

¹¹² RANIERI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 421.

struttura in un fatto avente connotati tali da inficiare al soggetto passivo l'esercizio del proprio diritto: in altre parole, la condotta tipica si determina in funzione delle prerogative proprietarie fondamentali che possono risultare offese dall'aggressione¹¹³.

E poiché la questione della condotta nei delitti di sottrazione, alla luce dei diversi scopi di tutela, si pone nei termini dell'alternativa tra la sufficienza della spoliazione, intesa come *interruzione del rapporto di disponibilità*, e la necessità che a questa si accompagni un altro e diverso segmento culminante nell'*instaurazione di un nuovo rapporto di disponibilità* sulla cosa, con specifico riferimento all'opzione in favore della proprietà si deve osservare quanto segue: l'esigenza che il fatto risulti espressivo di un disvalore pieno e compiuto in rapporto al fascio di poteri e facoltà che connotano la posizione dominicale importa che alla sottrazione debba seguire, quale momento logicamente – e, in modo tendenziale, anche cronologicamente – distinto, l'*impossessamento* della cosa mobile da parte del soggetto attivo¹¹⁴.

Relativamente poi all'*oggetto materiale*, si è detto più sopra – e risulta fondamentale ricordarlo adesso – che l'individuazione della cosa mobile quale termine di questi delitti rappresenta una sorta di pregiudiziale storica e legislativa, all'interno della quale in questa parte del lavoro conviene muoversi¹¹⁵.

Da ultimo, merita una considerazione del tutto particolare la disciplina dell'*elemento soggettivo*. Segnatamente, vale la pena recuperare qui le considerazioni proposte più sopra e in via generale con riferimento alla tematica delle *finalità* dell'aggressione patrimoniale¹¹⁶. Ora, la scelta di richiedere il *dolo specifico di profitto* o piuttosto il *dolo generico* sul versante

¹¹³ Sia consentito, ancora: MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self-service*, cit., pp. 2930 s.

¹¹⁴ In questo senso, si esprime anche MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 67 ss.

¹¹⁵ *Supra* nella Parte I, Cap. II, §§ 3.2 s. e nella presente Parte, Cap. III, § 2, nonché Cap. IV, § 1.

¹¹⁶ *Supra* nella Parte I, Cap. II, §§ 3.2 s.

psicologico del delitto non ha niente a che vedere con lo specifico scopo di tutela e men che mai è condizionata dalla struttura fondamentale dell'archetipo. Il tema delle componenti soggettive finalistiche nei delitti contro il patrimonio ha a che vedere – come si è avuto modo di osservare con dovizia di particolari – con la percepita esigenza che l'usurpazione sia realizzata per mire di locupletazione¹¹⁷: di modo tale che, ove tale scopo non sia rinvenibile nella fattispecie concreta, si deve escludere che quest'ultima abbia rilevanza penale. Pertanto, coerentemente con le annotazioni qui riportate, riteniamo che il dolo specifico rappresenti un elemento sempre richiesto nell'ambito dell'aggressione diretta, con l'eccezione ovviamente delle incriminazioni che assumono la fisionomia del reato di evento, per la ragionevole necessità di assicurare una dimensione patrimoniale all'aggressione materiale tipica¹¹⁸.

Vale la pena sostare sul "modello" di fatto tipico qui delineato per un'ultima considerazione. Non sfugge come, già a una prima osservazione, l'adozione di questa scopo di tutela tende a restringere l'ambito applicativo delle fattispecie sottrattive, almeno su due piani. E invero, per un verso, tale opzione importa una limitazione della protezione in favore del solo proprietario, il quale da parte sua non può essere chiamato a rispondere della sottrazione della cosa propria posta in essere (materialmente) nei confronti di chi sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante o comunque vanti la disponibilità immediata della *res*.

Ma ancora più significativamente, per altro verso, la scelta di un simile modello implica, come detto, che la condotta sia tale da compromettere non tanto la relazione materiale ma piuttosto l'esercizio del diritto di proprietà, dovendosi accompagnare pertanto alla spoliazione l'instaurazione di una

¹¹⁷ Si v. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 104.

¹¹⁸ Si rammentano, a tal proposito: Cass. pen., n. 11467/2015, cit.; Cass. pen., n. 49265/2012, cit.; Cass. pen., n. 31072/2011, cit.; Cass. pen., n. 12800/2009, cit.; Cass. pen., n. 45067/2008, cit.

nuova e autonoma relazione con la cosa da parte dell'agente: con la conseguenza, evidentemente, di un innalzamento della soglia di rilevanza penale e l'esclusione della stessa per tutti quei casi nei quali, per varie ragioni, non si pervenga effettivamente all'instaurazione della relazione da parte del soggetto attivo¹¹⁹.

2.3.2. *I delitti di sottrazione in funzione della tutela della relazione giuridicamente qualificata di godimento*

Un secondo scopo di tutela abbraccia tutte quelle *relazioni di diritto* che consentono al titolare il *godimento* del bene che ne forma oggetto, senza (tendenzialmente) che rilevi quale veste formale assuma tale posizione per il diritto civile.

Punto di partenza condiviso con la prospettiva della proprietà è il convincimento che il presidio costituito da questi delitti sia approntato in favore della posizione giuridica che, in coerenza con la disciplina che regola l'appartenenza nei rapporti tra privati, legittima a disporre del bene, sì che la relazione materiale rappresenta soltanto un elemento immediatamente ed accidentalmente interessato dall'aggressione criminosa¹²⁰. D'altra parte, il fatto che in questa lettura la tutela non sia centrata sulla relazione di dominio, bensì comprenda tutti i rapporti che consentono il godimento della *res*, ne implica un'estensione a tutte le posizioni non aventi connotati "assoluti": aspetto che, a sua volta, determina non soltanto un aumento *quantitativo* delle posizioni soggettive interessate, ma soprattutto uno spostamento *qualitativo* del fulcro della protezione rispetto al valore della titolarità, la cui massima espressione si rinviene nella libertà di disporre "senza limiti" del bene

¹¹⁹ In questo senso, si è espresso un orientamento giurisprudenziale recente: Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2014, n. 46412, in *Dejure*, Giuffrè; Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2014, n. 46399, in *Dejure*, Giuffrè; Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2013, n. 10303, Ventura, in *Dejure*, Giuffrè; Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2012, n. 20324, in *Dejure*, Giuffrè.

¹²⁰ In particolare, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 34.

oggetto del diritto assicurata proprio dalla posizione dominicale. In questo senso, oltretutto, non rileva tanto la veste formale – diritti reali o personali di godimento – della situazione giuridica vantata dal soggetto che subisce la spoliazione, dovendosi piuttosto guardare al *contenuto* della relazione di diritto, la quale dev'essere strutturata in modo tale da consentire al titolare di godere legittimamente della cosa¹²¹.

Il salto rispetto all'opzione della proprietà è duplice nel senso che, pur conservandosi l'idea che oggetto l'autentico della tutela è costituito dalla posizione di diritto, si realizza uno spostamento del fulcro della tutela medesima, anzitutto, rispetto alle prerogative proprietarie e di conseguenza rispetto all'idea stessa che la posizione di diritto sia tutelata in funzione della libertà di esercizio (e di non esercizio) da parte del suo titolare: e ciò in quanto tale prospettiva appartiene solo ed esclusivamente alla proprietà e più specificamente ad una concezione ben precisa di proprietà, ossia a quella assolutistica del liberalismo tradizionale¹²².

In questo senso, allora, finisce per perdere totalmente di senso l'idea che la tutela si appunti sulla posizione di diritto *in quanto tale*: e invero, ciò è logicamente configurabile soltanto con riferimento ad una posizione *reale*, cioè di rapporto diretto con la *res* e pertanto assoluta, e in particolare con riferimento al diritto di proprietà. In altre parole, parlare di "tutela della posizione di diritto" finisce per avere pienamente senso soltanto ove l'oggetto della protezione coincide con il dominio volontaristico libero, pieno ed assoluto del proprietario¹²³. Una volta, invece, che si ritenga di centrare la questione sulla specifica prerogativa del *godimento*, il riferimento alla posizione di diritto finisce per giocare un ruolo totalmente diverso: non più

¹²¹ FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 53.

¹²² In questo senso, si v. ancora CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., §§ 2011 e s.

¹²³ Si v., adesso, GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., p. 93: «il *dominium* colto come volontà, come *animus*, può tranquillamente separarsi dai fatti della vita quotidiana ed esserne immune».

quello di vero e proprio oggetto della tutela, cioè di interesse direttamente e ultimamente protetto dall'incriminazione, bensì piuttosto di "confine della tutela" sul *piano giuridico* rispetto a quell'interesse – il *godimento* – che sul *piano sostanziale* effettivamente ne costituisce il fulcro¹²⁴.

In buona sostanza, sembra proprio di cogliere un mutamento avente a che vedere con la consistenza stessa del valore presidiato, giacché il patrimonio non risulta più protetto soltanto *in ragione della titolarità* della cosa, ma anche *in funzione dell'utilizzo* della cosa medesima¹²⁵. Ciò è quanto è dato constatare anche in rapporto al tipo criminoso seguente a questa opzione.

Per un verso, secondo quanto già osservato in rapporto alla tutela della proprietà, anche in questa prospettiva gli *elementi specifici di tipicità* connessi alla posizione di godimento tendono a definire il campo del fatto in ragione dell'interesse giuridicamente qualificato su cui la condotta, nella sua immediata materialità, mediatamente incide¹²⁶.

D'altra parte, diversamente da quanto constatato in rapporto alla tutela della proprietà, determinante risulta la circostanza che solo il godimento rappresenta effettivamente l'oggetto dell'aggressione e della tutela, mentre la posizione di diritto rileva in fondo soltanto nella veste di delimitazione "esterna" delle situazioni meritevoli di tutela penale. Con la conseguenza che gli elementi specifici di tipicità debbono sì esprimere un significato in rapporto all'esercizio della prerogativa di diritto vantata dal soggetto passivo, ma debbono anche importare, da ultimo, la concreta, fattuale, "materiale" compromissione dell'interesse sostanziale al godimento. Talché, davvero si

¹²⁴ Per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 53: «Come oggetto di tutela penale, le situazioni giuridiche aggredite dal furto sono tuttavia protette pur sempre in quanto strumentali alla garanzia del *potere di fatto*, attuale o potenziale, degli uomini sui beni della vita: in altri termini, la proprietà, i diritti reali, i diritti personali di godimento e uso sono garantiti dalle aggressioni furtive non quali meri istituti giuridici, ma in quanto istituti destinati ad assicurare quel potere concreto sulle cose, che costituisce presupposto indefettibile perché le cose stesse soddisfino gli interessi umani».

¹²⁵ Si v. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 65 ss.

¹²⁶ Ancora, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 108.

può affermare che l'elezione della posizione di godimento a fulcro della tutela determina una variazione del valore patrimoniale protetto, posto che il presidio offerto dalle disposizioni penali risulta certamente rivolto a consolidare la *titolarità* della posizione di diritto, ma pur sempre nella prospettiva ultima del consentire l'effettivo *uso* della *res*, entro i limiti consentiti dal titolo, nei termini del suo godimento¹²⁷.

Tanto considerato, vediamo nel dettaglio le ricadute che si colgono sul versante del fatto tipico a partire dall'opzione in favore della posizione di godimento. E in tal senso, il primo chiarimento attiene sempre al requisito dell'*altruità* che in questa prospettiva dev'essere inteso nel senso che la cosa deve spettare legittimamente in godimento a soggetto diverso dall'agente: in altre parole, la cosa è "altrui" ove altri vantino su di essa un titolo – della più varia consistenza, reale o personale – che li legittima a goderne. Ne viene che, sul *versante attivo* dell'incriminazione, l'agente non deve essere titolare di una posizione giuridica soggettiva che lo legittima a godere della cosa, a prescindere dalla sua veste formale ed eventualmente in via non esclusiva a condizione che, in quest'ultimo caso, il suo contegno non sia tale da pregiudicare *totalmente e in via tendenzialmente definitiva* il godimento altrui¹²⁸. Si può pertanto osservare come, in questa prospettiva, non sia dato riscontrare limitazioni rigide con riferimento al soggetto attivo del reato, dettate dalla titolarità di una posizione legittimante il godimento della *res*, del tipo di quella protetta. Anche questo profilo è da ricollegarsi alla segnalata diversità della relazione di godimento rispetto al rapporto proprietario: infatti, se il connotato più caratteristico del diritto dominicale è rappresentato dall'assolutezza, di modo tale che esso può sopportare di essere compreso – per effetto di diritti reali minori insistenti sulla *res* – o condiviso – nelle forme della comproprietà – ma non anche di essere "duplicato" su una medesima

¹²⁷ Per tutti, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 71 s.

¹²⁸ Così, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 35 e p. 72.

ricchezza, al contrario niente esclude che al titolo legittimante il godimento di un soggetto se ne accompagnino altri di soggetti diversi e tutti indipendenti tra loro¹²⁹.

Per effetto di ciò, sul versante del diritto penale, ove la protezione offerta dai delitti di sottrazione sia rivolta direttamente e principalmente proprio alla relazione di godimento, si deve rilevare che non vi sono ostacoli a configurare come soggetto attivo del reato anche il titolare della situazione giuridica legittimante al godimento, sia essa il diritto di proprietà oppure un diritto reale minore oppure ancora un diritto personale, e questo perché la prerogativa vantata da uno non esclude tutti gli altri dal rapporto con la cosa¹³⁰. Insomma, chiunque può porre in essere l'usurpazione sottrattiva, anche colui che abbia in godimento la *res*, ove il suo contegno traccimi le prerogative riconosciutegli dall'ordinamento e in tal modo pregiudichi l'altrui (titolato) godimento o infranga il vincolo di indisponibilità eventualmente imposto sulla cosa¹³¹.

Per quanto attiene, poi, al presupposto rappresentato dalla *disponibilità della cosa in capo al soggetto passivo*, si deve rilevare come neppure secondo questa lettura risulta necessario che il bene si trovi nell'altrui immediata disponibilità materiale dal momento che, a ben vedere, la tutela non si appunta se non in via del tutto accidentale sulla relazione fisica attuale¹³². Piuttosto, è necessario che sulla cosa sia configurabile una relazione di godimento facente capo ad altri nel senso che, a prescindere dall'esercizio momentaneo di tale prerogativa, il requisito dell'altrui disponibilità deve

¹²⁹ Si v.: PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 708; SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 373; LANZI, voce *Furto*, cit., p. 3.

¹³⁰ Ancora, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 35 e p. 72. Si v. anche CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 751.

¹³¹ In particolare, MARINUCCI, *Considerazioni sul delitto di furto*, cit., p. 549. Ma si v., anche, le riserve espresse *Ivi*, p. 550.

¹³² Si v., soprattutto: MARINUCCI, *Considerazioni sul delitto di furto*, cit., p. 535; PULITANÒ, *Cose smarrite, cose dimenticate, cose in detenzione*, cit., p. 972. Si tratta della soluzione più diffusa nella manualistica corrente: PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 49; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 67; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 56 ss.; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 69; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 751.

effettivamente ritenersi escluso ove la *res* sia abbandonata (*derelecta*) o comunque su di essa non insista alcuna posizione qualificata (*nullius*)¹³³.

E in questo senso, persona offesa e soggetto passivo del reato – anche là dove non sia soggetto passivo della condotta – è da individuarsi nel titolare della posizione giuridica che assicura il godimento della cosa¹³⁴: anzitutto, vale la pena di evidenziarlo, il diritto proprietà, assieme però anche agli altri diritti reali di godimento, nonché ai diritti personali di godimento, con esclusione delle prerogative giuridiche di custodia e di garanzia, oltre ovviamente alle situazioni di prossimità meramente fattuale alla *res*, pure instaurate non *contra ius*.

Con riferimento alla *condotta* tipica, anche nell'ambito dell'opzione in favore della relazione di godimento si osserva che il fatto si impernia sull'idoneità a recare pregiudizio alla prerogativa vantata dal soggetto passivo sull'*oggetto materiale del reato* – identificata nella *cosa mobile* in conformità alla "pregiudiziale legislativa" di cui abbiamo detto sopra¹³⁵ – da verificarsi nella dimensione fattuale/materiale. E poiché la sottrazione si definisce in funzione della compromissione del godimento, oltre al momento indefettibile dell'*interruzione del rapporto di disponibilità* configurabile in capo al soggetto passivo, *non sembra assolutamente* necessario configurare anche un secondo e autonomo segmento rappresentato dall'instaurazione di una nuova situazione (fattuale) di godimento¹³⁶.

Invero, al contrario di quanto osservato nella prospettiva della proprietà, la compromissione della posizione di diritto dev'essere pur sempre interpretata in funzione di un suo contenuto specifico, individuato nel godimento della

¹³³ Sul punto, si v. in particolare MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 43 ss.

¹³⁴ FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 54.

¹³⁵ *Supra* nella Parte I, Cap. II, §§ 3.2 s. e nella presente Parte, Cap. III, § 2, nonché Cap. IV, § 1.

¹³⁶ Altra specificazione delle considerazioni già operate in MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self-service*, cit., p. 2931. Sia consentito richiamare anche MAZZANTINI, *Furto nei supermercati e sottrazione "sorvegliata": la parola (chiara) delle sezioni unite*, cit., p. 435.

res. Ma soprattutto, a differenza di quanto osservato rispetto al rapporto dominicale, la possibilità che già sul piano astratto sia configurabile una pluralità di posizioni giuridiche, tutte indipendenti tra loro, insistenti sulla medesima cosa importa che nessuna differenza in punto di disvalore segue alla stabilizzazione della nuova relazione di godimento crimosamente instaurata, dal momento che l'offesa tipica risulta già integrata per effetto della compromissione della relazione vantata dal soggetto passivo. Ecco pertanto che, se anche si ritenesse di affiancare alla sottrazione l'elemento dell'impossessamento, si deve riconoscere che a quest'ultima componente si fatica ad attribuire un significato autonomo, se non forse quello del consolidamento di quella interruzione della disponibilità della vittima sulla *res* già realizzata attraverso la spoliazione¹³⁷.

Del tutto analoghe a quelle espresse con riferimento alla tutela della proprietà si rivelano, invece, le considerazioni in tema di *elemento soggettivo* e ciò in quanto, proprio come ribadito poco sopra, il *dolo specifico di profitto* che si richiede in luogo del semplice dolo generico ha, in partenza, il senso del recupero di un significato patrimoniale sul versante della determinazione dell'agente e, di conseguenza, l'effetto di un contenimento dell'ambito del penalmente rilevante¹³⁸.

Anche rispetto a questo secondo "modello di fattispecie" vale la pena operare alcune considerazioni di sintesi. Segnatamente, sembra utile puntualizzare come, nel raffronto con il tipo criminoso orientato alla protezione della proprietà, se per un verso la tutela si estende a posizioni di diritto ulteriori rispetto alla proprietà, per altro verso non è detto che l'ambito di rilevanza penale sia effettivamente più ampio, poiché tale conseguenza dipende solo

¹³⁷ In questo senso, soprattutto MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 8.

¹³⁸ CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 104.

indirettamente dal diverso interesse sostanziale prescelto quale scopo della tutela, mentre direttamente è determinata dagli *elementi specifici di tipicità*¹³⁹.

Certo è che la soglia della tipicità rispetto a questi delitti parrebbe subire un abbassamento, anzitutto per la ridotta articolazione della condotta, che in questa prospettiva tende ad esaurirsi nella spoliazione dal momento che questa risulta normalmente idonea a pregiudicare da sola l'altrui godimento¹⁴⁰. In questo senso, come si avrà modo di constatare all'esito dell'analisi della terza e ultima lettura afferente alla tipologia sottrattiva, a partire dai diversi scopi di tutela sembra individuarsi una progressione lineare di ampliamento/restringimento della sfera di tutela, talché si può affermare in via tendenziale che la fattispecie che si struttura a partire dalla prospettiva della *proprietà* offre una tutela più ristretta rispetto a quella che si struttura a partire dalla prospettiva del *godimento* o della *relazione di mero fatto*¹⁴¹.

2.3.3. *I delitti di sottrazione in funzione della tutela della relazione di mero fatto*

La terza impostazione, si è detto, individua nella *relazione di mero fatto* vantata dal soggetto che si trovi in rapporto immediato con il bene il fulcro della protezione assicurata avverso l'aggressione sottrattiva.

¹³⁹ Si v. *supra* nella presente Parte, Cap. III, § 4 e Cap. IV, § 2.

¹⁴⁰ Si tratta di un orientamento che, alla prova dei fatti, risulta godere un ampio e costante seguito nella giurisprudenza. In questo senso, tra le altre, si v.: Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2013, Iacovello, in *CED Cassazione*, n. 256369; Cass. pen., sez. V, 9 aprile 2010, Mezzasalma, in *CED Cassazione*, n. 247311; Cass. pen., sez. IV, 3 luglio 2002, Carbone, in *CED Cassazione*, n. 222270; Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2001, Picone, in *CED Cassazione*, n. 219030; Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 1995, Ominelli, in *CED Cassazione*, n. 201870; Cass. pen., sez. V, 5 maggio 1993, Gallo, in *CED Cassazione*, n. 194483; Cass. pen., sez. V, 29 ottobre 1992, Demitrov, in *CED Cassazione*, n. 194318; Cass. pen., sez. II, 23 maggio 1990, Rossi, in *CED Cassazione*, n. 186771; Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 1989, Curcetti, in *CED Cassazione*, n. 181250; Cass. pen., sez. II, 20 gennaio 1984, Galluccio, in *CED Cassazione*, n. 164154; Cass. pen., sez. II, 25 febbraio 1983, Barbagallo, in *CED Cassazione*, n. 160585.

¹⁴¹ Per queste considerazioni, *infra* nella presente Parte, Cap. IV, §§ 2.3.3 s.

Diversamente dalle prime due letture, questa ultima mantiene una forte aderenza agli elementi indefettibili dell'archetipo¹⁴². Segnatamente, questa prospettiva enfatizza il dato che la spoliazione implica, prima di qualsivoglia conseguenza sul piano giuridico, un'invasione arbitraria e cioè *invito domino* della sfera materiale di disponibilità sui beni. In tal senso, la spoliazione determina una rottura nel pacifico godimento dei beni, secondo la distribuzione (fattuale) che gli stessi hanno in un dato momento e *a prescindere* dalla circostanza che tale distribuzione rifletta coerentemente l'assetto delle posizioni giuridiche¹⁴³.

Ecco pertanto che, in quest'ottica la tutela si impernia sull'incidenza immediata della condotta sull'altrui disponibilità materiale della *res*: ad essere salvaguardato, in sostanza, è unicamente il *valore* connesso all'*utilizzo* della cosa, mentre rimangono del tutto estranee le questioni che attengono alla sua *titolarità*¹⁴⁴. In altre parole, a mente dell'impostazione che si segue adesso, la protezione si rivolge direttamente ai rapporti di fatto e al contrario la protezione della relazione giuridica è indiretta e del tutto eventuale¹⁴⁵.

Proprio per tale ragione, l'oggetto della tutela si viene a ricavare direttamente dai connotati strutturali della sottrazione: nel senso che, a ben vedere, l'interesse presidiato coincide con quello *necessariamente* pregiudicato dal ricorso a questa modalità aggressiva¹⁴⁶. Più precisamente, questa lettura approfondisce quel connotato di "relazionalità" che abbiamo avuto modo di apprezzare con riferimento sia alla condotta sottrattiva sia al requisito del dissenso, senza in realtà operare alcuna particolare specificazione circa la

¹⁴² Si v. *supra* nella presente Parte, Cap. IV, § 2.

¹⁴³ In particolare, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 32 s.

¹⁴⁴ ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 141.

¹⁴⁵ Il che, ovviamente, niente toglie alla considerazione secondo la quale la tutela della relazione di mero fatto offre un presidio – seppure indiretto – anche alla prerogativa di diritto che insista sul medesimo bene nella misura in cui allocazione materiale legittimazione a disporre tendono pur sempre a coesistere in capo medesimo soggetto. Sul punto, *supra* nella presente Parte, Cap. III, § 2 e Cap. IV, § 2.3.

¹⁴⁶ Come si può constatare dai rilievi svolti sugli *elementi indefettibili* dell'aggressione sottrattiva, *supra* nella presente Parte, Cap. IV, § 2.

natura della *disponibilità* richiesta in capo al soggetto passivo: la quale assume sì una consistenza marcatamente fattuale, ma proprio per tale ragione finisce per identificarsi con quel minimo di relazione tra il soggetto passivo e la cosa che, a ben vedere, ricorre anche nella prospettiva della proprietà e nella prospettiva del godimento¹⁴⁷.

In tal senso, sembra corretto rilevare come l'assunzione della relazione materiale/fattuale a fulcro della protezione realizzi una sorta di appiattimento dello scopo di tutela sulla struttura fondamentale dell'archetipo sottrattivo. In altre parole, questa terza lettura non sembra realmente operare su un piano diverso rispetto a quello degli *elementi indefettibili*, giacché l'interesse presidiato finisce per essere identificato con quello – e soltanto con quello – offeso per effetto dell'interruzione di una disponibilità altrui di qualsiasi foggia e legittimità. Con l'ulteriore conseguenza che l'unica componente significativa in funzione della precisazione del disvalore tipico è rappresentata proprio dalla "pregiudiziale legislativa" della limitazione dell'oggetto materiale alla sola *cosa mobile*: per effetto della quale pure non si realizza alcuna selezione tra le diverse prerogative giuridiche, ma piuttosto si sancisce la consistenza fattuale della tutela.

Da queste considerazioni emerge rafforzata la convinzione che *proprietà, godimento e relazione di mero fatto* segnino una progressione che procede nel senso del tendenziale ampliamento del novero dei fatti integranti l'aggressione tipica e pertanto dell'abbassamento della soglia di rilevanza penale¹⁴⁸: infatti, tanto più è specificato l'ambito dell'altruità presidiata quanto più è limitato il novero delle posizioni soggettive protette, e viceversa tanto più lato è il significato attribuito alla componente dell'altruità quanto più ampia è la cerchia delle relazioni salvaguardate¹⁴⁹. Ciò osservato, si tratta

¹⁴⁷ Per tutti, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 133 ss.

¹⁴⁸ Su queste considerazioni, si è espressa con chiarezza la Suprema Corte in Cass. pen., n. 52117/2014, cit., pp. 5 ss. e spec. 5.4.

¹⁴⁹ Così, con particolare chiarezza, FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 31 s.

adesso di definire i contorni che viene ad assumere il tipo sottrattivo in questa prospettiva per effetto degli elementi specifici di tipicità seguenti all'opzione in favore della relazione di fatto.

Per prima cosa, è interessante constatare come il sopracitato requisito dell'*altruità* finisca per essere assunto nella portata minima dell'altrui disponibilità in via di mero fatto, non necessariamente accompagnata da un titolo legittimante la disponibilità immediata della *res*, la quale può in linea di principio essere stata instaurata anche per effetto della condotta illecita o addirittura criminosa del soggetto passivo¹⁵⁰. In buona sostanza, l'altruità del tipo criminoso finisce per coincidere in questa prospettiva con l'elemento indefettibile della *disponibilità della cosa in capo al soggetto passivo*. Da ciò segue, anzitutto, che una simile disponibilità immediata non deve spettare (anche) all'agente, la cui condotta nel qual caso risulterebbe inidonea ad integrare l'offesa tipica, non potendo logicamente alterare l'allocazione (di fatto) della cosa che si trovi già "nelle sue mani".

Peraltro, se sul versante per così dire "interno" del disvalore non si ravvisa alcuna limitazione alla tutela del rapporto meramente fattuale con la cosa, sul versante che possiamo definire "esterno" del disvalore si prospetta al contrario la possibilità di confinare la tutela alle ipotesi di acquisto *non criminoso* della disponibilità della cosa¹⁵¹.

E in effetti, su questo secondo punto si gioca un aspetto cruciale nell'ottica di questo orizzonte di tutela, e consistente essenzialmente nella necessaria individuazione del punto di equilibrio tra le ragioni del presidio ai rapporti di mero fatto, a prescindere dalle regole dell'allocazione giuridica, e le ragioni di non contraddizione dell'ordinamento, in particolare con riferimento

¹⁵⁰ ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 130.

¹⁵¹ Per queste considerazioni, si v. soprattutto: NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, cit., p. 21. Si v. anche: MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 235; MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., pp. 57 ss.

proprio al sistema di tutela penale del patrimonio¹⁵². Da un lato, le prime, che si assestano sul versante che si diceva “interno” del disvalore e nelle quali si esprime in fondo il significato della protezione, si oppongono in generale alla rimodulazione dei rapporti protetti rispetto alla più ampia cerchia, individuata attraverso il parametro della loro distribuzione fattuale. Dall’altro lato, le seconde, che trovano il proprio posto sul versante “esterno” del disvalore e che introducono considerazioni diverse rispetto a quelle dell’offesa repressa, spingono per l’esclusione dalle relazioni presidiate di quelle instaurate a mezzo di condotta criminosa, con il corollario di ritenere per queste ipotesi la disponibilità in capo al soggetto passivo del primo delitto e quindi il reato commesso a suo discapito¹⁵³.

In realtà, la tendenza a una rimodulazione “dal di fuori” del tipo criminoso posto a presidio dei rapporti di mero fatto si esprime con significato ancora più ampio con riferimento all’individuazione della cerchia dei soggetti attivi del reato e in particolare con riferimento all’ipotesi in cui *soggetto attivo* e *soggetto passivo* vantino entrambi una relazione attuale con la *res*¹⁵⁴. Si è detto, infatti, che può realizzare la sottrazione tipica chiunque non abbia la disponibilità immediata sulla cosa, ma a fronte di questo asserto di portata generale può individuarsi un limite, per il caso in cui si riconosca preminenza alle richiamate ragioni di non contraddizione dell’ordinamento, nell’ipotesi in cui il soggetto agente sia titolare di una posizione qualificata mentre il soggetto passivo non vanti alcun interesse giuridicamente riconosciuto alla detenzione della cosa¹⁵⁵. Si fa, anzitutto, l’ipotesi della sottrazione della cosa rubata al ladro da parte del proprietario o del titolare del diritto di godimento, rispetto al quale si verrebbe ad escludere qualsiasi profilo di

¹⁵² MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 235.

¹⁵³ In questo senso, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 33.

¹⁵⁴ ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., pp. 384 ss.

¹⁵⁵ Si v.: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 107; VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano*, cit., p. 333.

responsabilità penale; mentre rimarrebbe in ogni caso reato il fatto del soggetto che non possa vantare alcuna posizione qualificata sulla cosa, anche là dove l'aggressione fosse rivolta a soggetto che avesse acquisito la disponibilità della *res* in modo criminoso, con la già operata precisazione che la persona offesa potrebbe individuarsi nel proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sulla *res*.

Non è certo incomprensibile la ragione per cui la dimensione giuridico-ordinamentale della distribuzione della ricchezza, alla quale pure non si riconosce alcuna rilevanza all'atto dell'individuazione dell'interesse specifico della tutela, torni in gioco quanto meno nel momento della delimitazione dell'area della punibilità, sebbene in una prospettiva di demarcazione "esterna" al disvalore. Poiché infatti l'identificazione del fulcro della tutela nella relazione di mero fatto implica un ampliamento dell'area di rilevanza penale della condotta sottrattiva fino all'estremo delle possibilità logiche e cioè fino al presidio di qualsiasi relazione di disponibilità instaurata con la cosa, il recupero della dimensione giuridica si rende possibile, per alcuni necessaria, proprio per offrire delimitazione secondo le indicazioni che l'ordinamento stesso offre nel momento in cui differenzia sul piano delle prerogative giuridiche le diverse relazioni che possono insistere su un medesimo bene¹⁵⁶. D'altra parte, la ragionevolezza di una simile correzione non ne elimina la problematicità sotto due fondamentali profili.

Per un verso, il richiamo alle esigenze di sintonia con l'allocazione giuridica della ricchezza non consente ancora di individuare un *limite* a questa revisione, che altrimenti rischia di legittimare un radicale sovvertimento delle istanze di tutela dei rapporti di mero fatto: sotto questo profilo, la questione si pone sul piano della discrezionalità attribuita al giudice, il quale, con riferimento a un'operazione che avrebbe essenzialmente le sembianze del

¹⁵⁶ MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 926.

bilanciamento, sarebbe chiamato a una valutazione “caso per caso”. E in questo senso, non può sfuggire il significato di soluzioni che non soltanto vanno a correggere l'impostazione di fondo di questo modello ma giungono addirittura a contraddirne gli esiti: basti pensare proprio all'esempio del furto al ladro, con riferimento al quale l'individuazione della persona offesa nel titolare del diritto di proprietà o della posizione di godimento giuridicamente qualificata risulta del tutto contrario ai fondamenti di questa impostazione e, per l'appunto, determina la sostituzione del disvalore tipico dell'aggressione alla *relazione di mero fatto* con quello dell'aggressione all'altrui *proprietà o legittimo godimento*¹⁵⁷.

Per altro verso, si deve rilevare come i problemi non siano esclusi dalla circostanza che questo intervento venga condotto sempre e solo in ossequio *ratio* di contenimento dell'area di rilevanza penale: invero, un simile fondamento risulta inadeguato ad offrire un parametro per la risoluzione del conflitto tra posizioni tutte insistenti sulla medesima *res*, con la conseguenza di risultare esso stesso foriero di incertezza rispetto al giudizio sul caso specifico. A tal proposito, si faccia il caso del proprietario o del titolare di altra relazione qualificata che sottragga la cosa al soggetto che la abbia in custodia, come nell'esempio del soggetto che si rimpadronisca della propria vettura lasciata in deposito in un parcheggio chiuso e sorvegliato contro la volontà del parcheggiatore: su quali basi si può qui ammettere – o escludere! – che la relazione di fatto è destinata a soccombere a fronte della relazione di diritto¹⁵⁸?

Ad ogni buon conto, va rilevato che, in linea di principio, nella prospettiva in parola vittima della spoliazione deve sempre individuarsi in chi si trovi in rapporto materiale con la *res*, salvo la possibilità di configurare una duplicità

¹⁵⁷ Per considerazioni critiche sul punto, si v. soprattutto PECORELLA, voce *Furto*, cit., p. 347.

¹⁵⁸ Per tutti, G. PECORELLA, *Proprietà (tutela penale della)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, 1967, Torino, p. 154.

o addirittura pluralità di persone offese ove la disponibilità di un soggetto sia di brevissima durata e non idonea ad interrompere la relazione diretta sulla cosa di un altro soggetto.

Altrettanto significative sono le ricadute che si osservano sul piano della condotta tipica, soprattutto nel raffronto con le componenti indefettibili dell'archetipo: segnatamente, seguendo le considerazioni svolte finora, l'elemento oggettivo viene logicamente a coincidere con l'*interruzione di questo stesso rapporto di disponibilità*¹⁵⁹. Atteso invero che la condotta archetipica è assunta senza essere "funzionalizzata" alla tutela di interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli necessariamente compromessi sul piano materiale/fattuale, la sottrazione assume i connotati della rottura del nesso immediato e fattuale che astringe la cosa al soggetto passivo.

D'altra parte, a differenza di quanto osservato con riferimento alla consistenza della disponibilità protetta nella prospettiva che si esamina, sotto il profilo della condotta repressa si deve rilevare come nessun correttivo "esterno" sia prospettabile. Invero, se con riferimento alla natura della relazione con la *res* possono individuarsi ragioni ulteriori e concorrenti rispetto a quelle afferenti al disvalore tipico di questi delitti, rispetto alla fisionomia della spoliazione non si rinviene alcun margine di correzione, né in fondo alcuna esigenza: e ciò in quanto, a ben vedere, la questione si pone proprio in ragione della descritta capacità della sottrazione, intesa anzitutto come *interruzione della disponibilità sulla res vantata dal soggetto passivo*, di incidere su un fascio complesso di interessi che possono coesistere rispetto alla *res* medesima¹⁶⁰. Con la conseguenza che, in definitiva, assestato il livello della tutela sul fronte materiale, la diversa valutazione dell'ordinamento può entrare in gioco, in ogni caso, solo in seconda battuta e cioè nel momento in

¹⁵⁹ ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 177 ss.

¹⁶⁰ ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 172 ss. e spec. p. 174.

cui si tratti di valutare se prendere o meno in considerazione l'incidenza della spoliazione anche sul diverso fronte giuridico.

Per completezza, ci si limita a recuperare quanto già osservato per le altre due impostazioni con riferimento alle componenti dell'*oggetto materiale* e dell'*elemento soggettivo*. E in particolare, con attinenza al primo si rammenta quella che abbiamo definito la "pregiudiziale legislativa" alla limitazione della tutela alle sole *cose mobili*¹⁶¹, mentre relativamente al secondo si ricorda come l'opzione in favore del *dolo specifico* in luogo del dolo generico segua alla percepita esigenza di assicurare all'usurpazione – che in questo caso, peraltro, assume rilevanza in ragione della mera rottura del nesso di disponibilità materiale – un significato propriamente patrimoniale, con esclusione di quei fatti privi di tale connotato¹⁶².

All'esito dell'analisi, non residuano dubbi circa il paventato ampliamento dell'ambito di rilevanza penale connesso all'assunzione della *relazione di mero fatto* a fulcro della tutela penale. A tal proposito, peraltro, vi sono almeno due considerazioni che meritano di essere svolte.

Innanzitutto, quanto constatato dà ulteriore riprova del fatto che la questione dell'attualizzazione degli scopi di tutela in rapporto all'archetipo sottrattivo si gioca sul terreno dell'*altruità*, giacché tanto più è lata l'interpretazione di questa componente, tanto più è bassa la soglia del penalmente rilevante¹⁶³. Ed è proprio in questi termini che deve intendersi la descritta gradualità nel passaggio dalla prospettiva della *proprietà*, a quella della *posizione di godimento*, a quella ancora della *relazione di mero fatto*: queste tre letture descrivono, in questo ordine, la tendenza a una progressivo ampliamento, se non relativamente ai fatti aggressivi penalmente rilevanti, delle posizioni tutelate in rapporto a quelle stesse aggressioni¹⁶⁴.

¹⁶¹ *Supra* nella Parte I, Cap. II, §§ 3.2 s. e nella presente Parte, Cap. III, § 2, nonché Cap. IV, § 1.

¹⁶² Per tutti, CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 104.

¹⁶³ Si v. PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., pp. 22 ss. e spec. p. 24.

¹⁶⁴ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 31 s.

In secondo luogo, esattamente per le ragioni descritte nel primo punto, si deve constatare come, a dispetto di una rigorosa coerenza logico-concettuale che richiederebbe alla tutela penale di conformarsi in tutti i suoi aspetti alla prescelta centralità del profilo fattuale/materiale della disponibilità presidiata, risulta del tutto naturale che vi sia una forte spinta all'introduzione di correttivi sul versante del fatto tipico¹⁶⁵. Certamente, l'esigenza di simili accorgimenti è avvertita in ragione di un allargamento dell'area penalmente significativa che può essere percepita come in sé irragionevole e pericolosa, ma il vero problema posto da una tutela "cieca" dell'allocazione esteriore/apparente attiene al rischio di un contrasto – potenzialmente molto frequente nelle ipotesi in cui sulla medesima *res* insistano più relazioni – tra l'indifferenziata protezione offerta in questo modo dall'ordinamento penale e le reali esigenze di tutela.

Ad ogni buon conto, non si può mancare di rilevare come le considerazioni qui svolte consentano soltanto in parte di comprendere la ragioni dell'"ibridazione" realizzata in sede applicativa rispetto alla fattispecie del furto e degli altri delitti di sottrazione¹⁶⁶. E infatti, senza voler anticipare considerazioni che si andranno a sviluppare a strettissimo giro, ci si limita soltanto ad anticipare come sia sovente oscuro da quali punti di partenza muovano le Corti: le quali, per l'appunto, non soltanto giungono frequentemente ad esiti interpretativi tra loro contrastanti, ma mostrano altrettanto spesso di non avere chiara la prospettiva all'interno della quale si muovono e, segnatamente, se la tutela penale debba intendersi direttamente rivolta all'allocazione fattuale e soltanto indirettamente all'allocazione

¹⁶⁵ In questo senso, in realtà, già MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 95 s.

¹⁶⁶ Sul punto, si v. in particolare PISA, *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, cit., pp. 495 ss.

giuridica o al contrario direttamente rivolta all'allocazione giuridica e soltanto indirettamente all'allocazione fattuale¹⁶⁷.

Da ultimo, vale la pena di recuperare le considerazioni offerte sul *valore patrimoniale* offeso dalla spoliazione, alla luce delle diverse prospettive passate in rassegna, per alcune valutazioni di sintesi rispetto a questa tipologia aggressiva.

In particolare, al di là della lineare rispondenza che è dato cogliere nel rapporto tra gli scopi di tutela e il valore patrimoniale presidiato, sembra interessante soprattutto evidenziare come le due letture "estreme", nella segnalata "scalarità", della *proprietà* e della *relazione di mero fatto* tendano ad attuare in via unilaterale e pertanto parziale, rispettivamente, un presidio del patrimonio sotto il profilo del *valore giuridico-formale*, connesso alla sua *titolarità*, e un presidio del patrimonio sotto il profilo del *valore economico-sostanziale*, connesso al suo *utilizzo*¹⁶⁸. Ne viene, per entrambe le prospettive, l'esigenza di un assestamento in punto di strutturazione del tipo criminoso: e in questo senso, se rispetto alla *relazione di mero fatto* abbiamo avuto modo di passare in rassegna i correttivi che si rendono necessari per operare dall'esterno un contenimento dell'area di rilevanza penale, non meno significative sono le questioni che sorgono con riferimento al modello della *proprietà*.

E in tal senso, ben si comprendono le difficoltà connesse a una protezione ridotta alla sola posizione dominicale: se pure non si tratta di esigenze endopenalistiche connesse al contenimento del tipo entro confini ragionevoli, in questa direzione premono le istanze della realtà dei rapporti consociati,

¹⁶⁷ Si voglia tornare alle richiamate considerazioni offerte in MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self-service*, cit., pp. 431 ss. in merito a Cass. pen., n. 40354/2013, cit., con la quale le Sezioni Unite hanno chiarito i termini del rapporto che intercorre, alla luce dell'archetipo sottrattivo, tra tutela della posizione di diritto e tutela della posizione di mero fatto. Anche, *infra* nella presente Parte, Cap. IV, § 2.4.

¹⁶⁸ Si v. *supra* nella Parte I, Cap. I, §§ 1 ss.

atteso che sempre più frequentemente l'appartenenza privata richiede di essere presidiata – prima di tutto, ma non solo – in capo a soggetti che, pur non essendo proprietari, vantano rispetto alla *res* la relazione “socialmente” più qualificata e “giuridicamente” più ricca di facoltà e poteri¹⁶⁹.

Al contrario, l'opzione della *posizione di godimento* introduce uno sguardo diverso: per un verso meno lineare nelle conseguenze, poiché richiede di ricorrere più frequentemente a un'opera di contemperamento e segnatamente ogniqualevolta siano coinvolti soggetti che vantano tutti una posizione di diritto legittimante il godimento della *res*¹⁷⁰; per altro verso, in grado di abbracciare entrambi i *valori* e quindi, in definitiva, più conferente con le istanze socio-economiche e giuridiche della contemporaneità¹⁷¹.

2.4. *I delitti di sottrazione nel diritto vivente: la composizione tra le diverse rationes accolte dalle Corti e il pericolo di eticizzazione della tutela*

Spostando l'analisi sul diritto applicato, sembra opportuno prendere le mosse dalle indicazioni offerte negli ultimi anni dalle Sezioni Unite, le quali, pure promananti dallo specifico fronte delle aggressioni furtive nei locali di vendita a *self service*, risultano espressive di significato sul più generale versante dei delitti di sottrazione. Segnatamente, il riferimento si intende operato alle sentenze n. 40354 del 2013¹⁷² e n. 52117 del 2014¹⁷³: la prima, resa

¹⁶⁹ Sul punto, si v. anzitutto PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 708. Si v. anche: MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 245; PECORELLA, voce *Patrimonio*, cit., p. 641; SGUBBI, voce *Patrimonio*, cit., p. 373; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 53; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 33.

¹⁷⁰ CANESTRARI, *Pt.s.*, cit., pp. 750 s.

¹⁷¹ FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 32.

¹⁷² Cass. pen., Sez. un., 30 settembre 2013, n. 40354, Sciuscio, in *Cass. pen.*, 2014, pp. 813 ss., con nota di G. AMARELLI, *Il furto aggravato dal mezzo fraudolento: tra offensività e tipicità rinasce il furto semplice?*, nonché nella medesima *Rivista*, 2014, pp. 2927 ss., con nota di MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self-service*, cit.

sul tema della configurabilità dell'aggravante del *mezzo fraudolento* nell'ipotesi di mero nascondimento del bene prelevato dallo scaffale e dell'individuazione della *persona offesa* dal reato legittimata alla querela; la seconda, inerente al discernimento tra *fattispecie tentata* e *fattispecie consumata* nell'ipotesi di sorveglianza attuale – e continuativa – dell'azione furtiva, operata personalmente oppure a mezzo di apparati di rilevazione automatica del movimento della merce.

Orbene, per quanto attiene al primo dei rammentati pronunciamenti, si deve anzitutto rilevare come la Suprema Corte si impegni nel raccordo tra il piano applicativo e il piano concettuale e, in tal senso, metta in dialogo la dimensione fattuale con la dimensione giuridica nel duplice senso di riconoscere che: per un verso, sanzionare l'aggressione *immediata* alla dimensione fattuale importa, necessariamente, la creazione di una sorta di "avamposto" rispetto all'aggressione *mediata* alla dimensione giuridica; per altro verso, la tutela della posizione giuridica è sempre e comunque in funzione della disponibilità materiale che l'ordinamento assicura al titolare¹⁷⁴. Per questa – retta – via, la Cassazione offre risposta al quesito sulla *persona offesa* e quindi sull'*interesse sostanziale* protetto dall'incriminazione attraverso una lettura del testo della norma (art. 624 c.p.) che implicitamente rinuncia all'individuazione de "lo scopo di tutela" e che evidenzia, al contrario, come sia la stessa tipizzazione codicistica a non seguire pedissequamente uno solo tra le finalità di tutela prospettate¹⁷⁵.

¹⁷³ Cass. pen., Sez. un., 16 dicembre 2014, n. 52117, *Cukon*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, pp. 428 ss., con nota di MAZZANTINI, in *Furto nei supermercati e sottrazione "sorvegliata": la parola (chiara) delle sezioni unite*, cit., annotata anche da A. FANELLI, in *Foro it.*, 2015, 3, II, 171.

¹⁷⁴ Cass. pen., n. 40354/2013, cit., p. 11: «La fattispecie [di furto] protegge ad un tempo la detenzione qualificata, nonché la proprietà e le altre situazioni giuridiche di cui si è già ripetutamente fatto cenno».

¹⁷⁵ Cass. pen., n. 40354/2013, cit., p. 12: «Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne».

Questa soluzione “eclettica” adombrata dalle Sezioni Unite, non soltanto non sorprende, ma anzi trova un riscontro concreto nella flessibilità che normalmente le Corti si assicurano nel momento applicativo per potersi garantire la scelta tra soluzioni interpretative che affondano in *rationes* di tutela diverse tra loro: aspetto, questo, che se pure rende complesso il controllo dell’attività interpretativa secondo gli schemi della legalità tradizionale, non risulta affatto insuscettibile di verifica nella prospettiva di analisi “tipologica” accolta nel presente elaborato¹⁷⁶.

Semmai, desta maggiori perplessità l’enfasi impressa nella contrapposizione dei poli della *sottrazione* e dell’*altruità*: se da un lato, infatti, la grandissima sensibilità con la quale le Sezioni unite individuano nella sottrazione l’archetipo dell’aggressione, in ragione della rottura della pacifica disponibilità dei beni, potrebbe far pensare a una lettura del delitto decisamente imperniata sulla *relazione materiale*¹⁷⁷; dall’altro lato, l’individuazione dell’oggetto ultimo della tutela nella *posizione di diritto* implica un recupero delle altre prospettive e anzitutto della tutela del diritto di proprietà¹⁷⁸. Sì che la Corte può concludere – non senza destare perplessità – ai fini dell’individuazione dei soggetti titolati alla querela che entrambi gli interessi sostanziali sono assunti a scopo dell’incriminazione e che, pertanto, valore e disvalore afferenti alla tipologia sottrattiva si colgono in maniera diversa a seconda del tipo e del numero di relazioni – di fatto e/o di diritto – concretamente insistenti sulla *res*¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Secondo le linee metodologiche descritte *supra* nella presente Parte, Cap. III, § 1 e § 4.

¹⁷⁷ Cass. pen., n. 40354/2013, cit., p. 11: «la spoliazione (...) tratteggia il momento aggressivo, il culmine della trasgressione e del perturbamento socialmente e giuridicamente rilevante: esprime l’archetipo della condotta di fattispecie».

¹⁷⁸ Cass. pen., n. 40354/2013, cit., p. 11: «L’altruità, come è stato da più parti ritenuto, pone in luce un importante profilo di fattispecie costituito dall’aggressione alle situazioni giuridiche che sono alle spalle del potere concreto sulle cose».

¹⁷⁹ Cass. pen., n. 40354/2013, cit., p. 11: «quando situazioni giuridiche soggettive e situazioni fattuali fanno capo a diverse persone (...) la lesione del bene giuridico è duplice: proprietario e possessore in senso penalistico sono persone offese e legittimate a proporre querela».

Spostando l'attenzione sulla seconda decisione, è il caso di rilevare che in questa vicenda gli ermellini si muovono in una prospettiva meno complessa sul piano dogmatico-concettuale e, d'altra parte, scendono più nel dettaglio nell'analisi della struttura della fattispecie. In particolare, la questione dell'importanza della *sorveglianza* dell'azione furtiva viene, correttamente, affrontata alla luce delle fondamentali componenti della sottrazione e dell'impossessamento: si assiste, in tal senso, ad uno spostamento del fulcro del ragionamento della Corte proprio sull'elemento dell'impossessamento, inteso a ben vedere non tanto come segmento ulteriore e separato della condotta spoliativa, quanto piuttosto come suo compimento¹⁸⁰.

Su questi presupposti, è interessante pure notare come la sentenza non si interessi affatto all'altro "polo" della fattispecie rappresentato dall'*altruità* e dal richiamo alla disciplina dell'allocazione giuridica della ricchezza operato per il tramite di questo elemento: lo stesso rinvio alla precedente sentenza n. 40354 del 2013 risulta, a ben vedere, compiuto per un riferimento generico all'esigenza di rispetto del principio di offensività, che niente ha a che vedere con le considerazioni in tal sede prospettate circa la centralità della tutela delle posizioni giuridiche a partire proprio dal ricorso a quello specifico requisito di tipicità¹⁸¹.

Al contempo, però, risulta degna di apprezzamento la circostanza che le Sezioni unite, seguendo un'impostazione completamente diversa rispetto alla propria precedente pronuncia, incentrino l'analisi del "polo" dell'elemento materiale proprio sull'"esito" dell'impossessamento e abbandonino la riflessione intrapresa nella 40354/2013 sulla sottrazione, la cui analisi risulta

¹⁸⁰ Cass. pen., n. 52117/2014, cit., p. 5.4: «in difetto del perfezionamento del possesso della refurtiva in capo all'agente è, comunque, certamente da escludere che il reato possa ritenersi consumato. (...) Sicché, (...) la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo».

¹⁸¹ Cass. pen., n. 52117/2014, cit., p. 5.4.

riassorbita all'interno di quella sull'impossessamento medesimo per due fondamentali motivi.

In primo luogo, perché sul piano della struttura materiale la sottrazione è concepita come un momento del più ampio contegno dell'impossessamento e questo, principalmente, in quanto le Sezioni unite mostrano di enfatizzare – ovviamente non senza ragione, ma forse con eccessiva fiducia nelle intenzioni del legislatore storico – la scelta del codice del 1930 di introdurre l'inedito criterio relazionale proprio attraverso l'elemento dell'impossessamento, cioè della instaurazione della nuova disponibilità dell'agente in luogo della precedente disponibilità della vittima¹⁸².

Ma soprattutto, perché in questa pronuncia il fulcro del tipo non è individuato nella sottrazione – come invece osservato con riferimento alla 40354/2013 – che piuttosto è identificato nel diverso requisito dell'impossessamento: la spoliazione, si intende dire, non assume di per sé significato come momento di rottura della relazione con la *res* in quanto lo specifico disvalore dell'incriminazione è individuato più compiutamente nell'instaurazione della nuova relazione¹⁸³. In altre parole, il fulcro dell'incriminazione risulta completamente “decentrato” rispetto alla sottrazione, con riferimento alla quale componente le Sezioni unite finiscono infatti per rinunciare ad una compiuta definizione, in ragione anche della ben nota incertezza che da sempre connota tale componente nell'analisi dottrinale¹⁸⁴.

Parrebbe, in sostanza, che l'analisi del Supremo Collegio sia svolta in maniera meno consapevole rispetto al complesso retroterra di *interessi sostanziali* che trovano il proprio centro di imputazione proprio nella fattispecie del furto;

¹⁸² Cass. pen., n. 52117/2014, cit., p. 5.2.

¹⁸³ Cass. pen., n. 52117/2014, cit., p. 5.4.

¹⁸⁴ Cass. pen., n. 52117/2014, cit., p. 5.3: «L'analisi della dottrina in punto di definizione e di rapporto reciproco dei due segmenti della condotta delittuosa, sinergicamente configurati nel costruito sintattico della norma incriminatrice, caratterizzato dalla adozione del verbo "sottrarre" nella subordinata, non ha, per vero, approdato a condivise conclusioni».

eppure la diversa lettura si mostra avvertita del significato rivestito dallo specifico profilo dell'aggressione furtiva rappresentato dalla possibilità di reinstaurare sulla *res* quella stessa relazione intaccata dalla condotta dell'agente. La questione risulta strettamente connessa, ancora una volta ed inevitabilmente, al più generale tema dello scopo di tutela e proprio in questo senso la Corte mostra di comprendere che la risposta all'interrogativo segue all'individuazione della prospettiva nella quale il Codice ha inteso muoversi nella tipizzazione dell'elemento oggettivo: segnatamente, se accogliendo una concezione di *disponibilità* coincidente con la *relazione materiale*, oppure piuttosto con la *sfera di controllo/disponibilità e vigilanza/sorveglianza*¹⁸⁵.

Per un verso, con riferimento alla prima accezione, la disponibilità rilevante alla stregua dell'interesse sostanziale protetto dalla norma verrebbe a identificarsi con la sola disponibilità materiale e cioè con la *relazione di (mero) fatto*, attuale ed immediata: con la conseguenza che l'offesa sarebbe già pienamente dalla condotta che recida tale rapporto, cioè dalla spoliazione¹⁸⁶.

Per altro verso, nella seconda accezione assume di fondamentale rilievo la circostanza che l'agente riesca (o meno) a portare la *res* al di fuori di una virtuale sfera di disponibilità e sorveglianza: la quale vale a delineare i confini spaziali all'interno dei quali il soggetto passivo risulta ancora tendenzialmente e concretamente in grado di "seguire" la cosa ed interrompere l'azione furtiva, ma con significato, non solo e non tanto

¹⁸⁵ Cass. pen., n. 52117/2014, cit., p. 5.2.

¹⁸⁶ Così, recentemente: Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 30526, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 25 marzo 2014, n. 14078, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 21 febbraio 2014, n. 8395, *La Cognata*, in *De jure*, Giuffrè; Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 8079, *Molinari*, in *De jure*, Giuffrè; Sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 7062, *Bergantino*, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 6 febbraio 2014, n. 5847, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 16 gennaio 2014, n. 1701, *Nichiforengo*, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 10 gennaio 2014, n. 677, *Flauto*, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 9 gennaio 2014, n. 584, in *De jure*, Giuffrè; Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 48537, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 41327, *Caci*, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 14 maggio 2013, n. 20838, *Fornella*, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 24 luglio 2012, n. 30283, *Oprea*, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 2 luglio 2012, n. 25555, *Magliulo*; Sez. II, 28 maggio 2012, n. 20324, *Neli*, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 23 febbraio 2011, n. 7086, *Marin*, in *De jure*, Giuffrè.

materiale, quanto piuttosto “funzionale” in rapporto alle sue facoltà di godimento e disposizione della *res*¹⁸⁷.

Talché, si può dire che in questa prospettiva la disponibilità che rileva quale interesse sostanziale protetto dalla norma è quella “potenziale” garantita dalla *relazione di diritto*: nel senso che tale disponibilità non implica (necessariamente) l’attualità di un rapporto materiale instaurato sulla cosa, trovando principalmente consistenza nella facoltà del soggetto titolare di trarre in qualsiasi momento da essa quell’utilità che legittimamente egli ha il diritto di ricavarne¹⁸⁸. Ne viene, ulteriormente, che in quest’ottica l’offesa è effettivamente integrata soltanto ove la condotta dell’agente non si limiti a recidere la relazione materiale (attuale o potenziale) tra il titolare e la *res* a mezzo della sottrazione, richiedendosi che la *res* medesima sia condotta “al di fuori” della sfera di disponibilità e sorveglianza nei termini compiutamente espressi dall’*impossessamento*, di modo tale che il soggetto titolato non sia più concretamente/materialmente in grado di esercitare la propria legittima facoltà di interrompere l’azione furtiva e reinstaurare la propria relazione di fatto¹⁸⁹.

Ora, l’assoluto valore delle pronunce delle Sezioni Unite si comprende soltanto ove queste siano poste in rapporto al vastissimo panorama della casistica sui delitti di sottrazione¹⁹⁰. A ben vedere, lo sforzo di ricondurre a un

¹⁸⁷ Si v., nella casistica degli ultimi anni: Cass. pen., Sez. IV, 12 dicembre 2014, n. 51762, in *De jure*, Giuffrè; Sez. IV, 12 dicembre 2014, n. 51761, in *De jure*, Giuffrè; Sez. IV, 12 dicembre 2014, n. 51760, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 11 dicembre 2014, n. 51710, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 10 dicembre 2014, n. 51249, in *De jure*, Giuffrè; Sez. IV, 28 novembre 2014, n. 49743, in *De jure*, Giuffrè; Sez. IV, 28 novembre 2014, n. 49742, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 20 novembre 2014, n. 48354, in *De jure*, Giuffrè; Sez. II, 11 novembre 2014, n. 46412, in *De jure*, Giuffrè; Sez. II, 11 novembre 2014, n. 46399, in *De jure*, Giuffrè; Sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 42247, in *De jure*, Giuffrè; Sez. V, 9 giugno 2014, n. 24032, in *De jure*, Giuffrè; Sez. II, 21 febbraio 2013, n. 8445, *Niang*, in *De jure*, Giuffrè; Ss.Uu., 12 settembre 2012, n. 34952, *Reina*, in *De jure*, Giuffrè.

¹⁸⁸ Cass. pen., n. 52117/2014, cit., p. 5.4.

¹⁸⁹ Cass. pen., n. 52117/2014, cit., p. 7.

¹⁹⁰ Un ausilio a un simile sforzo ricostruttivo può trarsi dai volumi: C. BACCAREDDA BOY-S. LALOMIA, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Marinucci ed E. Dolcini, vol. VIII, Padova, CEDAM, 2010; A. CADOPPI-S.

ordine concettuale la lettura delle rammentate fattispecie si scontra con l'andamento ondivago della giurisprudenza, che rende allo studioso un'immagine sfaccettata e polivalente del furto, comprensibile soltanto grazie alle preziosi "lenti focali" dell'analisi per scopi di tutela: infatti, soltanto in questa prospettiva diventa possibile leggere nelle pronunce delle Corti qualcosa di particolarmente significativo e, per quanto maggiormente ci interessa, diventa possibile condurre il descritto e auspicato controllo sulla coerenza interpretativa.

Un primo interessante filone attiene al caso tradizionale del *furto del mero detentore*, ossia di colui che risulti privo di qualsiasi facoltà o potere di disporre della *res*: è questa, per intendersi, la condizione giuridica in cui versa il portabagagli o il titolare del parcheggio all'aperto "non custodito"¹⁹¹. A tutta evidenza, si tratta di una situazione in cui all'agente non manca la disponibilità fattuale ed immediata sulla *res*, difettando piuttosto questi del titolo per godere e usare della *res* medesima: ne viene, senza che si pongano dubbi particolari, che la configurabilità di un delitto di sottrazione e anzitutto di un furto risulta logicamente concepibile nell'ambito delle prospettive del *diritto di proprietà* o della *relazione giuridicamente qualificata di godimento*, ma non anche della *relazione di mero fatto*.

Ed è proprio questa, a ben vedere, la posizione sposata dalla dottrina maggioritaria¹⁹² e dalla giurisprudenza¹⁹³, che segnala una prima tendenza a dilatare molto l'ambito applicativo del furto: sulla base di questa linea interpretativa, infatti, il soggetto attivo risponde del delitto di sottrazione

CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, *Trattato di diritto penale*, Vol. X, *I delitti contro il patrimonio*, Torino, UTET giuridica, 2011; E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, vol. XV, Milano, Giuffrè, 2013; VIGANÒ-PIERGALLINI, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, II ed., in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C. E. Paliero, vol. VII, Torino, Giappichelli, 2015.

¹⁹¹ In tema: Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2004, *Di Napoli*, in *CED Cassazione*, n. 228757; Cass. pen., sez. II, 13 maggio 1983, *Faccio*, in *CED Cassazione*, n. 161542.

¹⁹² Per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 35.

¹⁹³ Emblematica, e invero comunemente richiamata in tema, è Cass. pen., 12 febbraio 1953, in *Giur. Cass. pen.*, 1954, I, p. 252.

nonostante il fatto che, per acquisire la disponibilità della cosa, questi non sia costretto a recidere l'altrui relazione materiale vantata dal soggetto passivo. Ciò a cui si assiste è un impoverimento del presupposto detentivo atteso che, non solo per questa via viene meno il presupposto dell'altrui detenzione, ma addirittura si ammette il furto nell'ipotesi in cui la *res* si trovi nella disponibilità materiale dell'agente; con seguente valorizzazione, sul piano del significato dell'usurpazione, dell'anima giuridico-formale della *titolarità*.

Una prospettiva del tutto analoga sembra essere accolta in seno alle Corti, sempre con riferimento al presupposto detentivo, ai fini della reciproca delimitazione tra il furto e l'appropriazione indebita¹⁹⁴. Segnatamente, il problema veniva a porsi rispetto alla fattispecie di *appropriazione di cose smarrite*, degradata in illecito punitivo civile dall'art. 4, co. 1, lett. d), D. Lgs. n. 7/2016. Anche su questo fronte, effettivamente, la giurisprudenza operava una dilatazione dell'ambito applicativo del *furto*, come può constatarsi dall'analisi della casistica sul rinvenimento di cose smarrite dotate di segni esteriori che consentono di identificare il proprietario, quali assegni o carte di credito¹⁹⁵: e anche in questo caso, a ben vedere, si assisteva all'impoverimento della componente più propriamente materiale dell'aggressione, a discapito dell'interesse prettamente fattuale alla disponibilità delle cose e in funzione della tutela del *diritto di proprietà* o della *relazione giuridicamente qualificata di godimento*¹⁹⁶.

Diverso è il discorso relativo alla riflessione teorica e all'indirizzo giurisprudenziale sull'individuazione della persona offesa dal furto e

¹⁹⁴ In giurisprudenza, si v., *ex plurimis*: Cass. pen., sez. V, 31 maggio 2013, *Condorelli*, in *CED Cassazione*, n. 256710; Sez. IV, 10 febbraio 2013, *Santoro*, in *CED Cassazione*, n. 255289; Sez. IV, 14 marzo 2008, *Esposito*, in *CED Cassazione*, n. 240295; Sez. V, 15 gennaio 1997, *Flosci*, in *CED Cassazione*, n. 208668; Sez. II, 17 marzo 1988, *Farfalillo*, in *CED Cassazione*, n. 178616. Sul possesso penalistico, da ultimo, Cass. pen., n. 40354/2013, cit.

¹⁹⁵ In particolare: Cass. pen., sez. V, 22 settembre 1998, n. 11860, *De Antonis*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3402; Sez. III, 19 ottobre 1984, *Chiofalo*, in *Cass. pen.*, 1986, p. 737; Sez. III, 7 novembre 1969, *Bazzolan*, in *Cass. pen. mass*, 1970, p. 889.

¹⁹⁶ Si v. Cass. pen., sez. II, 8 novembre 2013, in *CED Cassazione*, n. 257432.

legittimata alla querela. Sul primo versante, la dottrina si mostra divisa in ragione delle varie posizioni rinvenibili sul tema dell'oggetto (giuridico) della tutela, se sia cioè il *diritto di proprietà*, la *relazione giuridicamente qualificata di godimento*, la *relazione di diritto* comunque connotata (*proprietà* o *godimento*, ma anche *garanzia* o *custodia*) o piuttosto la *relazione di mero fatto*¹⁹⁷. Sul versante applicativo, le Corti paiono muoversi sulla base di due fondamentali orientamenti: in particolare, sembra di poter dire che nel diritto vivente il soggetto passivo del reato è alternamente identificato con il (solo) proprietario oppure con il soggetto che abbia – anche contingentemente – la *disponibilità di fatto* della cosa¹⁹⁸.

Il punto nodale, sovente trascurato nell'analisi dottrinale, sta nelle conseguenze che seguono alla rigida alternativa tra riconoscere la legittimazione alla querela al proprietario, al solo titolare della posizione di godimento o al solo detentore di mero fatto, salvo ovviamente la possibilità di rilasciare un apposito procura per il compimento dell'atto processuale. In effetti, anche questa è una delle ragioni che sorregge l'indirizzo proclamato dalle Sezioni Unite nella menzionata sentenza n. 40354/2013, nella quale si è statuito che persona offesa del reato e legittimata alla querela è, anzitutto e indubbiamente, il titolare della *relazione di mero fatto*; ma questo non toglie che, al pari di quello, debba considerarsi ugualmente persona offesa e legittimata alla querela anche il titolare del diritto di proprietà sulla *res*¹⁹⁹. In

¹⁹⁷ Sul punto, si v. ampiamente *supra* nel presente Capitolo, § 2.3.

¹⁹⁸ Per il primo orientamento: Cass. pen., sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 44842, *Febbi*, in *CED Cassazione*, n. 249068; Sez. II, 19 ottobre 2006, n. 37214, *Tinnirello*, in *CED Cassazione*, n. 235105; Sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 1537, *Gaffi*, in *CED Cassazione*, n. 231547. Per il secondo indirizzo: Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 2012, n. 1037, *Vignoli*, in *CED Cassazione*, n. 253888; Sez. IV, 16 novembre 2010, n. 41592, *Cacciari*, in *CED Cassazione*, n. 249416; Sez. IV, 8 settembre 2010, n. 37932, *Klimczuck*, in *CED Cassazione*, n. 248451; Sez. V, 16 giugno 2010, n. 34009, *Labardi*, in *CED Cassazione*, n. 248411; Sez. V, 18 marzo 2009, n. 26220, *Kalandadze*, in *CED Cassazione*, n. 244090.

¹⁹⁹ Cass. pen., n. 40354/2013, cit., p. 11: «La fattispecie [di furto] protegge ad un tempo la detenzione qualificata, nonché la proprietà e le altre situazioni giuridiche di cui si è già ripetutamente fatto cenno. (...) proprietario e possessore in senso penalistico sono persone offese e legittimate a proporre querela».

tal senso, la Suprema Corte accoglie, nel rapporto con le tre fondamentali prospettive di tutela per i delitti di sottrazione, una prospettiva mista che, pur muovendo dalla lettura della *relazione di mero fatto*, riconduce nell'alveo della tutela penale le posizioni di diritto eventualmente scisse dalla disponibilità materiale ed immediata.

Un simile eclettismo connota in termini più generali l'orientamento curiale in tema di unità o pluralità di reati ove l'aggressione sottrattiva abbia per oggetto una pluralità di cose mobili. In particolare, la tendenza tradizionalmente rinvenuta è nel senso dell'unificazione dell'usurpazione in ragione del medesimo contesto e dell'unitarietà del comportamento furtivo²⁰⁰, ma ciò non esclude che, qualora i beni spettino in proprietà a persone diverse, le Corti possano enfatizzare la dimensione prettamente giuridica per affermare la pluralità di reati²⁰¹.

Vale però la pena di evidenziare che le ragioni pratiche con le quali i giudici sono chiamate a confrontarsi trovano considerazione nel riconoscimento, pure di non facile conciliazione concettuale, del ruolo di persona offesa – legittimata alla querela e alla costituzione di parte civile – a ciascun proprietario. Ecco dunque che, come osservato, è dato scorgere il favore della giurisprudenza per un modello misto, il quale peraltro in questo caso sembra fondare più precisamente sulle ragioni della tutela del *diritto di proprietà*, salvo subire poi i necessari temperamenti per scongiurare l'esito del concorso reale di reati.

Decisamente più coerenti con una prospettiva di tutela della *relazione di mero fatto* risultano le soluzioni più comunemente adottate dalle Corti in tema di

²⁰⁰ Sul punto, si v.: FRISOLI, *Oggetto di tutela penale nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 657 s.; MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 946; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 77.

²⁰¹ Si v., recentemente, Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2014, n. 41141, in *CED Cassazione*, n. 261204.

profitto rilevante ai fini del dolo specifico richiesto, nonché in rapporto alla distinzione tra fattispecie tentata e fattispecie perfezionata.

E invero, per quanto riguarda anzitutto la componente finalistica, a fronte delle divisioni interne alla dottrina, dove la nozione accolta discende direttamente dalla concezione di patrimonio prescelta²⁰², in giurisprudenza la tendenza è nel senso di adottare un significato latissimo di profitto, in sostanza coincidente con l'esito dell'instaurazione di una nuova disponibilità materiale sulla *res*: sì che il dolo specifico tende ad essere concepito *in re ipsa* a partire dall'elemento oggettivo del reato²⁰³.

Il discorso risulta un poco più articolato con riferimento alla definizione del requisito di tipicità dell'*impossessamento* e all'individuazione della soglia tra tentativo e consumazione nel furto e nella rapina. Su questo fronte, la dottrina maggioritaria esige, ai fini della consumazione, l'instaurazione di una signoria autonoma sulla cosa, al di fuori del controllo di chi ha di essa un potere giuridico (maggiore)²⁰⁴. Questa, peraltro, è anche la posizione autorevolmente avallata dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza n. 52117/2014, nella quale la rilevanza attribuita al momento della sorveglianza attuale e continuativa sulla *res* sembra operare alla stregua di un correttivo al modello della *relazione di mero fatto* e di suo contemperamento con il modello del *diritto di proprietà* e il modello della *relazione giuridicamente qualificata di godimento*²⁰⁵. D'altra parte, in giurisprudenza è tradizionalmente più diffusa la

²⁰² Si v. *supra* nella Parte I, Cap. I, §§ 2 ss.

²⁰³ Da ultimo: Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2009, n. 47997, in *CED Cassazione*, n. 245742. Si v. anche, secondo un indirizzo costante nel tempo: Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 1983, *Artusa*, in *Cass. pen.*, 1985, p. 880; Sez. I, 24 aprile 1979, *Pelosi*, in *Cass. pen.*, 1980, p. 702; Sez. II, 6 marzo 1978, *Sessa*, in *Giust. pen.*, 1979, II, cc. 95 s.; Sez. II, 13 gennaio 1976, *Erbaggi*, in *Giust. pen.*, 1976, II, cc. 651 s.

²⁰⁴ In questo senso, nella manualistica corrente: PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., pp. 53 ss.; PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., pp. 64 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., pp. 62 ss.; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., pp. 412 ss.; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 69 ss.; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 751 s.

²⁰⁵ Sia consentito: MAZZANTINI, *Furto nei supermercati e sottrazione "sorvegliata": la parola (chiara) delle sezioni unite*, cit., pp. 431 ss. e spec. pp. 435 s.

soluzione che vuole il reato già perfezionato per effetto dell'acquisizione di una disponibilità della cosa pure precaria e per un tempo brevissimo²⁰⁶.

Su tutt'altro piano si avverte, invece, la problematicità di quelle pronunce che ravvisano il furto o la rapina nell'ambito di rapporti di compravendita in cui il trasferimento della proprietà avviene, a rigore, con l'accettazione della proposta al venditore in un momento antecedente rispetto alla condotta tipica: è questo, anzitutto, l'orizzonte in cui si colloca la giurisprudenza sul c.d. "furto di carburante"²⁰⁷.

Infatti, con riferimento alla richiamata casistica, a un problema di carattere strettamente tecnico-giuridico se ne affianca uno afferente al debito rispetto della garanzia approntata dal principio di materialità.

Sotto il primo profilo, si deve rilevare come il trasferimento del diritto dominicale – i modi e i tempi in cui esso si compie – assume rilevanza essenzialmente nella prospettiva della *proprietà*, con riferimento alla quale pare difficile negare che la disciplina del trasferimento del diritto abbia un ruolo centrale, mentre risulta di per sé ininfluente nella prospettiva della *relazione di mero fatto*, nella quale l'altruità è intesa nel più debole significato di "altrui disponibilità materiale"²⁰⁸.

²⁰⁶ Si richiamano nuovamente: Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 30526; Sez. V, 25 marzo 2014, n. 14078, in *De jure*, Giuffré; Sez. V, 21 febbraio 2014, n. 8395, *La Cognata*, in *De jure*, Giuffré; Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 8079, *Molinari*, in *De jure*, Giuffré; Sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 7062, *Bergantino*, in *De jure*, Giuffré; Sez. V, 6 febbraio 2014, n. 5847, in *De jure*, Giuffré; Sez. V, 16 gennaio 2014, n. 1701, *Nichiforengo*, in *De jure*, Giuffré; Sez. V, 10 gennaio 2014, n. 677, *Flauto*, in *De jure*, Giuffré; Sez. V, 9 gennaio 2014, n. 584, in *De jure*, Giuffré; Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 48537, in *De jure*, Giuffré; Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 41327, *Caci*, in *De jure*, Giuffré; Sez. V, 14 maggio 2013, n. 20838, *Fornella*, in *De jure*, Giuffré; Sez. V, 24 luglio 2012, n. 30283, *Oprea*, in *De jure*, Giuffré; Sez. V, 2 luglio 2012, n. 25555, *Magliulo*, in *De jure*, Giuffré; Sez. II, 28 maggio 2012, n. 20324, *Neli*, in *De jure*, Giuffré; Sez. V, 23 febbraio 2011, n. 7086, *Marin*, in *De jure*, Giuffré.

²⁰⁷ In tema, si v. prima di tutto il classico PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 693 ss. Sempre in tema di mancato pagamento del carburante, per un'ampia rassegna di giurisprudenza, si v. A. FANELLI, *Mancato pagamento della consumazione al bar e del carburante dal benzinaiolo: furto o inadempimento contrattuale?*, in *Cass. Pen.*, 1999, pp. 763 ss., nonché l'annotazione dello stesso Autore a Cass. pen., Sez. II, 21 ottobre 2013, n. 43107, in *Foro it.*, 2014, II, 417.

²⁰⁸ Sul punto, si v. ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 405.

Sul secondo versante, la questione si pone in rapporto al pericolo di un'interpretazione eticizzante di questi delitti e, segnatamente, della componente della sottrazione ove il furto o la rapina si ritengano integrati a fronte del *consenso* del soggetto passivo al momento della condotta tipica e, quindi, in mancanza del fondamentale requisito tacito del *dissenso*²⁰⁹. Sì che il rischio è che vengano penalmente sanzionati comportamenti radicalmente privi di "materialità", quale la condotta dell'agente di introduzione del carburante nel serbatoio della propria vettura in modalità *self service* o addirittura la mera richiesta all'addetto alla pompa di benzina di procedere a tale operazione, al fine di colpire indirettamente una diversa porzione di fatto radicalmente atipica, come l'omesso pagamento e la "fuga" successivi al versamento del carburante.

Sulla base di queste premesse, a fronte di una dottrina orientata per l'esclusione dell'altruità e conseguentemente del furto²¹⁰, in giurisprudenza la netta tendenza è stata tradizionalmente nel senso di ammettere il ricorrere dell'altruità e conseguentemente il ricorrere del furto, sempre attraverso argomentazioni volte ad asseverare il mancato trapasso del dominio prima della condotta tipica, in ossequio a una prospettiva decisamente indirizzata alla protezione della *proprietà*²¹¹.

In questo senso, le Corti hanno sovente affermato che il trasferimento, in realtà, non si perfezionerebbe in ossequio agli usi e alle consuetudini negoziali oppure in ragione del mancato pagamento del prezzo, inteso alla stregua di una seria e inequivocabile manifestazione della volontà negoziale, oppure ancora per mancanza dell'atto di specificazione. Ma non si deve

²⁰⁹ Sia consentito il rinvio a E. MAZZANTINI, *La mancata restituzione del veicolo noleggiato fra truffa e appropriazione indebita*, in *Giur. it.*, 2016, pp. 1751 ss. e spec. pp. 1756 s.

²¹⁰ Per tutti: PAGLIARO, *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 693 ss. Si v., anche, LANZI, voce *Furto*, cit., pp. 3 s.

²¹¹ Si v., in particolare, Cass. pen., sez. un., 5 dicembre 1964, *Parisi*, in *Giust. pen.*, 1965, II, cc. 161 s. Anche: Cass., 24 febbraio 1970, *Cappellari*, in *Mass. dec. pen.*, 1971, p. 576; Cass., 5 luglio 1963, *Cerri*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, p. 831; Cass., 7 marzo 1962, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, p. 179.

mancare di rilevare come, se pure in giurisprudenza permanga piuttosto consolidata la tendenza a ricondurre l'usurpazione nell'alveo del furto, per lo più aggravato dal mezzo fraudolento, non sono mancate le pronunce in cui si è provveduto a una sussunzione del fatto al di sotto di una fattispecie di aggressione con la cooperazione della vittima, generalmente l'insolvenza fraudolenta²¹².

Peraltro, un problema analogo si è venuto a porre, quanto meno in un primo momento, con riferimento alla già (ampiamente) richiamata casistica del furto nei locali di vendita con modalità a *self service* (supermercati, centri commerciali). In questo ambito, un orientamento di merito più risalente tendeva ad escludere che la sottrazione potesse ritenersi perpetrata *invito domino*, atteso che la condotta veniva fatta coincidere con il prelievo dallo scaffale e che tale operazione risultava assolutamente lecita e anzi incoraggiata dal venditore²¹³.

Questo sommo indirizzo non è mai stato accolto nella giurisprudenza di legittimità, che ha anche evidenziato a più riprese come in nessun caso possa inquadarsi nello schema contrattuale tipico di queste compravendite il frequente ricorso, da parte dell'agente, all'immediato occultamento della *res* prelevata dallo scaffale²¹⁴. Oltretutto, al di là degli espedienti impiegati dal soggetto attivo nella realizzazione del fatto, non dev'essere trascurata la circostanza che, in conformità alla descritta modalità di vendita, l'avventore non è tenuto al pagamento se non allorché decide di varcare le casse recando con sé i beni esposti sugli scaffali: talché, fino a quel momento non sembra

²¹² Si v. FANELLI, *Mancato pagamento della consumazione al bar e del carburante dal benzinaio: furto o inadempimento contrattuale?*, cit., p. 764 e la giurisprudenza ivi richiamata.

²¹³ In questo senso: Pret. Cuneo, 27 maggio 1977, *Giordano*, in *Giur. merito*, 1978, II, p. 306; Pret. Roma, 11 dicembre 1969, *Norcia*, in *Temi romani*, 1970, p. 379.

²¹⁴ Si v.: Cass. pen., 30 settembre 1972, *De Ponte*, in *Giur. it.*, 1974, II, p. 198; Cass., 12 aprile 1972, *Ceriani*, in *Giust. pen.*, 1974, II, cc. 14 s.

possibile compiere alcuna valutazione rispetto ai requisiti del *dissenso*, avverso la spoliazione, e dell'*altruità*, con riferimento alle cose sottratte²¹⁵.

3. *L'appropriazione*

Strutturalmente complementare rispetto alla sottrazione, l'appropriazione è connotata da un significato offensivo sostanzialmente diverso già con riferimento alla fisionomia archetipica, nella quale si esprimono istanze che, anche là dove specificate per effetto dei diversi scopi di tutela prospettabili, si collocano comunque su un livello radicalmente diverso²¹⁶.

Invero, la presente tipologia dell'aggressione patrimoniale si connota per un'incidenza sull'altrui ricchezza che non si apprezza tanto sul versante materiale, ma che assume di significato soprattutto sul piano giuridico: ove la condotta criminosa incide, in parte determinando effetti aventi una propria rilevanza civilistica, in parte usurpando il soggetto passivo di prerogative di diritto che gli spettano in ragione della propria relazione giuridica con la cosa o – volendo osservare il fenomeno dalla prospettiva della *res* – distogliendo quest'ultima dalla destinazione impressale da chi aveva titolo per operare in tal senso²¹⁷.

Peraltro, la rilevanza essenzialmente "giuridica" dell'appropriazione, che è al contempo cagione e riflesso della sua struttura fondamentale, non può apprezzarsi al di fuori di una corretta considerazione delle fattispecie riconducibili a questa tipologia aggressiva: anzitutto, *l'appropriazione indebita* disciplinata dall'articolo 646 del codice penale e tuttora vigente, nonché le c.d.

²¹⁵ Per tutte, Cass. pen., n. 52117/2014, cit.

²¹⁶ In tema, si v. anzitutto: ANGELOTTI, *Le appropriazioni indebite*, cit.; PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit.; NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, cit.; PISAPIA, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 789 ss.; PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 233 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 63 ss.; PAGLIARO, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 225 ss.; REGINA, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 1 ss.; CIPOLLA, *I delitti di appropriazione indebita*, cit.

²¹⁷ In particolare: PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., pp. 371 ss.; PISAPIA, voce *Appropriazione indebita (diritto penale)*, cit., p. 795.

appropriazioni minori, originariamente previste dall'articolo 647 ma depenalizzate dall'art. 1, lett. e), D. Lgs. n. 7/2016 e degradate in illecito punitivo civile dall'art. 4, co. 1, lett. d), e), f), D. Lgs. n. 7/2016.

Ora, nel prevedere la fattispecie-base dell'appropriazione indebita il legislatore, come è noto, ha descritto il fatto di *“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”* (art. 646 c.p.), mentre rispetto alle fattispecie di minore gravità espressamente contemplate si erano descritte le ipotesi di *“chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate”* (art. 647, n. 1, c.p. abrogato), di *“chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo”* (art. 647, n. 2, c.p. abrogato) e di *“chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito”* (art. 647, n. 3, c.p. abrogato).

A una prima approssimazione, si può osservare come tutte le figure contemplate dal codice rispondessero alla struttura fondamentale di un impossessamento realizzato senza la necessità di un previo spossessamento²¹⁸: nel senso che in nessuna delle figure descritte il soggetto attivo deve incidere su una disponibilità immediata e attuale del soggetto passivo sulla cosa, che in effetti conserva intatte le proprie prerogative di diritto ma si trova per ragioni diverse “spogliato” della relazione materiale²¹⁹.

D'altra parte, a distinguere l'appropriazione indebita dalle appropriazioni minori era l'ulteriore presupposto consistente nella previa disponibilità della cosa da parte dello stesso agente: non basta, adesso come allora, che il soggetto passivo non intrattenga una relazione materiale ed immediata con la *res*, occorrendo altresì che quest'ultima si trovi già nella sfera di controllo del

²¹⁸ PAGLIARO, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 226 s.

²¹⁹ Si v. PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., pp. 123 ss.

soggetto attivo²²⁰. Su questa discrasia si avrà modo di dire a breve e approfonditamente, perché nasconde il significato fondamentale in termini di disvalore di questa modalità dell'usurpazione patrimoniale²²¹; basti per il momento constatare che, abrogate le tre ipotesi previste dall'articolo 647, ad oggi l'archetipo appropriativo trova espressione in un'unica fattispecie, con la quale soltanto dunque occorre raffrontare il tipo criminoso strutturato negli *elementi indefettibili* e negli *elementi specifici* di tipicità.

Peraltro, prima di addentrarci nell'analisi dell'appropriazione sulla base delle indicazioni dalla disciplina vigente, sembra opportuno operare due ulteriori considerazioni di portata generale.

Per prima cosa, non si può mancare di evidenziare lo iato che intercorre tra la formulazione del delitto adottata dal legislatore del 1930 e la versione codificata nel 1889. Il codice Zanardelli, infatti, disciplinava all'articolo 417 il delitto nei termini di *“Chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato”*²²². Al fianco della fattispecie-base, oltre alle ipotesi minori nella medesima fisionomia ripresa successivamente dal codice Rocco, si aveva poi all'articolo 418 la peculiare figura dell'abuso di foglio firmato in bianco, consistente nel fatto di *“Chiunque, abusando di un foglio firmato in bianco a lui affidato con l'obbligo di restituirlo o di farne un uso determinato, vi scrive o fa scrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico a danno di chi lo ha firmato”*²²³.

Appare subito chiara la diversa centratura del disvalore nella disciplina previgente, nella quale il tratto fondamentale era rappresentato dall'*abuso*

²²⁰ In particolare, nel raffronto con le ipotesi del ritrovamento “cosa smarrita” e del “tesoro”: PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 838 ss.

²²¹ *Infra* nel presente Capitolo, § 3.1.

²²² MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, vol. II, cit., pp. 1 ss.

²²³ MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, vol. II, cit., pp. 41 ss.

della fiducia riposta dal soggetto passivo nell'agente²²⁴. Ciò è quanto emergeva, anzitutto, a partire dal presupposto della previa consegna contemplato per l'ipotesi-base: in questo modo, infatti, si elevava a requisito essenziale un elemento comune in questo tipo di fatti usurpativi e d'altra parte, come si avrà modo di osservare, non ancora coesistente all'appropriazione. Ma di estremo interesse risultava pure l'espressa previsione dell'ipotesi di cui all'articolo 418, significativamente non riproposta dal codice attuale, la cui assimilazione all'aggressione appropriativa risultava evidentemente seguire proprio alla violazione dell'affidamento riposto dalla vittima nel comportamento dell'agente²²⁵.

Per tale ragione, nella fisionomia dell'appropriazione indebita definita nel codice Rocco, il venir meno dell'elemento dell'abuso della fiducia implica che il senso dell'aggressione debba essere indagato altrove, principalmente nel rapporto tra l'agente e la *res*, e che in termini più generali venga meno la ragione dell'inclusione dell'appropriazione indebita tra i delitti di frode²²⁶. Non può sfuggire che quanto appena osservato offre ulteriore sponda all'avvicinamento dell'appropriazione indebita ai delitti del Capo I, giacché l'usurpazione appropriativa era ragionevolmente riconducibile al novero delle aggressioni fraudolente per effetto dei connotati nei quali si esprimeva l'abuso della fiducia della vittima. Né si fatica a comprendere la ragione della resistenza al superamento di questo tratto di fraudolenza: a ben vedere, infatti, proprio attraverso questo elemento si era perfezionata l'evoluzione dell'appropriazione indebita nei termini della figura autonoma e separata dell'*abuse de confiance* nel *Code pénal* francese del 1810, non più concepita nei

²²⁴ In questo senso, soprattutto, CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., § 2285.

²²⁵ Per queste considerazioni, MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, vol. II, cit., pp. 46 ss.

²²⁶ Per queste note, si v. *supra* nella Parte I, Cap. II, § 3.2, nonché *infra* nel presente Capitolo, § 3.3.

ridotti termini del *furto improprio* offensivo delle prerogative giuridiche – essenzialmente proprietarie – disgiunte dal “possesso”²²⁷.

Vale la pena, altresì, evidenziare come le considerazioni che si vanno svolgendo consentono anche di cogliere un aspetto dinamico di questa tipologia aggressiva, rappresentato segnatamente dal rapporto in sede applicativa tra l’appropriazione indebita e la truffa. Questo originario connotato di fraudolenza dell’usurpazione appropriativa, abbandonato in sede normativa per effetto di una tipizzazione che mostra di impennarsi sull’aggressione rivolta direttamente alla *res* ma sempre pronto a riemergere nella fenomenologia criminosa, rende frequentemente incerto il confine con le ipotesi delittuose connotate dal ricorso a modalità fraudolente, come per l’appunto la truffa o l’insolvenza fraudolenta, soprattutto ove l’usurpazione abbia ad oggetto una cosa affidata all’agente o a lui consegnata in seno a un rapporto negoziale o comunque sia realizzata carpendo l’affidamento del soggetto passivo²²⁸. Anche con riferimento a queste ipotesi, la soluzione passa anzitutto per un’interpretazione rispettosa del tipo codificato e attenta alla distinzione tra il piano legislativo con quello criminologico, sul quale ultimo è sempre possibile riscontrare il ricorrere di questi elementi, senza però che di per sé tale frequenza possa rilevare in alcun modo ai fini della corretta qualificazione del fatto concreto²²⁹.

La seconda considerazione di portata generale che si premette all’individuazione degli elementi indefettibili di tipicità attiene al ruolo riconosciuto all’elemento della *cosa mobile* anche rispetto alla fattispecie che

²²⁷ PISAPIA, , voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 790 s.

²²⁸ In particolare, FANELLI, *Mancato pagamento della consumazione al bar e del carburante dal benzinaio: furto o inadempimento contrattuale?*, cit., pp. 770 s.

²²⁹ Sul punto, sia consentito rinviare a MAZZANTINI, *La mancata restituzione del veicolo noleggiato fra truffa e appropriazione indebita*, cit., pp. 1756 s.

costituisce – e, più significativamente, alle fattispecie che costituivano²³⁰ – emanazione di questa tipologia generale di aggressione.

E in particolare, come osservato rispetto alla sottrazione, pure in questo caso la limitazione dell'oggetto materiale ai soli beni dotati di corporalità rappresenta una pregiudiziale legislativa e cioè una specificazione del termine dell'aggressione a dire il vero non ontologicamente debita²³¹. Al contempo, però, occorre riconoscere come sia proprio questa specificazione dell'oggetto materiale a consentire di delineare una fisionomia chiara per la modalità aggressiva appropriativa: infatti, se si fosse chiamati a descrivere gli esatti connotati dell'appropriazione di beni immateriali di cui il soggetto attivo abbia la disponibilità attuale – una disponibilità, evidentemente, non di tipo “corporale” bensì connotata per la libertà nella gestione di queste componenti di ricchezza – si farebbe fatica a cogliere gli esatti confini della usurpazione²³². E questo, nonostante che la scelta del legislatore del 1930 non possa che essere avvertita come anacronistica a fronte del crescente impatto sulla vita consociata di quelle aggressioni del patrimonio privato che vengono poste in essere da soggetti che hanno la disponibilità attuale di componenti smaterializzate dell'altrui patrimonio, soprattutto in ragione di un rapporto di affidamento e di gestione tipico degli istituti finanziari *et similia*²³³. D'altra parte, si può osservare come, significativamente, in questi casi il dato dell'aggressione *diretta* alla *res* tende a scivolare in secondo piano, lasciando emergere piuttosto quale connotato predominante quello dell'abuso della relazione²³⁴.

²³⁰ Con le peculiarità, ovviamente, nell'ipotesi dell'appropriazione del tesoro dell'essere rappresentato l'oggetto materiale dalla quota del tesoro spettante al proprietario secondo le disposizioni di legge: cfr. PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., pp. 475 s.

²³¹ In tema, si v. soprattutto PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., pp. 454 ss.

²³² Si v.: PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., p. 314; NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, cit., p. 129.

²³³ PULITANÒ, *Pt.s.*, pp. 90 ss.

²³⁴ Sul punto, già, MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 76 ss.

Tanto premesso, muovendo dalla fisionomia dell'appropriazione indebita ma tenendo pure in considerazione le ipotesi minori abrogate, si tratta adesso di prendere in esame gli *elementi indefettibili* dell'archetipo, che si individuano nel presupposto della *disponibilità della cosa in capo all'agente* e nel contegno di *abuso di questa disponibilità da parte dell'agente medesimo*. E poiché, nella tipologia appropriativa non è pacifica la consistenza del presupposto dalla disponibilità della cosa vantata dal soggetto attivo, potendosi diversamente prospettare che tale presupposto debba individuarsi (in negativo) nella mancanza di tale disponibilità in capo al soggetto passivo, è proprio da questo elemento che si deve principiare l'analisi; nella consapevolezza, peraltro, della notevole diversità prospettabile anche con riferimento alla componente dell'*abuso*, la quale logicamente risente della fisionomia attribuita a quella *disponibilità* che ne rappresenta l'antecedente e il fulcro.

3.1. Il significato offensivo della mancanza di disponibilità della cosa da parte del soggetto passivo e della sua disponibilità attuale da parte dell'agente

A un'osservazione delle fattispecie appropriative, allo stato antecedente alla revisione operata dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la tipologia aggressiva risultava connotata per il presupposto negativo della mancanza della disponibilità materiale della cosa in capo a soggetto diverso dall'agente – circostanza che esclude, di per sé, la necessità di ricorrere alla sottrazione per realizzare un'usurpazione diretta – e soprattutto in capo al soggetto passivo. Come anticipato, in effetti, è soltanto a seguito della depenalizzazione, allorché residua l'appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale, che la modalità appropriativa risulta *necessariamente* connotata anche dal presupposto positivo della disponibilità della cosa in capo all'agente.

Più precisamente, prima della depenalizzazione i delitti di appropriazione potevano dirsi *in parte* connotati dal presupposto (positivo) della *disponibilità della cosa in capo all'agente*, prevista solo nelle ipotesi di cui agli articoli 646 e 647 n. 3, là dove invece le fattispecie di cui all'art. 647 nn. 1 e 2 contemplavano – e contemplano tutt'ora, sebbene con valenza non più di illecito penale, bensì di illecito sanzionatorio civile – la *mancaanza di disponibilità* della *res* in capo ad altro soggetto²³⁵. Ne viene che il fulcro disvaloriale della tipologia aggressiva poteva individuarsi, anzitutto, proprio nel sopracitato presupposto negativo, posto che quest'ultimo risultava originariamente previsto per tutte le ipotesi di appropriazione, a dispetto del folto dibattito sul *presupposto possessorio* tipizzato dal legislatore²³⁶.

D'altra parte, se rettamente apprezzato, piuttosto che chiudere la porta all'individuazione del cuore dell'offesa nel presupposto positivo della *disponibilità della cosa in capo all'agente*, il dato faceva sorgere la domanda se veramente il fulcro del disvalore dovesse individuarsi nel presupposto *negativo* della mancanza in capo ad altro soggetto della disponibilità materiale della *res*, comune a tutte le ipotesi di appropriazione, o se piuttosto fossero le due appropriazione minori non contemplanti il requisito del presupposto *positivo* a rappresentare aggressioni non pienamente rispondenti all'archetipo appropriativo e ad essere pertanto ricondotte a tale novero per assimilazione e non per piena consonanza. L'interrogativo richiedeva e richiede tutt'oggi,

²³⁵ Si v. *supra*, nel presente Capitolo, § 3.

²³⁶ Quali contributi fondamentali a tale dibattito si richiamano, senza alcuna pretesa di completezza: ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, cit., p. 52; ANGELOTTI, *Le appropriazioni indebite*, cit., p. 20; PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., p. 196; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 126; NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, cit., *passim* e spec. p. 133; R. PANNAIN, *Il possesso nel diritto penale*, Roma, Edizioni della Bussola, 1946, *passim* e spec. p. 65; PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 835; PISAPIA, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 796; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 63; MARINI, *Possesso e detenzione penale e condotta di furto*, cit., pp. 1017 ss.; ID., voce *Possesso (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. III, Torino, 1966, pp. 409 ss.; ID., voce *Possesso (diritto penale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, pp. 630 ss.; R. RAMPIONI, voce *Possesso*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, pp. 520 ss.

per quanto ci interessa più direttamente, di guardare al senso dei due requisiti di tipicità richiamati.

A tal proposito, per un verso, il *presupposto negativo* della mancanza in capo ad altro soggetto della disponibilità materiale evidenzia una maggiore facilità dell'aggressione – da intendersi, anzitutto, nel confronto con quanto osservato rispetto alla sottrazione – in quanto per accedere materialmente alla cosa non si rende necessario ricorrere a invasioni della sfera di disponibilità (materiale) della vittima²³⁷.

Peraltro, il dato non risulta in sé univoco con riferimento al disvalore insito nella condotta dell'agente, consentendo piuttosto di formulare due giudizi distinti e volendo addirittura antitetici²³⁸. Da un lato, muovendo dal fatto che le difese sulla *res* sono abbassate, si potrebbe ritenere l'azione connotata per una minore offensività *perché* non implicante il ricorso a modalità aggressive più invasive e pericolose per la vittima²³⁹: il giudizio sulla pericolosità della condotta rispetto al bene giuridico patrimonio viene svolto, da questa prospettiva, in termini "assoluti", ossia prestando attenzione al comportamento della vittima in sé e per sé considerato e risulta maggiormente sensibile al connotato di aggressione *diretta/unilaterale* proprio dell'appropriazione indebita nella sua formulazione vigente. Dall'altro lato, tuttavia, si potrebbe rilevare come proprio in quanto le difese della vittima sono "abbassate", l'azione risulta in realtà particolarmente grave *perché* connotata per l'approfittamento dell'altrui vulnerabilità²⁴⁰: il giudizio risulta operato, in questo caso, in rapporto al *contesto* e segnatamente alla condizione di "debolezza" in cui si trova vittima a fronte della "esposizione" della cosa e si mostra più attento ai connotati di fraudolenza emergenti nel caso concreto

²³⁷ PAGLIARO, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 231 s.

²³⁸ Si v. MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 63 ss.

²³⁹ MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 80 s.

²⁴⁰ MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 76 ss.

e più in generale innervanti l'aggressione appropriativa fin dalla sua emancipazione dal furto.

Come anticipato, dunque, esiste certamente il fondamento per argomentare del disvalore segnato dal *presupposto negativo*, ma si tratta di un fondamento ancora equivoco: nel senso che, si può osservare chiaramente, tale requisito non risulta ancora in grado di esprimere l'essenza dell'archetipo considerato a prescindere dagli elementi specifici, che ne precisano il significato offensivo in ragione dei singoli scopi di tutela²⁴¹.

Per altro vero, anche il *presupposto positivo* della disponibilità della cosa in capo all'agente rivela una maggiore facilità dell'aggressione in quanto – non solo, come osservato anche per il presupposto negativo della mancanza in capo ad altro soggetto della disponibilità materiale, l'agente non deve ricorrere a invasioni della sfera di disponibilità della vittima per accedere materialmente alla *res*, ma soprattutto – l'agente si trova già nella disponibilità della *res* medesima: di modo tale che egli non ha neppure la necessità di attivarsi per accedere alla stessa, poiché la tiene già presso di sé.

Ne viene che anche in questa circostanza, analogamente a quanto osservato relativamente al presupposto negativo, risulta possibile formulare i due giudizi (antitetici) sopra descritti e cioè: da un lato, dal momento che le difese della vittima sono (ulteriormente) abbassate, l'azione rivela una minore offensività *perché* non richiede il ricorso a modalità aggressive più invasive e "rischiose" per la vittima²⁴²; dall'altro lato, proprio in ragione del fatto che le difese della vittima sono (ulteriormente) abbassate, l'azione risulta particolarmente grave *perché* di approfittamento dell'altrui vulnerabilità²⁴³.

Eppure una differenza, a ben vedere, sussiste rispetto a quanto osservato con riferimento al presupposto negativo in sé considerato: il presupposto

²⁴¹ *Infra* nel presente Capitolo, §§ 3.2 ss.

²⁴² In particolare, PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., pp. 448 s.

²⁴³ Cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 738 s. Anche, PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 837 s.

possessorio consente di cogliere in maniera tendenzialmente più chiara ed evidente il disvalore che connota la condotta medesima²⁴⁴. Sembra di poter dire, in effetti, che è proprio in ragione della previa disponibilità della cosa in capo all'agente che il generico disvalore della maggiore facilità nell'aggressione, cui fa da contraltare la maggiore vulnerabilità della vittima, acquisisce una fisionomia compiuta. E tale fisionomia disvaloriale risulta invero connotata dal "far proprio" ciò che "proprio" non è, dall'*abusare* – non di caratteristiche della vittima, che come vedremo è tipico di alcune ipotesi di aggressione mediata, bensì – *della relazione*²⁴⁵: sul versante del soggetto passivo, una relazione impoverita, anzi tendenzialmente "svuotata" nel suo sostrato materiale; sul versante del soggetto attivo, una relazione forte, tendenzialmente esclusiva quanto alla disponibilità attuale e immediata della *res*.

Ecco pertanto che l'*abuso della relazione* emerge quale connotato disvaloriale centrale a partire dal combinato disposto del *presupposto negativo* della mancanza in capo ad altro soggetto della disponibilità materiale della cosa e del *presupposto positivo* della disponibilità della cosa in capo all'agente. Le riflessioni che ne seguono, a questo punto, sono essenzialmente due.

Sotto un primo profilo, occorre domandarsi se è effettivamente vero che il significato della modalità aggressiva si coglie appieno soltanto "abbracciando" anche il presupposto positivo. In particolare, ci si chiede se il disvalore espresso dal presupposto positivo sia il medesimo abbozzato dal presupposto negativo o piuttosto se la sua introduzione all'interno della struttura fondamentale dell'archetipo – in sostanza, quale elemento indefettibile e non quale elemento specifico del singolo scopo di tutela o quale

²⁴⁴ Per tutti, sul punto, si v. ancora PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 837.

²⁴⁵ In tema, si considerino le osservazioni – pure, più strettamente inerenti il codice previgente – rese da MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, vol. II, cit., pp. 5 ss. e pp. 46 s.

elemento ulteriore di tipicità introdotto dal legislatore – si operi un vero e proprio mutamento del significato offensivo della tipologia aggressiva²⁴⁶.

In tale senso, occorre anzitutto tornare nuovamente a soffermarsi sulla fisionomia e sul significato offensivo del presupposto negativo per domandarsi se sia possibile, a partire da questo solo elemento comprendere la struttura aggressiva e quindi il significato offensivo della modalità appropriativa. A tal fine risulta utile “recuperare” le due fattispecie, tra le tre c.d. “minori” degradate in illecito punitivo civile, che non contemplano il presupposto possessorio: *l’appropriazione di cose smarrite* (art. 647, n. 1, c.p. abrogato), consistente nel fatto di “*chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate*”, e *l’appropriazione di tesoro* (art. 647, n. 2, c.p. abrogato), consistente nel fatto di “*chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo*”.

Come è possibile constatare, le fattispecie erano connotate dal connubio *ritrovamento-appropriazione*, in seno al quale la seconda assumeva di significato a partire dal primo e si definiva nella sua “fisionomia (disvaloriale) relazionale” in rapporto ad una *res* smarrita – anche nel caso del tesoro – e ad un soggetto passivo sprovvisto di una disponibilità attuale²⁴⁷. In sostanza, si tratta di un’endiadi in cui la condotta appropriativa assume la fisionomia della “apprensione” del bene ritrovato – la quale si rende logicamente necessaria, rispetto al successivo momento *appropriativo*, proprio per il fatto che manca il presupposto possessorio – e risulta connotata per il disvalore espresso dalla condotta di utilizzazione della *res*, che non è “cosa propria”, come se fosse propria²⁴⁸.

²⁴⁶ Si v. MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 50.

²⁴⁷ PISAPIA, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 804 s.

²⁴⁸ PAGLIARO, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 236.

A questo punto, giova raffrontare il significato offensivo proprio del (solo) presupposto negativo con il significato offensivo che emerge a partire dall'introduzione nella struttura aggressiva anche del presupposto positivo. Per prima cosa, è utile "recuperare" le due fattispecie appropriative ante riforma che contemplavano il presupposto possessorio: *l'appropriazione indebita* (art. 646 c.p.), consistente nel fatto di "*Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso*", e *l'appropriazione di cose avute per errore o caso fortuito* (art. 647, n. 3, c.p. abrogato), consistente nel fatto di "*chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito*".

Vale la pena, peraltro, ricordare come il motivo per cui si continua ad insistere sull'assetto previgente dei delitti di appropriazione sia da rinvenirsi nella circostanza che, a fronte di quell'assetto, esisteva ancora l'*esigenza* di discernere il presupposto negativo dal presupposto positivo: e si tratta di un aspetto che risulta determinante anche a fronte del successivo venir meno di tale necessità concreta, posto che da tale assetto si ricava che sul piano ontologico-strutturale e ontologico-disvaloriale, quindi con un significato che si apprezza a prescindere dal mutamento normativo, il fulcro della tipologia aggressiva deve essere ricercato avendo presente entrambe le possibilità sul piano astratto²⁴⁹.

Ebbene, queste ipotesi di reato erano connotate – e per quanto riguarda il delitto di appropriazione indebita, quest'ultimo tutt'ora risulta connotato – dal diverso connubio *possesso-appropriazione*, in seno al quale la seconda assume di significato a partire dal primo e si definisce nella sua "fisionomia (disvaloriale) relazionale" in rapporto ad una *res* che si trova *già* nella disponibilità dell'agente e, pertanto, in rapporto ad una relazione propria e materialmente autonoma instaurata dall'agente stesso. In questo senso, a

²⁴⁹ Ancora, soprattutto, MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 63 ss.

fronte dell'endiadi possesso-appropriazione, è dato rilevare che la condotta assume, sì, una diversa fisionomia, di fatto esaurientesi proprio nel momento dell'appropriazione, alla quale l'agente può fare immediato ricorso poiché vanta la previa disponibilità della cosa; e d'altra parte, proprio in ragione del fatto che l'appropriazione rappresenta il fulcro di entrambe le ipotesi, il disvalore finisce per conservarsi inalterato²⁵⁰.

In particolare, il significato offensivo incarnato da tutte queste figure si esprime principalmente e compiutamente soltanto nel momento dell'instaurazione dell'autonoma disponibilità sulla cosa da parte dell'agente, con la fondamentale differenza che, ove ricorra anche il presupposto possessorio come nell'appropriazione indebita e nell'appropriazione di cose avute per errore o caso fortuito, fisionomia e disvalore mostrano di convergere – per non dire, di coincidere – proprio nella condotta appropriativa di instaurazione della disponibilità dell'agente²⁵¹; mentre qualora ricorra soltanto il presupposto negativo si rinviene un *surplus* nella struttura dell'aggressione consistente nel rinvenimento della *res* e nell'instaurazione di un contatto con la medesima, che si rende necessario solo ed esclusivamente in quanto non ricorre il previo possesso²⁵². Sì che è dato constatare, in buona sostanza, come tale ultimo elemento *non* appartenga alla tipologia aggressiva quale elemento indefettibile di tipicità.

È vero, dunque, che il significato della modalità aggressiva si coglie appieno soltanto “abbracciando” anche il presupposto positivo ma questo non perché si tratti, effettivamente, del medesimo disvalore “abbozzato” dal presupposto negativo. In altre parole, non è la tipizzazione del presupposto possessorio a comportare l'introduzione di un elemento ulteriore all'interno della struttura fondamentale dell'aggressione, bensì è piuttosto la *mancata previsione* di

²⁵⁰ Si v. PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 839.

²⁵¹ PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 838.

²⁵² Ancora, PAGLIARO, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 236.

questo stesso elemento a rende necessaria la previsione di un ulteriore segmento di condotta – il *ritrovamento* – (logicamente) necessario per rendere possibile la successiva instaurazione della relazione materiale con la *res* da parte dell'agente²⁵³.

È per tale ragione, dunque, che il punto di partenza dell'analisi viene ad essere rappresentato dall'individuazione del presupposto positivo della *disponibilità della cosa in capo all'agente* quale *elemento indefettibile*. Con il corollario che, logicamente, risulta essenziale all'aggressione appropriativa la coesistenza di due distinte relazioni: tanto la relazione tra il soggetto passivo e la cosa, avente sostrato eminentemente giuridico, nella quale si esprime la fisionomia della disponibilità "residua" vantata sulla *res* dal titolare; quanto la relazione tra il soggetto attivo e la cosa, avente sostrato empirico, nella quale si esprime invece la disponibilità immediata – ma anche limitata – vantata sulla *res* dall'agente. Due relazioni, entrambe legittime e tra loro logicamente compatibili giacché connotate per una diversità di consistenza e fondamento, dalla cui osservazione è possibile trarre in modo chiaro come sia proprio dell'appropriazione incidere su una disponibilità avente consistenza (meramente) giuridica, senza necessità di invadere la sfera di disponibilità immediata/materiale del soggetto passivo.

3.2. *L'abuso della disponibilità della cosa da parte dell'agente: gli scopi di tutela prospettabili in rapporto all'appropriazione*

La seconda considerazione generale attiene al significato del contenuto disvaloriale espresso dall'*abuso della disponibilità della cosa da parte dell'agente*,

²⁵³ Si v. MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 85.

profilo che a sua volta importa l'apertura al tema degli scopi di tutela prospettabili in rapporto all'aggressione appropriativa²⁵⁴.

Punto di partenza, su questo versante, è dato dalla constatazione sopra operata che il presupposto possessorio rientra a pieno titolo tra gli elementi indefettibili dell'archetipo appropriativo e che, pertanto, il soggetto attivo si trova già nella disponibilità di fatto del bene, talché in nessun caso è prospettabile l'aggressione (anche) della relazione materiale, né si può immaginare con riferimento all'appropriazione uno scopo di tutela del patrimonio concepito nella sua dimensione meramente fattuale²⁵⁵.

Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, ci si potrebbe domandare se una tutela della relazione materiale sarebbe al contrario concepibile ove si ritenesse – come da noi escluso – il presupposto possessorio estraneo a una struttura appropriativa fondata, invece, sul binomio ritrovamento-appropriazione. Nondimeno, si deve constatare come la risposta non sarebbe destinata a mutare dal momento che, anche per l'ipotesi in cui – come nell'*appropriazione di cose smarrite e nell'appropriazione di tesoro* – il soggetto attivo manchi di una previa disponibilità autonoma sulla cosa, rimane che in nessun caso si potrebbe immaginare una disponibilità attuale ed immediata della stessa da parte del soggetto passivo, poiché nell'archetipo appropriativo questi si trova

²⁵⁴ In tema, soprattutto: PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 848; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 111. Con riferimento alla condotta materiale tipica dell'appropriazione, si v. da ultimo Cass. pen., sez. II, 26 settembre 2017, n. 44236, in *Dejure*, Giuffrè: «il più recente orientamento di questa Corte, condiviso dal collegio, ritiene che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, mentre rimane irrilevante l'epoca in cui si viene a conoscenza del comportamento illecito (...); pertanto, nel caso in cui l'agente abbia la disponibilità di cose mobili, il reato di appropriazione indebita è integrato dall'interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta uti dominus non restituendo senza giustificazione le cose, che non ha più ragione di trattenere, in modo da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo del reato».

²⁵⁵ Sul punto, si v. la tesi del PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., pp. 83 ss. e pp. 133 ss.

necessariamente sprovvisto, in via tendenzialmente definitiva, di una relazione anche solo virtuale e a distanza con la *res*²⁵⁶.

Con la conseguenza che, anche recuperando l'elemento del precedente rinvenimento e della precedente instaurazione sul bene di una disponibilità materiale propria, mai e poi mai l'interesse della vittima alla relazione materiale può entrare nel fuoco della tutela della presente tipologia aggressiva: e ciò in quanto, ove si ravvisasse un'esigenza attuale di presidio a tale interesse, ci troveremmo nella diversa condizione di disponibilità immediata – eventualmente, a distanza e soltanto virtuale – presupposta dall'aggressione sottrattiva, che si struttura (anche) nell'elemento indefettibile della *disponibilità della cosa in capo al soggetto passivo* e che offre sempre tutela (anche) al profilo materiale della relazione tra il soggetto passivo e la cosa²⁵⁷.

Un'ultima riflessione sul punto: a ben vedere, la distinzione tra sottrazione e appropriazione è in grado di esprimere un significato sul piano della dimensione materiale, non soltanto ove si ritenga la tipologia sottrattiva rivolta alla tutela della relazione di mero fatto, ma anche e più radicalmente a prescindere dallo scopo di tutela giudicato come prevalente, poiché rispetto alla tipologia appropriativa – è ormai comprovato – non risulta semplicemente concepibile un interesse alla protezione di una componente materiale che, di fatto, non preesiste al momento aggressivo²⁵⁸. Cosicché, in definitiva, la differenza tra le due modalità dell'usurpazione patrimoniale, sul piano del rispettivo significato offensivo essenziale e con specifico riferimento alla dimensione materiale, sta anzitutto proprio nella possibilità di rinvenire

²⁵⁶ In questo senso, già, CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., § 2402. Si v., anche, REGINA, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 6.

²⁵⁷ Ancora, recentemente e autorevolmente, Cass. pen., n. 40354/2013, cit., p. 12: «Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne». *Amplius, supra* nel presente Capitolo, §§ 2 ss.

²⁵⁸ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 149; ID., voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 833 ss.

(o meno) un'esigenza di tutela della relazione tra soggetto passivo e *res* nel suo sostrato prettamente fattuale²⁵⁹.

Ebbene, poiché l'abuso tipico dell'appropriazione si concreta in atti implicanti l'esercizio (di fatto) – cioè l'"usurpazione" – di *prerogative giuridiche* che non spettano all'agente, si tratta di capire a protezione di quale interesse specifico si debba intendere predisposta la tutela. A tal fine, occorre muovere dalla considerazione che l'*abuso della relazione* posto in essere dall'agente assume un significato diverso a seconda che lo si ponga in rapporto (i) al soggetto che patisce le conseguenze della condotta nella propria sfera giuridica, ossia il soggetto passivo del reato oppure (ii) al bene che rappresenta il termine dell'aggressione, cioè la cosa posseduta dall'agente e di cui quest'ultimo si appropria.

Quanto all'incidenza sulla vittima, il contegno abusivo esprime anzitutto il significato dell'usurpazione al legittimo titolare degli specifici poteri/facoltà esercitati: principalmente, quei poteri e quelle facoltà che compongono la struttura contenutistica del diritto di proprietà. In questo senso, nella "prospettiva della vittima" l'abuso della relazione assume essenzialmente il significato dell'usurpazione delle prerogative proprietarie, con la conseguenza che si verrebbe ad individuarsi quale scopo della tutela predisposta dal delitto di appropriazione indebita la protezione della *proprietà*²⁶⁰.

Quanto poi all'incidenza sulla cosa, l'abuso ha essenzialmente il senso dell'impiego della *res* al di fuori dell'uso al quale la stessa è destinata. In questi termini, la condotta assume il significato del mancato contenimento dell'uso della cosa all'interno dei limiti consentiti in ragione della destinazione derivante dalla disposizione del soggetto titolare. Ne viene che,

²⁵⁹ Per tutti, si v. ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 453.

²⁶⁰ In questo senso, principalmente, ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 454. Si v., anche, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 719; MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 1023.

nella “prospettiva della cosa”, l’abuso della relazione assume essenzialmente il significato del distoglimento della *res* dalla propria destinazione, con seguente identificazione proprio nell’elemento della *destinazione* dello scopo della tutela²⁶¹.

Da quanto osservato segue che, sul piano dell’interesse specifico presidiato dal delitto di appropriazione indebita, viene a prospettarsi l’alternativa tra la *tutela della proprietà*, cioè la protezione a quel fascio di poteri e di facoltà riconosciute dall’ordinamento al titolare del diritto, e la *tutela della destinazione*, ossia il presidio avverso un impiego della *res* incompatibile con l’uso a cui sia stata destinata dal suo titolare.

È chiaro, peraltro, che le due endiadi tratteggiate in rapporto all’abuso della relazione – e cioè, la prima che mette in rapporto la “prospettiva della vittima” alla tutela della *proprietà* e la seconda che associa la “prospettiva della cosa” alla tutela della *destinazione* – non debbono intendersi in termini rigidi. In particolare, il profilo della proprietà è connotato anche oggettivamente per l’incidenza della modalità appropriativa sulla *res*²⁶²; così come il profilo della destinazione risulta connotato anche soggettivamente in ragione della “provenienza” della stessa dal soggetto passivo²⁶³. D’altra parte, se osservata nell’ottica di analisi adottata in tutto il corso del lavoro, questa alternativa ha il pregio di riflettere la fondamentale distinzione valore dell’*uso* e valore della *titolarità* del patrimonio, la quale si mostra a ben vedere vivida e significativa anche in rapporto a questa tipologia aggressiva²⁶⁴.

Infatti, la dialettica tra dimensione oggettiva e dimensione soggettiva del patrimonio riemerge e si attualizza nel rapporto con ciascun archetipo e

²⁶¹ Per questa diversa impostazione, si v. anzitutto PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 847 s. Si v. anche: FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 111 s.; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 809.

²⁶² Si v. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 721.

²⁶³ Si v. FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 108 s.

²⁶⁴ Sulla quale, ampiamente, *supra* nella Parte I, Cap. I, §§ 1 ss., nonché nella presente Parte, Cap. III, § 2.

segnatamente, nel caso dell'appropriazione, queste due generalissime componenti di valore assumono per l'appunto la fisionomia del dominio e della destinazione. Peraltro, se con riferimento al diritto di proprietà non si incontra alcuna peculiarità nell'attualizzazione del valore giuridico-formale, sul versante economico-fattuale e con riferimento proprio alla destinazione occorre considerare come, a dispetto del fatto che anch'essa esprima il proprio significato sul piano tecnico-giuridico, caratteristica del vincolo non sia tanto l'appartenenza del bene al soggetto intestatario quanto piuttosto l'amministrazione del bene in favore del destinatario o comunque l'utilizzo dello stesso limitato da parte dell'agente che ne abbia la disponibilità immediata in ragione dello specifico impiego a cui il bene è (appunto) destinato²⁶⁵. Ne viene allora che, non essendo concepibile una tutela della disponibilità materiale della *res* in ragione del presupposto possessorio che connota il delitto, il valore economico-materiale dell'uso assume proprio la fisionomia della destinazione²⁶⁶.

Tanto premesso, vale adesso la pena di calare l'analisi nel dettaglio delle due finalità di tutela rilevate in rapporto alla struttura fondamentale della tipologia appropriativa; non prima, però, di un'ultima considerazione.

Come si è avuto modo di constatare con riferimento alla genesi del delitto di appropriazione indebita, è dato riscontrare l'esistenza di una *ratio* di tutela ulteriore, connessa alle due richiamate ma avente un fondamento valoriale specifico, avente il proprio fulcro nell'*affidamento* riposto dal soggetto passivo nel soggetto attivo²⁶⁷. A un'osservazione più attenta, questo profilo rivela una propria rilevanza rispetto ai due orizzonti di tutela descritti, per la sola ipotesi in cui l'agente si trovi nella disponibilità materiale della *res* in ragione, non solo e non tanto della mera consegna della cosa all'agente, ma anche e

²⁶⁵ In particolare, CANESTRARI ET AL., *Pf. s.*, cit., pp. 807 s.

²⁶⁶ PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 841.

²⁶⁷ Così, particolarmente, PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., pp. 114 ss. Si v. pure ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 525.

soprattutto della fiducia riposta dalla vittima nell'agente medesimo. Tuttavia, questo peculiare interesse non emerge quale scopo di tutela autonomo a partire dalla struttura fondamentale della tipologia aggressiva appropriativa: e questo per la fondamentale ragione che sul piano ontologico-strutturale tale connotato di "affidamento" risulta coesenziale all'elemento indefettibile dell'*abuso della disponibilità della cosa da parte dell'agente* – nella "prospettiva della cosa" – soltanto in senso latissimo e cioè in una dimensione prettamente materiale e non anche in chiave relazionale²⁶⁸.

3.2.1. *Il delitto di appropriazione indebita in funzione della tutela del diritto di proprietà*

Conformemente a un primo scopo di tutela, l'appropriazione indebita sarebbe posta a presidio della *proprietà* e il fulcro del disvalore dell'aggressione appropriativa dovrebbe rinvenirsi nell'usurpazione da parte dell'agente – che si trovi nella disponibilità immediata della *res* – del diritto dominicale mediante atti di disposizione del bene *uti dominus*, ossia che importino fattivamente la lesione delle facoltà e dei poteri spettanti al titolare del diritto.

Al pari di quanto osservato in rapporto ai delitti di sottrazione per il caso in cui la loro previsione sia intesa in funzione della protezione della proprietà, anche in questo caso ci muoviamo all'interno di una prospettiva di tutela del patrimonio in funzione della sua appartenenza²⁶⁹. Con la differenza che, mentre rispetto alla sottrazione l'individuazione della *titolarità* quale valore patrimoniale specificamente protetto non toglie che la condotta implichi

²⁶⁸ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 102 s. Si v. anche MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 470.

²⁶⁹ In questa dimensione si muove pure MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 33, per quanto la tutela sia sempre concepita, allo stesso modo di quanto osservato in rapporto al furto, in funzione di tutte le "relazioni di *proprietà* e di *godimento*" e quindi non solamente in funzione del diritto dominicale.

sempre anche l'interruzione della disponibilità materiale della cosa da parte del soggetto passivo, diversamente il delitto di appropriazione indebita offre un presidio al rapporto proprietario avverso quelle aggressioni che non importino l'invasione della sfera di disponibilità materiale del soggetto passivo, talché la tutela deve intendersi come orientata *unicamente* verso il diritto²⁷⁰.

Questo aspetto rende pressante l'interrogativo sulla portata offensiva che l'appropriazione, concretamente, esprime con riferimento al rapporto proprietario: segnatamente, ci si domanda quali prerogative formali e quali componenti sostanziali afferenti al diritto dominicale siano specificamente posti a repentaglio dalla modalità appropriativa. Ebbene, si è visto come nel riferirsi alla compromissione dell'*interesse proprietario* è stato usato il termine "usurpazione" e, in particolare, si è usato questo termine per riferirsi alla condotta di un soggetto che, trovandosi già nella disponibilità *de facto* della *res* e non dovendo pertanto fare ricorso a modalità aggressive che ne consentano l'apprensione, ha la concreta possibilità di utilizzare della *res* medesima "come se fosse propria"²⁷¹: questi, cioè, si sostituisce fattivamente al proprietario nel rapporto con la cosa e, quindi, "usurpa" il legittimo titolare della posizione giuridica (assoluta) intestandosi quei poteri e quelle facoltà che ne rappresentano il contenuto²⁷².

Tanto considerato, si tratta soprattutto di cogliere i connotati nei quali si sostanzia questa *usurpazione* ove esaminata, sia in termini "assoluti" ossia in sé e per sé, sia in termini "relativi" e segnatamente in relazione alla struttura aggressiva sottrattiva.

Sotto il primo profilo, se osservata isolatamente, l'"usurpazione appropriativa" tende principalmente ad assumere i connotati della

²⁷⁰ Ancora, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 121 ss. e pp. 124 s.

²⁷¹ In questi termini, già: CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., § 2285; PUGLIA, *Dei delitti contro la proprietà*, cit., p. 108.

²⁷² Anzitutto, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 738.

“sostituzione” (di fatto) nella posizione (di diritto) del proprietario: nel senso che, posto il limite giuridico dettato dal titolo – o addirittura dall’assenza di titolo – al possesso (qui inteso in termini penalistici) dell’agente, l’appropriazione si sostanzia proprio nel “prendere il posto” del proprietario nel complesso delle prerogative che gli spettano giuridicamente o comunque in alcune di queste prerogative²⁷³

Sotto il secondo profilo, qualora messa a raffronto con la sottrazione posta a presidio del diritto di proprietà, l’“usurpazione appropriativa” si connota come aggressione “dall’interno” dei rapporti legittimamente istituiti, in quanto avviene pur sempre a partire da una disponibilità materiale lecita o comunque non illecita che preesiste in capo all’agente rispetto alla condotta criminosa²⁷⁴.

Pertanto, come tradizionalmente evidenziato nella riflessione dottrinale, l’appropriazione – in particolare, per come “illuminata” dallo scopo di tutela della proprietà – si configura come l’aggressione recata da persona che si trova in una posizione privilegiata rispetto alla cosa e che, più in generale, vanta una condizione “interna” al sistema di distribuzione della ricchezza. Pare chiaro come questo tratto abbia motivato il legislatore a collocare l’appropriazione indebita tra i delitti mediante frode dal momento che, in una prospettiva ancora fondata sugli elementi della *vis* e della *fraus*, l’usurpazione appropriativa si connota pur sempre in virtù del procedere senza la necessità di una “attività fisica in rapporto diretto con la cosa”²⁷⁵.

Peraltro, l’individuazione del diritto dominicale quale fulcro della tutela predisposta dal delitto di appropriazione indebita reca con sé la necessità di operare alcune considerazioni.

²⁷³ Sul punto, si v. le considerazioni di PETROCELLI, *L’appropriazione indebita*, cit., pp. 377 ss. e pp. 398 s.

²⁷⁴ Si v. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 522. Anche, FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 102.

²⁷⁵ In particolare, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 518 ss. e p. 718.

Per un verso, come osservato anche in rapporto ai delitti di sottrazione, l'individuazione della proprietà quale unica posizione giuridica presidiata dall'appropriazione indebita esprime un ulteriore e più specifico significato rispetto alla descritta "centratura" della tutela sul profilo della *titolarità/appartenenza*. Infatti, la circostanza che tra tutte le situazioni di diritto soltanto quella dominicale – la quale, avendo efficacia *erga omnes*, consente al proprietario di impedire a tutti gli altri soggetti di interferire nella propria relazione con la cosa – riceva protezione implica che il significato ultimo della tutela debba individuarsi nella salvaguardia del "dominio proprietario" e cioè, anzitutto, della *voluntas* libera e piena del suo titolare²⁷⁶.

Inoltre, con riferimento proprio allo specifico contenuto del diritto dominicale protetto dal delitto di appropriazione indebita vale altresì la pena di recuperare le riflessioni afferenti al *dissenso* del soggetto passivo, più sopra svolte con specifico riferimento alla sottrazione ma valide per tutte le tipologie dell'aggressione diretta al patrimonio altrui²⁷⁷.

In particolare, si è avuto modo di constatare come il dissenso rappresenti un requisito tacito afferente alla struttura stessa delle usurpazioni dirette/unilaterali. Questo è risultato particolarmente evidente rispetto alla sottrazione, ove *l'interruzione del rapporto di disponibilità vantato dal soggetto passivo sulla cosa* risulta idonea ad esprimere un significato offensivo per l'altrui ricchezza soltanto per il caso in cui sia operata *invito domino*, mentre tende a risultare meno palese rispetto alla struttura fondamentale dell'appropriazione, giacché il contegno dell'*abuso della disponibilità vantata dall'agente sulla cosa* assume concretamente la fisionomia più varia: fino alla possibilità che, effettivamente, l'interversione sia operata attraverso fatti connotati dalla consistenza meramente psichica, salvo la necessità di

²⁷⁶ Sul punto, CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., §§ 2011 e s.

²⁷⁷ Ampiamente, *supra* nel presente Capitolo, § 2.1.

recuperare una debita materialità al contegno abusivo per le note ragioni di garanzia del diritto penale²⁷⁸.

D'altra parte, la rilevanza del *dissenso* in rapporto all'appropriazione indebita risulta maggiormente visibile proprio nell'ipotesi in cui sia prescelto il diritto di proprietà quale scopo di tutela del delitto: e ciò lo si deve al fatto che, come si è appena avuto modo di constatare, in questa ipotesi il cuore della tutela medesima si viene ad individuare nel valore della *titolarità*. Talché, a fronte di un significato di patrimonio fortemente orientato alla *voluntas* proprietaria la componente del *dissenso*, pure meno evidente a un primo esame dell'aggressione appropriativa, emerge con maggiore nitidezza²⁷⁹.

Operate queste premesse, si tratta adesso di verificare quali *elementi specifici di tipicità* seguano all'opzione in favore del diritto di proprietà. In tal senso, come già osservato in rapporto alla tipologia aggressiva sottrattiva, questo passaggio di specificazione della struttura fondamentale risulta particolarmente interessante in rapporto ad una tutela concepita in funzione della relazione giuridica. Questo accade in ragione del fatto che queste componenti tendono a collocarsi su un "piano" differente rispetto agli elementi indefettibili della *disponibilità della cosa in capo all'agente* e dell'*abuso di questa disponibilità da parte dell'agente medesimo*: segnatamente, gli elementi specifici della tutela della posizione di diritto tendono a delimitare il campo di una modalità aggressiva già definita nei suoi connotati essenziali sul versante fattuale, in ragione dell'interesse su cui la condotta stessa incide sul versante *giuridico*²⁸⁰.

È proprio in questi termini che si individua, anzitutto, il significato dell'*altruità* nel senso già descritto in rapporto alla sottrazione – chiaramente,

²⁷⁸ Unanime, sul punto, la manualistica in uso: PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 448; PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 89; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 107; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., pp. 465 s.; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 121; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 812.

²⁷⁹ Con particolare chiarezza, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 719 e p. 729.

²⁸⁰ In questo senso, MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 1037.

ove orientata alla protezione della proprietà – e cioè nel senso “forte” dell’*altrui proprietà*: pertanto, la cosa deve trovarsi in proprietà di altri²⁸¹. Questo implica che, nella prospettiva in parola, il disvalore del fatto non si esaurisce nell’abuso della disponibilità vantata dall’agente, richiedendosi anche: per un verso, con attinenza al profilo del *valore* tutelato, che l’aggressione incida su una *res* che si trovi nella titolarità altrui, intesa qui ovviamente nel senso pieno dell’*altrui proprietà*; per altro verso, sul piano del *disvalore* represso, che l’aggressione assuma connotati tali da compromettere le *prerogative proprietarie*²⁸².

A ben vedere, da tutto questo segue – come conseguenza ulteriore ma logicamente necessaria – che la componente dell’altruità, operando *direttamente* sul versante *giuridico*, finisce per incidere *indirettamente* anche sul piano *materiale* della condotta: e in effetti, come in parte si è già avuto modo di rilevare, l’appropriazione assume un significato ben preciso là dove “illuminata” dall’“altruità proprietaria”, nel senso che essa viene a connotarsi sul piano della condotta tipica in rapporto ai singoli poteri e facoltà in cui si struttura la posizione dominante²⁸³.

Peraltro, analogamente a quanto osservato con riferimento alla tipologia sottrattiva, a partire da questa interpretazione “forte” della componente dell’altruità si individuano ulteriori ricadute sul tipo appropriativo orientato alla protezione della proprietà. È il caso, anzitutto, della delimitazione dei soggetti che possono intervenire nella vicenda delittuosa, tanto sul versante attivo quanto sul versante passivo: segnatamente, con riferimento al *soggetto attivo*, l’opzione in favore della proprietà – e la seguente interpretazione “forte” dell’altruità – importa che autore del reato debba essere un soggetto necessariamente diverso dal proprietario o per dirla diversamente che la cosa

²⁸¹ In particolare, si v. ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 386.

²⁸² Sul punto: DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 199 e p. 201.

²⁸³ Si esprime in questi termini, se pure prospettando un più ampio novero di relazioni di diritto richiamate dal requisito dell’altruità, PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 461.

non possa essere di proprietà dell'agente²⁸⁴; parimenti, rispetto al *soggetto passivo*, questa orientazione della tutela implica l'identificazione della persona offesa e soggetto passivo del reato con il solo proprietario della *res*, ossia il soggetto titolare del diritto aggredito, da lui e soltanto da lui logicamente non "usurpabile"²⁸⁵.

Per quanto attiene poi al *presupposto possessorio*, non sembra necessario aggiungere molto altro rispetto a quanto già espresso con riferimento all'elemento indefettibile della *disponibilità della cosa in capo all'agente*. Meglio, i connotati di questa disponibilità variano soprattutto in ragione del significato che si attribuisce alla componente dell'altruità: di modo tale che nell'ambito di una tutela orientata alla protezione del diritto di proprietà, la disponibilità vantata dal soggetto attivo può pure connotarsi per effetto della posizione qualificata di cui questi sia titolare – di godimento, di garanzia o anche soltanto di custodia – e che gli consente un impiego della *res* pur sempre limitato²⁸⁶.

Tanto osservato, sembra però più significativo rimarcare come tale disponibilità esiga che l'agente si trovi nella possibilità attuale, concreta e immediata, di disporre della cosa, ma anche che non ne abbia previamente conseguito la disponibilità *invito domino* poiché in tal caso l'integrità dell'interesse dominicale sarebbe già stata compromessa – dal soggetto medesimo, il quale sarebbe pertanto responsabile della previa aggressione patrimoniale, oppure da altro soggetto, con la conseguenza che il primo potrebbe comunque essere chiamato a rispondere penalmente per aver ricevuto la cosa.

²⁸⁴ Si v., per queste considerazioni: PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., p. 132; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 718.

²⁸⁵ Per tutti, ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 454.

²⁸⁶ Con riferimento al *titolo del possesso* vantato dal soggetto attivo, si v. soprattutto gli approfondimenti della dottrina tradizionale: PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., pp. 264 ss.; ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 534 ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 727 ss.; NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, cit., pp. 117 ss.; MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., pp. 1025 ss.

Vale, poi, la pena rimarcare che i connotati della *cosa*, oggetto della descritta disponibilità e *oggetto materiale del reato*, sono quelli definiti in ragione della più volta richiamata “pregiudiziale legislativa”, inerente l’appropriazione indebita e più in generale i delitti di aggressione diretta, per effetto della quale il termine dell’aggressione è rappresentato da soli beni materiali e segnatamente dalle sole cose mobili²⁸⁷.

Diverso è il discorso relativo alla *condotta*, che richiede di far riferimento all’elemento indefettibile dell’*abuso della disponibilità della cosa da parte dell’agente*. In particolare, su questo fronte occorre fare i conti con le peculiarità che discendono dall’elezione del diritto dominicale a fulcro della tutela: infatti, stante il contenuto omnicomprensivo della proprietà e stante di riflesso la limitazione di *corpus* e *animus* delle relazioni di diritto o di mero fatto instaurate con la *res* da parte di soggetti diversi dal proprietario, a ben vedere la compromissione dell’interesse proprietario può seguire, come già ripetuto, anche soltanto al mutato atteggiamento psicologico del possessore (in senso penalistico)²⁸⁸. D’altra parte, il limite invalicabile della *materialità* impedisce che, in sede penale, l’*animus* dell’agente possa di per sé solo rilevare ai fini dell’integrazione della condotta tipica²⁸⁹.

Ne viene, pertanto, che l’appropriazione indebita avente per oggetto (giuridico) il diritto di proprietà può assumere la fisionomia di qualsiasi *atto* di godimento o disposizione della *res* consentito al solo proprietario e non legittimato per effetto del titolo vantato dall’agente: in altre parole, l’*abuso* che integra l’“usurpazione appropriativa” è costituito da qualsiasi uso – pertanto,

²⁸⁷ In questo senso, con particolare attinenza all’impossibilità di ricondurre al delitto in esame l’ipotesi di “appropriazione di un’idea”: ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 456.

²⁸⁸ Il concetto è espresso in termini particolarmente chiari da PISAPIA, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 799. Si v. anche PAGLIARO, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 235 s.

²⁸⁹ Nuovamente, si v.: PAGLIARO, *Pt. s.*, cit., p. 448; PULITANÒ, *Pt. s.*, cit., p. 89; FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 107; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., pp. 465 s.; MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., p. 121; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 812.

materiale – non consentito dalla disponibilità del soggetto attivo e spettante invece al proprietario²⁹⁰.

Da ultimo, è interessante cogliere come, alla luce delle considerazioni appena svolte sul versante materiale del tipo, risulti particolarmente significativa la disciplina dell'*elemento psicologico*. Più precisamente, la necessità di un recupero del significato patrimoniale dell'offesa emerge qui per effetto dei confini molto più ampi e comunque elastici dell'elemento oggettivo. Infatti, a differenza di quanto osservato rispetto alla condotta sottrattiva, l'appropriazione si definisce sempre e comunque in rapporto alla sola posizione di diritto: talché, a ben vedere, la sua definizione non ha un contenuto "naturalistico" preciso, potendo assumere la fisionomia più differente in ragione dei limiti dettati dal titolo in forza del quale l'agente dispone materialmente della cosa.

Certo, la circostanza che l'appropriazione – al contrario della sottrazione, paradigma di icasticità – non esprima una "figura" aggressiva non toglie che si possa pur sempre riconoscere nell'illegittima "ritenzione" della *res*, avverso la richiesta di restituzione del proprietario, l'ipotesi emblematica del delitto. E d'altra parte, tale individuazione non soltanto può al più valere a fini esemplificativi, non avendo diversamente alcun fondamento se proposta a fini concettuali, ma soprattutto rischia di allontanare dall'unico dato certo: che il comportamento tipico, connotato per esigenze superiori di principio da una propria exteriorità/materialità, si individua sulla base del significato giuridico che esprime nei riguardi del dominio altrui e non (solo) per la peculiare fisionomia.

Ebbene, non può sfuggire che questa elasticità sul versante materiale rende ancora più pressante l'istanza in favore di una disciplina del nesso psichico che assicuri il significato patrimoniale dell'azione: pertanto, con convinzione

²⁹⁰ Ancora, soprattutto, PISAPIA, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 799.

ancora maggiore rispetto a quella già mostrata in rapporto agli scopi di tutela della sottrazione, si deve rilevare come non basti che il fatto sia doloso, essendo necessario che il suo compimento sia orientato al conseguimento di un guadagno, del *profitto*²⁹¹.

Ecco pertanto delineati i connotati dell'appropriazione indebita orientata alla tutela del diritto di proprietà: un tipo criminoso ampio e, in fondo, tutto imperniato sui connotati e sui limiti dell'*altruità* intesa nei termini di altrui proprietà. Vale la pena azzardare fin da adesso una considerazione per il prossimo paragrafo, dedicato alla tutela della destinazione della cosa: come in parte già evidenziato, non è – tanto e solo – la peculiarità contenutistica del diritto dominicale a determinare questa mutevolezza sul versante dell'elemento oggettivo, dovendosi piuttosto riconoscere che quest'ultima rappresenta una conseguenza del fatto che la disponibilità materiale della *res* rimane estranea al fuoco della tutela.

Detto diversamente, sebbene il termine (codificato) dell'aggressione sia costituito da un bene materiale, questo non basta a scolpire contorni precisi e stabili alla modalità aggressiva: e ciò in quanto quel bene si trova già materialmente presso l'agente, con la conseguenza che, in modo del tutto logico, non ha importanza in sé la fisionomia del contatto tra questi e la *res*, rilevando sempre e solo le ripercussioni che si producono sul piano della relazione vantata sulla medesima *res* dal proprietario.

3.2.2. *Il delitto di appropriazione indebita in funzione della tutela della destinazione*

Una seconda lettura elegge a scopo della protezione assicurata dall'appropriazione indebita il vincolo a una determinata *destinazione* della cosa. In questa prospettiva, l'orizzonte si estende a ricomprendere anche

²⁹¹ In particolare, PISAPIA, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 802 s.

posizioni giuridiche ulteriori e differenti dal diritto dominicale, ma soprattutto la relazione giuridica cessa di rappresentare il fulcro della tutela: se, per un verso, il presidio assicurato alla proprietà si incentra sulle prerogative giuridiche vantate dal titolare del diritto e l'intero fatto criminoso finisce per determinarsi in funzione dell'altruità proprietaria; al contrario, la difesa della destinazione si impernia sulla *funzione* della cosa o comunque sull'*uso* a cui questa sia destinata²⁹². E sebbene il presidio del diritto penale sia pur sempre rivolto alla ricchezza individuale e pertanto la tutela riconosca, ovviamente, un soggetto "destinatario" della stessa che assume il ruolo di persona offesa, non sfugge come in questa prospettiva l'interesse protetto finisce per identificarsi proprio con la destinazione impressa – tendenzialmente, dal soggetto passivo – *sulla cosa*²⁹³.

Ecco pertanto che, a una prima e sommaria valutazione, il fulcro del disvalore dell'aggressione appropriativa viene ad individuarsi nell'abuso della relazione legittimamente instaurata con la *res* da parte dell'agente. Peraltro, scendendo un poco più nel dettaglio della destinazione oggetto della tutela, si può anzitutto osservare come siano almeno due le possibili interpretazioni dell'interesse patrimoniale in questi termini individuato.

Per un verso, invero, la tutela della destinazione si mostra in rapporto diretto e lineare con l'originaria emancipazione – dal delitto di furto – ed evoluzione dell'appropriazione indebita operatasi a partire dalla figura dell'*abuse de confiance* e dal suo recepimento/adattamento nella codificazione italiana, con l'individuazione di una originaria *ratio* di tutela dell'*affidamento*, cioè della *fiducia* riposta dal soggetto (passivo) affidante nel soggetto (attivo) affidatario: con riferimento alla quale, il disvalore tipologico s'imperniava essenzialmente

²⁹² Per tutti, PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 841 s.

²⁹³ Si v. ancora, soprattutto, PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 849.

sulla *violazione del diritto alla restituzione della cosa* di cui fosse titolare il soggetto affidante²⁹⁴.

Per altro verso, invece, il profilo dell'utilizzo incompatibile con la destinazione impressa alla *res* dal soggetto titolato, che non implica necessariamente anche l'affidamento inteso nel senso proprio del rapporto personale di *fiducia*, presenta profili di grande duttilità e adattabilità rispetto alla sempre più diffusa pluralità di posizioni giuridiche insistenti sul medesimo bene e financo ai più moderni assetti giuridici di distribuzione della ricchezza, tanto nella dimensione fiduciaria individuale quanto nella dimensione societaria²⁹⁵.

Ebbene, per quanto anzitutto riguarda l'interpretazione che riconduce la tutela della destinazione a una dimensione propriamente "fiduciaria", si noti quanto segue. È vero che, come si è avuto modo di osservare, una *ratio* imperniata sul profilo della destinazione impressa alla *res* tende ad esaltare un profilo obiettivo della tutela, attinente all'*utilizzo* della cosa in ragione delle qualità e della funzionalità sue proprie, mentre un *ratio* imperniata sul profilo della proprietà tende ad esaltare un profilo soggettivo della tutela, attinente all'*utilizzo* della cosa in funzione della sua *allocazione giuridica* e quindi della *volontà* del suo titolare²⁹⁶.

D'altra parte non sfugge come nella peculiare interpretazione dell'*affidamento* un connotato offensivo afferente al soggetto tenda a connotare in modo netto anche la protezione della destinazione: in modo tale, peraltro, che mentre rispetto alla prospettiva della proprietà e quindi del presidio all'*allocazione giuridico-formale* della ricchezza il profilo "soggettivo" emerge con

²⁹⁴ In particolare, PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., pp. 83 ss. e pp. 133 ss.

²⁹⁵ In tema, si v.: C. PEDRAZZI, *Sui limiti dell'appropriazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 1441 ss. Anche: V. MILITELLO, *Gli abusi nel patrimonio di società controllate e le relazioni fra appropriazione e distrazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, pp. 275 ss.; F. M. IACOVIELLO, *La responsabilità penale degli amministratori nella formazione di fondi occulti*, in *Cass. pen.*, 1995, pp. 3561 ss.; N. MAZZACUVA, *Bastano finalità estranee all'oggetto sociale per ipotizzare la fattispecie penale*, in *Guida dir.*, 1997, 23, pp. 85 ss.

²⁹⁶ Ampiamente, *supra* nel presente Capitolo, § 3.2.

riferimento esclusivo alla vittima, in una dimensione pertanto individuale, incentrata sugli effetti prodotti dall'usurpazione appropriativa nella sfera del proprietario²⁹⁷; diversamente, rispetto alla prospettiva della destinazione-affidamento questo medesimo profilo "soggettivo" tende ad emergere in una dimensione compiutamente interrelazionale, attenendo al rapporto (giuridico) preesistente che coinvolgeva soggetto attivo e soggetto passivo in relazione alla *res*²⁹⁸.

È chiaro, peraltro, come questa interrelazionalità, che costituisce un elemento coesistente all'affidamento, rappresenta una componente soltanto eventuale della *destinazione*. Proprio in questo punto si rinviene, effettivamente, la più significativa discontinuità tra la generale prospettiva della *destinazione* e la specifica interpretazione dell'*affidamento*: l'elemento fiduciario, si intende dire, oltre a non rappresentare una componente indefettibile della struttura fondamentale del tipo appropriativo, comporta anche la tendenza allo spostamento della destinazione verso una dimensione che finisce per essere quella tradizionale – e difficilmente conservabile a fronte dell'attuale assetto della distribuzione della ricchezza – del *diritto all'adempimento dell'obbligazione alla restituzione della cosa*²⁹⁹. E per l'appunto, anche ove si ritenga di offrire una ricostruzione della *ratio* fiduciaria in termini molto lati, tali da stemperare l'essenza della tutela in un vincolo all'impiego della cosa in conformità alla destinazione impressale³⁰⁰, affinché il profilo dell'affidamento non venga a perdersi del tutto se ne dovrebbe quanto meno conservare l'aspetto essenziale nella dimensione negoziale. Segnatamente, lo scaturire del rapporto tra agente e vittima da un titolo che importi proprio l'obbligo di riconsegnare la *res*, con il quale requisito si verrebbe a sottolineare come, sebbene non

²⁹⁷ Si v. *supra* nel presente Capitolo, § 3.2.1.

²⁹⁸ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 102 s.

²⁹⁹ Si v. SANTORO, *La tutela penale del patrimonio*, cit., p. 32.

³⁰⁰ In questo senso, recentemente: Cass. pen., 9 luglio 2008, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 4724 ss.; Cass. pen., 18 ottobre 2007, in *Cass. pen.*, 2008, pp. 3714 ss.

vincolati ad accogliere in seno alla prospettiva dell'affidamento la più stretta interpretazione del "rapporto di fiducia nato da una libera scelta"³⁰¹, non si potrebbe comunque prescindere dalla condizione che la cosa sia destinata a rientrare nella disponibilità del soggetto passivo per espressa pattuizione negoziale³⁰².

In sostanza e concludendo sul punto, nel caso in cui anche si ritenesse non coesistente alla tutela dell'affidamento il ricorrere di un vero e proprio rapporto personale di fiducia, rimarrebbe come perno della struttura aggressiva il presupposto del vincolo pattizio alla restituzione del bene: elemento che – ed eccoci al punto – risulta estraneo o quanto meno non necessario rispetto alla tutela della *destinazione*, nella quale in fondo il fulcro della relazione tra agente e vittima si individua altrove e precisamente nel *vincolo* gravante sulla *res*, che importa per il soggetto attivo un uso limitato ma che non implica necessariamente anche la restituzione al soggetto passivo/fiduciante.

Con riferimento, invece, all'interpretazione della *destinazione* nella sua dimensione più latamente obiettivo-funzionale, il punto di partenza è rappresentato dal tratto più caratteristico di questo scopo di tutela e cioè dall'impiego del bene vincolato a una determinata finalità³⁰³. Si tratta di una prospettiva nella quale, indubbiamente, la *tipologia appropriativa* si mostra maggiormente elastica e in grado di abbracciare assetti giuridici e fenomeni socio-economici molto diversi tra loro, principalmente sotto due punti di vista: e invero, da un lato, questa lettura consente di ricondurre alla sfera di applicazione dell'appropriazione indebita fatti posti in essere nell'ambito delle più "comuni" situazioni di custodia/affidamento temporaneo della

³⁰¹ PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., p. 112.

³⁰² ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 536.

³⁰³ Così, soprattutto: PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 848; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 809.

*res*³⁰⁴; dall'altro lato, però, essa abbraccia anche quelle aggressioni afferenti ai più "moderni" assetti giuridici di allocazione della ricchezza, funzionali a garantire l'*impiego vincolato* della ricchezza medesima a determinati fini³⁰⁵.

Vale la pena cogliere un aspetto che potrà apparire banale, ma che rappresenta pur sempre il fulcro della tipologia appropriativa: la tutela della *destinazione* opera rispetto a tutte le aggressioni che sono recate da parte di un soggetto che si trovi nella disponibilità attuale ed immediata della *res* a condizione che sulla *res* insistano vincoli derivanti da posizioni di diritto vantate da altri soggetti. E ciò in quanto il fulcro della tutela è da rinvenirsi, al fondo, nella circostanza che il bene si trova nella disponibilità dell'agente, nel senso che il titolo vantato da questi, per come integrantesi con la diversa posizione d'interesse qualificata della vittima, individua uso consentito della cosa e suoi limiti, ossia individua la *destinazione* della cosa ed il vincolo che da tale destinazione segue per l'agente.

Oltretutto, sulla base delle considerazioni appena svolte, emergono in modo autonomo e evidente almeno due differenze di fondo rispetto alla tutela della proprietà. Innanzitutto, risulta confermato lo spostamento della tutela altrove rispetto alle prerogative giuridiche – poteri e facoltà – che formano il contenuto del diritto dominicale, ben potendo il soggetto attivo dell'aggressione medesima identificarsi proprio con il proprietario per il caso in cui quest'ultimo, avendo il possesso (penalistico) della *res*, ne faccia un uso contrario alla destinazione³⁰⁶. Ma soprattutto, emerge con chiarezza come la distanza tra le due prospettive di tutela sia di carattere non meramente quantitativo, bensì più significativamente qualitativo e pertanto non si esaurisca nella differente ampiezza del novero delle posizioni di diritto prese

³⁰⁴ Per il caso dell'agente assicurativo, incaricato di incassare i premi dagli assicurati e di versarli alla società proponente, si v. Cass. pen., 14 febbraio 2003, in *Cass. pen.*, 2004, pp. 866 ss.

³⁰⁵ PEDRAZZI, *Sui limiti dell'appropriazione*, cit., pp. 1441 ss.

³⁰⁶ Cfr. PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 841. Anche: FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 113; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 813.

in considerazione sul lato passivo dell'aggressione. In effetti, mentre una tutela declinata sul piano dell'*appartenenza* tende ad incentrare il proprio fulcro sulle prerogative derivanti dal titolo e risulta ultimamente orientata alla protezione del valore della *titolarità*; contrariamente, una tutela centrata sui limiti all'impiego della *res* tende ad incentrare il proprio fulcro sulla *res* medesima e si rivela finalisticamente rivolta a presidiare il valore dell'*uso*, potendo il vincolo essere imposto anche a beneficio di un soggetto diverso dal dante causa al rapporto, ma che ugualmente vanta un interesse qualificato ad un certo utilizzo della cosa³⁰⁷.

Tutto quanto osservato, non può stupire la significatività delle ripercussioni di questa impostazione sull'individuazione degli *elementi specifici di tipicità*, nel raffronto con l'opzione in favore della proprietà: e ciò in quanto, in termini generalissimi, la strutturazione del tipo tende a seguire, non tanto alla posizione di diritto vantata dal soggetto passivo, quanto piuttosto alla "condizione" giuridica della *res*.

Peraltro, la prima e fondamentale conseguenza dell'adozione di questa lettura consiste nella tendenza degli elementi specifici di tipicità a collocarsi sul piano fattuale, il medesimo sul quale si assestano gli elementi indefettibili di questa tipologia aggressiva, a differenza di quanto appurato per la prospettiva proprietaria, rispetto alla quale i principali correttivi sulla struttura fondamentale dell'archetipo si collocano sul diverso livello dell'assetto giuridico dell'appartenenza.

E proprio in questo senso, a fronte degli elementi indefettibili di tipicità della *disponibilità della cosa in capo all'agente* e dell'*abuso di questa disponibilità da parte dell'agente medesimo*, l'individuazione dell'interesse sostanziale (prevalentemente) protetto nella destinazione porta ad incentrare maggiormente il tipo sul *vincolo* per l'agente derivante dalla richiamata

³⁰⁷ In particolare, CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 812 ss.

“condizione” giuridica della *res*. In questa prospettiva diventa fondamentale chiarire, rispetto all’appropriazione indebita, il significato e la portata del contegno distrattivo: condotta, quella della *distrazione*, che con riferimento all’appropriazione indebita gioca un ruolo “interno” alla tutela della destinazione mentre rimane “esterna”, acquisisce cioè un significato essenzialmente residuale, nella prospettiva della proprietà³⁰⁸.

In effetti, il diverso rilievo della *distrazione* tra tutela della proprietà e tutela della destinazione emerge chiaramente dal rapporto tra questa modalità e l’interesse protetto: da un lato, la *proprietà* risulta offesa – come osservato anche rispetto alla sottrazione – da quelle condotte in grado di comprometterne l’esercizio con riferimento anche solo ad uno dei poteri o facoltà che ne rappresentano il contenuto, talché l’elemento oggettivo si determina *in funzione* delle prerogative proprietarie, che danno corpo alla titolarità assoluta/piena del soggetto passivo; dall’altro lato, la *destinazione* risulta offesa da quelle condotte idonee a sottrarvi la *res*, e pertanto l’elemento oggettivo si determina *in funzione* sempre e soltanto della destinazione, non potendo far riferimento a quest’ultima che nel suo complesso. È evidente, insomma, che solo con riferimento alla tutela della destinazione la *distrazione* segnala addirittura il fulcro del disvalore: nel senso che la *distrazione*, o per meglio dire la “*distrazione dalla destinazione*”, prima che rappresentare la modalità aggressiva incarna l’offesa tipica³⁰⁹.

Ecco, dunque che *destinazione* e *distrazione* finiscono per rappresentare due facce della stessa medaglia, nel senso che l’una si definisce in rapporto all’altra: più precisamente, è la destinazione che, in quanto precede

³⁰⁸ Sul punto, si v. soprattutto: V. MILITELLO, *Aspetti penalistici dell’abusiva gestione nei gruppi societari: tra appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale*, in *Foro it.*, 1988, II, cc. 421 ss.; S. PROSDOCIMI, *Esercizio del credito e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, pp. 955 ss.; E. MEZZETTI, *L’appropriazione indebita nell’abuso di fido bancario*, in *Giust. pen.*, 1990, cc. 193 ss.; R. BARTOLI, *La distinzione tra appropriazione e distrazione e le attuali esigenze di tutela penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, pp. 1137 ss. In senso fortemente critico, si v. invece PAGLIARO, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 227.

³⁰⁹ Per tutti, PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 848 s.

logicamente la distrazione, determina anche la struttura materiale di quest'ultima. Di tal che, soltanto conoscendo la destinazione della ricchezza di cui l'agente ha la disponibilità si è in grado di definire "dove abbia inizio" la distrazione³¹⁰.

Fatta questa debita premessa, scendiamo adesso nel dettaglio delle singole componenti che "seguono" all'opzione in favore della tutela della destinazione. E anzitutto, merita di essere chiarito il significato da attribuirsi al presupposto dell'*altruità*: in questa prospettiva, infatti, la *res* può dirsi altrui se e nella misura in cui l'agente non ne può disporre al di fuori dei limiti individuati dal proprio titolo – o dalla radicale mancanza di titolo, per il caso di semplice disponibilità di fatto (legittima) – e in modo non compatibile con la ragione per cui la stessa gli sia stata eventualmente affidata³¹¹.

Ne viene che, il *soggetto attivo* dell'appropriazione deve individuarsi, da questa prospettiva, in colui che si trovi in una condizione di disponibilità attuale della *res*, ma che non sia titolato a disporre al di fuori dei limiti consentiti dalla sua destinazione e non ne abbia previamente conseguito la disponibilità *invito domino*, per le medesime ragioni esposte nel paragrafo che precede³¹².

È assolutamente decisivo constatare come, in questo senso, si ammette la possibilità che la violazione del vincolo impresso sulla cosa sia realizzata dallo stesso *proprietario*. In questo senso, si pensi a una *vendita con riserva di proprietà*³¹³, nell'ambito della quale l'alienante, in mancanza di una ragione negoziale effettiva e cioè in carenza di una disputa sui termini contrattuali che possa determinare l'inquadramento del contegno entro gli argini del mero inadempimento contrattuale, trattenga la cosa mobile a fronte del

³¹⁰ Si v., in particolare, FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 109 s.

³¹¹ Soprattutto, ancora, PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 841 s.

³¹² In tema, si v. in particolare G. GUADAGNO, *Furto di cosa rubata, ricettazione e appropriazione indebita di cosa smarrita*, in *Giust. pen.*, 1951, cc. 1065 ss.

³¹³ Si v., recentemente e significativamente, Cass. pen., 21 gennaio 2010, in *CED Cassazione*, n. 246484.

regolare versamento delle rate da parte l'acquirente: il primo mantiene la proprietà del bene fino al versamento dell'ultima rata, alla quale è condizionato il prodursi dell'effetto traslativo del diritto dominicale, e d'altra parte l'uso e il godimento del medesimo – insomma, la sua disponibilità attuale ed immediata – spettano al secondo³¹⁴.

Ma si pensi anche alla disciplina che segue alla *trascrizione degli atti di destinazione*, consentita ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile e per effetto della quale i beni individuati risultano vincolati alla *destinazione* impressa loro, al punto che si viene a realizzare una vera e propria "separazione" patrimoniale e i suddetti beni non possono essere distratti dalla loro destinazione né per volontà del proprietario né per la soddisfazione dei suoi creditori³¹⁵: in questo caso, ancora più emblematicamente, il vincolo impresso sulla *res* ne definisce la destinazione, sicché la condotta che operi nel senso di far deviare la *res* medesima ed il suo impiego da questa destinazione integra materialmente il fatto appropriativo³¹⁶.

Con riferimento, invece, al versante passivo della tutela, assume la qualità di *persona offesa e soggetto passivo del reato* il titolare di un diritto reale o personale che gli consenta di imprimere alla cosa una data destinazione: di modo tale che, anche ove privo di una disponibilità materiale attuale sulla *res*, questi conserva l'interesse all'impiego della stessa in conformità alla sua destinazione³¹⁷.

Sulla base di queste osservazioni, si rivela assolutamente decisivo definire in termini di dettaglio la fisionomia della *condotta*, a partire evidentemente da quell'*abuso da parte dell'agente della disponibilità attuale sulla cosa* che rappresenta il fulcro del contegno incriminato. E in questo senso, vale

³¹⁴ A. TORRENTE- P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXIII ed., Milano, Giuffrè, 2017, p. 745

³¹⁵ TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit., pp. 1454 ss.

³¹⁶ Si v., in particolare, Cass. pen., 23 settembre 2014, n. 50672, in *Trusts*, 2015, p. 269.

³¹⁷ CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 809.

anzitutto quanto osservato relativamente alla distrazione: nel senso che, in termini sintetici, integra la condotta tipica dell'appropriazione qualsiasi uso della *res* che ne pregiudichi la destinazione (nel senso sopra precisato)³¹⁸.

Viene da chiedersi, peraltro, quale delimitazione "morfologica" del tipo possa trarsi da questi connotati o, per dirla con parole diverse, quali siano i connotati che assume questo abuso sul versante materiale. Ebbene, sembra proprio trovare conferma la considerazione che si è anticipato in chiusura del precedente paragrafo, con attinenza alla tutela della proprietà, circa la variabile consistenza dell'usurpazione appropriativa: posto, infatti, che questa tipologia aggressiva non importa mai un pregiudizio sotto il profilo della relazione materiale/fattuale con la *res*, poiché questa si deve necessariamente trovare già al di fuori della sfera di disponibilità del soggetto passivo, la modalità tipica si individua sempre e soltanto in ragione della sua incidenza sull'interesse del soggetto passivo al rispetto della *destinazione della cosa*.

Da ciò si comprende anche come proprio questo interesse del soggetto passivo rappresenti l'oggetto *diretto* della tutela: si intende dire, se è vero che il presidio della destinazione costituisce il fine ultimo previsione criminosa e per tale ragione si identifica quale scopo della tutela in questa prospettiva, è pur vero che – si ribadisce, a costo di ripetere un'ovvietà – la protezione offerta da questi delitti si appunta sul patrimonio non in quanto tale, bensì in quanto afferente al singolo, con la conseguenza che è pur sempre il suo *interesse giuridicamente qualificato* al rispetto della *destinazione* impressa sulla *res* a formare l'oggetto (giuridico) immediato della tutela³¹⁹.

³¹⁸ Sul punto, si v. soprattutto: MEZZETTI, *L'appropriazione indebita nell'abuso di fido bancario*, cit., p. 193; BARTOLI, *La distinzione tra appropriazione e distrazione e le attuali esigenze di tutela penale*, cit., p. 1137.

³¹⁹ In senso non così dissimile, a ben vedere, anche MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 793.

Ne vengono due fondamentali considerazioni. Innanzitutto, tornando al tema della fisionomia della *condotta*, anche con riferimento all'opzione in favore della destinazione è dato constatare una difficoltà nel definire i contorni dell'aggressione tipica derivante, come già osservato rispetto alla lettura della proprietà, dalla circostanza che l'agente non ha la necessità di compiere alcuna attività per entrare in rapporto con la *res*, che già tiene presso di sé: sì che il criterio per discernere il fatto penalmente rilevante nei termini dell'usurpazione appropriativa mostra di avere una consistenza eminentemente giuridica, sebbene radicalmente diversa – per le ragioni osservate – da quella del dominio proprietario.

Sul piano poi del *valore* del patrimonio protetto in rapporto all'appropriazione, risulta comprovato come nell'ottica della destinazione la ricchezza privata sia presidiata, principalmente, in funzione dell'*uso* che se ne possa fare e, segnatamente, dell'uso consentito in conformità al vincolo impresso su di essa. D'altra parte, la preminenza del *valore dell'uso* non può essere intesa in un senso tale da porre nel nulla il *connotato giuridico-formale* che pure informa la tutela nella prospettiva della destinazione, atteso infatti che l'interesse protetto in capo al soggetto passivo rivela un sostrato prettamente giuridico. In buona sostanza, nella tutela della destinazione sembra realizzarsi un temperamento tra le due anime del patrimonio – diversamente da quanto non sia dato constatare rispetto alla prospettiva della proprietà – che a fronte della difficile individuazione dei contorni della condotta tipica riconosce all'aggressione un significato in rapporto, non solo alla posizione giuridica vantata dal soggetto, bensì anche alla “condizione giuridica” della cosa e ai limiti che ne seguono circa il suo impiego³²⁰.

Un'ultima, debita annotazione: rispetto alla “pregiudiziale legislativa” afferente all'*oggetto materiale* nei delitti di usurpazione diretta³²¹, nonché

³²⁰ Si v. *supra* nella Parte I, Cap. I, §§ 1 ss., nonché nella presente Parte, Cap. III, § 2.

³²¹ Sul punto, si rammenta PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., pp. 454 ss.

all'opportuno recupero e consolidamento del "significato patrimoniale" dell'aggressione appropriativa mediante la previsione del *dolo specifico di profitto*, si richiamano le considerazioni già svolte in tutta l'ampiezza necessaria³²².

3.3. *Il delitto di appropriazione nel diritto vivente: interpretazione "forte" dell'altruità e valorizzazione della distrazione*

Giunti al momento di scendere sul versante delle problematiche applicative affrontate dalla giurisprudenza nella vita della fattispecie appropriativa, sembra utile muovere dalla considerazione che, al pari di quanto osservato in rapporto alla sottrazione, anche nell'ambito della appropriazione è dato rinvenire due fondamentali poli della tipologia aggressiva: segnatamente, si tratta dell'*appropriazione*, da intendersi quale fulcro del tipo criminoso sul versante oggettivo delle modalità³²³, nonché dell'*altruità*, nella quale trova espressione l'oggettività protetta³²⁴.

È interessante notare come attorno a queste due componenti ruotino tutti i quesiti affrontati dalle Corti nella loro interpretazione e come sia anzitutto in rapporto a queste che si articola il raffronto tra le prospettive della *proprietà* e della *destinazione*. In effetti, con riferimento a entrambi questi poli dell'usurpazione appropriativa è dato cogliere immediatamente le diverse implicazioni che seguono alle finalità di tutela richiamate: per un verso, in forza della specifica lettura del requisito dell'altruità, l'interprete definisce i confini per così dire "esterni" della condotta appropriativa, ossia il significato offensivo che il contegno del soggetto attivo deve presentare per rivelarsi in

³²² *Supra* nel presente Capitolo, § 3.2.1.

³²³ In particolare, MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 82 ss. e spec. pp. 85 s.

³²⁴ Si v., da questa prospettiva anche se con opinioni differenti: ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 573 ss.; PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., pp. 848 s.; ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., pp. 453 s.

concreto pregiudizievole per l'interesse della vittima; per altro verso, attraverso precisazione dei tratti della condotta di appropriazione si coglie il fulcro strutturale dell'aggressione. Peraltro, se pure è vero che altruità e appropriazione giocano entrambe un ruolo fondamentale nel rapporto con le distinte opzioni della proprietà e della destinazione, è altresì innegabile che queste mostrano una afferenza assai diversa ai due scopi di tutela approfonditi.

Invero, principiando dal polo dell'altruità si deve ribadire che, secondo quanto osservato in rapporto anche alla sottrazione, ove intesa nella sua accezione "forte" l'altruità implica un rinvio pedissequo alla disciplina del diritto dominicale: in questo senso, qualora l'enfasi sia posta su questo polo, sì che per tale via si ritenga di poter ricavare un'indicazione chiara e diretta dell'interesse sostanziale, le conseguenze che ne seguono sul piano applicativo sono nei termini di una individuazione per vie "esterne" dei confini della condotta appropriativa, giacché a ben vedere quest'ultima tende ad assumere genericamente i connotati del "signoreggiamento" *uti dominus* della cosa. In altre parole, quando l'attività interpretativa si orienta a partire dalla componente dell'altruità, il percorso è quello della precisazione della struttura aggressiva *in funzione* dell'interesse proprietario³²⁵.

Diverso è il discorso che attiene al polo dell'*appropriazione*. Allorché, infatti, l'interpretazione muova dal versante materiale – si intende dire, qualora l'interprete ritenga di poter contare su di una precisa struttura della modalità aggressiva – si perviene in via induttiva alla chiarificazione dell'interesse protetto, identificato con la *destinazione*³²⁶. D'altra parte, occorre chiarire per quale ragione in questa prospettiva si ritenga di poter trarre indicazioni univoche circa la specifica fisionomia assunta dalla componente indefettibile dell'*abuso da parte dell'agente della disponibilità attuale sulla cosa*: in realtà, alla

³²⁵ Per tutti, chiaramente, MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 1037.

³²⁶ Si v. CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 812 ss.

prospettiva della destinazione risulta strettamente connessa, per non dire addirittura coesenziale, una lettura dell'appropriazione nei più puntuali termini della *distrazione*, intesa per l'appunto come sottrazione della *res* alla sua destinazione. Pertanto, più esattamente, si può affermare che il polo della modalità appropriativa esprime un'afferenza diretta e riveste un ruolo ordinatore nella lettura della destinazione nella misura in cui la struttura dell'usurpazione risulta già specificata nei termini della *distrazione*³²⁷.

Tanto considerato, per quanto anzitutto attiene all'interpretazione del requisito dell'*altruità*, in giurisprudenza risulta dominante l'orientamento che ritiene richiamata attraverso questa componente la disciplina civilistica del diritto di proprietà³²⁸. Si faccia il caso del signoreggiamento *uti dominus* della cosa oggetto del *contratto di compravendita con riserva di proprietà* o del *contratto di leasing*: l'indirizzo nettamente prevalente risulta favorevole alla punibilità a titolo di appropriazione indebita sulla base del fatto che la proprietà non si è ancora trasferita³²⁹. In questo modo, il tipo vivente dell'appropriazione indebita tende a conformarsi alla prospettiva di tutela del diritto dominicale giacché, a ben vedere, ove ci si muovesse in coerenza con la diversa prospettiva della destinazione non sarebbe ancora dato ravvisare nell'usurpazione di specifiche prerogative proprietarie il disvalore tipico dello "sviamento" del bene dalla sua funzione; questo, ad eccezione del caso in cui il signoreggiamento assuma i tratti specifici dell'alienazione, a fronte

³²⁷ Su questo fronte: MILITELLO, *Aspetti penalistici dell'abusiva gestione nei gruppi societari*, cit., c. 421; PROSDOCIMI, *Esercizio del credito e responsabilità penali*, cit., p. 955.

³²⁸ Si v., recentemente ma in senso costante: Cass. pen., sez. un., 20 ottobre 2011, n. 37954, Orlando, in *Dir. pen. cont.*, 24 ottobre 2001, con nota di G. ROMEO, *Le Sezioni unite intervengono, di nuovo, sulla pretesa appropriazione indebita, da parte del datore di lavoro, di emolumenti dovuti al dipendente*; Sez. un., 19 gennaio 2005, n. 1327, in *Cass. pen.*, 2005, pp. 3345 ss., con nota di P. CIPOLLA, *Il concetto di "altruità della cosa" e le componenti "speciali" della retribuzione*. Anche, *ex plurimis*: Cass. pen., sez. II, 25 maggio 2011, n. 25344, in *Cass. pen.*, 2012, pp. 4082 ss., con nota di G. RUGGIERO, *Sull'appropriazione indebita di somme liquidate alla parte vincitrice in un processo civile a favore dell'avvocato*; Cass., 6 luglio 2009, in *CED Cassazione*, n. 244662; Cass., n. 11628/1989, in *CED Cassazione*, n. 182001.

³²⁹ Cass. pen., 21 gennaio 2010, in *CED Cassazione*, n. 246484.

della quale l'utilizzo della cosa, non soltanto travalica i limiti posti dalla relazione giuridica vantata dall'agente, ma risulta altresì estraneo rispetto alla destinazione ad essa impressa in conformità al rapporto negoziale.

Tale impostazione, se pure generalmente affermata, conosce però un significativo allentamento in alcuni ambiti della casistica: è quello che accade, ad esempio, là dove le Corti sono chiamate a confrontarsi con la consegna di denaro o di altre cose fungibili nell'ambito di un *contratto di deposito o di mandato* seguita dalla ritenzione o comunque dalla mancata restituzione di tali beni³³⁰. In queste ipotesi, in effetti, la giurisprudenza si è ampiamente espressa in favore della punibilità e ciò a dispetto del fatto che, a mente delle norme di diritto civile che regolano questi rapporti, la consegna di cose fungibili non precisamente individuate importa il trasferimento, unitamente al possesso, anche del diritto dominicale³³¹.

Non può sfuggire come in questo caso si devii in modo radicale ed inequivocabile rispetto alle conseguenze che i descritti comportamenti assumono sul versante dei rapporti tra i privati. Ma perché possiamo riconoscere in questo aspetto un indice evidente dello spostamento dalla prospettiva della proprietà alla prospettiva della destinazione?

La risposta la troviamo nelle considerazioni con cui abbiamo aperto questa ricognizione del diritto vivente in rapporto alla tipologia appropriativa. Se è caratteristico della lettura della proprietà muovere da un'interpretazione forte del requisito dell'altruità e da un'osservanza pedissequa della disciplina civilistica, viceversa è distintivo della lettura della destinazione procedere dalla destinazione assunta dalla *res* nella concretezza del rapporto instaurato

³³⁰ Sul punto, PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 841. Ma si v. anche, diversamente: PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., p. 180; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 941.

³³¹ Da ultimo, si v. Cass. pen., 9 aprile 2010, in *CED Cassazione*, n. 247955. Anche: Cass., 7 settembre 1989, *Barbuto*, in *Riv. pen.*, 1990, p. 563; Cass., 8 ottobre 1985, *Fugaroli*, in *CED Cassazione*, n. 170581; Cass., 13 ottobre 1977, *Pomar*, in *CED Cassazione*, n. 137092; Cass., 9 giugno 1973, *Girelli*, in *CED Cassazione*, n. 124301.

tra le parti. E questa seconda impostazione è esattamente quella che le Corti mostrano di seguire nel momento in cui, invece che “registrare” le conseguenze che si producono a partire dalla consegna sul versante dell’allocazione giuridica della ricchezza, si spingono oltre ad apprezzare la destinazione impressa sui beni momentaneamente trasferiti³³². Per tale via, in sostanza, si innesta su un modello di appropriazione tendenzialmente e generalmente imperniato sulla lettura della proprietà un forte correttivo nel senso della destinazione.

Peraltro, è in stretta connessione alla finalità di tutela che deve leggersi anche la questione interpretativa afferente all’individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo del reato. In effetti, è prima di tutto in ragione della lettura del requisito dell’altruità che si determina la possibilità di ampliare la cerchia delle persone offese oltre il solo proprietario, nonché di ammettere che quest’ultimo possa rendersi autore dell’appropriazione tipica. Su questo fronte, se la dottrina si mostra essenzialmente divisa tra l’attribuzione della qualità di offeso al proprietario o piuttosto al possessore, ossia al soggetto che possa vantare la disponibilità di fatto della *res*³³³; la giurisprudenza sembra invece propensa a identificare il soggetto passivo del reato e legittimato alla querela, *sia* nel proprietario, *sia* nel titolare di un altro diritto reale o di un diritto personale di godimento o comunque in colui che possa legittimamente pretendere la restituzione della *res* o la sua destinazione a un uso determinato³³⁴. È vero anche, però, che dottrina e giurisprudenza risultano

³³² Propende in questo senso il prevalente indirizzo relativo alle condotte distrattive poste in essere in ambito societario. Tra le tante: Cass. pen., 4 aprile 1997, *Bussei*, in *Guida dir.*, 1997, 23, p. 80; Cass., 9 luglio 1992, *Boyer*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2108; Sez. un., 7 luglio 1989, *Vita*, in *Giust. pen.*, 1989, II, cc. 513 ss. Si v. anche, però, di senso opposto nello stesso terreno applicativo: Cass. pen., 23 giugno 1989, *Barnabei*, in *Foro it.*, 1990, II, cc. 707 s.; Sez. un., 16 luglio 1987, *Tuzet*, in *Giust. pen.*, 1987, II, cc. 609 ss.

³³³ Come osservato, ampiamente, *supra* nel presente Capitolo, § 3.2.

³³⁴ Sul punto, si v., *ex plurimis*: Cass. pen., sez. II, 1° luglio 2009, n. 26805, in *Dejure*, Giuffrè; Sez. II, 9 dicembre 1971, n. 1273, *Marenco*, in *CED Cassazione*, n. 119503; Cass., 23 gennaio 1971, *Serugheti*, in *CED Cassazione*, n. 116345; Cass., 12 settembre 1970, *Di Maria*, in *CED Cassazione*, n. 115351.

essenzialmente concordi nell'escludere che il soggetto attivo del reato possa essere il proprietario³³⁵. Talché, a una considerazione complessiva, sembra di poter apprezzare come, a una più significativa apertura della tutela verso le variegate istanze dell'opzione della destinazione, faccia da contrappeso questo correttivo o per meglio dire questo "contemperamento" in rapporto alle ragioni della proprietà.

Per quanto poi attiene più direttamente all'elemento oggettivo del reato, la questione certamente più rilevante a fronte delle considerazioni finora svolte attiene all'importanza attribuita alla peculiare modalità della *distrazione*: segnatamente, su questo fronte risultano particolarmente interessanti le casistiche in tema di *impiego arbitrario di fondi extrabilancio* e di *abuso di fido bancario*.

Con riferimento alla prima si registra l'orientamento piuttosto consolidato della giurisprudenza a "condizionare" la rilevanza penale al ricorrere di un interesse personale del soggetto attivo, il quale non deve agire in base ad un interesse esclusivamente sociale³³⁶. Emerge in modo chiaro ed inequivocabile come al fondo di questa lettura stia la distinzione tra la condotta di *appropriazione* intesa "in senso stretto", cioè in rapporto alle prerogative proprietarie, e la specifica modalità della *distrazione*: e alla base di questa distinzione si trova la solita alternativa tra una tutela della proprietà e una tutela della destinazione.

Per quanto attiene alla seconda delle casistiche richiamate, si deve invece constatare come la giurisprudenza sia tradizionalmente ondivaga: invero, se in alcune pronunce le Corti rivelano la tendenza ad ampliare il concetto di appropriazione fino a ricomprendervi la distrazione di denari a favore altrui

³³⁵ È la posizione tradizionalmente sostenuta da ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 454 (e casistica *ivi* richiamata).

³³⁶ Si v., tra le altre: Cass. pen., 31 gennaio 1998, *Cusani*, in *CED Cassazione*, n. 210031, in *Foro it.*, 1998, II, cc. 517 s.; Cass., 4 aprile 1997, *Bussei*, in *Guida dir.*, 1997, 23, p. 80; Cass., 9 luglio 1992, *Boyer*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2108.

in violazione delle norme e/o direttive interne dell'istituto di credito, nonché l'impiego di denaro con assunzione di un rischio elevato in base ad una valutazione *ex ante* in rapporto al patrimonio della banca³³⁷; è pure vero che in molte altre decisioni viene conservata ben salda la distinzione tra appropriazione in senso stretto e distrazione e, in tal senso, tra una tutela "a tutto campo" della destinazione e una tutela incentrata sulla proprietà³³⁸.

Un'ultima annotazione attiene al classico problema della configurabilità della c.d. *appropriazione d'uso* o della sua esclusione dal novero delle condotte punibili ai sensi dell'articolo 646. In questo ambito, dottrina e giurisprudenza sono concordemente orientate nel senso di disconoscere qualsiasi rilevanza penale al fatto, salvo che non ricorra *ab initio* l'esplicita o comunque inequivocabile volontà di non restituire la cosa³³⁹.

Questa impostazione si rinviene, in particolare, nella casistica sull'*appropriazione di cose date in garanzia*: si fa il caso del soggetto che vanti la disponibilità immediata di una cosa mobile in proprietà di altri e che decida di prestare la cosa altrui a garanzia di un proprio debito. Per queste ipotesi si afferma la non punibilità della condotta accompagnata *ab initio* dall'intenzione e dalla possibilità di riscattare il bene impegnato, a condizione sempre che l'uso termini senza ritardo, esposizione a rischio o deterioramento

³³⁷ Si v., anzitutto: Cass. pen., sez. un., 7 luglio 1989, *Vita*, in *Giust. pen.*, 1989, II, cc. 513 ss. Più di recente, si v.: Cass., 5 ottobre 2012, in *CED Cassazione*, n. 254774; Cass., 9 luglio 2007, in *CED Cassazione*, n. 237492. Si v., pure: Cass., 6 maggio 1988, *Campitello*, in *CED Cassazione*, n. 178336; Cass., 4 marzo 1988, *Peruzzo*, in *CED Cassazione*, n. 177790.

³³⁸ In questo senso, al contrario: Cass. pen., 23 giugno 1989, *Barnabei*, in *Foro it.*, 1990, II, cc. 707 s.; nonché, soprattutto, Sez. un., 16 luglio 1987, *Tuzet*, in *Giust. pen.*, 1987, II, cc. 609 ss. Si v., anche, Cass., 16 marzo 1993, *Griffa*, in *CED Cassazione*, n. 189314.

³³⁹ In dottrina, si v. per tutti: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 951. Ma si v., pure, le considerazioni di PISAPIA, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 802. Nella giurisprudenza, emblematicamente: Cass., 24 ottobre 1981, *Budellacci*, in *Riv. pen.*, 1982, pp. 500 s.; Cass., 9 giugno 1977, *Fiorillo*, in *CED Cassazione*, n. 136174. In senso difforme, però: Cass. pen., 20 aprile 1973, *Pilla*, in *CED Cassazione*, n. 123903; Cass., 27 febbraio 1970, *Piselli*, in *CED Cassazione*, n. 114081.

apprezzabile della *res*³⁴⁰. Ebbene, vale la pena di apprezzare come tale soluzione si mostri ammissibile solamente in una prospettiva fortemente orientata al valore della proprietà: a ben vedere, infatti, la condotta di utilizzo abusivo della *res* che pure, alla stregua di quella della dazione in pegno, non pregiudichi in via definitiva il diritto dominicale rivela già un disvalore compiuto rispetto al diverso interesse della destinazione.

4. *Il danneggiamento*

Antitetico sul versante degli esiti rispetto alle usurpazioni dirette già esaminate il *danneggiamento* rivela un'inaspettata complessità, oltre ad una notevole alterità nel raffronto con la sottrazione e l'appropriazione³⁴¹. Le difficoltà di sistematizzazione di questa modalità aggressiva si colgono già per il fatto che il *danneggiamento patrimoniale* rappresenta, a ben vedere, solamente una *species* del più vasto *genus* del danneggiamento di cose, nel cui ambito sono ascrivibili un ampio novero di fattispecie, tutte accomunate dal prevedere come reato la distruzione o il deterioramento o comunque la procurata inservibilità di una *res*, ma diversamente connotate per effetto del bene giuridico alla cui protezione si rivolge (prevalentemente) l'incriminazione³⁴². Non solo, perché bisogna anche evidenziare come, su un

³⁴⁰ In dottrina, così: PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, cit., p. 383; PEDRAZZI, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 843; PISAPIA, voce *Appropriazione indebita*, cit., p. 800; ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 467. In giurisprudenza, si rammenta, soprattutto: Cass. pen., 16 marzo 1971, *Palladini*, in *Giust. pen.*, 1972, II, cc. 851 s.

³⁴¹ In tema, si v. anzitutto: DEL GIUDICE, voce *Usurpazione e danneggiamento*, cit., pp. 157 ss.; ID., *I reati di usurpazione e danneggiamento*, Torino, UTET, 1916; C. PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, in *Nuovo dig. it.*, vol. IV, Torino, 1938, pp. 524 ss.; F. MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, in *Noviss. dig. it.*, vol. V, Torino, 1960, pp. 112 ss.; ID., voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, cit., pp. 307 ss.; F. BRICOLA, voce *Danneggiamento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1962, pp. 599 ss.; B. ASSUMA, voce *Danneggiamento*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. X, Roma, 1988, pp. 1 ss.; M. MAZZA, voce *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, pp. 472 ss.; M. PINTO, voce *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, pp. 18 ss.

³⁴² Sul punto: BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 599 s.; MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 113 s.; ID., voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, cit., pp. 308 s.

piano strutturale, nell'ordinamento penale il danneggiamento possa variamente assumere la fisionomia, oltre che di *fatto di reato*, pure di *elemento essenziale o circostanziante* di una fattispecie più complessa³⁴³.

Questo si nota in ragione del fatto che, effettivamente, prima di costituire un *archetipo* aggressivo, il danneggiamento rappresenta il *risultato* cagionato dall'aggressione stessa³⁴⁴: tale aspetto è tanto rilevante che, come si è avuto modo di osservare con dovizia di particolari, su di esso si fonda la più risalente partizione dei delitti contro il patrimonio nel momento in cui distingue tra quelle usurpazioni determinate da *motivo di lucro* e le altre sorrette da *scopo di depauperamento patrimoniale*³⁴⁵.

La richiamata sistematizzazione in ragione degli *esiti* dell'aggressione, alla quale pure si è riconosciuto una limitata utilità a fini classificatori allo stato del diritto vigente e del dibattito sulla materia, viene adesso in nostro soccorso per condurre una più proficua disamina di questa tipologia aggressiva, resa altrimenti ardua e scarsamente produttiva dall'adozione di una prospettiva centrata sulle sole modalità della condotta. Si intende dire che per quanto il sistema tipologico di analisi seguito esiga di guardare alla *struttura* materiale dell'aggressione, individuata anzitutto attraverso le componenti dell'*oggetto* e delle *modalità*, ai fini della corretta comprensione del disvalore incriminato dalle diverse tipologie generali non bisogna dimenticare che anche l'*esito* dell'aggressione, nelle componenti della *finalità* e del *risultato*, concorre a individuare il significato in chiave patrimoniale del

³⁴³ In particolare: MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 113; ID., voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, cit., p. 310.

³⁴⁴ Chiaramente, in questo senso, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 136.

³⁴⁵ Si v., ampiamente, *supra* nella Parte I, Cap. II, § 3.1. Si rammenta che, secondo questa risalente e autorevole dottrina il danneggiamento sarebbe connotato per una duplicità di fini: uno negativo, consistente nella mancanza di fine di lucro; uno positivo, rappresentato dall'intenzione di nuocere al proprietario. In tema, si v. soprattutto CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., *passim* e spec. § 2015. Anche, PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 525 s.

fatto usurpativo³⁴⁶: e questo sia con riferimento ai delitti per i quali sia previsto tra gli elementi essenziali anche il dolo specifico di *profitto* o, finanche, l'evento del *profitto*, sia in rapporto alle figure criminose per le quali sia contemplato unicamente l'evento di *danno*³⁴⁷.

È, peraltro, evidente come sia soprattutto rispetto a questo secondo insieme di incriminazioni che la richiamata suddivisione sia in grado di offrire un importante supporto di analisi. Infatti, non è solo la circostanza che talune fattispecie contemplino l'*esito* tipico – nelle sembianze del dolo specifico, sul versante soggettivo, o dell'evento, sul piano oggettivo – a rendere più ardua l'analisi tipologica: per quanto specificamente attiene alle ipotesi di danneggiamento, l'elemento davvero problematico e, soprattutto, di ostacolo a una ricognizione centrata sulla struttura dell'aggressione è rappresentato dalla *sicura* centralità del momento del *danno* e, di contro, della *varia* rilevanza attribuibile alle *modalità della condotta*³⁴⁸.

Peraltro, anche sul fronte delle singole incriminazioni predisposte dall'ordinamento, a partire dalle quali operare la ricostruzione della tipologia aggressiva del danneggiamento, si riscontrano peculiarità che rendono più difficile l'analisi.

Già si è rilevato come la depenalizzazione realizzata dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 abbia privato il sistema del tipo-generale, originariamente descritto dall'articolo 635 del codice penale come il fatto di "*chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inserovibili cose mobili o immobili altrui*", lasciando residuare al suo posto una pluralità di "sotto-tipi" o "tipi casistici", strutturati in ragione di un tipo legale oramai degradato in

³⁴⁶ CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 104: «questo complesso di mete e di effetti (...) è proprio quello che viene osservato e descritto in termini oggettivi dal sistema normativo penale, che lo fissa, così, come uno schema comportamentale tipico di aggressione al patrimonio».

³⁴⁷ Cfr. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 112.

³⁴⁸ Sul punto, si v. MANTOVANI, voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, cit., pp. 310 s. Diversamente, BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 600 ss. e spec. p. 601.

illecito punitivo civile (art. 4, lett. c), D. Lgs. n. 7/2016)³⁴⁹. Nondimeno, è evidente che quanto osservato non privi affatto di centralità la struttura che connota quel tipo-generale, la quale tutto al contrario continua a rappresentare il riferimento della ricognizione tipologica: e ciò in quanto, evidentemente l'ipotesi-base del danneggiamento finisce per esprimere i connotati fondamentali e indefettibili di tutte le altre figure che residuano all'indomani della novella legislativa e che, non certo per caso, si caratterizzano per la previsione di elementi specializzanti sul versante dell'*oggetto materiale* o delle *modalità di condotta*³⁵⁰.

Tanto premesso, muovendo da una prospettiva di analisi evolutiva del tipo generale del *danneggiamento*, si può anzitutto riscontrare come l'ipotesi previamente contemplata dall'articolo 635 si ponesse in rapporto di assoluta continuità con la fattispecie di cui all'articolo 424 del Codice Zanardelli³⁵¹ – *“Chiunque distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili altrui”* – che risultava, a sua volta, debitrice della figura del *danno dato* dell'articolo 448 del codice penale toscano del 1853³⁵² – *“Chiunque dolosamente guasta, disperde, distrugge, o altrimenti danneggia cose altrui, o delle quali non ha il diritto di disporre; ognorachè l'azione non cada sotto il titolo di un altro delitto, minacciato di pena più grave, si fa colpevole di danno dato”* – tanto sul

³⁴⁹ In tema, anche *supra* nel presente Capitolo, § 4. Sulla recente depenalizzazione, si v. per tutti PALAZZO, *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, cit., pp. 285 ss.

³⁵⁰ L'attuale formulazione dell'art. 635, co. 1 e co. 2, c.p. recita: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive».

³⁵¹ PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 525.

³⁵² Si v. ancora PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 525.

piano della struttura del fatto tipico, quanto con riferimento alla distinzione operata dall'articolo 451 di quello stesso codice tra ipotesi di base perseguibile a querela di parte e ipotesi aggravate perseguibili d'ufficio³⁵³.

Ebbene, nella sequenza scandita dal succedersi delle tre codificazioni è possibile apprezzare una continuità che non afferisce solamente al profilo strutturale del fatto, ma che più in profondità svela del significato offensivo dell'aggressione. In particolare, questa linea evolutiva trova il proprio antecedente storico nella figura tanto ampia quanto celebre del *damnum iniuria datum* di diritto romano³⁵⁴, i cui confini, necessariamente, vengono delimitati dal legislatore con maggior rigore sotto due fondamentali profili: per un verso, quanto al *termine* dell'aggressione, l'oggetto materiale viene individuato (fin dal codice toscano) nelle *cose* altrui; per altro verso, quanto alle *modalità* dell'aggressione, il fatto acquisisce una propria fisionomia sia, ovviamente, sul versante dell'evento (materiale) del *danno/depauperamento patrimoniale* sia anche, seppure in modo tendenzialmente "indiretto", sul piano della condotta tipica.

È soprattutto interessante considerare se, davvero, possa ritenersi che per la via tracciata fino dal codice toscano il danneggiamento sia connotato per una struttura propria, tale da presentare effettivamente le caratteristiche dell'archetipo e cioè di una *tipologia* di fatti aggressivi del patrimonio altrui riuniti in un insieme unitario in ragione di modalità peculiari e comuni³⁵⁵.

Si diceva, il danneggiamento inteso come *fatto* assume contorni propri a partire da quelle componenti materiali che paiono esprimere, in un momento solo, l'azione e il suo risultato. In tal senso, è anzitutto evidente come la circostanza del soggetto che "*distrugge*", "*disperde*", "*deteriora*" o "*rende, in tutto o in parte, inservibili*" parrebbe ben potersi descrivere anche con la

³⁵³ Sul punto, MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 114.

³⁵⁴ BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 599 s.

³⁵⁵ Cfr. MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, vol. II, cit., pp. 131 s.

formula causalistica del “cagionare la distruzione”, “cagionare la dispersione”, “cagionare il deterioramento” o “cagionare l’inservibilità”; e le medesime osservazioni, evidentemente, potrebbero riproporsi con riferimento al “*guastare*” impiegato sia dal codice previgente sia dal codice toscano³⁵⁶

Ma non è soltanto questo giacché, con significato ancora più pregnante, tutte queste modalità di condotta, ove lette in chiave causalistica, finiscono per perdere qualsiasi efficacia sul piano della tassatività ed assumere una portata più propriamente esemplificativa della varietà di percorsi attraverso i quali l’usurpazione patrimoniale può orientarsi alla produzione del *danno*, qui inteso in senso propriamente fattuale e cioè nei termini dell’evento materiale del reato³⁵⁷.

Tale ultima considerazione risulta, a ben vedere, comprovata dall’espresso riferimento operato dall’articolo 448 del codice toscano all’ipotesi in cui l’agente “*altrimenti danneggia*” la cosa altrui: che significato ha questa quarta *modalità* – che per le ragioni suddette è anche *esito* – se non precisamente quello di rendere penalmente rilevante *qualsiasi* condotta che cagiona il “danneggiamento”, ossia il danno patrimoniale nei termini dell’evento (materiale) tipico? E se ciò è vero, veramente può dubitarsi del fatto che, *mutatis mutandis*, la formulazione dell’articolo 424 del codice liberale e per quanto maggiormente ci interessa del previgente articolo 635 dell’attuale codice non risulti interamente centrata sulla previsione del *danno* quale *risultato* di una condotta, nei fatti, esemplificata in quattro modalità maggiormente ricorrenti?

Talché, il ruolo effettivamente interpretato da queste componenti sarebbe quello di individuare una soglia minima di rilevanza penale della “compromissione” dell’integrità o comunque dell’utilizzabilità della cosa

³⁵⁶ Si v., soprattutto, MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, vol. II, cit., p. 134.

³⁵⁷ Chiaramente, MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 119.

altrui: così, per intendersi, se a un estremo la *distruzione* rivestirebbe un significato più simbolico che di effettiva delimitazione del tipo, atteso che non potrebbe che logicamente rientrare nell'inservibilità, all'estremo opposto il *deterioramento* individuerebbe proprio la suddetta soglia minima e dunque il "confine inferiore" dell'ipotesi generale di danneggiamento³⁵⁸.

Non v'è dubbio che quanto osservato sembrerebbe minare alla radice la pretesa di erigere un archetipo aggressivo, per lo meno a partire dalla fattispecie – costantemente, si è visto – contemplata dal legislatore. Certo, le considerazioni svolte non possono e non debbono portare a credere che l'unico elemento "propriamente" tipico del danneggiamento, quale tipologia generale, sia rappresentato dal *danno patrimoniale*: tale conclusione non soltanto configurerebbe un grave contrasto con i principi che governano la materia criminale – specialmente con il principio di tassatività e, almeno in parte, con lo stesso principio di tipicità posto che il disvalore incriminato cesserebbe di essere espresso (indirettamente) per il tramite degli elementi essenziali e finirebbe per essere descritto (espressamente) esclusivamente dalla componente del danno – ma porrebbe, ancora prima, nel nulla la necessità che il diritto penale intervenga a sanzionare soltanto alcune aggressioni patrimoniali e in particolare quelle che presentano una fisionomia tale da non rendersi sufficiente la sola protezione offerta dalla disciplina del danno extracontrattuale³⁵⁹.

Ecco pertanto che, sotto un primo profilo, rispetto al danneggiamento più che con riferimento a ogni altra tipologia aggressiva assume un significato decisivo la più volte rammentata "pregiudiziale" legislativa consistente nella

³⁵⁸ Con riferimento a tale modalità di realizzazione del reato, si v. di recente: Cass. pen., 19 novembre 2014, in *Stud. iuris*, 2015, p. 896; Cass., 25 giugno 2014, in *Stud. iuris*, 2015, p. 360; Cass., 31 maggio 2012, in *Stud. iuris*, 2013, p. 98; Cass., 27 ottobre 2009, in *Stud. iuris*, 2011, p. 581.

³⁵⁹ Sul punto, anzitutto PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 26 ss. Si v. anche MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 115.

individuazione della *cosa* e cioè del bene materiale quale *oggetto del reato*³⁶⁰. Si tratta di una delimitazione tutto sommato minima del tipo, eppure in grado di rivelare a questo primo livello di approfondimento quel *trait d'union* che caratterizza l'intera categoria delle aggressioni *dirette* al patrimonio altrui.

Quello che si vuole dire è che, adesso, risulta evidente come la "selezione" operata dal legislatore tra i beni meritevoli di protezione dall'aggressione recata unilateralmente abbia un duplice fondamento. In parte, questa scelta costituisce sicuramente il portato storico di una realtà socio-economica in cui i beni materiali erano quelli di maggiore rilevanza nella realtà individuale, familiare e produttiva, cosicché la loro protezione era percepita come prioritaria³⁶¹. Allo stesso tempo, però, tale delimitazione della tutela sul versante dell'oggetto materiale assolve a una funzione "endopenalistica", risultando effettivamente funzionale – se non, addirittura, orientata – a consentire il più possibile la formulazione di un *tipo* e cioè di una *modalità* aggressiva: la quale, peraltro, con attinenza al danneggiamento risulta ugualmente definita in termini tanto ampi da potersi ricondurre tutte le ipotesi di detrimento all'altrui sostanza patrimoniale (materiale), ma che trova pur sempre nel richiamo alla *cosa* un requisito "presupposto" che ne informa l'intera *struttura*³⁶².

Pertanto, la questione che si pone è in che modo la tipizzazione dell'*oggetto materiale* nella *cosa* (*mobile* o *immobile*), assieme a quella delle *modalità* che possono individuarsi a partire da tale requisito, determina lo strutturarsi del tipo criminoso del danneggiamento: si tratta, in sostanza, della tematica dei "limiti" alla fattispecie a condotta libera e per tale via dello sforzo per

³⁶⁰ Si v. *supra* nella Parte I, Cap. II, §§ 3.2 s. e nella presente Parte, Cap. III, § 2, nonché Cap. IV, § 1. Con riferimento specifico alla figura criminosa del danneggiamento, si v. MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 115.

³⁶¹ Sul punto, ampiamente, *supra* nella Parte I, Cap. I, §§ 1.1 ss. e Cap. II, § 3.2.

³⁶² MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 118 s.

l'individuazione di un archetipo aggressivo, che a sua volta rappresenta il presupposto imprescindibile per condurre la nostra analisi tipologica³⁶³.

E in rapporto a tale problematica, sono essenzialmente due i versanti sui quali si richiede di condurre l'approfondimento: da un lato, il significato di queste componenti si coglie allargando lo sguardo alla tutela civilistica extracontrattuale, con la quale il danneggiamento condivide una comune origine nella figura di derivazione romanistica del "*danno dato*" e nel raffronto con la quale è possibile cogliere le ragioni profonde della rammentata centralità dell'*esito* del depauperamento patrimoniale; dall'altro lato, quanto al complesso delle componenti dell'aggressione, *termine* e *modalità* debbono essere poste in relazione con l'*esito* del danneggiamento, rappresentato dall'evento tipico dell'alterazione materiale e/o funzionale della *cosa* altrui.

4.1. *Danneggiamento e illecito aquiliano: i rapporti tra reato e "delitto civile"*

Per comprendere i rapporti tra il rimedio previsto dal diritto civile al verificarsi del *danno* – patrimoniale, per quanto evidentemente ci interessa – *extracontrattuale* e la tutela predisposta dal diritto penale rispetto ai fatti di danneggiamento, è necessario muovere dalle comuni radici di questi istituti nella teoria del *damnum iniuria datum* e, anzitutto, della *Lex Aquilia de damno*, limitandosi ovviamente ai cenni necessari ai fini della presente disamina³⁶⁴.

Ebbene, punto di partenza è rappresentato dalla circostanza che fin dalle più antiche legislazioni, a partire dallo stesso diritto romano delle XII Tavole, il

³⁶³ Questo ordine di considerazioni è seguito soprattutto da MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 116 s. Anche: ID., voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, cit., pp. 311 ss.; ID., *Pt.s.*, cit., pp. 133 ss.

³⁶⁴ In tema, si v. soprattutto gli approfondimenti storici in: E. COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna, Zanichelli, 1921; U. BRASIELLO, voce *Delicta*, in *Nuovo dig. it.*, vol. IV, 1938, pp. 377 ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 428 ss.; PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 524 s.; B. ALBANESE, *Damnum iniuria datum*, in *Noviss. dig. it.*, vol. V, Torino, 1959, pp. 110 s.; MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 112 s. Con riferimento, invece, alla tradizionale distinzione tra "delitto civile" e reato, si v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 26.

danno dato alla cosa altrui costituiva – salvo le più gravi ipotesi di pericolo per la collettività – *delitto privato* ed era punito con la più lieve pena pecuniaria³⁶⁵. Per quanto più specificamente riguarda l'esperienza giuridica romana, è soprattutto con la *Lex Aquilia de damno* che si adotta per la prima volta una disciplina organicamente rivolta alla protezione della proprietà avverso le altrui aggressioni ingiuste: segnatamente, il *damnum* consentiva al titolare di esercitare un'azione mista con cui si chiedeva al contempo l'applicazione della pena (azione penale) e la riparazione del danno (*actio rei persecutoria*)³⁶⁶.

Per la formulazione (originaria) della *Lex aquilia* doveva trattarsi di *damnum corpore corpori datum*, nel senso che il danno doveva essere recato con il corpo (*corpore*), ossia mediante il ricorso alla forza fisica, alla cosa anch'essa intesa nella sua corporalità (*corpori*)³⁶⁷. Piano piano, però, il Pretore iniziò ad aumentare la sfera dei comportamenti punibili attraverso le "azioni utili": talché fu possibile agire pure contro il danno *corpori datum* ma non *corpore datum*, come nell'ipotesi di colui che avesse rinchiuso l'animale altrui in modo tale da impedirgli di nutrirsi e ne avesse per tale via provocato la morte, nonché contro il danno *corpore datum* ma non *corpori datum*, come per il caso di chi avesse cosperso di veleno il luogo deputato al pascolo di quello stesso animale così da farlo intossicare al contatto con la sostanza nociva, provocandone in tal modo il decesso³⁶⁸.

Quanto al *termine* dell'aggressione, è sicuro che l'ambito applicativo del *danno dato* fu nel tempo ampliato in modo tale da ricomprendervi sia le cose mobili sia le cose immobili; rimanendo, invece, controverso se questo fosse

³⁶⁵ ALBANESE, *Damnum iniuria datum*, cit., pp. 110 s.

³⁶⁶ Si v.: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 428 s.; PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 524. Ipotesi particolari di danneggiamento erano assoggettate a pena pubblica e represses più severamente.

³⁶⁷ ALBANESE, *Damnum iniuria datum*, cit., p. 110.

³⁶⁸ Si v. BRASIELLO, voce *Delicta*, cit., p. 379. Anche, ALBANESE, *Damnum iniuria datum*, cit., p. 111.

originariamente riferito alle sole cose mobili o se il riferimento (anche) alle cose mobili rappresenti piuttosto un progresso del diritto penale moderno³⁶⁹. Con riferimento poi al versante soggettivo, sappiamo che il *delictum* era integrato tanto sulla base del dolo, quanto per effetto della mera colpa³⁷⁰.

Ora, quello che interessa rimarcare è come per il diritto romano l'istituto del *danno dato* comprendesse tutte quelle aggressioni agli altrui beni – *rectius*: alla proprietà altrui su tali beni³⁷¹ – che non fossero dirette ad impadronirsi della cosa a scopo di lucro³⁷². In questo senso, la portata offensiva di tale (vasto) novero di condotte doveva rinvenirsi sulla base di una considerazione di “segno positivo”, ossia operata sulla base della capacità lesiva rispetto al diritto vantato da altri, e di una considerazione di “segno negativo”, cioè fondata sulla carenza di altri connotati propri dell'usurpazione patrimoniale.

E proprio con riferimento a questa seconda valutazione non può sfuggire come, in effetti, questa *non* orientazione, da parte dell'agente, del proprio comportamento a un esito di locupletazione rappresenti la più significativa cesura – anzitutto sul versante penalistico, ma a ben vedere anche con riferimento al danno (extracontrattuale) di rilevanza meramente civilistica – rispetto a tutte quelle forme dell'aggressione patrimoniale che sono sorrette da un proposito di arricchimento. E in effetti, già tra le quattro figure che ricevettero dallo *ius civile* la qualifica di *delicta* e cioè di “*delitti privati*” non assoggettati al regime pubblicistico dei *crimina* ve n'erano due, il *furtum* e la *rapina*, che si connotavano – e che si connotano tutt'oggi, come abbiamo

³⁶⁹ Nel primo senso: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 429. Di avviso contrario: MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 115; PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 524.

³⁷⁰ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 429.

³⁷¹ Si v.: DEL GIUDICE, voce *Usurpazione e danneggiamento*, cit., p. 159; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 428.

³⁷² MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 428.

potuto osservare, *mutatis mutandis*, con riferimento alle figure attualmente previste di *furto* e di *rapina* – proprio per la *finalità* di arricchimento³⁷³.

Peraltro, se da un lato la componente del *damnum* quale risultato di depauperamento non (necessariamente) accompagnato da uno speculare risultato di arricchimento o comunque da un'orientazione psicologica a tale esito accomuna l'incriminazione penalistica con l'istituto civilistico; dall'altro lato, la fisionomia dell'azione sancisce un discrimine tra la rilevanza per il diritto penale oppure soltanto per il diritto civile del *danno dato*³⁷⁴. In particolare, la necessità che l'aggressione alla cosa altrui assuma una consistenza corporale e, soprattutto, che incida sulla *res* in una dimensione (anzitutto) materiale risulta conferente con la fisionomia del reato di danneggiamento già nella sua versione previgente e di certo non meno nella sua versione attuale: a ben vedere, si tratta di un aspetto che tende ad esaltare le ulteriori componenti del fatto aggressivo rappresentate dall'oggetto materiale e dalle modalità di condotta³⁷⁵.

Di contro, nella prospettiva del fatto illecito che cagiona un danno extracontrattuale – “*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto*” (art. 2043 c.c.) – viene meno qualsiasi accenno alla *struttura* del contegno lesivo, interessando solamente che a partire dall'azione o anche dall'omissione del soggetto si sia prodotto l'evento dannoso: cosicché ci si muove in un orizzonte che si mostra del tutto privo di afferenza alla consistenza empirica del fatto, in seno al quale insomma perde di rilevanza la circostanza che l'aggressione sia stata portata, tanto *corpore*, quanto *corpori*³⁷⁶.

Ecco dunque che, da una ricognizione storica delle origini del danneggiamento risulta confermata l'esigenza che il fatto aggressivo sia connotato per effetto di una consistenza – non solo fattuale, ma più

³⁷³ Cfr. BRASIELLO, voce *Delicta*, cit., p. 378.

³⁷⁴ In particolare, BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 600 ss. e spec. p. 601.

³⁷⁵ Si v.: PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 525; BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., p. 601.

³⁷⁶ Soprattutto, MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 115.

propriamente – materiale/corporale³⁷⁷ : profilo che rispetto all'*esito* dell'aggressione risulta espresso nei termini tutto sommato chiari della procurata inservibilità della *res* ma che, a un esame più attento, si rivela non meno centrale con riferimento alla *struttura* dell'aggressione medesima.

Ma a partire dal medesimo *excursus* pare possibile individuare un'opposta tendenza, che trova riscontro nella disciplina del "delitto civile", alla dematerializzazione del fatto lesivo e alla sua strutturazione attorno alla sola componente del danno, a sua volta intesa nei termini giuridico-patrimoniali del depauperamento rispetto all'interesse patrimoniale³⁷⁸ – non necessariamente accompagnato da un vero e proprio danneggiamento del sostrato materiale della ricchezza aggredita³⁷⁹.

È proprio per tale ragione che, non si è mancato di osservare, sul versante del diritto dei privati la disciplina del *danno dato* si comprende operando un'analisi "a ritroso": muovendo, si intende dire, dalla natura e dalla funzione del rimedio predisposto dall'ordinamento, costituito dalla sanzione ripristinatoria³⁸⁰. In sostanza, è in ragione del *risarcimento* che si definiscono i termini del *danno* (patrimoniale) risarcibile, così come è in considerazione del *danno* che si individuano i confini del *fatto illecito* a partire dal quale sorge l'obbligazione al ristoro del danno medesimo: per questa via, il comportamento del soggetto perde qualsiasi connotato strutturale (tipico) e si definisce in via esclusivamente causalistica, talché integra il *fatto illecito* qualsiasi contegno che abbia cagionato il *danno patrimoniale*³⁸¹.

Quanto osservato si rivela di grandissimo interesse e spunto nel raffronto con il versante penalistico, perché offre un'ulteriore riprova alle considerazioni

³⁷⁷ In questo senso, concordemente: DEL GIUDICE, voce *Usurpazione e danneggiamento*, cit., pp. 157 ss.; PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 524 s.; MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 115; ID., voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, cit., pp. 311 ss.; BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 600 s.; ASSUMA, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 2 s.

³⁷⁸ Si v. BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., p. 599.

³⁷⁹ Ancora, MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 115.

³⁸⁰ Così, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 26 s.

³⁸¹ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 27.

che si vanno svolgendo. In particolare, se questa è la consistenza del “delitto civile” e dunque se con riferimento a quest’ultimo l’individuazione del comportamento sanzionato può operarsi in via causalistica; sul piano del reato, si manifesta una duplice necessità a che il contegno represso sia definito sulla base – non soltanto del suo esito, ma anche – delle modalità dell’aggressione e che queste stesse modalità siano tali da conferire al danneggiamento la fisionomia del *tipo criminoso*³⁸².

Ecco pertanto che sul versante del “danneggiamento penale” risulta comprovata l’esigenza che, da una generica *consistenza materiale*, sia possibile risalire ai connotati della *struttura tipica*: e ciò non soltanto in ordine all’individuazione dei connotati di un archetipo inteso in senso proprio, ma ancora prima per debito rispetto del principio di tipicità, che primo sancisce lo scarto rispetto alla disciplina del danno aquiliano. Talché si tratta, adesso, di scendere più in profondità nella questione per appurare quale fisionomia possa delinearsi per il danneggiamento nel rapporto tra le modalità della condotta e l’evento dannoso; il tutto, operando un costante raffronto tra la disciplina previgente e quella scaturita dalla recente novella legislativa, verificando in questo modo se alla base della richiamata evoluzione normativa possano rinvenirsi ragioni ulteriori e più profonde – sebbene, non espresse – rispetto al generico obiettivo di “depenalizzazione”.

4.2. *Il rapporto tra le modalità del fatto ed il risultato dannoso: tutela dall’inservibilità della res o tutela dalla modalità di aggressione*

La riforma operata con Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 ha posto al centro della vasta costellazione dei delitti di danneggiamento una norma articolata in molte e frastagliate ipotesi alternative di reato: “*Chiunque*

³⁸² Nei termini e secondo i canoni di cui si è ampiamente dato conto, sul piano metodologico, *supra* nella presente Parte, Cap. III, §§ 1 ss. e spec. § 4, nonché Cap. IV, § 1.

distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331" (art. 635, co. 1, c.p.).

Peraltro, seguendo la linea dell'elevazione a fattispecie-base delle ipotesi precedentemente contemplate quali fattispecie circostanziate, il legislatore ha esteso la pena prevista per il primo comma anche al fatto di "*chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivaie forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive*".

Al contempo, al danneggiamento comune si è attribuita l'innovativa – e a tutt'oggi poco approfondita – veste dell'illecito punitivo civile.

In questo modo, come si è avuto modo di osservare, si è passati da un sistema che ruotava attorno ad una *fattispecie*, quella contemplata dal primo comma del previgente articolo 635: *base* rispetto alle ipotesi aggravate di cui al secondo comma dello stesso articolo 635, *generale* rispetto all'ipotesi speciale di cui all'articolo 638 (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*)³⁸³, *principale* rispetto all'ipotesi sussidiaria di cui all'articolo 639 (*deturpamento e*

³⁸³ Art. 638 c.p.: «Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri», salvo che «il fatto costituisca più grave reato». Il delitto è aggravato «se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria», mentre non punibile ove commesso «sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno».

imbrattamento di cose altrui)³⁸⁴, nonché assolvente ad una *funzione sussidiaria* rispetto ai danneggiamenti non patrimoniali³⁸⁵; a un sistema in cui il fatto *base/generale/principale* è penalmente irrilevante ed in cui emergono peculiarità – spesso casistiche – delle incriminazioni residue che accentuano la tendenza alla frammentazione della tutela. *Frammentazione*, che non è solo cosa differente dalla *frammentarietà* ma che più propriamente si colloca al suo opposto giacché, mentre la seconda si costruisce a partire da un sistema di tutela articolato in tipi criminosi, la prima all’opposto rappresenta il precipitato di un affastellamento casistico: sì che, dove la frammentarietà offre presidio alla libertà individuale ed esalta gli spazi vuoti dall’intervento penale, al contrario nella frammentazione la lacuna che si individuano tra le svariate e “miniaturistiche” ipotesi di reato è sempre percepita nei termini del vuoto di tutela³⁸⁶.

Pertanto, lo sfondo sul quale si staglia il nostro approfondimento sulla fisionomia dell’aggressione archetipica, nonché sulle finalità a cui possa dirsi orientata la tutela, è quella del solco tracciato dalla nuova sistematica dei delitti di danneggiamento rispetto al modello tradizionalmente adottato dall’ordinamento penale – già nel Codice Zanardelli, come anche nel codice penale toscano del 1853³⁸⁷.

Lo iato tra vecchia e nuova disciplina si apprezza soprattutto con riferimento alle ipotesi attualmente contemplate dal primo comma dell’articolo 635, nelle quali le modalità dell’aggressione mutano la struttura del tipo e segnatamente: mentre, da un lato, rispetto al “vecchio” danneggiamento

³⁸⁴ Art. 639 c.p.: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili». Il delitto è aggravato «Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati» ed è ulteriormente aggravato «Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico».

³⁸⁵ Si v., in particolare, MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 116.

³⁸⁶ Per queste note, si v. di recente e con grande respiro: T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, trad. it. a cura di M. Donini, in *Dir. pen. cont.*, 28 ottobre 2014.

³⁸⁷ Come evidenziato da PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 525.

semplice si tendeva a riconoscere, pure a fronte di autorevoli voci contrarie³⁸⁸, la natura di reato di evento a forma *pressoché libera*³⁸⁹, tanto da ammettersene la realizzazione omissiva³⁹⁰; il “nuovo” danneggiamento, pur connotandosi per un’impronta marcatamente casistica, attribuisce comunque una rilevanza assai più significativa alle caratteristiche della condotta per il cui tramite è portata l’offesa al patrimonio, costituiscano queste tecnicamente vere e proprie modalità *dell’azione* – quali la *violenza alla persona* o la *minaccia* – o più propriamente modalità *di tempo/luogo* – come la circostanza che il fatto sia posto in essere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331.

Allo stesso modo, le ipotesi di danneggiamento in cui sia espressamente descritto l’oggetto dell’aggressione – anzitutto all’articolo 635, co. 2, nn. 1-4 (*danneggiamento “comune”*), ma anche agli articoli 635-bis (*danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*)³⁹¹, 635-ter (*danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*)³⁹², 635-quater (*danneggiamento di sistemi informatici o telematici*)³⁹³, 635-quinquies (*danneggiamento di sistemi informatici o*

³⁸⁸ BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., p. 600.

³⁸⁹ Si v.: PALOPOLI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 525; MANTOVANI, voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, cit., p. 311.

³⁹⁰ Come riconosciuto dallo stesso BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., p. 601.

³⁹¹ Art. 635-bis c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui». Il delitto è aggravato «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema».

³⁹² Art. 635-ter c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità». Il delitto è aggravato «Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici».

³⁹³ Art. 635-quater c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento». Il delitto è aggravato «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema».

telematici di pubblica utilità)³⁹⁴, nonché all'articolo 638 – mostrano un'attenzione comunque più pronunciata rispetto alla struttura del fatto aggressivo: la quale pure non viene specificata con riferimento alle modalità, che conservano dunque l'impronta causalistica rispetto all'evento, ma che risulta ugualmente dettagliata in ragione della limitazione ulteriore – rispetto a quella seguente al requisito della materialità della *res* – del termine³⁹⁵.

Orbene, a fronte di questo contrasto tra il sistema previgente e quello attuale dei delitti di danneggiamento, sembra possibile formulare due ipotesi contrapposte circa la possibilità di concepire o meno il danneggiamento alla stregua di una *tipologia aggressiva* vera e propria, al pari della sottrazione e dell'appropriazione.

Anzitutto, secondo la prima tesi, i punti nodali della questione dovrebbero individuarsi, per un verso, nella pregiudiziale legislativa in favore della consistenza empirica dell'*oggetto materiale del reato* e, per altro verso, nell'ulteriore – ma eventuale – tipizzazione della struttura del fatto sul piano delle *modalità della condotta*³⁹⁶. In tal senso, seguendo questa prospettiva, alla componente del *risultato dell'alterazione materiale e/o funzionale della cosa (mobile o immobile) altrui* spetterebbe la qualità di *elemento indefettibile* di questa tipologia generale, talché dovrebbe distinguersi sulla base del fatto che il “danneggiamento penale” sia connotato (strutturalmente) per effetto soltanto di questa componente fondamentale o, piuttosto, riveli una maggiore

³⁹⁴ Art. 635-*quinquies* c.p.: «Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento». Il delitto è aggravato «Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile» oppure «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema».

³⁹⁵ Sul tema, si v. soprattutto L. PICOTTI, voce *Reati informatici*, in *Enc. giur. Treccani, Agg.*, vol. VIII, Roma, 2000, pp. 1 ss; ID., *Profili di diritto penale sostanziale della L. n. 48/2008*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, pp. 700 ss.

³⁹⁶ Sul punto, si v. T. PADOVANI, *I nuovi illeciti civili. Procedibilità e applicazioni, le differenze più nette*, in *Guida dir.*, 2016, 8, pp. 76 ss.

complessità sul versante delle modalità di condotta³⁹⁷. Così, se un “modello” del *tipo criminoso* verrebbe a connotarsi per l’appiattimento sull’*evento-danno*, peraltro – ed è questo il punto di maggiore interesse – *comunque* cagionato alla cosa altrui³⁹⁸; in un “modello” diverso la tutela sarebbe condizionata dal recuperato ruolo alle modalità di condotta, che sconterebbero ugualmente una forma di accessorietà rispetto all’evento dannoso, ma che ciononostante arricchirebbero il disvalore dell’incriminazione, elevandolo più vigorosamente al di sopra della soglia di rilevanza meramente civilistica della responsabilità extracontrattuale³⁹⁹.

In questo senso, sul piano degli *scopi di tutela* si verrebbe a prospettare l’alternativa tra (i) una tutela *dall’inservibilità della res* e (ii) una tutela *da peculiari modalità di aggressione*.

Scendendo nel dettaglio di queste due letture e muovendo dalla prima, la tutela *dall’inservibilità della res* dovrebbe essere intesa in questa visione come una protezione approntata al patrimonio privato avverso tutte le aggressioni che determinino un *danno* per la cosa altrui, nei termini della (significativa) diminuzione della sua funzionalità – tendenzialmente – a prescindere dalle modalità della condotta. Peraltro, non può sfuggire come, oltre alla discutibile soluzione di riconoscere una centralità tale all’unico elemento indefettibile del *risultato dell’alterazione materiale e/o funzionale della cosa (mobile o immobile) altrui* da attribuire al tipo criminoso le sembianze della fattispecie causalmente orientata, questa tesi reca con sé il problema di una complessa distinzione del reato dal “delitto civile”⁴⁰⁰. Da qui, la tendenza all’allontanamento da questo

³⁹⁷ In particolare, PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 272.

³⁹⁸ In questo senso, come evidenziato, soprattutto MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 116 s. Anche: ID., voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, cit., pp. 311 ss.; ID., *Pt.s.*, cit., pp. 133 ss. Si v., pure, nella dottrina corrente: PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 272; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 186; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 775 s.

³⁹⁹ In questa prospettiva si muove, nettamente e principalmente, BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 600 ss. In questo senso, attualmente, pure: FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 142 s.

⁴⁰⁰ Dato posto in evidenza da CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 775.

modello segnalata dall'intervento di riforma, che ha delimitato l'area di rilevanza penale espungendovi il danneggiamento comune nella sua tradizionale formulazione⁴⁰¹.

Nella seconda prospettiva, i delitti di danneggiamento dovrebbero offrire presidio rispetto a fatti connotati per le particolari *modalità di aggressione*, oltre che per il ricorrere dell'evento materiale tipico. In particolare, a fronte anche della nuova formulazione della fattispecie-base del primo comma dell'articolo 635, tali componenti specifiche potrebbero riconoscersi nelle modalità alternative della *violenza alla persona* o della *minaccia*: e questa selezione potrebbe, a sua volta, apparire del tutto coerente con una lettura che attribuisca rilevanza penale al *danno dato* in ragione dell'invasione *fisica* della sfera di disponibilità del soggetto passivo, atteso che il ricorso alla *vis* accentua proprio la *materialità* della condotta lesiva⁴⁰².

Ora, con riferimento a questa seconda soluzione, non v'è dubbio che essa offra opportuna soddisfazione all'esigenza di segnare la distinzione tra il reato e l'illecito aquiliano, evidente pure nel recente intervento di depenalizzazione della previgente ipotesi-base dell'articolo 635. E d'altra parte, non si può fare a meno di constatare come l'opzione in favore delle modalità della violenza e della minaccia, per quanto lineare sul piano esegetico e logica sul piano sistematico, non pare supportata da indicazioni univoche, anzitutto sul versante del diritto vigente. Infatti, la centratura del secondo scopo di tutela sulla *vis* verrebbe a importare una riduzione a questa componente del ben più ampio novero degli elementi dal legislatore delegato, quali le *modalità di tempo o di luogo* dell'essere commesso il fatto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico oppure in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità di cui all'articolo 331 (art. 635. c.p., co. 1), nonché le

⁴⁰¹ Si v., in particolare, ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., pp. 576 ss.

⁴⁰² In questo senso, BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 602 s.

caratteristiche – di valore, di debito rispetto, di fragilità, di pubblica esposizione – del bene che costituisce l'*oggetto materiale dell'aggressione* (art. 635. c.p., co. 2). E se le prime, al pari della violenza e della minaccia, sono pur sempre connotate per la loro afferenza alla condotta, la varia tipizzazione del termine dell'aggressione rende ancora più ardua l'unificazione di questa notevole varietà casistica nella sola modalità della *vis*.

Questo, peraltro, si rivela del tutto coerente con il ruolo che la *vis* stessa tradizionalmente riveste in rapporto al danneggiamento, posto infatti che questa risulta in se e per sé "ulteriore" – non soltanto rispetto alla struttura fondamentale, che abbiamo visto poggiare interamente sul solo elemento indefettibile del *risultato dell'alterazione materiale e/o funzionale della cosa (mobile o immobile) altrui*, ma anche – rispetto a qualsiasi *ratio* di tutela configurabile per il danneggiamento⁴⁰³: nel senso che, anche a prediligere la prospettiva della tutela *da peculiari modalità di aggressione*, è il frutto di un autentico salto logico identificare nella *vis* queste non meglio precisate modalità⁴⁰⁴.

In buona sostanza, si accolga una prospettiva interamente centrata sull'*evento* dannoso o si intenti piuttosto una ricostruzione del delitto specificata anche con attinenza al momento della *condotta*, permane la difficoltà di conferire al fatto le sembianze del *tipo*. Ed è proprio questo, a ben vedere, il principale argomento che sta alla base dell'anticipata lettura che, in contrapposizione ai tentativi sistematici di cui si è detto appena adesso, rileva l'*impossibilità* di concepire il danneggiamento alla stregua di un'autentica *tipologia aggressiva*⁴⁰⁵. Segnatamente, il primo e decisivo impedimento alla ricostruzione del danneggiamento nei termini dell'archetipo dell'aggressione patrimoniale si riscontra nella difficoltà di individuarne gli elementi indefettibili, a partire dai quali soltanto è possibile poi operare una valutazione "di secondo livello"

⁴⁰³ Si v. PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., pp. 271 s. e pp. 278 s.

⁴⁰⁴ Sul punto, MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., p. 120. Da ultimo, anche PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 187.

⁴⁰⁵ In questi termini, MANTOVANI, voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, cit., p. 311.

rispetto agli elementi specifici del singolo scopo di tutela. In questo senso, si è avuto modo di rilevare come l'unico elemento indefettibile del danneggiamento sia rappresentato dal *risultato dell'alterazione materiale e/o funzionale della cosa (mobile o immobile) altrui*, che tecnicamente assume la veste dell'*evento materiale* della fattispecie⁴⁰⁶. Viene dunque da chiedersi se questa "essenzialità" della struttura fondamentale possa ritenersi adeguata, sul piano sistematico, nel raffronto con gli altri modelli dell'usurpazione patrimoniale.

Ebbene, la risposta si trova già nei descritti esiti delle due letture della tutela dall'inservibilità della *res* e della tutela da peculiari modalità di aggressione: o si opta per un appiattimento del danneggiamento sull'evento del danno e allora si tende a conferirgli – quanto meno, tendenzialmente – la fisionomia del reato causalmente orientato, con serio pericolo di caduta della tipicità della fattispecie, secondo il modello classico del previgente primo comma dell'articolo 635 c.p.; o piuttosto si avverte la necessità di individuare ulteriori componenti del fatto in grado di innalzare la soglia di rilevanza penale e "condividere" il significato offensivo dell'incriminazione con il risultato dannoso, salvo accorgersi del forte – anzi, con tutta probabilità, insuperabile – rischio di pervenire agli alternativi esiti dell'elencazione casistica delle componenti (*modalità della condotta e/o qualità dell'oggetto materiale*) idonee a specificare la tutela o comunque dell'individuazione arbitraria di un'unica componente atta a tale scopo.

Tanto considerato, sono due le principali conseguenze che, dal versante dell'analisi concettuale, si traggono sul piano della formulazione legislativa.

Per prima cosa, l'insopprimibile esigenza di segnalare in modo netto il più marcato disvalore del "danneggiamento penale" impone al legislatore di

⁴⁰⁶ Opinione sostanzialmente condivisa dalla manualistica corrente, come osservato, a dispetto pure del recente intervento di riforma: MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 133 ss.; PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 272; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 186; CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 775 s.

descrivere il risultato dannoso della fattispecie in modo tale che sia *effettivamente* operata, per tale via, una selezione (indiretta) delle condotte rilevanti: e questo, a sua volta, si rivela possibile soltanto ove la descrizione delle *modalità/conseguenze* dell'aggressione sia davvero tipica e non palesi una tendenza alla sovrapposizione o comunque all'esemplificazione⁴⁰⁷. Lo si è detto, ma vale la pena ribadirlo: incriminare il fatto di "*chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui*" equivale a incriminare il fatto di chiunque *rende anche solo in parte inservibili cose mobili o immobili altrui*; potendo, al più, porsi il dubbio della riconduzione della "dispersione" al concetto dell'"inservibilità", peraltro sulla base di una lettura rigidamente letterale e senza che ciò valga a smentire l'improduttività della descritta elencazione in ordine alla tipizzazione delle condotte punibili⁴⁰⁸.

In secondo luogo, niente vieta al legislatore – come risulta evidente a partire dal recente intervento del 2016 – di non incriminare *ex se* il danno (materiale) al patrimonio altrui ma di richiedere, al contrario, anche la concorrenza di ulteriori e più specifici elementi sul piano delle *modalità della condotta* o dell'*oggetto materiale*. La *voluntas legis* non ha, però, la capacità di "sanare" l'estraneità concettuale di queste componenti accessorie – non a caso, originariamente contemplate alla stregua di circostanze aggravanti – per il solo fatto di impiantarle sulla struttura fondamentale del reato: infatti, spetta alla legge di delimitare i confini del penalmente rilevante e auspicabilmente di delimitarli in modo rigoroso, tuttavia non basta che il diritto penale sia "di

⁴⁰⁷ Su questo aspetto, soprattutto PADOVANI, *I nuovi illeciti civili. Procedibilità e applicazioni, le differenze più nette*, cit., p. 79.

⁴⁰⁸ Si v. CANESTRARI ET AL., *Pf. s.*, cit., p. 776 e la richiamata Cass. pen., sez. II, 7 giugno 2002, *Biason*, in *Dir. pen proc.*, 2002, pp. 1082 ss.

maglie strette” se poi queste maglie non reggono alla riprova della coerenza (interna ed esterna) delle nuove fattispecie di reato⁴⁰⁹.

E questo, in definitiva, proprio in ossequio al descritto equilibrio che si individua tra la *tipicità* della singola incriminazione e la *frammentarietà* della tutela nel suo complesso, di modo tale che lo scostamento dalla prima comporta sempre conseguenze nefaste sulla seconda: in particolare, se l’atipicità è foriera di onnipervasività della tutela penale, la casistica è comunque causa di frammentazione, la quale ultima, se pure accentua la percezione di un diritto penale “arcipelago in un mare di libertà”, in realtà si fonda su un discernimento inevitabilmente arbitrario tra aggressioni penalmente rilevanti e aggressioni penalmente irrilevanti⁴¹⁰.

In buona sostanza, all’esito dell’approfondimento condotto sul danneggiamento e a partire dal raffronto con le considerazioni più sopra svolte in merito agli altri archetipi dell’usurpazione unilaterale è dato rilevare come non sia possibile risalire da questa modalità aggressiva a una tipologia generale. In questo senso, sembra più corretto parlare di “fatti di danneggiamento” per esaltare il contrasto tra la portata generale del requisito del danno, da una parte, e la rilevanza tendenzialmente casistica delle modalità, dall’altra.

Oltretutto, dalla nostra analisi è emerso che, anche a voler individuare gli scopi di tutela prospettabili in rapporto al danneggiamento, il presidio offerto

⁴⁰⁹ In questo senso, debbono leggersi anche le riflessioni critiche di SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., p. 146.

⁴¹⁰ Questo, per rimanere sul piano della formulazione legislativa. Là dove, invece, si sposti l’analisi sul piano dell’applicazione giurisprudenziale, è del tutto evidente come una tutela casistica rischi di esasperare il giudice, posto “sulla linea del fronte” del processo, ogniqualvolta questi si trovi a fare i conti con spazi lasciati irragionevolmente vuoti tra le numerose fattispecie casistiche: dove l’irragionevolezza del vuoto non si vuole in alcun modo ricavare dalla mancata incriminazione di un fatto penalmente irrilevante che sia sostanzialisticamente assimilato a un altro penalmente rilevante, ritenendosi invece che essa emerga *ipso facto* perché le stesse ipotesi punite difettano del carattere di tipicità, si che il disvalore non risulta espresso armonicamente dal complesso degli elementi essenziali ma tende a poggiare interamente sulla struttura fondamentale dell’incriminazione e segnatamente sull’elemento del danno *danno*.

da questa figura e dalle altre affini è un presidio *da* qualcosa e, segnatamente, *dal danno*, sia esso considerato in sé e per sé oppure in quanto prodotto a partire da specifiche modalità di condotta⁴¹¹. Invece, tende a rimanere in secondo piano il profilo dello specifico interesse patrimoniale protetto dall'incriminazione, ossia la questione della cernita tra le posizioni soggettive di diritto e/o di mero fatto⁴¹².

L'osservazione merita un chiarimento. In effetti, si potrebbe obiettare che, tutto concesso, non viene comunque meno la necessità di selezionare tra le situazioni soggettive, peraltro con un ventaglio di possibilità del tutto identico a quello prospettato per la sottrazione – che spazia, cioè, dal diritto di proprietà alla relazione di mero fatto, passando per la soluzione mediana della relazione giuridicamente qualificata di godimento. D'altra parte, tenendo uno sguardo ampio e orientando la ricostruzione dell'istituto alle ragioni di razionalità dell'ordinamento nel suo complesso, la questione dev'essere affrontata ponendo il danneggiamento in rapporto, non tanto agli altri delitti contro il patrimonio, bensì all'illecito extracontrattuale⁴¹³.

E poiché in questo senso il danneggiamento rappresenta un presidio rafforzato all'*interesse patrimoniale* per le ipotesi in cui il danno sia (dolosamente) cagionato sulla *cosa* altrui, esso finisce per mutuare dalla disciplina civilistica l'orientamento della tutela verso le posizioni di diritto da altri vantate sulla *res*. Pertanto, la protezione risulta anzitutto orientata, al di là del presidio *immediato* in favore della relazione materiale con la cosa, al (i) diritto di proprietà, ma tende ad estendersi anche a tutte le (ii) posizioni di godimento, nonché (iii) alle altre situazioni che esprimono un interesse giuridicamente qualificato/apprezzato in capo al soggetto rispetto al *valore*

⁴¹¹ Si richiamano ancora, soprattutto, BRICOLA, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 600 ss. e FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 142 s.

⁴¹² Sul punto, già MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 431. Si v. anche MANTOVANI, voce *Danneggiamento*, cit., pp. 115 s.

⁴¹³ In questo senso, CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 775.

patrimoniale della *res* medesima – così le posizioni di *garanzia*, non anche le relazioni di *custodia* o quelle di *mero fatto*⁴¹⁴.

In definitiva, l'enfasi sul danno quale evento materiale, a prescindere dalle specifiche modalità della condotta, conferisce un significato decisivo al tema dell'interesse giuridico aggredito: infatti, se perde di centralità il *mezzo*, perde di centralità anche la *relazione fattuale* ed *immediata* sulla *res*; così come, se acquisisce di centralità il profilo del *risultato materiale*, acquisisce di centralità il *risultato offensivo* e dal momento che tale risultato offensivo risulta non necessariamente connesso al ricorso a modalità tipizzate, il *danno dato* rileva *anzitutto* e *in ogni caso* in funzione della lesione dell'*interesse giuridico*⁴¹⁵.

⁴¹⁴ In questo senso, *ex plurimis*: Cass. pen., 13 luglio 2010, in *CED Cassazione*, n. 248266; Sez. II, 17 ottobre 2003, *Geri*, in *CED Cassazione*, n. 227689; Cass., 11 giugno 2003, in *Cass. pen.*, 2005, pp. 3851 ss.; Sez. II, 3 novembre 1999, *Buono*, in *Cass. pen.*, 2000, pp. 3004 ss.; Cass., 27 luglio 1988, n. 8425, in *CED Cassazione*, n. 178967. Per la limitazione dell'interesse protetto al solo diritto di proprietà, si v. in dottrina, tradizionalmente, RANIERI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 367. In giurisprudenza, in questo senso si è espressa soprattutto Cass. pen., 17 febbraio 1953, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1953, pp. 373 ss.

⁴¹⁵ In particolare, si v. CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 743, dove si argomenta sulla tendenza della giurisprudenza ad escludere la sussistenza del reato a fronte di un danno di lieve entità.

CAPITOLO V

L'AGGRESSIONE MEDIATA AL PATRIMONIO ALTRUI

1. Caratteri generali dei delitti di aggressione mediata

La nostra analisi si sposta adesso sul versante dell'usurpazione *mediata* al patrimonio altrui, ambito nel quale potrebbe apparire arduo – per non dire, impossibile – enucleare tipologie generali di aggressione. In effetti, la difficoltà che sorge a fronte della cooperazione artificiosa è quello di isolare, nell'ambito del più vasto fatto di reato, quella sola porzione in cui si individuano le “modalità arche-tipiche” e in cui si esprime, pertanto, l'*archetipo* medesimo.

Per rendere immediatamente intellegibile la portata della questione, si prenda ad esempio la fattispecie della *truffa*: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” (art. 640 c.p.). È anzitutto evidente come, sicuramente, non possano ricomprendersi nelle modalità *della condotta* posta in essere dall'agente quelle componenti in cui si realizza la “mediazione” del soggetto passivo, nonché le conseguenze di tale interposizione¹. Pertanto, rimanendo nell'esempio, si sarebbe spinti a collocare al di fuori dell'*archetipo* – e quindi, si faccia attenzione, degli elementi indefettibili – tutte quelle componenti che seguono alla condotta degli “*artifici o raggiri*”².

In effetti, sull'opportunità o addirittura sulla necessità di “attrarre” all'interno della struttura fondamentale della tipologia aggressiva i requisiti attinenti alla cooperazione della vittima si gioca la stessa possibilità di percorrere la strada dell'indagine tipologica in questo secondo grande ambito dell'usurpazione

¹ Per la distinzione tra i delitti di aggressione *unilaterale* o *diretta* e i delitti di aggressione con la *cooperazione della vittima* o *mediata*, si v. ampiamente *supra* nella Parte I, Cap. II, § 3.2 e § 4.

² In tema, si v. *infra* nel presente Capitolo, §§ 3 ss.

patrimoniale. Soprattutto, queste considerazioni sono da leggersi in rapporto all'elemento del *danno*, prevalentemente contemplata quale *evento materiale* in questi delitti³. Ora, sembra dominare nell'approfondimento teorico l'idea della centralità assoluta di tale componente ai fini della comprensione della tutela predisposta da queste fattispecie: alla stregua di questa prospettiva di studio, la domanda che emerge come più significativa è se la prospettazione di interpretazioni difformi in rapporto all'evento del danno patrimoniale debba intendersi quale indice sintomatico della tendenza all'arretramento della soglia di tutela penale del patrimonio o, piuttosto, se essa non debba intendersi in funzione di un interesse diverso e ulteriore da quello alla integrità patrimoniale⁴. Segnatamente, ma senza voler anticipare troppo di quanto si approfondirà nel proseguo, l'alternativa che si è venuta a porre nella più progredita analisi di questi delitti è tra la protezione di un interesse all'*integrità patrimoniale* e la protezione di un interesse sostanzialmente diverso, identificabile nell'esercizio della *libertà di autodeterminazione* in ambito economico-negoziale⁵.

Il punto è che, senza alcuna mira di negare il significato decisivo del danno in rapporto alle usurpazioni mediate, prima di poter procedere alle (debite) considerazioni sul versante degli scopi di tutela occorre prestare attenzione alle *modalità dell'aggressione* e cioè alla struttura fondamentale di questi delitti.

³ Sulla ripartizione dei delitti contro il patrimonio in ragione degli *esiti* dell'aggressione, si v. *supra* nella Parte I, Cap. II, § 3.1. Sul *danno* quale componente delle aggressioni mediate in cui trova espressione diretta la specifica oggettività (patrimoniale) protetta, si v. *supra* nella presente Parte, Cap. III, § 2.

⁴ In questo senso, soprattutto, CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 741 s. e p. 744.

⁵ Segnatamente, è Filippo Sgubbi ad operare la distinzione, fondamentale dal nostro punto di vista, tra un concezione propriamente "patrimoniale" di danno e una concezione "non patrimoniale" di danno in CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 739 e p. 741. Si v. pure, anzitutto: G. MARINI, voce *Truffa (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, p. 887; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 170. *Amplius, infra* nel presente Capitolo, §§ 3 ss.

A tal proposito, vengono anzitutto in considerazione le modalità della *frode*, proprie della *truffa* e dagli altri delitti ad essa vicini⁶, nonché le modalità della *costrizione*, caratteristiche del delitto di *estorsione*⁷: è pur sempre su di esse, si intende dire, che deve appuntarsi l'analisi tipologica. Infatti, l'idea di una diretta afferenza all'evento di danno degli scopi di tutela prospettabili in rapporto alle figure dell'aggressione mediata ha una sua plausibilità solamente ove l'evento del reato, consistente appunto nel danno patrimoniale, sia preso in considerazione nel suo significato giuridico.

Quanto osservato non può sorprendere se solo si ponga mente alle considerazioni più sopra svolte a proposito degli elementi di tipicità espressivi dell'oggettività patrimoniale: in questo senso, quanto ai delitti di aggressione mediata, è proprio attraverso la componente del danno che si esprime *direttamente* il valore che forma oggetto della tutela e dell'aggressione⁸. E la ragione per cui, ai fini di queste valutazioni, l'evento non deve assumersi nel suo significato prettamente materiale è presto detto: invero, prendere a riferimento il danno quale evento materiale del reato, consistente cioè nel depauperamento della "sostanza" patrimoniale, implica già porsi da una prospettiva di tutela definita e segnatamente da una prospettiva strettamente patrimonialistica (*integrità patrimoniale*).

Due sono le conseguenze che se ne possono trarre, a questo stadio ancora generale. Su un primo versante, quanto osservato consente di apprezzare come anche nell'ambito dei delitti di aggressione mediata l'esame delle *modalità aggressive* finisca per assumere un duplice significato: non soltanto (preliminarmente) nella definizione della struttura fondamentale di queste ipotesi delittuose, ma anche nell'individuazione dell'interesse specificamente protetto da queste stesse fattispecie, sebbene sempre in rapporto alla

⁶ *Infra* nel presente Capitolo, §§ 3 ss.

⁷ *Infra* nel presente Capitolo, §§ 2 ss.

⁸ Ampiamente, *supra* nella presente Parte, Cap. III, § 2.

componente del *danno*. Talché, il fulcro dell'indagine tende a spostarsi sui termini che viene ad assumere, a fronte di queste modalità, il segnalato contrasto tra una tutela del valore "propriamente" patrimoniale e una tutela della libertà di autodeterminazione. E lo sviluppo di questa tematica, si avrà modo di vederlo nel dettaglio, passa proprio dall'approfondimento della natura mediata dell'aggressione, del passaggio *attraverso* il soggetto passivo della condotta: infatti, proprio nel coinvolgimento della vittima sta, quanto meno *in nuce*, l'apertura all'offesa ulteriore, prevalente o addirittura esclusiva della sua libertà di autodeterminazione in ambito economico-negoziale⁹.

Sotto un secondo profilo, merita attenzione la notevole diversità che è dato riscontrare nel rapporto tra *modalità* e *termine* dell'aggressione, nel raffronto con quanto apprezzato relativamente ai delitti di usurpazione diretta¹⁰. Segnatamente, se rispetto alle usurpazioni dirette abbiamo avuto modo di constatare come la tipizzazione nella *cosa* – anzitutto mobile, ma anche immobile – rappresenti il primo e fondamentale perno della struttura

⁹ Con riferimento ai delitti di frode, si v. soprattutto MANTOVANI, *Pt. s., cit.*, pp. 52 s., nonché pp. 204 ss. e spec. p. 205. In questo senso, pure G. LA CUTE, voce *Truffa (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 249. Secondo PAGLIARO, *Pt. s., cit.*, pp. 319 ss. e spec. p. 323, nei delitti di frode e in special modo nella truffa, oltre al patrimonio sarebbe tutelata la «buona fede del soggetto ingannato». Diversamente ANTOLISEI, *Pt. s., cit.*, p. 472, che ritiene che alla tutela del bene-patrimonio si affianchi la tutela della «libertà del consenso nei negozi patrimoniali». CANESTRARI ET AL., *Pt. s., cit.*, pp. 781 s. evidenzia uno "scivolamento", da ragioni di tutela afferenti la dimensione individuale a *rationes* complesse e di stampo pubblicitario, mentre FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, p. 180 prospetta una lettura essenzialmente monoffensiva dell'aggressione fraudolenta. Per quest'ultima impostazione, si v. anche: G. SAMMARCO, *La truffa contrattuale*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 39; R. ZANNOTTI, *La truffa*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 15. In questo solco, si rammentano anche le chiare annotazioni di PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 34.

Per quanto attiene invece alle modalità della costrizione, si rammentano, prima di tutto: PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit.; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 43 ss. e pp. 177 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 173 ss.; PECORARO ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, cit.; NEPPI MODONA, *Sulla posizione della "violenza" e della "minaccia" nella struttura della fattispecie criminosa*, cit., pp. 522 ss.; VIARO, *Violenza e minaccia*, cit., pp. 967 ss.; DASSANO, voce *Minaccia*, cit., pp. 333 ss.; DE SIMONE, voce *Violenza*, cit., pp. 881 ss.

¹⁰ In tema, in modo ampio e differenziato in ragione delle diverse modalità archetipiche, *supra* nella presente Parte, Cap. IV.

fondamentale di quelle ipotesi criminose¹¹; con riferimento alle usurpazioni mediate è dato apprezzare, tutto al contrario, l'assoluta indifferenza rispetto alla consistenza della ricchezza aggredita: aspetto che evidentemente si riverbera anche sulle modalità del fatto, le quali vengono a definirsi in rapporto, non più al sostrato della patrimonio attaccato, bensì all'interposizione della vittima¹².

Richiedono, invece, un discorso a parte quelle fattispecie connotate per l'*approffittamento* della condizione di debolezza del soggetto passivo, quali la *circonvenzione di incapaci*¹³ e l'*usura*¹⁴. In effetti, con riferimento a queste figure delittuose non si rivela possibile risalire a un *tipo generale* connotato per modalità archetipiche comuni. Più specificamente, le richiamate incriminazioni non risultano emanazione di un'unitaria tipologia usurpativa nel senso che, a ben vedere, il connotato che le accomuna non è la struttura fondamentale dell'aggressione quanto piuttosto il caratteristico *presupposto* della condotta della *condizione di debolezza* in cui versa la vittima al momento del fatto e di cui l'agente, in vario modo, si approfitta¹⁵.

Peraltro, la circostanza che rispetto a queste incriminazioni non sia utilmente esperibile l'indagine tipologica non vale certo negare, di per sé, che tali

¹¹ Si v. *supra* nella Parte I, Cap. II, §§ 3.2 s. e nella presente Parte, Cap. III, § 2, nonché Cap. IV, § 1.

¹² In termini generali, già, *supra* nella Parte I, Cap. II, §§ 3.2 s.

¹³ In tema, si rammentano soprattutto: PISAPIA, voce *Circonvenzione di persone incapaci*, cit., pp. 258 ss.; SINISCALCO, voce *Circonvenzione di persone incapaci*, cit., pp. 47 ss.; RONCO, voce *Circonvenzione di persone incapaci*, cit., pp. 8 ss.; MARINI, voce *Incapaci (circonvenzione di)*, cit., pp. 317 ss.; FERRANTE, *La circonvenzione di persone incapaci*, cit.; DAWAN, *La circonvenzione di persone incapaci*, cit.; BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, cit.

¹⁴ Su questo fronte, ricordiamo: VIOLANTE, *Il delitto di usura*, cit. e ID., voce *Usura (delitto di)*, cit., pp. 75 ss.; BOARI, voce *Usura (diritto intermedio)*, cit., pp. 1135 ss.; GROSSO, voce *Usura*, cit., pp. 1142 ss.; CARACCIOLI, *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario e interfinanziario*, cit., pp. 1483 ss. e ID., *L'usura tra repressione penale e conformazione del contratto*, cit., pp. 73 ss.; DE ANGELIS, voce *Usura*, cit., pp. 1 ss.; INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, cit., pp. 126 ss.; SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi delle fattispecie base e difficoltà applicative*, cit., pp. 1529 ss.; BELLACOSA, voce *Usura*, cit., pp. 152 ss.; MACARIO-MANNA, *Mercato del credito e usura*, cit.; BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, cit.

¹⁵ Si v., specialmente, MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., p. 129.

fattispecie siano articolate dal legislatore attraverso modalità tipiche nelle quali si realizza l'*abuso* della situazione di inferiorità del soggetto passivo¹⁶. D'altra parte, ciò non toglie che in queste modalità, semplicemente, *non* è dato scorgere i tratti di un archetipo aggressivo, di una tipologia di aggressione: è infatti la *debolezza psichica o economica* e non l'*approfittamento* ad informare la tutela. E poiché l'elemento caratteristico di questi delitti finisce per essere rappresentato dal presupposto del comportamento tipico, risulta comprovato che su di essi non è possibile condurre l'analisi fin qui articolata.

2. *La costrizione*

Una prima tipologia dell'aggressione mediata al patrimonio altrui è rappresentata dalla *costrizione* intesa nei termini della modalità impiegata dall'agente per ottenere dalla vittima l'atto di disposizione: in questo senso, la costrizione è la via attraverso la quale l'agente determina la vittima stessa alla *cooperazione artificiosa*.

A questo ristretto novero di delitti appartiene principalmente l'*estorsione*, che si rammenta consistere nel fatto di "*Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*": proprio in quel *costringere*, collocato al cuore della fattispecie e coniugato al gerundio a significare (appunto) una modalità del fatto più ampiamente inteso, sta la chiave di volta di questo archetipo dell'usurpazione patrimoniale¹⁷.

¹⁶ In questo senso si articolano le considerazioni spese nell'orizzonte della migliore sistematizzazione delle incriminazioni patrimoniali da MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., 129 ss. Così anche, se pure in una prospettiva essenzialmente *de iure condendo*, PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 24.

¹⁷ Sul delitto di estorsione, per una bibliografia dei contributi fondamentali: C. PALOPOLI, voce *Estorsione*, in *Nuovo dig. it.*, vol. V, UTET, Torino, 1938, pp. 681 ss.; A. CRESPI, *Rapina ed estorsione*, in *Giust. pen.*, 1947, II, cc. 538 ss.; L. CONTI, voce *Estorsione*, in *Enc. dir.*, vol. XV, Milano, 1966, pp. 998 ss.; S. BORGHESE, *Furto, rapina ed estorsione nella giurisprudenza*, Padova, CEDAM, 1974; A. SALVINI, voce *Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1975, pp. 1004 ss.; F. MANTOVANI, voce *Estorsione*, in *Enc. giur.*

Perché, dunque, “delitti di *costrizione*”? La questione, in particolare, si pone per il fatto che con questo termine si definisce anzitutto *l'esito* – o comunque *un* esito – dell'aggressione e segnatamente la condizione psichica della vittima, che viene coartata dalla *vis* rivolta dall'agente e che si trova appunto “costretta” a tenere una determinata condotta¹⁸. In questa situazione, in cui si dice che il soggetto passivo “*coactus, tamen voluit*”, la *mediazione* si colloca per così dire ai confini estremi della consapevole e volontaria partecipazione al fatto aggressivo: nel senso che, la violenza o la minaccia dev'essere tale da far sempre residuare un margine di scelta tra l'operare la disposizione patrimoniale e il sottrarsi¹⁹.

Peraltro, se pure è vero che la costrizione è anche la modalità di realizzazione di questi delitti, occorre comunque operare una debita precisazione: a ben vedere, infatti, non appare corretto qualificare la costrizione alla stregua della modalità tipica *della condotta* giacché il *contegno* vietato dal precetto penale consiste nel ricorso alla *vis*²⁰. In questo senso, è piuttosto sensato affermare che nell'economia di questa tipologia generale la costrizione costituisce la “modalità *del fatto*” e cioè il tratto caratteristico dell'aggressione intesa nel suo complesso, comprensiva tanto delle sue modalità quanto dei suoi esiti.

In buona sostanza, la struttura più ampia e complessa di queste usurpazioni, resa tale anzitutto dalla cooperazione artificiosa della vittima, richiede di allargare lo sguardo a tutte le componenti del *fatto* e in tal senso richiede

Treccani, vol. XVIII, Roma, 1988, pp. 1 ss.; G. MARINI, voce *Estorsione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1990, pp. 377 ss.; G. BOTTIGLIONI, voce *Estorsione*, in *Dizionario enciclopedico del diritto*, diretto da F. Galgano, vol. I, Padova, CEDAM, 1996, pp. 642 ss.; V. D'AMBROSIO, *Estorsione*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. Bricola e V. Zagrebelsky, vol. VI, Torino, 1996, pp. 122 ss.; A. MECCA, *L'estorsione*, Padova, CEDAM, 2007; A. LA SPINA-V. MILITELLO, *Dinamiche dell'estorsione e risposte di contrasto tra diritto e società*, Torino, Giappichelli, 2016.

¹⁸ Per tutti, PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., *passim* e spec. pp. 20 ss. e pp. 71 ss.

¹⁹ In particolare, ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 545.

²⁰ Così, già, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 350 ss. Si v. anche, tra gli altri: ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 296 s.; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 79 ss.

anzitutto di non confinare l'analisi ai soli elementi che afferiscono alla condotta: invero, nell'ambito delle usurpazioni mediate la *modalità archetipica* non coincide con i connotati essenziali della condotta, andando sempre a comprendere anche l'apporto alla produzione del risultato patrimoniale del soggetto passivo e dunque *l'evento tipico* o gli *eventi tipici*²¹.

Niente vieta di sostenere che sono archetipi aggressivi in senso proprio solamente quelli delle usurpazioni dirette e più specificamente la *sottrazione* e *l'appropriazione*, poiché soltanto rispetto a queste risulta possibile individuare nella *modalità di condotta* il fulcro dell'attacco al patrimonio altrui. Nondimeno, il rischio che si corre per questa via è quello di perdere di vista la finalità dell'analisi tipologica, che è anzitutto quella di consentire l'individuazione della struttura fondamentale di alcuni e più generali *tipi criminosi*, ai quali ricondurre quelle aggressioni al patrimonio che condividano tali connotati fondamentali, per poter poi operare un discernimento tra gli scopi di tutela prospettabili e tra gli esiti interpretativi coerenti con la diversa orientazione del presidio offerto dal diritto penale²². Talché, sembra più ragionevole – e più utile – riconoscere in via generale e astratta l'ammissibilità di tipologie generali sul versante della cooperazione artificiosa della vittima, salvo ovviamente la necessità di verificare anche la debita consistenza e la capacità ordinatrice delle rispettive strutture fondamentali del fatto aggressivo.

Si diceva, che nella prospettiva dell'analisi tipologica, la costrizione rappresenta la *modalità del fatto*: a tal proposito, sembra opportuno chiarire meglio in che termini questo sia vero. Innanzitutto, già abbiamo osservato come la *modalità tipica della vis* costituisca lo strumento della coartazione: in

²¹ In tema, si v. anzitutto CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., pp. 102 ss. e pp. 168 ss.

²² L'esigenza di uno studio delle aggressioni patrimoniali, dirette e mediate, per tipologie generali è sottolineata soprattutto da MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 55 ss.

altre parole, la *violenza* o la *minaccia* sono funzionali a coartare il volere del soggetto passivo²³. Non solo, perché il fatto di “costringere” qualcuno implica anche che quel qualcuno sia “costretto a qualcosa”: segnatamente, come segnala la fattispecie dell’*estorsione*, in questa tipologia aggressiva il soggetto passivo è costretto “a fare o ad omettere qualche cosa”, di modo tale che la *cooperazione artificiosa* rappresenta l’oggetto e il fine della costrizione²⁴.

A ciò si aggiunga che, come evidenziato fin dal principio, è caratteristica fondamentale della costrizione che la mediazione della vittima, per il tramite della sua *disposizione patrimoniale*, segua alla coartazione del suo volere: in questo senso, proprio tra la *vis* e la disposizione patrimoniale si individua il cuore dell’archetipo, che consiste nel *condizionamento psichico* della stessa vittima e che tecnicamente assume la veste di (primo) evento materiale – sebbene di consistenza psichica – del reato²⁵. Volendo si può anche dire che la peculiare modalità rappresentata dalla *vis* e il caratteristico effetto della coazione sul soggetto passivo rappresentino il fulcro dell’archetipo, poiché in queste componenti si esprime la *costrizione “in senso stretto”* e cioè l’aggressione posta in essere dal soggetto attivo, mentre la disposizione patrimoniale completa la *costrizione “in senso ampio”*, comprensiva si intende anche della componente della *mediazione* apportata dal soggetto passivo; senza però, lo si ribadisce, che questo valga ad espungere questa ultima porzione del fatto dall’archetipo.

Parimenti, occorre tenere in debita considerazione quanto osservato in via generale con riferimento alle aggressioni mediate sul versante del *termine* dell’aggressione. Segnatamente, si ricorda, mentre questa componente rappresenta il primo e più essenziale perno della tipizzazione delle

²³ Sul punto, si v.: PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., pp. 20 ss. e pp. 75 ss.; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 47 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 173 ss.

²⁴ CONTI, voce *Estorsione*, cit., pp. 998 s.

²⁵ In particolare, MARINI, voce *Estorsione*, cit., p. 384.

usurpazioni dirette, su questo diverso fronte si deve tenere a mente come la centralità della cooperazione artificiosa e cioè della disposizione patrimoniale – variamente strutturata, lo vedremo – implica in via di principio l’indifferenza della consistenza dell’entità patrimoniale aggredita²⁶. A ciò seguono due fondamentali conseguenze.

Per un verso, la perdita di corporeità del termine dell’aggressione determina che, secondo il descritto rapporto di condizionamento reciproco, anche le modalità tendano a perdere quel connotato di “fisicità” che bene abbiamo potuto osservare in rapporto alla *sottrazione* e al *danneggiamento*²⁷; mentre rispetto all’*appropriazione indebita*, lo si è rilevato, questo carattere sembra doversi per lo più all’ossequio al principio di materialità²⁸.

Per altro verso, la tipicità di queste tipologie generali va ricercata su un diverso fronte o per meglio dire la fisionomia delle modalità del fatto, non riflettendo più la consistenza del termine dell’aggressione, si definisce in funzione di *altro*: e questo “altro” si individua essenzialmente nella *cooperazione artificiosa*, che da un punto di vista fenomenologico rappresenta un risultato naturalistico dell’aggressione e da un punto di vista tecnico assume la veste dell’evento materiale del reato²⁹.

Orbene, sulla base di queste considerazioni è agile definire i contorni della *struttura fondamentale* di questa tipologia generale. Quale primo elemento indefettibile possiamo individuare (i) le *modalità della violenza o della minaccia*³⁰:

²⁶ Così, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 7. Si v. anche, *amplius*, *supra* nella Parte I, Cap. II, *passim* e spec. § 2 e § 3.2.

²⁷ Si v. *supra* nella presente Parte, Cap. IV, §§ 2 ss. e §§ 4 ss.

²⁸ Si v. *supra* nella presente Parte, Cap. IV, §§ 3 ss.

²⁹ Nella dottrina corrente, enfatizza il ruolo del soggetto passivo e, segnatamente, il momento della sua autonoma disposizione patrimoniale, soprattutto, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 106.

³⁰ In tema, si rammentano soprattutto: PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit.; PECORARO ALBANI, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, cit.; NEPPI MODONA, *Sulla posizione della “violenza” e della “minaccia” nella struttura della fattispecie criminosa*, cit., pp. 522 ss.; VIARO, *Violenza e minaccia*, cit., pp. 967 ss.; DASSANO, voce *Minaccia*, cit., pp. 333 ss.; DE SIMONE, voce *Violenza*, cit., pp. 881 ss.; VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale*, cit.; GATTA, *La minaccia*, cit.

è importante soprattutto evidenziare come queste non afferiscano al fatto e al suo disvalore per così dire “dall'esterno”, concorrendo piuttosto a fondare la struttura e il significato offensivo essenziale dell'archetipo. Ulteriore elemento indefettibile è (ii) il *risultato psichico della coazione (relativa) del soggetto passivo*³¹: si tratta, come detto, della componente mediana del fatto costrittivo e, in fin dei conti, del cuore di questa tipologia generale, atteso che il marcato disvalore espresso dall'usurpazione si comprende proprio per la condizione psichica in cui la vittima si trova nel momento in cui soddisfa la “pretesa” dell'agente a ricevere la disposizione patrimoniale. Da ultimo, elemento indefettibile è anche (iii) l'ulteriore *risultato (materiale) della disposizione patrimoniale del soggetto passivo*³², il quale dev'essere conseguenza diretta della coazione, nonché conseguenza indiretta della *vis*: in questo requisito si esprime l'incidenza – più o meno, strettamente – patrimoniale dell'aggressione e, pertanto, il significato offensivo del fatto complessivamente considerato.

Peraltro, se queste sono le coordinate fondamentali dell'archetipo, per come riscontrabili in rapporto al delitto di estorsione, al netto degli scopi di tutela e degli elementi specifici di tipicità che ne seguono, sembra opportuno soffermarsi un attimo sui connotati strutturali dell'altra fattispecie sussumibile al di sotto della tipologia costrittiva: quella del *sequestro di persona a scopo di estorsione*, prevista dall'articolo 630 del codice penale come il fatto di “*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione*”, con attinenza alla quale risulta particolarmente interessante osservare in che modo si realizza la

³¹ Per tutti, ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 545.

³² Si v. soprattutto MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., pp. 2 ss. e spec. p. 4.

combinazione tra la *modalità costrittiva* e il fatto del *sequestro* privativo della libertà personale³³.

In particolare, questa figura delittuosa viene comunemente ricondotta, assieme all'*estorsione*, al di sotto di una comune tipologia generale di aggressione mediata, per l'appunto l'archetipo costrittivo³⁴: e non v'è dubbio che questa soluzione abbia una sua plausibilità, a patto però di operare una necessaria precisazione.

Si è soliti dire che questo delitto configura, al contempo, un'ipotesi di *sequestro di persona* (art. 605 c.p.) caratterizzato dal "fine di estorsione" e un'ipotesi di *estorsione* (art. 629 c.p.) connotato dalla peculiare fisionomia della *vis* costituita dal sequestro³⁵. Ebbene, per quanto più strettamente interessa in questa sede, nell'ambito dell'analisi tipologica la permanenza di questa figura nell'alveo dei delitti contro il patrimonio – criminologicamente sensata ma penalisticamente poco giustificabile, stante il fatto che mentre l'offesa al bene (patrimoniale) di rango inferiore assume i contorni del pericolo, l'offesa al bene (personalistico) di rango superiore assume i contorni della lesione³⁶ – non offre alcuno spunto ulteriore rispetto alle indicazioni che possono già trarsi dal delitto di *estorsione*, nonché dal raffronto tra quest'ultimo e il delitto di *rapina*, come vedremo a breve. E questo, evidentemente, in quanto la costrizione contemplata dall'articolo 630 non desta particolare interesse dal momento che si assesta a un livello intermedio

³³ Con riferimento a questa figura delittuosa, si v., recentemente: F. GIUNTA, *Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative*, in *Arch. pen.*, 1983, pp. 229 ss.; M. RONCO, voce *Sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo, di eversione*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. VII, Torino, 1987, pp. 136 ss.; SALVINI, voce *Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*, cit. pp. 1004 ss.; A. A. DALIA, voce *Sequestro a scopo di estorsione*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990, pp. 200 ss.; M. PINTO, voce *Sequestro di persona a scopo di estorsione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, pp. 233 ss.; D. BRUNELLI, *Il sequestro di persona a scopo di estorsione*, Padova, Cedam, 1995.

³⁴ Per tutti, CONTI, voce *Estorsione*, cit., p. 996.

³⁵ In particolare, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., pp. 199 s.

³⁶ In questi termini, piuttosto nettamente, soprattutto DALIA, voce *Sequestro a scopo di estorsione*, cit., pp. 202 s. Si v. anche GIUNTA, *Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative*, cit., 1983, p. 242.

tra la dimensione materiale e la dimensione intenzionale³⁷. Ne viene, in definitiva, che pur ritenendo di poter “sussumere” anche questa fattispecie al di sotto del più generale archetipo costrittivo, la sua indagine risulta superflua o quanto meno non dirimente in rapporto ai fini dell’indagine tipologica.

Ecco pertanto che, operate le dovute precisazioni sui confini dell’approfondimento che andiamo a condurre sulla costrizione, si tratta anzitutto di scendere un poco più nel dettaglio con riferimento alle componenti della struttura fondamentale. E in tal senso, sono principalmente due le questioni che richiedono di essere affrontate per poter poi utilmente procedere all’individuazione della finalità di tutela dell’aggressione costrittiva. Per prima cosa e muovendo dalla componente che direttamente esprime il significato patrimoniale del fatto, occorre definire la fisionomia della *disposizione patrimoniale*: e si vedrà che, su questo versante, è possibile ricavare “indicazioni” rilevanti sia sul piano sistematico sia sul piano della razionalità interna dell’archetipo. In secondo luogo, si rende necessario esaminare la componente della *costrizione* per cogliere come, alla luce anche della fisionomia assunta dalla componente della disposizione patrimoniale, soprattutto attraverso di essa sia dato comprendere la peculiare articolazione degli scopi di tutela per questa tipologia aggressiva.

2.1. *Natura e “consistenza” della disposizione patrimoniale nei delitti di costrizione. Consenso e dissenso al confine tra aggressione mediata e aggressione diretta*

Ebbene, per quanto attiene all’elemento indefettibile del *risultato (materiale) della disposizione patrimoniale del soggetto passivo*, si deve muovere dalla considerazione che in questa componente si realizza la *mediazione* della

³⁷ Sul punto, si v. ancora DALIA, voce *Sequestro a scopo di estorsione*, cit., pp. 204 s.

vittima. Per questa ragione, risulta particolarmente importante comprendere quale fisionomia debba assumere tale cooperazione artificiosa: invero, proprio a partire da tale constatazione risulta possibile definire in termini più chiari anche i contorni delle modalità del fatto aggressivo.

A tutta prima e su un piano astratto, la mediazione del soggetto passivo si può presentare in tre fondamentali vesti. Anzitutto, tale componente potrebbe essere disciplinata nei termini del mero *consenso*, ben potendo il destinatario della *vis* determinare la locupletazione dell'agente semplicemente acconsentendo al risultato patrimoniale a sé sfavorevole³⁸. Parimenti, si potrebbe prevedere che la mediazione presenti i connotati (quanto meno) sostanziali della *disposizione*, termine per mezzo del quale si andrebbe ad evidenziare la necessità che la cooperazione dell'agente si estrinsechi in una condotta – attiva o passiva – vera e propria³⁹. Da ultimo, si potrebbe esigere che tale mediazione esibisca i caratteri formali e sostanziali dell'*atto di disposizione*, inteso stavolta nei più stringenti termini dell'atto o del negozio giuridico di diritto privato⁴⁰.

Come è dato rilevare, tra le diverse opzioni si coglie una scalarità: segnatamente, si va dalla prospettazione del consenso quale forma di mediazione priva di alcun requisito sostanziale e formale, per la quale anzi si può ritenere sufficiente anche il semplice *placet* del soggetto passivo, fino alla previsione dell'atto di disposizione inteso in senso stretto quale strumento di circolazione degli interessi patrimoniali disciplinato dalle norme del diritto civile e soggiacente a quelle stesse disposizioni⁴¹. La questione è che, ai fini della nostra indagine, non è importante individuare l'opzione più adeguata a contemperare le istanze di protezione del patrimonio con le esigenze di

³⁸ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 65.

³⁹ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 64.

⁴⁰ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 63.

⁴¹ In giurisprudenza, si v. recentemente e significativamente: Cass. pen., sez. un., 29 settembre 2011, n. 155, in *CED Cassazione*, n. 251499.

contenimento dell'intervento del diritto penale entro confini stretti e rigorosi: in sostanza, non si tratta (per adesso) di individuare un punto di equilibrio nella disciplina. Piuttosto, essendo l'analisi orientata a cogliere gli esatti termini di questo *elemento indefettibile* della modalità costrittiva, si rende anzitutto necessario comprendere i *termini essenziali* di questa componente e quindi la natura e la consistenza "minima" che deve presentare la mediazione per rilevare alla stregua dei delitti di costrizione.

Ora, se è vero quanto appena osservato, potrebbe sembrare del tutto logico identificare con il mero *consenso* la fisionomia essenziale della cooperazione artificiosa stante il fatto che, in ossequio alla descritta gradualità delle tre ipotesi elencate, questo presenta la consistenza minima tanto sul piano formale quanto sul versante sostanziale. Non si deve, però, fare l'errore di vanificare eventuali indicazioni e soprattutto limitazioni derivanti dalle ragioni di coerenza interna ed esterna del sistema di tutela penale del patrimonio: e in questo senso, si rende quanto mai opportuno recuperare il raffronto con il delitto di *rapina* che, come ampiamente rilevato, pure condividendo con l'estorsione le modalità tipiche della violenza o della minaccia, trova corretta allocazione al di sotto della tipologia sottrattiva⁴².

Peraltro, se è vero che la rapina segnala alcuni limiti di ordine sistematico alla fisionomia della disposizione patrimoniale nei delitti di costrizione, vi sono motivi validi per procedere con massima cautela in tale valutazione. Infatti, muovendo dalla considerazione che l'elemento che segna la radicale difformità dei delitti di usurpazione diretta, rispetto ai delitti di aggressione mediata, si individua nel requisito implicito del *dissenso*, ben potrebbe ritenersi sufficiente alla disposizione caratteristica della costrizione proprio il semplice *consenso* del soggetto passivo⁴³. Ma come si anticipava, bisogna

⁴² Si v. *supra* nella presente Parte, Cap. IV, § 2.2.

⁴³ Si v., in particolare, Cass. pen., 17 ottobre 1995, in *Foro it.*, 1997, II, cc. 51 s.

essere prudenti e allargare lo sguardo alle modalità del *fatto aggressivo* complessivamente inteso prima di trarre conclusioni affrettate.

In questo senso, si è detto che nel raffronto tra rapina ed estorsione una differenza fondamentale sta nell'evento psichico della *coazione assoluta* oppure *relativa*, dove la prima consente/implica la successiva condotta di sottrazione dell'agente, mentre la seconda accompagna la disposizione patrimoniale della vittima⁴⁴. Bene, se noi ammettessimo che basta il consenso ad integrare il requisito della cooperazione artificiosa vanificheremmo la previsione dell'articolo 629 che incrimina il fatto di costringere il soggetto passivo a "*fare o ad omettere qualche cosa*" e quindi a *tenere* una condotta e non anche, semplicemente, a *subire* la condotta del soggetto attivo⁴⁵. È questa l'esigenza segnalata (in negativo) proprio da quel "*tollerare*" che il legislatore ha deciso, di non mutuare dalla fattispecie generale della *violenza privata* – "*Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa*" (art. 610 c.p.) – al contrario delle altre due ipotesi del "*fare*" e dell'"*omettere*"⁴⁶. E ciò, in quanto proprio nel contegno di "*tollerare*", ricondotto alla fattispecie vigente della rapina, consisteva una delle ipotesi tipiche già previste dal codice Zanardelli: "*Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona o agli averi, costringe il detentore o altra persona presente sul luogo del delitto (...) a soffrire che egli se ne impossessi*"⁴⁷. Questo "*soffrire*" stava proprio a significare un *pati*, un "*subire*" o per l'appunto un "*tollerare*": ed è nel tollerare la sottrazione, imposta attraverso il ricorso alla *vis*, che sta il disvalore caratteristico della rapina⁴⁸.

⁴⁴ Per questa impostazione, tradizionalmente, soprattutto ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., pp. 531 s.

⁴⁵ In questo senso, SALVINI, voce *Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*, cit., pp. 1002 s.

⁴⁶ Per queste annotazioni, si v. MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 192. Diversamente, DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 83.

⁴⁷ A tal proposito, si v. MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 209 ss.

⁴⁸ Sul punto, già, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 324 s.

Viene chiedersi se queste valutazioni, operate in rapporto alla costrizione, possano essere trasposte immutate all'intera categoria delle aggressioni mediate o se piuttosto le ragioni di coerenza apprezzate con riferimento a questa tipologia generale siano inoperanti rispetto agli altri archetipi della cooperazione artificiosa, talché si renda necessario compiere una valutazione al netto delle stesse.

Per rispondere all'interrogativo, sembra utile sottoporre a verifica le conclusioni a cui si è pervenuti beneficiando di un altro criterio fondamentale della distinzione tra rapina ed estorsione, tradizionalmente individuato nella *contestualità temporale* del rapporto tra la *vis* e il risultato patrimoniale⁴⁹. E questo, si badi bene non in quanto si intende negare come, pure per queste ipotesi "di confine", la disposizione patrimoniale rappresenti il principale criterio di discernimento: il punto, anzi, è proprio quello di mettere a fuoco il contenuto di questa componente per non rischiare che alla disposizione patrimoniale o, con la terminologia più comunemente impiegata, all'atto di disposizione siano ricondotti anche contegni non idonei ad integrare la mediazione del soggetto passivo.

Pertanto, tenendo a mente la "pregiudiziale legislativa" della limitazione dell'oggetto materiale delle aggressioni dirette ai soli beni materiali e, segnatamente, nel caso della rapina alle sole cose mobili, il problema della distinzione tra questi delitti viene a porsi quando il termine dell'aggressione sia rappresentato da una cosa mobile e la produzione del male minacciato dall'agente risulti imminente, di modo tale che anche il conseguimento della disponibilità della *res* avviene nell'immediatezza⁵⁰. Dunque, se è vero che la riconduzione alla rapina del "tollerare" della vittima risponde ad esigenze di carattere sistematico, è pur vero che, a dispetto dell'asserita risolutività del

⁴⁹ Per il criterio fondato sull'intervallo di tempo – immediato nella rapina, non anche nell'estorsione – intercorso tra la *vis* e il verificarsi del danno, si v. per tutti MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 192 ss.

⁵⁰ Si v., in particolare, CRESPI, *Rapina ed estorsione*, cit., c. 539.

requisito dell'*atto di disposizione*, è solamente ove si mantenga fermo il carattere assoluto della *coazione* esercitata dal soggetto attivo che si mantiene fermo anche l'altro cardine dell'aggressione unilaterale rappresentato dal *dissenso* e cioè dall'essere realizzata la spoliazione *invito domino*, contro la volontà della vittima⁵¹. E questo anche a costo di ridefinire il campo occupato, rispettivamente, dalla *coazione assoluta* e dalla *coazione relativa*.

Infatti, i delitti di aggressione mediata sono connotati per un *atto decisionale* – ed eccoci al cuore della disposizione patrimoniale – con il quale la vittima concorre al prodursi del *profitto/danno*⁵². Questo atto decisionale, pure forzato dall'altrui attività pressoria, può dirsi comunque “libero” e “consapevole”: è un *assenso* alla soluzione prospettata dall'agente, al realizzarsi del suo piano e al prodursi del risultato patrimoniale a quest'ultimo favorevole⁵³. Il suo contrario, il requisito sul quale logicamente poggia *l'unilateralità* delle usurpazioni dirette è rappresentato, come si è avuto modo di constatare, proprio dal *dissenso* ossia da quel requisito che esprime la necessità che l'instaurazione da parte dell'agente di una propria autonoma relazione con la *res* avvenga contro la volontà o semplicemente senza il consenso del soggetto a ciò titolato⁵⁴.

Ora, tanto la *disposizione patrimoniale* quanto il *dissenso* sono componenti che guardano all'offesa patrimoniale dal versante della relazione tra la vittima e la *res*: la prima, cogliendo “in termini positivi” l'apporto del soggetto passivo al prodursi del risultato patrimoniale; il secondo, tutto al contrario, evidenziando “in negativo” la sua opposizione o per lo meno il suo mancato coinvolgimento attivo nella locupletazione del soggetto attivo.

⁵¹ Così, soprattutto, ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., pp. 140 ss. e spec. p. 142.

⁵² Ancora, magistralmente, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 63 ss. Nonché, volendo, ancora Ivi, pp. 25 s., pp. 39 s., p. 43, pp. 44 s. e p. 47.

⁵³ Per queste annotazioni, se pure con riferimento alle aggressione fraudolente, già TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, cit., pp. 335 ss.

⁵⁴ Si v., in particolare, *supra* nella presente Parte, Cap. IV, § 2.1.

Tanto premesso, per quanto specificamente attiene ai delitti di *costrizione* e principalmente all'estorsione si è osservato d'altra parte che il ricorrere di una condotta del soggetto passivo è espressamente previsto dalla legge quale requisito di tipicità atto a segnare i limiti applicativi della fattispecie nel rapporto con la rapina. Talché, l'elemento indefettibile del *risultato materiale della disposizione patrimoniale del soggetto passivo* assume necessariamente, in seno a questo archetipo, le sembianze della *diposizione patrimoniale* nel senso che la cooperazione dell'agente deve estrinsecarsi in una *condotta* – attiva o passiva – vera e propria e *non* può assumere la fisionomia del semplice *assenso*⁵⁵. Fatto salvo, ovviamente, il caso in cui al consenso del soggetto passivo possa attribuirsi significato concludente in termini di disposizione giuridicamente efficace del proprio o dell'altrui patrimonio: va da sé infatti che in questo caso l'assenso assuma per l'ordinamento giuridico un significato inequivoco e possa effettivamente valere a segnalare la predetta soglia⁵⁶.

Da quanto osservato segue pure che quelle ipotesi "di confine" connotate per la contestualità temporale del rapporto tra la *vis* e il risultato patrimoniale siano da ricondursi all'area dell'usurpazione unilaterale sulla base del criterio dell'*immediatezza del male minacciato*, per il mezzo del quale si viene a fondare una sorta di *praesumptio iuris et de iure* circa la natura *assoluta* della *coazione* esercitata sulla vittima, nonché di conseguenza circa il *dissenso* – o comunque il mancato assenso – di quest'ultima all'instaurazione da parte dell'agente di un'autonoma disponibilità della *res*⁵⁷. In buona sostanza, questa soluzione accolta per la tipologia costrittiva radica nella convergenza verso la medesima soluzione dei criteri più significativi ai fini della distinzione tra le due figure di reato: e questo, essenzialmente, in ragione di un impiego cumulativo dei

⁵⁵ In questo senso, chiaramente, soprattutto MANTOVANI, *Pl.s.*, cit., p. 192.

⁵⁶ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 63 e p. 67.

⁵⁷ Si rammenti, in particolare, MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 192 ss. Si v. anche CRESPI, *Rapina ed estorsione*, cit., c. 539.

criteri orientato a cogliere i termini di questa distinzione, nella debita considerazione dei limiti individuati direttamente dal legislatore⁵⁸.

Tanto è solido questo riparto da esprimere pienamente di significato anche in rapporto alla *cooperazione artificiosa* generalmente intesa: rispetto alla quale, al netto della limitazione espressa dal riferimento al “fare” o “omettere” qualche cosa, si deve pertanto ritenere sufficiente il semplice *consenso*⁵⁹. Con un limite “assoluto” derivante dalla stessa natura di aggressioni mediate: il risultato patrimoniale dev’essere pur sempre conseguenza “materiale” – s’intende dire, in termini causalistici – di quell’assenso e non deve piuttosto scaturire dalla condotta del soggetto attivo o addirittura essere insito in questa stessa condotta, poiché altrimenti il fatto assumerebbe i connotati propri dell’usurpazione diretta⁶⁰.

2.2. *La centralità della coazione (relativa) nel nesso tra la vis e la disposizione patrimoniale: gli scopi di tutela prospettabili in rapporto alla costrizione*

Peraltro, anche per quanto interessa l’elemento indefettibile del *risultato psichico della coazione (relativa) del soggetto passivo* il raffronto con il delitto di rapina è ricco di spunti e rappresenta il punto di partenza dell’analisi. In particolare, secondo un consolidato e richiamato insegnamento sul tema, mentre nella rapina il rapporto tra la *vis* e libertà del volere del soggetto passivo è nel senso che la prima produce l’effetto di annichilire la seconda (coazione assoluta) talché l’agente usurpa direttamente la cosa senza che nel fatto della vittima, che si limita a subire la sottrazione, sia dato scorgere alcun consenso; nell’estorsione la *vis* determina una coazione (relativa) che non annienta la volontà del soggetto passivo, tanto che si dice che questi “*coactus*

⁵⁸ PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 200.

⁵⁹ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 65.

⁶⁰ MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 179 e pp. 195 s.

tamen voluit” e cioè che, sebbene costretto, con la disposizione patrimoniale realizzi quella mediazione che connota tale secondo novero di tipologie aggressive⁶¹.

Da quanto osservato segue che una porzione rilevante del disvalore espresso da questa tipologia aggressiva emerge dal rapporto tra la modalità della *vis* e la cooperazione artificiosa⁶². E d'altra parte, tale assunto non basta a chiarire in quali termini il terzetto *vis*-coazione-disposizione esprima il significato offensivo peculiare della costrizione. Si rende pertanto necessario spostare il fulcro dell'approfondimento all'interno del campo delle aggressioni mediate per verificare se la descritta centralità del condizionamento psichico accomuni l'intera categoria o se piuttosto debba considerarsi una peculiarità dell'estorsione.

Orbene, per quanto più direttamente attiene alla tipologia costrittiva si tratta anzitutto di comprendere perché rispetto a questi delitti la coazione derivante dall'impiego delle modalità archetipiche della *violenza/minaccia* assurga al rango di componente essenziale. La spiegazione si coglie nel rapporto con un altro elemento della struttura fondamentale della tipologia costrittiva, ovverosia con il *risultato materiale della disposizione patrimoniale del soggetto passivo*: infatti, come si è avuto modo di rilevare nel paragrafo che precede, il disvalore che trova compimento nella disposizione patrimoniale si comprende solamente ove quest'ultima sia messa in relazione con l'attività che la determina. Allo stesso modo, la portata offensiva della *vis*, la sua stessa ragion d'essere quale strumento dell'aggressione, si coglie nel momento in cui si apprezza come essa sia volta a suscitare – quanto meno nell'ambito

⁶¹ Così, principalmente e tradizionalmente, ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., pp. 140 ss. e spec. p. 142, nonché pp. 531 s.

⁶² Si v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 49 ss. e pp. 57 ss.

dell'aggressione mediata – un contegno che il soggetto passivo non avrebbe altrimenti tenuto⁶³.

Il disvalore segnato da questa progressione – dalla *vis* alla disposizione patrimoniale, passando attraverso la coazione relativa – appare differente rispetto a quello che emerge dal ricorso alla violenza/minaccia ai fini dell'usurpazione diretta, ove si ravvisa una soluzione di continuità nella sequenza *vis*-coazione-risultato patrimoniale, appunto sconosciuta nell'aggressione mediata⁶⁴. Non solo, perché a ben vedere questa concatenazione che dalle modalità della condotta conduce, in un tutt'uno, all'evento di danno/profitto costituisce una peculiarità della costrizione anche nell'ambito della cooperazione artificiosa. Si faccia il caso dei delitti di frode, sui quali si avrà modo di sostare con dovizia di particolari⁶⁵: un connotato di fraudolenza (patrimoniale) espresso in termini minimi ed essenziali – si intende dire, nei termini propri di un elemento indefettibile della tipologia aggressiva – può cogliersi già nel fatto di chi si limiti a sfruttare l'errore altrui, senza determinare alcun evento psichico nella vittima ma semmai confermando/rafforzando il convincimento di quest'ultima, fondato su una considerazione dei fatti non rispondente al vero⁶⁶.

Il confronto con l'archetipo fraudolento consente di apprezzare quanto segue: nell'aggressione mediata, le modalità archetipiche della violenza o della minaccia non assumono di significato di per sé o, per dirla diversamente, il significato offensivo della *vis* non è in sé completo e non va pertanto ad "affiancarsi" a quello dell'attacco alla sostanza patrimoniale, bensì si coglie sempre e solo *in funzione* del disvalore che emerge a partire dalla disposizione

⁶³ Sul punto, si v.: PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., pp. 75 ss.; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 47; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 173 ss.

⁶⁴ Così, già, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 330 ss.

⁶⁵ *Infra* nel presente Capitolo, §§ 3 ss.

⁶⁶ È questa, a ben vedere, la condizione psichica in cui versa la vittima nel delitto di insolvenza fraudolenta, consistente nel fatto di «Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla» (art. 641 c.p.).

patrimoniale⁶⁷. A sua volta, il nesso che mette in relazione *vis* e disposizione patrimoniale per il tramite dell'evento psichico della coazione trova nella *libertà del volere* il proprio fulcro in termini di *valore* protetto dall'ordinamento: e qui l'attenzione si sposta nuovamente sul raffronto tra l'aggressione mediata e l'usurpazione diretta. Si rammenti, in questo senso, in quali termini si è assunto la costrizione a modalità di realizzazione di questi delitti: pur non rappresentando la "modalità (archetipica) della condotta", essa costituisce pur sempre la "modalità del fatto", ovverosia il connotato peculiare dell'aggressione considerata nel complesso della condotta e dei suoi esiti⁶⁸. Risulta ora possibile comprendere meglio quale sia il significato proprio da attribuirsi all'espressione "modalità del fatto", impiegata per la tipologia costrittiva in contrapposizione alle tipologie dell'aggressione diretta.

A ben vedere, si tratta di un aspetto che, afferente in generale alla cooperazione artificiosa, viene ad accentuarsi particolarmente rispetto all'*estorsione*: si allude alla circostanza che soltanto nell'aggressione mediata la *vis* risulta già rivolta contro l'altrui sostanza patrimoniale e questo poiché la condotta dell'agente si esaurisce nell'attività pressoria tipica, a partire dalla quale deve prodursi la disposizione patrimoniale⁶⁹. Per comprendere i termini precisi dell'osservazione che si propone, si metta ancora una volta in raffronto l'*estorsione* con la *rapina* e si ponga di nuovo mente al fatto che nella seconda l'agente deve pur sempre porre in essere due condotte concettualmente distinte, segnatamente la violenza/minaccia e la sottrazione, in quanto non gli è sufficiente la prima (*vis*) per ottenere il risultato

⁶⁷ In tema, soprattutto GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, cit., pp. 175 ss. e pp. 180 ss. Si v. anche PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 44 ss.; MANTOVANI, *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, cit., pp. 174 ss.

⁶⁸ Si intendono richiamare, in questa sede e per tale via, le riflessioni già sviluppate *supra* nella Parte I, Cap. II, § 4 sull'utilità del ricorso ad una prospettiva "olistica" nell'esame dei delitti contro il patrimonio: accorgimento che, ci pare, se da un lato risulta imprescindibile all'atto della loro sistematizzazione, dall'altro si rende di grandissima utilità nel momento in cui l'analisi tipologica viene a calarsi sul più arduo terreno delle aggressioni *mediate*.

⁶⁹ Si v., ancora, GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, cit., pp. 175 s.

patrimoniale a sé favorevole, che si compie solamente con la spoliazione⁷⁰. Infatti, trattandosi di ipotesi di usurpazione diretta, dev'essere pur sempre l'agente a recare l'attacco alla sostanza patrimoniale, anche nel caso in cui si rivolga alla vittima con le modalità pressorie/intimidatorie della violenza o della minaccia.

Sostando ancora un momento sul versante dell'usurpazione diretta, è particolarmente interessante rilevare come queste annotazioni consentano, una volta di più, di apprezzare come la collocazione della rapina in seno alla tipologia sottrattiva e fuori dalla tipologia costrittiva non sia il frutto di una valutazione arbitraria ma risponda a un ordine concettuale ben preciso: la rapina non è delitto di costrizione perché se è vero, come è vero, che la *vis* serve a consentire la sottrazione, allora deve determinare una pressione psichica sufficiente a vincere il *dissenso* del soggetto passivo.

In sostanza, esce rafforzata la convinzione che quel criterio che guarda all'intensità della coazione nasconde un significato più interessante: il carattere *assoluto* o *relativo* della stessa coazione rileva nel rapporto, non solo e non tanto con la libertà del volere genericamente intesa, ma soprattutto con quel requisito del *dissenso*, che pure persiste in capo al soggetto passivo, ma che la *vis* consente di "superare". E in effetti, a ben vedere è proprio nell'"aggiramento" del dissenso – come, tendenzialmente, nel furto – o nel suo superamento "con la forza" – come nella rapina – che sta il cuore dell'usurpazione sottrattiva⁷¹. Talché e concludendo sul punto, con riferimento al versante dell'aggressione diretta, il fatto violento/minaccioso dell'agente che abbia "annichilito" il volere della vittima o per meglio dire abbia superato il suo dissenso (ri)acquisisce i connotati dell'usurpazione diretta e segnatamente della sottrazione nella misura in cui finisce – una volta

⁷⁰ Si rammentano, su questo punto, le osservazioni già svolte dal PUGLIA, *Dei delitti contro la proprietà*, cit., p. 59.

⁷¹ In tema, particolarmente, VICO, voce *Furto*, cit., p. 1016.

che la violenza e la minaccia abbiano suscitato il descritto esito psicologico – per rivolgersi direttamente verso la *res*⁷².

Tornando alla costrizione, le considerazioni appena svolte si rivelano di grandissima utilità per completare l'analisi delle componenti indefettibili di questa tipologia generale. In particolare, se costituisce peculiarità dell'aggressione mediata la circostanza che il risultato patrimoniale favorevole all'agente segua – se pure indirettamente – alla *vis* da questi posta in essere, di modo che la coazione relativa viene a rappresentare il perno dell'aggressione, ecco dunque emergere nel raffronto con la rapina la risposta all'interrogativo che ha mosso questa parte di analisi: su quali basi si afferma che la “costrizione” rappresenta una modalità *di aggressione*?

Il fatto è che nella costrizione l'agente non ricorre alla *vis* per rendersi – cioè, per rendere *a se stesso* – possibile l'usuprazione unilaterale: in altre parole, la *vis* non serve all'agente per “spianarsi la strada” a un attacco diretto. Piuttosto, come osservato, la *vis* è funzionale ottenere dal soggetto passivo l'atto di disposizione, per effetto del risultato intermedio della coazione: la costrizione, dunque, è la modalità con cui il soggetto attivo realizza l'aggressione patrimoniale, passando evidentemente *attraverso* il soggetto passivo, forzato ad operare una disposizione patrimoniale in suo favore⁷³. Ed è proprio in questo senso che la costrizione si dice “modalità *del fatto*”: sebbene la *condotta* posta in essere dall'agente si riduce nella violenza o nella minaccia, il *fatto* si struttura nella più ampia aggressione segnato dal descritto terzetto *vis-coazione-disposizione*⁷⁴.

Quanto appena osservato ha dei riflessi molto significativi sugli scopi di tutela prospettabili in rapporto a questa tipologia generale. A tal proposito, si rende necessario recuperare gli esatti termini della struttura fondamentale

⁷² Sul punto, si v. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 188 ss.

⁷³ MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., pp. 2 ss.

⁷⁴ Si v. CONTI, voce *Estorsione*, cit., pp. 997 ss.

dell'usurpazione costrittiva, i cui elementi indefettibili risultano essere (i) le *modalità della violenza o della minaccia*, (ii) il *risultato psichico della coazione (relativa) del soggetto passivo*, nonché (iii) l'*ulteriore risultato materiale della disposizione patrimoniale del soggetto passivo*.

Ebbene, sono essenzialmente due i modelli prospettabili in rapporto alla struttura fondamentale della costrizione. Prima di tutto, si può definire una tutela in funzione della *libertà di autodeterminazione* del soggetto passivo, intendendosi il riferimento alla libertà del volere circoscritto alla dimensione economico-negoziale, alla quale deve pur sempre orientarsi la disposizione estorta dall'agente⁷⁵. Così come risulta possibile delineare una protezione centrata sull'*integrità patrimoniale* e cioè una tutela del patrimonio dal depauperamento che segua alla disposizione della vittima ⁷⁶. La contrapposizione potrebbe sembrare sin troppo netta ma si tratta, in realtà, di comprenderne gli esatti termini.

Determinante su questo fronte risulta l'aspetto caratteristico della costrizione dato dal fatto che anche il *condizionamento psichico* causato dalla *vis*, a sua volta causa della cooperazione artificiosa, concorre a definire la struttura fondamentale dell'archetipo. Ciò importa, segnatamente, che i diversi fulcri della tutela, al contrario di quanto osservato rispetto alle modalità aggressive prese in esame finora non si trovano in rapporto di alternatività.

⁷⁵ Si tratta del modello vivente dei delitti di costrizione – segnatamente, dell'estorsione – e cioè del modello che tende ad emergere da un'analisi complessiva della casistica sul tema. In questo paragrafo e in quello che segue (§ 2.2.1) se ne descrivono connotati fondamentali e ricadute interpretative, mentre nell'ultimo sotto-paragrafo (§ 2.3) si riporta la folta giurisprudenza che ne giustifica la prospettazione in termini di *ratio* autonoma ed autosufficiente.

⁷⁶ Sul punto, si registra piena concordia in dottrina, si v.: PALOPOLI, voce *Estorsione*, cit., p. 682; CONTI, voce *Estorsione*, cit., p. 996; MARINI, voce *Estorsione*, cit., p. 387; MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., p. 1. Così, anche la manualistica corrente, che esalta il connotato plurioffensivo dell'aggressione costrittiva (cfr. § 2.2.2): PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 197; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 127; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 156; ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 545; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 194; CANESTRARI ET AL., *Pt.s.*, cit., p. 765.

Più nel dettaglio, rispetto ai delitti di costrizione non risulta concepibile una protezione dell'interesse patrimoniale in senso stretto (*integrità patrimoniale*) separato dalla protezione dallo specifico interesse alla libertà di autodeterminazione⁷⁷; e questo in ragione della struttura fondamentale di questo archetipo che si impernia proprio sull'elemento mediano della coazione. Infatti, conformemente alla distinzione prospettata in via generale tra i delitti plurioffensivi, nell'estorsione l'aggressione è "patita" dal soggetto passivo, che avverte coscientemente tutto il disvalore del fatto in ragione dell'impiego della *vis*⁷⁸: cosicché, rispetto a questi reati non risulta neppure immaginabile "allentare" il requisito della coazione, pena la perdita del significato offensivo "essenziale" espresso dal connubio tra la *vis* e la disposizione patrimoniale.

Peraltro, vale la pena di anticipare come, anche su questo fronte, il discorso tenda a mutare radicalmente ove si sposti lo sguardo su altre figure dell'aggressione mediata e, in particolare, sulla *frode*. Rispetto a quest'ultima, in particolare, è dato riscontrare come il risultato psichico dell'*induzione in errore* contemplato dal delitto di truffa non sia da assumere all'interno della struttura fondamentale dell'archetipo: sì che, in sintesi estrema, il connotato di fraudolenza viene ad afferire essenzialmente alle modalità degli *artifizi/raggiri* o quanto meno della *dissimulazione*⁷⁹. Ne viene che nella frode si rivela effettivamente possibile immaginare il prodursi del *depauperamento patrimoniale* a partire dalla condotta ingannatoria, senza il ricorrere del risultato intermedio del condizionamento psichico; che poi, in definitiva, questa è la ragione per cui è corretto definire "delitti di *frode*" – e non "delitti di *induzione*" – la truffa e le altre fattispecie ad essa prossime, operando in tal

⁷⁷ In questo senso, si rammenta, anche MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 347.

⁷⁸ *Supra* nella parte I, Cap. II, § 2.1.1.

⁷⁹ Si v. *infra*, nel presente Capitolo, § 3.

modo un riferimento circoscritto alle modalità *della condotta*⁸⁰. E si vedrà meglio anche come, in rapporto alla tipologia fraudolenta, *l'alternativa* che si recupera sul versante degli scopi di tutela è, più radicalmente, tra una prospettiva di tutela della *libertà negoziale* della vittima incentrata sul nesso *modalità-(induzione)-disposizione* e una prospettiva di tutela dell'*integrità patrimoniale* imperniata sulla componente del *danno patrimoniale* a scapito proprio del *induzione in errore* del soggetto passivo⁸¹.

2.2.1. I delitti di costrizione in funzione della tutela della sola libertà negoziale

Una prima lettura individua nella *libertà di autodeterminazione* il fine della protezione approntata dai delitti di costrizione, intendendo l'offesa (latamente) patrimoniale già integrata per effetto dell'esercizio coartato dell'*autonomia negoziale*.

Sembra opportuno sgombrare immediatamente il campo da un facile equivoco a cui l'interpretazione potrebbe prestarsi: segnatamente, questo orientamento della tutela non è assimilabile a quello tradizionalmente prospettato in seno alla concezione giuridica di patrimonio⁸². Non si deve, infatti, fare l'errore di equiparare la distinzione – interna alla tipologia costrittiva – tra la protezione della *libertà negoziale* e dell'*integrità patrimoniale* a quella – attinente al sistema di tutela penale del patrimonio nel suo complesso – tra la protezione, rispettivamente, del patrimonio inteso in senso giuridico e

⁸⁰ In tema, si v. anzitutto: PETROCELLI, *Violenza e frode nel progetto preliminare del nuovo codice penale italiano*, cit., pp. 177 ss.; PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., pp. 123 ss.; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 177 ss. e pp. 255 ss.

⁸¹ Si v. *infra*, nel presente Capitolo, §§ 3.2 ss.

⁸² La formulazione della concezione giuridica si deve a MERKEL, *Die Lehre von strafbaren Betrüge*, cit., pp. 101 ss. Si v., anche, BINDING, *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts*, cit., pp. 235 ss. Nella dottrina italiana: DELOGU, *Il momento consumativo della truffa*, pp. 68 ss. e spec. p. 70; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 377.

del patrimonio inteso in senso economico⁸³. A tal proposito, si rende anzitutto necessario chiarire quali (sostanziali) differenze intercorrano tra il presidio alla libertà negoziale e il presidio alle posizioni di diritto di consistenza patrimoniale.

Ora, è vero che qualora la tutela offerta dai delitti di costrizione sia intesa in funzione della libertà di autodeterminazione, chiaramente ove esercitata in chiave negoziale/patrimoniale, il valore protetto assume una consistenza propriamente giuridico-formale⁸⁴. D'altra parte, seguendo questa lettura, è dato rilevare pure che il presidio assicurato da queste fattispecie si incentra su un aspetto molto specifico del più generale interesse patrimoniale – pure inteso in termini giuridico-formali – e cioè per l'appunto la libertà negoziale. Questo aspetto risulta di grande interesse per cogliere ancor meglio il senso della contrapposizione, alla quale abbiamo accennato in apertura di trattazione dei delitti di aggressione mediata, tra il binomio *modalità della condotta-cooperazione artificiosa* e quello *modalità della condotta-oggetto materiale* descritto in rapporto alle usurpazioni dirette⁸⁵. In particolare, l'assoluta centralità dell'offesa alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo rafforza la convinzione che i due fondamentali cardini dell'usurpazione patrimoniale siano individuabili, rispettivamente, nella *cosa*, componente a partire dal quale soltanto è possibile comprendere la tipicità unilaterale, nonché nella *cooperazione artificiosa*, perno dell'aggressione mediata da cui

⁸³ Nella dottrina tedesca, si v. soprattutto BRUNS, *Die Befreiung des Strafrechts vom zivilistischen Denken*, cit., pp. 227 ss. Nella dottrina italiana, si v. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 10.

⁸⁴ Si v. ancora DELOGU, *Il momento consumativo della truffa*, cit., p. 72: «Nella sfera patrimoniale del soggetto passivo del reato c'è stata una mutazione in peggio, in quanto *un diritto che rientrava nella cerchia delle attività*, per esser stato negoziato, *ne è uscito*. Ed essendosi creato, in conseguenza, *a carico del soggetto un obbligo*, questo si pone accanto alla massa passiva rappresentata dagli oneri che gravano sul patrimonio. *A carico del soggetto del diritto si verifica quindi un danno* che si contrappone al profitto del soggetto attivo» (corsivo nostro).

⁸⁵ *Supra* nel presente Capitolo, § 1.

prendono forma gli altri elementi che connotano le figure di reato riconducibili a tale ambito⁸⁶.

Ma tale ricostruzione consente, altresì, di spingersi ancora un poco più avanti per apprezzare come, se davvero la cosa e la cooperazione artificiosa costituiscono i due fulcri della tutela penale del patrimonio, il bene giuridico di categoria tende ad assumere connotati sostanzialmente diversi a seconda che sia presidiato dalle usurpazioni dirette oppure dalle aggressioni mediate, quali le stesse aggressioni costrittive⁸⁷.

Nel dettaglio, mentre l'assalto al patrimonio sotto forma di cose si indirizza verso *componenti materiali*, di modo tale che l'attacco ha pur sempre ad oggetto interessi – giuridici o economici, non è così rilevante a questo stadio – che afferiscono a queste stesse componenti empiriche⁸⁸; il presidio avverso la costrizione si incentra sulla *manifestazione di volontà* giuridicamente significativa e patrimonialmente rilevante della vittima, sì che l'usurpazione importa necessariamente, per l'appunto, l'esercizio viziato della libertà negoziale⁸⁹. Ne viene, oltretutto, che le conseguenze non si traggono più soltanto nella dimensione degli scopi di tutela, ma si apprezzano già in rapporto alla diversità strutturale che connota queste tipologie aggressive e segnatamente: nelle usurpazioni dirette alla cosa, si appunta la protezione

⁸⁶ Sul punto, in particolare, FIANDACA-MUSCO, *Pt. s., cit.*, p. 27: «La “cosa” costituisce perciò l'oggetto materiale dei reati cosiddetti di *aggressione unilaterale* contro la proprietà (o contro altro diritto). Nei reati tradizionalmente definiti *patrimoniali in senso stretto* (...), e caratterizzati dalla *cooperazione* della vittima come la truffa, l'estorsione, la circonvenzione di incapaci ecc., invece, l'azione criminosa può di fatto eventualmente attaccare singole cose materiali, ma il punto decisivo è un altro: occorre, ai fini della configurabilità del reato, che l'azione incida negativamente sul patrimonio del soggetto passivo concepito come *entità economica unitaria*».

⁸⁷ Si rammenta, principalmente, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 15: «taluni fatti acquistano rilevanza in quanto conculcano un dato rapporto patrimoniale, mentre altri si qualificano in ragione dei risultati che producono sul patrimonio altrui complessivamente considerato».

⁸⁸ Ancora, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 15: «Le fattispecie del primo tipo si imperniano per lo più sul concetto di *cosa*: l'oggetto della signoria che viene conculcata dall'attività criminosa, e quindi il punto di riferimento di quest'ultima».

⁸⁹ Si v., sempre, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 40: «È la cooperazione della vittima che permette al reo di insidiare il rapporto patrimoniale nella sua fase dinamica, mettendo a partito le leggi dell'autonomia privata».

sulla relazione di diritto o sulla relazione di mero fatto, in ogni caso oggetto materiale tipico è sicuramente il patrimonio⁹⁰; nelle usurpazioni mediate dalla cooperazione costretta della vittima, anche per il caso in cui si ritenga la protezione ultimamente rivolta alla sostanza patrimoniale, oggetto (giuridico) primo e immediato dell'aggressione è anche la libertà negoziale⁹¹.

Si noti come il riferimento limitato alla costrizione e non esteso anche alla frode si comprende in ragione del fatto che solamente nella prima tipologia il condizionamento psichico costituisce elemento indefettibile del tipo criminoso, mentre nella seconda, si è anticipato, la disposizione patrimoniale può sempre seguire anche all'errore o (meglio) all'ignoranza preesistente nel soggetto passivo. Con la conseguenza che, in rapporto ai delitti di frode, la libertà negoziale è interesse solo *eventualmente* protetto e cioè protetto *in alternativa* rispetto all'integrità patrimoniale⁹². Oltretutto, vale la pena sottolineare come, anche per l'ipotesi in cui sul piano degli scopi di tutela la tutela dalla frode si impervi sulla *libertà negoziale*, l'incidenza su di essa è pur sempre inferiore rispetto a quanto non si riscontri nell'aggressione coartativa: e infatti, per quanto la disposizione debba potersi ricondurre alla volontà – viziata, ma pur sempre esistente – del soggetto passivo, ben diverso è il condizionamento esercitato dal soggetto attivo là dove la pressione psicologica assuma i tratti più stringenti della *coartazione*, non limitandosi alla più lieve, ancorché subdola, forma dell'*induzione*⁹³.

Quanto osservato, ci consente adesso di tornare sulla distinzione tra una tutela orientata alla libertà di autodeterminazione in sede negoziale e una tutela rivolta alle posizioni di diritto di consistenza patrimoniale per operare

⁹⁰ Come si è avuto modo di riscontrare *supra* nella presente Parte, Cap. IV, *passim*.

⁹¹ Anche sul punto, unimamente: PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 197; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 127; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 156; ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 545; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 194; CANESTRARI ET AL., *Pt.s.*, cit., p. 765.

⁹² Si v. *infra* nel presente Capitolo, §§ 3 ss e spec. § 3.2.1. e § 3.3.

⁹³ In tema, diffusamente e significativamente, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 109 ss.

un ulteriore chiarimento. Mentre, si è detto, l'offesa alla libertà negoziale risulta già integrata per effetto dell'intervenuta disposizione patrimoniale alla quale sia stato costretto il soggetto passivo, l'offesa all'integrità del patrimonio, ove anche concepito quest'ultimo in termini strettamente giuridici, implica sempre e comunque la produzione di un *danno*⁹⁴. Il punto, però, è che il danno non costituisce componente indefettibile del fatto costrittivo, né comunque risulta essenziale nella più specifica prospettiva "negoziale" della tutela, nella quale al contrario perde di significato anche l'eventuale conseguimento di un profitto per l'agente.

Se questo è vero, ne viene che in una prospettiva negoziale è in discussione, più radicalmente, la stessa *plurioffensività* dei delitti di costrizione e più in generale di aggressione mediata⁹⁵. Segnatamente, ove si ritenga che la protezione dall'usurpazione costrittiva sia in funzione dell'*integrità patrimoniale*, la *plurioffensività* del fatto emerge nitidamente dalla circostanza che l'offesa al bene-patrimonio si accompagna all'offesa al diverso bene della libertà di autodeterminazione: l'aggressione al volere del soggetto passivo acquisisce significato autonomo a partire dall'indefettibilità che connota la coazione psichica e assume la fisionomia della lesione, al pari dell'aggressione al patrimonio, alla quale si riconosce la fisionomia della lesione sempre che la disposizione realizzi il trasferimento al soggetto attivo di posizioni d'interesse patrimoniale giuridicamente qualificate⁹⁶.

Viceversa, se si accoglie la lettura "negoziale", una *plurioffensività* si può prospettare allorché si ritenga che l'aggressione assuma i connotati della lesione – nei termini anzidetti – con riferimento alla libertà di

⁹⁴ Si v. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 15: «Le figure del secondo tipo ruotano invece intorno al concetto di *danno*, che si riduce, come abbiamo visto, al concetto di *valore*».

⁹⁵ È questa, nella sostanza, l'alternativa prospettata da CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 738 ss.

⁹⁶ CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 739: «Una prima tesi afferma che il danno deve essere inteso con riferimento al patrimonio: cioè come "danno patrimoniale". La discussione si trasferisce quindi sul concetto di "patrimonio" agli effetti penali». Su quest'ultimo fronte, si v. le osservazioni condotte nella Parte I, Cap. I, § 2 ss.

autodeterminazione e del pericolo rispetto al patrimonio, posto che la modalità costringitiva tipica non implica necessariamente che il danno patrimoniale sia assunto ad elemento materiale del fatto⁹⁷.

Articolando tali considerazioni sul piano degli *elementi specifici* di tipicità si può osservare come, in linea generale, l'accoglimento di questa prospettiva determini la conservazione della struttura fondamentale dell'archetipo costringitivo. Si intende dire che, al netto di valutazioni più dettagliate sulle singole componenti del tipo criminoso, agli elementi indefettibili non si aggiungono requisiti dettati dal singolo scopo di tutela.

Ad ogni buon conto, una prima importante annotazione si rende opportuna con riferimento al *soggetto attivo del reato*: infatti, in una prospettiva incentrata sulla libertà negoziale non può comunque assumere tale veste il titolare dell'interesse patrimoniale o, comunque, il soggetto legittimato a disporre validamente dell'interesse medesimo – fatti salvi, ovviamente, gli eventuali profili di responsabilità di diverso ordine, anzitutto civilistico, emergenti a partire dal fatto di quest'ultimo⁹⁸. Tale limitazione si comprende allargando lo sguardo al versante passivo dell'aggressione, ove la *persona offesa* si individua nel soggetto che subisce la coazione determinata della *vis* e, di conseguenza, dispone in favore dell'agente⁹⁹: invero, se l'interesse all'integrità patrimoniale tende a rimanere in ombra, il disvalore del fatto si incentra sul momento della disposizione, nonché sul soggetto che la opera.

⁹⁷ CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 741: «La seconda tesi è rappresentata da un consistente orientamento della pratica: in base a tale tesi, il concetto di danno viene trasformato in una nozione “non patrimoniale”. Seguendo questa impostazione, il danno viene a coincidere con valori dematerializzati, spiritualizzati, quali la libertà del consenso delle parti contraenti la buona fede ed il rispetto delle regole (giuridiche e non) della convivenza civile».

⁹⁸ Sul versante penale, ne puoi semmai discendere una responsabilità ai sensi degli artt. 392 o 393 c.p. per le ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Si v. anche *infra* nel prossimo paragrafo.

⁹⁹ Sul punto, si v. COVATTA A., sub *art. 629 c.p.*, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, IV ed., tomo II, Milano, Giuffrè, 2007, p. 3941.

Quanto all'*elemento oggettivo*, come anticipato la fattispecie viene a strutturarsi conformemente alle componenti indefettibili della *vis* che rappresenta la modalità tipica della condotta, della *coazione (relativa)* che rileva quale *evento* di consistenza psichica, nonché della *disposizione patrimoniale* che costituisce il secondo e progressivo evento materiale¹⁰⁰. Peraltro, una questione significativa si pone in rapporto al requisito della *disposizione patrimoniale* e, segnatamente, alla fisionomia più specifica che tale componente viene ad assumere in questa lettura.

Si intende fare riferimento alla circostanza che, a fronte dell'accoglimento di una prospettiva "negoziale" dei delitti di costrizione, parrebbe logico prospettare che la mediazione della vittima assuma le sembianze dell'atto o del negozio giuridico¹⁰¹. D'altra parte, occorre valutare la questione alla luce della struttura fondamentale della costrizione, nonché del rapporto che a partire da quest'ultima si definisce tra la tutela della libertà di autodeterminazione e l'integrità patrimoniale. E in questo senso, da un lato, si sono debitamente illustrate le ragioni che ostano alla "sufficienza" del mero consenso ai fini dell'integrazione della cooperazione tipica di questa tipologia aggressiva; dall'altro lato, si è detto che sul versante degli scopi di tutela sussiste un rapporto di progressione – e non di alternatività – tra tutela della libertà di autodeterminazione e tutela dell'integrità patrimoniale. Ciò considerato, sembra corretto ritenere che anche nell'ambito di questa prima lettura, pure centrata sulla libertà di autodeterminazione in sede negoziale, sia sufficiente il ricorrere di una condotta (attivo od omissiva) che abbia i connotati sostanziali della *disposizione patrimoniale* e non anche i requisiti formali del negozio o dell'atto unilaterale¹⁰².

¹⁰⁰ In particolare, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 192.

¹⁰¹ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 63.

¹⁰² PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 64.

Quanto poi alle componenti che possono formare oggetto della disposizione patrimoniale, si rammenta che nell'ambito dell'aggressione mediata non si ravvisano limitazioni significative al di fuori, questo sì, della necessaria consistenza patrimoniale che queste debbono presentare: e ciò in quanto, evidentemente, è proprio il significato patrimoniale di quanto disposto dal soggetto passivo a distinguere l'aggressione dalle altre – anzitutto, la violenza privata (art. 610 c.p.) – rivolte più genericamente al bene della libertà morale¹⁰³. Pertanto, la cooperazione coartata può avere per oggetto rapporti giuridici di natura *reale* o di natura *obbligatoria*, i quali a loro volta possono afferire sia a beni materiali sia a beni immateriali, ma può finanche vertere su *aspettative di diritto*¹⁰⁴.

Da ultimo, con attinenza all'*elemento soggettivo*, si richiamano anche in questa sede le riflessioni proposte sul tema delle *finalità* dell'aggressione patrimoniale, salvo la necessità di declinarle nel rapporto con un tipo criminoso che, a seconda dello scopo di tutela preferito, può articolarsi anche nella previsione in un (ultimo) evento di danno/profitto¹⁰⁵.

Segnatamente, vale la pena rilevare come il problema della preferenza del dolo specifico, in luogo del dolo generico, si venga a porre solamente nell'ambito di una protezione accordata alla *libertà negoziale*, là dove in buona sostanza il profitto – unitamente al danno, ovviamente – non sia contemplato sul versante materiale del reato. E in questo senso, si deve ritenere preferibile la scelta di contemplare sul versante psicologico tale finalità ulteriore per rafforzare la rilevanza propriamente patrimoniale del fatto tipico: il quale, di per sé, esprime un significato offensivo limitato al bene giuridico della libertà

¹⁰³ Sul tema, recentemente e diffusamente, VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale*, cit.

¹⁰⁴ Per tutti, MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., p. 4.

¹⁰⁵ Si v. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., p. 112.

di autodeterminazione – seppure in sede negoziale – e non reca un disvalore patrimoniale *strictu sensu*¹⁰⁶.

2.2.2. I delitti di costrizione in funzione della tutela anche dell'integrità patrimoniale

Una seconda lettura individua nel patrimonio inteso in senso stretto e cioè nell'*integrità patrimoniale* l'interesse ultimamente protetto dai delitti di costrizione, pur non escludendo dal fuoco della tutela il bene giuridico della libertà di autodeterminazione, la cui offesa isolata però non risulta sufficiente in questa prospettiva a integrare il disvalore tipico.

Ne viene anzitutto che, al contrario di quanto osservato in rapporto a una tutela incentrata sulla libertà negoziale, la protezione delineata da questa lettura non assume necessariamente connotati giuridico-formali, lasciando piuttosto aperta la questione della concezione di patrimonio da accogliere¹⁰⁷.

A tal proposito, è dato apprezzare come in questa prospettiva risulti essenziale il prodursi del *danno*, che assume i connotati di evento materiale e che segna una prima fondamentale differenza con la prospettiva della libertà negoziale¹⁰⁸. Infatti, è proprio a partire da tale componente che la *plurioffensività* dell'aggressione costrittiva assume i connotati – nitidi, stavolta – della lesione, in rapporto sia al bene della libertà di autodeterminazione, sia al bene del patrimonio: e questo per la semplice ragione che, pur essendo

¹⁰⁶ Si v., in tema: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 466; MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 979; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 85; RANIERI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 337; VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano*, cit., p. 347.

¹⁰⁷ Si v. ancora CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 739.

¹⁰⁸ CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 738: «l'inserimento dell'elemento danno nella costruzione della fattispecie di un reato contro il patrimonio costituisce una tecnica legislativa dotata di un duplice significato. Da un lato, essa comporta – se confrontata con le fattispecie costruite sul singolo diritto soggettivo patrimoniale, imperniate sull'elemento "cose" – un'estensione operativa della norma incriminatrice. (...) Dall'altro lato, il richiamo espresso al "danno" determina – se confrontato con le fattispecie che prescindono da tale elemento – una restrizione operativa della norma incriminatrice».

individuato nell'integrità del patrimonio il fine ultimo/principale del presidio penalistico, è fatta salva la modalità coattiva, la quale si struttura necessariamente, cioè in qualsiasi modello astrattamente concepibile, nel nesso tra *vis*-coartazione-disposizione.

Peraltro, la centralità dell'elemento del danno porta con sé un grande interrogativo alla cui risposta si deve riconoscere assoluta priorità, alla luce anche della distinzione da noi prospettata sul versante degli scopi di tutela. In particolare, ci si deve chiedere se davvero il problema della natura del danno, inteso quale elemento essenziale e specificamente quale *evento materiale* delle ipotesi di cooperazione artificiosa, debba declinarsi nei termini tradizionali del confronto tra una concezione giuridica e una concezione economica, nonché tra una concezione giuridico-economica e una concezione personalistica. In buona sostanza, siamo davvero sicuri che questo sia il vero terreno sul quale si gioca la questione?

In effetti, si è osservato, la dottrina più attenta è giunta a prospettare un'*alternativa* ben più *radicale* rispetto a quella individuata dal raffronto tra le rammentate concezioni e segnatamente tra una lettura *patrimoniale* e una lettura *non patrimoniale* di danno¹⁰⁹. Viene dunque da chiedersi cosa stia a significare questa contrapposizione e soprattutto quale significato possa esprimere, in seno ai delitti contro il patrimonio, una lettura non patrimoniale del danno.

A ben vedere, è proprio l'analisi tipologica condotta in rapporto alla modalità coattiva a venire in nostro soccorso. Nel dettaglio, abbiamo osservato come il danno-evento materiale non costituisca elemento indefettibile dell'archetipo: in altre parole il danno può non essere contemplato nella formulazione dei delitti di costrizione, anzitutto dell'estorsione, senza che ne siano snaturati i connotati essenziali¹¹⁰. Ora, è chiaro che quando il

¹⁰⁹ Si ricorda: CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., pp. 738 ss. e spec. p. 739 e p. 741.

¹¹⁰ Si v. *supra* nel presente Capitolo, § 2.

riferimento è operato al danno quale *evento materiale* del reato, non c'è dubbio che si tratti di un "danno patrimoniale": e questo, vale la pena ribadirlo, assolutamente *a prescindere* dalla concezione di patrimonio che si voglia accogliere, sì che il danno potrà ritenersi integrato per effetto della sottoscrizione dell'atto o del negozio con il quale si trasferiscono rapporti giuridici o aspettative di diritto (concezione giuridica) o piuttosto potrà giudicarsi necessario l'ingresso effettivo nella disponibilità materiale dell'agente dei beni oggetto dell'estorsione (concezione economica) o ancora potrà richiedersi il concorso del trasferimento giuridico e materiale della ricchezza (concezione giuridico-economica) o infine potrà stimarsi essenziale l'accertamento della diminuzione della strumentalità del patrimonio del soggetto passivo a soddisfarne i bisogni materiali o spirituali (concezione personalistica).

In ogni caso, ciò che interessa puntualizzare in questa fase è che, seguendo la distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ove l'elemento del danno sia contemplato dal fatto tipico quale evento materiale del reato questo ha sempre e comunque – al netto dalla concezione di patrimonio preferita – natura e contenuto *patrimoniale*.

D'altra parte, poiché il danno non rappresenta un elemento indefettibile dell'archetipo, esso non è necessariamente contemplato nel tipo costrittivo: e questo è esattamente ciò che accade nella prospettiva di tutela della libertà negoziale¹¹¹. Non solo, perché bisogna anche fare attenzione a un aspetto che a questo punto riveste un'importanza risolutiva: segnatamente, occorre verificare cosa accade se, in luogo del *danno-evento materiale*, si assoggetti alla medesima riprova il *danno-evento giuridico*. Si tratta di un'operazione che, anticipata in rapporto all'intera categoria delle usurpazioni mediate, esprime

¹¹¹ Come si è avuto modo di osservare nel paragrafo che precede.

esprime adesso un significato ben più specifico rispetto ai delitti di costrizione¹¹².

Si è detto che necessita muovere dalla struttura della tipologia aggressiva per comprendere il diverso ruolo che riveste il requisito del danno in queste ipotesi delittuose e che necessita anche mettere in relazione le modalità archetipiche con la cooperazione artificiosa: è proprio così, altrimenti si rischia di non comprendere la mutevole natura – e la mutevole rilevanza – assunta dal danno.

In particolare, la peculiarità dell'offesa realizzata dalle usurpazioni mediate si coglie prima di tutto nella *cooperazione artificiosa* della vittima e cioè nella componente della *disposizione patrimoniale*: in sostanza, il risultato dannoso per l'interesse patrimoniale del soggetto passivo consiste sempre, anzitutto, nell'esercizio viziato della libertà negoziale¹¹³. Ne viene che in queste aggressioni il *danno* quale *evento giuridico* è integrato, prima di tutto, dalla lesione della *libertà di autodeterminazione*¹¹⁴. Ma il punto allora diventa: cosa possiamo osservare in rapporto a un tipo costrittivo, la cui struttura risulta incentrata sull'offesa della libertà di autodeterminazione e non contempla l'evento materiale del danno/depauperamento patrimoniale? Ebbene, in questo caso il danno in senso giuridico ossia il risultato offensivo ha consistenza, propriamente, *non* patrimoniale.

È dunque possibile, a questo punto, dare completezza a quell'intuizione da cui abbiamo preso le mosse, la quale, pure avvertita dell'impoverimento della portata autenticamente patrimoniale di queste aggressioni, sembra trovare compimento solamente ove posta in raffronto a una finalità di tutela dai

¹¹² *Supra* nel presente Capitolo, § 1.

¹¹³ Si v. FIANDACA-MUSCO, *Pt. s.*, cit., p. 7: «Nei reati contro il *patrimonio in senso stretto* [al cui novero è ricondotta anche l'estorsione] (...) il requisito del danno patrimoniale (...) è andato in alcuni casi problematici "dematerializzandosi", fino a perdere o a scolorire la sua originaria impronta economica [*rectius*: patrimoniale]».

¹¹⁴ Si v., nuovamente, CANESTRARI et al., *Pt. s.*, cit., p. 741: «il danno viene a coincidere con valori dematerializzati, spiritualizzati, quali la libertà del consenso delle parti contraenti la buona fede ed il rispetto delle regole (giuridiche e non) della convivenza civile».

connotati effettivamente non patrimoniali. E invero, quale significato esprime in seno ai delitti contro il patrimonio una lettura non patrimoniale di danno, se non proprio quello dell'offesa al diverso bene giuridico della *libertà di autodeterminazione* (sebbene in ambito negoziale)?

E in questo senso, vale adesso la pena di recuperare una volta di più la distinzione delineata nel paragrafo precedente tra la tutela della libertà di autodeterminazione in ambito negoziale e la tutela del patrimonio in senso giuridico per riscontrare come, davvero, non possano residuare ulteriori dubbi circa il fatto che unicamente la seconda prospettiva offra protezione a un interesse propriamente "patrimoniale", se pure inteso nei termini specifici di quella concezione, talché unicamente in rapporto ad essa l'evento in senso giuridico assume i connotati dell'offesa alla ricchezza individuale¹¹⁵.

Di contro, in quegli indirizzi interpretativi che impoveriscono il requisito dell'evento (materiale) di danno/profitto, è dato riscontrare chiaramente l'influenza della prima lettura: così in quell'orientamento, risalente ma mai definitivamente abbandonato dalle Corti, che trasforma l'evento di danno (e di profitto), contemplato sul versante materiale, nella finalità ulteriore del profitto, di rilevanza eminentemente psicologica, si da arretrare la soglia della tipicità al momento della disposizione patrimoniale determinata per mezzo della *vis*¹¹⁶.

In buona sostanza, l'alternativa tra una tutela *effettivamente* patrimoniale e una tutela solo *latamente* patrimoniale rappresenta l'autentico terreno di scontro in seno ai delitti di aggressione mediata; che, anzi, con specifico riferimento ai delitti di *costrizione* risulta sdrammatizzata dal fatto che la

¹¹⁵ CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 738: «per integrare la figura di reato non basta la realizzazione della condotta, ma occorre che questa cagioni un danno, un'offesa, una lesione, al patrimonio della vittima; se il danno manca, difetta anche la consumazione».

¹¹⁶ Si v., in particolare, Cass. pen., 4 maggio 1985, *Capitano*, in *CED Cassazione*, n. 166287, in *Giust. pen.*, 1985, II, cc. 506 s. Si v., anche: Cass. pen., 17 marzo 2004, in *CED Cassazione*, n. 229048; Cass., 4 febbraio 1981, *Spataro*, in *CED Cassazione*, n. 148415. In dottrina, si v. soprattutto MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 466.

coazione rappresenta una componente indefettibile del tipo criminoso ed è pertanto contemplata anche ove *l'integrità patrimoniale* sia assunta quale scopo principale della tutela.

Altrettanto non può invece dirsi per i delitti di *frode*, con riferimento ai quali come già si è anticipato e come si avrà modo di vedere ancora meglio nel proseguo, il contrasto risulta all'opposto esasperato dalla circostanza che il condizionamento psichico non concorre a definire le modalità archetipiche del fatto e tende pertanto a scomparire ove la fattispecie si strutturi in funzione di un presidio strettamente patrimoniale¹¹⁷.

Quanto sinora osservato consente adesso di apprezzare come i riflessi di questa impostazione sugli elementi specifici di tipicità siano, generalmente, nel senso di arricchire il fatto sul versante materiale delle conseguenze della disposizione patrimoniale: in buona sostanza, al di là di un primo fulcro individuato nella coazione del soggetto passivo e nella correlata offesa al bene della libertà di autodeterminazione, il tipo si impernia con significato ancora più decisivo sul duplice evento del danno/profitto, che (con)segue al primo di consistenza psichica (coazione) e al secondo di consistenza già materiale (disposizione patrimoniale). La centralità di questa componente è confermata dalle differenze che logicamente seguono in rapporto al soggetto attivo e passivo del reato, nonché alla disciplina dell'elemento soggettivo.

In questo senso, muovendo dalla diversa individuazione del bene protetto, si può anzitutto riscontrare come, se pure il *soggetto passivo della condotta* può occasionalmente identificarsi nella persona legittimata a disporre dell'interesse patrimoniale di cui non sia anche titolare, ove anche questi sia fatto destinatario della *vis* posta in essere dall'agente, il *soggetto passivo del reato* e *persona offesa* dallo stesso è sempre il titolare dell'interesse

¹¹⁷ Per queste considerazioni, si v. *infra* nel presente Capitolo, § 3 e §§ 3.2 s.

patrimoniale, il quale è altresì escluso dalla cerchia di coloro che possono assumere la qualifica di *soggetto attivo del reato*¹¹⁸.

Tale assetto segue, per l'appunto, al fatto che, essendo l'incriminazione volta a presidiare l'integrità del patrimonio, occorre guardare all'individuo che patisce il depauperamento patrimoniale e cioè all'individuo nella cui sfera giuridica e/o economica si verifica l'evento del danno. Peraltro, vale la pena rammentare come la titolarità giuridica di un interesse patrimoniale, che vale ad individuare la vittima del delitto di costrizione, non consente anche al soggetto che possa vantarla di esercitare la violenza/minaccia coartatrice per ottenere la disposizione patrimoniale: l'ordinamento non permette infatti che i consociati ricorrano alla *vis* per regolare le proprie vicende economico-negoziali, bensì prevede, per il caso in cui l'agente vanti una valida ragione giuridica per domandare ed ottenere la cooperazione del soggetto passivo, che il ricorso alla *vis* integri il delitto di *esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose*¹¹⁹ o con *violenza alle persone*¹²⁰.

Spostando l'attenzione sull'*elemento oggettivo del reato*, si osserva come agli elementi indefettibili della violenza o della minaccia, che costituiscono le modalità alternative della condotta, della *coazione (relativa)*, che assume la veste di evento, nonché della *disposizione patrimoniale*, che parimenti assume la veste di evento, si aggiungano i due ulteriori e speculari eventi del *danno/depauperamento* per il soggetto passivo e del *profitto* per il soggetto

¹¹⁸ Come già accennato, propende per questa soluzione la dottrina pressoché unanime: PALOPOLI, voce *Estorsione*, cit., p. 682; CONTI, voce *Estorsione*, cit., p. 996; MARINI, voce *Estorsione*, cit., p. 387; MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., p. 1. Si v. anche: PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 197; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 127; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 156; ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 545; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 194; CANESTRARI ET AL., *Pt.s.*, cit., p. 765.

¹¹⁹ Art. 392, co. 1 e co. 2, c.p.: «Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione».

¹²⁰ Art. 393, co. 1, c.p.: «Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno».

attivo¹²¹. Questi ultimi, di cui si è ampiamente detto, completano dunque la catena causale che trova origine nella *vis*: sì che la struttura – e, logicamente, l'accertamento – del fatto materiale viene a complicarsi ulteriormente, dovendosi riscontrare, a partire dalla coazione, oltre all'intervenuta disposizione anche il seguente depauperamento della sostanza patrimoniale. A tal proposito, è dato altresì rilevare che, al pari di quanto constatato in rapporto alla tutela della *libertà negoziale*, possono farsi oggetto della disposizione i rapporti giuridici di natura *reale* o di natura *obbligatoria*, i quali a loro volta possono afferire sia a beni materiali sia a beni immateriali, nonché le *aspettative di diritto*; a condizione, sempre, che tutti questi abbiano un significato patrimoniale¹²².

Per quanto attiene poi all'*elemento soggettivo del reato*, anche su questo versante si osservano mutamenti rispetto all'opzione in favore della *libertà negoziale*: mutamenti che, a ben vedere, sono naturale conseguenza dell'innesto sul versante materiale degli elementi specifici del danno e del profitto. In effetti, se abbiamo osservato che la previsione della *finalità* ulteriore del profitto si rende necessaria per operare un recupero, sul piano soggettivo, di un significato propriamente patrimoniale a una tutela incentrata, sotto il profilo oggettivo, sulla lesione della libertà morale; di contro, nella prospettiva dell'integrità patrimoniale, tale componente finalistica assume la consistenza materiale del *risultato* del profitto per l'agente e (soprattutto) del correlato danno per la vittima, talché non residua più lo spazio – né, a ben vedere, la necessità – per una disciplina

¹²¹ Si v.: CONTI, voce *Estorsione*, cit., pp. 999 s.; SALVINI, voce *Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*, cit., pp. 1003 s.; MARINI, voce *Estorsione*, cit., p. 386; MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., pp. 4 s. Nella manualistica: PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., pp. 206 ss.; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 141; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 163 s.; ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., pp. 547 ss.; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 194; CANESTRARI ET AL., *Pt.s.*, cit., pp. 768 s.

¹²² Per tutti, MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., p. 4.

dell'elemento psicologico nei termini del dolo specifico ¹²³. Con la conseguenza che sul versante soggettivo del reato si contempla il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'intero fatto materiale tipico¹²⁴.

La disamina, qui offerta, delle ricadute di questa impostazione sul tipo criminoso dei delitti di costrizione consente di operare due considerazioni di ordine generale con riferimento alla tipologia generale di aggressione.

Innanzitutto, sotto il profilo "vigentistico", è affatto significativo che la fattispecie estorsiva delineata dal codice Rocco sia in tutto e per tutto rispondente a quello che emerge a partire dalla prospettiva dell'integrità patrimoniale: "*Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*".

Non solo perché, con significato ancora più decisivo, mentre in rapporto alla modalità sottrattiva e alla modalità appropriativa il legislatore non ha delineato una tutela univoca e coerente in tutte le componenti del fatto tipico, avendo piuttosto optato per una soluzione ibrida al fine, probabilmente, di comporre le diverse anime del valore patrimoniale; diversamente, rispetto alla costrizione lo stesso legislatore ha accolto in tutto e per tutto una delle due letture prospettabili sul piano concettuale. E d'altra parte, non sfuggono le ragioni che debbono aver persuaso ad adottare l'opzione dell'*integrità patrimoniale*.

¹²³ Diversamente, soprattutto MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 466. Si v. pure: MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., p. 979; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 85; RANIERI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 337; VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano*, cit., p. 347.

¹²⁴ Si v.: CONTI, voce *Estorsione*, cit., p. 1001; SALVINI, voce *Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*, cit., p. 1004; MARINI, voce *Estorsione*, cit., p. 387; MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., p. 6. Nella manualistica: PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., pp. 212 s.; PULITANÒ, *Pt.s.*, cit., p. 143; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 164; ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 550; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 195; CANESTRARI ET AL., *Pt.s.*, cit., p. 769.

Con l'analisi di tali ragioni perveniamo alla seconda osservazione sull'archetipo costrittivo: il nodo di quella stessa, "drammatica" alternativa sul versante degli scopi di tutela – tra una protezione della libertà di autodeterminazione in ambito negoziale e una protezione dell'integrità patrimoniale – sta tutto nel dato inequivocabile che ammettere un presidio della sola libertà negoziale implica, inesorabilmente, perdere la patrimonialità del *danno* inteso nei termini sopra descritti dell'*evento giuridico* del reato. E, vale la pena ribadirlo, le più ardite interpretazioni delle Corti, che frequentemente sono nel senso di arretrare la soglia di rilevanza penale accontentandosi della disposizione patrimoniale costretta, si comprendono proprio in questi precisi termini: a una tutela del patrimonio – descritto alla stregua delle più svariate concezioni, le quali, come abbiamo avuto modo di constatare fin dalle prime battute del presente elaborato, si assestano su un terreno concettualmente pure collegato ma già distinto rispetto a quello più pregnante del *valore* del patrimonio¹²⁵ – intesa in senso proprio si sostituisce una tutela della libertà morale, per quanto attuata nell'ambito economico-negoziale¹²⁶.

Quanto appurato importa che una conservazione del significato autenticamente patrimoniale della tutela approntata dai delitti di costrizione e anzitutto all'estorsione passa per la previsione del requisito dell'*evento materiale del danno*: solo questo, in effetti, garantisce che il diritto penale non arretri a sanzionare condotte al più *pericolose*, ma non ancora *lesive* del bene patrimonio. Il tutto, evidentemente, a meno che non si ritenga al contrario opportuno procedere nel senso di articolare una tutela in funzione della

¹²⁵ Ampiamente, *supra* nella Parte I, Cap. I, §§ 2 ss.

¹²⁶ Si rammenti CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 741: «La seconda tesi è rappresentata da un consistente orientamento della pratica: in base a tale tesi, il concetto di danno viene trasformato in una nozione "non patrimoniale". Seguendo questa impostazione, il danno viene a coincidere con valori dematerializzati, spiritualizzati, quali la libertà del consenso delle parti contraenti la buona fede ed il rispetto delle regole (giuridiche e non) della convivenza civile».

libertà negoziale, procedendo per questa via a specificare l'interesse protetto e, in ultima analisi, enfatizzando la stessa modalità archetipica della costrizione e delle sue più immediate conseguenze rispetto alla cooperazione artificiosa.

2.3. *I delitti di costrizione nel diritto vivente: la tendenza alla "depatrimonializzazione" della tutela*

L'analisi della casistica sulle aggressioni costrittive e principalmente sul delitto di estorsione rivela un netto ed inequivocabile sbilanciamento della prassi applicativa in favore della tutela della (sola) *libertà negoziale*, per lo più percepita come fulcro del presidio approntato dalle fattispecie di costrizione, accompagnato dalla diffusa tendenza delle Corti a non svolgere un alcun accertamento specifico sulla natura patrimoniale del danno patito dal soggetto passivo¹²⁷.

Peraltro, la questione della consistenza anche *non patrimoniale* del duplice e speculare evento del danno e del profitto richiede di essere considerata tenendo sicuramente in debito conto le enunciazioni correnti nelle pronunce di merito e di legittimità, ma guardando anche – anzi, soprattutto – agli esiti concreti dei percorsi argomentativi seguiti dalla giurisprudenza. In tal senso, con riferimento anzitutto alla componente del *danno*, non si manca di rilevare come la più ricorrente posizione sostenuta dalle Corti sia nel senso di escludere che il danno possa avere natura non patrimoniale¹²⁸: ed è chiaro che, seguendo questa linea interpretativa, si dovrebbe ritenere assicurata la protezione (anzitutto) all'interesse dell'integrità del patrimonio.

¹²⁷ Per tutti, CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 741.

¹²⁸ *Ex plurimis*, costantemente nel tempo: Cass. pen., 12 luglio 2013, *Ventimiglia*, in *CED Cassazione*, n. 257303; Sez. III, 23 maggio 2006, *Viggiano*, in *Dejure*, Giuffrè; Cass., 22 aprile 1993, *Puglisi*, in *CED Cassazione*, n. 194418; Cass., 29 gennaio 1973, *Nazionale*, in *CED Cassazione*, n. 124228; Cass. pen., 20 giugno 1967, *Valitutto*, in *Arch. pen.*, 1969, p. 35.

D'altra parte, è pur vero che, al contempo, la giurisprudenza si mostra pacifica nell'ammettere che il profitto penalmente rilevante possa consistere in "qualunque vantaggio" e, pertanto, possa anche *non* avere affatto consistenza patrimoniale¹²⁹.

Non solo, perché l'impovertimento del significato offensivo della costrizione in rapporto al bene patrimonio risulta ancor più evidente a fronte del richiamato orientamento tradizionale – mai sopito – della giurisprudenza che "degrada" il *profitto*, da evento materiale, ad oggetto del dolo specifico e per tale via anticipa la consumazione del reato al compimento dell'atto di disposizione¹³⁰. La citata interpretazione si pone in rapporto di assoluta coerenza e armonia con la prospettiva della *libertà negoziale*, in seno alla quale, come si è potuto constatare, il profitto e il danno non sono contemplati alla stregua di elementi essenziali del fatto materiale tipico, ma assolvono – o meglio, assolve (il profitto) – piuttosto a una funzione di recupero di un disvalore latamente patrimoniale sul piano soggettivo. In altre parole, la trasformazione del *profitto* in componente psicologico-finalistica della fattispecie concorre a "colorare" in termini patrimoniali la compromissione della libertà morale della vittima, se pure a prescindere dalle conseguenze effettivamente verificatesi e cioè senza che tali conseguenze rilevino sul piano del disvalore materiale del fatto¹³¹.

Sempre con riferimento all'evento del profitto, un'altra questione attraversata dal contrasto tra la tutela della *libertà negoziale* e la tutela dell'*integrità*

¹²⁹ Si v., tra le molte: Cass. pen., sez. II, 7 aprile 2011, *Tocco*, in *CED Cassazione*, n. 15716; Sez. II, 31 marzo 2008, *Colucci*, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 1546 ss.; Cass., 17 novembre 2005, *Calabrese*, in *Cass. pen.*, 2007, pp. 2496 ss.; Sez. I, 27 ottobre 1997, *Carrelli*, in *Dejrue*, Giuffrè; Cass., 19 ottobre 1982, *Buttiglieri*, in *Riv. pen.*, 1983, pp. 910 s.

¹³⁰ Si v., in particolare, Cass. pen., 4 maggio 1985, *Capitanoo*, in *Giust. pen.*, 1985, II, c. 506. Si v., anche: Cass. pen., 17 marzo 2004, in *CED Cassazione*, n. 229048; Cass., 4 febbraio 1981, *Spataro*, in *Giust. pen.*, II, cc. 639 s.

¹³¹ Si v., soprattutto, DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 85.

patrimoniale attiene al requisito dell'“ingiustizia” che connota il profitto nel delitto di estorsione¹³².

A ben vedere, con riferimento a questo connotato dell'aggressione costrittiva, il dubbio sembra risolto alla radice dal legislatore che parrebbe essersi espresso, e in modo inequivocabile, in favore di una prospettiva patrimonialistica: in effetti, l'esigenza che il profitto sia *non iure* risulta coerente con una tutela centrata sul patrimonio in senso stretto, che non può dirsi lesa allorché la condotta sia rivolta a conseguire quanto effettivamente spetta per il diritto all'agente; mentre nella prospettiva della *libertà negoziale* l'offesa risulta già integrata a partire dal fatto che, dovuta o meno, la disposizione patrimoniale sia stata eseguita dal soggetto passivo dietro la *vis* coartatrice del soggetto attivo. E salvo, in ogni caso, le dovute distinzioni con le fattispecie di *esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose* (art. 392 c.p.) o *con violenza alle persone* (art. 393 c.p.), sulle quali si dirà a stretto giro.

Coerentemente con l'opzione accolta dal legislatore, dottrina e giurisprudenza sono in linea di principio concordi nel ritenere che il profitto conseguito dall'agente in virtù della cooperazione artificiosa della vittima non deve fondarsi su di una pretesa riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico e, pertanto, azionabile in giudizio¹³³: ed è proprio in questo senso che con riferimento alle ricorrenti ipotesi di estorsione relativa ad *obbligazioni naturali*, le Corti tendono ad affermare la sussistenza dell'*estorsione* per effetto

¹³² Art. 629 c.p.: «Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un *ingiusto* profitto con altrui danno è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000».

¹³³ Si v. ancora: CONTI, voce *Estorsione*, cit., pp. 999 s.; SALVINI, voce *Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*, cit., pp. 1003 s.; MARINI, voce *Estorsione*, cit., p. 386; MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., pp. 4 s. Nella manualistica: PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., pp. 206 ss.; PULITANO, *Pt.s.*, cit., p. 141; FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 163 s.; ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., pp. 547 ss.; MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 194; CANESTRARI ET AL., *Pt.s.*, cit., pp. 768 s.

dell'impossibilità per il soggetto attivo di far valere davanti a un giudice il proprio credito¹³⁴.

Nondimeno, si deve rilevare come siano rinvenibili pronunce in cui la giurisprudenza ha allentato il rigore tecnico di questo requisito e ha escluso il reato sulla base del fatto che l'articolo 2043 del codice civile nega il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in ossequio a un'obbligazione naturale. In buona sostanza, secondo l'opinione che si cita la *soluti retentio* del creditore comproverebbe, sebbene in via indiretta, la natura non *contra ius* del profitto¹³⁵.

Inoltre, vale la pena richiamare la citata distinzione tra il delitto di *estorsione* e i delitti di *esercizio arbitrario delle proprie ragioni*¹³⁶. Particolarmente interessante risulta, ai nostri fini, la coesistenza tra una prima interpretazione generalmente seguita dalla giurisprudenza e un secondo indirizzo di portata più limitata e dal significato essenzialmente correttivo.

Ebbene, in linea di principio si può dire che le Corti individuano il criterio della distinzione nell'azionabilità o meno in giudizio della pretesa fatta valere con la forza dall'agente¹³⁷: si noti, peraltro, come tale elemento, mentre afferisce alla dimensione psicologica della ragion fattasi, attiene al versante

¹³⁴ Si v., *inter alia*: Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2013, *De Maio*, in *CED Cassazione*, n. 7972; Sez. II, 29 ottobre 2009, *Sorrenti*, in *CED Cassazione*, n. 44712; Sez. II, 22 aprile 2009, *Marsala*, in *CED Cassazione*, n. 25613; Sez. VI, 2 ottobre 2007, *Oshodin*, in *CED Cassazione*, n. 39366; Sez. VI, 15 giugno 2005, *Berdini*, in *Riv. pen.* 2006, p. 56; Sez. II, 23 settembre 2003, *El Khattabi*, in *Giust. pen.*, 2005, cc. 214 s.; 18 ottobre 1988, *Iacob*, in *Riv. pen.*, 1990, pp. 737 ss.

¹³⁵ In questo senso, anche recentemente: Cass. pen., 25 settembre 2007, *Argirò*, in *Guida dir.*, 2007, 47, 81; Cass., 17 gennaio 2001, *Vegliante*, in *Riv. pen.*, 2001, pp. 444 s.; Cass., 1° luglio 1993, *Versaci*, in *CED Cassazione*, n. 1955539; Cass., 16 ottobre 1990, *Rasi*, in *Riv. pen.*, 1991, pp. 481 ss.

¹³⁶ Sul punto, si v. soprattutto MANTOVANI, voce *Estorsione*, cit., pp. 7 s.

¹³⁷ Si v., da ultimo: Cass. Pen., sez. II, n. 46288/2016, cit. Tra le altre: Cass. pen., 25 settembre 2014, *Conte*, in *CED Cassazione*, n. 260474; Cass., 29 maggio 2012, *Di Vuono e al.*, in *CED Cassazione*, n. 153192; Cass., 9 novembre 2005, *Picca*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1926; Cass., 1 ottobre 2004, in *CED Cassazione*, n. 230709; Cass., 12 marzo 2004, in *CED Cassazione*, n. 229705; Cass., 21 maggio 2001, *Pirovano*, in *Guida dir.*, 2001, 35, 59; Cass., 22 aprile 1998, *Puccini*, in *CED Cassazione*, n. 210433; Cass., 14 febbraio 1989, *Stanovich*, in *Riv. pen.*, 1990, p. 29; Cass., 22 marzo 1986, *Piazza*, in *Giust. pen.*, 1987, II, cc. 385 s.; Cass. 5 marzo 1986, *Falcone*, in *Riv. pen.*, 1987, p. 327.

materiale del delitto di estorsione, salvo ovviamente che non si ritenga – problematicamente – di accogliere l’interpretazione del dolo specifico.

Ancora una volta, però, ragioni afferenti alla protezione del diverso bene della *libertà morale* incidono sull’interpretazione delle Corti, che mostrano di considerare *ex se* ingiusto il profitto ove la violenza o la minaccia risultino gratuite o comunque sproporzionate rispetto alla pretesa fatta valere dall’agente, pure azionabile in giudizio, e rivelano, per questa via, la tendenza a prediligere una tutela elastica e reattiva in rapporto alle istanze della libertà negoziale rispetto a una tutela rigorosamente orientata all’integrità patrimoniale¹³⁸.

Ora, se questa tendenza alla depatrimonializzazione della componente del profitto risulta, tutto sommato, coerente con la segnalata e generalizzata apertura delle Corti, diverso dovrebbe essere il discorso in rapporto alla componente del *danno*, rispetto al quale si diceva che la giurisprudenza si è sempre espressa in favore della conservazione di un significato strettamente patrimoniale¹³⁹.

Eppure, gli esiti dell’analisi non sono affatto differenti ove si prenda in esame il vasto ambito della c.d. *estorsione contrattuale* e cioè del ricorso alla costrizione in funzione della stipulazione di veri e propri accordi negoziali. Soprattutto, è interessante porre a confronto la casistica sull’estorsione nei *contratti sperequativi*, ossia quelli in cui sia dato ravvisare uno sbilanciamento tra le prestazioni delle parti, e la casistica sull’estorsione nei *contratti non sperequativi*. E invero, con riferimento ai primi il ricorrere del danno patrimoniale, oltre che dell’offesa alla libertà di autodeterminazione, non

¹³⁸ Recentemente, soprattutto: Cass. Pen., sez. VI, n. 17785/2015, cit. Si v. anche: Cass. pen., 1° febbraio 2012, *V.P.*, in *Studium iuris*, 2012, p. 1432; Cass., 28 ottobre 2010, *Straface*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 150; Cass., 2 dicembre 2009, in *Guida dir.*, 2010, 6, 75; Cass., 27 giugno 2007, *Della Rocca*, in *Guida dir.*, 2007, 71.

¹³⁹ Si v. ancora, tra le tante: Cass. pen., 12 luglio 2013, *Ventimiglia*, in *CED Cassazione*, n. 257303; Sez. III, 23 maggio 2006, *Viggiano*, in *CED Cassazione*, n. 34128; Cass., 22 aprile 1993, *Puglisi*, in *CED Cassazione*, n. 194418; Cass., 29 gennaio 1973, *Nazionale*, in *CED Cassazione*, n. 124228; Cass., 20 giugno 1967, *Valitutto*, in *Arch. pen.*, 1969, p. 35.

risulta seriamente in discussione: si pensi alla tematica dell'*equo canone*¹⁴⁰, ove i problemi si sono posti semmai in rapporto al contenuto della minaccia, e si pensi anche alle pronunce in ambito di *rapporto di lavoro*¹⁴¹, principalmente la costrizione ad accettare orari di lavoro e livelli retributivi non pattuiti contrattualmente o a prestare "in bianco" le proprie dimissioni.

Ma qual è la linea interpretativa seguita dalle Corti ove una sproporzione *economico-patrimoniale* non sia rinvenibile? La tendenza da sempre diffusa nella giurisprudenza, per queste ipotesi, è nel senso di ravvisare un danno *in re ipsa* nella conclusione del contratto, prescindendo da qualsiasi accertamento del depauperamento patrimoniale concretamente patito dal soggetto passivo¹⁴². In buona sostanza, ancora una volta, là dove un'interpretazione coerente con la prospettiva di tutela di entrambi gli interessi in gioco e quindi anche dell'interesse patrimoniale rischi di importare un allentamento nel presidio all'autodeterminazione, la reazione delle Corti è sempre quella di prediligere una protezione a tutto campo della libertà morale, con impoverimento in sede applicativa di quelle componenti di tipicità nelle quali si esprime il presidio all'integrità patrimoniale.

¹⁴⁰ Si v., tra le altre: Cass. pen., 26 settembre 1984, *Bellini*, in *Riv. pen.*, 1984, pp. 808 ss.; Cass., 6 dicembre 1983, *Vieluretti*, in *Cass. pen.*, 1985, p. 340; Cass., 24 aprile 1980, *Paci*, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1981, p. 749. In tema, anche i vari contributi di: G. LATTANZI, *Osservazioni in tema di estorsione del locatore per la pretesa di un canone superiore a quello legale*, in *Cass. pen.*, 1981, pp. 753 ss.; G. SELLAROLLI, *Equo canone ed estorsione*, in *Leg. pen.*, 1982, pp. 189 ss.; G. PICA, *Violazioni dell'equo canone e reato di estorsione*, in *Riv. pen.*, 1989, pp. 139 ss.

¹⁴¹ Si v., recentemente: Cass. pen., 27 novembre 2013, *Bleve*, in *Guida dir.*, 2014, 9, 99; Cass., 30 ottobre 2012, *L.G.*, in *Dir. pen. proc.*, p. 1227; Cass., 20 dicembre 2011, in *Giur. it.*, 2012, pp. 2640 s.; Cass., 1° luglio 2010, *Tramontana*, in *Riv. pen.*, 2010, pp. 978 s. Si v. anche M. MEUCCI, *Dimissioni ottenute sotto la minaccia di licenziamento e di denuncia penale*, in *Lav. prev.*, 1997, pp. 1263 ss.

¹⁴² Si v. Cass., 25 gennaio 2012, *Biondo*, in *CED Cassazione*, n. 9185; Sez. I, 31 marzo 2010, *Chianese*, in *CED Cassazione*, n. 18722; Sez. VI, 14 novembre 2008, *Russo*, in *CED Cassazione*, n. 46058.

3. *La frode*

L'altra modalità dell'aggressione mediata, generalmente connotata per un disvalore più tenue rispetto alla costrizione e d'altra parte notevolmente più ricorrente tra i delitti contro il patrimonio, è rappresentata dalla *frode*¹⁴³.

Il rapporto tra la tipologia costrittiva e la tipologia fraudolenta ha una portata di grande significato nell'ambito della cooperazione artificiosa perché, a ben vedere, riecheggia la distinzione già rammentata nella prima parte del presente elaborato: *aut vi aut fraude delinquitur*¹⁴⁴. Ma se tale distinzione afferisce più generalmente – e, come si è avuto modo di osservare, in modo indubbiamente approssimativo – all'intera schiera delle aggressioni patrimoniali, per non dire alla criminalità nella sua totalità, quale può essere il più specifico significato che è dato raccogliere in rapporto a questi due archetipi? La domanda individua un punto di partenza per la comprensione di quelle diversità che, presenti sul piano tipologico, si ripercuotono anche sul versante delle finalità di tutela.

Ebbene, in via di primissima approssimazione, si deve constatare che, se le modalità della violenza e della minaccia non risultano di per sé idonee ad

¹⁴³ Quali contributi fondamentali sulla *frode* intesa come modalità dell'aggressione patrimoniale, assieme a tutti gli altri ormai ampiamente citati nel corso dell'elaborato, si indicano soprattutto: G. NATALE, *Del dolo e della frode penale, civile e commerciale e dei relativi rimedi giuridici*, Salerno, 1877; TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, cit.; PETROCELLI, *Violenza e frode nel progetto preliminare del nuovo codice penale italiano*, cit., *passim* e spec. pp. 177 ss.; PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., soprattutto pp. 123 ss.; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., *passim* e spec. pp. 177 ss. e pp. 255 ss.

¹⁴⁴ Si rammenti MANTOVANI, *Pt. s.*, cit., pp. 51 s.: «La *violenza* costituisce, assieme alla *frode*, una delle forme più tipiche ed originarie di aggressione degli altrui beni (...) In particolare, la *violenza* e la *frode* costituiscono anche mezzi per sopprimere, coartare o carpire le deliberazioni di volontà e, come tali, lesivi della altrui libertà. Ma la *violenza* sta al centro dei delitti contro la libertà (o, comunque, o offensivi anche della libertà), caratterizzando la maggior parte di essi e, segnatamente, la fattispecie, generale e centrale, della violenza privata (art. 610) e le fattispecie speciali di essa, pur se collocate altrove. La *frode* e, più in generale, le forme di *induzione* presentano, viceversa, una rilevanza penale "frammentaria", non solo mancando una parallela fattispecie, generale e centrale, di "frode privata", più ancora, di "induzione", ma venendo essa considerata solo in rapporto a specifiche ipotesi ritenute dal legislatore plurioffensive e collocate sotto oggettività giuridiche prevalenti, diverse da quella della libertà».

informare l'archetipo costrittivo, diverso è il discorso in rapporto alle modalità della *frode*, le quali invero costituiscono l'autentico fulcro della tipologia aggressiva¹⁴⁵.

Ciò è quanto è possibile apprezzare a partire da alcune disposizioni espressive dei connotati generali dell'usurpazione fraudolenta. Anzitutto, rientra in questa tipologia aggressiva la *truffa* in quanto "ipotesi base" che, per effetto della modalità di condotta degli *artifici* o dei *raggiri*, sta ai delitti di frode allo stesso modo in cui il *furto* sta ai delitti di sottrazione¹⁴⁶. Si ascrive all'usurpazione fraudolenta anche la *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, fattispecie mutuante totalmente la tipologia aggressiva dalla truffa semplice¹⁴⁷. Stesso discorso vale per l'*insolvenza fraudolenta*, e ciò nonostante che il *fatto* complessivamente inteso consista in un approfittamento dell'altrui stato di inferiorità (sul piano conoscitivo) poiché la modalità di condotta di *dissimulazione* rientra pur sempre in una nozione – ampia, ma propria – di *frode*¹⁴⁸. A questo novero debbono, poi, ricondursi i fatti di *fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* in quanto anticipazioni della tutela per due speciali ipotesi di truffa tentata, incriminate alla stregua di fattispecie perfette¹⁴⁹. Così

¹⁴⁵ In questi termini, già, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 520 ss.

¹⁴⁶ Art. 640, co. 1, c.p.: «Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032».

¹⁴⁷ Art. 640-bis c.p.: «La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

¹⁴⁸ Art. 641 c.p.: «Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516. L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato».

¹⁴⁹ Art. 642, co. 1 e co. 2, c.p.: «Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con

come, è da ricomprendersi nell'ambito di questa tipologia aggressiva la *frode in immigrazione*, ipotesi speciale di truffa autonomamente prevista in funzione della più severa punibilità che deriva dalla particolare condizione di debolezza in cui versa il soggetto passivo e sulla quale si dovrà tornare a stretto giro¹⁵⁰.

Più problematica si rivela, invece, la riconduzione all'archetipo di cui trattasi della *frode informatica* e ciò in quanto il reato, pur potendo essere realizzato per il tramite di modalità fraudolente – quale, essenzialmente *l'alterazione del funzionamento* del sistema informatico o telematico – può essere commessa anche con modalità abusive – come nel caso dell'*intervento non autorizzato sul parti o totalità del sistema*¹⁵¹. Ma soprattutto, anche nelle ipotesi connotate da modalità fraudolente di aggressione, non si può mancare di rilevare come la frode informatica tenda piuttosto ad avvicinarsi alle aggressioni dirette, per quanto risulti poi di difficile collocazione anche nell'ambito dell'usurpazione diretta¹⁵².

Peraltro, tornando alla questione che ci occupa in questo momento e cioè al ruolo delle *modalità della condotta* nell'ambito dell'archetipo fraudolento, vale la pena concentrare l'attenzione sulla più significativa incriminazione, tra le tante richiamate, che è senz'alcun dubbio rappresentata dalla truffa, che a

la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte».

¹⁵⁰ Art. 645, co. 1, c.p.: «Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032».

¹⁵¹ Art. 640-ter, co. 1, c.p.: «Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032».

¹⁵² In tema, si v. soprattutto BARTOLI, *La frode informatica. Tra "modellistica", diritto vigente, diritto vivente e prospettive di riforma*, cit., pp. 383 ss.

mente dell'articolo 640 del codice penale consistente nel fatto di "*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*"¹⁵³. La fattispecie riecheggia quella del codice previgente, che all'articolo 413 incriminava il fatto di "*Chiunque, con artifizii o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*"¹⁵⁴.

Per un verso, il connotato che informa il fatto del soggetto attivo, con riferimento a entrambe le disposizioni, risulta essere quello della falsa apparenza materiale – mediante il ricorso agli *artifici* – o della falsa rappresentazione – grazie all'impiego dei *raggiri* – attraverso la quale si realizza l'*induzione in errore* del soggetto passivo¹⁵⁵. Viceversa, a distinguere le incriminazioni si individua il requisito, espressamente contemplato dal codice penale del 1889, dell'idoneità degli artifici o dei raggiri a determinare l'errore del soggetto passivo, ossia dell'intrinseca capacità di queste modalità di sorprendere l'altrui buona fede¹⁵⁶. La previsione risulta particolarmente interessante perché consente di apprezzare fin da subito come sotto la vigenza del codice Zanardelli *non* si riconoscesse rilevanza penale a quella frode che, per le concrete modalità del fatto, non risultava (oggettivamente) atta a pregiudicare la formazione di un corretto convincimento sullo stato effettivo delle cose¹⁵⁷.

¹⁵³ In generale sul delitto di truffa, senza pretesa di esaustività: TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, cit.; F. MANCI, *La truffa nel codice penale italiano*, Torino, Bocca, 1930; G. CORTESE, *La struttura della truffa*, Napoli, Jovene, 1968; SAMMARCO, *La truffa contrattuale*, cit.; ID., voce *Truffa*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 1994, pp. 1 ss.; MARINI, voce *Truffa*, cit., pp. 887 ss.; ID., voce *Truffa*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, pp. 1 ss.; U. PIOLETTI, voce *Truffa*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. VII, Torino, 1987, pp. 907 ss.; LA CUTE, voce *Truffa (diritto vigente)*, cit., pp. 243 ss.; A. FANELLI, *La truffa*, Milano, Giuffrè, 1998; V. DEL TUFO, *Profili critici alla vittimodomatica. Comportamenti della vittima e delitto di truffa*, Napoli, Jovene, 1990.

¹⁵⁴ Si v. MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 251 ss.

¹⁵⁵ Cfr. MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 256 ss. e MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 536 ss.

¹⁵⁶ MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 279 ss. e spec. p. 286.

¹⁵⁷ MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 290 ss.

Mettendo un attimo da parte la truffa, sulla quale si avrà modo di tornare più avanti, sempre in via preliminare vale la pena richiamare un'altra disposizione di legge rilevante ai fini della disamina della delinquenza patrimoniale fraudolenta. Si fa riferimento all'articolo 1, lettera g-ter, del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 che, in rapporto ai reati tributari contemplati in questo stesso testo normativo, definisce come "mezzi fraudolenti" le "condotte artificiali attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà"¹⁵⁸.

Ora, al di là della portata limitata della norma sul piano precettivo, da essa possono ricavarsi almeno due indicazioni fondamentali sul connotato per così dire *ontologico* della fraudolenza. Per un verso, la disposizione attesta che la condotta di frode può assumere, in termini concettuali, le sembianze tanto dell'*azione* quanto dell'*omissione*, salvo l'esigenza di natura (invece) normativa che per la seconda ipotesi sia rinvenibile uno specifico obbligo giuridico in capo al soggetto attivo¹⁵⁹. Per altro verso, il riferimento all'*artificialità* del contegno dell'agente, nonché alla *falsa rappresentazione della realtà* che le modalità del fatto debbono ingenerare, offrono spunti tanto sul fronte della *fisionomia* delle modalità fraudolente ("*artificiali*"), quanto in rapporto agli *esiti* tipici delle medesime ("*determinano una falsa rappresentazione della realtà*"). In questo senso, la disposizione offre conferma di quelle prime indicazioni raccolte dall'analisi della truffa e pare dunque cristallizzare, sebbene in una definizione avente un ristretto ambito di applicazione, il significato di "*mezzi fraudolenti*" o di "*modalità fraudolente*".

Nondimeno tale definizione, connotata pure da particolare ampiezza e comprensività, non risulta ancora in grado di cogliere tutte le sfumature della

¹⁵⁸ Sul punto, si v. G. GAMBOGI, *La riforma dei reati tributari*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 11 ss.

¹⁵⁹ Si v. L. IMPERATO, *Commento agli artt. 1 e 2 d.lgs. 74/2000 mod. d.lgs. 158/2015*, in *I nuovi reati tributari*, a cura di I. Caraccioli, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 83 s.

frode ove posta in raffronto a quella che, quanto meno da una prospettiva di indagine tipologica, rappresenta con tutta probabilità la norma fondamentale dell'ordinamento penale in tema di fraudolenza.

Facciamo riferimento all'articolo 641 del codice penale, che prevede e punisce a titolo di insolvenza fraudolenta il fatto di "*Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla (...) qualora l'obbligazione non sia adempiuta*"¹⁶⁰. A tutta prima, l'apporto di questo delitto è nel senso di evidenziare come anche solamente il mantenimento nella condizione di ignoranza – specificamente posta, dalla disposizione, in rapporto all'insolvenza del soggetto attivo – in cui già versi il soggetto passivo, a mezzo della condotta di *dissimulazione*, integri la frode punibile¹⁶¹. E d'altra parte, occorre porre in raffronto questa incriminazione con il delitto di truffa per poter cogliere appieno il contributo che essa può recare al nostro approfondimento.

In questo senso, la rilevanza del tutto peculiare dell'insolvenza fraudolenta, nonché delle modalità dissimulatorie che la caratterizzano, si coglie a partire dal fatto che tale incriminazione, sin dalla sua introduzione nel codice del 1930, mostra un duplice faccia e assolve a una duplice funzione. E invero, se da un lato con l'insolvenza fraudolenta si è andati a tipizzare espressamente le forme meno gravi della frode patrimoniale, con la conseguenza di sottrarle all'ambito applicativo della truffa, parallelamente ampliato per effetto dell'eliminazione del requisito dell'idoneità della condotta del soggetto attivo

¹⁶⁰ Sul delitto di insolvenza fraudolenta, si v. anzitutto: G. C. ANGELONI, *Il delitto di insolvenza fraudolenta*, Milano, Giuffrè, 1954; G. D. PISAPIA, *Sulla natura giuridica del reato di insolvenza fraudolenta*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1955, pp. 558 ss.; F. MANTOVANI, voce *Insolvenza fraudolenta*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, pp. 747 ss.; ID., voce *Insolvenza fraudolenta*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993 pp. 122 ss.; G. AZZALI, voce *Insolvenza fraudolenta*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, pp. 791 ss.; C. MACCAGNO BENESSIA, voce *Insolvenza fraudolenta*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVII, Roma, 1989, pp. 1 ss.

¹⁶¹ In particolare, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 241.

ad indurre in errore il soggetto passivo¹⁶²; dall'altro lato, non si può negare che la tipizzazione della condotta di dissimulazione ha attratto nell'area di rilevanza penale comportamenti che, non rientranti nella precedente incriminazione della truffa, neppure risultano rilevanti alla stregua della nuova della formulazione di questo delitto¹⁶³.

La chiave per comprendere tale duplicità di anima del delitto è rappresentata, ovviamente, proprio dalla *dissimulazione*. Come anticipato, la dissimulazione è posta dall'articolo 641 in rapporto alla condizione di insolvenza in cui versi il soggetto attivo del reato: in altre parole, *sul versante normativo* si deve registrare che, "al di sotto" della soglia minima di rilevanza segnata dagli *artifici* e dai *raggiri* di cui all'articolo 640, l'unica condotta dissimulativa penalmente rilevante è quella che ha ad oggetto l'incapacità patrimoniale¹⁶⁴.

Questo non toglie, però, che mediante la previsione della dissimulazione l'insolvenza fraudolenta apre le porte a modalità fraudolente connotate da un disvalore inferiore rispetto a quelle contemplate nel delitto di truffa. Dissimulare, infatti, vuol dire essenzialmente *nascondere* e il modo in cui si nasconde, evidentemente, non si può cogliere che *per relationem* con l'oggetto del nascondimento¹⁶⁵. Può trattarsi di un comportamento attivo o anche di un comportamento omissivo e si può discutere se sia necessario che tale comportamento sia connotato per l'*idoneità* a mantenere la vittima nella previa condizione di ignoranza¹⁶⁶. Fatto sta che, ai fini dell'individuazione

¹⁶² MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 614 ss. Sul punto, comunque, si v. pure la recente Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2017, n. 43992, in *SentenzeWeb*, <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>: «non ha rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione, e perché il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa». In questo senso, anche: Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2014, n. 42941, in *CED Cassazione*, n. 260476; Sez. II, 3 luglio 2009, n. 34059, in *CED Cassazione*, n. 244948; Sez. II, 17 marzo 1993, n. 4011, in *CED Cassazione*, n. 193929.

¹⁶³ Sul punto, ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 505.

¹⁶⁴ Si v. MACCAGNO BENEZIA, voce *Insolvenza fraudolenta*, cit., p. 3.

¹⁶⁵ PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 375 s.

¹⁶⁶ FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 202 s.

delle componenti fundamentalissime dell'archetipo, in questo *dissimulare/celare/nascondere qualche cosa* sembra di potersi cogliere un primo connotato essenziale della fraudolenza patrimoniale.

Si diceva, in rapporto ai delitti di frode risulta particolarmente opportuno muovere dalle modalità della condotta: così come nei delitti di costrizione è a partire dalla *vis* che è dato cogliere l'imprescindibilità della coazione nella struttura fondamentale di quelle usurpazioni¹⁶⁷; parimenti per i delitti di frode è in ragione dei connotati della modalità "ingannatorie" che è dato comprendere la rilevanza del condizionamento psichico del soggetto passivo¹⁶⁸.

Non solo, perché l'opzione ha più radicalmente a che vedere con il ruolo rivestito dalla condizione di ignoranza/errore in cui versa la vittima nell'economia del tipo criminoso: in particolare, si tratta di verificare come la diversa rilevanza dell'*induzione in errore* nella tipologia fraudolenta, nel raffronto con la *coazione psichica* della tipologia costrittiva, si riverberi sugli elementi indefettibili della frode. A tal fine, si rende necessario riproporre l'accostamento tra le modalità della dissimulazione, che esprime i termini minimi della frode posta in essere dall'agente, e le modalità degli artifici o dei raggiri, in cui si articola la condotta del delitto principale di questa schiera di incriminazioni.

Proprio in questo senso, ci si limita ad evidenziare per inciso come le modalità tipizzate per i delitti di *fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, nonché della *frode in immigrazione* sono speciali rispetto a quelle della truffa, in quanto rappresentano peculiari forme di artifici o, soprattutto, di raggiri che si attagliano al contesto del rapporto assicurativo, nel primo caso, o che si comprendono in rapporto alla

¹⁶⁷ Per queste considerazioni si v. *supra* nel presente Capitolo, §§ 2 ss. e spec. § 2.2.

¹⁶⁸ Per tutti, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 184 ss.

condizione dei soggetti disposti/costretti ad emigrare¹⁶⁹. Peraltro, una distinzione deve operarsi tra queste figure poiché, se i delitti che si rivolgono agli istituti di assicurazione rientrano senza ombra di dubbio nell'alveo della frodolenza patrimoniale, la *frode in emigrazione* sembra in realtà essere più vicina alla *circonvenzione di persone incapaci* e all'*usura*, come testimonia la stessa collocazione dell'articolo 645 che la prevede: in sostanza, il delitto in parola pare collocarsi a metà strada tra la frode, giacché il *fatto aggressivo* è un fatto di frode, e l'approfittamento, che però rimane soltanto "presunto" nella disponibilità ad emigrare, atteso che non si richiede espressamente in capo alla vittima la condizione di difficoltà/debolezza¹⁷⁰.

Orbene, si deve anzitutto rilevare come il significato degli artifici e dei raggiri si coglie ponendo mente a due distinti aspetti di queste modalità fraudolente. Per un verso, peculiarità degli artifici e dei raggiri è di essere sempre *in funzione* dell'induzione in errore¹⁷¹. Si intende dire che risulta semplicemente insensato prospettare il ricorso a tali condotte *se non* in rapporto al condizionamento psichico dell'interlocutore: e in questo senso, la falsa apparenza materiale e la falsa rappresentazione della realtà sono *tendenzialmente* orientate a ingenerare nel destinatario quell'erronea credenza attraverso la quale l'agente aspira ad ottenere la locupletazione.

Per altro verso, sotto un profilo meramente naturalistico va rilevato come gli artifici e i raggiri possono anche intervenire, senza che l'agente ne sia (pienamente) consapevole, su una situazione preesistente di ignoranza/errore, sì che *incidono* ma *non determinano* tale condizione psichica¹⁷². È questo un profilo particolarmente importante nel rapporto tra le specifiche modalità

¹⁶⁹ Si v., rispettivamente, V. D'AMBROSIO, voce *Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione della propria persona*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991, pp. 309 ss. e M. MAZZANTI, *Frode in emigrazione*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, pp. 847 ss.

¹⁷⁰ Si v., in questo senso, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 237.

¹⁷¹ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 177 ss. e pp. 226 ss.

¹⁷² Sul punto, si v.: TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, cit., p. 262 e p. 266; ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 409 s.; SAMMARCO, *La truffa contrattuale*, cit., pp. 174 ss.; MARINI, voce *Truffa*, cit., p. 368; LA CUTE, voce *Truffa*, pp. 256 s.; ZANNOTTI, *La truffa*, cit., pp. 34 ss.

degli artifici/raggiri e il condizionamento psichico del soggetto passivo: infatti, viene da chiedersi se sul piano concettuale sia necessario che tale condotta *determini* l'erroneo convincimento del soggetto passivo o, piuttosto, se sia ragionevole ammettere la punibilità anche là dove questa si limiti a *rafforzare* una persuasione già preformata¹⁷³.

Per quanto attiene, invece, alla dissimulazione si osserva che quest'ultima *presuppone* l'ignoranza altrui: in sostanza, la condotta dell'agente non assume di rilevanza/significato *in funzione* del condizionamento psichico – che si andrà ad ingenerare, si intende dire, proprio mediante il ricorso alle modalità fraudolente – ma piuttosto *a partire* dalla situazione psichica – che preesiste in capo alla vittima¹⁷⁴.

Al contempo, un aspetto particolarmente significativo attiene alla capacità della dissimulazione di celare la circostanza che si vuole mantenere ignota: infatti, la condotta dell'agente può benissimo rivelarsi, in concreto, non idonea a tale fine. Il punto, però, è che anche quando la dissimulazione riveli effettivamente tale capacità – e dunque, si può dire, “vada a buon fine” – il risultato che si produce *non* è di determinare un mutamento sul versante psichico *ma al contrario* di impedire che tale mutamento si compia e, quindi, di impedire che il soggetto passivo pervenga alla conoscenza del reale stato delle cose¹⁷⁵.

Non solo, perché si può ulteriormente notare come, nel complesso di queste modalità fraudolente, è differente anche il significato espresso dal requisito dell'idoneità della condotta. E questo segue proprio al fatto che, come

¹⁷³ Propende per questa soluzione, ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 477. Si dice contrario, invece, FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 172 s. e pp. 176 s.

¹⁷⁴ Così, in particolare, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 274.

¹⁷⁵ Insomma, se gli artifici e i raggiri sono *orientati* al mutamento nella psiche della vittima verso una condizione di errore, la dissimulazione *presuppone* l'esistenza di una condizione di ignoranza e si struttura in funzione del suo mantenimento in capo alla vittima. Si v. ancora PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 265.

osservato, assai diverso è il rapporto tra il fatto del soggetto attivo e il condizionamento psichico del soggetto passivo.

Segnatamente, con riferimento agli *artifizi* e ai *raggiri* si può discutere sull'opportunità di contemplare l'ulteriore requisito dell'*idoneità* a determinare l'induzione in errore: e questo, nella prospettiva di riconoscere rilevanza penale soltanto a quelle condotte che, oltre ad aver concretamente determinato l'errore, siano anche "mediamente" in grado di sorprendere l'altrui buona fede¹⁷⁶. Quanto alla dissimulazione, se pure non vi sono ostacoli concettuali a prospettare una valutazione di questo tipo, al fine soprattutto di mantenere opportunamente distinta la frode penale dalla frode civile, è pur vero che tale cernita ha un senso ove operata in via generale e astratta più che in via individuale e concreta. In altre parole, il problema che si pone in rapporto alla dissimulazione è quello di individuare quali modalità ricorrenti possano assumersi nell'alveo della tipicità penale e quali invece ne debbano rimanere escluse¹⁷⁷: innanzitutto, anche il puro e semplice *silenzio*?

Si tornerà sul punto a momento debito. Quello che, al presente stadio di analisi, interessa mettere a fuoco rispetto alla componente del condizionamento psichico è che, mentre non ha senso codificare le modalità degli *artifizi* e dei *raggiri* senza contemplare all'interno del fatto tipico anche il primo evento dell'*induzione in errore*, poiché altrimenti si imputerebbe il correlato evento della disposizione patrimoniale al fatto del soggetto attivo in violazione del principio della personalità della responsabilità penale¹⁷⁸; rispetto alla *dissimulazione* il requisito del nesso materiale tra la condotta e il

¹⁷⁶ Si v., in particolare, DEL TUFO *Profili critici alla vittimo-dommatica*, cit., pp. 275 ss. Concorde, FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 172 s. e pp. 176 s.

¹⁷⁷ Già, TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, cit., p. 189 s. Si v. anche ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 406; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 137 s.; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 226.

¹⁷⁸ Su punto, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 183.

mantenimento della condizione di ignoranza della vittima non pare logicamente imprescindibile¹⁷⁹.

Quest'ultima considerazione, a ben vedere, trova un autorevole riscontro anche nella valutazione a suo tempo operata dal legislatore del codice vigente: invero, con una formulazione assolutamente peculiare per un delitto di aggressione mediata, l'articolo 641 incrimina il fatto di chi, ricorrendo alla modalità della dissimulazione "*contrae un'obbligazione*". Occorre prestare particolare attenzione a tale porzione della fattispecie dell'insolvenza fraudolenta: in questo delitto, infatti, il momento della *cooperazione artificiosa* non trova riscontro nel fatto tipico e risulta recuperato solo in via interpretativa¹⁸⁰.

Ora, non v'è dubbio che tale soluzione debba guardarsi con favore, stante il fatto che il disvalore dell'aggressione si rinviene nella stipulazione, alla quale si perviene, certamente per atto di volontà del soggetto attivo del reato, ma soprattutto in ragione dell'ignoranza in cui è mantenuto il soggetto passivo¹⁸¹. Questo, però, non può valere a trascurare le ragioni della singolare formulazione della fattispecie tipica, la principale delle quali si trae dalla circostanza che, ferma la modalità della dissimulazione, la condizione di preesistente ignoranza in cui versa il soggetto passivo non può logicamente concepirsi alla stregua di un risultato-evento materiale della condotta¹⁸². E in questo senso, dal momento che l'ignoranza costituisce *presupposto* e non *esito* in questa ipotesi di frode, sul piano della *struttura fondamentale* dell'archetipo ne viene che la *diposizione patrimoniale* consegue *necessariamente* all'impiego delle modalità ingannatorie e solo *eventualmente* – sì nel caso della truffa, no nel

¹⁷⁹ Si v. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 142.

¹⁸⁰ Così, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 245.

¹⁸¹ Sì che la disposizione derivante dalla stipula – o consistente nella medesima, a secondo della concezione di patrimonio che si intenda accogliere – costituisce tecnicamente evento materiale del reato. Ancora, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 245.

¹⁸² PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 377. Ma si v., anche, *Ivi*, p. 374.

caso dell'insolvenza fraudolenta – al *mutamento psichico* prodotto in capo al soggetto passivo¹⁸³.

Tutto quanto osservato, risulta adesso possibile definire le componenti costitutive della tipologia fraudolenta. In tal senso, le considerazioni appena svolte consentono di identificare un primo elemento indefettibile nelle (i) *modalità ingannatorie* degli artifici/raggiri o almeno della dissimulazione. Al contrario, si deve concludere che *non* entra nella struttura fondamentale di questo archetipo il risultato psichico della induzione in errore del soggetto passivo. Avremo modo di tornare su questa componente al momento di calare l'indagine sul terreno degli scopi di tutela; valga, per adesso, la considerazione che non possono escludersi dall'area della fraudolenza le ipotesi in cui la condotta dell'agente non genera un vero e proprio errore o comunque in cui l'ignoranza in cui versa il soggetto passivo sia preesistente e indipendente rispetto alla condotta dell'agente. Viceversa, sul versante della vittima è dato individuare un'ulteriore componente indefettibile dell'usurpazione fraudolenta nel (ii) *risultato materiale della disposizione patrimoniale del soggetto passivo*: si tratta del requisito in cui si esprime la stessa natura *mediata* di questi delitti, nel senso che, a ben vedere, la sua presenza, oltre che caratteristica della specifica tipologia fraudolenta, segue più in generale all'appartenenza di questi delitti all'area della cooperazione artificiosa.

Peraltro, con riferimento a quest'ultima componente si rendono opportune due precisazioni, con le quali concludere sul punto. Innanzitutto, con significato generale rispetto a questo archetipo, anche per i delitti di frode risulta confermato che la *modalità aggressiva* deve intendersi in rapporto al *fatto* complessivamente inteso e non solamente alla porzione realizzata "immediatamente" dall'agente: è questa, come osservato, una caratteristica

¹⁸³ In particolare, A. MALINVERNI, *La dissimulazione nel delitto di insolvenza fraudolenta*, in *Giur. it.*, 1947, II, pp. 183 ss.

fondamentale dei delitti di aggressione mediata¹⁸⁴. Inoltre, se pure si deve constatare che l'unica componente autenticamente distintiva della frode è costituita dalle modalità ingannatorie, atteso che il requisito della disposizione patrimoniale ha portata "categoriale", è tutto da verificare se la disposizione medesima venga anche ad assumere nell'ambito dei delitti di frode gli stessi connotati descritti in rapporto alla costrizione¹⁸⁵. Ecco, pertanto, che proprio alla fisionomia di questo elemento indefettibile volgiamo adesso l'attenzione.

3.1. *Il consenso quale forma essenziale della mediazione della vittima nei delitti di frode*

Mettere a tema la questione della fisionomia che deve attribuirsi in seno ai delitti di frode all'elemento indefettibile della disposizione patrimoniale richiede di attualizzare le osservazioni che, offerte in rapporto all'archetipo costrittivo, risultano generalmente valide per l'intero ambito dell'aggressione mediata.

In questo senso, si rammenta anzitutto che, in linea di principio, la *mediazione* del soggetto passivo può presentarsi nelle tre fondamentali vesti (i) del mero *consenso*, (ii) della *disposizione* e cioè di una condotta – attiva o omissiva – che possa dirsi tale secondo i dettami del diritto penale o (iii) dell'*atto di disposizione* inteso nei termini propri dell'atto o del negozio giuridico di diritto privato. E si rammenta, altresì, che se il *dissenso* della vittima rappresenta il connotato strutturale comune ed essenzialissimo delle aggressioni dirette al patrimonio altrui, caratteristica speculare e altrettanto centrale dell'aggressione mediata è costituita proprio dal *consenso* – pure viziato, ma liberamente espresso – del soggetto passivo. Infine, si ricorda che, con

¹⁸⁴ In particolare, *supra* nel presente Capitolo, § 1.

¹⁸⁵ Sul punto, ampiamente, *supra* nel presente Capitolo, § 2.1.

specifico riferimento alla *costrizione*, la cooperazione del soggetto passivo non può mai assumere la forma del mero consenso: questo, in virtù di ragioni sistematiche che attengono principalmente ai rapporti tra la fattispecie dell'estorsione e la fattispecie della violenza privata, alla luce dell'area delle aggressioni patrimoniali "coperta" dalla fattispecie della rapina – ragioni non intrinseche, dunque, bensì estrinseche ai connotati dell'aggressione mediata.

Ora, tanto osservato in linea generale e in rapporto alla tipologia costrittiva, l'analisi si sposta sull'archetipo della *frode*. Segnatamente, venendo meno quei limiti sistematici rilevati in rapporto alla costrizione, ci si chiede quali differenti conseguenze debbano trarsi sul versante della struttura fondamentale dell'aggressione fraudolenta.

A ben vedere, l'interrogativo interessa uno degli aspetti più controversi nell'applicazione dei delitti di frode e segnatamente della truffa: e invero, il problema attiene alla possibilità che la cooperazione venga a ridursi nel semplice *consenso*, chiaramente ove questo sia sufficiente a permettere la locupletazione del soggetto attivo. È il caso, ad esempio, della *truffa nell'esecuzione del contratto* ove il contegno fraudolento – che, a ben vedere, assume i tratti della dissimulazione più che degli artifici o dei raggiri – di una delle parti è volto a conseguire il consenso, anche tacito, della controparte alla prosecuzione del rapporto negoziale¹⁸⁶. Non sfugge, infatti, come in questo caso l'arricchimento indebito non segua a un'usurpazione direttamente rivolta al patrimonio della vittima, posto che il contegno di quest'ultima risulta decisivo affinché l'agente ottenga un risultato negoziale e patrimoniale che non avrebbe conseguito senza il ricorso alla frode; e d'altra parte, la

¹⁸⁶ Da ultimo, significativamente: Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2016, n. 29853, in *Dejure*, Giuffrè. Si v. anche, *ex plurimis*, quanto statuito in Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2012, n. 5572, in *Dejure*, Giuffrè: «È configurabile il reato di truffa qualora, nell'ambito di un'obbligazione già assunta e rimasta inadempita, il debitore consegua mediante inganno (nella specie costituito dalla esibizione di due polizze fideiussorie prive di valore) il differimento delle azioni recuperatorie o esecutive ai suoi danni, giacché tale indebito vantaggio costituisce un ingiusto profitto con correlativo danno per il creditore».

mediazione del soggetto passivo consiste nel mero dare seguito al rapporto economico-negoziale, comportamento che determina il prodursi del depauperamento patrimoniale e del correlato guadagno per il soggetto attivo¹⁸⁷.

Quanto appena osservato ci permette anche di superare le obiezioni più significative che potrebbero sollevarsi, tanto sul versante pratico quanto sul versante concettuale, dinanzi alla ricostruzione del requisito della disposizione patrimoniale in questi essenzialissimi termini. E infatti, sotto il primo profilo è dato constatare come, non soltanto possono rinvenirsi ipotesi in cui l'assenso del soggetto passivo – anche ove non integrante gli estremi del consenso negoziale – è sufficiente a determinare il prodursi del duplice evento del danno e del profitto, ma addirittura queste fattispecie concrete sono frequentemente inquadrare nel delitto di truffa e ciò nonostante che la condotta del soggetto attivo sia contenuta entro gli stretti confini della dissimulazione e non acceda alle più pregnanti modalità degli artifici e dei raggiri¹⁸⁸.

Ecco pertanto che la disposizione patrimoniale (arche)tipica della modalità fraudolenta, nella sua consistenza “minima” di elemento indefettibile, assume le vesti del semplice *consenso*¹⁸⁹. La considerazione merita di essere precisata sotto due punti di vista.

Innanzitutto, vale la pena ricordare come, stante il descritto rapporto di “scalarità” che si instaura tra le tre forme del *consenso*, della *disposizione* e dell'*atto di disposizione*, l'individuazione nel semplice assenso della fisionomia essenziale di questa componente implica, logicamente, che la stessa possa variamente assumere anche le vesti della disposizione o dell'atto di disposizione.

¹⁸⁷ Si v. soprattutto CANESTRARI ET AL., *Pt.s.*, cit., pp. 801 s.

¹⁸⁸ MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., pp. 1005 s.

¹⁸⁹ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 65.

Non solo, perché questa puntualizzazione ne porta con sé un'altra, stavolta in rapporto al diverso piano degli scopi di tutela prospettabili per questa tipologia aggressiva: occorre fare attenzione a non confondere il dato che la disposizione patrimoniale rappresenta un elemento indefettibile della modalità fraudolenta nella forma più lata del consenso, dalla possibilità che, in base alla finalità di tutela privilegiata, tale componente assuma una diversa – e più peculiare – fisionomia. Ciò appare, infatti, assolutamente ammissibile se solo si consideri come, a fronte della rammentata gradualità, questo mutamento ha pur sempre il significato della specificazione di un elemento che, pure assunto in termini generali in seno alla struttura fondamentale della tipologia aggressiva, ben può essere precisato in ragione del precipuo interesse alla cui salvaguardia si rivolge il tipo¹⁹⁰.

Un'ultima considerazione su questo fronte. Si è affermato fin dal principio della trattazione di questi delitti che il fulcro dell'aggressione deve rinvenirsi nelle modalità ingannatorie e che, nel raffronto con le considerazioni svolte in rapporto alla costrizione, il piano della cooperazione artificiosa risulta particolarmente "impoverito". Ebbene, non può sfuggire che la ricostruzione della componente della disposizione patrimoniale nei più lati termini del consenso, in tutt'uno con l'esclusione del condizionamento psichico dell'induzione in errore dalla struttura fondamentale del tipo fraudolento, confermano l'assunto: la frode riguarda, innanzitutto e essenzialmente, il lato attivo dell'usurpazione e anche quando – frequentemente – ha ripercussioni sulla vittima, sulla sua sfera psichica e sulla sua condotta, deve pur sempre riconoscersi che ciò che accade su questo versante rappresenta un completamento della forma archetipica in funzione della prospettiva di tutela accolta¹⁹¹. Pertanto, si tratta adesso di centrare nuovamente l'analisi su quelle modalità, di cui già si è detto, per verificare in che rapporto esse si pongano

¹⁹⁰ In tema, ancora PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 63 ss.

¹⁹¹ Si v., in particolare, *infra* nel presente Capitolo, § 3.2.1. e § 3.2.2.

con le componenti della cooperazione artificiosa e per appurare quali scopi di tutela si individuino a partire da tale “incontro”.

3.2. *Modalità ingannatorie e cooperazione artificiosa: gli scopi di tutela prospettabili in rapporto alla frode*

Orbene, si considerino le ragioni che stanno alla base dell'esclusione del *condizionamento psichico* dalla struttura fondamentale di questa tipologia aggressiva. Già si è rilevato come tale assetto segua anzitutto al dato che il ricorso alle modalità ingannatorie da parte dell'agente non determina necessariamente il condizionamento psichico del soggetto passivo, il quale può trovarsi già, ossia in un momento antecedente rispetto alla condotta fraudolenta, in una situazione di ignoranza/errore.

In questo senso, vale la pena di aggiungere che, per la medesima ragione, *neppure* tale componente può considerarsi alla stregua di un *presupposto* indefettibile del fatto del soggetto attivo: infatti, ben può darsi il caso – anzi, tale situazione ricorrerà nella maggior parte delle ipotesi – che il soggetto passivo sia indotto in errore dal contegno del soggetto attivo, di modo tale che il mutamento psichico viene ad assumere la natura di *evento* del reato.

D'altra parte, la descritta esclusione dell'induzione in errore dall'archetipo della frode dev'essere posta in raffronto, sul diverso piano del disvalore espresso in rapporto al bene della libertà morale, con un aspetto messo in luce a suo tempo nel raffronto tra i delitti plurioffensivi connotati da costrizione e i delitti plurioffensivi connotati da induzione¹⁹².

Si rammenta che, per il tramite di questa distinzione, è dato discernere ipotesi delittuose in cui l'offesa alla libertà del volere sia “vissuta” consapevolmente dalla vittima, da altre in cui l'offesa sia da questa “patita” inconsapevolmente: nel senso che, mentre nelle figure criminose in cui la cooperazione artificiosa

¹⁹² *Supra* nella Parte I, Cap. II, § 2.1.1.

segue alla coazione (relativa) – anzitutto, nell'estorsione – il soggetto passivo della condotta si rende pienamente conto di determinarsi in ragione della *vis* impiegata dal soggetto attivo; allorché quest'ultimo ricorra a modalità ingannatorie per assicurarsi la disposizione patrimoniale, la vittima è convinta di agire in modo libero e consapevole e, in tal senso, non percepisce l'aggressione alla propria libertà morale. Peraltro, queste considerazioni esigono di essere nuovamente meditate a fronte dell'accessorietà dell'elemento del condizionamento psichico.

Infatti, là dove le modalità della frode si assestano al livello della dissimulazione, lo iato rispetto ai delitti di costrizione risulta ancora più significativo dal momento che, non solo il soggetto passivo non si rende (ovviamente) conto dell'ignoranza in cui versa, ma ancor più radicalmente tale situazione risulta indipendente – quanto meno, in prima battuta – dal fatto del soggetto attivo¹⁹³. Ne viene che, come più sopra accennato, all'essenza di questa tipologia aggressiva – ossia, allorché l'archetipo sia definito nei suoi termini minimi – la plurioffensività che in senso lato connota i delitti di frode tende a stemperarsi, fino a dissolversi del tutto¹⁹⁴.

In particolare, se il disvalore “minimo” represso dai delitti di frode risulta integrato (già) dal fatto di garantirsi la cooperazione artificiosa, dove questa sia prestata dalla vittima in ragione della sua condizione di ignoranza, allora il valore primariamente tutelato in rapporto a queste figure criminose si individua sul piano della *buona fede/correttezza* nei rapporti economico-negoziali, da intendersi evidentemente in chiave privatistica e non

¹⁹³ Si v. PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 377.

¹⁹⁴ Ad ogni buon conto, a prescindere dalle modalità impiegate, in tema si rammentino anche le ferme parole di PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 34: «Qualche scrittore assegna alla truffa una duplice oggettività: oltre al patrimonio sarebbe oggetto la libertà di disposizione, o secondo altri la buona fede. (...) La verità è che questa tesi confonde il momento del mezzo, cioè la mala fede, l'attentato alla libertà di disposizione, con quello dell'oggettività patrimoniale».

pubblicistica¹⁹⁵. E questo perché, a ben vedere, l'offesa *non* è tale nella sua portata minima da investire "integralmente" la libertà morale della vittima, la quale non può dirsi propriamente "condizionata" nelle proprie determinazioni, potendo al più lagnarsi della mala fede dell'agente accompagnata dal ricorso alle modalità (essenziali) della frode¹⁹⁶.

È chiaro che un simile esito reca con sé notevoli dubbi circa l'effettività della separazione dalla frode civile, valendo in tal senso a confermare la necessità che a un allentamento della tutela rispetto al bene della libertà di autodeterminazione corrisponda il recupero di un significato propriamente patrimoniale dell'aggressione¹⁹⁷. In ogni caso, sembra prima di tutto necessario chiarire quale significato assuma la paventata individuazione del nucleo essenziale della tutela nella buona fede negoziale.

A ben vedere, che l'interesse alla correttezza nella dimensione negoziale faccia premio sulla libertà morale intesa in senso pieno/stretto è conseguenza di una precisa scelta del legislatore del 1930, il quale, con la criminalizzazione della condotta meramente dissimulativa dell'insolvenza fraudolenta, ha ampliato notevolmente l'area di rilevanza penale della frode¹⁹⁸. Non solo, perché tale ampliamento è stato costantemente trasposto dalla giurisprudenza al di fuori dei confini chiaramente segnati dall'articolo 641, che individua pur sempre nella condizione di insolvenza patrimoniale il presupposto e l'oggetto della dissimulazione stessa¹⁹⁹. Peraltro, questo orientamento trova una spiegazione – ma non per questo anche un giustificazione – proprio nel fatto che, come emerso dal nostro approfondimento, l'aggressione fraudolenta ha una potenzialità espansiva

¹⁹⁵ In particolare, ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 504.

¹⁹⁶ Si v. soprattutto PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 374.

¹⁹⁷ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 203 ss.

¹⁹⁸ Si v. nuovamente MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., pp. 614 ss. Anche, ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 505.

¹⁹⁹ In questo senso, nettamente, FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 172 s.

che tende a eccedere i confini entro i quali dovrebbe assestarsi la tutela penale.

A questo proposito, si riporti alla mente la “definizione” offerta dal Guardasigilli nella Relazione di accompagnamento del Progetto definitivo: «il significato della frode, assunto a criterio di classificazione, non è ristretto all'uso di mezzi atti ad ingannare o sorprendere l'altrui *buona fede*, ma è esteso a tutte quelle ipotesi, nelle quali la condotta criminosa, per raggiungere il risultato dannoso all'altrui patrimonio, non realizza un'attività fisica in rapporto diretto con la cosa, ma perviene all'illecito arricchimento con la *violazione arbitraria degli altrui diritti*» (corsivo nostro)²⁰⁰. Due sono i passaggi che, in questo momento, preme maggiormente mettere in risalto.

Sotto un primo profilo, non si può ignorare il fatto che è lo stesso legislatore storico a identificare nella buona fede del soggetto passivo la componente “attinta” dalla frode dell'agente. Certamente, con questo riferimento, non si intendeva individuare nella buona fede il fulcro del presidio approntato da questi delitti; e d'altra parte, il Guardasigilli segnalava in tal modo un primo aspetto decisivo dei delitti di frode – nella cui schiera, si rammenta, si facevano rientrare anche fattispecie prive di un connotato di autentica fraudolenza, quali l'appropriazione indebita e l'usura – nel loro strutturarsi attorno a modalità aggressive la cui portata offensiva si coglie(va), anzitutto, in rapporto alla correttezza dei rapporti negoziali²⁰¹.

Sotto un secondo profilo, ancora più decisivo, è dato rilevare come in ultima istanza il cuore del disvalore espresso dalla frode viene a ravvisarsi nel carattere “arbitrario” della violazione dei diritti altrui. Bene, se noi cerchiamo di cogliere il senso di questa *arbitrarietà* alla luce delle considerazioni svolte fino a questo punto, ci rendiamo conto del fatto che il legislatore del 1930

²⁰⁰ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 436.

²⁰¹ Sul punto, si v. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 438 s.

aveva chiara la natura “ontologicamente” atipica delle modalità ingannatorie, nonché più in generale, la tendenza della fraudolenza penale a sovrapporsi alla fraudolenza civile o per meglio dire alle ipotesi di *dolo contrattuale*²⁰².

Tutto questo, peraltro, non vale a mettere nel nulla quanto poco sopra osservato: il significato offensivo espresso dalle usurpazioni fraudolente in rapporto alla correttezza negoziale dev’essere raffrontato con quegli interessi ulteriori e più pregnanti che assumono la veste di scopi della tutela approntata dai delitti di frode. Ma allora, a fronte di un ambito di rilevanza penale così vasto e onnicomprensivo, il punto diventa: come accade che su questa “esile” struttura archetipica si innestano le finalità della *libertà negoziale* e dell’*integrità patrimoniale*? Il fatto è che, se pure sul *versante fenomenologico* delle modalità aggressive la frode può assumere una fisionomia e può esprimere una portata offensiva pressoché insignificante ai fini del diritto penale, d’altra parte sul *piano normativo* risulta inevitabile “elevare” la soglia di rilevanza della fraudolenza penale mediante la strutturazione di un tipo criminoso in cui si esprima un disvalore rivolto ad (almeno) uno di questi due beni giuridici, oltretutto già richiamati in via generale con riferimento alla cooperazione artificiosa²⁰³.

Significativamente, è proprio dal più generale connotato distintivo della cooperazione artificiosa che occorre ripartire per comprendere come ciò accada: in questo senso, ci si deve domandare, alla luce ancora una volta della struttura fondamentale di questa tipologia usurpativa, in quali termini la mediazione del soggetto passivo possa dirsi *coessenziale* all’aggressione fraudolenta. In particolare, se è vero che il condizionamento psichico non concorre a delineare l’archetipo, risulta decisivo comprendere quale rapporto

²⁰² Art. 1439, co. 1, c.c.: «Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato». In tema, si v. PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., pp. 125 ss.

²⁰³ In tema, diffusamente, NATALE, *Del dolo e della frode penale, civile e commerciale e dei relativi rimedi giuridici*, cit.

debba intercorrere tra le modalità ingannatorie e la disposizione patrimoniale.

A tal fine, si ritiene di isolare la “condotta” materiale del soggetto passivo dalle ragioni psichiche che la sorreggono: infatti, anche per le ipotesi in cui le modalità impiegate dall’agente incidano su un convincimento erroneo preformato in capo alla vittima, in ogni caso la mediazione “fattiva” di quest’ultima è imprescindibile per il compimento dell’aggressione fraudolenta²⁰⁴. D’altra parte, questa scissione tra la causa psichica della cooperazione artificiosa e la sua realizzazione materiale sembra porre in discussione il ricorrere di un nesso causale tra il fatto del soggetto attivo e il contributo del soggetto passivo: e in effetti, se la mediazione può affondare in una condizione di ignoranza preesistente e indipendente dall’inganno dell’agente, può dirsi che la disposizione patrimoniale, oltre a seguire cronologicamente la condotta tipica, ne è anche *conseguenza*?

Ebbene, anzitutto si deve rilevare che, se pure in alcuni casi la disposizione patrimoniale della vittima non rappresenta una vera e propria *conseguenza* delle modalità fraudolente impiegate dal soggetto attivo, un rapporto di causa-effetto deve necessariamente sussistere tra la condizione di errore/ignoranza e la disposizione medesima²⁰⁵. E, a ben vedere, è proprio a partire di questa considerazione che dev’essere affrontata la questione del rapporto intercorrente tra la condotta del soggetto attivo e l’ignoranza del soggetto passivo per il caso in cui tale difetto conoscitivo preesista al fatto dell’agente: allorché la frode consista nel mero sfruttamento di quella preesistente ignoranza, con la propria condotta il soggetto attivo non fa altro che *conservare* tale situazione psichica in capo alla vittima²⁰⁶. In buona sostanza, a meno di non voler accogliere soluzioni interpretative che tendono

²⁰⁴ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 61 s.

²⁰⁵ Si v. per tutti, con grande ampiezza e profondità, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 109 ss.

²⁰⁶ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 115 s. e pp. 119 s.

a ridurre una realtà varia e sfaccettata per le note ragioni di coerenza sistematica, si deve riconoscere che ai margini estremi della fraudolenza patrimoniale si rinvencono ipotesi in cui il fatto dell'agente può dirsi al più "concausa" della cooperazione della vittima²⁰⁷.

Si faccia ancora il caso della *truffa nell'esecuzione del contratto*, nel quale al soggetto attivo è sufficiente tacere, cioè celare, circostanze ignote alla controparte sì che il trapasso di valori patrimoniali si compia per mano del soggetto passivo: ecco che, se per assurdo anche l'agente rimanesse all'oscuro delle rammentate circostanze, il trasferimento di ricchezza si verificherebbe ugualmente. Questo per dire che, al netto del rammentato problema di tipicità rispetto alle modalità degli artifici/raggiri, sul piano della *struttura fondamentale dell'archetipo fraudolento* la condotta del soggetto attivo non è propriamente causa né della condizione psichica né della disposizione patrimoniale: e invero, ove il suo contegno sia mantenuto entro i termini della dissimulazione, piuttosto, questi "protegge" l'ignoranza della controparte, impedendo che informazioni sul reale stato di cose influiscano sul comportamento di quest'ultima e, in questo modo, assicurandosi la disposizione patrimoniale. E a scanso di equivoci neppure a questa "protezione" del decorso che, dalla preesistente condizione ignoranza, porta alla cooperazione artificiosa può riconoscersi un significato propriamente causale: e ciò in quanto, in realtà, non è affatto detto che circostanze "esterne" intervengano ad alterare il patrimonio conoscitivo del soggetto passivo, di modo tale che risulta impraticabile un riscontro sul rapporto di causa tra la dissimulazione e la disposizione patrimoniale²⁰⁸.

È su queste considerazioni che si innestano le valutazioni afferenti alla dimensione finalistica della tutela, nonché alla possibilità di concepire una protezione dell'integrità patrimoniale svincolata dalla protezione della libertà

²⁰⁷ PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 129 ss.

²⁰⁸ Si v. CANESTRARI ET AL., *Pt.s.*, cit., pp. 801 s.

negoziale, secondo il sopra descritto rapporto di *alternativa* tra i due beni giuridici. E poiché entrambi questi interessi hanno formato oggetto di specifica indagine in rapporto alla tipologia costrittiva, si tratta principalmente di cogliere il significato di questa “alternatività” se raffrontata con la “progressività” caratteristica degli scopi di tutela nei delitti di costrizione e, per tale via, di osservare le conseguenze sul tipo criminoso in termini sia di specificazione degli elementi indefettibili sia di individuazione di elementi specifici di tipicità.

3.2.1. *I delitti di frode in funzione della tutela della libertà negoziale*

Una prima lettura concepisce i delitti di frode come posti a protezione della libertà di autodeterminazione in ambito economico-negoziale, allo stesso modo di quanto osservato in rapporto alla tipologia aggressiva della costrizione²⁰⁹.

Ora, la prima e fondamentale problematica che si pone in questa prospettiva attiene alla circostanza che, come si è avuto modo di appurare, la tutela approntata dalla struttura fondamentale della tipologia fraudolenta si rivolge *solamente* alla buona fede²¹⁰: né alla libertà morale intesa in senso proprio, né tanto meno all’integrità patrimoniale. Questo stato di cose si scontra con l’esigenza di connotare la frode (patrimoniale) penale, nel raffronto con la frode civile, quanto meno per una tutela “forte” della libertà negoziale: ma come procedere per recuperare al tipo criminoso un significato offensivo pieno in rapporto a tale interesse?

Ebbene, già in rapporto alla costrizione si è avuto modo di rilevare come la tutela della libertà negoziale trovi il proprio fulcro nella componente del *condizionamento psichico*, che nell’ambito della tipologia costrittiva assume la

²⁰⁹ *Supra* nel presente Capitolo, § 2.2.1.

²¹⁰ Si v. le considerazioni di ANTOLISEI, *Pt.s.*, cit., p. 504, pure offerte specificamente in rapporto alla fattispecie di insolvenza fraudolenta.

più specifica fisionomia della coazione e che invece in rapporto alla frode si esprime nell'*induzione (in errore)*. In questo senso, in una prospettiva orientata alla libertà morale tutta l'aggressione si struttura attorno a questo elemento specifico, che si pone al centro del tipo criminoso quale conseguenza della condotta del soggetto attivo e al contempo presupposto – logico e causale – della disposizione patrimoniale²¹¹. Il risultato è un fatto articolato sulle tre componenti delle modalità ingannatorie, dell'induzione in errore e della disposizione patrimoniale, tutte legate dal *rapporto di causalità materiale*. In sostanza, là dove si ritenga di orientare il presidio offerto dai delitti di frode alla libertà negoziale, non è soltanto che il condizionamento psichico entra nella fattispecie tipica: più radicalmente, viene a mutare il rapporto tra le modalità fraudolente e la cooperazione artificiosa, nel senso che in questa prospettiva la "condotta" del soggetto passivo è sempre e necessariamente *conseguenza* della condotta dell'agente²¹².

Questo importa, peraltro, che non può più ritenersi sufficiente che il soggetto attivo si limiti ad approfittare dell'ignoranza della vittima, divenendo essenziale che sia proprio lui ad *ingenerare* l'erroneo convincimento che si pone alla base della disposizione patrimoniale²¹³. E ciò, a ben vedere, in quanto per rinvenirsi un'offesa alla libertà morale è sempre necessario che la mediazione del soggetto passivo sia *determinata* dalle modalità ingannatorie; mentre, dove la frode dell'agente sia contenuta entro la dissimulazione, finalizzata a conservare l'errore o l'ignoranza in cui già versò la vittima, è dato ravvisare solamente il "tradimento" dell'affidamento da quest'ultima riposto

²¹¹ In tema, PISAPIA, *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, cit., pp. 139 ss.

²¹² In questo senso, soprattutto LA CUTE, voce *Truffa*, cit., pp. 261 s.; A. MAGGINI, *La truffa*, Padova, CEDAM, 1988, p. 33; MARINI, voce *Truffa*, cit., pp. 379 ss.

²¹³ Si v., in particolare, ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 449; PECORELLA, voce *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 643.

nell'altrui correttezza/buona fede, sì che il fatto assume rilevanza solo sul versante civilistico e non anche per il diritto penale²¹⁴.

Ora, si è notato che tra una lettura in funzione della libertà negoziale e una lettura in funzione dell'integrità patrimoniale si ravvisa un rapporto di alternatività e si è detto anche che questo è possibile perché l'elemento dell'induzione in errore, che rappresenta il perno del tipo criminoso nella prospettiva dell'autodeterminazione, non entra nella struttura fondamentale dell'archetipo. Peraltro, vale la pena chiarire un profilo che potrebbe altrimenti essere equivocado: la circostanza che la protezione approntata a questi interessi dai delitti di frode si ponga in rapporto di *alternatività* non significa anche che, ontologicamente, non è immaginabile un tipo fraudolento strutturato in funzione della tutela della libertà morale e dell'integrità patrimoniale. A ben vedere, è proprio questa la soluzione che è stata accolta dal nostro ordinamento, tanto nel codice Rocco – "*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*" (art. 640 c.p.) – quanto nel codice Zanardelli – "*Chiunque, con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*" (art. 413 cod. prev.).

D'altra parte, nemmeno sorprende questa opzione in favore della protezione "forte" di entrambi gli interessi, giacché per questa via si è realizzato un perfetto parallelismo tra i delitti di frode e i delitti di costrizione, segnatamente tra la truffa e l'estorsione. La differenza fondamentale sta nel fatto che, mentre in rapporto all'estorsione una tutela autenticamente patrimoniale – alla stregua di quella che il codice vigente ha generalmente approntato sul versante dei delitti di aggressione mediata, principalmente attraverso la previsione del duplice evento di danno/profitto – richiede(va) di

²¹⁴ G. MARRA, *Truffa*, in *I reati contro il patrimonio*, diretto da S. Fiore, Torino, UTET, 2010, pp. 484 ss.

strutturarsi in termini comprensivi anche della libertà morale, per la truffa la scelta del legislatore risulta segnata da una chiara e non forzata opzione in favore della conservazione di un soglia di rilevanza penale piuttosto alta²¹⁵.

Tuttavia, non si deve scordare come a partire già dalla codificazione del 1930 a questa tendenza se ne è venuta ad affiancare un'altra di segno opposto, assai più rilevante in una prospettiva evolutiva, volta all'ampliamento della tutela a fatti connotati per un significato offensivo nettamente inferiore rispetto a quello incriminato sotto la disciplina liberale: così per quanto attiene alla nuova formulazione del delitto di truffa e così pure quanto concerne l'introduzione *ex novo* della figura dell'insolvenza fraudolenta²¹⁶. Oltretutto, si è notato, in modo ancor più deciso si è mossa la giurisprudenza, che ha fattivamente contestato con i propri orientamenti interpretativi la prima opzione ed ha concorso a determinare una poco controllabile espansione della frode patrimoniale²¹⁷.

Orbene, al di là del (debito) richiamo alle Corti in ordine al rispetto dei limiti della tipicità normativamente fissata e ancora prima al legislatore in favore della conservazione di un disvalore minimo penalmente significativo, è possibile adesso rendersi conto di come questa difficoltà di tenuta della stretta tipicità della truffa, quale emblema dei delitti di frode, trovi una spiegazione proprio nella circostanza che la protezione dalle modalità fraudolente non implica necessariamente il presidio di entrambi questi beni. In effetti, pure tenendo di conto della garanzia approntata del principio di offensività, non si può negare il fatto che connotati significativi di fraudolenza sono già presenti in fatti aggressivi molto meno complessi della

²¹⁵ Si v. MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., pp. 996 ss.

²¹⁶ ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 448 ss.

²¹⁷ Così, FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 172 s.

truffa²¹⁸. Ragion per cui, risulta fisiologico – sebbene, vale la pena rimarcarlo, non anche legittimo – che nella dimensione applicativa si assista a un allentamento del tipo in rapporto, di volta in volta, a quelle componenti che non siano “essenziali” per la tutela dell’interesse concretamente individuato come preminente: e questo in considerazione, sia della tipicità particolarmente stretta che connota il delitto di truffa, sia della limitazione che connota l’insolvenza fraudolenta sul versante del presupposto del reato ma anche dell’oggetto della condotta di dissimulazione²¹⁹.

Tanto considerato, centrando nuovamente l’attenzione sulla tutela della libertà morale, per non reiterare *in toto* osservazioni già rese in rapporto alla fattispecie costrittiva, si opera un rinvio a quanto esposto in tale sede con riferimento alle conseguenze sul fatto tipico dell’opzione in favore della protezione della libertà negoziale.

In particolare, debbono mutuarsi integralmente le considerazioni riguardanti: il *soggetto attivo del reato*, con riferimento soprattutto all’individuazione di coloro che non possono essere autori del fatto; il *soggetto passivo*, con particolare attenzione alla distinzione tra *soggetto passivo della condotta* e *soggetto passivo del reato*, nonché *persona offesa* dallo stesso; le componenti che possono formare oggetto della disposizione patrimoniale, nella massima ampiezza comprensiva anche delle aspettative di diritto; l’*elemento soggettivo del reato*, con la preferenza accordata al dolo specifico in ordine al debito rafforzamento del significato patrimoniale dell’aggressione.

Viceversa, per quanto riguarda l’*elemento oggettivo* del fatto tipico, le diversità che si individuano nel raffronto con la tipologia costrittiva rendono necessario sostare ancora sulle componenti in cui esso si struttura, muovendo dalla considerazione generale che in questa prospettiva si registra la tendenza

²¹⁸ Innanzitutto, ovviamente, nell’insolvenza fraudolenta: MALINVERNI, *La dissimulazione nel delitto di insolvenza fraudolenta*, cit., pp. 183 ss. Si v., anche, PISAPIA, *Sulla natura giuridica del reato di insolvenza fraudolenta*, cit., pp. 558 ss.

²¹⁹ Lo stato di insolvenza: *supra* nel presente Capitolo, il § 3.2.

ad enfatizzare la cooperazione della vittima in ragione del descritto “rafforzamento” della concatenazione causale (psichica e materiale) modalità ingannatorie-induzione-disposizione.

Nel dettaglio, per quanto attiene alle *modalità ingannatorie*, esse tendono a specificarsi in ragione di quel rapporto di reciproco condizionamento, che si è descritto nel raffronto con la struttura fondamentale della tipologia fraudolenta, tra la condotta del soggetto attivo e la condizione psichica del soggetto passivo. In particolare, se precedentemente l’indicazione legislativa di cui all’articolo 641 (insolvenza fraudolenta) in favore dell’ammissibilità di modalità particolarmente tenui – essenzialmente, la dissimulazione – ci ha permesso di apprezzare come l’induzione in errore non debba ascriversi tra gli elementi indefettibili dell’archetipo; parimenti, adesso la scelta in favore della *libertà negoziale* e la seguente individuazione proprio dell’*induzione* in errore quale elemento specifico di tipicità fa sorgere logicamente la necessità di una selezione tra le modalità della condotta, nel senso specifico dell’ammissibilità soltanto di quelle idonee, sul piano astratto, a determinare il condizionamento psichico della vittima²²⁰. Ne viene, in sostanza, che in questa lettura la condotta tipica deve assumere i connotati propri degli *artifici* o dei *raggiri* e, soprattutto, che tali modalità *non* possono ritenersi integrate là dove l’agente si limiti a tacere, celare o al più dissimulare circostanze di fatto significative ma ignorate dal soggetto passivo²²¹.

Quanto poi alla componente della *disposizione patrimoniale*, si deve operare un chiarimento, muovendo dal raffronto con la protezione della libertà di autodeterminazione nell’ambito della tipologia costrittiva. A ben vedere, infatti, per la frode il presidio alla libertà morale assume un significato più marcatamente negoziale: si tratta di una peculiarità che è dato apprezzare a

²²⁰ In tema, come osservato, MARCIANO, *Il titolo X del codice penale*, cit., pp. 279 ss. e spec. p. 286. Nella dottrina corrente, soprattutto DEL TUFO *Profili critici alla vittimo-donnatica*, cit., pp. 275 ss. Si v. anche FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., pp. 172 s. e pp. 176 s.

²²¹ PAGLIARO, *Pt.s.*, cit., p. 327.

partire dal contenuto di disvalore minimo espresso dalla struttura fondamentale di questa tipologia usurpativa, che si è identificato con la correttezza/buona fede negoziale.

Per tale ragione, sebbene sul piano archetipico si sia ritenuto ammissibile che la cooperazione artificiosa assuma la fisionomia del mero *consenso*, in questa più specifica prospettiva la mediazione del soggetto passivo viene ad assumere la veste dell'*atto di disposizione*, ossia della condotta avente un significato propriamente negoziale²²². Si tratta, in buona sostanza, di una precisazione resa opportuna dall'esigenza di conservare un significato (latamente) patrimoniale ove la protezione della libertà di autodeterminazione sia approntata avverso una modalità aggressiva, la frode, a contrasto della quale l'ordinamento penale non pone una norma di carattere generale – specularmente, si intende dire, all'incriminazione della violenza privata (art. 610 c.p.) per la *vis* – rendendo così evidente la volontà di riservare la sanzione penale alle sole ipotesi in cui l'offesa alla libertà morale sia orientata al risultato di depauperamento del patrimonio altrui.

3.2.2. I delitti di frode in funzione della tutela dell'integrità patrimoniale

Una seconda lettura ritiene i delitti di frode posti a presidio esclusivo del bene dell'*integrità patrimoniale*, ossia del patrimonio in senso proprio, e non anche della libertà morale della vittima. In sostanza, oggetto della protezione sarebbe soltanto la "sostanza patrimoniale" del soggetto passivo mentre non entrerebbe nel fuoco della tutela la libertà di quest'ultimo di determinarsi nei rapporti economico-negoziali.

Occorre stare attenti a non esasperare il contrasto con la lettura che precede e far dire troppo a questa seconda: invero, già si è avuto modo di rilevare come il rapporto di tendenziale alternatività tra le due prospettive non impedisca

²²² PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 63.

alla previsione di cui all'articolo 640 del codice penale vigente di esigere che alla condotta del soggetto attivo segua l'induzione in errore e il danno. D'altra parte, è pur vero che il diverso orientamento della tutela reca con sé conseguenze molto significative sulla struttura del tipo, essenzialmente sotto tre profili: (i) rispetto al condizionamento psichico, atteso che l'induzione in errore *non* entra a far parte del tipo criminoso; (ii) rispetto alle modalità ingannatorie, in forza della reciprocità sopra descritta tra modalità della condotta e condizionamento psichico; (iii) rispetto al depauperamento patrimoniale, stante l'integrazione della fattispecie mediante l'elemento specifico del *danno* – e del correlato *profitto* – quale evento ultimo del reato. Talché, in estrema sintesi, nella prospettiva in discussione il tipo fraudolento si struttura nella diversa sequenza *modalità ingannatorie-disposizione-danno*.

Ora, per quanto attiene all'incidenza della condotta dell'agente sulla sfera psichica del soggetto passivo, sembra anzitutto necessario appurare se la condizione di ignoranza/errore in cui versa la vittima assuma una qualche rilevanza in questa prospettiva. In effetti, si potrebbe immaginare che tale situazione psichica assuma rilevanza nella diversa prospettiva del *presupposto* della condotta e cioè che questa debba sussistere in capo al soggetto passivo affinché la frode possa ritenersi tipica²²³. E d'altra parte, così facendo si escluderebbero, irragionevolmente, dall'ambito della rilevanza penale quelle ipotesi in cui le modalità ingannatorie determinino concretamente ed effettivamente il condizionamento psichico della vittima²²⁴. Ne viene che, al pari di quanto osservato in rapporto alla struttura fondamentale dell'archetipo, tale condizione psichica non dev'essere intesa alla stregua di una componente essenziale al tipo fraudolento.

²²³ Sul punto, PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 115 ss. e spec. pp. 119 s.

²²⁴ Si v. MARRA, *Truffa*, cit., p. 495.

Peraltro, al fine di comprendere quali conseguenze sorgano a partire dalla mancata inclusione dell'induzione in errore nel fatto tipico, si deve volgere la nostra attenzione alle *modalità ingannatorie*. Si diceva che, in virtù della corrispondenza che intercorre tra la condotta dell'agente e – chiaramente, ove rilevante alla luce del fatto tipico – il mutamento psichico della vittima, la mancata previsione di quest'ultimo determina la dirompente tendenza all'ampliamento delle modalità significative.

In particolare, secondo la contrapposizione da noi delineata tra il modello della truffa, dove sono contemplati gli *artifizi* o i *raggiri*, e il modello dell'insolvenza fraudolenta, dove è contemplata la *dissimulazione*, l'inclinazione manifestata da questa lettura è quella di accogliere la seconda opzione e con essa una più lata definizione delle modalità ingannatorie: nel senso che la condotta tipica, oltre a poter assumere le caratteristiche della *macchinazione* o della *falsa rappresentazione* o ancora della *menzogna* (più o meno articolata), può anche consistere in quell'approfittamento dell'altrui errore o ignoranza che si realizza attraverso il *mero silenzio*²²⁵.

Soprattutto, preme evidenziare come, in questa prospettiva, si può giungere a ritenere integrata la modalità ingannatoria anche là dove il silenzio non cada su circostanze rispetto alle quali l'agente sia tenuto da un obbligo giuridico di informare, a condizione però che, ogniqualvolta il fatto si collochi nel contesto negoziale o dia esso stesso vita a un rapporto negoziale, il contegno dell'agente medesimo sia tale da sorprendere l'altrui buona fede²²⁶. A ben vedere, infatti, se la mancata informazione risulta priva di rilevanza ai fini dei principi generali che assicurano la correttezza dei rapporti tra i privati al momento della conclusione e dell'esecuzione del contratto, neppure sembra

²²⁵ Si. v. soprattutto LA CUTE, voce *Truffa*, cit., p. 184 e p. 260. Si v. pure MARINI, voce *Truffa*, cit., p. 367.

²²⁶ Nella casistica, *ex plurimis* e in senso piuttosto costante nel tempo: Cass. pen., sez. II, 19 giugno 2012, n. 32859, in *Dejure*, Giuffrè; Sez. II, 18 dicembre 1995, *Capra*, in *CED Cassazione*, n. 204030; Cass., 20 aprile 1983, *Bruno*, in *Riv. pen.*, 1984, pp. 557 ss.

residuare alcuno spazio per l'intervento penale, che altrimenti finirebbe con tutta evidenza per far pagare al buon negoziatore il cattivo affare concluso dalla controparte.

Il terzo riflesso seguente all'opzione in favore dell'integrità patrimoniale attiene al requisito del *danno*, la cui previsione nei termini di evento materiale si giustifica in ordine alla connotazione autenticamente patrimoniale dell'offesa²²⁷. Ora, come si è avuto modo di osservare in rapporto alla costrizione, ove questo elemento sia inserito a completamento del tipo criminoso – giacché segue, in termini logici e causali, alle altre componenti dell'elemento oggettivo – tutta la fattispecie risulta ad esso orientata: tutti gli altri requisiti di tipicità, in altre parole, si determinano o comunque si chiariscono in funzione del danno e questo per la ragione che, a ben vedere, nel danno si esprime direttamente l'oggetto (giuridico) di una tutela autenticamente patrimoniale²²⁸.

Prima di scendere nel dettaglio delle conseguenze dello scopo di tutela prescelto sulle altre componenti del tipo fraudolento, vale la pena soffermarsi un attimo soltanto sull'elemento della *disposizione patrimoniale* per rilevare l'assoluta rispondenza tra la fisionomia che questo elemento assume nella lettura dell'integrità patrimoniale e il suo contenuto minimo nell'ambito della struttura indefettibile dell'archetipo fraudolento. È proprio in seno a una tutela orientata al patrimonio in senso stretto che si comprende l'ammissibilità del semplice *consenso*: infatti, non è importante che depauperamento e locupletazione si verifichino a partire da una vera e propria *condotta*, eventualmente produttiva di effetti per un dato rapporto

²²⁷ In particolare, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 210.

²²⁸ MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 212.

negoziale, potendo il contegno dell'agente consistere anche in un mero *non facere*²²⁹.

Ciò detto, quanto agli altri elementi del fatto tipico, si deve osservare come l'opzione in favore dell'integrità patrimoniale determini ricadute significative già sul versante del *soggetto attivo*, nel senso che in questa prospettiva *non* può assumere tale veste soltanto il titolare dell'interesse patrimoniale, mentre può essere autore del reato il soggetto legittimato a disporre di tale interesse²³⁰.

La limitazione si comprende, ovviamente, a partire dall'individuazione della persona offesa, che in una lettura patrimoniale si identifica con il soggetto che patisce il depauperamento della propria ricchezza²³¹. Ciò tenuto conto del fatto che il *soggetto passivo della (sola) condotta* può occasionalmente identificarsi nella persona legittimata a disporre dell'interesse di cui non sia anche titolare, ove questa sia fatta destinataria delle modalità ingannatorie dall'agente ²³². A ben vedere, infatti, la mancata previsione del condizionamento psichico del soggetto disponente alla stregua di una componente essenziale non toglie che la disposizione patrimoniale possa essere posta (legittimamente) in essere da un soggetto diverso, al quale sia stata rivolta anche la condotta tipica.

Atteso quanto constatato in rapporto ai requisiti dell'elemento oggettivo della fattispecie e in specie al terzetto *modalità ingannatorie-disposizione-danno*, rimane da precisare che possono farsi oggetto della disposizione anzidetta i rapporti giuridici di natura *reale* o di natura *obbligatoria*, i quali a loro volta possono afferire sia a beni materiali sia a beni immateriali, nonché le *aspettative di diritto*; a condizione, evidentemente, che tutti questi abbiano un

²²⁹ Si v.: ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 449; PECORELLA, voce *Patrimonio (delitti contro il)*, cit., p. 643.

²³⁰ ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 398 s.

²³¹ FIANDACA-MUSCO, *Pt.s.*, cit., p. 172.

²³² Sul punto si v., prima di tutti, TOLOMEI, *Della truffa e di altre frodi*, cit., p. 313. Anche, MARRA, *Truffa*, cit. pp. 495 s.

significato patrimoniale e che possano quindi essere produttivi di un danno/profitto²³³.

Per quanto concerne, infine, *l'elemento soggettivo del reato*, si deve ribadire quanto osservato rispetto alla coercizione, sempre nella prospettiva dell'integrità patrimoniale, a partire dall'innesto sul versante materiale degli elementi specifici del danno e del profitto. Segnatamente, là dove nell'orizzonte di tutela della libertà negoziale la previsione della *finalità* ulteriore del *profitto* si rende opportuna per operare un recupero, sul piano psicologico, di un significato autenticamente patrimoniale a una tutela incentrata, sotto il profilo oggettivo, sulla lesione della libertà morale; di contro, nella lettura patrimoniale, questa componente finalistica assume la consistenza materiale del *risultato* del profitto per l'agente e (soprattutto) del correlato danno per la vittima, talché non residua più lo spazio per una disciplina dell'elemento psicologico nei termini del dolo specifico. Con la conseguenza ultima che sul versante soggettivo del tipo fraudolento si richiede il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'intero fatto materiale tipico²³⁴.

3.3. *I delitti di frode nel diritto vivente: oltre la libertà negoziale e l'integrità patrimoniale, tutela della correttezza nei rapporti tra privati e del buon andamento dell'amministrazione pubblica*

Nei paragrafi che precedono, non si è mancato di osservare come l'adozione di una pluralità di prospettive di tutela nel diritto vivente rappresenti un aspetto ricorrente in rapporto a tutte le tipologie aggressive: questo, lo si ribadisce, non sorprende più di tanto lo studioso, il quale d'altra parte è

²³³ Si v., ancora, MANTOVANI, *Pt.s.*, cit., p. 212.

²³⁴ Ma si v., in tema, le diverse e autorevoli considerazioni di MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, cit., p. 769; DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 209.

chiamato a vigilare sulla coerenza delle soluzioni interpretative approntate dalle Corti in rapporto alla medesima figura di reato.

È vero, però, che in seno alla tipologia fraudolenta, soprattutto con riferimento alla truffa, questo alternarsi di letture diverse rischia di affastellarsi, fino a confondersi in un orizzonte di onnipervasività dell'intervento penale. Invero, l'ampiezza del concetto di fraudolenza e la vaghezza dei suoi lineamenti persuadono la giurisprudenza a sussumere al di sotto di queste incriminazioni fatti connotati da un significato offensivo particolarmente tenue, forzando le strette maglie di tipicità che pure connotano i delitti di frode.

In questo progressivo allontanamento del diritto effettivamente applicato (*law in action*) dal diritto positivizzato (*law on the books*), i "tipi criminosi" *viventi*, dunque *effettivamente vigenti* nell'ordinamento, si sono affrancati dalle prospettive di tutela codificate, con l'inevitabile – nonché, prevedibile – conseguenza che il sistema ha finito per perdere di coerenza. Ma per quale ragione, nell'ampio panorama della delinquenza patrimoniale, è proprio in rapporto alle usurpazioni fraudolente che si assiste a un'esasperazione di questa inconsistenza degli orientamenti applicativi? Quale aspetto caratterizza l'archetipo della frode distinguendolo dalle altre forme dell'aggressione patrimoniale?

Per rispondere a tale interrogativo conviene prendere le mosse da una delle ipotesi applicative più ricorrenti nell'ambito dei delitti in parola e cioè dalla c.d. *truffa negoziale*²³⁵. Ora, in rapporto a questa figura è dato rilevare una pluralità di indirizzi interpretativi che, a ben vedere, sembra possibile ricondurre a tre fondamentali prospettive.

²³⁵ Recentemente, tra le tante: Cass. pen., 25 marzo 2014, *Mussari*, in *Guida dir.*, 2014, 37, 72; Cass., 4 dicembre 2013, n. 51136, in *Dir. e giust.*, 19 dicembre 2013; Cass., 4 giugno 2013, n. 38085, in *Dejure*, Giuffré; Cass., 2 ottobre 2009, n. 32447, in *Dejure*, Giuffré.

Una prima casistica tende ad impoverire il connotato autenticamente “patrimoniale” dell’aggressione espungendo dal fatto tipico la componente del danno/profitto: è il caso anzitutto della *truffa a prestazioni equivalenti*, ossia di quei pronunciamenti in cui le Corti ravvisano gli estremi del delitto a dispetto dalla radicale carenza dell’evento di depauperamento patrimoniale²³⁶.

Tradizionalmente, la questione dell’abbassamento della soglia di rilevanza penale a fronte della rammentata fenomenologia è stata declinata nei termini della distinzione tra una *concezione giuridica* e una *concezione economica* di patrimonio: in particolare, si è (generalmente) ritenuto integrato il requisito del danno per effetto dell’assunzione dell’obbligazione²³⁷. Adesso, però, siamo in grado di apprezzare senza difficoltà come la questione *non* si comprenda *all’interno* di una prospettiva di tutela autenticamente patrimoniale e, comunque, plurioffensiva: e ciò in quanto, a ben vedere, tale esito applicativo deve ricondursi alla precisa opzione di individuare il bene giuridico nella *libertà negoziale* e di assumere una prospettiva *non* patrimoniale dell’evento-danno, qui inteso alla stregua dell’evento *giuridico* del reato²³⁸.

Per tale via, la fattispecie trova il proprio completamento con *l’atto di disposizione*, che pure deve avere ad oggetto rapporti di natura patrimoniale ma che non deve anche necessariamente connotarsi per la sperequazione tra le obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti. E per lo stesso

²³⁶ Si v., in particolare: Cass., 8 novembre 2013, *Montalti*, in *CED Cassazione*, n. 158202; Cass., 29 ottobre 2008, *Del Prete*, in *CED Cassazione*, n. 242296; Cass., 3 aprile 1998, *Perina*, in *Foro it.*, 1998, II, cc. 616 ss.

²³⁷ Sul punto, si v. principalmente: DELOGU, *Il momento consumativo della truffa*, pp. 68 ss. e spec. p. 70; ANTOLISEI, *Pt. s.*, cit., p. 377. *Amplius*, *supra* nella Parte I, Cap. I, §§ 2 ss.

²³⁸ Per tutti, si rammenta CANESTRARI ET AL., *Pt. s.*, cit., p. 741: «La seconda tesi è rappresentata da un consistente orientamento della pratica: in base a tale tesi, il concetto di danno viene trasformato in una nozione “non patrimoniale”. Seguendo questa impostazione, il danno viene a coincidere con valori dematerializzati, spiritualizzati, quali la libertà del consenso delle parti contraenti la buona fede ed il rispetto delle regole (giuridiche e non) della convivenza civile».

principio, sempre in una prospettiva centrata sulla *libertà morale*, risulta di fondamentale importanza l'accertamento del *condizionamento psichico* del soggetto passivo: talché, l'accertamento finisce per vertere sulle fondamentali componenti delle *modalità ingannatorie*, dell'*induzione in errore* e della *disposizione patrimoniale*, nonché sul rapporto di causa che deve necessariamente astringere questi tre requisiti di tipicità.

Una seconda casistica, in linea con la diversa lettura dell'*integrità patrimoniale*, svilisce la portata dell'aggressione alla libertà di autodeterminazione della vittima. In quest'ottica, se da un lato si riconosce un significato pregnante in chiave patrimoniale all'evento ultimo del *danno/profitto*, dall'altro si tende a mettere in ombra le componenti del *condizionamento psichico* e delle *modalità ingannatorie*. Sì che, prescindendo dalla prova dell'induzione e statuendo la sussistenza dell'errore medesimo per il solo fatto dell'aver contratto la vittima un'obbligazione svantaggiosa, le Corti hanno spalancato la porta alla configurazione del della *nuda menzogna*, dell'*omissione* e soprattutto del *mero silenzio* quale condotta fraudolenta tutte le volte in cui venga in rilievo un consistente danno patrimoniale – e ricorra, per lo più, una sproporzione di conoscenze e competenze tra soggetto attivo e passivo²³⁹.

In tal modo, si sostituisce la sopra descritta catena causale con la più blanda sequenza *modalità ingannatorie-disposizione-danno/profitto*: sono proprio questi i tratti caratteristici della *truffa mediante silenzio maliziosamente serbato su*

²³⁹ Con riferimento alla *menzogna*, secondo un orientamento costante: Cass. pen., 2 settembre 2010, *Dume Canales*, in *CED Cassazione*, n. 248662; Cass., 7 aprile 2006, *Filiddani*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, pp. 1381 ss.; Cass., 6 aprile 1989, *Mazzotta*, in *Giust. pen.*, 1990, II, cc. 631 ss.; Cass., 15 maggio 1982, *De Tuglie*, in *Riv. pen.*, 1983, pp. 639 ss.; 27 marzo 1981, *Macrì*, in *Riv. pen.*, 1982, pp. 206 ss.; Cass., 23 gennaio 1978, *Di Donato*, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1979, p. 865; Cass. 28 giugno 1935, in *Giust. pen.*, 1935, II, p. 1374.

Quanto, invece, alle modalità della *omissione* e del *mero silenzio*, di recente: Cass. pen., 4 dicembre 2013, n. 51136, in *Dir. pen. proc.*, 2014, pp. 156 ss.; Cass., 19 marzo 2013, *Rossi*, in *Dir. e giust.*, 5 luglio 2013, in *Dejure*, Giuffrè; Cass., 13 settembre 2012, n. 46034, in *Dir. e giust.*, 27 novembre 2012; Sez. II, 19 giugno 2012, n. 32859, in *Dejure*, Giuffrè; Cass., 13 giugno 2012, n. 30686, in *Dir. e giust.*, 27 luglio 2012; Cass., 14 ottobre 2009, *Malandrin*, in *CED Cassazione*, n. 244952.

circostanze rilevanti o mediante approfittamento dell'altrui (preesistente) convincimento erroneo, entrambe ammesse dalla giurisprudenza²⁴⁰.

Questa tendenza a centrare il disvalore sul *patrimonio* incontra, peraltro, un limite per quelle ipotesi in cui la responsabilità sia addossata all'agente per effetto della mera "*riserva mentale*" da questi mantenuta in sede negoziale, nel rapporto con la controparte: al pari di qualsiasi altro reato, la truffa non può consistere in un mero stato soggettivo, quale sarebbe nel caso di specie la *prava voluntas* che sorregge il fatto dell'agente e che di per sé neppure rileva sul versante civilistico ai fini dell'invalidità negoziale²⁴¹.

Una terza e ultima casistica tende ad impoverire la truffa, sia sotto il profilo del significato strettamente patrimoniale dell'usurpazione, sia sul piano della sua rilevanza nel rapporto con il diverso bene della libertà morale. In questa prospettiva, si indebolisce tanto il ruolo dell'evento di danno/profitto, quanto il requisito del condizionamento psichico, sì che il tipo criminoso si riduce alle sole componenti archetipiche – e pertanto, considerate nei loro "minimi termini" – delle *modalità ingannatorie* e della *diposizione patrimoniale*, palesando l'attitudine ad assumere come unico bene giuridico la *buona fede negoziale*. È proprio questo che accade nelle ipotesi, talvolta sanzionate dalle Corti, della *truffa mediante esposizione di falso contrassegno assicurativo*, di invalidità o di residenza²⁴²: e la peculiarità di queste pronunce sta nella circostanza che, come evidenziato, la rilevanza penale non si spiega alla luce di nessuno dei due scopi di tutela prospettati in rapporto alla tipologia fraudolenta. Con la conseguenza inevitabile che, "scarnificato" il fatto tipico fino alla struttura

²⁴⁰ In tema, si rammenta soprattutto: Cass., 20 aprile 1983, *Bruno*, in *Riv. pen.*, 1984, pp. 557 ss.

²⁴¹ Senza considerare che, frequentemente, questi fatti assumono egualmente rilevanza ai sensi della diversa incriminazione dell'appropriazione indebita. Sul punto, sia consentito il rinvio a MAZZANTINI, *La mancata restituzione del veicolo noleggiato fra truffa e appropriazione indebita*, cit., pp. 1751 ss. e spec. pp. 1756 s.

²⁴² *Ex plurimis*, si v.: Cass pen., 10 aprile 2012, *Giddio*, in *CED Cassazione*, n. 252818; Cass., 15 febbraio 2012, *Andreotti*, in *CED Cassazione*, n. 252483; Cass., 18 gennaio 2012, n. 4490, in *Foro it.*, 2013, II, c. 316; Cass., 26 ottobre 2011, *Bencini*, in *Cass. pen.*, 2012, pp. 2985 ss.; Cass., 8 giugno 2010, *Zangheri*, in *Cass. pen.*, 2011, pp. 2617 ss.; Cass., 30 aprile 2009, *Albani*, in *Cass. pen.*, 2010, pp. 973 ss.

archetipica, la tutela penale finisce per appiattirsi su profili di illiceità extra-penale, perdendo qualsiasi tipo di nesso con la fattispecie positivizzata.

Ecco, dunque, una prima e interlocutoria risposta all'interrogativo da cui si è preso le mosse, afferente alle peculiarità mostrate dalla tipologia fraudolenta nel momento in cui l'analisi si sposta sul terreno del diritto applicato: la frode tende a riemergere, a dispetto della rigorosa tipizzazione del delitto di truffa, ogniqualvolta sia dato rinvenire la *scorrettezza* del soggetto e al contempo questa scorrettezza sia orientata ad ottenere un *guadagno* o anche ad assicurarsi un *risparmio*.

In sostanza, con riferimento alla fisionomia palesata dai delitti di frode nel diritto vivente si rileva, a tutta prima, una duplice tendenza: per un verso, non viene meno la tradizionale oscillazione delle Corti tra i diversi scopi di tutela, con le significative ripercussioni che ne seguono sul versante dell'accertamento delle componenti essenziali della fattispecie tipica; per altro verso, alla scelta di campo tra le due prospettive di tutela – che, si rammenta, con riferimento al delitto di truffa importa già un indebito impoverimento in sede applicativa del tipo legale – si affianca la possibilità di un avanzamento dell'intervento penale fino alla repressione della pura e semplice *mala fede*, con pari sacrificio della prospettiva “negoziale” e della prospettiva “patrimoniale” e in totale spregio del *principio di legalità*.

Peraltro, si deve prestare attenzione a non fermarsi a questa linea interpretativa ritenendo di aver già offerto piena soddisfazione ai sopra citati dubbi interpretativi: a ben vedere, infatti, tale ricostruzione in via ermeneutica della truffa in funzione della semplice buona fede non rappresenta ancora in punto più “avanzato” del presidio penalistico in questo ambito.

A tal proposito, vale la pena spostare l'attenzione su quell'altro importante filone giurisprudenziale che interessa i fatti di frode patrimoniale nei rapporti

con l'amministrazione pubblica²⁴³. Per prima cosa, si deve tenere conto del fatto che questa macro area è sanzionata da una pluralità di fattispecie, autonome o circostanziate, tra le quali si rammentano: l'articolo 640, comma 2, n. 1, che prevede un aggravamento della pena comminata per la truffa ove il delitto sia commesso *"a danno dello Stato o di un altro ente pubblico"*; nonché l'articolo 640-bis, che parimenti prevede una pena più grave qualora la truffa riguardi *"contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"*; ma anche l'articolo 316-ter, che punisce come *"Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"* il fatto di *"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*.

In questo ambito, le Corti non hanno mancato di ricondurre alla truffa anche condotte limitate all'attestazione di informazioni incomplete o inesatte volte ad ottenere l'erogazione, disposta sulla base della semplice ricezione delle suddette attestazioni e avente per oggetto contributi già accantonati dal soggetto pubblico²⁴⁴. Orbene, se rispetto all'impoverimento del tipo truffaldino sul versante delle modalità tipiche la Suprema Corte ha

²⁴³ Si v., anzitutto, Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 1999, n. 1, *Cellammare*, in *Cass. pen.*, 1999, pp. 1414 ss. Si v. anche, tra le tante: Cass. pen., 17 giugno 2009, *Casella*, in *Dejure*, Giuffrè; Cass., 3 giugno 2009, *Ambrosi*, in *Dejure*, Giuffrè; Cass., 2 aprile 2009, *Caruso*, in *Dejure*, Giuffrè; Cass., 9 maggio 1994, *Cipriano*, in *Giust. pen.*, 1995, II, cc. 65 s.; Cass. pen., 10 maggio 1983, *Maiorino*, in *Giust. pen.*, 1984, II, cc. 721 s.

²⁴⁴ Per le ipotesi di "truffa in assunzione", in particolare: Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2009, n. 36502, *Casella*, in *CED Cassazione*, n. 244727; Sez. II, 3 giugno 2009, n. 26270, *Ambrosi*, in *Foro it.*, 2010, II, cc. 11 ss. Anche, meno recentemente: Cass. pen., 24 giugno 1986, *Luccitti*, in *Riv. pen.*, 1987, pp. 603 ss.; Cass., 13 giugno 1985, *Macalli*, in *Giust. pen.*, 1987, cc. 268 ss.; Cass., 24 ottobre 1983, *Mercadini*, in *Giur. it.*, 1984, pp. 281 s.; Cass., 12 giugno 1981, *Capicotto*, in *Riv. pen.*, 1982, pp. 544 ss.

consolidato una ragionevole distinzione tra i fatti integranti l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e i più "elaborati" comportamenti richiesti ai fini della truffa, rimane il fatto che in tale contesto si assiste a un'autentica eterogenesi dei fini della truffa medesima, che non soltanto viene spogliata dei connotati offensivi afferenti alla *libertà negoziale* e all'*integrità patrimoniale* ma che, più radicalmente, finisce per risultare priva di significato offensivo *persino* in rapporto al fulcro dell'archetipo, già individuato nella *buona fede negoziale*²⁴⁵.

In tal senso, con attinenza a tutta una serie di situazioni in cui la condotta dell'agente realizza un indebito sviamento di risorse pubbliche, le Corti hanno ritenuto configurabile il delitto di truffa – oltretutto, sovente, nella forma aggravata "per il conseguimento di erogazioni pubbliche" di cui all'articolo 640-bis – a dispetto del ruolo assolutamente passivo della vittima, del non ricorrere di un danno in senso patrimoniale, nonché dell'estraneità del fatto alla dimensione privatistica. Per tale via, si è andato perdendo persino l'ultimo essenzialissimo connotato della frode patrimoniale, consistente nel significato offensivo del fatto in sede negoziale nei termini della *mala fede* e inoltre, facendo ricorso alla truffa per sanzionare un'offesa recata alla *destinazione* di risorse già stanziare e indebitamente percepite, si è collocato un delitto contro il patrimonio a presidio del *buon andamento* della pubblica amministrazione²⁴⁶.

A ben vedere, infatti, al di là della natura pubblica o privata del soggetto che patisce l'aggressione fraudolenta, il fondamentale discrimine tra la protezione del patrimonio – inteso, poi, in senso stretto o nel significato più lato della libertà negoziale – deve individuarsi nella circostanza che la ricchezza di cui

²⁴⁵ Il riferimento è, ovviamente a Cass. pen., sez. un., 27 aprile 2007, n. 16568, in *Dir. pen. proc.*, 2007, pp. 897 ss. Recentemente, in tema, si v. anche Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2017, n. 20664, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2017, con nota di S. FINOCCHIARO, *Il buio oltre la specialità. le sezioni unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione*.

²⁴⁶ Si v. I. LEONCINI, *La truffa in assunzione a un pubblico impiego*, in *Cass. pen.*, 1999, pp. 2483 ss.

si avvantaggia l'agente sia già stata stanziata – per operare un'assunzione, per rimborsare le spese di servizio, per finanziare attività economiche o politiche o assistenziali – o piuttosto costituisca un esborso contingente e corrispettivo di una prestazione, come ad esempio la corresponsione della retribuzione a fronte di fraudolento assenteismo²⁴⁷.

Peraltro, un fronte sul quale la frode patrimoniale è stata chiamata, almeno da taluni, a confrontarsi con l'esercizio di funzioni pubbliche è quello della *truffa processuale*: si fa riferimento, in questo senso, al noto dibattito sulla riconducibilità al delitto di comportamenti consistenti in artifici o raggiri rivolti al giudice per conseguire, tramite la pronuncia di una sentenza favorevole, un profitto ingiusto con danno della controparte.

Sul tema, si confrontano due principali orientamenti, rispettivamente accolti dalla consolidata giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria. Su un versante, le Corti si sono costantemente espresse nel senso di escludere la rilevanza di tali contegni in rapporto al delitto di truffa, anzitutto in ragione della natura pubblicistica del potere impiegato dal giudice, nonché a fronte della punibilità della *frode processuale* nei termini previsti dall'articolo 374 del codice penale²⁴⁸. Sul versante opposto, buona parte della dottrina tende ad ammettere la rilevanza della c.d. truffa processuale, escludendo che la natura

²⁴⁷ Si v., anzitutto, Cass. pen., sez. un., 11 aprile 2006, *Sepe*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, pp. 1253 ss. Si v. anche: Cass. pen., 19 dicembre 2011, n. 212, in *Dir. e giust.*, 13 gennaio 2012; Cass., 30 settembre 2009, *O.L.*, n. 41471, in *Dejure*, Giuffrè; Cass., 30 ottobre 2008, *Sozzo*, in *CED Cassazione*, n. 242246; Cass., 12 giugno 2008, *Cosenzo*, in *CED Cassazione*, n. 240700.

²⁴⁸ Art. 374 c.p.: «Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata». Si v., *ex plurimis*: Cass. pen., 28 febbraio 2013, *Cecilianis*, in *Guida dir.*, 2013, 27, 81; Cass., 16 novembre 2011, *Di Ciancia*, in *Cass. pen.*, 2012, pp. 4136 ss.; Cass., 9 luglio 2009, *Calabrò*, in *CED Cassazione*, n. 245291; Cass., 30 gennaio 2008, *Mango*, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 1553 ss.; Cass., 23 ottobre 2007, *R.R.*, n. 42333, in *Guida dir.*, 2007, 48 93.

pubblicistica del potere abbia alcuna rilevanza e riconoscendo invece significato decisivo alla capacità del giudice di incidere sul patrimonio delle parti e quindi di *disporre* della loro ricchezza²⁴⁹.

Ora, per quanto autorevolmente sostenuto, non si può tacere come l'argomento della dottrina non appaia del tutto convincente. Segnatamente, non si comprende in che senso il giudice possa dirsi "legittimato" a disporre del patrimonio altrui. In effetti, il giudicante non dispone *direttamente* del patrimonio delle parti in causa: piuttosto, il suo pronunciamento fa sorgere in capo alle parti medesime l'obbligo di conformarsi a quanto deciso, non essendo di per sé idoneo a determinare *ipso facto* il trasferimento della ricchezza, neppure da un punto di vista giuridico, posto che risulta sempre necessario che alla sentenza sia data esecuzione spontaneamente oppure mediante la procedura esecutiva²⁵⁰.

Ma non è soltanto questo, perché impiegando lo strumento dell'analisi per scopi di tutela, sembra possibile scorgere in questa tesi dell'ammissibilità dalla truffa processuale l'accoglimento della *prospettiva patrimonialistica*, a mente della quale *non* è richiesto che le modalità ingannatorie determinino l'induzione in errore – della vittima o – di un soggetto legittimato a disporre in luogo della vittima; a condizione sempre, è chiaro, che la controparte soccombente ottemperi *sua sponte* al pronunciamento giudiziale. A ben vedere, infatti, anche in una lettura incentrata sul patrimonio il più significativo ostacolo a rinvenire in questa tipologia di fatti un episodio di truffa deve riconoscersi nella natura necessariamente *mediata* dell'usurpazione: la quale, in tale prospettiva, implica che la disposizione

²⁴⁹ In tema, si v.: DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 154; G. DE VERO, *Truffa processuale, atto di disposizione, potere di disposizione: residui profili di una vexata quaestio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, pp. 664 ss.; MAGGINI, *La truffa*, cit., p. 68; MARINI, voce *Truffa*, cit., p. 871; PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 107.

²⁵⁰ Sul punto si v. soprattutto DE VERO, *Truffa processuale, atto di disposizione, potere di disposizione*, cit., pp. 664 ss.

patrimoniale sia eseguita dal soggetto titolare della ricchezza di cui si avvantaggia l'agente²⁵¹.

Queste problematiche sollevate in rapporto alla tipologia fraudolenta trovano ulteriore linfa dalla folta casistica in tema di *elusione del pedaggio autostradale*: casistica nella quale, significativamente, si segnala la tendenza delle Corti a ricorrere in maniera simultanea alle fattispecie della truffa e dell'insolvenza fraudolenta, in ragione delle modalità concretamente assunte dalla rammentata elusione²⁵². Nel dettaglio, la qualificazione del fatto come truffa o come insolvenza fraudolenta è per lo più operata nelle ipotesi in cui l'utente si avvalga delle corsie "viacard" o "telepass", che consentono il transito senza l'intervento del casellante, non avendone titolo e soprattutto non corrispondendo alcun pedaggio²⁵³. Al contempo, si registrano anche condanne pronunciate, per le citate fattispecie di reato, con riferimento a quei casi in cui l'agente venga al confronto con il personale addetto al casello e lamenti l'impossibilità di saldare il pedaggio per la mancanza di denaro o di altro valido strumento di pagamento²⁵⁴.

Bene, qui le considerazioni da svolgere sono di segno parzialmente diverso. In rapporto al caso in cui l'innalzamento della sbarra che consente il transito sia operato automaticamente dal sistema viacard/telepass, qualsiasi delitto si ritenga di applicare, è dato rinvenire un *vulnus* grave ed insanabile nella *legalità penale*. In particolare, ammesso di poter assimilare alla disposizione patrimoniale penalmente rilevante il sollevamento dell'ostacolo al passaggio

²⁵¹ Si v., ampiamente, *supra* nel presente Capitolo, § 1 (in termini generali) e § 3 ss. (con specifico riferimento all'aggressione fraudolenta).

²⁵² In tema, si v. l'ampia rassegna di A. FANELLI, *Omesso pagamento del pedaggio autostradale: illecito amministrativo o reato?*, in *Cass. pen.*, 2008, pp. 3280 ss.

²⁵³ Così, tra le altre: Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 2009, n. 666, in *Dejure*, Giuffré; Sez. II, 22 maggio 2008, n. 34836, in *Dejure*, Giuffré; Sez. II, 18 maggio 2007, n. 26289, in *CED Cassazione*, n. 237150.

²⁵⁴ In questo senso: Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2005, *Arrabito*, in *Dejure*, Giuffré; Sez. II, 15 maggio 2003, *Papetti*, in *Arch. circolaz.*, 2005, pp. 402 ss.; Sez. II, 11 ottobre 2002, *Morganti*, in *Dejure*, Giuffré; Sez. II, 18 gennaio 2002, *Rau*, in *Dejure*, Giuffré; Sez. II, 4 luglio 2000, *Iacono*, in *Riv. pen.*, 2003, pp. 633 ss.; Sez. II, 8 ottobre 1997, *Patti*, in *Giur. it.*, 1998, pp. 1219 ss.

dell'utente, si deve distinguere: per quanto attiene alla *truffa*, la questione si pone relativamente agli *artifici* e ai *raggiri*, posto che il soggetto si limita a transitare – di norma, in scia ad altra vettura – sulla corsia veloce, nonché all'*induzione in errore*, stante la radicale impossibilità di rilevare il condizionamento psichico di un essere umano; rispetto all'*insolvenza fraudolenta*, il problema attiene alla *condizione di insolvenza*, che non risulta mai accertata nella sua consistenza oggettiva e che sola è idonea, in forza del diritto vigente, a qualificare come penalmente rilevante la preordinata inadempienza civile.

Oltretutto, la sussunzione delle rammentate ipotesi al di sotto dei delitti di frode non sembra giustificarsi neppure in una prospettiva spintamente patrimoniale, in seno alla quale pure si potrebbe comprendere l'impoverimento delle componenti offensive del bene della libertà morale, ma che esige comunque che la condotta assuma connotati di fraudolenza. E questo, a ben vedere, non può ritenersi ove il fatto dell'agente consista nel passare da una corsia diversa da quella di sua spettanza accodandosi ad altro utente: a tale conclusione potrebbe giungersi solamente ricorrendo alla doppia finzione di attribuire significato concludente alla condotta dell'agente, nel senso che egli passando dalla corsia "veloce" dichiara implicitamente di esservi titolato, e di riconoscere a quel punto una portata fraudolenta al silenzio serbato – nei confronti di chi? – sulla mancanza di valido titolo di transito.

Notevolmente diverso è, invece, il discorso per l'ipotesi in cui il transito sia consentito "manualmente" dal casellante. O meglio, niente cambia in rapporto all'*insolvenza fraudolenta* e, segnatamente, al presupposto dell'incapacità patrimoniale: invero, la formulazione del delitto non consente di tollerare la soggettivizzazione di questa componente sovente realizzata dalle Corti, che si limitano a presumere l'insolvenza dell'agente *a partire* dal contegno da questi tenuto e quindi prima di tutto dall'intenzione di non

pagare il pedaggio, richiedendosi sempre e comunque un accertamento della previa e *obiettiva* condizione patrimoniale in capo al soggetto.

Viceversa, con riferimento alla *truffa* e, più in generale, sotto il profilo delle modalità ingannatorie si deve rilevare come la presenza umana importi una duplice conseguenza. Da un lato, non si ravvisano ostacoli alla configurazione della truffa in tutte le ipotesi in cui il conducente ottenga, attraverso un'artefatta rappresentazione della realtà, di transitare senza corrispondere il pedaggio dovuto. Dall'altro lato, il ritorno sulla scena di un *soggetto passivo* consente di apprezzare come, a fronte della clausola di riserva contenuta nell'articolo 176, comma 17 del codice della strada, norma che commina una sanzione pecuniaria per la violazione amministrativa consistente nel fatto di "*Chiunque (...) ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio*", l'intervento del diritto penale in questo ambito si giustifichi pienamente soltanto nella prospettiva negoziale. In altre parole, un significativo tratto di fraudolenza patrimoniale nel comportamento dell'utente sembra esprimersi proprio nel ricorso a modalità ingannatorie che determinano il condizionamento psichico del disponente; mentre là dove non sia necessario all'agente ricorrere a tali espedienti, l'offesa all'altrui ricchezza conserva i tratti caratteristici dell'usurpazione diretta o per meglio dire, stante la mancanza di qualsiasi tratto di frode nella condotta, finisce per rilevare soltanto sul piano della responsabilità civile.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, a cura di A. M. Stile, Napoli, Jovene, 1985.
- AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cura del CRS, Milano, Franco Angeli, 1987.
- AA.VV., *Verso un nuovo codice penale: itinerari, problemi, prospettive*, Milano, Giuffré, 1993.
- AA.VV., *Il riciclaggio dei proventi illeciti: tra politica e criminale e diritto vigente*, a cura di E. Palombi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.
- AA.VV., *Costituzione, diritto e processo penale. I quarant'anni della Corte Costituzionale*, a cura di G. Giostra e G. Insolera, Milano, Giuffré, 1998.
- AA.VV., *I delitti contro il patrimonio: Libro II, artt. 624-649*, in *Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XI, Milano, Giuffré, 2000.
- AA.VV., *Normativa antiriciclaggio e contrasto della criminalità economica*, a cura di L. Di Brina e M. L. Picchio Forlati, Padova, CEDAM, 2002.
- AA.VV., *I delitti contro il patrimonio, le contravvenzioni: Libro II-III, artt. 624-734-bis*, in *Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Aggiornamento 2000-2004*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. VI, Milano, Giuffré, 2005.
- AA.VV., *La riforma della parte speciale del diritto penale: verso la costruzione di modelli comuni a livello europeo*, a cura di M. Papa, Torino, Giappichelli, 2005.
- AA.VV., *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Vassalli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

- AA.VV., *Sistema penale e criminalità informatica*, a cura di L. Luparia, Milano, Giuffré, 2009.
- AA.VV., *I delitti contro il patrimonio: Libro II, artt. 624-649*, coordinato da M. Gambardella, in *Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XII, Milano, Giuffré, 2010.
- AA.VV., *I delitti contro il patrimonio e le contravvenzioni: Libro II, artt. 624-649 e Libro 3, artt. 650-734-bis*, coordinato da M. Gambardella, in *Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Aggiornamento 2015*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. VIII, Milano, Giuffré, 2016.
- ABBAMONTE U., *Sul furto nei grandi magazzini*, in *Giust. pen.*, 1966, II, 24.
- ABBAGNANO TRIONE A., *Profili problematici del furto d'uso*, in *Arch. pen.*, 2002, 205.
- ACERRA L., *Il momento conclusivo del contratto di vendita preceduto da offerta al pubblico: riflessi nel campo penale*, in *Giust. pen.*, 1961, I, 362.
- ALBAMONTE G., *Ancora in tema di truffa processuale*, in *Giust. pen.*, 1972, II, 72.
- *In tema di aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel delitto di furto*, in *Giust. pen.*, 1974, II, 141.
- ALBANESE B., voce *Damnum iniuria datum*, in *Noviss. dig. it.*, vol. V, Torino, 1959, 110.
- *Furto (storia)*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, 313.
- ALEO S.-PICA G., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Padova, CEDAM, 2012.
- ALESIANI L., *Il momento consumativo del delitto di frode informatica: indicazioni contraddittorie della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2001, 485.
- *sub artt. 624-640 c.p.*, in *Commentario al codice penale*, diretto da G. Marini, L. La Monica e M. Mazza, cit., vol. IV, 3097.

- sub artt. 644-644-ter c.p., in *Commentario al codice penale*, diretto da G. Marini, L. La Monica e M. Mazza, cit., vol. IV, 3283.
- ALICE G., *Concorso di persone e concorso di reati in tema di tentato furto e tentata rapina impropria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 960.
- ALTAVILLA E., *Le aggravanti e le qualifiche del furto nel diritto e nella psicologia criminale*, S. Maria Capua Vetere, Cavotta, 1912.
- AMARELLI G., *Circostanze ed elementi essenziali del reato: il difficile distinguo si ripropone per il furto in abitazione*, in *Cass. pen.*, 2007, 2814.
- *Il furto aggravato dal mezzo fraudolento: tra offensività e tipicità rinasce il furto semplice?*, in *Cass. pen.*, 2014, 813.
- AMATO G., *Il riciclaggio del denaro sporco. La repressione penale dei profitti delle attività illecite*, Roma, Laurus, 1993.
- *Le recenti modifiche nella lotta al riciclaggio dei profitti delle attività illecite: nuove prospettive sanzionatorie ed investigative*, in *Cass. pen.*, 1995, 1399.
 - *Chi fa da tramite per il pagamento del riscatto risponde della fattispecie penale meno grave*, in *Guida dir.*, 2001, 19, 84.
- AMMIRATI D., *Il delitto di usura. Credito e sistema bancario*, Padova, CEDAM, 1997.
- *Brevi note sul concetto di “cosa smarrita” e di “cosa dimenticata”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, 823.
- ANGELI P., *Partecipe “morale” e circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 5 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 568.
- ANGELICI M., *L’aggravante di più persone riunite nel delitto di rapina*, in *Cass. pen.*, 1991, 80.
- *Tentata rapina qualificata dalla minaccia: applicabilità dell’esimente di cui all’art. 649 c.p.*, in *Cass. pen.*, 1992, 2072.
- ANGELINI M., *Configurabilità del tentativo nel furto d’uso*, in *Cass. pen.*, 1991, 421.

- ANGELONI G.C., *Il delitto di insolvenza fraudolenta*, Milano, Giuffré, 1954.
- ANGELOTTI D., *Le appropriazioni indebite*, Milano, Giuffré, 1933.
- *Delitti contro il patrimonio. Titolo XIII del libro II del codice penale*, in *Trattato di diritto penale*, coordinato da E. Florian, Milano, Vallardi, 1936.
- ANGIONI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, Giuffré, 1983.
- *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 40.
- ANTOLISEI F., *L'azione e l'evento nel reato*, Milano, S. A. Istituto editoriale scientifico, 1928.
- *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1930.
 - *Il giudice penale e la legge*, in *Scritti di diritto penale*, Milano, Giuffré, 1955, 43.
 - *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, V ed., Milano, Giuffré, 1966.
 - *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, a cura di C. F. Grosso, XVI ed., Milano, Giuffré, 2016.
- ARIELLI G., *La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche è una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 640 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2002, 1048.
- *Ancora sulla natura giuridica della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, in *Cass. pen.*, 2002, 3378.
 - *Il sequestro di persona a scopo di estorsione tra esigenze di prevenzione generale, rigidità del trattamento sanzionatorio e concreta offensività del fatto*, in *Cass. pen.*, 2007, 4496.
- ARMANI G., voce *Invasione di terreni o edifici*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, 1005.
- ASSUMA B., voce *Danneggiamento*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. X, Roma, 1988, 1.

- ATTALA T., *L'aggravante del furto in edificio destinato ad abitazione*, in *Riv. pen.*, 1937, 1374.
- AZZALI G., voce *Insolvenza fraudolenta*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 791.
- *Diritto penale dell'offesa e fattispecie di riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 419.
 - *Prospettive negoziali del delitto di truffa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 321.
- BACCAREDDA BOY C.-LALOMIA S., *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Marinucci ed E. Dolcini, vol. VIII, Padova, CEDAM, 2010.
- BALBI G., *Sul furto nei supermercati*, in *Arch. pen.*, 1996, 4.
- BALDESSARELLI F., *A proposito del furtum rei propriae*, in *Riv. pen.*, 1992, 381.
- BALDI F., *Ribadita la configurabilità del furto aggravato per ipotesi di apprensione di merce nei grandi magazzini non seguita dal pagamento alla cassa*, in *Cass. pen.*, 1999, 1016.
- *In tema di configurabilità del tentativo di rapina impropria*, in *Cass. pen.*, 2001, 1215.
- BARBALINARDO G., *Il furto di selvaggina: un caso particolare di giudice legislatore*, in *Giur. merito*, 1984, II, 664.
- *Brevi osservazioni – ancora – in tema di furto venatorio*, in *Giur. merito*, 1985, II, 1145.
 - *Molti dubbi e poche certezze in tema di furto venatorio*, in *Giur. merito*, 1986, II, 1222.
 - *La configurabilità del furto di selvaggina: un problema ancora aperto*, in *Giur. merito*, 1988, II, 123.
 - *Brevi osservazioni in tema di furto di energia elettrica*, in *Giur. merito*, 1999, II, 1051.

- BARBIERA L.-CONTENTO G., *Lotta al riciclaggio del denaro sporco*, Milano, Giuffrè, 1991.
- BARCELLONA P., *L'individualismo proprietario*, Torino, Boringhieri, 1987.
- BARILLÀ R., *Estremi del danno e del profitto e limiti della configurabilità della c.d. "estorsione contrattuale"*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1537.
- BARTOLETTI D., *Furto d'uso e principio di colpevolezza*, in *Leg. pen.*, 1989, 415.
- BARTOLI R., *La distinzione tra appropriazione e distrazione e le attuali esigenze di tutela penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1137.
- *La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziante?*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 302.
 - *C.d. "taroccamento" e delitto di riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 476.
 - *La frode informatica. Tra "modellistica", diritto vigente, diritto vivente e prospettive di riforma*, in *Dir. informaz. informatica*, 2011, 383.
 - *Le frodi assicurative, con particolare riguardo alle frodi nella r.c. auto*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 480.
 - *Configurabilità del tentativo di rapina impropria finalizzata all'impunità: tra legalismo, teleologia e Costituzione*, in *Cass. pen.*, 2013, 80.
 - *Considerazioni sul tentativo di furto nei supermercati in attesa delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 292.
 - *Per la perfezione del furto occorre anche l'impossessamento della cosa*, in *Giur. it.*, 2015, II, 721.
 - *Testo, precedente, scopo: tre paradigmi interpretativi a confronto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1769.
- BATTAGLINI E., *Sul furto di biciclette lasciate incustodite*, in *Giust. pen.*, 1947, II, 202.
- *Sulla turbativa violenta del possesso pacifico di cose immobili*, in *Giust. pen.*, 1952, II, 1060.

- *Truffa e millantato credito*, in *Giust. pen.*, 1952, II, 885.
 - *Osservazioni sul reato di insolvenza fraudolenta*, in *Giust. pen.*, 1953, II, 1073.
- BELLACOSA M., voce *Usura impropria*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXIII, Roma, 1992, 1.
- voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 152.
- BELLAGAMBA F., *La discussa configurabilità della truffa processuale*, in *Indice pen.*, 2005, 1091.
- BELLOTTO M., *L'inafferrabile natura offensiva della ricettazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 183.
- BELTRANI S., *Corso di diritto penale. Parte generale e parte speciale*, IV ed., Padova, CEDAM, 2009.
- BENTHAM J., *Traité de législation civile et pénale*, tomo II, Parigi, Bossange, Masson et Besson, 1802.
- BERGHELLA F.-BLAIOTTA R., *Diritto penale dell'informatica e beni giuridici*, in *Cass. pen.*, 1995, 2329.
- BERNASCONI C.-GIUNTA F., *Riciclaggio e obblighi dei professionisti*, Milano, Giuffré, 2011.
- BERTOLINO M., *Le opzioni penali in materia di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 774.
- *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvizione di incapace e nell'usura*, Giappichelli, Torino, 2010.
- BETTIOL G., *Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa*, in *Giur. it.*, 1947, IV, 4.
- *Bene giuridico e reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1938, 16, ora in *Scritti giuridici*, vol. I, Padova, CEDAM, 1966, 318.
- BIANCHI L., *In tema di furti con destrezza*, in *Giust. pen.*, 1950, II, 1113.

- BICO F.-GUZZONI B., *La truffa contrattuale*, Torino, Giappichelli, 2003.
- BINDING K., *Lehrbuch des gemeinen Deutschen Strafrechts*, Bes. Teil, I, Leipzig, W. Engelmann, 1896.
- BISACCI M.C., *Sulla punibilità del tentativo nei delitti contro il patrimonio commessi a danno dei congiunti*, in *Foro it.*, 2000, II, 155.
- *Lo stato di bisogno tra vecchia e nuova formulazione del reato di usura*, in *Giur. it.*, 2001, II, 566.
- BISCARDI G., *In tema di dissociazione del sequestro di persona a scopo di estorsione*, in *Giur. it.*, 1983, II, 257.
- BLAIOTTA R., *Ricettazione e incauto acquisto: un confine mal segnato*, in *Cass. pen.*, 1995, 1186.
- BOARI M., voce *Usura (diritto intermedio)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 1135.
- BOARIO E., sub artt. 640-bis-643 c.p., in *Commentario al codice penale*, diretto da G. Marini, L. La Monica e M. Mazza, cit., vol. IV, 3254.
- sub artt. 646-647 c.p., in *Commentario al codice penale*, diretto da G. Marini, L. La Monica e M. Mazza, cit., vol. IV, 3307.
- BONORA C., *L'usura*, Padova, CEDAM, 2007.
- BORGHESE S., *Furto, rapina, estorsione nella giurisprudenza*, Padova, CEDAM, 1974.
- BORUSSO R.-BUONOMO G.-CORASANITI G.-D'AIETTI G., *Profili penali dell'informatica*, Milano, Giuffrè, 1994.
- BOSCHI M., *Appunti sul sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, in *Foro it.*, 1980, II, 84.
- BOTTIGLIONI G., voce *Estorsione*, in *Dizionario enciclopedico del diritto*, diretto da F. Galgano, vol. I, Padova, 1996, 642.

- BRASIELLO U., voce *Delicta*, in *Nuovo dig. it.*, vol. IV, Torino, 1938, 377.
- BRICHETTI R., voce *Riciclaggio e auto riciclaggio*, in *Libro dell'anno del diritto 2015*, Roma, Treccani, 2015, 162.
- BRICHETTI R.-PISTORELLI L., *La minorata difesa aggrava il borseggio sul bus*, in *Guida dir.*, 2009, 33, 41.
- BRICOLA F., voce *Danneggiamento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1962, 599.
- *La discrezionalità nel diritto penale, I, Nozione e aspetti costituzionali*, Milano, Giuffré, 1965.
 - *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1974, 18.
 - *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in *Funzione e limiti del diritto penale*, a cura di M. De Acutis e G. Palombatini, Padova, CEDAM, 1984, 3.
 - *Parte speciale e legislazione complementare*, Milano, Giuffré, 1997.
- BRICOLA F.-ZAGREBELSKY V. (diretta da), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Parte Speciale*, II ed., Torino, UTET, 1996.
- BRIGANDÌ M., voce *Invasione e turbative nel possesso di immobili*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 260.
- BRIGNONE R., *Le frodi in assicurazione contro la responsabilità civile e il delitto di cui all'art. 642 c.p.*, in *Cass. pen.*, 1978, 671.
- BRUNELLI D., *Il sequestro di persona a scopo di estorsione*, Padova, CEDAM, 1995.
- voce *Rapina*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996, 5.
 - *Brevi considerazioni su tentativo di rapina impropria e fattispecie penali con plurimo comportamento*, in *Cass. pen.*, 2003, 3627.
 - *Tentativo della rapina impropria: le Sezioni unite liquidano sul nascere i segnali di enforcement del precedente*, in *Cass. pen.*, 2013, 61.

- BRUNO L.G., *Il contrasto all'illecita accumulazione della ricchezza: dal sistema antiriciclaggio alle forme di confisca*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 351.
- BRUNS H. J., *Die Befreiung des Strafrechts vom zivilistischen Denken*, Berlin, Nicolai, 1938.
- BRUTI LIBERATI E., voce *Furti minori*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, 410.
- CADOPPI A.-CANESTRARI S.-MANNA A.-PAPA M. (a cura di), *I delitti contro il patrimonio*, parte di *Trattato di diritto penale*, vol. X, Torino, UTET giuridica, 2011.
- *Riforme 2008-2015*, parte di *Trattato di diritto penale*, Torino, UTET giuridica, 2015.
- CADOPPI A.-VENEZIANI P., *Manuale di diritto penale. Parte generale e parte speciale*, III ed., Padova, CEDAM, 2007.
- *Elementi di diritto penale. Parte speciale. Introduzione e analisi dei titoli*, Padova, CEDAM, 2016.
- CALCAGNO E., *Brevi considerazioni sul reato di invasione di terreni ed edifici*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 1640.
- CALVI A., *Lo scrocco di benzina ai limiti tra furto e truffa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 169.
- CAMERA G., *Alcune riflessioni in materia di riciclaggio*, in *Foro ambr.*, 2006, 296.
- CANCELLI F., voce *Abigeato*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958, 24.
- CANESTRARI S.-CORNACCHIA L.-GAMBERINI A.-INSOLERA G.-MANES V.-MANTOVANI M.-MAZZACUVA N.-SGUBBI F.-STORTONI L.-TAGLIARINI F., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, VII ed., Milano, Monduzzi, 2016.

- CAPIZZANO E., *Danneggiamento ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 197.
- CAPPITELLI R., *Questioni vecchie e nuove sull'aggravante speciale ex art. 625, n. 7*, in *Cass. pen.*, 2004, 3228.
- *Sull'ingiustificato ostracismo nei confronti della truffa processuale*, in *Cass. pen.*, 2005, 2603.
 - *sub artt. 635-ter-635-quinquies*, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, VI ed., cit., 4681.
 - *La nozione di "mezzo fraudolento" nel delitto di furto aggravato tra implicazioni storiche e principio di offensività*, in *Cass. pen.*, 2014, 1651.
- CARACCIOLI I., *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario e interfinanziario*, in *Foro it.*, 1997, II, 1483.
- *L'usura tra repressione penale e conformazione del contratto*, in *Foro it.*, 2001, II, 73.
 - *Indagini finanziarie, normativa antiriciclaggio e reati tributari*, in *Il Fisco*, 2009, 1371.
 - *I nuovi reati tributari*, Milano, Giuffrè, 2016.
- CARMONA A., *Il fine di profitto nel delitto di furto. Presupposti culturali e struttura normativa*, Milano, Giuffrè, 1983.
- *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, Il Mulino, 1996.
 - *Cent'anni e più di (utile?) dibattito sulla rilevanza penale dell'insolvenza dolosa*, in *Cass. pen.*, 1998, 3428.
 - voce *Usurpazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 158.
- CARNELUTTI F., *La tutela penale della ricchezza*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1931, 1.
- *L'equità nel diritto penale*, in *Discorsi intorno al diritto*, Padova, CEDAM, 1937, 135.

- CARRARA F., *Ricettazione dolosa di cose furtive*, in *Opuscoli di diritto criminale*, vol. III, Lucca, Tipografia Giusti, 1870, 425.
- *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa. Parte speciale*, vol. IV, V ed., Prato, Tipografia Giachetti, figlio e c., 1889.
- CAZZETTA G., *Lavoro e impresa*, in *Lo Stato moderno in Europa*, a cura di M. Fioravanti, III ed., Roma-Bari, GLF Editori Laterza, 2016, 139.
- CASSINELLI B., *La circonvenzione di incapaci*, Milano, Dall'Oglio, 1956.
- CASTALDO A., *Sui limiti di configurabilità della destrezza*, in *Arch. pen.*, 1976, 43.
- CASTALDO A.-NADDEO M., *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, CEDAM, 2010.
- CATANIA M., *Usura: profili penali e civili*, Torino, UTET giuridica, 2006.
- CAVALIERE A., *L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 1206.
- CAVALLO A., *Una nuova disciplina per la repressione del fenomeno dell'usura*, in *Cass. pen.*, 1997, 3212.
- *Sull'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. al tentativo di rapina, estorsione e sequestro di persona*, in *Cass. pen.*, 2003, 2671.
- CERASE M., *Sull'ingiustizia del profitto nel delitto di estorsione*, in *Cass. pen.*, 1991, 757.
- *sub artt. 628-630 c.p.*, in *I delitti contro il patrimonio: Libro II*, coordinato da M. Gambardella, parte di *Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, cit., 134.
 - *sub artt. 628-630 c.p.*, in *I delitti contro il patrimonio: Libro II*, coordinato da M. Gambardella, parte di *Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Aggiornamento 2015*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, cit., 128.

- CERETTI A.-CORNELLI R., *Proprietà e sicurezza. La centralità del furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno*, Torino, Giappichelli, 2007.
- CERTO C., *La circonvenzione di persone incapaci*, Palermo, Priulla, 1962.
- CERQUA L.D., *Estorsione e truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario*, in *Giur. merito*, 1981, II, 111.
- CINGARI F., *Se, ai fini della sussistenza della truffa, l'atto di disposizione patrimoniale possa avere carattere omissivo*, in *Studium iuris*, 2000, 992.
- *Ricettazione e dolo eventuale*, in *Studium iuris*, 2001, 1086.
 - *Quale sia il momento consumativo del furto*, in *Studium iuris*, 2001, 1513.
 - *Se sia configurabile il tentativo di rapina impropria nell'ipotesi in cui il soggetto agente, dopo avere realizzato atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, usi violenza o minaccia per garantirsi l'impunità*, in *Studium iuris*, 2002, 642.
 - *Acquisto e detenzione di supporti "piratati": tra ricettazione e repressione della circolazione di "cose illecite"*, in *Cass. pen.*, 2006, 3209.
- CIPOLLA P., *Tempus e locus commissi delicti nell'appropriazione indebita*, in *Cass. pen.*, 2003, 2289.
- *Appropriazione indebita e limiti dell'esercizio del diritto di ritenzione in garanzia*, in *Cass. pen.*, 2004, 494.
 - *Brevi note in tema di qualificazione del fatto tra appropriazione indebita e truffa*, in *Cass. pen.*, 2005, 2603.
 - *I delitti di appropriazione indebita*, Padova, CEDAM, 2005.
- CIVOLI C., *Trattato di diritto penale*, IV, Milano, Tipografia editrice libraria L. di G. Pirola, 1916.
- COCCO G., *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini e C. E. Paliero, Milano, Giuffré, 2006, 167.

- *La truffa autostradale (art. 640 c.p.)*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 2235.
- *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I reati contro i beni economici: patrimonio, economia e fede pubblica*, II ed., Padova, CEDAM, 2010.
- *Una introduzione ai reati contro il patrimonio e l'economia pubblica. Tra beni giuridici e tecniche di tutela*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, Jovene, 2011, 1447.
- *I reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica*, in *Trattato breve di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Cocco ed E. M. Ambrosetti, vol. II, CEDAM, 2015.

COLACCI M.A., *In tema di furto d'uso*, in *Arch. pen.*, 1961, 417.

- *Brevi considerazioni a proposito del furto sul bagaglio dei viaggiatori*, in *Arch. ric. giur.*, 1965, 486.
- *Mercato self-service e merce non pagata*, in *Arch. pen.*, 1966, 102.

COLOMBO G., *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Milano, Giuffré, 1990.

CONFORTI A., sub *artt. 648-649*, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, VI ed., cit., 4761.

CONSO G., *Elementi differenziali tra rapina ed estorsione*, in *Giur. it.*, 1948, II, 145.

CONTI L., voce *Estorsione*, in *Enc. dir.*, vol. XV, Milano, 1966, 998.

CONTENTO G., *Principio di legalità e diritto penale giurisprudenziale*, in G. Contento, *Scritti 1964-2000*, Roma-Bari, GLF Editori Laterza, 2002, 225.

COPPI F., *Appunti in materia di "malversazione a danno dello Stato" e di "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*, in *Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale, 1945-1990. Studi in onore di Giuliano Vassalli*, a cura di M. C. Bassiouni, A. R. Latagli e A. M. Stile, vol. I, Milano, Giuffré, 1991, 575.

- CORTESE G., *La struttura della truffa*, Napoli, Jovene, 1968.
- COSTA E., *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna, Zanichelli, 1921.
- COVATTA A., sub art. 629 c.p., in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, IV ed., cit., 3938.
- CREMONESI L., *La prova dell'estorsione "ambientale". Niente presunzioni, la violenza va accertata in concreto*, in *Dir. e giust.*, 2003, 21, 28.
- CRESPI A., *Rapina ed estorsione*, in *Giust. pen.*, 1947, II, 538.
- *Il comportamento fraudolento e l'incusso timore di un pericolo immaginario*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948, 360.
 - *Il contratto di somministrazione di energia elettrica nella struttura del reato di furto*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, 430.
 - *La curiosa istoria di un furto consumato nonostante la (presunta) quantità d'acqua sottratta risultasse "non precisata, né precisabile"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 1149.
- CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALÀ G., *Commentario breve al Codice penale*, Padova, CEDAM, 2008.
- CRIMI F., *Ancora frizioni ermeneutiche in tema di furto in abitazione e furto con strappo: autonomizzazione delle fattispecie delittuose o ritorno ad una natura meramente circostanziale degli elementi specializzanti*, in *Riv. pen.*, 2007, 768.
- CRIVELLARI G., *Dei reati contro la proprietà: trattato teorico-pratico*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1887.
- CUOMO L.-RAZZANTE R., *La disciplina dei reati informatici*, Torino, Giappichelli, 2007.
- *La nuova disciplina dei reati informatici*, Torino, Giappichelli, 2009.

- DALIA A.A., *Il fraudolento impossessamento del carburante immesso nel serbatoio dell'auto*, in *Foro pen.*, 1963, 101.
- *I sequestri di persona a scopo a estorsione, terrorismo ed eversione*, Milano, Giuffré, 1982.
 - voce *Sequestro a scopo di estorsione*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990, 200.
- DALL'ORA A., *Del tentativo punibile: la c.d. mobilitazione di cose immobili nel reato di tentato furto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1951, 98.
- D'AMBROSIO V., voce *Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione della propria persona*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991, 309.
- *Delitti contro il patrimonio*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. Bricola e V. Zagrebelsky, vol. VI, II ed., Torino, 1996.
- D'ARMA S., *Sulla natura giuridica della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*, in *Cass. pen.*, 1999, 2547.
- DASSANO F., voce *Minaccia (Diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVI, Milano, 1976, 333.
- *Sottrazione della cosa al detentore in presenza di un agente della polizia*, in *Giur. it.*, 1979, II, 132.
- DAWAN D., *La circonvenzione di persone incapaci*, Padova, CEDAM, 2003.
- DE ANGELIS P., voce *Usura*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXII, Roma, VI Agg., 1997, 1.
- DE FRANCESCO G., *Note in tema di concorso fra delitto di sottrazione di incapaci e il sequestro di persona, e tra le aggravanti di minorata difesa e dell'abuso di relazioni*, in *Cass. pen.*, 1979, 348.
- DEL GIUDICE A., voce *Usurpazione e danneggiamento*, in *Dig. it.*, vol. XXVI, Torino, 1914, 157.

- *I reati di usurpazione e danneggiamento*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1916.
- DELL'ANNO P., *Creazione di fondi extrabilancio per finalità illecite: ipotesi di appropriazione indebita*, in *Cass. pen.*, 1998, 800.
- DELLO IACOVO A., *Articolo 640-ter: truffa o furto? La frode informatica e il "modello 640"*, in *Temi romani*, 1996, 597.
- DELOGU T., *Il momento consumativo della truffa*, in *Giur. compl. cass. pen.*, 1944, 68.
- DEL TUFO V., *Profili critici alla vittimo-dommatica. Comportamenti della vittima e delitto di truffa*, Napoli, Jovene, 1990.
- DE MARSICO A., *Impossessamento mediante consegna coatta nel delitto di rapina*, in *Arch. pen.*, 1947, 275.
- *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, Jovene, 1951.
 - *Sul fine di profitto nel furto*, in *Arch. pen.*, 1951, 370.
- DE MATTEIS L., *sub artt. 635-635-quinquies c.p.*, in *I delitti contro il patrimonio: Libro II, parte di Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XI, cit., 240.
- *sub art. 639 c.p.*, in *I delitti contro il patrimonio: Libro II, parte di Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XI, cit., 301.
 - *sub art. 649 c.p.*, in *I delitti contro il patrimonio: Libro II, parte di Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XI, cit., 904.
- DE SIMONE G., voce *Violenza (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, 881.
- voce *Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 446.

- DE SIMONI A., *Del furto e sua pena*, Firenze, Pezzati, 1821.
- DE VERO G., *Truffa a tre soggetti e autorità del giudicato nella truffa c.d. processuale*, in *Arch. pen.*, 1977, 166.
- *Truffa processuale, atto di disposizione, potere di disposizione: residui profili di una vexata quaestio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 664.
- DI GIOVINE O., *L'interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, Giuffré, 2006.
- DOLCINI E.-GATTA G.L., *Codice penale commentato*, IV ed., Assago, Wolters Kluwer, 2015.
- DOLCINI E.-MARINUCCI G., *Codice penale commentato*, III ed., Assago, IPSOA, 2011.
- DOLCINI E.-PALIERO C.E., *Il diritto penale bancario: itinerari di diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 940.
- DONADIO G., sub artt. 644-646 c.p., in *I delitti contro il patrimonio: Libro II, parte di Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XI, cit., 652.
- sub artt. 648-bis-648-quater c.p., in *I delitti contro il patrimonio: Libro II, parte di Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XI, cit., 825.
- DONINI M., *Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla carta costituzionale. L'insegnamento dell'esperienza italiana*, in *Foro it.*, 2001, II, 29.
- ERHARD C.D., *De furti notione*, Lipsia, 1806.
- FAIELLA S., *Profili comparativistici e prospettive de iure condendo in ambito di usura*, in *Giust. pen.*, 2002, II, 64.

FALCINELLI D., *L'atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio*, Torino, Giappichelli, 2013.

FANELLI A., *La truffa*, Milano, Giuffré, 1998.

- *Mancato pagamento della consumazione al bar e del carburante dal benzinaio: furto o inadempimento contrattuale?*, in *Cass. pen.*, 1999, 763.
- *sub artt. 640-640-quinquies c.p.*, in *I delitti contro il patrimonio: Libro II, parte di Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XI, cit., 306.
- *Omesso pagamento del pedaggio autostradale: illecito amministrativo o reato?*, in *Cass. pen.*, 2008, 3280.
- *La truffa*, II ed., Milano, Giuffré, 2009.

FEBBRAI R., *Estorsione: la minaccia come fatto eziologicamente collegato all'azione volontaria e cosciente dell'agente*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1122.

FEDRIZZI F., *Insolvenza fraudolenta ed omesso pagamento del pedaggio autostradale*, in *Foro it.*, 1996, II, 696.

FERRANTE M.L., *La circonvenzione di persone incapaci*, Torino, Giappichelli, 1999.

FERRARO A., *In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione*, in *Cass. pen.*, 1982, 1786.

FERRATO D., *Sui furti nei supermercati ed i congegni antifurto*, in *Riv. pen.*, 1986, 561.

FESCE V., *La frode processuale e la truffa processuale: una disciplina da rimeditare*, in *Riv. pen.*, 1990, 1042.

FIADINO A., *Usura*, in *I reati contro il patrimonio*, diretto da S. Fiore, cit., 655.

FIANDACA G., *Il bene "giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 42.

- *La disciplina penale dell'usura: problemi e prospettive*, in *Econ. e credito*, 1995, 1, 41.
- *Ermeneutica ed applicazione giudiziale del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 353.
- *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008.
- *Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra principi e democrazia*, in *Cass. pen.*, 2017, 13.

FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, Zanichelli, 2014.

- *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo II, *I delitti contro il patrimonio*, VII ed., Bologna, Zanichelli, 2015.

FIDUCCIA G.A., voce *Ricettazione*, in *Enc. forense*, vol. VI, Milano, Vallardi, 1961, 465.

FINOCCHIARO S., *Il buio oltre la specialità. Le sezioni unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione*, in *Dir. pen. cont.*, 8 maggio 2017.

FINZI M., *I furti privilegiati*, Padova, CEDAM, 1903.

FIORE C., *I limiti della configurabilità del tentativo nella rapina*, in *Foro pen.*, 1963, 109.

- *Sottrazione non punibile di cose comuni e appropriazione indebita*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 46.

FIORE S. (diretto da), *I reati contro il patrimonio*, Torino, UTET giuridica, 2010.

FIORELLA A., *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2012.

FLICK G.M., *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1255.

- voce *Riciclaggio*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 1991, 1.
- *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione in Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1288.

FLORA G., *Sulla configurabilità del riciclaggio di proventi da frode fiscale*, in *Foro ambr.*, 1999, 441.

- *I vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 4/2013, 44.
- *Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale. Il "sistema" della parte speciale*, IV ed., Padova, CEDAM, 2014.
- *Appunti di diritto penale (parte generale)*, II ed., Padova, CEDAM, 2015.

FOFFANI L., *Infedeltà patrimoniale e conflitto di interessi nella gestione dell'impresa*, Milano, Giuffré, 1997.

FORNASARI G., *Ragionevolezza, dissociazione e sequestro di persona a scopo di estorsione*, in *Foro it.*, 1984, I, 2082.

- *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale, spunti esegetici e prospettive di riforma*, Milano, Giuffré, 1994.

FORTI G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, Raffaele Cortina Editore, 2000.

FORTI G.-SEMINARA S.-ZUCCALÀ G., *Commentario breve al Codice penale. Complemento giurisprudenziale*, Padova, CEDAM, 2016.

FOSCHINI G., *Il momento consumativo del furto*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1938, 129.

- *Impossessamento e spossessamento nel furto*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, 210.
- *Circonvenzione di incapaci e induzione al matrimonio*, in *Arch. pen.*, 1955, 334.

FRISOLI P., *Oggetto di tutela penale nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1935, 657.

- GAITO A., *Il furto commesso da almeno tre persone*, in *Giust. pen.*, 1965, II, 601.
- *Esposizione alla pubblica fede e violenza sulle cose nel furto di autovetture*, in *Giur. it.*, 1977, II, 13.
- GALLISAI PILO M.G., *Momento consumativo del furto e altruità del bene nell'ipotesi di furto nei c.d. "supermarket"*, in *Giur. merito*, 1978, II, 306.
- GALLO E., *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 298.
- GAMBOGI G., *La riforma dei reati tributari*, Milano, Giuffrè, 2016.
- GARAVELLI M., *Furto in locale riservato di uno stabilimento pubblico*, in *Giur. it.*, 1972, II, 57.
- GARGANI A., *Dal corpus delicti al tatbestand: le origini della tipicità penale*, Milano, Giuffrè, 1997.
- *Usura semplice e usura qualificata. Osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 71.
 - *Le modifiche al codice penale introdotte dal c.d. "pacchetto sicurezza" (l. 26 Marzo 2001, n. 128)*, in *Studium iuris*, 2002, 1.
- GATTA G.L., *La minaccia*, Roma, Aracne, 2013.
- GATTO N., *Rassegna critica della giurisprudenza in tema di sottrazione di merci ai grandi magazzini*, in *Indice pen.*, 1975, 427.
- *Esposizione alla pubblica fede e violenza sulle cose nel furto di autovetture*, in *Giur. it.*, 1977, II, 13.
- GAZZANIGA E., *In tema di dissociazione del concorrente e liberazione della vittima nel sequestro estorsivo*, in *Cass. pen.*, 1984, 1147.
- *Sequestro di persona estorsivo aggravato dall'uccisione dell'ostaggio: problemi sostanziali e processuali*, in *Cass. pen.*, 1985, 309.

- *Sull'applicabilità dell'aggravante comune del "ravvedimento attivo" in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione*, in *Cass. pen.*, 1985, 982.
- GHIZZARDI N., *Concorso tra i reati di riciclaggio e di reimpiego*, in *Riv. pen.*, 2003, 1105.
- GIACONA I., *Considerazioni sul furto aggravato di energia elettrica*, in *Foro it.*, 1988, II, 388.
- GIANNELLI F., *Sul tentativo di rapina impropria*, in *Giur. merito*, 1990, II, 1158.
- GIULIANI G., *Istituzioni di diritto criminale*, II, Macerata, Mancini, 1856.
- GIUNTA F., *Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative*, in *Arch. pen.*, 1983, 229.
- *Se la ricettazione possa commettersi con dolo eventuale*, in *Studium iuris*, 1996, 1391.
 - *Se il reato presupposto della ricettazione possa consistere in un tentativo*, in *Studium iuris*, 1997, 388.
 - *Tra ricettazione ed incauto acquisto: alla ricerca di un confine controverso*, in *Studium iuris*, 1999, 770.
 - *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, I, *Delitti contro l'economia pubblica e reati societari*, II ed., Torino, Giappichelli, 2004.
 - *Elementi costitutivi del reato di riciclaggio. I rapporti con il D.Lgs. 231/07. Le prospettive di riforma*, in *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, a cura di M. Arnone e S. Giavazzi, Milano, Giuffrè, 2011, 83.
 - *I reati economici: modelli normativi e riflessi probatori*, in *Giust. pen.*, 2011, II, 641.
- GIUNTELLI C., sub art. 645 c.p., in *Commentario al codice penale*, diretto da G. Marini, L. La Monica e M. Mazza, cit., vol. IV, 3304.
- GIURATI G., *Dei delitti contro la proprietà*, Milano, Vallardi, 1913.

- GRANATA L., *Il concetto di "grave e urgente bisogno" nel furto di cui al n. 2 dell'art. 626 c.p.*, in *Giust. pen.*, 1946, II, 532.
- *Il "profitto" nel delitto di furto e la sua esatta nozione giuridica*, in *Giust. pen.*, 1958, II, 27.
- GRECO F., *Obbligazioni naturali ed ingiusto profitto nei reati contro il patrimonio*, in *Giust. pen.*, 1973, II, 483.
- GRECO S., *La frode informatica*, in *Temi romani*, 2000, 505.
- GRECO U., *Il furto di software*, in *Giur. merito*, 1988, II, 705.
- GREGORI I., *L'elemento "possesso" nel furto e nell'appropriazione indebita*, in *Il pensiero giur. pen.*, 1931, 304.
- *Usurpazione di cosa immobile e deviazione di acque*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1937, 226.
- GRIECO A., *Turbativa violenta del possesso pacifico di cose immobili*, in *Riv. pen.*, 1953, 317.
- GRISPIGNI F., *Il carattere sanzionatorio del diritto criminale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1920, 225.
- *Diritto penale italiano, II, La struttura della fattispecie legale oggettiva*, Milano, Giuffré, 1950.
- GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffré, 1992.
- *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006, già in P. Grossi, *Il dominio e le cose*, cit., 603.
 - *Proprietà e contratto*, in *Lo Stato moderno in Europa*, a cura di M. Fioravanti, III ed., Roma-Bari, GLF Editori Laterza, 2016, 128.
- GROSSO C.F., *Interessi protetti e tecniche di tutela*, in *Aa.Vv., Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, Milano, Franco Angeli, 1987, 163.
- voce *Usura*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1992, 1142.

- *Proscioglimento per furto di cose di valore particolarmente esiguo: inoffensività o irrilevanza penale del fatto?*, in *Cass. pen.*, 2001, 2535.

GUADAGNO G., *Furto di cosa rubata, ricettazione e appropriazione indebita di cosa smarrita*, in *Giust. pen.*, 1951, II, 1065.

- *L'illegittimità del profitto nella struttura del reato di furto*, in *Foro pen.*, 1952, 185.

GUARINO S., *Acquisto di merce in un supermercato e scomparsa del cliente: furto o solo illecito civile?*, in *Giur. merito*, 1993, II, 1042.

GUARNIERI G., *Il momento consumativo del delitto di appropriazione indebita di titoli al portatore e di cose mobili*, in *Sc. positiva*, 1938, 717.

- *Delitto di furto la sottrazione di cose trovate indosso ad un cadavere?*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, 197.

GUERNELLI M., *L'uso di strumenti o sistemi informatici per la realizzazione di reati in materia patrimoniale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 167.

GULLO A., voce *Autoriciclaggio*, in *Libro dell'anno 2016*, Roma, Treccani, 2016, 133.

HASSEMER W., *Fattispecie e tipo. Indagini sull'ermeneutica penalistica*, a cura di G. Carlizzi, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2007.

HEGLER A., *Die Systematik der Vermögensdelikte*, in *Archiv für Rechtsund Wirtschaftphilosophie*, 1915-1916.

HEINIZ E., *Appunti sulla difesa penale del patrimonio*, in *Arch. pen.*, 1958, 13.

HIRSCHBERG R., *Der Vermögensbegriff im Strafrecht: Versuch eines Systems der Vermögensdelikte*, Berlin, Springer, 1934.

HOBSBAWM E.J., *Il secolo breve. 1914-1991*, trad. it. a cura di B. Lotti, Milano, BUR, 2014.

- IACOVIELLO F.M., *La responsabilità penale degli amministratori nella formazione di fondi occulti*, in *Cass. pen.*, 1995, 3561.
- IMPERATO L., *Commento agli artt. 1 e 2 d.lgs. 74/2000 mod. d.lgs. 158/2015*, in *I nuovi reati tributari*, a cura di I. Caraccioli, Milano, Giuffré, 2016, 55.
- INGROIA A., *Ulteriori sviluppi del riconoscimento costituzionale del principio di colpevolezza: parziale incostituzionalità del furto d'uso*, in *Foro it.*, 1989, I, 1378.
- INSOLERA G., *Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell'accumulo di patrimoni illeciti*, in *Leg. pen.*, 1991, 153.
- *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 126.
- JANNITI DI GUYANGA A., voce *Rapina*, in *Dig. it.*, vol. XX, Torino, 1911-1915, 46.
- KAUFMANN ART., *Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht*, in *Festschrift für Henkel*, Berlino, 1974, 89.
- *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, a cura di G. Marino, Milano, Giuffré, 2003.
- LA CUTE G., voce *Truffa (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 243.
- LAMBERTI A., *Natura giuridica dell'esimente preveduta dall'art. 649 c.p.*, in *Foro pen.*, 1968, 64.
- LANZI A., voce *Furto*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIV, Roma, 1989, 1.
- voce *Furti procedibili a querela*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIV, Roma, 1989, 1.

- voce *Possesso*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIII, Roma, 1990, 1.
- LA PORTA R., *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Milano, Giuffrè, 1963.
- LATTANZI C., *L'altruità della cosa nel delitto di furto*, in *Cass. pen.*, 1996, 1630.
- LATTANZI G., *Furto di cosa priva di valore patrimoniale*, in *Riv. pen.*, 1945, 373.
- *Osservazioni in tema di estorsione del locatore per la pretesa di un canone superiore a quello legale*, in *Cass. pen.*, 1981, 753.
- LEONCINI I., *La truffa in assunzione a un pubblico impiego*, in *Cass. pen.*, 1999, 2483.
- *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Milano, Giuffrè, 2006.
- LEONE G., *Per una revisione del concetto di "profitto" nel delitto di furto*, in *Scritti giuridici in onore di Vincenzo Manzini*, Padova, CEDAM, 1954, 284.
- *Sull'aggravante della destrezza*, in *Giust. pen.*, 1961, II, 779.
- LETO G., *Rilievi critici sulla ammissibilità della truffa processuale*, in *Riv. pen.*, 2007, 1237.
- LEVIN., *Concetto di appartenenza e tutela penale del patrimonio*, in *Riv. pen.*, 1935, 323.
- *Delitti contro la pubblica amministrazione, Titolo III del libro II del codice penale*, in *Trattato di diritto penale*, coordinato da E. Florian, Milano, Vallardi, 1935.
- LIA P., *Truffa e circonvenzione di persone incapaci*, in *Giust. pen.*, 1948, II, c. 826.
- LICCI G., *Furto d'uso. Saggio su alcuni profili dell'art. 626, primo comma, n. 1 del codice penale italiano*, Torino, Giappichelli, 2000.
- LION M., *Considerazioni in tema di furto nei supermercati*, in *Giur. merito*, 1971, II, 72.
- VON LISZT F., *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, Berlino, J. Guttentag, 1911.

- LI VECCHI R., *Problematiche in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione*, in *Riv. pen.*, 1996, 135.
- *Omesso pagamento del pedaggio autostradale: illecito penale o amministrativo?*, in *Riv. pen.*, 1997, 133.
- LOCKE J., *Il secondo trattato sul governo: saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile*, trad. it. a cura di A. Gialluca, Milano, Rizzoli, 1998.
- LONGOBARDO C., *Orientamenti giurisprudenziali nella repressione della condotte di riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 153.
- LOSANA C., *Rapporti tra il furto per bisogno e lo stato di necessità*, in *Giust. pen.*, 1955, II, 749.
- *Rapporti tra il furto lieve e lo stato di necessità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 531.
 - *Rapina impropria e tentativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 609.
- LUBERTO S.-MANGANELLI A., *I sequestri di persona a scopo di estorsione*, Padova, CEDAM, 1984.
- LUCARELLI U., *La truffa. Aspetti penali, civili, processuali*, Padova, CEDAM, 2002.
- MACARIO F.-MANNA A. (a cura di), *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffrè, 2002.
- MACCAGNO BENESSIA C., *Insolvenza fraudolenta*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989, 1.
- MAGGINI A., *La truffa*, Padova, CEDAM, 1988.
- MAGGIORE G., *Diritto penale*, vol. II, *Parte speciale. Delitti e contravvenzioni*, tomo 2, *Art. 545-art. 734*, III ed., Bologna, Zanichelli, 1948.

- MAGRI P., *In ordine al momento consumativo del delitto di usura*, in *Foro ambr.*, 2001, 479.
- *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Marinucci ed E. Dolcini, vol. VII, Padova, CEDAM, 2007.
- MAGRO I., *Truffa contrattuale e configurabilità dell'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera nelle attività dei servizi di investimento delle banche*, in *Giur. merito*, 2008, II, 1411.
- MADIA N., *I rapporti tra l'art. 316 ter e gli artt. 640-640 bis c.p.: al crocevia tra specialità e sussidiarietà*, in *Cass. pen.*, 2007, 1098.
- MALINVERNI A., *L'esposizione alla pubblica fede*, in *Giur. it.*, 1947, II, 82.
- *La dissimulazione nel delitto di insolvenza fraudolenta*, in *Giur. it.*, 1947, II, 183.
- MANCARI A., voce *Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*, in *Noviss. dig. it.*, vol. V, Torino, 1957, 572.
- MANCI F., *La truffa nel codice penale italiano: studio teorico-pratico*, Torino, Bocca, 1930.
- MANCINI D., *Il furto nei supermercati: la linea di confine tra tentativo e consumazione*, in *Cass. pen.*, 2000, 608.
- MANDUCHI C., *Un auspicato intervento della Consulta nella storia di tormentati rapporti tra l'art. 316-ter c.p. e l'art. 640-bis c.p.*, in *Cass. pen.*, 2004, 2253.
- MANERA G., *Furto di autoveicoli incustoditi e compatibilità delle aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 art. 625 c.p.*, in *Giust. pen.*, 1977, II, 460.
- MANES V., *Riciclaggio e reimpiego*, in *Diz. dir. pubblico*, diretto da S. Cassese, vol. IV, Milano, 2006, 5226.
- MANGANO P., *Frode e truffa nel processo*, Milano, Giuffrè, 1976.

MANGIONE A., *Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1102.

MANNA A., *La nuova legge sull'usura: un modello di tecniche incrociate di tutela*, Torino, UTET, 1997.

- *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, UTET, 2000.
- *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale interventista versus diritto penale "neoliberista"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 889.
- *Artifici e raggiri on-line: la truffa contrattuale, il falso informatico e l'abuso dei mezzi di pagamento elettronici*, in *Dir. inform.*, 2002, 955.
- *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica*, in *Mercato del credito e usura*, cit., 242.

MANNUCCI M., *Furto in luoghi di privata dimora e fattispecie aggravata del furto semplice*, in *Foro toscano*, 2003, 242.

MANTOVANI F., voce *Danneggiamento*, in *Noviss. dig. it.*, vol. V, Torino, 1960, 112.

- *Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio*, Milano, Giuffré, 1962.
- voce *Furto*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VII, Torino, 1961, 693.
- voce *Ingresso abusivo nel fondo altrui*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, 694.
- voce *Insolvenza fraudolenta*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, 747.
- voce *Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, 979.
- *Il "possesso sprangato" nella problematica del furto e della appropriazione indebita*, in *Temi*, 1963, 939.

- voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VII, Torino, 1970, 1021.
- voce *Furto*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. III, Torino, 1982, 915.
- *Il problema della criminalità*, Padova, CEDAM, 1984.
- *Criminalità sommergente e cecità politico-criminale (Segni anch'esse di una civiltà decadente?)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1201.
- voce *Estorsione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 1988, 1.
- voce *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 307.
- voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXII, Roma, 1990, 1.
- voce *Furto*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991, 356.
- voce *Rapina*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, Roma, 1991, 1.
- voce *Ingresso abusivo nel fondo altrui*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 51.
- voce *Insolvenza fraudolenta*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 122.
- voce *Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 239.
- voce *Usurpazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXII, Roma, 1994, 1.
- voce *Furto in abitazione e furto con strappo*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, vol. II, Torino, 2004, 237.
- *Stato costituzionale e diritto penale costituzionalizzato*, in *Lo stato costituzionale: la dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli*, a cura di P. Caretti e M. C. Grisolia, Bologna, Il Mulino, 2010, 51.
- *Diritto penale. Parte generale*, IX ed., Assago, Wolters Kluwer-CEDAM, 2015.
- *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, VI ed., Assago, Wolters Kluwer-CEDAM, 2016.

MANZINI V., *Trattato del furto e delle sue varie specie*, Torino, Unione tipografico-
editrice, 1902.

- *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, vol. IX/1, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1938.
- *In tema di sottrazione di cose comuni*, in *Annali dir. proc. pen.*, 1941, 593.
- *Le aggravanti del furto prevedute in uno stesso numero dell'art. 625 c.p.*, in *Giur. compl. cass. pen.*, 1951, II, 93.
- *Mezzo fraudolento e aggravante speciale del furto*, in *Giur. compl. cass. pen.*, 1954, III, 47.
- *Istituzioni di diritto penale italiano.*, vol. II, *Parte speciale. I singoli reati*, III ed., Padova, CEDAM, 1955.
- *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, aggiornato da P. Nuvolone e G. D. Pisapia, Torino, UTET, 1984.

MANZIONE D., *Usura e mediazione creditizia. Aspetti sostanziali e processuali*,
Milano, Giuffr , 1998.

MARCIANO G., *Il titolo X del codice penale italiano*, con introduzioni e note di E.
Altavilla, Napoli, Morano, 1927.

MARINI G., *Possesso e detenzione penale e condotta di furto*, in *Riv. it. dir. proc.
pen.*, 1966, 1017.

- voce *Possesso (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. III, Torino, 1966, 409.
- *Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 303.
- *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano, Giuffr , 1970.
- *Truffa contrattuale*, in *Cass. pen. mass.*, 1970, 1202.
- voce *Truffa (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, 887.
- voce *Turbativa violenta del possesso di cose mobili*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, 894.

- voce *Infortuni (frode nell'assicurazione contro gli)*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. IV, Torino, 1983, 215.
- *Struttura del furto d'uso e principio di colpevolezza*, in *Giur. cost.*, 1988, I, 5283.
- voce *Estorsione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 1990, 377.
- voce *Incapaci (circonvenzione di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, 317.
- voce *Estorsione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Torino, 1995, 674.
- voce *Possesso (diritto penale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, 630.
- *Delitti contro il patrimonio*, Torino, Giappichelli, 1999.
- voce *Truffa*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, 1.

MARINI G.-LA MONICA L.-MAZZA M. (diretto da), *Commentario al codice penale*, Torino, UTET giuridica, 2002.

MARINUCCI G., *Considerazioni sul delitto di furto*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1960, 532.

- *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus*, 1974, 463.

MARINUCCI G.-DOLCINI E., *Costituzione e politica dei beni giuridici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 333.

MARRA G., *Riflessioni sul tentativo nella rapina impropria*, in *Cass. pen.*, 2002, 3777.

- *Truffa*, in *I reati contro il patrimonio*, diretto da S. Fiore, cit., 484.

MARRAFFINO M., *L'attività illecita dei cosiddetti "maghi-guaritori": un'ipotesi al confine tra truffa ed estorsione*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 983.

MARX K., *Il capitale*, trad. it. a cura di D. Cantimori, Roma, Editori riuniti, 1964.

MASI A., *Frodi informatiche e attività bancaria*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 427.

- MASUCCI M., *Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio nella disciplina penale dei gruppi di società*, Napoli, Jovene, 2006.
- MASULLO M.N., *Usura e permanenza: a proposito del termine di prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2000, 544.
- MAZZA M., voce *Pascolo abusivo e introduzione di animali nel fondo altrui*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982, 139.
- voce *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 472.
- MAZZACUVA N., *Bastano finalità estranee all'oggetto sociale per ipotizzare la fattispecie penale*, in *Guida dir.*, 1997, 23, 85.
- MAZZANTI M., voce *Frode in emigrazione*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, 847.
- MAZZANTINI E., *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita a self-service*, in *Cass. pen.*, 2014, 2927.
- *Furto nei supermercati e sottrazione "sorvegliata": la parola (chiara) delle sezioni unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 431.
 - *La mancata restituzione del veicolo noleggiato fra truffa e appropriazione indebita*, in *Giur. it.*, 2016, 1751.
 - *I confini del delitto di autoriciclaggio*, in *Parola alla difesa*, 1/2017, 51.
- MECCA A., *L'estorsione*, Padova, CEDAM, 2007.
- MELCHIONDA A., *Riflessioni sul c.d. furto venatorio*, in *Arch. pen.*, 1986, 673.
- *Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 683.
- MEREU A., *Minaccia di un'azione giudiziaria formulata nel corso delle trattative per la stipulazione di un mutuo fondiario: estorsione?*, in *Giur. merito*, 2002, II, 131.

- MERKEL A., *Die Lehre vom strafbaren Betrüge*, in *Kriminalistische Abhandlungen*, II, Berlin, 1867.
- MEUCCI M., *Dimissioni ottenute sotto la minaccia di licenziamento e di denuncia penale*, in *Lav. prev.*, 1997, 1263.
- MEZZETTI E., *L'appropriazione indebita nell'abuso di fido bancario*, in *Giust. pen.*, 1990, II, 193.
- *La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea: sviluppi e discrasie nella legislazione penale degli stati membri*, Padova, CEDAM, 1994.
 - voce *Frodi comunitarie*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, vol. V, Torino, 2010, 320.
 - *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C. F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, vol. XV, Milano, Giuffrè, 2013.
- MILITELLO V., *Aspetti penalistici dell'abusiva gestione nei gruppi societari: tra appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale*, in *Foro it.*, 1988, II, 421.
- *Gli abusi nel patrimonio di società controllate e le relazioni fra appropriazione e distrazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 275.
 - voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, 278.
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, pt. II, *Relazione sui Libri II e III del progetto*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929.
- MOCCIA S., *Politica criminale e riforma del sistema penale*, Napoli, Jovene, 1984.
- *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, CEDAM, 1988.
 - *Considerazioni de lege ferenda sulla sistematica dei reati contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 423.

- *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli, Jovene, 1992.
- *Antinomie apparenti nella riforma dei reati contro il patrimonio: tra restrizione ed ampliamento dell'ambito della tutela penale*, in *Arch. pen.*, 1994, 16.
- voce *Impiego di capitali illeciti*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1995, 1.
- *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 728.

MONGILLO V., *Considerazioni in tema di reati plurioffensivi e di applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 c.p. al delitto di rapina*, in *Cass. pen.*, 2002, 2111.

MORBELLI L., *Omesso pagamento di pedaggio: insolvenza fraudolenta o illecito amministrativo?*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 584.

MORMANDO V., *Nota in tema di elementi distintivi tra i reati di estorsione e di truffa aggravata*, in *Riv. pen.*, 1988, 232.

- *Riflessioni in tema di rapina impropria e tentativo*, in *Riv. pen.*, 1989, 971.

MORO A., *L'antigiuridicità penale*, Palermo, Priulla, 1947.

MUCCIARELLI F., *Il comportamento omissivo del locatore e il reato di estorsione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 813.

- voce *Computer (disciplina giuridica del) nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1988, 373.
- *Usura e usura impropria*, in *Leg. pen.*, 1993, 137.
- *Disposizioni in materia di usura*, in *Leg. pen.*, 1997, 511.
- *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2015, 108.

NATALE G., *Del dolo e della frode penale, civile e commerciale e dei relativi rimedi giuridici*, Salerno, 1877.

NAUCKE W., *Zum Lehre vom strafbaren Betrug*, Berlin, 1964.

NEPPI MODONA G., *Un aspetto problematico del furto: la detenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 1156.

- *Cosa sottratta e cosa restituita nel furto d'uso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 1240.
- *Sulla posizione della "violenza" e della "minaccia" nella struttura della fattispecie criminosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 522.
- voce *Frode in assicurazione*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, 119.

NUVOLONE P., *L'infedeltà patrimoniale nel diritto penale*, Milano, Giuffré, 1941.

- *Il possesso nel diritto penale*, Milano, Vita e pensiero, 1942.
- *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, Giuffré, 1953.
- *Diritto penale. Delitti contro il patrimonio e contro la persona (lezioni universitarie)*, Milano, La Goliardica, 1964.
- *Trent'anni di diritto e procedura penale*, Padova, CEDAM, 1969.

OGGERO M.E., *Profili problematici sul rapporto tra fattispecie a tutela della libertà personale e delitto di rapina*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 592.

ORMEROD D.-WILLIAMS D.H., *Smith's Law of Theft*, IX ed., Oxford, Oxford University Press, 2007.

OTTO H., *Die Struktur des Strafrechtlichen Vermögensschutzes*, Berlin, 1970.

- *Die strafrechtliche Bekämpfung unseriöser Geschäftstätigkeit*, Lübeck, 1990.

PADOVANI T., *Tentativo di sottrazione e tentativo di rapina impropria*, in *Giust. pen.*, 1977, II, 229.

- *Il sequestro di persona e l'identificazione della libertà tutelata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 605.

- *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 419.
- *Codice penale*, con il coordinamento scientifico di G. De Francesco e G. Fidelbo, IV ed., Tomo II, Milano, Giuffré, 2007.
- *La minorata difesa aggrava il borseggio sul bus*, in *Guida dir.*, 2009, 33, 41.
- *Codice penale*, con il coordinamento scientifico di G. De Francesco e G. Fidelbo, V ed., Tomo II, Milano, Giuffré, 2011.
- *Codice penale*, con il coordinamento scientifico di G. De Francesco, G. Fidelbo e A. Vallini, VI ed., Tomo II, Milano, Giuffré, 2014.
- *I nuovi illeciti civili. Procedibilità e applicazioni, le differenze più nette*, in *Guida dir.*, 2016, 8, 76.

PADOVANI T.-STORTONI L., *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, Il Mulino, 2006.

PAGLIARO A., *Appunti su alcuni elementi normativi contenuti nella legge penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 431.

- *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, 693.
- voce *Appropriazione indebita*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, 225.
- voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, 514.
- *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, Giuffré, 2003.
- *Principi di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, Giuffré, 2003.

PALAZZO F., *Considerazioni sulla compatibilità fra le aggravanti della pubblica fede e dell'uso di violenza o di mezzi fraudolenti*, in *Temi*, 1971, 162.

- *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, CEDAM, 1979.

- *Valori costituzionali e diritto penale (Un contributo comparatistico)*, in *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, a cura di A. Pizzorusso e V. Varano, Milano, Giuffrè, 1985, 531.
- *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in Aa.Vv., *Verso un nuovo codice penale*, cit., 97.
- *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 350.
- *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1999.
- *Regole e prassi dell'interpretazione penalistica nell'attuale momento storico*, in Aa.Vv., *Diritto privato, 2001-2002, VII-VIII, L'interpretazione e il giurista*, Padova, CEDAM, 2003, 507.
- *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura di E. Dolcini e C. E. Paliero, vol. I, *Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, Milano, Giuffrè, 2006, 515.
- *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, Napoli, Editoriale scientifica, 2011.
- *Corso di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Torino, Giappichelli, 2016.
- *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 285.

PALAZZO F.-PAPA M., *Lezioni di diritto penale comparato*, III ed., Torino, Giappichelli, 2013.

PALIERO C.E., *Note sulla disciplina dei reati "bagatellari"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 920.

- *Minima non curat Praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, CEDAM, 1985.
- *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 849.

- PALLADINO P., sub artt. 641-643 c.p., in *I delitti contro il patrimonio: Libro II, parte di Codice Penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretta da G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. XI, cit., 588.
- PALOMBI E.-PICA G., *Diritto penale dell'economia e dell'impresa*, Torino, UTET, 1996.
- PALOPOLI C., voce *Danneggiamento*, in *Nuovo dig. it.*, vol. IV, Torino, 1938, 524.
- voce *Estorsione*, in *Nuovo dig. it.*, vol. V, Torino, 1938, 681.
 - voce *Rapina*, in *Nuovo dig. it.*, vol. X, Torino, 1939, 1077.
 - voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Nuovo dig. it.*, vol. XII, Torino, 1940, 685.
- PAMPALONI M., *Studi sopra il delitto di furto*, Torino, Bocca, 1894.
- PANETTA A., *Una questione in tema di tentata truffa: l'esposizione del contrassegno assicurativo falso. Un nodo non sciolto*, in *Cass. pen.*, 2010, 974.
- PANNAIN R., *Osservazioni sul momento consumativo del furto*, in *Annali dir. proc. pen.*, 1935, 5.
- *Il furto d'uso e la mancata restituzione delle cose sottratte*, in *Giur. delle Corti*, 1939, 145.
 - *Il possesso nel diritto penale*, Roma, Edizioni della Bussola, 1946.
 - *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Torino, UTET, 1957.
- PAPA M., *La vendita di prodotti con marchi contraffatti: spunti sui rapporti tra ricettazione e norme disciplinanti la circolazione di "cose illecite"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 715.
- *Dei delitti contro il patrimonio. Profili generali e comparatistici*, in *I delitti contro il patrimonio*, parte di *Trattato di diritto penale*, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, cit., 1.
 - *La tutela penale del patrimonio nel diritto anglo-americano. Il nucleo fondamentale dei Crimes against property*, Torino, UTET giuridica, 2013.

- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*, in *Riforme 2008-2015, parte di Trattato di diritto penale*, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, cit., 914.

PARDINI F., *Usura: momento consumativo e concorso di persone*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1098.

PECORARO ALBANI A., *Il concetto di violenza nel diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1962.

PECORELLA G., voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1965, 628.

- voce *Proprietà (tutela penale della)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967, 146.
- voce *Ricettazione (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XV, Torino, 1968, 943.
- voce *Furto (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, 318.
- voce *Ricettazione*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. VI, Torino, 1986, 926.
- voce *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 366.
- voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 183.
- *Circolazione di denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1220.
- voce *Sottrazione di cose comuni*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, 523.

PEDRAZZI C., *La promessa del soggetto passivo nei delitti contro il patrimonio*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1952, 348.

- *Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1953, 529.
- *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, Giuffrè, 1955.
- voce *Appropriazione indebita*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, 233.
- voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. giur.*, vol. XIV, Milano, 1965, 278.

- *Millantato credito, trafic d'influence, influence peddling*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, 913.
- *Sul soggetto passivo della circonvenzione di incapace*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 359.
- *Estorsione mediante comportamento omissivo?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 1445.
- *La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l'economia*, in Aa.Vv., *Verso un nuovo codice penale. Itinerari, problemi, prospettive*, Milano, Giuffrè, 1993, 350.
- *Sui limiti dell'appropriazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1441.
- *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 663.
- *Diritto penale*, vol. II, *Scritti di parte speciale: reati contro il patrimonio, delitti contro la pubblica amministrazione, varia*, Milano, 2003.

PELISSERO M., *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 951.

- *Furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento ed uso di atto falso: concorso di reati o concorso apparente di norme?*, in *Cass. pen.*, 1991, 1974.
- *Truffa per conseguire erogazioni pubbliche: circostanza aggravante o fattispecie autonoma*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 341.
- *Prospettive economiche e prospettive personalistiche nella tutela penale del patrimonio. Riflessioni in margine ad una possibile riforma*, in *La riforma della parte speciale del diritto penale: verso la costruzione di modelli comuni a livello europeo*, a cura di M. Papa, cit., 207.

PELUSO C., voce *Abigeato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, 24.

PESSINA E., *Elementi di diritto penale*, vol. II, Napoli, Marghieri, 1883.

- *Manuale del diritto penale italiano*, Napoli, Marghieri, 1899.

- *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente (1764-1890)*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. Pessina, vol. II, Milano, Società Editrice Libreria, 1906.
- PERTILE A., *Storia del diritto penale*, in A. Pertile, *Storia del diritto italiano: dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, vol. V, Torino, UTET, 1892.
- PETROCELLI B., *Violenza e frode nel progetto preliminare del nuovo codice penale italiano*, in *Riv. pen.*, 1928, 423, ora in *Saggi di diritto penale*, Padova, CEDAM, 1952, 177.
- *Istituti e termini del diritto privato nel diritto penale*, in *Annali*, 1932, 1199, ora in *Saggi di diritto penale*, cit., 295.
 - *L'appropriazione indebita*, Napoli, Morano, 1933.
 - *Del possesso in diritto penale e delle cose custodite in involucri chiusi*, in *Saggi di diritto penale*, cit., 330.
 - *Principi di diritto penale*, vol. I, Napoli, Jovene, 1955.
- PETRONE M., *Dolo di profitto e falso per soppressione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 517.
- PETTOELLO MANTOVANI L., *Criteri differenziali tra ricettazione ed incauto acquisto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1955, 202.
- *In tema di furto commesso mediante violenza su veicoli affidati per consuetudine alla pubblica fede*, in *Giur. pen.*, 1955, II, 608.
 - *Furto lieve per bisogno e stato di necessità*, in *Giust. pen.*, 1955, II, 749.
- PICA G., *Violazioni dell'equo canone e reato di estorsione*, in *Riv. pen.*, 1989, 139.
- *Il problema dell'usura: cause sociali del suo dilagare e insufficienze della risposta giuridica*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 66.
 - *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Torino, UTET, 1999.
 - voce *Reati informatici e telematici*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, vol. I, Torino, 2000, 521.

- voce *Usura (delitto di)*, in *Enc. dir., Agg.*, vol. VI, Milano, 2002, 1137.
- PICOTTI L., *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, Milano, Giuffré, 1992.
- voce *Reati informatici*, in *Enc. giur. Treccani, Agg.*, vol. VIII, Roma, 2000, 1.
 - *Profili di diritto penale sostanziale della L. n. 48/2008*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 700.
- PIERGALLINI C., *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente: un groviglio di problematica ricomposizione*, in *Criminalia*, 2015, 539.
- PIETRINI PALLOTTA A., sub artt. 648-649 c.p., in *Commentario al codice penale*, diretto da G. Marini, L. La Monica e M. Mazza, cit., vol. IV, 3322.
- PINTO M., voce *Sequestro di persona a scopo di estorsione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, 233.
- voce *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, 18.
- PIOLETTI U., voce *Truffa*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. VII, Torino, 1987, 907.
- PISA P., voce *Frode processuale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991, 327.
- *Mutata la strategia in materia di usura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 414.
 - *Una disciplina più flessibile per i reati estorsivi*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 7.
 - *La configurabilità del delitto di usura*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 746.
 - *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, vol. I, *Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, V ed., Padova, CEDAM, 2014.
- PISANI A., *Brevi note in tema di furto d'uso*, in *Cass. pen.*, 1990, 365.
- PISAPIA G.D., *Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale*, Napoli, Jovene, 1940.
- *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Milano, Giuffré, 1948.

- *Rilievi sulle nozioni di “luogo pubblico”, “luogo aperto al pubblico” e “luogo di privata dimora”, in Riv. it. dir. pen., 1950, 114.*
- *Reati contro il patrimonio (lezioni universitarie), Milano, Giuffré, 1951.*
- *I rapporti di famiglia come causa di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1951, 17.*
- *Sul concetto di “invasione” nell’art. 633 c.p., in Riv. it. dir. lav., 1952, 428.*
- *Sulla natura giuridica del reato di insolvenza fraudolenta, in Riv. it. dir. pen. proc., 1955, 558.*
- voce *Appropriazione indebita (diritto penale), in Noviss. dig. it., vol. I, Torino, 1957, 789.*
- voce *Abigeato, in Noviss. dig. it., vol. I, Torino, 1957, 43.*
- voce *Abigeato, in Enc. dir., vol. II, Milano, 1958, 674.*
- voce *Circonvenzione di persone incapaci, in Noviss. dig. it., vol. III, Torino, 1959, 258.*
- voce *Usurpazione, in Noviss. dig. it., vol. XX, Torino, 1975, 390.*
- *Istituzioni di diritto penale: parte generale e parte speciale, III ed., Padova, CEDAM, 1975.*

PIZZUTTI G., voce *Rapina, in Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano, 1987, 267.*

PLANTAMURA V., *Il diritto penale tra patrimonio ed economia, in Corso di diritto penale dell’impresa, a cura di A. Manna, Padova, CEDAM, 2010, 567.*

PROSDOCIMI S., *Esercizio del credito e responsabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 955.*

- *La nuova disciplina del fenomeno usurario, in Studium iuris, 1996, 771.*

PROTO E., *Analisi del concetto di appropriazione e abuso del possesso, in Riv. it. dir. proc. pen., 1953, 329.*

PUCCIONI G., *Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza, Pistoia, Cino, 1858.*

PUGLIA F., *Dei delitti contro la proprietà*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. Pessina, cit., vol. X, 1908.

PUGLIATTI S., voce *Cosa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1962, 19.

PULITANÒ D., *Cose smarrite, cose dimenticate, cose in detenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 961.

- *La teoria del bene giuridico tra codice e Costituzione*, in Aa.Vv., *La questione criminale – Il codice Rocco cinquant'anni dopo*, Bologna, Il Mulino, 1981, 114.
- *Obblighi costituzionali di tutela penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 527.
- *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2010.
- *Orizzonti attuali del controllo di legittimità costituzionale di norme penali*, in *Criminalia*, 2011, 11.
- *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II *Tutela penale del patrimonio*, Torino, Giappichelli, 2013.
- *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Torino, Giappichelli, 2017.

QUARTA P.M., voce *Usurpazione*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 1151.

- voce *Turbativa violenta nel possesso di cose immobili*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, 287.

RAGONESI V., *Il reato di furto e la cambiale di favore*, in *Giust. pen.*, 1975, II, 235.

RAMPIONI R., voce *Possesso*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, 520.

RANIERI S., *Considerazioni sui delitti contro il patrimonio*, in *Scuola Positiva*, 1966, 525.

- *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, *I singoli delitti (tit. 8-13), le contravvenzioni*, II ed., Padova, CEDAM, 1967.

- REGINA A., *Promessa di mutuo e insolvenza fraudolenta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 154.
- voce *Appropriazione indebita*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, Roma, 1988, 1.
- REINOTTI P.V., voce *Ricettazione e riciclaggio*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 461.
- RICCIO S., voce *Frode nell'assicurazione contro gli infortuni*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VII, Torino, 1961, 631.
- RIGOLI D., *Il furto con strappo a confronto con il delitto di rapina*, in *Nuovo dir.*, 2002, 907.
- RIONDATO S., *Rapina aggravata ed arma giocattolo*, in *Giur. merito*, 1983, II, 1281.
- ROCCO ART., *Sul carattere sanzionatorio del diritto penale*, in *Giur. it.*, 1910, IV, 53.
- *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, in *Opere giuridiche*, vol. I, Roma, Società editrice del Foro italiano, 1932.
 - *Considerazioni sul delitto di sottrazione di cose comuni*, in *Arch. pen.*, 1938, 1.
- ROMANO F., *La circonvenzione di persone incapaci: un reato in bilico tra l'offesa al patrimonio e quella alla libertà individuale*, in *Giur. merito*, 1997, II, 648.
- RONCO M., *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento giuridico*, Torino, Giappichelli, 1979.
- voce *Patrimonio (contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il)*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. V, Torino, 1984, 778.
 - voce *Sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo, di eversione*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. VII, Torino, 1987, 136.
 - voce *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VI, Roma, 1988, 1.
- RONCO M.-ROMANO B. (a cura di), *Codice penale commentato*, Torino, UTET giuridica, 2012.

- ROSI G., *Rapina impropria e legittima difesa del possesso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 1359.
- ROSIN G., voce *Furto nel diritto penale militare*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991, 386.
- ROSSI A., *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illusioni ed azzardi esegetici*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2015, 124.
- ROXIN C., *Sinn und Grenzen staatlicher Strafe (1966)*, in *Strafrechtliche Grundlagenprobleme*, 1973, 1, trad. it. *Senso e limiti della pena statale*, a cura di G. Casaroli, Ferrara, Editrice Universitaria, 1979.
- RUGGIERO G., *Sull'appropriazione indebita di somme liquidate alla parte vincitrice in un processo civile a favore dell'avvocato*, in *Cass. pen.*, 2012, 4082.
- SALVATORE F., *Risponde di rapina il soggetto che s'impossessa del telefono della fidanzata allo scopo di leggere gli sms. Riflessioni sulla nozione di profitto*, in *Dir. pen. cont.*, 22 maggio 2015.
- SALVINI A., voce *Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1975, 1004.
- SAMMARCO C., voce *Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 338.
- SAMMARCO G., *La truffa contrattuale*, Milano, Giuffré, 1970.
- voce *Ricettazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 1991, 1.
 - voce *Truffa*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 1994, 1.
- SANTACROCE G., *Usura, riciclaggio e sistema bancario: una strategia composita di contrasto*, in *Giust. pen.*, 1995, II, 246.

- *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi delle fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, 1529.

SANTAMARIA D., *Prospettive del concetto finalistico di azione*, Napoli, Jovene, 1955.

SANTORO A., *La tutela penale del patrimonio: prolusione al corso ufficiale di diritto e procedura penale detta nell'aula magna della R. Università di Cagliari il 23 gennaio 1934*, estratto dagli *Studi Economico-Giuridici della R. Università di Cagliari*, Anno accademico 1933-1934, Cagliari, Società editoriale italiana, 1934.

- *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, *Delitti contro la società*, Torino, UTET giuridica, 1965.
- *Possesso e detenzione nell'appropriazione indebita e nel furto*, in *Scuola positiva*, 1972, 399.

SCARANO G., *Il problema dei mezzi nell'interpretazione della norma penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1952, 145.

SCOPINARO L., *Internet e reati contro il patrimonio*, Torino, Giappichelli, 2007.

SELLAROLLI G., *Equo canone ed estorsione*, in *Leg. pen.*, 1982, 189.

- *Un'ipotesi di estorsione al passo coi tempi: il sindacalista che minaccia un comportamento omissivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 797.
- *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 212.

SEMINARA S., *La prevenzione e la repressione delle frodi a danno delle finanze comunitarie nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1994, 127.

- *L'impresa e il mercato. L'usura*, in *Manuale di diritto penale dell'impresa*, a cura di C. Pedrazzi, II ed., Bologna, Monduzzi, 2000, 689.

SGUBBI F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio: libertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e reati contro il patrimonio*, Milano, Giuffré, 1980.

- voce *Patrimonio (reati contro il)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982, 331.
- *Tutela penale del patrimonio: linee di politica criminale*, in *Materiali per una riforma del sistema penale*, a cura di G. Neppi Modona, Milano, Angeli, 1984, 280.
- *Antinomie apparenti nella riforma dei reati contro il patrimonio: tra restrizione e ampliamento dell'ambito della tutela*, in *Arch. pen.*, 1994, 16.

SINISCALCO M., voce *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, 47.

SOANA G.L., *Novità sul momento consumativo del reato di usura*, in *Cass. pen.*, 1999, 1468.

SPATOLISANO M.F., “*Ragionevolezza*” costituzionale della pena per il furto, in *Quale giust.*, 1979, 116.

SPINA R., *L'usura*, Padova, CEDAM, 2008.

SQUILLACE M., *Osservazioni sul “profitto” nel reato di furto*, *Giur. it.*, 1976, II, 399.

TASCONE M.G., *Rapina propria, impropria e tentativo di rapina impropria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 1615.

TENCATI A., *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione di persona incapace*, in *Riv. pen.*, 1988, 431.

TERRACINA D., *In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, in *Riv. pen.*, 2000, 865.

- *La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed il ruolo del bene giuridico nella fattispecie di reato*, in *Indice pen.*, 2003, 667.

TOCCI S., *Il furto*, Padova, CEDAM, 2002.

TOLOMEI A.D., *Della truffa e di altre frodi*, Roma, Athenaeum, 1915.

- TORRENTE A.-SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, XXIII ed., Milano, Giuffré, 2017.
- TRAVERSI A., *Il diritto penale dell'informatica*, II ed., Milano, Ipsoa, 1990.
- TRIMARCHI V.M., voce *Patrimonio (nozione)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982.
- TRIMBOLI A., *Brevi note in tema di allacciamento abusivo a una linea telefonica: truffa o furto aggravato dal mezzo fraudolento?*, in *Cass. pen.*, 2005, 3860.
- TROJANO P., *Indebito conseguimento di sovvenzioni assistenziali nei rapporti fra gli artt. 316 ter e 640 bis c.p.*, in *Cass. pen.*, 2007, 3219.
- TURCHETTI S., *Furto: nuove aggravanti*, in *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, a cura di S. Corbetta, A. Della Bella e G. L. Gatta, Assago, Ipsoa, 2009.
- VALENTI A., voce *Sovvenzioni pubbliche (frodi nelle)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, 528.
- VALLINI A., *Contenimento delle frodi e diritto penale in Italia*, in *Sfide e novità nel diritto della assicurazione contro la responsabilità civile automobilistica*, a cura di S. Landini, A. Venchiarutti e P. Ziviz, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, 115.
- *Omesso versamento di ritenute e appropriazione indebita*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1107.
 - *Contenimento delle frodi nell'assicurazione R.C. auto e diritto penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2017, 209.
- VANNINI O., *Invasione di fondi*, in *Arch. pen.*, 1951, 458;
- *Manuale di diritto penale italiano. Parte speciale. I singoli delitti e le singole contravvenzioni*, II ed., Milano, Giuffré, 1954.

- VASSALLI G., *Sul carattere oggettivo della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.*, in *Giur. cass. pen.*, 1944, 160.
- *Sulla circostanza aggravante del furto commesso mediante violenza sui veicoli affidati per consuetudine alla pubblica fede*, in *Giust. pen.*, 1955, II, 609.
 - voce *Tipicità*, in *Enc. dir.*, vol. LXIV, Milano, 1992, 535.
- VELANI L.G., *Nuove tecnologie e prove penali: il sistema d'individuazione satellitare g.p.s.*, in *Giur. it.*, 2003, II, 2372.
- VENDITTI R., voce *Ingresso abusivo nel fondo altrui*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 553.
- voce *Invasione di terreni o edifici*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano 1972, 625.
- VENEZIANI P., *Furto d'uso e principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 299.
- VIARO M., *Violenza e minaccia*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XX, Torino, 1976, 967.
- VICO P., voce *Furto*, in *Digesto italiano*, vol. XI, Torino, 1892-1898, 954.
- VIGANÒ F., *La tutela penale della libertà individuale, I, L'offesa mediante violenza*, Milano, Giuffré, 2002.
- *Un'importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2/2017, 61.
- VIGANÒ F.-PIERGALLINI C., *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, II ed., in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, vol. VII, Torino, Giappichelli, 2015.
- VIOLANTE L., *Il delitto di usura*, Milano, Giuffré, 1970.
- voce *Usura (delitto di)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XX, Torino, 1975, 75.
- VITELLI S., *Furto al supermercato e mezzo fraudolento: in rilievo il principio di offensività*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 186.

VITORIA F. DE, *In Secundam Secundae. De justitia*, Asociación Francisco de Vitoria, 1934.

VORMBAUM T., *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, trad. it. a cura di M. Donini, in *Dir. pen. cont.*, 28 ottobre 2014.

ZAGREBELSKY V., *I delitti che comunque offendono il patrimonio negli artt. 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 1130.

– voce *Rapina*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967, 770.

– voce *Rapina*, in *Noviss. dig. it.*, App., vol. VI, Torino, 1986, 284.

ZANCHETTI M., *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, Giuffré, 1997.

– voce *Ricettazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, 172.

– voce *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, 203.

ZANNOTTI R., *La truffa*, Milano, Giuffré, 1993.

